NOTIZIA

della

VERA LIBERTA' FIORENTINA

Conſiderata ne' ſuoi giuſti limiti,
per l'ordine de' Secoli.

Con la

Sincera Diſamina, *e* Confutazione *delle* Scritture,
e Teſi, *che in varj tempi ed a' noſtri dì ſono*
ſtate pubblicate per negare, ed impugnare
i Sovrani Diritti *degli*

AUGUSTISSIMI IMPERADORI,
e del SACRO ROMANO IMPERO,

ſovra

La CITTA', e lo STATO di FIRENZE,
e il GRAN DUCATO di TOSCANA.

Continuazione della Parte II.

M. DCCXXV.

Digitized by Google

CAPITOLO XXI.

Eſame della Inveſtitura, o Iſtituzione di Aleſſandro, e della Caſa de' Medici nel Primato della Repubblica Fiorentina data l'anno 1530. il dì 28. di Ottobre in Agoſta; e promulgata in Firenze l'anno 1531. il dì 6. di Aprile, ove ſi diſinisce il grado e la dignità di quel Primato: e la preciſa forma che dovette aver queſta Repubblica in vigor di coteſto Atto.

§. 1. LA interpretazione de' detti, e de' fatti antecedenti rettamente ſi prende dall' eſito, ove queſto vada concorde coll' animo e col debito di chi dà, e debbe dare, conſumata perfezione o eſecuzione all' opera ſino da principio diſegnata; cioè ove corriſpondano fra di loro la verità dell' Atto, e la verità della intenzione regolata dall' uficio nato dalla legge, o dal patto. *ann.* 1531.

2. E tale fu l'Atto ultimante di tutta la Impreſa, con cui Ceſare, ſenza contravvenire alla Capitolazione del ſuo Capitan Generale fatta con Firenze ſatisfece tanto alla propria ſua volontà, e dignità, quanto alla promeſſa, onde ſi era obbligato a Papa Clemente VII., in conferendo a Aleſſandro de' Medici le prime parti nel Governo della Città ſottomeſſa; non già da Arbitro ſtraniero, come ſognano gli Avverſarj; ma da Principe, e Sovrano vero, che adoperò legittimamente la ſomma poteſtà, che gli competea.

3. Che competeſſe a Carlo V. di operare da Sovrano circa Firenze, lo abbiamo provato ne' Capitoli precedenti per ragioni invincibili. Ch' egli eſercitaſſe non un' Arbitrato, ma un' atto vero di Superiore imperativo, sì colla Città, sì con Aleſſandro de' Medici, lo dice, e lo dichiara la ſemplice lettura del Diploma. E che amendue riconoſceſſero lui per tale; e ſe per dipendenti del S. R. Impero lo moſtra l'accettazio-

tazione ſolenne che ne fecero. Ecco il Diploma diſteſamente riportato così, come egli ſtava.

„ Abſolutio Civitatis Florentiæ & Alexandri, Familiæque à Medicis Inſtituta, vel Inveſtitura Primatus ejus Reipublicæ ex MSS.
„ Carolus Quintus Auguſtus, Divina favente Clementia, Rom.
„ Imperator, ac Germaniæ, Hiſpaniarum, utriuſque Siciliæ, Hie-
„ ruſalem, Inſularum Balearium, Fortunatarumque, & Magni
„ Orbis Indiarum &c. Rex; Archidux Auſtriæ, Dux Burgundiæ,
„ & Galliæ Belgicæ Dominus &c. Ad perpetuam rei memoriam.
„ Recognoſcimus, & notum facimus tenore præſentium univerſis;
„ poſtquàm ſumma Dei Opt. Max. benignitate, & clementia, Ro-
„ mani Imperii cura nobis commiſſa eſt, ſummum ſemper noſtrum
„ ſtudium fuit, ne quid damni, aut incommodi, nobis imperantibus
„ Reſpublica pateretur. Hinc relictâ Hiſpaniâ eâ potiſſimum ratio-
„ ne in Italiam venimus, ut ab his, quibus aſſiduè vexabatur malis,
„ eam liberaremus, pacemque illi, atque otium pro bellis, & ſedi-
„ tionibus concederemus; noſtrôque animo, ac voluntate illa per-
„ ſpectis, cum depoſitis armis ad noſtram, & *Rom. Imp. devotionem*
„ Atque amicitiam facile advenerint, unâ tantùm Florentiâ exceptâ,
„ quæ nonnullorum perditorum hominum conſiliis, atque artibus,
„ præterquamquod nobis abſentibus arma in nos, & Rom. Imp. cæ-
„ perat, Regnum noſtrum Neapolitanum, & Sanctæ Rom. Eccle-
„ ſiæ, cujus nos Advocati ſumus, ditionem armis infeſtaverat, nobis
„ quoque præſentibus, animo noſtro non ſatis perſpecto, legionibus
„ noſtris *portas hoſtiliter occludere*, Urbem munire, ſeque intra
„ mœnia continere, *atque noſtram, & Rom. Imp. auctoritatem*
„ *contemnere præſumpſit*, ac nos, qui non ad perdendam, ſed ad
„ ſervandam eam Urbem, veneramus, quique à priſtino noſtro de
„ pacanda Italia inſtituto non receſſeramus, tantum militibus noſtris
„ imperavimus, ut tandiù eam obſidione præmerent, quouſque facti
„ pœniteret, *ad noſtramque, & Rom. Imp. devotionem veniret*. Cum-
„ que poſt longam obſidionem ſe ſe nobis EA LEGE dederit, *ut nos*
„ *ejus Regimen, Gubernium, & Statum arbitrio noſtro diſponere-*
„ *mus, atque ordinaremus*: Nos eam Civitatem in deditionem ac-
„ ceptam, tametſi ex cauſis ſupernarratis, & quam multis aliis le-
„ gitimis rationibus *omnibus privilegiis, quæ à majoribus noſtris*
„ *Romanis Imperatoribus, ac Regibus, & Sacro Rom. Imp. majores*
„ *ſui obtinuerunt, de univerſoque ejus Dominio atque Statu, tam-*
„ *quam ad nos, & Rom. Imp. devoluto, arbitrio noſtro diſponere*
„ *jure nobis licuiſſet*. Capientes tamen, ut ipſa quoque Civitas cle-
„ mentiam noſtram experiatur, favore etiam, atque intuitu Beatiſs.
„ Patris noſtri Clementis VII. Pontificis Maximi, qui, tamquam
„ ejuſdem Reipublicæ ſalutis, quietis & libertatis ſtudioſiſſimus, pro
„ ea intercedere dignatus eſt, motù proprio, & ex certa noſtra ſcien-
„ tia, firmo, & deliberato animo, non per errorem, aut improvidè,
„ ſed ſanè *Principum, Baronum, Comitum, Procerum, atque alio-*
„ *rum noſtrorum, & Rom. Imp. fidelium dilectorum* ad hoc accedente
„ conſilio, & de noſtra Imperialis poteſtatis plenitudine, eidem Rei-
„ publicæ Florentiæ, quidquid in his omnibus ſupradictis, & alias
„ quomodocunque contra nos, & Rom. Imp. commiſit, tenore
„ *præſentium remittimus, eamque in noſtram, & Rom. Imp. gra-*

„ *viam*

„ *tiam recipimus*, reponimus reſtituimus, & reintegramus, ac ſi ea
„ nunquam per ipſam commiſſa forent. Decernentes, ac volentes:
„ ut dicta Civitas Florentina, ejuſque Cives, Incolæ, & ſubditi hujus
„ gratiæ, & indulti noſtri vigore, ejuſque beneficio, omnibus privi-
„ legiis, gratiis, exemptionibus, & libertatibus per totum Rom.
„ Imp., & ubique locorum, & Terrarum urantur, fruantur, &
„ gaudeant, quibus, antequam a devotione noſtra recederent, ure-
„ bantur, fruebantur, & gaudebant, abſque ullo impedimento, vel
„ contradictione. PRÆTEREA cum Summi Pontificis tantum va-
„ leat apud nos auctoritas, ut nihil illi negare vellimus ejus favore, at-
„ que intuitu, utque Florentini Suæ Sanctitatis & noſtram benignita-
„ tem, & gratiam magis agnoſcant, & amplectantur, eiſdem motu,
„ ſcientiâ, animô, auctoritate, & poteſtate prædictis *omnia & ſin-*
„ *gula privilegia, jura, conceſſiones, exemptiones, libertates, gra-*
„ *tias, & indulta, Reipublicæ Florentiæ* à majoribus noſtris Ro-
„ manis Imperatoribus, & Regibus, conceſſa, & conceſſas, quibus
„ antequam à noſtra, & Rom. Imp. fide, ac devotione recederent,
„ utebantur, in omnibus ſuis articulis, punctis, & clauſulis, ac ſi his
„ noſtris de verbo ad verbum eſſent inſerta, *confirmavimus, ratifi-*
„ *cavimus, approbavimus*, ac tenore præſentium confirmamus, ra-
„ tificamus, approbamus, hiſque univerſis robur, & auctoritatem
„ noſtram impertimur, ipſamque Rempublicam Florentinam, cum
„ Regimine à nobis inferius diſponendo, *in noſtram & Rom. Imp.*
„ *gratiam tuitionem, protectionem, & ſalvamguardiam ſuſcipi-*
„ *mus*, & aſſumimus, ſuſceptamque, & aſſumptam eſſe dicimus de-
„ cernimus, & declaramus; cum autem ad perpetuam hujus Reipu-
„ blicæ Florentinæ *libertatem, pacem, quietem, & tranquillitatem,*
„ *utque in noſtra, & Rom. Imperii devotione perpetuo maneat*, ſu-
„ perſit, tum *ratione Imperialis noſtræ dignitatis, & auctoritatis,*
„ ad quam ſpectat rerum publicarum ſalutem, & pacem curare, tum
„ vigore convenrionis inter Ill. Ferdinandum Gonzagam pro nobis
„ intervenientem, & ipſam Rempublicam Florentinam, cum dedi-
„ tionem faceret, firmatæ ejuſdem Reipub. *Regimen, Gubernium,*
„ *& Statum diſponamus, & inſtituamus* & pro ſolito inſtituto no-
„ ſtro nihil aliud, quam ejus, & univerſæ Italiæ ſalutem, pacem,
„ quietem, & libertatem quæramus, animadvertentes Rempubli-
„ cam ipſam, veluti, & alias complures, ejus eſſe naturæ, atque in-
„ genii, ut ſub hujuſmodi Regimine, & Magiſtratu, in quo eſſet
„ unus, cui ejus præcipua cura incumbat, longè melius, ac felicius
„ regatur, & gubernetur, quam ubi res ad populares Magiſtratus de-
„ fertur, quodque quandiù Ill. Mediceorum Familia, quæ diù ſuo
„ merito in ea Republica floruit, tanquam caput Regiminis ſupre-
„ mam illius cutam habuit, tum verè, & publicis, & privatis opi-
„ bus floruiſſe, multumque, & rei, & dignitatis illi acceſſiſſe; con-
„ tra vero ubi emulorum malitia, atque invidia ab ea auctoritate illa
„ dejecta extitit, reſque ad popularem factionem delata eſt, tunc
„ omnia, quod noviſſima hæc calamitas, & illius Dominii devaſta-
„ tio facilè teſtantur, publica, atque privata corruiſſe; & ad eam
„ uſque miſeriam redacta eſſe, ut niſi Beatiſs. Pontifex, ac noſtra
„ clementia illi ſuccurriſſet, de ejus domicio, ac libertate actum
„ eſſet. Cupientes ejuſdem Reipublicæ ſaluti, libertari, quieti, &
„ tranquillitati optimè conſultum eſſe, atque univerſali Italiæ Pa-

» cem ſtabilire, *noſtramque, & Rom. Imp. dignitatem, & auctoritatem, ut tenemus, conſervare*, ne res iterum ad popularem factionem devenire, & propterea dominium, atque libertas dictæ » Reipublicæ periclitari, & opprimi valeat, eiſdem motu, ſcientia, » animo, conſilio, & auctoritate prædictis, tenore præſentium, » *ſtatuimus, decernimus, & declaramus, volumus, & jubemus* ut » deinceps perpetuis futuris temporibus Magiſtratus dictæ Reipublicæ eiſdem modis, & formis *eligantur, diſponantur, & inſtituantur*, quibus ante ejectam ipſam Mediceorum Ill. Familiam eligebantur, atque inſtituebantur utque eadem Ill. ipſa Mediceorum » Familia, & in primis Ill. *Alexander de Medicis* Dux Civitatis » Pennæ, cui nuper Ill. Margaritam filiam noſtram naturalem deſponsimus, *quandiu vixerit, atque eo e vivis ſublato, ejus filii » hæredes, & ſucceſſores ex ſuo corpore deſcendentes maſculi, ordine primogenituræ ſemper ſervato, & illis deficientibus, qui » proximior maſculus ex ipſa Mediceorum Familia erit*, & ſic ſucceſſivè uſque in infinitum, jure primogenituræ ſervatô, ſit, atque » eſſe debeat dictæ Reipubli æ Florentinæ Gubernii, Status *atque » Regiminis caput* & ſub ejus præcipua cura, & protectione ipſa » Civitas, & Reſpublica, cum univerſo ejus Statu, & Dominio regatur, manuteneatur, & conſervetur, & tam ipſe Ill. Alexander, » quam ſui prædicti poſſint, & valeant, ac debeant in omnibus ſupradictis Magiſtratibus, qui in præſentia ſunt, & pro tempore » modo, quo ſupra, aut aliis quomodocunque diſponentur, *intereſſe, » biſque præeſſe*, ac ſi is, qui pro tempore juxta ordinem, ut ſupra » diſpoſitum præeſſe debebit, ad ſingulos ipſos Magiſtratus publicis » ſuffragiis, tanquam caput electus, & deſſignatus foret. Decernentes, ac volentes, & hoc noſtro Imperiali edicto, perpetuo valituro ſtatuentes, ut ſi quando dicta Reſpublica Florentina hoc Regimen modo, quo ſupra à nobis inſtitutum, violare, aut inverte » re, aut ei quovis temerario auſu contraire audebit tanquam *nobis*, » *ac Romano Imperio ingrata, rebellis, & inobediens*, ſuæque ſaluti, libertati, quieti, paci, & tranquillitati contraria ſupraſcriptis noſtris remiſſione, indulto, confirmatione, approbatione, ratificatione, & gratiis, aliiſque omnibus, & ſingulis privilegiis, » conceſſionibus, exemptionibus, libertatibus, & gratiis eidem à » prædeceſſoribus noſtris Rom. Imperatoribus, & Regibus, & Sacro Romano Imperio quomodolibet, & ex quacunque cauſa conceſſis privata, *atque univerſum ejus dominium ad nos, & ipſum » Romanum Imperium devolutum cenſeatur, quemadmodum eam » nos ex nunc pro ut ex tunc, & è contra privamus, eaque omnia, » & ſingula ſupraſcripta revocamus, caſſamus, annullamus, & caſſa, » nulla, atque irrita, & univerſum dictæ Reipublicæ Dominium » ad nos, & Rom. Imp. ipſo facto devolutum eſſe volumus, decernimus, declaramus*, & pronuntiamus, quibuſcumque in contrarium facientibus non obſtantibus, & ſi talia forent, de quibus ſpecialis, expreſſa, ac de verbo ad verbum in his mentio fieri oporteret, quibus omnibus, & ſingulis eiſdem motu, ſcientia, animo, » authoritate, & poteſtate prædictis derogamus, & derogatum eſſe » volumus pet præſentes, ſupplentes omnes defectus tam juris, » quam facti, & ſolemniratum omiſſiones, ſignis, aut quæ forſan in » his interveniſſent aut allegari quôvis modô poſſent, quæ omnia,

» & ſin-

„ & ſingula, ut in favorem dictæ Mediceorum Illuſt. Familiæ inter-
„ pretentur, volumus, & jubemus. Nulli ergo omninò hominum
„ liceat, hanc noſtræ remiſſionis, indulti, confirmationis, approba-
„ tionis, rarificationis, ſtatuti, decreti, voluntaris, declararionis,
„ & inſtitutionis paginam infringere, aut eis quôvis temerario auſu
„ directè, aut indirectè contraire. Si quis aurem id attentare præ-
„ ſumpſerit, noſtram, & Imperii Sacri Indignationem graviſſimam,
„ & pœnam centum marcarum auri puri ſe noverit irremiſſibiliter,
„ quoties contrafecerit, incurſurum, *quarum medietatem Fiſco no-*
„ *ſtro Imperiali*, reliquam vero partem injuriam paſſis, aut paſſo-
„ rum uſibus decernimus applicandam: Harum teſtimonio litera-
„ rum manu noſtra ſubſcriptarum, & ſigilli noſtri Cæſ. appenſione
„ munitarum. Datum in Civirate noſtra Imperiali Auguſta die
„ XXVIII. menſis Octobris anno Domini MDXXX. Imperii no-
„ ſtri XI., Regnorumque noſtrorum omnium XV. ad Mandatum
„ S. Cæſ. & Cathol. Majeſtatis.

4. Conſiderandoſi la perſona, a cui queſto Atto imperativo è addirizzato, cioè la Città, e il Popolo di Firenze, eſſo ſi può dividere con generai diviſione in due parri; delle quali la prima contiene il perdóno, e l'aſſoluzione dalle pene, a cui era ſoggetta per cagion di ribellione, il qual perdóno è accompagnato dalla reſtituzione e conferma-zione de' privilegj: la ſeconda contiene la Riforma e l'ordinazione del Governo, e il precetto, e comandamento di dover' accettare Aleſſandro de' Medici per ſuo Capo, e Primario Maeſtrato perpetuo, e di ubbidirgli nella forma preſcritta.

5. Conſiderandoſi poſcia di eſſa direzione, e di eſſo precetto l'effetto, e il fine ſpeciale, e proprio, qualmente concerne la perſona di Aleſſandro, o della Caſa Medici, a beneficio di cui ſi fece tal precetto, quell' Atto è realmente una Inveſtitura della dignità di Primato e di Vicariato Imperiale perpetuo ſe non aſſoluto e privativo, almen' almeno cumulativo ed alquanto ſuperiore, riſpetto alla perpetuità, a quei Vicariato che già avea per gli antichi privilegj il Comune della Cirrà.

6. Ogni ſua ſoſtanza riduceſi a queſte parti od azioni, che tutte tanto per natura loro, quanto per lo modo, con cui vengono effettuate, ſono imperative; nè poteano venire che dalla ſomma podeſtà: sì come per la ponderazione de' principali Capi di eſſo ſi farà vie più manifeſto.

7. L'Imperadore adunque volendo aſſolvere la Città, dichiara, ch' eſſa ſi era renduta ribelle *per lo conſiglio d'alcuni Uomini perverſi, oltre all' aver preſo l'armi, eſſendo noi lontani, contro di noi, e l'Imperio Romano, avea anco infeſtato il noſtro Regno di Napoli ..... e non eſſendo noi preſenti non conſiderato a baſtanza l'animo noſtro, chiuſe le porte oſtilmente alle noſtre milizie; fortificò la Città, tirandoſi dentro le mura con ardire di diſpregiare l'autorità noſtra, e dell' Imperio Romano.* Spiega Carlo V. ch' egli non ſi chiamò offeſo ſolo come Re delle Spagne, e del Reame di Napoli, che i Fiorentini aveano debellato, o come Protettore ſpeciale de' Fiorentini; ma come Imperadore, poichè aveano preſo le armi contra l'Impero, il che facea la ſomma della ribellione. Duoleſi egli di ciò, che i Fiorentini in preſenza o vicinanza della ſua Perſona aveano *oſtilmente chiuſe le porte della lor Città al ſuo eſercito*: e lor lo reca a colpa; e qui è ben da avvertire, che niun' Imperadore mai avea rinunziato al *jus intradæ*, nè per sè, in Firenze, nè pe' ſuoi

suol esercitl (1); ondechè questo rifiuto unito agli altri atti di ostilità, e di disprezzo su della perdita della Fiorentina Libertà un motivo legalissimo. Non occorre scusarli con la prava assuefazione che aveano (2) di correr' alle armi, e di collegarsi contro de' lor Sovrani. Tale licenza non mai era stata lecita nè a loro nè ad altri Principati Italici in nulla inferiori alla Fiorentina Eccelsa Repubblica. Vidimo nel Regno di Sigismondo, ch' egli dichiarò perciò colpevole il Duca di Monferrato (3). Vidimo che Federico III. a tutti ne avea fatto genetal divieto, e che il Marchese di Mantova del poter collegarsi con altri volle da lui speciale permesso (4). Sopraggiugnerò qui, che i Fiorentini medesimi in tempo di esso Federico III. nella Lega che fecero coll' Eccelsa Repubblica di Genova e col Duca di Milano nel 1451. a' 30. di Settembre fatta (5) *contra & quoscunque alios Reges, Dominos, Principes, Communitates, Barones & Dominio Italiæ vel in Italia Dominantes &c.* Eccettuarono però la prima cosa espressamente, sì come anche tacitamente sempre eccettuata s'intende, la Maestà di Cesare con queste altre parole: *Exclusis semper in omnibus... Serenissimo Imperatore cum Capitulis &c. .... pactis ac observantiis, de quibus infra &c.* Nè accade replicare che forse questo riguardo l'ebbero i loro Confederati e non essi: perocchè que' loro Confederati innanzi erano più, che manco liberi di loro, per legalissime ragioni. Vidimo che sotto Massimiliano I essi, e tutti i complici loro nel confederarsi contra quell' Imperadore erano in pubblico Trattato stati giudicati per tal cagione colpevoli, perchè sudditi dell' Impero (6). Laonde il motivo da Carlo V. qui allegato è legalissimo senza contrasto. Poichè (7) *Jus Aperturæ ex jure Superioritatis dependet, quandò unusquisque subditorum tempore belli Principi Civitatem vel Castrum aperire tenetur.* Ondechè era delitto il serrare le porte Fiorentine all'Acquile Imperiali. Nel rimanente il fare la guerra, il serrar le porte contro le genti armate, il premunirsi, e difendersi, lo sprezzare l'autorità, o il jus, con cui altri pretende di poter comandare, non sono cose, le quali si possano arrecare a colpa, e delitto di ribellione, se nò a chi è suddito o Vassallo.

8. I fatti, di cui vengon qui accusati i Fiorentini sono palesi per la Storia, e ne abbiamo detto abbastanza. Ch'eglino non potessero fargli senza incorrere il delitto di lesa Maestà, lo abbiamo provato pe' discorsi precedenti, in dimostrando che ogni loro Libertà, era fondata nelle Concessioni Imperiali, che il jus, o la cosa conceduta per grazia non si dee adoperare contro al Concedente, e finalmente che coloro, i quali hanno la libertà loro dall' Imperadore sono soggetti a perderla in caso di ribellione (8). Sicchè lo affermare solo dell' Imperadore conforme egualmente al fatto e al diritto, prova a sofficienza in questo decreto ch'essi aveano incorso le pene di popolo ribellatosi.

9. E non solamente per le azioni e cagioni nel Diploma enunziate, ma per più altre non espresse, che comprendono i fallimenti eziandio di ommessione, riputati eguali alle fellonie (9), l'Imperadore dichiara ch' erano stati fatti ribelli; con che si convalida quello, che altrove abbiamo detto (10), che non potea sovrastare alcun pericolo più certo alla Repubblica Fiorentina, di quello che le eccitava la fazione Anti-Imperiale, che più volte vi predominò dentro: che la presunzione della impunità nata dalla fiducia delle proprie forze, delle arti politiche, e dell' ajuto degli esteri; della poca forza ed assenza degli Augusti, potea produrre lo sprezzo delle leggi e della propria obbligazione; ma che tale sprezzo potea anche essere giudicato, e punito in più opportune occasioni

(1) *Sopra cap. 11. §. 80. f. 40. 91. cap. 12. §. 27. f. 84 seg. It. cap 15 §. 94. f. 264 seg.*
(2) *Sopra cap 17. §. 34. f. 332.*
(3) *Sopra cap. 15 §. 31. f. 238.*
(4) *Ivi f 239.*
(5) *Liga inter Duc Mediol. & Eccelsi Commun. Flor. & Januæ a. 1451. ex Archivo Reg. Duc. Arc. P. J. Mediol.*
(6) *Sopra cap. 16. §. 34. f. 281.*
(7) *Sam. Stryc. Exam Jur. Feud. cap 4. quæst. 43. It Knick. de jur. Territ. cap. 4. n. 32. & 394.*
(8) *Martin. Lauden. in Tract de crim. lesæ Majest q. 51.*
(9) *Sam. Stryc. Exam. Jur. Feud. cap. 23. quæst. 24.*
(10) *Sopra cap. 17.*

ni(1)da chi ne avea i mezzi uniti alla ſomma podeſtà, quale la ebbe Carlo V. L'effetto che il delitto produſſe viene qui ſpiegato colle ſeguenti parole: *Ci fu lecito de jure per le cauſe ſopra narrate, e* per molte altre legittime ragioni *privarla di tutti quei privilegj, che già ottennero i ſuoi antichi dagl' Imperadori Romani e Re, e dal Sacro Romano Impero, e di diſpoere a noſtro arbitrio di tutto il ſuo Dominio, e Stato, come devoluto a noi, e all' Impero.*

(1) *Sopra cap. 5. §. 80 81. li. cap. 17. §. 34. f. 332.*

10. Qui potrebbeſi dimandare perchè Ceſare giudichi sè in diritto di diſporre della Città come devoluta, ſenza che l'aveſſe precedentemente con pubblico bando dichiarata per ribelle come già fece Enrico VII. (2). Si riſponde dunque che Carlo V. potea oſſervare e non oſſervare tali formalità; perocchè queſto diritto competevagli non pure per ragion delle leggi feudali, e per le fondamentali dell' Impero, e di ogni ſiſtema ſubordinato; ma del jus ſteſſo di natura, e delle genti. Imperocchè ove il delitto è notorio (3), e conſiſtente nel diſprezzo, e rifiuto del Sovrano, ed in una univerſal diſubbidienza e dichiarazione di non più riconoſcerlo per tale, come dichiara certamente chi gli fa la guerra, non ſi contravviene alla legge Civile, Imperiale o Feudale ſolamente, ma alla naturale. *Perchè sì come l'obbligazione dell' ubbidienza Civile, in vigor di cui le leggi degli Stati, ed Imperj, e de' Feudi ſono valide, e più antica di eſſe leggi; è il delitto di leſa Maeſtà, o la ribellione, non è altro naturalmente che una violazione di quell' obbligo: ne ſegue che con sì fatto delitto ſi offende la legge che ha preceduta alla Feudale, Civile, ed Imperiale; cioè ſi offende la naturale, che ci proibiſce di violare i patti e la fede data.* E perciò è maſſima, (4) *punire rebelles, & læſæ Majeſtatis convictos non jure civili, ſed naturali; hoc eſt, non ut Cives malos, ſed ut Civitatis, vel Imperii hoſtes; nec jure Imperii, & Dominii, ſed jure belli.* Qui ſi fonda la veritiera ragione per cui i più autorevoli Dottori (5) inſegnano che il Sovrano ſenza precedente dichiarazione o ſentenza *bannitoria*, ſenza citazione, monitorj, proceſſi, e ſimili atti civili poſſa con mano forte domare, ridurre, e punire i contumaci, e diſporne: come anche ſi raccoglie dal teſto *in extrav. qui ſunt rebelles*, ove dichiara l'Imperadore Enrico VII. che eziandio avanti la ſentenza lata ſi riputi per infedele, e ribelle, chi co' proprj ſoli ſuoi atti ſi fa conoſcere per tale. Sicchè ricadendo *ipſo jure* al Piſco i beni de' ribelli (6); ed avendo di più Carlo V. ridotta la Città in ſuo potere; ne viene, che egli ſarebbeſi ſervito del ſuo giuſto, ove negato ogni patto, et indulgenza aveſſe diſpoſto della Città a ſuo beneplacito, privandola di tutti i ſuoi privilegj ſenza eccezione, o altrimenti.

(2) *Sopra cap. XI. §. 43. ſeg. e 22 ſeg. e §. 73. ſeg. f. 33.*

(3) *Sopra cap 18. §. 68. f. 364.*

(4) *Hobbes de Imp. cap. 14 §. 21. 22 p. 110. 111.*

(5) *Felin in c. cum non ab homine in l. limita de Judi & in c. Radulphus in verſic. Caterum col. 1. de reſcript atque Socin. conſil 4. n. 13. in 3. Et Cumà conſ. 153 ad primum, & Corn conſ. 96 licet videatur col. 1. & 2. in 4.*

11. La pena delle Città ribelli anticamente importava la deſtruzione, *inducto aratro*; e lo ſcioglimento totale del corpo (7) *Fit etiam per diſſolutionem ſyſtematis quæ quidem ejuſmodi corporibus fictitiis capitalis eſt.* Ma Ceſare, il quale alieno da troppa durezza e ſeverità, contento della ſicurezza poſſibile di non eſſer' offeſo in avvenire, il che, come altrove abbiamo detto (8), dee baſtare perchè ſi conceda il perdono, dichiara qui ch' egli avea di mira ſolamente la tranquillità pubblica ed univerſale e il ritorno della Città all' ubbidienza e devozione di lui, e del S. Impero con dire: *Ma noi che non eravamo venuti per deſolarla, ma per mantenerla per eſſere ſtato ſempre il penſiero noſtro di pacificare l'Italia, comandammo ſolamente a' noſtri Soldati, che coll' aſſedio tanto l'aſtrigneſſero, che pentita di ciò, veniſſe ALLA NOSTRA DEVOZIONE E DEL S. IMPERIO.*

(6) *L. quiſquis C. ad leg. Jul. Maj.*

(7) *Hobbes de Civit. c. 22 p. 113.*

(8) *Sopra cap 19 §. 10. f. 371.*

12. Notiſi

12. Notiſi che non dice alla noſtra protezione ſemplice(1); che poco importava a Ceſare il proteggere chi gli era avverſo; e che qui comprova l'Imperadore quel che abbiamo affermato, e moſtrato di ſopra (2), che i ſuoi Capitani operavano unicamente per comandamento di lui; e che queſto era di ſalvare la Città purchè s'umiliaſſe. E ſe ſalva la volle in mezzo alla guerra e la vittoria, molto più la volea tale avanti. Potea la Città evitare quell'aſſedio, e i mali graviſſimi, che l'accompagnarono, ſe toſto innanzi la lega di Barcellona li foſſe indebita forma umiliata al Sovrano offeſo; o ſe dopo quel Trattato aveſſe ubbidito a Ceſare in ricevendo i Medici nel modo da lui voluto, cioè in modo atto ad aſſicurare sè e l'Impero, che non più ſi partiſſe dalla fede dovuta. Ma in ſentimento di quei Maeſtrati, che allora reſſero la Città, il primato de' Medici fu pena eguale alla guerra, alla perdita della roba, e della vita: e quella mutazione fu, ſecondo l'opinione loro la eſtinzione di libertà, (3) perchè intendeano per libertà il comandare, e l'eleggere pro tempore que' che gli aveano a reggere. Ma ſe quello che fu pena per loro foſſe pena, o beneficio per l'univerſo Popolo, il giudicarne e il deciderlo pende primieramente dal conſiderare che la Fazione Antimperiale in predominando nella Città era cagione che ſi eleggeſſero talvolta e per lo più Rettori Antimperiali, i quali prendevano partiti e conſigli pericoloſi, e ſedizioſi: in ſecondo luogo, dal difinire vario, che ciaſcuno fa della Libertà, facendola conſiſtere più in uno, che nell'altro de' tre generi di governo politico, eſprimendo e ſeguendo più toſto l'affetto, che il vero concetto che nell'intelletto tiene racchiuſo.

(1) *Sopra cap.* 17 §. 32. *ſeg f.* 329. *ſeg*

(2) *Sopra cap.* 19 §. 94. *f.* 397.

(3) *Sopra cap.* 19. §. 7. *f.* 369.

13. Narra poi l'Imperadore che il ſucceſso della guerra era ſtato, che dopo un lungo aſsedio la Città ſi era arreſa a lui; e non dice al Pontefice: nè a sè, come a perſona rappreſentante; ma come a perſona propria, e principale: *Dopo un lungo aſſedio reſaſi A NOI con patto che diſponeſſimo a noſtra volontà del ſuo governo, e reggimento.*

14. Le quali parole corriſpondenti al fatto preſente, e paſsato, ſpiegano da qual genere di arbitrio dipendeva la riforma di Firenze, cioè da quello arbitrio che ſi aſpetta al vincitore (4) ſopra del vinto per legge della dedizione ſia pura, ſia condizionata. *Alterius generis eſt arbitri ſumtio cum quis ipſi hoſti de ſe arbitrium permittit, quæ eſt deditio pura, ſubditum faciens eum qui ſe dedit, ei verò cui fit deditio ſummam deferens poteſtatem,* ἐπιτροπεύειν τὰ καθ' ἕκαστα dicunt græci. Intorno al qual teſto per ben'applicarlo al caſo, giova oſservare che il Grozio parla di un popolo debellato non ſuddito; ma che il popolo Fiorentino già era ſuddito dell'Impero abbenchè molto privilegiato; ondechè non occorreva che la ſua dedizione foſse pura in tal riſpetto. Fu condizionata coteſta dedizione, colla clauſula *ſalva la libertà*; ma tal condizione non importava punto nè la indipendenza pe' Fiorentini (5), nè la qualità di Mediatore, ed Arbitro per Ceſare, come inutilmente ſi pretende per gli oppoſitori: e di fatto fu oſſervata la condizione ſenza che uficio di Arbitro, o di Mediatore qui ſi eſercitaſſe. Sì bene fu eſercitato l'uficio di Sovrano Principe, perciocchè chi crea un Maeſtrato perpetuo, e dà legge, è Principe (6). E quivi dà la legge Ceſare, non perchè diventaſſe, ma perchè già era Sovrano, cioè vero Legisiatore.

(4) *Grot. de I.B. & P. lib.* 3 *cap.* 20. § 49. *n.* 1.

(5) *Sopra cap.* 20 § 7. *ſeg. f.* 404. *ſeg.*

(6) *Knich. de jur. Territ. cap.* 4 *n.* 552. *ſeq.*

15. Paſſa poi Carlo V. alla dichiarazione del perdóno, ed a la aſſoluzione della colpa, conceduta primieramente per clemenza propria, in ſecondo luogo alla interceſſione del S. Pontefice; e conceduta coll'aſſenſo de' Pari, o ſia Principi, o Baroni, e Magnati; e finalmente

colla

colla plenitudine della ſua podeſtà Imperiale. *Deſiderando noi che tal Città ſperimentaſſe la clemenza noſtra; e di più in contemplazione e grazia di Papa Clemente VII. P M., il quale..... ſi è degnato INTERCEDERE per lei, noi per proprio noſtro moto ..... con ſano conſiglio de' Principi, Conti, Baroni, e Capi di Città, e di altri noſtri fedeli, e diletti, e per via della pienezza di noſtra podeſtà Imperiale, rimettiamo alla detta Repubblica Fiorentina tutto quello, che per le coſe premeſſe*, ed altre, *che in qualunque modo lei commeſſo aveſſe contro di noi, e del Romano Imperio, e per lo tenore delle preſenti le perdoniamo; ricevendola nella noſtra grazia, e dell' Imperio, come ſe da eſſa tali coſe non mai foſſero ſtate commeſſe.*

16. Da queſta interceſſione del Pontefice ſi vede di nuovo ſe foſſe Ceſare qui il Mediatore tra il Papa, e i Fiorentini, o più toſto il Papa tra i Fiorentini, e Ceſare (1). *Intercedere* in queſto luogo val certamente pregando impetrare da uno grazia, favore, e perdóno per altrui: ſignificato che tra più eleganti compete a queſto vocabolo nel più puro latino (2). Nella baſſa latinità, altresì nel medeſimo ſenſo ſi adoperava ſingolarmente ove le perſone Sacre, come i Veſcovi, s'interponevano per conſeguire da Giudici comperenti il perdóno, o la mitigazione delle pene a' delinquenti: *Intercedere dicebantur Epiſcopi, cum pro reis veniam à Judicibus poſtulabant, officium enim Sacerdotis eſſe putabant pro eis intervenire* (3). E l'Accademia Fiorentina ci inſegna che lo *intercedere è eſſer Mediatore, o ottener grazie per altrui.* Ora queſto meſtiero non lo eſercita qui Ceſare col Pontefice, ma il Pontefice con eſſo lui.

(1) *Sopra cap.* 19 §. 20. *f.* 374.

(2) *Dolet. Comment. lat T. 1. col.* 579.

(3) *Du Cange Gloſſar. lat Med. & infim verbo intercedere.*

17. E qual circoſtanza ripugna più alla qualità di Mediatore, o Arbitro eletto, la cui autorità tutta deriva da' compromettenti, che lo intervenire de' Principi dell' Impero pretenti allora a Ratiſbona? Ciò beo denota che Carlo V. ſi ſtimaſſe tenuto di operare circa Firenze, come circa Città ſuddita all' Impero, in una diſpoſizione pubblica, che non ſi ſuole ſpedire pel ſolo Principe, nè ſenza il conſiglio de' Magnati; così ci inſegnano i Pubblicisti; ed ancóra Baldo eſpreſſamente (4). Sicchè non come Re delle Spagne, di Napoli, o Arci-Duca di Auſtria, o come altro Principe eſtraneo eletto per Mediatore, o Arbitro: ma qual Imperadore e per diritto Imperiale, accordò il perdóno, e reſtituì i privilegj a Firenze, e poſe la mano nella riforma di eſſa: imperocchè quello che ſi fa col conſiglio de' Pari, o de' Principi dell' Impero, non ſi riputa fatto in privato nome, come ſi potea fare in un' Arbitrato ſpeziale circa coſa che non intereſſaſſe l'Impero; ma a nome pubblico, e di eſſo Impero:

(4) *Bald. in l. univerſ. C. de diverſ. reſcript. Item ſequitur Alex. & Jaſ.*

18. Nè mai un ſemplice Arbitrato pronunziato da Imperadore ebbe biſogno, o ſi munì di queſto conſiglio od aſſenſo, molto meno della dichiarazione, che per ogni cautela, e ſovrabbondanza, contro ad ogni dubbietà ed eccezzione ſoggiugne; che eſſo fa quella diſpoſizione *plenitudine poteſtatis ſuæ Imperialis*; formula, che non ſi adopera che intorno alle coſe dell' Impero, e che neſſuno può adoperare in diſponendo delle coſe, che chi n'è il vero Signore, e Superiore (5).

(5) *Peregrin. l. 1. de jur. Fiſci tit. 8. n.* 63, & *Bald. in proœmio decret col.* 4 & *in proœm. feud. col.* 9. *verſic. aliqua, ſed pauca de Principe. Id in l.* 12 C. *de ſervit. Pani conſ.* 1 *vol.* 2. *Gylman.* 1. *p.* 2. *tit.* 11. *vol.* 2. *n.* 15.

19. E di egual momento la Clauſula *non oſtante qualunque altra coſa in contrario, derogando noi a quella .... e colla ſcienza, autorità, moto proprio, e podeſtà noſtra ... Vogliamo che ſia derogato, ſupplendo qualunque difetto, tanto di ragione, quanto di fatto ogni ommeſſione di ſolennità, che in modo alcuno, allegar ſi poteſſe, e così comandiamo.* Di vero noo fu mai che Arbitro non Padrone ſavel-

favellaſſe così; nè che Imperadore adoperaſſe ta' termini in facendo l'uſcio di Arbitro tra ſuoi ſudditi (1). Queſta formula, *non obſtantibus &c.* non ſi appone che da chi ha la podeſtà di derogare alle leggi (2), ed agli Statuti, cioè dal ſolo Principe, e vero Legislatore.

(1) *Sopra*

(2) *Bart. in l. fin C. ſi contra jus, vel uti pub. & in extravag. ad reprim. in verſ. non obſtantibus.*

20. Il perdóno, e la remiſſione del delitto è ſeguitata dalla reſtituzione de' privilegj, i quali ſono riportati in queſta carta in due claſſi differenti (oſſervili ciò attentamente) e ſeparate l'una dall'altra. La prima concerne quelle grazie, eſenzioni e libertà che godevano i Cittadini, abitanti, e ſudditi Fiorentini fuor del Dominio, per tutte le Terre del Sacro Romano Impero, le quali eſenzioni ſi concedono anche a perſone non ſuddite, ma amiche, o confederate; e non ſono un ſegno ſicuro di dipendenza, ſubordinazione, e ſoggezione: e queſta reſtituzione nel perdóno era neceſſaria, a fine che ſi ſapeſſe, che le perſone trafficanti, e gli effetti ed averi de' Fiorentini nelle Terre dell'Impero ſoſſero in ſicuro, e non eſpoſti alla confiſcazione come appartenenti a' Ribelli. Il paſſo, che contien queſta ſorta di privilegj ſuona così: *Ordinando, e volendo che la detta Città di Firenze, ſuoi Cittadini, abitatori, e ſudditi, per virtù, e beneficio di queſto noſtro Indulto godano ſenza impedimento, o contraddizione alcuna tutte le grazie e privilegj, eſenzioni, e libertà per tutto l'Imperio Romano, e per ogni luogo, quale godevano innanzi che ſi partiſſero dalla noſtra devozione.*

21. Di queſt'eſſo Articolo del preſente Diploma Ceſareo ha fatto un'uſo falſo, affettato, ed ingannevole l'Autor del Memoriale. Eſſo volendo provare, che la conceſſione o reſtituzione de' Privilegj fatta da Carlo V. a' Fiorentini non importa ſovranità nè ſoggezione; ſoſtiene che l'Imperadore nulla loro concedette nel Territorio Fiorentino; ma ſolamente quelle immunità, che aveano di fuora per la eſtenſione delle Terre dell'Impero, ſupponendo francamente al ſuo ſolito, che Firenze non foſſe nel numero di quelle, ma fuorchiuſa da' confini dell'Impero, e dicendo: (3) *la reflexion..... ſur les privileges, que l'Empereur accorde a Florence pourroit peut être faire impreſſion, ſi ces privileges lui avoient eſté accordez dans ſon propre Domaine; parcequ'une pareille conceſſion ſuppoſeroit que l'Empereur auroit eu quelque Juriſdiction dans le Territorie de Florence. Mais dans ce cas-cy c'eſt tout le contraire, & les immunitez que l'Empereur accorde aux Florentins ſont celles dont ils doivent joüir dans tout l'Empire.* E cita incontanente dopo una parte del paſſo, che contien la prima ſorta di privilegj; e poi ſoggiugne interrogativamente quaſi che al ſuo argomento non valeſſe riſpoſta: (4) *Dira-t'on qu'un Prince perde rien de ſon independance, parce qu'il accepte de pareils privileges? S'il eſt neceſſaire d'alleguer des Juriſconſultes, Menochius, & une foule d'autres diſent nettement, que ces conceſſions ne peuvent prejudicier a la ſouveraineté; et Suarez (5), qui les ſuit prend pour exemple, ſi le Duc de Florence accordoit aux Portugais l'exemption des peages dans ſes êtats.*

(3) *Memoire p. 4. Ir. Traſt. Lat Piſ. p. 56.*

(4) *Conſ. 2. n. 106.*

(5) *Suar. de legib. lib. 8. c. 9. n. 4. 5. 6.*

Non per certo non fu neceſſario allegare Giureconſulti per provare una Ipoteſi che neſſuno nega; ma ei conveniva provare la Teſi bugiarda, che l'Imperadore non aveſſe altra facoltà di concedere, e che *de facto & de jure* non concedeſſe in queſt'eſſo Atto altre grazie alla Città di Firenze, che quelle che Firenze può concedere al Regno di Portogallo.

22. Queſto valente Avvocaro adoperando in coſa certa l'avverbio dubitativo, *peuteſtre*, ove dice: *potrebbe forſe far qualche impreſſione*, ammette per iſpecial grazia, e con dubitanza che la

conceſ-

conceſſione ed impetrazione de' privilegj indichi alcuna giuridizione del Concedente ſovra i luoghi, in cui hanno ad avere effetto eſſi privilegj: ſenzachè ci 'nſegni in qual mondo ſi uſi dare alle Nazioni foraſtiere, et indipendenti in caſa lor propria privilegj, e ſarvi arti imperativi.

In queſta parte, come già oſſervammo (1), eſſo ancóra imita il Borghini, il quale già rentò di annullare, o rendere dubbioſa la virtù, e il carattere indelebile degl' Imperiali privilegj.

(1) *Sopra cap.* 10 §. 90. *ſeg. f.* 341. *ſeg.* e §. 105. *ſeg. f.* 349. e §. 179 *ſeg. f.* [illegible]

23. Ma ſe in ciò il Memorialiſta moſtrò d'inclinare alla imitazione, egli fu ben' autore ed originale in una arte nella quale non mai fia che venga ſuperato da veruno: cioè in citare tronchi e mozzi i teſti, quanto degli Autori, tanto de' Diplomi autentici: atteſo che in riferendo quello ſteſſo ed unico paſſo, che ha ſcelto da tutto il Diploma per invalidarlo, egli ommette, e con un gentil *&c.* laſcia in bianco queſta parte *quibus (privilegiis) antequam à devotione noſtra recederent, utebantur, fruebantur*. La quale giunta avrebbe indicato a ogni lettore che il Concedente tratta anche in quel frammento i privilegiati da ſudditi e dipendenti, e che ſebbene la coſa ivi conceduta poſſa talvolta non eſſere una nota certa della giuridizione ſopra i privilegiati, che però qui era; non ſi potendo in bocca di Ceſare altro intendere per *Devozione* che la debita ubbidienza.

24. Ma ſe egli adoperò sì poca fede in riportare un teſto da lui eletto per molto favorevole alla ſua ſtorta intenzione; molto minore ſi potea aſpettare circa que' paſſi che a ſua propria confeſſione indicano, e preſuppongono qualche giuridizione; e che al dire de' Savj, provano concludentemente il più eccellente, e l'alto Dominio: di tal fatta è per l'appunto l'Articolo che in queſto Diploma immediatamente tien' addietro al predetto, con una diſgiunzione tuttavia, che importa differenza di ſpecie, e diverſità di grado; perciocchè diſtintamente con un novello picciolo preſazio, e per un modo di dire comparativo, *præterea*, che equivale al *di più, inoltre*, ed è nota di accreſcimento, incomincia: *Inoltre, potendo tanto appreſſo di noi l'autorità del Sommo Pontefice, che neſſuna coſa negar gli poſſiamo per favorirlo, ed a ſua contemplazione..... abbiamo per noſtro moto proprio, ſcienza, autorità, e podeſtà confermato, ed approvato tutti i privilegj, ragioni, ed eſenzioni, e grazie concedute e date da' noſtri paſſati Imperadori Romani e Re alla Repubblica Fiorentina, le quali uſarono innanzi che ſi partiſſero dalla fede, e devozione noſtra, e dell' Imperio, in ciaſcun Punto, Articolo, e Capo, come ſe qui foſſero inſeriti di parola in parola, confermando per il tenore delle preſenti ratificando, ed approvando &c.* Non ſarebbe egli ſtato ſuperfluo ed ozioſo queſto Articolo et indulto ſeparato dal primo, ſe la coſa conceduta non foſſe diverſa dalla precedente? Intendonſi qui inchiuſe, e riperute tutte le conceſſioni Imperiali antecedenti, a cui debbono corriſpondere le preſenti; e ſi ſa, che quelle contenevano eſpreſſamente le Regalie, le immunità, libertà, e podeſtà, che i Fiorentini aveano dentro, e fuora delle mura della Città; e ſi ſa dal tenore della confermazione del medeſimo Imperadore Carlo V. dell'anno 1523. (2); di Maſſimilliano I. del 1509. (3); e più ſpecialmente dalla diſtinta articolazione del privilegio di Ruperto Palatino (4).

(2) *Sopra cap.* 17. §. 9. *f.* 315.
(3) *Sopra cap.* 16. §. 61. *ſeg. f.* 297.
(4) *Sopra cap.* 13.

25. E tanta la ſollecitudine degli Avverſarj di ſovvertere e ſquagliare la validità degl' Imperiali privilegj, che l'Autor del Trattato Latino edito in Piſa, nuovi puntelli, ma più fievoli delle ſteſſe antiche travi, ha aggiunti alla macchina con cui tentarono i ſuoi Precorſori di atterrarli. Ad effetto di far conoſcere ſempre più agli amatori della ve-

tità, che i più liſciati e più artifizioſi loro argomenti non vengono da noi diſſimulati in veruna parte, io riporterò qui diſteſamente un Capitolo del ſuddetto Trattato Latino, nel quale Capitolo contigiato da ſpecioſe citazioni, al dire di quello Scrittore per l'appunto

(1) Tract. Lat. Piſ. p. 56. ſeq.

(1) „ *Expenduntur Privilegia à Carolo V. conceſſa.* Primum fundamentum quod conſtituunt adverſarii in privilegiis ab Imperatore „ conceſſis Florentinæ Reip. nullius momenti eſt. Etenim omnes nationes pro temporum opportunitate, ut jura juribus adderent, vel „ aliquo commodo, quæſtuque adductæ privilegia ab aliis nationibus „ vel Principibus oblata non ægre acceperunt. Quodmaximè convenlens erat Florentinis, qui cum firmamentum & robur Reipublicæ „ conſtituerent in mercatura, ut ejus amplificationi, & utilitati ſervirent, eamque quantum poterant longè lateque propagarent, & ubique terrarum tuto & ſine metu ac periculo poſſent eam exercere, „ non poterant non accipere æquo ac libenti animo tum jura, quæ ad „ Reipublicæ tranquillitarem, ſecuritatemque conferebant, & belli „ pericula mercaturæ maximè pernicioſa avertebant: tum alia privilegia, quæ ipſis quocunque modo, & quacunque de cauſa offerebantur tum ab Imperatoribus, rum ab aliis Europæ, Aliæque & „ Africæ Principibus (*penes Leibniz. Cod. jur. gent. P 2. pag.* 163.) „ ac præſertim à Regibus Aragonum (*Ita in fœdere cum Ferdinando inito.* 16. *Jan.* 1455. quod præfati Florentini & eorum ſubditi gaudeant, & gaudere debeant omnibus & ſingulis dignitatibus, præemlnentiis, immunitatibus, ſeu commoditatibus, quibus „ gaudebant, & gaudere poterant, ante menſem Novembris ann. „ 1447 & etiam quibuſcunque privilegiis, & exemptionibus ab inde „ citra elſdem Florentinis à præfata Regia Majeſtate quomodolibet conceſſis) à Carolo VIII. (*Nardi lib.* 1. *& ex fœdere inito „ cum D. Rege* 5. *Novembr.* 1494.) & allis Regibus Galliarum „ (*Fœdus cum Ludovico XI. die* 19. *Octobris* 1499. *ibi. S. M. „ confermerà, e manterrà alla detta Signoria di Firenze tutti li „ privilegii a loro conceſſi per i Re di Francia ſuoi predeceſſori.* „ Qui non ſolum Florentinis ſed etiam Helvericis, & Civitatibus „ Anſeaticis (*Videantur apud Leibniz. Cod. jur. gent. P.* 2. *p.* 172. „ *ſeqq.*) aliiſque populis multa conceſſerunt; nec tamen ſe propterea jus aliquod, aut Juriſdictionem (*Menoch. conſ.* 2. *num.* 106. „ *Suarez de legib. lib.* 8. *cap.* 9 *n.* 4 5. 6. ubi dat exemplum: ſi Dux „ Florentiæ concederet privilegium Luſitanis, ut tranſeundo per „ ſuam ditionem non ſolvent pedagia, vel quid ſimile) in eos habere „ aut iis indultis adipiſci ſe poſſe unquam exiſtimarunt. Præſertim „ verò Florentini, qui nihil magis cordi habebant, nec ulla de re accuratius conſultabant (*Præter alia quamplurima monimenta ſatis id evincitur ex articulis ſacri fœderis anni* 1526.) quam „ de amplificanda, ruendaque mercatura, in qua nervos Imperii conſtituebant, non debebant repudiare quæ Carolus V. ipſis in laudo „ concedebat, cum illis frui deberent non in locis, quibus imperabant, in quibus privilegia fuiſſent omnino ſupervacanea, ſed in territorio Imperil, ut exprimunr ipſa Laudi verba ibi: decernentes, „ ac volentes, ut dicta Civiras Florentina, ejuſque Cives, incolæ ac „ ſubditi hujus gratiæ & indulti noſtri vigore, ejuſque beneficio, „ omnibus privilegiis, gratiis & exemptionibus, & libertatibus per „ totum Romanum Imperium, ac ubique locorum utantur, fruantur, & gaudeant.

26. E con coteſte viſtoſette appariſcenze ſperò l'amico dell' Indipendenza, e l'inimico de' Privilegj Ceſarei di aver l'una ſtabilita, e gli altri diſertari e ſcompoſti. Ma contentiſi eſſo della lode di aver' adempiute le parti di un poco ingegnoſo ma aſſai ardito ſofiſta. Dice ben con deciſoria franchezza che il fondamento di que' Privilegj *nullius momenti eſt*; ma non prova mica la ſvergognata affermazione. Vero è, quel che dice e ricorda, che alcune nazioni indipendenti per loro comodo, utile e opportunità de' tempi ricevettero privilegj da altri. E vero parimente, quel che di più aggiungo, che parecchi Città libere ed altri Stati, e membri dell' Impero poſſono e ſogliono riceverne di conſimili da' Porentati, con cui hanno neceſſario ed utile traffico e commerzio. Tale è la condizione delle Città al S. Impero ſubordinate differente da quella di quelle degli altri Regni, ove il genere Monarcale alcun poco più ſtrignente le eſenta della briga di provedere eſſe medeſime a ſimili lor'opportunità, comodità ed utilità; poichè aſſume ed eſercita tal cura in vece di eſſe per loro in genere il Sovrano medeſimo, contrae e pattuiſce cogl'altri vicini e rimoti Potentati. E queſta diverſità di condizioni de' Siſtemi delle Repubbliche e Regni biſogna averla davanti agli occhi per la prima coſa. E ſin qui è propoſizione certa, che il ricevere Privilegj non ſignifica confeſſione di dipendenza in ordine al Territorio poſſeduto dal Privilegiato: ſtantechè il fondamento o la materia di ta' Privilegj è meramente nel ſuolo ſeparato del concedente.

27. Nulla importa al caſo, che tali Privilegj ſieno di prima ſtati ſupplichevolmente ricercati dal Privilegiato, o generoſamente offerti ed obbiati (ſul che par che prema l'Avverſario) dal concedente. Ciò niente mura l'effetto di eſſi. Qui può aver luogo, tanto la mera liberalità, o gratitudine; quanto che vi può entrare il *do ut facias* e il contrario all' incontro. E perciò una puerile aſtuzia la ſua, dimentrechè preſuppone, che gl' Imperadori abbiano offerto in eſſi, e girtaro per la teſta a' Fiorentini i lor privilegj. Imperciocchè, ſebbene l'offerirli a' ſudditi anche ſpontaneamente non ſia punto azione indegna de' più grandi e più poſſenti Auguſti, ſecondochè abbiamo con eſempj provaro (1); ciò non oſtante durerebbe alcun poco di fatica l'Antagoniſta di provare, che a' Fiorentini ſieno ſtati importunamenre offerti ſimili favori; od offerti, ſe non che in termini tali i quali nello ſteſſo tempo ſpiegaro il carattere Sovrano di chi a loro sì propizio ſi dimoſtrò.

(1) *Sopra cap.* 13. §. 33. *f.* 144.

28. Noi all' incontro gli abbiamo cacciato negli occhi prove irrefragabili dell' averli i Fiorentini parecchi fiate addimandati e ſollecitari. Chi ſa ſe per ſupplichevoli iſtanze, o per obblazioni ſpontanee otteneſſero i privilegj da' Ceſari anteriori a Rodolfo I.? So bene, che non negano, ma che confeſſano di averne avuti (2). Ricordomi di avere additato, che Friderico I. gli ſpogliò del Contado che ſi vuole che per Privilegj Reali od Imperiali lor conceduto aveſſero Carlo Magno, ed Ottone il Grande; perchè eſſi di quello non contenti aveano occupate le Caſtella degli altri; e che eſpoſero con glorioſo coraggio le vite loro nelle impreſe di Oriente, per riacquiſtarli con gloria (3) in compenſo del lor valore. Mi ſovviene di aver moſtrato, che di eſſere pararifſimi dichiararono di preſtare il giuramento di fedeltà al Vicario di Ottone IV. purchè voleſſe lor confermare i privilegj paſſati, e farne de' nuovi per le Terre all'Impero uſurpare. Ma ch' eſſo in vece di lor far buono il sì fatto modo di capitolare col Sovrano condannolli a una Multa pecuniaria come ſudditi contumaci (4). E chi ignora che in tempi della maggior fiacchezza dell'Impero al Vicario di Rodolfo I. debole,

(2) *Sopra cap.* 9. §. 23. *ſeg. f.* 506.

(3) *Sopra cap.* 7 §. 89. *ſeg. f.* 425. *ſeg.* §. 92. *f.* 427.

(4) *Sopra cap.* 7 §. 107. *f.* 437 *ſeg.*

debole, male assistito e male armato, il quale per la stessa o simile cagione lor fece guerra, pagassero una competente somma di contante, a fine che lor confermasse gli antichi privilegj, e se ne gisse via dalla lor contrada; e che per lungo tratto i Difenditori di Libertà hanno allegato quest' essi privilegj per l'unico titolo di detta Libertà, mancando in questo solamente che per ignoranza o per malizia troppo gli estendessero (1): ondechè tuttavia ne risulta che que' privilegj avessero il carattere da provare la sovranità del Concedente, e da essere stati ricercati da' Privilegiati. Ridurrassi a mente l'erudito Lettore che Enrico VII gravemente offeso privolli de' lor privilegj tutti (2); che non volle capitolare con esso loro già parati di ricevere con alcuna condizione dalle mani sue un Governatore o Vicario (3); ma volle ripigliare le ragioni dell' Impero entrando nella loro Città come Sovrano Signore senza limitazione del suo Regal potere. Ricorderassi parimente che per far lor riavere i prementovati, e dagli Avversarj odierni impudentemente disprezzati privilegj Cesarei il S. Pontefice Clemente VI. intercedette da Carlo IV. l'assoluzione di quel Bando gratis (4): che il Fiorentino Inviato fu giudicato da' Cesarei e da' propri Concittadini per Imprudente e temerario (5), perchè avea osato di offerire la ubbidienza del suo Pubblico sotto la limitata condizione di certe franchiggie e privilegj nuovi; e che tra' principali articoli dell' accordo con esso Imperadore l'uno fu la conservazione degli antichi privilegj addimandati da loro più di una volta (6); ondechè ben dovette montare e calare l'averli, o non l'averli; e lo averli più nell' uno che nell' altro modo clausulati, ristretti od estesi. Non avrà nè pure posto in oblio, che da Ruperto Palatino chiesti gli ottennero in (7) *forma petita* appunto. Nè v'è dubbio alcuno che ove da Sigismondo, e Friderico III. l'avesser potuto conseguire *in forma petita* cioè con la giunta dell' Investitura di Pisa ed altri novelli acquisti, che cercati non gli avessero. Saprà, che da Massimiliano I. gli ebbero (8) senza ch' esso loro li cacciasse pel capo. Poichè quel che a lui importò era il riaver Pisa, e il riscuotere fino a quel dì i dovuti censi se non in tutto almeno in parte. A tal che i Fiorentini per lui poterono tralasciar comodissimamente il farsi spedire la conservazione de' loro antichi privilegj, e la Investitura nuova di Pisa; essi non aveano che a non cercarla, o non accettarla; e contentarsi della sola quietazione pei censi passati fin' a quel giorno, il che per confessione della lor dipendenza bastava a Cesare. La quale quietazione i Fiorentini allegarono contro al Gurgense Vicario Generale volendosi scusare dal pagarli in appresso una seconda volta ricercatine (9); ma il fatto si fu, che la quietazione non si estendea a' tempi e censi futuri. Fresca avrà ancora la memoria, che Carlo V. stesso Autore del Diploma di cui si fa qui il comentario, non offerì già con niuna affettazione di acquistar grazia o diritto sopra Firenze, ma promise solamente, sollicitatone con ogni maggior cautela e prevenzione, di confermar que' privilegj stessi di cui per tante centinaja di anni e per tanti Regni si era ripetuto od accresciuto felicissimamente e validissimamente pe' Fiorentini il tenore, e ne' quali fondavasi ogni legalità della lor Libertà; e non mai fecesi motto della mercatura de' Fiorentini; e che più volte differì e prolungò il termine fissato alla reale promessa; e che non l'adempì, se non che dopo reiterate formali istanze de' Papi, de' Medici, e della Repubblica stessa (10). E diancine, se questi atti erano così adiafori, indefferenti, poco necessarj, e disprezzabili, e meramente alla Fiorentina pe' quattro lati del mondo estela mercatura adattati e comodi, quali vogliono gli Avversarj che sieno, onde mai tanta e tanto continuata cura di averli a sì caro costo? Bisognerà,

(1) *Sopra cap 9 l.c.*

(2) *Sopra cap 11 §.72. seg f.35. seg.*

(3) *Ivi §.79. seg.f.40.*

(4) *Sopra cap.12 §.26. f.84. seg.*

(5) *Ivi §.20. f.73.*

(6) *Ivi § 27. seg f 84 seg.*

(7) *Sopra cap.13 §.14. f.134.*

(8) *Sopra cap.16.§ 58. seg f.295. seg.*

(9) *Ivi §. 79. f.305.*

(10) *Sopra cap 17 §.3. seg f.311. seg.*

gnerà, a fine di compiacere alla modetna fantaſia d'Indipendenza, che le Corti Sovrane, i Congreſſi pubblici, e i Tribunali competenti, ed ogni uomo di ſenno bendino gli occhi della mente, e cattivato conducano l'intelletto; rinunzino all'uſo del razlocinio, e al lume che l'idea comune di ſimili azioni umane reca, per interprerarli a loro talento.

29. Vorrei che mi diceſſero, ſe allorchè i Deputati della Repubblica Fiorentina l'anno 1530. in Genova (t) *Con le braccia in croce chiedettero perdóno a Carlo V.* gli chiedeſſero la Libertà di mercatanrare; ovvero la conſervazione della loro Libertà, e la riconfetmazione di quegli ſteſſi Privilegj, ch'egli lor'avea confermatl l'anno 1523.? Eſſi privilegj importavano non il mercatantare, ma il poter'eleggere a lor beneplacito i loro Rettori pro tempore, e per conſeguenza il non ricevere per capo perpetuo un Perſonaggio o una Famiglia a beneplaciro di Ceſare. Queſte coſe tutte le ſapeva il coraggioſo Oppoſitore, ancotchè il ſaperle diſinfigneſſe: sì come di diſinfignerle faceva d'uopo a chi volle mettere in canzona e far diventar'una giulleria gli Arti più ſacroſanti tta popoli e Principi, e a chi fimulò di voler pertinacemente provare, che i Fiorentini abbiano non per biſogno legale ricercati, ma cotteſemente e con benigna tolleranza ammeſſi i privilegj Ceſarei ſoltanto per lo ſterminato affetto che hanno alla mercatura. Singolare tuttavia è la moderanza di queſto ſmiſurato afferto, di non mai chiedere i privilegj sì utili, ma di accertarli ſolamenre qualora ſono oblati. Mirabile è la ſorza dell'amor di mercimonlo, che gli 'oduſſe a ricevere da' Ceſari anche indeboliti e coſtituiti in pubbliche anguſtie i privilegj offerti *quocunque modo, & quacunque de cauſa*; cioè altresì in modo che imporrava confeſſione dell'eſſere loro ſudditi, e debitori di cenſi per claſcuna Caſa della Cirrà, e per altre cauſalità preſupponenri l'obbligo paſſato e ſuturo di fedeltà dovura all'Impero (2). O la rada qualltà di mercatura, la quale per eſſere ampliata, e per tutte le regioni della Terra ſenza pericolo propagara, richiedeva che pe' privilegj Imperiali ſolamente, e non per que' di altri il Comune dl Firenze nella ſua Cir à aveſſe la giuridizione, l'uſo delle Regalie, la facoltà di reggerſi con le leggi, e co' Maeſtrati proprj; ed agl'Imperadori ſoltanto, e non agli altri pagaſſe il cenſo per la Città e il ſuo Contado per la continuata ſerie de' ſecoli. Porea il curioſo Dialertico con la ſteſſa ſodezza argomentando dire, che i primi primi abitarori del Fiorenrino ſuolo, qualora ſi chiamava (3) *Camerte* od *Arnina*, ove i Negozianti Fieſolani appiè del lor monte ſcoſceſo teneano peravventura alcun magazzino di merci ſi riſolſero benignamente di riconoſcere pe'loro Sovrani Signori i Romani lor vincitori, e di ricevere i Coloni Romani per compagni ſignoreggianti cedendo loro il terreno, e i campi, per mero amore di non intertompere ma di far fiorire il loro mercimonio: che per lo ſteſſo motivo ſi contenrarono di ſpartire le vigne cogli Eruli, e Gorti (4) e di ſervire a' loro Re: e poſcia agli Eſarchi Greco-Romani; e in appreſſo a' Longobardi. E che dopo tre o quattro ſecoli di ſervirù Carlo Magno ſi ſpiccò dalla Francia o Germania per acquiſtar'il Regno Longobardico, e con dentro di eſſo la Toſcana Longobarda e Firenze, e per privilegiare queſta Città di una piena indipendenza in mezzo di un Regno dipendente per la ragione delle ſue armi, e ch'ella tali privilegj non iſdegnò; perchè? perchè eſſi aveano la paſſione di dilarare il loro commerzio; e per ubbidire a tal paſſione ſi contentarono però di ubbidire inſiememente a' Conti, Duchi e Marcheſi che a nome di Carlo M. e de' ſucceſſori di Lui reſſero queſta Città. Potea con eguale ſolidità affermate, che Ottone il Grande fece le ſue ſpedizioni, Itali-

(1) *Sopra cap* 19. §. 7. *f.* 369.

(2) *Sopra cap.* 13 § 24. *ſeg f.* 141. *ſeg.*

(3) *Sopra cap* 2 §. 11. *f.* 27.

(4) *Sopra cap* 2 § 68. *f.* 118 *ſeg.*

Italiche, non per ricuperare alla ſua Corona le uſurpate ragioni ſull' Italia, ma di liberare Firenze dalla tirannia dell' ultimo Berengario, e ciò unicamente perchè fioriſſe il ſuo mercimonio. E così di mano in mano di tutti quegli Auguſti, i quali bearono la Città con la lor preſenza, e per queſta e pe' benefizzi loro ricca e dovizioſa tiuſcire la fecero; aſſicurandoci che tutte tutte quelle coſe permiſero i Fiorentini, che ſi faceſſero *pro opportunitate temporum, ut ne jura juribus demerentur ſed adderentur; pro aliquo commodo, & quæſtu.* Si; perchè il non perdere la roba, e le vite, ed ogni perſonal libertà; il riacquiſtarne parte quando quaſi tutta ſi era perduta; l'avere un Signore benigno, generoſo e liberale in vece di un Tiranno, od è lucro emergente, od è danno ceſſante che al guadagno ſi equipara, il quale è una cagione neceſſariſſima *ſine qua non* (benchè rimotiſſima ſia) del poterſi dilatare la mercatura di un popolo.

30. Volentieri concederò, e al parere di alcun Dotto Fiorentino mi conformerò, che la prima piantazione de' più antichi Fiorentini conſiſteſſe in una mano di Uomini ſcelriſſimi, e lodevoliſſimi parte per l'induſtria del mercimonio, parte pel valore delle armi; che della prima qualità ſoſſero i Fieſolani vinti, e della ſeconda i Romani Coloni vincitori; tal glorioſa meſcolanza non ripugna all' eſſere eglino buoni, e legali ſudditi del S. Romano e Germanico Impero. Ma i titoli della Libertà Cittadineſca loro fondati ne' Diplomi Regj ed Imperiali ſono per fede mia aſſai più antichi, che non è la loro mercatura conſiderata nel ſenſo del Cavillatore. Ottennero eglino privilegj dagl' Imperadori innanzi che aveſſero il mero e miſto dominio, o la giuridizione, e molto meno la ſuperiorità territoriale dentro e ſuor delle mura ſue; e prima che aveſſero un palmo di terreno littorale, o la facoltà di navigare e di mettere Baſtimenti in Mare. Sotto gl' Imperadori antichi penſarci non occorre: ſotto i Gotti vi volle permeſſione particolare del Re per poter' eſtrar dalla Toſcana le vettovaglie, e trasferirle in altre Provincie (1) Sotto gl' Imperadori Coſtantinopolitani, e i loro Eſarchi ſarebbe un' uccellare il pretenderlo. Sotto i Longobardi nol concede il Botghini (2); nol concede ſurto i Franchi, e Germani l'idea del Reggimento, e Dominio de' Conti, Duchi e Marcheſi mentovati, nè davanti nè dopo gli Ottoni: poichè ſenza la licenza dell' Imperadore, o del Marcheſe, le altre Città in quel torno più coſpicue che Firenze, cioè Lucca (3) e Piſa (4) non ebbero facoltà propia di commerziare pe' fiumi della Toſcana, nè di armare per Mare. E pe' Fiorentini per la banda del Mare non v'è peranche nulla di nuovo nè avanti nè poco dopo il lungo Interregno, durante il quale eſſi incominciarono ad avere più di commercio co' Franceſi, ma però ubbidirono a' Rettori, che ſi vantavano di eſſere Vicarj Imperiali, e i Piſani tennero quel Mare tuttora privativamente. E pure per tutti que' tempi i Fiorentini aveano già ottenuti, e goduti i privilegj Imperiali (5). Ne' quali non è gran fatto ſe vi ſu per accidente alcun' articolo particolare ſpettante alla ſola Libertà della loro mercatura ſul fiume Arno o ſimile, od altro comune a tutte le Città del Regno ſu' fiumi vicini, come ben' è probabile che vi foſſe, per la ſicurezza de' lor Mercatanti per le altre Terre del S. Impero; nella guiſa che ſenza fallo l'ebbero per le Terre de' Re di Francia, e di Napoli ancóra, ove già in tempo dell' Imperador Lodovico IV. aveano tanti traffichi che la rappreſſaglia di Roberto di Napoli contro i loro Mercanti ed effetti in Francia e Napoli, fece fallire quindeci Banchi o (6) *Ragioni delle prime della Città*: e ritchio pari lor fece cotrer' il Duca di Arrene da loro ſtato bandito, con immenſa ſpeſa circa l'anno 1342. (7); onde ſi vede che in queſto tempo il loro commerzio

(1) *Sopra cap 3 § 92. f 126 ſeg.*
(2) *Sopra cap 4 § 47. f. 177 leg e cap 6 § 127. f. 367 verſ. Egli è probabile.*
(3) *Sopra cap. 6 § 74. f 346 ſeg.*
(4) *Ivi §. 208 f. 363.*
(5) *Sopra cap. 9 § 33. ſeg. f 506.*
(6) *Sopra cap. 11 §. 132 f. 64.*
(7) *Ivi §. 139 f. 68.*

merzio erasi assai ampliato. Cosa adunque ben convenevole era, che in una assoluzione di bando Imperiale altresì si rinnovassero e restituissero i privilegj pertinenti alla sola mercatura. Ma comechè fosse cresciuto in que' tempi, ed anche maggiormente crescesse ne' susseguenti il commerzio con mirabile prosperità loro, e declinamento de' vicini; ciò però non de essere avvenuto in danno aperto dell' Imperadore Sovrano diretto; ed ove notabile danno gliene fosse avvenuto, non perciò sarebbesi disciolto il legame della soggezione, nè estenuata la forza degl'Imperiali privilegj; i quali sono di specie tanto distante da quella di que', che i Fiorentini ottennero giammai da' Re o Popoli di Asia ed Africa, (1) *ab Asiæ atque Africæ Principibus*; quanto il ragionamento, e il paragone che fa il sofista è discrepante da ogni sano raziocinio, proporzione, ed analogia.

(1) *Tract. Latin. Pis. loc. cit.*

31. Gnaffe quadra pur bene la parità di que' Barbari cogl' Imperadori e Re di Germania Sovrani giurati, Vincitori, Liberatori, Protettori Cristiani e Naturali, e Benefattori e Donatori de' Fiorentini. E con quasi egual proporzione ralza quella del Re di Arragona. Erano i privilegj di Ferdinando forniti delle qualità a risultarne prove del dipendere da lui Firenze? Non. Dunque non accadeva porli cogl' Imperiali a stregua. Que' de' Re Galli, considerati per tali (e non di que' Re de' Franchi e de' Longobardi ed insiememente Imperadori, a' quali succeduti sono i Re Franco-Germani) hanno forse per fondamento e *materia sostrata* la libertà Fiorentina, le immunità dentro le mura, l'uso delle regalie e simili giuri ed enti morali; o pure quelle cose, che i Re Galli possono concedere e torre nel loro proprio dominio a' Forestieri? O felice raziocinio! I Re di Francia alle Città Svizzere ed Anseatiche hanno dato privilegj giovevoli al commerzio: dunque gl' Imperadori solamente a riguardo del commerzio hanno fatto privilegj a' Fiorentini. E del pari felice quest' altro: de' privilegj degli Arragonesi e Francesi a' Fiorentini stati dati non risulta segno o argomento della lor soggezione a que' Re: dunque nè pure ne risulta dagl' Imperiali. Ovvero quest' altro ancora: non tutte le Carte e pergamene e Diplomi che passano sotto il nome di Privilegj provano la soggezione del Privilegiato: dunque que' degli Augusti Germanici nè meno. Chi mai negò che Firenze non potesse aver privilegj da altri Principi per lo fiorir de' suoi commercj, e per altre sue lecite ed al legittimo Sovrano non contrarie convenevolezze? O che la Francia sì potente, eziandio nell' universal commerzio in più mari, non ne concedesse a tante Città dell' Impero, senza ribrezzo o danno di esso? Concedano pure non i soli Re di Francia a' soli Fiorentini, mai Re eziandio delle Spagne, delle Isole Britanniche, di Portogallo, e que' di Asia ed Africa, a tutti i Sudditi e dipendenti sì mediati sì immediati del Sacro Impero ogni possibile immunità, salvocondotto, privilegio e franchiggia per le lor mercature; lor compartano pure inoltre *jus Civitatis* e lettere di naturalizzazione, e di abilitazione a tutti i beneficj; esimanli pure della legge dell'Albinaggio; niuna ombra di offesa perciò si arrecherà alle Ragioni Sovrane degl' Imperadori sopra i suoi Sudditi e Stati.

32. Sarà mai sempre dagli uomini di senno riputata una puerilità mera e monda, ed una cerretania di allegazione speziosa ed inutile, quella che ha adoperata l'Autor del medesimo *Trattato Latino* Pisano in adducendo le Lettere di naturalizzazione date dal Re di Francia Carlo VIII. a' Fiorentini l'anno 1494. (2). Sopporevole, e ragionevole stato sarebbe l'allegazione di que' esempj e documenti, quando gli Scrittori Imperiali avessero prodotti tra le prove della Fiorentina soggezione privilegi

(2) *Tract. Latin. Pis. in append. n. 16. p. 57.*

legj Ceſarei, i quali non conteneſſero altre Conceſſioni, ſe non che quelle, le quali ſi appartengono alla libertà, ſicurezza ed immunità della mercatura nel ſuolo del S. Impero fuor del Fiorentino; e le quali preſuppongono ſſero Firenze eſſere ſituato fuor del ſuolo del Regno od Impero degli Auguſti. Ma non avendo tal ſtivolezza commeſſi quegli Scrittori; ſtivolezza è ſtata l'opporci quegli Atti di natura del tutto differente, perchè non contenenti alcun ſegno che gli accettanti ſi conoſceſſero ſudditi de' concedenti; o coſtoro Signori Sovrani di coloro.

33. E poniamo che in alcuna contingenza, rivoluzione, ribellione, neceſſità o torbolenza il Governo di Firenze in mano di una Parte fazionaria predominante, per odio del vero Sovrano o altrimenti aveſſe ſtipulato, od accettato alcun Trattato o Diploma da alcun Re di Francia (non Imperadore, non Re d'Italia e di Germania) nel quale l'uno comparisſe in ſembianza di Sovrano, e gli altri in apparisſcenza di ſudditi; che coſa mai da ciò ne ſeguirebbe contro alle Ragioni ſantiſſime del S. Impero Romano-Germanico? Niente più, di quel che ne ſeguirebbe alla Corona di Francia da un' Atto illecito, che una brigata predominante in Parigi faceſſe verbi grazia col Re di Portogallo, o delle Spagne, come tale. Carlo VIII. fece di parecchi azioni in Italia con Firenze, e Piſa, che ſpiravano ſovranità. E in quell' Atto medeſimo che è ſtato riportato nel Trattato Piſano (1) eſſo promette il ſuo ajuto a' Fiorentini contra Genoveſi intitolandoſene Sovrano e diretto Signore: *Quorum (Januenſium) præfata Regia Majeſtas Supremus eſt Dominus*. Ma eſſo nol fu in ſenſo sì aſſoluto nè di coſtoro, nè in ſenſo veruno de' Piſani, nè de' Fiorentini: e comechè queſti ultimi per loro privata utilità, *pro opportunitate temporum, commodo & quæſtu ſuo*, e per danno de' vicini, tanta autorità e Signoria eziandio ſopra l'Italia in Carlo VIII. riconoſceſſero, eſſi con ciò, a nulla più lo abilitarono contra i diritti del S. Impero, e degli altri; ma furon perciò giudicati e nelle Diete Imperiali di Germania (2); e nelle Confederazioni degli altri Principi ed Alleati in Italia (3) e dal Re di Francia Lodovico XII. ſteſſo (4) colpevoli, e degni che il loro Stato foſſe applicato al Fiſco Imperiale.

(1) *Ibid. l. c.*

(2) *Sopra cap. 16. § 10. fog. f. 273. ſeg.*

(3) *Ivi § 92. f. 309. 310.*

(4) *Ivi § 34. f. 281. ſeg.*

34. Ma per ritornare alle conſiderazioni noſtre ſopra il Diploma di Carlo V. col quale egli perdonò a' Fiorentini la ribellione paſſata, e mutò la forma del loro Governo iſtituendo perpetuamente la Caſa de' Medici; dalle quali conſiderazioni ci hanno fatto deviare i cavilli del Sofiſtico Oppoſitore; avvertirò, che in ſomma, la temeraria ed impudentiſſima truffa di lui conſiſte in ciò, che ha ommeſſo, preterito, ed offuſcato quell' Articolo in queſta Diſputa importantiſſimo, nel quale Carlo V. ſeparatamente, diſtintamente e alla ſpartita riſuſcita e riconferma tutti i privilegj de' ſuoi Auguſti predeceſſori dandoli e ſupponendoli per riferiti ed inſerti *per extenſum* e *verbo à verbo* nella preſente ſua nuova Conceſſione, e Coſtituzione. Che l'uomo mi dica ſe giammai ſiaſi avvenuto in una affermazione più mendace e più ſvergognata di queſta, ove eſſo nemico de' privilegj Ceſarei ſacroſanti afferma, che (5) *non debebant repudiare ea privilegia Florentini quæ Carolus V. ipſis in Laudo* (dovette dire Imperiale Decreto ed Editto: ma il Sofiſta ha ſcordato il Latino queſta fiata, ed a bello ſtudio barbarizza) *cum illis frui deberent NON IN LOCIS QUIBUS IMPERABANT, in quibus privilegia fuiſſent omninò ſupervacanea: ſed in territorio Imperii, ut exprimunt ipſa laudi verba*. Tali ſi ſono le parole, non mica del Laudo come affettatamente ripete, ma della Ceſarea Sovrana Coſtituzione in

(5) *Tract. Piſ. p. 58.*

quell'

quell' Articolo, ove tali e non diverſe eſſere dovevano: ed ove de' Privilegj ſuori della Città e del Dominio di Firenze ſi trattava. In coteſto Articolo ſoggiunto in diſparte non accadeva, anzi aſſurdo ſarebbe ſtato il privilegiare i Fiorentini Mercatanti pel Contado Fiorentino e per la Città ſteſſa e le ſue dipendenze; poichè a lei già in un' altro Articolo erano ſtate reſtituite le antiche prerogative, le quali importavano neceſſariamente la ſicurezza, e facoltà di trafficare nelle proprie terre tra propj ſudditi della Repubblica. E per queſta via ſola potrebbe l'ingegnoſo Scrittore ſcuſarſi dell' impoſtura racchiuſa nelle parole *fuiſſent omninò ſupervacanea privilegia*; cioè que' privilegj che trattano della mercanzia; e ne' luoghi già privilegiati in un' altra Clauſula.

35. Ma non tali, anzi diverſe parole ſonovi nell'altro diſſeparato Articolo, ove ſi favella de' privilegj; i quali erano la baſe di ogni Libertà Fiorentina interna dentro e fuor delle mura di Firenze, ed ove ſe ne favella in queſta guiſa: *Abbiamo per noſtra autorità e podeſtà confermato, ed approvato tutti i privilegj, ragioni, ed eſenzioni, e grazie concedute e date da' noſtri paſſati Imperadori Romani e Re alla Repubblica Fiorentina, le quali uſarono innanzi, che ſi partiſſero dalla fede e devozione noſtra e dell' Imperio, in ciaſcun punto, articolo, e capo, come ſe qui foſſero inſeriti di parola e parola.*

36. Intendono o non intendono gli Oppugnatori de' Ceſarei privilegi che coſa dire ſi voglia coteſta formula relativa? Apprendo che sì. Perocchè l'averlo più che ſaputamente inteſo è ſtato motivo che preterita l'abbiano con deſtro e gentile ſilenzio. Ma non è per queſto, che non dobbiamo loro rimetterlo innanzi agli occhi, ſopraggiugnendo a quel che già addietro (1) dicemmo intorno alla forza e virtù della correlazione neceſſaria contenuta ſia eſpreſſamente ſia implicitamente nel *Subjetto* che ſi riferiſce al *Termine* con cui ſi compara, e miſura. Per unanime conſentimento ed inſegnamento de' DD. ed Eſpoſitori delle leggi ed Atti legali la propoſizione che ſi fa per correlazione equivale a quella che ſi fa nominatamente e per diſteſa narrativa: ondechè ſono ſtimate di andar del pari l'eſſere una coſa certa per sè, e l'eſſere per relazione ad un' altra (2). Ed è queſta la natura del rapportamento che il *Subjetto* tragga con ſeco tutte le qualità del *Termine relativo* (3): e che a norma di queſto debba regolarſi, miſurarſi e limitarſi la Diſpoſizione che riferiſce (4). E queſte regole tutte ſingolarmente ſi avverificano, e rettamente ſi applicano nel caſo delle Conceſſioni, e Privilegj equivalenti alle Inveſtiture. Perocchè la Inveſtitura con clauſula relativa alle antiche di nuovo conceduta, o rinnovata, vien riputata per eſpreſſamente e per veramente conceduta e data (5). Arteſochè la Regola porta che l'ultima Inveſtitura s'interpreti per le prime (6). A taichè o ſi ſpieghino e ripetano o non le formule antiche, la correlazione nè più nè meno tuttavia dentro c'è (7). Sì veramente, che *viceverſa* tutto quanto ſta inchiuſo nel *Termine relativo*, altresì diceſi eſſere realmente contenuto nel *Subjetto* o nella Diſpoſizione riferente (8). Laonde le confermazioni di Privilegj date da Maſſimiliano I. nel 1509. (9); e di Carlo V. nel 1523. (10), e la reſtituzione di Privilegj intorno alla quale ſi raggira il preſente Diſcorſo, abbenchè non riportino que' di Ruperto e di Carlo IV. e gli altri anteriori non eſibiti da' Fiorentini, hanno però la ſteſſiſſima qualità, certezza, limitazione e riſtrizione, che que' a' quali ſi riferiſcono Maſſimiliano I. e Carlo V. ſalvo il punto il quale per Maſſimiliano I. eſpreſſamente di novello vi fu aggiunto toccante Piſa; e quello che funne tolto via per Carlo V. toccante la libe-

(1) *Sopra cap.* 16 § 64. *f.* 299. *It. cap.* 17 § 13. *ſeg. f.* 319 *ſeg.*
(2) *DD in l. ubi* 75 § *illud ff de V O & Carpzov. p.* 1. *conſult* 1. *defin.* 3. *n.* 6.
(3) *Pariſ. conſil.* 19. *n.* 68. *& conſ.* 80. *n* 49. *vol.* 2.
(4) *Auth ſi quis in aliquo C. de edend It. Decius conſil.* 63 *ſub n.* 6. *verſ. nec obſtat.*
(5) *Pariſ. conſ* 25. *n.* 45 *vol* 1.
(6) *Weſenbec. conſil* 2. *n* 8.
(7) *Id ibid.*
(8) *Declan. conſil.* 48 *n.* 14. *vol.* 3 *per l. ute prætor.* 5. § *ſi Judex* 1. *ff de re Judic.*
(9) *Sopra cap* 16. § 64. *f.* 297. *ſeg.*
(10) *Sopra cap.* 17 § 13. *ſeg. f.* 319. *e g.*

ri elezione del Maeſtrato Supremo; o ſe altri ſimili vi furono. Il che è biſognato qui ſpiattellarlo per convincere gli Oppoſitori dell' importanza della falſificazione conſiſtente nell' ommettere, tacere o diſſimulare coteſta Clauſula relativa rilevantiſſima, e al Soggetto neceſſariſſima.

37. Non fia che abbandoniamo alla poco diſcreta cenſura degli Avverſarj, ſenza giuſta diſeſa tre valentiſſimi Autori, due Giureconſulti, l'altro Storico; i quali per queſta volta di certo non' altra colpa hanno, ch'il non aver vilmente unto gli ſtivali a' Favoreggiatori dell' immaginaria Indipendenza. Il Memorialiſta impegnato nell' impreſa di diſcreditare i privilegj Ceſarei carpe ed acchiappa l'occaſione di diſcreditare il celebre Deciano, il quale in Cauſa incidentemente quaſi parallella alla noſtra ha altresì provata la ſoggezione di Firenze. E in tale occaſione ragionando della prima coſtituzione del Primato de' Medici nella perſona di Aleſſandro, ne giudicò, e ſentenziò ſecondo l'eſtratto ſommario che ne arreca Paolo Giovio Storico contemporaneo, confeſſando di non aver potuto vedere tutto il Diploma: *quia non potui exemplum decreti Cæſarei, quo Alexander primus conſtitutus fuit in Caput, & Ducem Reipublicæ Florentinæ, videre: Ideo illud perpenſum fuit ſecundum ea verba, quæ in Jovii Hiſtoria habentur.* Ma ciò non oſtante, non eſſendo egli ſtato ingannato in queſta parte per la Storia del Giovio, nè avendo egli, che ſe ne vaiſe, ingannato altri e' pare che gli Antagoniſti non doveſſero indi ricavare alcun' argomento di diſcredito nè contra la cauſa, nè contra quello Scrittore, come el fanno in dicendo: (1) *Les reflexions qu' on fait enſuite ſur la teneur de la ſentence arbitrale ſont ſi frivoles, qu' elles ne pouvoient plaire qu' à Decien .... Ce n'eſt pas s'ecarter de ſon ſujet, que de faire obſerver, que cet Auteur engagé par le choix que le Duc de Ferrare avoit fait de lui, à diſputer à Coſme I. un rang qui lui eſtoit dû, ne pouvoit ſoûtenir une mauvaiſe cauſe que par des mauvaiſes raiſons, & qu' il eſſaya de reparer en quelque ſorte la faute, qu' on lui faiſoit faire, en avouant qu' il ne connoſſoit l'acte ſur le quel étoient fondez ſes raiſonnemens, que par des extraits qu' on lui avoit communiquez ſans le lui faire voir entier ..... cet aveu ..... peut faire penſer que Decien ſe meſioit le premier de la ſolidité des preuves qu' il employoit ..... Un Eſcrivain qui parle de ce qu' il ignore ..... ne merite pas beaucoup d'attention.* Ma ſe chi parla di una coſa ſenza ſaperla bene, e confeſſa di non ſaperla bene, non merita attenzione o credito; che coſa merita colui che la ſa, e ſi vanta di ſaperla bene, la tronca e riporta con mala fede, e ne ſopprime per l'appunto quel che non vuole che ſi ſappia? Non foſſiſte punto, che il Deciano lavoraſſe ſopra eſtratti imperfetti ſtatigli comunicati; e l'Oppoſitore a bello ſtudio ancóra tace, e naſconde queſta dichiarazione di Deciano: *ſecundum ea verba, quæ Jovii hiſtoriis habentur, illud perpenſum fuit.* Ora il Giovio è ſtato fedeliſſimo in riportare i ſenſi del Diploma (2), quanto da uno Storico ſi dee deſiderare, eccetto che gli ha traſportati in più colta latinità; e ſe qualche coſa ne manca nel ſuo racconto, non certo ciò militava a favore della preteſa indipendenza, sì come ſi ſcorge dalla intera Scrittura.

(1) *Memoire p. 23. 24. Il. Trad. Lat. Pſ. p. 56.*

(2) *Paul. Jov. hiſt. lib. 28. f. m. 276.*

38. Quando il Deciano aveſſe avuto ſotto gli occhi l'Atto ſteſſo, egli avrebbe potuto con più eſattezza ſchiarare, e diſcutere la quiſtione, e in ſpecie il Capitolo che Firenze è ſoggetta all' Impero; il quale fu il preſuppoſto, e fondamento neceſſario del ſuo aſſunto, e della Diſamina a chi delle due Caſe Eſtenſe, o Medicea ſi aſpettaſſe la preceden-

za;

za; Articolo che nulla ha che fare alla diſputa di oggi, e non è del noſtro iſtituto; ma che il prode Avvocato oppoſto tira a mezzo inutilmente, decidendo da Cenſore ſoprano, e nomando la cauſa de gli Eſtenſi la *mauvaiſe cauſe*, molto più ſpedito nel ſuo giudizio intempeſtiviſſimo, che non furono le Corti di Spagna, di Francia, e le altre quaſi tutte, e i Tribunali Pontificio, ed Imperiale, avanti di cui pendette lungamente queſta lite, nè ſi terminò, che per lo ingrandire della dignità della Caſa Medici in Gran Ducale, il che ſeguì nella guiſa che ſi vedrà a ſuo luogo.

39. In occaſione del medeſimo Diploma di cui facciamo la diſamina, l'Autor del Memoriale inveiſce contro al Conringio (1), il quale parimente vi ha letto dentro, che la Caſa Medici fu iſtituita nel Primato per la ſola autorità e podeſtà Ceſarea, riportando tutta la narrativa del Giovio con queſta piccola prefazione: *Quamvis non nihil poſſint videri prolixiora; quoniam tamen ad hoc argumentum noſtrum unicè pertinent, & clariſſimè oſtendunt, ſola Cæſarea auctoritate illum, qui hodiè Florentiæ Mediceæ Familiæ Principatum & cepiſſe, & in unò verſum niti, operæ facturi pretium videmur ſi illa omnia hic adducamus &c.* L'Oppoſitore per levar' il credito al Conringio, e la efficacia al Diploma Ceſareo, di cui eſſo Scrittore ivi riferiſce la ſomma e il tenore, ſi ſerve d'un modo inſolito ed oltre miſura bizzarro.

(1) *Conring'ius de finib. imper lib. 2. cap 23 §. 18. f. m. 323.*

40. E' da ſapere che il Conringio nel prefazio della ſua opera *de Finibus Imperii* uſa di queſta gentile, e onesta cirimonia, che ogni Scrittore a mio avviſo, o debbe uſar' eſpreſſamente, o bramare che ſia inteſo da ognuno Lettore di adoperar' implicitamente. *Erroribus autem meis, ut & ignorantiæ veniam ſpero ab omnibus æquis, bonisque lectoribus, homines ſcilicet ſumus omnes, ac erroribus proinde obnoxii eoque, & humanitus mecum actum iri confido. Ut illo animo ſanè mea expendantur Reges, Principes, alioſque quorum ex ſententia fortaſſis non omnia diſputari ea, qua par eſt ſubmiſſione, rogo, obteſtorque. Occulto Germaniæ amore abreptum me interdum, haud negaverim. Quomodo enim hoc caveris bonus Civis? At vero lucri, aut potentiæ aliquâ ſpe, vel metu à veri profeſſione me ſeductum, nemo, ſcio, dixerit, quibus res meæ perſpectæ ſunt. Utinam æquè ſincerum judicium attulerint ad hæc arbitranda alii.* Dal quale paſſo il Memorialiſta ricava queſto frutto: (2) *L'aveu que fait Decien ..... quelque favorable qu'il nous ſoit, l'eſt encore moins que la tres humble priere que Conringius fait à tous les Princes dans la preface de lui pardonner ce qui aû échaper à ſon amour pour la Patrie, & que la declaration qu'il faite qu'un bon Citoyen ne peut ſe garantir de la violence de cet amour. Un Eſcrivain qui par paſſion n'examine pas, & qui ne voit que ce qui paroit utile à ce qu'il aime ne merite pas beaucoup d'attention.* E l'Autor del Trattato Pitano riaſſumendo la ſteſſa vaga riflеſſione latinamente: *nemo profectò eſt, qui non intelligat quæ fides ſit adhibenda (Scriptori) ..... fatenti ſe multa diſputaſſe abreptum occulto amore, quod bonus Civis cavere non poteſt.* La Repubblica Letteraria, e chiunque ha amore del vero, giudicherà ſe il parlare del Conringio meritava, ed ammetteva tal' interpretazione ed applicazione. Non ſono ellen' già ſimili confeſſioni o proteſte, ma le prove, e gli argomenti, che debbono far conoſcere la giuſtizia delle cauſe, e la ſincerità e capacità di chi le difende. Che il Conringio ſia civiliſſimo e che dica con ingenuità di eſſere uomo, e conſeguentemente ſoggetto a errore e ignoranza, e a qualche affetto connaturale a ogni buon Cittadino amante delle Ra-

(2) *Memoire p. 23. 24 le Trad. Latin. Piſ. p. 56.*

gioni

gioni della ſua Patria, non infiebolisce niente più gli argomenti ſuoi, e il ſuo raziocinio, e la giuſtizia della cauſa ſua, di quello che giovi alla cauſa oppoſta la sfacciata temerità, la dettatoria franchezza, e la mala fede, con cui gli Oppoſitori argomentano, citano, allegano contra le Ragioni degli Auguſti, e il Sacro Impero. La moralità che insegnata ci viene dalla ſinceta modeſtia del Conringio ſi è queſta, che quando uno Scrittore Tedeſco afferma alcuna coſa contra l'Indipendenza Fiorentina; ed un Fiorentino contra i Diritti del S. Impero, non ſi debbe ſtare così alla pura al detto nè dell' uno nè dell' altro, ma andare alle prove legali.

41. Il punto pel rimanente conſiſteva in farci vedere il Conringio in fallo particolare; eſſo fa una dichiarazione indiſtinta nell' introito di un Trattato generale, con dire: poſſo aver' errato in alcun' articolo in queſta opera; dunque egli ha confeſſato di aver' errato, in ſpecie parlando della iſtituzione de' Medici nel primato di Firenze; queſta ſi è la conſeguenza aſſurda, che ritraggono gli Antagoniſti dalle patole del Conringio. Poſto ancóra che errato aveſſe, il che conſta certamente non eſſere avvenuto in queſto ſoggetto; veggano gli Avverſarj e Detrattori ſuoi, ſe la colpa degli errori, e delle falſità ch' eglino hanno commeſſi in ogni foglio, ſi poſſano ſcagionare, e in parte diminuire coll' amor della Patria innato, ed alle oſſa di ogni buon Cittadino attaccato.

42. Per certo i più avveduti, e più ſaggi della Nazione non credono di vederci dentro de' lor libri quella ſorta di amore della Patria, e della Libertà Fiorentina; beo' oſſervano, che infingono di difenderla, aſſerirla, o ſtabilirla, ma che in effetto la oppugnano, frangono, e ſtruggono. Non tanto perchè chi male difende una cauſa, la vuol perdere nel concetto degl' Intendituti; e chi prova troppo, nulla vuol provare; e chi arreca prove falſe viene a provare per l'appunto il contrario dell' aſſunto ſuo, e cede la vittoria alla parte oppoſta: quanto perchè ſi conoſce ch' eſſi non vogliono, nè amano la libertà di Firenze, che in odio dell'Impero; baſtandogli di avet moſtrato di volere nuocere all' uno ſenza ſervire all'altra. E ſe la ſcuſa dell' amor della Patria non gli aſſiſte, veggano ſe potrebbe convenire a loro quella puriſſima condizione di cui ſi gloria il Conringio, e che è contenuta nell' aggiunta ch' eſſo Memorialiſta in citando il teſto di quello, ha ſtimato opportuno di ommettere: *At verò lucri.... ſpe, vel metu à veri profeſſione me ſeductum nemo ſcio dixerit quibus rei meæ perſpectæ ſint.*

43. Ma è tempo di ritornare da queſta ſpecie di *polemica* alla ponderazione del Diploma Ceſareo. Dopo il perdóno, e dopo la reſtituzione de' privilegj che aveva la Città di Firenze dentro, e fuora del ſuo Dominio, l'Imperadore riceve di nuovo lei, e il governo da lui nuovamente preſcrittole nella grazia, e protezione ſua, e del S. Impero. *Riceviamo nella garzia, difeſa, protezione, e ſalvaguardia noſtra, e del S. Impero la Repubblica, inſieme col Governo che di ſotto iſtituiremo.* Non dovrebbe venir' in quiſtione ſe queſta protezione, e ſalvaguardia ſia di quella ſorta, che ſi aſpetta al Sovrano, accordandoſi cogli atti precedenti immediatamente; perciocchè l'aſſoluzione dal delitto di ribellione, la conceſſione de' privilegj ſono atti, che preſuppongono ſuperiorità, e dominio nell' aſſolvente, e concedente; ma uno de' potiſſimi efferti del Dominio, anzi l'efferto della Maeſtà ſi è di proteggere, difendere, ſerbar ſalvi i ſudditi: *Tuitio, & protectio ſubditorum, & cuſtodia totius Territorii ſpectat ad officium Domini. Et poſtquam Dominus à ſuis ſubditis debito modo recognitus, ad ejus officium pertinet ut eorum res, & perſo-*

perſonas protegat, defendat, & tueatur, indeque protectio, generalis, defenſio, & cuſtodia Territoriorum, tam juris, quàm facti, de potioribus juriſdictionis, & ſuperioritatis dicitur (1). *Et ſoli Principi, vel ei qui jura Principis obtinet talis protectio de jure competit.* Sicchè queſta protezione, e difenſione, che l'Imperadore accorda alla Repubblica e al nuovo Governo, è una protezione di Dominio ſovrano, quale ſi appartiene all'Uficio del Supremo Principe inverſo i ſuoi Sudditi, o Cittadini; e non è punto una tutela, e protezione nuda, pattovita, o concordata con un Principe eſtraneo più potente, la quale non importa alcuna Signoria: (2) *Siquidem ita ſub protectione & commendatione eſſe non eſt ſub juriſdictione eſſe, ſed ſub defenſione facti ab injuria, & violentiis.*

(1) *Chaſſan. Catal gloſ. mun. p. 5 n. 195 Gell de arreſt. cap 8. n. 12 Beſold. in Theſaur. pract. verbo tandes. Schuz apud Reinking de Regim. ecclſ. l. 1. claſ. 5. c. 4 11 43.*

(2) *Albert. Gent. de jure Bell lib. 3. cap. 16.*

44. E queſta diſtinzione ch'è cognita a ogn'uno, biſognava eziandio ricordarla qui, e avvertire che non ſi tratta in queſto luogo della ſeconda, ma della prima ſpecie di protezione; dacchè gli Oppoſitori, come ſi è veduto nel luogo in cui già gli abbiamo intorno a ciò confutati (3); e come vedraſſi ancóra ove di nuovo converrà confutarli, non mancano di ſcambiare dette ſpecie, facendoſi gabbo coll'omonomia della voce, a fine di ridurne la protezione Imperiale ſopra Firenze, alla uguaglianza di una protezione foreſtiera, e affuori dell'uficio naturale aſſuntaſi.

(3) *Sopra cap 17. § 31. ſeg. f 329. ſeg.*

45. Paſſando l'Imperadore alla iſtituzione della nuova forma di governo dichiara di decretarla in primo, e principale luogo per ragion dell'uficio Imperatorio, e della ſomma podeſtà; la ſeconda luogo, per ragion dell'accordo fatto tra la Città vinta, e Don Ferrante Gonzaga, e dice: *Reſta che tanto per ragione dell'imperiale noſtra dignità, ed autorità; a cui ſi appartiene la cura della pace, e ſalute publica, quanto in vigor della convenzione fatta, infra l'Illuſtriſſimo Ferdinando Gonzaga che intervenne per parte noſtra, e la Republica Fiorentina, allorchè ſi arrendette, ordiniamo, ed iſtituiamo il Reggimento, Governo, e lo Stato di eſſo.*

46. Notare ſi de, che il Memorialiſta in eſponendo per qual'autorità Cefare ordinaſſe lo Stato, adduce il motivo ſecondo, e ommette il primo; a cui ſoſtituiſce un'altra clauſula di queſto Diploma, convertendo quello ch'è della Potestà, in quel ch'era del ſolo amore di pace, cambiando il titolo dell'autorità col titolo per cui Cefare dice di ſervirſi di eſſa autorità. (4) *Il donne pour raiſon qui l'a engagé a faire le reglement, la ſolicitude toute particuliere pour la paix, & la liberté de l'Italie & des Republiques.* Di queſto falſificamento egli è ſtato ripreſo dall'Autor dello Eſame, il quale avvertì di eſſere ſtate ſoppreſſe le parole: *ratione dignitatis Imperialis, & authoritatis noſtræ.*

(4) *Memoire p. 9.*

47. Il Whig entrando per difenſore del Memorialiſta replica: (5) *les termes mêmes d'autorité Imperiale, que l'autheur de l'examen reproche qu'on a omis dans le memoire s'y trouvent en ſubſtance.* Se mai gli venne fatto di dir' il vero, el gli avvenne queſta fiata: perchè in bocca del Sovrano la ſollecitudine per la pace va unita in ſoſtanza coll'autorità; ma trattandoſi con gente che nega la qualità ſovrana il caſo cangia faccia; ed è tutt'altro l'eſſere ſollecito della pace, e libertà d'un Paeſe per affetto, come da fariſei vogliono parere di eſſere eziandio coteſti Avvocati di Libertà; e l'aver tal ſollicitudine per ragione di proprio uficio. Non potendo il Whig negare che l'ommeſſione è ſtata commeſſa, cerca poi a medicarla in queſta guiſa: (6) *Ces termes ne ſe rapportent pas à l'autorité de diſpoſer du Gouvernement, mais à celle de veiller à la paix des Etats & des*

(5) *Whig p. 5.*

(6) *Whig ibid. p. 5.*

& des Republiques ce qui eſt trop general. Ancóra questa volta disse egli il vero: perciocchè, certa cosa è, che l'autorità ch'ebbe Carlo V. di disporre del Governo di Firenze, non si fondò in se medesima: nessun cagionato essendo cagione di se stesso: le parole però, con cui Cesare prova di avere l'autorità di ordinare il Governo di Firenze non doveano riferirsi a questa medesima autorità, e perciò chiaramente, come con accortezza ravvisa il Whig, si riportano all'uficio d'invigilare alla pace di tutte le Repubbliche subordinate all'Impero. Falla bensì questo Apologista in dire che ciò sia troppo generico: poichè tale uficio è particolare al Sovrano, e all'Imperadore rispetto a' sistemi subordinati all'Impero, e non alla Siberia: e dato questo, a che servirebbe l'uficio d'invigilare, e l'autorità di procurare, e conservare la pubblica tranquillità, e del sistema universale, e de' subordinati, senza i mezzi, che a questo fine sono necessarj; cioè senza la podestà di poter riformare e costituire a governi di essi, qualora il bisogno estremo, la tranquillità pubblica, e salute dell'Impero lo richiede?

48. Commette parimente il Memorialista un'altra falsificazione intorno al secondo membro di quel discorso dell'Imperadore; perciocchè sempre intento di far comparire Cesare Mediatore, ed Arbitro, e non mai Sovrano Giudice e Legislatore, quale fu, e ad effetto di gabbare i Legitori egli arreca tradotte queste parole di Carlo V.: *Vigore conventionis inter Ill. Ferdinandum Gónzagam pro nobis intervenientem, & ipſam Rempublicam Florentinam cum deditionem faceret, firmatæ*; con queste da lui inventate: *En vertu du pouvoir qui lui à eſté donné par convention entre les parties intereſſées.* Se le parole di Cesare da lui citate significano quello che il Memorialista vuole, perchè adulterarle? Ma di vero non lo significano. Una convenzione non sempre comparte nuovo potere a chi già per diritto lo avea: sì bene in fine di una lite, può servire di confessione dell'uno, che all'altro compete tal potere; laddove all'incontro una concessione di *podestà data* espressamente presuppone che quegli, a cui vien data, non l'avesse di prima. Quella artifiziosa negligenza ancóra di dire così genericamente *entre les parties intereſſées*; in vece di nomare esse Parti; nasconde similmente lo vero stato della convenzione; cioè, che Cesare unito col Papa era la prima Parte tra' Contraenti, e i Fiorentini la seconda; il che esclude la idea di un commesso, dovendo le parti compromettenti obbligarsi tra di loro, e in guisa che, tosto che esse si assolvono dalla reciproca obbligazione, cessi ogni uficio di esso Arbitro, il che non avvenne qui; perchè Cesare volle ad ogni modo riformare quel Governo, perchè n'era il Sovrano, e gli era stato rubelle. Ora dopo tale adulterazione di testi il Memorialista conclude trionfante: *Il auroit eſté difficile d'exclure plus preciſement toute ſuperiorité de la part de l'Empereur, & toute ſujetion de la part de la Republique*(1).

(1) *Memoire p. 9.*

49. Sarebbe difficile, replico, di fare argomenti più falsi, e meno concludenti de' suoi; e considerando sinceramente le parole dell'Imperadore, dico, che questi due titoli che esso allega della sua facoltà di istituire quel Governo, l'uno fondato nella fortuna potestà, cioè nella legge; l'altro nel patto, vanno ben di accordo. E quantunque il primo potesse operare senza il secondo, ciò non ostante riusciva più comodo, più sicuro, e più durabile la riforma, e la novella istituzione de' Medici nel Primato, essendosi obbligati per quello particolarmente i renitenti di non più resistere in ciò alla volontà di Cesare (2), come aveano fatto per l'addietro.

(2) *Sopra cap. 10. § 90. f. 423.*

50. Anzi in certo riguardo fu quasi necessario quel patto a finire la guerra; attesochè per quello si toglieva la cagione, per cui

fino

fino lì la si era fatta: e si può considerare per necessario ancorchè fosse vinta l'una Parte, e l'altra vincitrice. Imperocchè nella guisa che un'uomo vinto, abbenchè sia in mano, e in prigione del vincitore, può lecitamente fuggirsene, se nò, se il vincitore abbia fatto il patto con lui di dargli la vita con che non fugga: così gli uomini della fazione avversa a' Medici, infino a lì resistente a Cesare, averebbero potuto ripigliare la resistenza nella prima occasione, o nell'intervallo tra la dedizione, e la riforma, ove non avessero con quel patto rinunziato al diritto che fin'allora aveano preteso di avere di opporvisi considerati eziandio come sudditi dell'Impero, ma sudditi privilegiati, ed abilitati a poterlo negare, come que' che godeano della libera elezione de' lor Maestrari: e altresì considerati come ribelli, perchè siccome in due modi da principio si divien suddito, o per la vittoria del Conquistatore, o per patto che i popoli fanno col Sovrano eletto; e siccome possono concorrere ambi i modi, consolidandosi l'uno coll'altro per rendere più sicuro, agevole, e durabile il vincolo; così poterono i Fiorentini resistenti ritornar nella devozione et ubbidienza, e come vinti, e come contraenti col loro vero antico Sovrano; essendo che in ogni nodo due legami stringano più che uno.

51. E in questo senso commemora l'Imperadore il vigor della convenzione, come cosa che importava il particolare obbligo de' Fiorentini nato da ciò, che già nella dedizione aveano sottoscritto alla disposizione che egli facea di presente: e non lo commemora punto come un Compromesso, o una remissione delle parti stata fatta in lui come in Arbitro semplice. Nomina quel patto fermato con seco, nè fa menzione di alcuna terza Parte necessaria a far'un compromesso: laonde mostra che non intende di operare da Mediatore, nè da Arbitro; ma da Signore, e Vincitore del quale si è stipulato di ricevere la legge.

52. E alla fin fine come che si volesse concedere quello che non è, ch'egli insiememente avesse quivi sostenuto tal'uficio; ad ogni modo in concorso di quelle due qualità, la maggiore, e più eminente qui espressa con chiarezza, avrebbe assorbita la minore che non c'è espressa. Ma che dico non espressa? che nè pure ci si può sort'inrendere, arreso che l'Atto, a cui si riferisce, cioè la Capitulazione, non importa, ma esclude la qualità di Compromesso, sì come si è provato (1).

(1) *Sopra cap.* 20. §. 40. *seg. f.* 411 *seg* e § 59 *seg. f.* 416 *seg.*

53. Ma a ridirla ancóra, tutti que' cavilli, come tanti altri, si sostengono con la sola dagli Oppositori affettata ignoranza de' termini, dello stile, e delle formule che ne' Cesarei e Reali Riscritti in ogni rempo sonosi usati in consimili contingenze nel S. Impero Romano Germanico, e ne' Regni e Stati da quello dipendenti. So che il jus pubblico degli altri Regni, o Repubbliche le più volte è assai diverso; poichè i Re o gli Ottimati con aria di dispotismo speditamenre impongono silenzio o fine alle gare de' Cittadini e Privati. Ma se lo so io, lo sanno altresì, e meglio di me, tutti i Leggitori di alcuna intelligenza, er erudizione forniti. Ondechè convien concludere che gli Avversarj con sì assurde supposizioni abbiano perduto il rispetto a' Lettori di senno, o che abbiano scritto pel volgo ignorante. Già con esempj ho mostraro in qual guisa un'Imperadore possa assumere, senza pregiudizio della sua Dignità sovrana, l'uficio di Puro Arbitro (2) tra Principi, o Popoli suoi vassalli e sudditi. Ma ciò non sa, che qualora la difficoltà del caso o l'ostinazione delle Parti il richiede, esso non possa e non debba aggiugnere all'uficio dell'Arbitro, quello di Sovrano. Egli sempre è naturalmente Arbitro e Giudice de' Privati. Chiarirò ancóra con un'altro esempio il caso di Carlo V. co' Fiorentini.

(2) *Sopra cap.* 20. §. 50. *f.* 413.

rentini. Chi non ſa, che il Popolo Milaneſe ſempre riconobbe per ſuoi Sovrani gl' Imperadori? Chi ignora che Enrico VII. non meno di qualunque altro de' ſuoi predeceſſori foſſe da loro ubbidito (1)? Ora queſto Imperadore giunto in Lombardia l'anno 1311. e trovato la Città di Milano in due fazioni diviſa, l'una delle quali aderì a' Tortiani, l'altra a' Viſconti; per pacificarli e por fine alle calamitoſe loro diſcordie, e ridurr' in Città i fuoruſciti, patimente fece darſi parola, e poteſtà di ſentenziare ſopra le lor controverſie, nella maniera che già aveano fatto i Fiorentini diviſi tra loro coll' Imperadore Friderico II. (2). Ma non per queſto Enrico VII. reſtò di valerſi inſiememente dell' autorità ſua Regia o Imperiale. Anzi nella ſentenza che promulgò eſpreſſamente diſſe, con parole quaſi ſimili a quelle, di cui ſi è valuto Carlo V. nel Diploma, ch'è l'oggetto delle preſenti rifleſſioni, che così pronunziava *tanto per Autorità Regia; quanto per la poteſtà ſtataglieue conceduta da ambe le parti*. Del che per maggior chiarezza riporterò il memorabile Atto medeſimo, quale m'è ſtato cortefemente comunicato dal Nobiliſſimo e Dottiſſimo Cavaliere, il Sig. Gio. Maria Aliprandi Dottor Collegiato, e pubblico Profeſſore della ſcienza morale nelle Scuole Canobiane di Milano.

(1) *Sopra cap. 11 §. 20. fegl. 11. ſeg.*

(2) *Sopra cap 7. §. 126. f. 446.*

(3) *Ex libro Inſtrumentorum penes D Marchionet de Cagnolis.*

(3)„ Pax inter Cives Mediolani, jubente D. Imp. Henrico VII. com-
„ poſita anno 1311. die 27. Decembris.
„ In nomine Regis Pacifici. Amen. Anno Nativitatis ejuſdem
„ milleſimo trecenteſimo undecimo; indictione nona die 27. men-
„ ſis Decembris. Domini Clementis Papæ V. anno ſexto; ac Re-
„ gni Seteniſſimi Principis Domini Enrici Dei gratia Romano-
„ rum Regis ſempet Auguſti anno tertio; ut per hoc præſens pu-
„ blicum Inſtrumentum cunctis appareat præſentibus, & futuris
„ quod præfatus DOMINUS REX REMEDIIS INVIGI-
„ LANS SUBDITORUM, ET REGALI PROVIDENTIA
„ cupiens FIDELES SUOS CIVES MEDIOLANENSES diu-
„ tius invicem diſcidentes, & in duas partes diviſos, quarum una
„ erat illorum de Turre, & altera Vicecomitum ad concordiam re-
„ vocandam ſuper eorum diſſidiis, & inimicitiis præſentibus majo-
„ bus eorundem quorum nomina inferius deſcribuntur TAM EX
„ REGIA AUCTORITATE, QUAM EX POTESTATE IN
„ EUM PER IPSAS PARTES COLLATA pronuntiauit, &
„ ſtatuit, pro ut inferiùs continetur. In primis, quod inter omnes
„ Cives prædictos, & partes prædictas, & eorum ſequaces, & ſibi
„ adherentes ſint, & vigeant de cætero vera, & perpetua pax, &
„ unitas, amputatis, & depoſitis hinc inde quibuslibet diſſidiis, ran-
„ goribus, & odiorum fomitibus, & ceſſantibus verbis, & actibus
„ partialibus quibuſcumque. Item, quod idem Cives invicem ſibi
„ condonent, & remittant omnes injurias, & offenſas hactenus al-
„ terutrum in perſonis, vel rebus illatas, & quamlibet emendam, &
„ reſtitutionem eis hujuſmodi injuriarum & offenſarum occaſione
„ debitam, à quibus nihilominus omnibus idem Dominus REX
„ AUCTORITATE, ET POTESTATE PRÆDICTIS ex nunc
„ omnes, & ſingulos ipſorum abſolvit, & libertat perpetuò. Item
„ quod illi ex memoratis Civibus, qui exulabant à Civitate prædictâ,
„ occaſione prædictæ diſcordiæ ex nunc revertantur ad bona, & jura
„ propria, eaque recipiant, habeant, & eis gaudeant plenè, & libe-
„ rè, ſicut priùs ſinè contradictione cujuſque, ad quæ nihilominus
„ idem Dominus Rex ex nunc reſtituit, & VULT, ET DECRE-
„ VIT pro reſtitutis haberi. Ita etiam, quod nemini ipſorum in
„ bonis,

„ bonis, & juribus ſuis prædictis, quamvis obſiſtat præſcriptio à
„ tempore, quo Civitatem exiverunt prædictam. Item relaxavit
„ omnia bona, quibus ſuppoſiti forent hactenus adducto tempore
„ citra Cives, qui exulabant à Civitate prædicta ſive pro contuma-
„ ciâ, ſive pro offensâ magnâ, vel parvâ, vel aliâ quacumque de
„ causâ omnibuſque collatâ, ſive tali quoque modo impoſitâ remiſit
„ eiſdem, abſolvens eos à prædictis omnibus, & à pœnis, & mulctis,
„ quas hujuſmodi occaſionibus incurriſſent, & quibuslibet eoadem-
„ nationibus, ſententiis, & pœnis propter hoc latis, vel ſtatutis in
„ eos: ita quod omnes Cives prædicti hanc pacem, & iſta omnia, &
„ ſingula conſtruent, & faciant cum effectu ſub debitorum præſtito-
„ rum appararibus juramentorum, ET SUB INDIGNATIONE
„ RESPECTU DICTI REGIS, AC MILLE LIBRARUM
„ AURI PURI, quoties contrafecerint in ſingulis capitulis comit-
„ tendâ, & exigendâ à ſecus facientibus, complicibus, & fauctori-
„ bus eorumdem. Item quod illi ex dictis Civibus, qui nunc ſunt in
„ ipſius D. Regis præſentiâ conſtituti pro ſe, & ſuis omnibus pacem
„ in modum pacis intervenientibus oſculis. & prædicta omnia ex
„ nunc aprent, & approbent, & omologent, & à ſuis Sequacibus,
„ & Fautoribus curent, & faciant pro viribus obſervari. Hæc au-
„ rem, ut præmittitur dictus D. Rex ſuper diſcordiis prædictorum
„ ad præſens pronuntiavit, & ſtatuit, RETENTA VIDELICET,
„ ET RESERVATA SIBI OMNIMODA POTESTATE ea
„ omnia, & ſingula interpretandi, declarandi, ſupplendi, & corri-
„ gendi, & ſuper aliis pronuntiandi, & ſtatuendi, ubi, quando, &
„ quoties videbitur expedire.

„ Nomina verò prædictorum in præſentia Regiæ Majeſtatis exi-
„ ſtentium ſunt hæc, & primò de parte illorum de Turre Dominus
„ Caſto Archiepiſcopus Mediolani, Daganus Epiſcopus Paduen.,
„ Guido de Turre ſ. q. D. Franciſci de Turre, Symonlinus de Turre,
„ Zonfredus de Turre, Johanninus de Turre, Imberardus de Turre,
„ Caſſoninus de Turre, Jo., & Raymundus de Turre fratres, Am-
„ phoſinus, & Jacobinus de Turre ſrarres, Philippus de Turre, Paſ-
„ ſarinus de Turre, Monzinus de Modoetia Juriſperitus, Olmerius
„ de Turre, Leo de Turre, Vincentius de Turre, Philippus de Tur-
„ re, Raimundus de Turre, Continus de Turre, Matheus de Turre,
„ Phiilippus Niger, Jacobus Garuffius, Sambuellius de Turre, Villa-
„ nus de Turre, Minratius, & Boniſatius de Ozino ſratres, Griris
„ Imperialis, Siry baldus, & Zanarerius, Ubertus, & Croſinus de
„ Cutier., Senagius Panzora, Thomas de Vedano, Merlus Teyera-
„ cha de Paramſino, Jacobus de Concoregio, Philippus de Mora,
„ D. Jacobus Judex, Oiizo, & Thomaxius de Bernadigio, Paganus
„ de Cernuſcuio, Ingetianus de Barni, Carlotus de Barni, Beltrami-
„ nus de Barni, Oberrinus de Aliate, Jacobus Mirabilia. Item pro
„ parte Vicecomitum D. Matheus Vicecomes pro ſe, & Dominis
„ Galeacio, Johanne, & Stephano filiis ſuis abſentibus, Luchinus,
„ & Marchus filii ſui præſentes, Ubertus Vicecomes pro ſe, & Ve-
„ ralino, & Ottolino filiis ſuis abſentibus, Johanninus filius ejus præ-
„ ſens, Ludovicus Vicecomes ſ. q. D Petri pro ſe, & Gaſparino fra-
„ tri ſuo abſente, qui omnes, & ſinguli ſupradicti unanimiter, &
„ concorditer nominibus, quibus ſupra audirâ, & intellectâ ſupra-
„ dicti Domini Regis ſententiâ, ipſam, & omnia ejus capitula ſpon-

„ te, & gratanter acceptaverunt, approbaverunt, & omologave-
„ runt, promittentes ſibi adinvicem, ac dicto D. Regi per pacta ex-
„ preſſa, & ſub obligatione omnium ſuorum bonorum, & in pænâ,
„ & ſub pænâ prædictâ ſupradicta univerſa, & ſingula attendere,
„ facere, & complere, & ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tacta
„ juraverunt, condonantes ſibi, & remittentes invicem omnes injuriarum, reſtitutionem, & emendas prædictas, & ſe inſignum pacis invicem
„ oſculantes.

„ Acta ſunt hæc in Civitate Mediolani in Aula Domus eorum,
„ præſentibus D. Balduino Archiepiſcopo Treverenſi, Thebaldo
„ Epiſcopo Leodienſi, PAMPINIANO EPISCOPO PARMENSI, Armorid Epiſcopo Yebenſi, Vallerano fratre dicti Domini Regis, Amadeo Comite Sabaudiæ, Guidone, & Enricho de Flandria
„ fratribus, Theodoro Marchione Montisferrati, Ugone, & Guidone Delphini fratribus, Manfredo Marchione Salutiarum, Enrico
„ de Spaneſi Prepoſito Tertiacenſi, Andrea de Gandis, Bernardo
„ Zayallii, & pluribus Teſtibus fide dignis ad præmiſſa vocatis, &
„ rogatis.

„ Subſcriptio.

„ Et ego Bernardus de Merchato de ſama Sacroſanctæ Romanæ
„ Eccleſiæ, & Sacri Imperii auctoritatibus pub. Not. ſupraſcriptis
„ una cum Johanne de Diſch Not. infraſcripto præſens fui, & hanc
„ cartam manu propria ſcripſi, ſignoque meo aſcripto ſignavi, &
„ tradidi feliciter rogatus.

„ Tabellionatus appoſitio.

„ Et ego Joannes de Diſch dictus de Cruce Clericus Leodicen.
„ Dioceſis pub Imperiali auctoritate Not. una ſupraſcriptis Teſtibus, & Bernardo Not. ſupraſcripto præmiſſis omnibus, & ſingulis
„ præſens interfui, & hanc cartam ſcriptam manu dicti Bernardi
„ ſignavi, & ſubſcripſi rogatus &c.

„ Tabellionatus appoſitio.

Scernesi in queſto Inſtrumento Regale legalmente accoppiata ed unitamente da Enrico VII. adoperata la podeſtà ſovrana propia con l'avventizia e da' ſudditi litiganti acconſentita; nella guiſa ad un di preſſo, che adoperò que' due titoli nel ſuo Editto l'Imperadore Carlo V. ſenza che l'uno ſtruggeſſe l'altro. Hanno quelli due Diplomi alcune altre ſomiglianze comuni; e ſingolarmente queſta, che anche Enrico VII. applicò al proprio Fiſco la pena di mille libre d'oro da incorrerſi da chi contraffaceſſe al ſuo Decreto, il che non conviene, ma ſarebbe ridicolo a chi ſi ſia altro Arbitro non proprio Sovrano. Ma evvi tra' due Arti queſta differenza. Primo, che quello di Enrico VII. era ſtato preceduto da un Puro Compromeſſo; poichè le due Parti aveano preſtato il giuramento ſolito de' Compromettenti; il che non era ſeguito tra' Medici e i Fiorentini. Secondo, che non era preceduta veruna ribellione per parte del Popolo Milaneſe, per la quale Enrico aveſſe avuto a debellarlo e a gaſtigarlo, come ſe Carlo V. Terzo, che perciò Enrico non avea intereſſe proprio contro i Milaneſi; nè patto antecedente con alcuna delle Parti come avea Carlo V. contra Fiorentini con Clemente VII. per la qual coſa ſecondo le regole di giuſtizia naturale (1) Enrico più convenevolmente, che non Carlo V. potea farla da Arbitro e Compromeſſario, eziandiochè ſi voleſſe preſcindere dal titolo di Sovrano. Laſcio le altre differenze, perchè tempo è di far ritorno alla diſamina del Diploma dal Muſcerola promulgato.

(1) *Sopra cap* 20. § 40. *ſeg. f.* 411 *ſeg.* § 59 *ſeg. f.* 416 *ſeg.*

54. Polchè

54. Poichè Carlo V. ha additato la fonte della poteſtà, e la cagione, o il fine univerſale per cui ſe ne ſerve nella riforma; deſcende ad accennarne alcuna cagione particolare, ſpiegando gli ſconvenevoli del Governo paſſato, e l'utilità del nuovo. *Veggendo noi che tal Repubblica, come parecchi altre, ſia di una natura & indole da eſſere governata ſotto Reggimento, e Maeſtrato tale, nel quale un ſolo ſia che di eſſo abbia particolar cura, e che perciò ſarà più felice, e meglio governata da uno, che da' Maeſtrati Popolari &c.* Egli con ciò diſapprova non riſpetto a tutte, ma a molte Città, e ſingolarmente a Firenze il Governo Popolare: non perchè queſto non poſſa eſſere buono; ma perchè Carlo V., come oſſervano gli Scrittori del ſuo tempo, avea ſperimentato ribelli dimolte Città in principio del ſuo Regno ed Impero, e fra quelle fu Firenze.

55. Male però ſi appoſe chiunque all'odio o al deſiderio di vendetta attribuì le deliberazioni ed operazioni ſue. Il principale ſuo motivo era la tranquillità nell'Impero, e la ſalute della medeſima Firenze compreſa in quello: fini potiſſimi, a cui è indirizzata & ordinata la ſomma podeſtà in ogni Repubblica, ſia aſſoluta ſia ſubordinata, i quali ſi poſſono conſeguire con tutti i tre generi di Governo, quando più coll'uno, quando più coll'altro; concioſiacoſachè il loro eſſere o più o meno buono non dipenda punto da ciò, che l'autorità, e il Maeſtrato ſtia in mano di uno, di più, o di tutti, ma dalla attitudine de' Cittadini o più o meno a eſſi fini diſpoſti ſotto l'uno, che ſotto l'altro genere; (1) *Differentia inter tria hæc Civitatum genera non conſiſtit in diverſitate poteſtatis, ſed in diverſitate aptitudinis Civium ad finem ſuum nempè pacem, & defenſionem.* Ora ſapendo Ceſare per iſperienza, che in quel tempo nella Città prevaleva il numero de' Cittadini male diſpoſti alla pubblica quiete: perchè chiunque ſprezza l'autorità del Sovrano è nemico della pace, e corre alla rovina: eſſo ſpogliò la moltitudine non fedele a lui e all'Impero dell'autorità, e la reſtrinſe ſotto di un Capo, della cui fede, e devozione promettere ſi poteſſe. E a queſta cagione proſſima attribuiſce giuſtamente la riforma l'Ulloa; (2) *Fu creato Principe, o Duca della Repubblica Fiorentina Aleſſandro Nipote di Clemente VII. ed inveſtito, e confermato dall'Imperadore.... e di queſto modo furon ſoggiogati gli animi indomiti di que' Cittadini, i quali ſe nelle guerre paſſate ſi foſſero governati con prudenza, e non aveſſero dato ajuto ſenza cauſa alli nemici dell'Impero; non avrebbono perduto la libertà, anzi ſariano ſtati difeſi, e conſervati in ſtato da Ceſare, come aveano fatto gli altri Imperadori.* Queſta fedele dipintura della vera cagion di quel mutamento, inſegna alle Città attenenti all'Impero l'unica e più ſicura via di tenere e ſerbare intero quello ſtato, ch'ei chiamano Libertà; la qual via ſi è queſta, di non mai entrare in Leghe contra gl'Imperadori; ma di ſtare nella fede, e devozione dell'Impero.

(1) *Hobbes de Civis. cap. 19. p. m. 93.*

(2) *Ulloa Vita di Carlo V. T. 3. c. 122.*

56. Sicchè ſebbene lo Stato, in cui partecipano tutti del governo, poſſa ſembrar, ed eſſere ottimo per alcune Repubbliche; quivi baſta, che queſta volta, per legittime cagioni d'impoſſo e di fine, Ceſare giudicaſſe rettamente migliore l'Ariſtocratico, o quello che tiene il mezzo temperato tra gli eſtremi; giacchè tutte le ſorte di Stati non ſi poſſono, nè ſi debbono con rigoroſa eſattezza denominare col nome di uno de' tre generi, per eſſere in ogni claſſe di coſe più fertile e ricca la natura a produrre enti diverſi, che non lo è l'ingegno umano, e l'uſo in ritrovarne le denominazioni diſtinte.

57. Perlo-

57. Perlochè il medeſimo Imperadore Carlo V. in un ſuo reſcritto a Papa Clemente VII. parlando della riforma di Siena, Vicariato dell' Impero al pari di Firenze, allorchè a quella Città fu dato un Capo, ſi ſerve di queſta circonlocuzione: (1) *Ut noſtrorum contentionem tolleremus, quorum pars una ad Unum illius Civitatis regimen deferendum putabat; altera verò pars Civibus, & populo committendum ſatagebat. Electa eſt tandem inter eos media via, ut nec Unus ſolus, & nec reliqui ſine capite gubernarent ad idque Civit noſtrorum auctoritate Præfectus extitit primo Franciſcus Petruciut Borgheſiut.*

(1) *Reſcript. Caroli V. ad Clem. VII. apud Goldaſt. collect Conſtit. Imp. T. 1. ad ann. 1526 f. m. 479.*

58. Riducendo Carlo V. l'autorità, e il Maeſtrato Fiorentino in uno, o pochi, eſſo ſpogliò, come ſi è detto, in buona parte, la moltitudine del governo; ma non la ſpogliò della Libertà, e molto meno ſpoglionne la Città: (2) *Non eſt enim major libertas Civium in Statu populari, quam Monarchico, aut Ariſtocratico: id quod imponit eſt participatio æqualis munerum.* Da ciò riſulta, che Ceſare riſtringendo in tal guiſa l'amminiſtrazione in uno, o in pochi, non contraffece, nè mancò alla riſerva contenuta nella Capitolazione, *che s'intendeſſe ſempre ſalva la libertà.*

(2) *Hobbes Tract. de Imper. c. 10. § 8 p. m. 74.*

59. Il Guicciardini per queſta fiata molto poco eſatto nel ſuo giudicare, a torto diſſe: (3) *dichiarò Ceſare la forma del Governo di Firenze, diſſimulata quella parte dell' autorità conceſſagli, che limitava ſalva la libertà.* A torto, lo diſſi; non ſolo perchè chiama conceſſa l'autorità, che Ceſare ebbe da sè, e chiama conceſſione una involontaria, ſforzata, ma dovuta ſubordinazione: ma ancora perchè pretende che Ceſare non oſſervaſſe la condizione. E per confutare lui e chiunque va con eſſo lui colle ſue proprie parole, baſta trascrivere quello ch'egli riſpoſe nella Diſeſa di Aleſſandro de' Medici contro alle Dimande, ed Accuſe de' fuoruſciti l'anno 1535. avanti l'Imperadore, ove per l'appunto di quella Clauſula eſſo arreca una ſpiegazione che contraddice a quel paſſo della ſua Storia, la quale è queſta: (4) *Quelle parole del Capitolo che dicono: intendendoſi ſempre che ſia conſervata la libertà, non ſi poſſono eſporre, che Ceſare foſſe privato dell' autorità di rimettere in Firenze la Caſa de' Medici con quell' autorità, e con quegli onori, ch' ella avea avuti per il paſſato in quella Città, perciocchè non ſi eſſendo in quella guerra combattuto mai altro che queſto, cioè ſe la Famiglia de' Medici doveva ritornare in Firenze, o no, non è in maniera alcuna ragionevole, che quegli, i quali erano per la parte de' Medici, che già avevan quaſi acquiſtata del tutto la vittoria, eſſendo la parte contraria abbattuta, e rimaſa d'ogni coſa neceſſaria non ſolamente alla guerra, ma ancora al vivere, sì ſtrema ch' ella era quaſi del tutto ſoggiugata e vinta, aveſſero fatto un Compromeſſo nella Ceſarea Maeſtà, per lo quale ei le toglieſſero l'autorità di dar la ſentenza in favor loro, e gliele laſciaſſero di poterla dare in favor de' loro Avverſarj: ma ſi debbono intendere quelle parole del Capitolo di ſopra detto in queſta maniera, cioè che Sua Maeſtà ſia obbligata LASCIAR FIRENZE NE' SUOI ANTICHI PRIVILEGJ, ESENZIONI E ONORI ſenza metterla ſotto ad alcun Dominio foreſtiero; e laſciarla viver liberamente colle ſue leggi, ed in poter de' ſuoi Maeſtrati; il che L'IMPERADORE OSSERVO' FEDELMENTE, ſiccome egli avea promeſſo di fare.* Il Guicciardini ſi appoſe certamente più al vero, facendola qui da Miniſtro ed Avvocato, che ivi da Storico; e con ragione confutò ſe medeſimo.

(3) *Guicciar. Iſt. lib. 20. f. m. 107.*

(4) *Appreſſo il Varchi lib. 14 f. m. 359.*

Avver-

Avvertaſi che quelle parole ſue *ſenza metterla ſotto ad alcun Dominio foreſtiero* ci ſono di troppo, tirano io arcata, e non hanno ſodezza. Elle ſpirano que' principj, che regnano in tutti gli ſcritti ſuoi: cioè, che non ſi dia libertà de' popoli ſotto il Dominio di ſangui oltramontani; e quaſi che non ſi dia ſervitù ſotto i prepotenti della propia Nazione: propoſizioni ſoggette a giuſte, e poderoſe eccezioni. (1) Tanto varia il concetto della politica libertà negl'Ingegni (2).

(1) *Sopra cap 8 § 18. ſeg f. 416. ſeg*

(2) *Sopra cap 19 § 44. f. 383.*

60. Del reſto anche l'Ammirati imita lo ſteſſo giudizio: (3) *Uſcì Ceſare dagli anguſti termini del Compromeſſo, ſervendoſi più della pienezza della imperial potenza.* E ſimilmente il Varchi ſi duole, che quella Clauſula non foſſe oſſervata; ma è ben chiaro, ch' eſſo come quegli altri volontariamente preſe sbaglio. Egli dice: (4) *E' da notare, che nella Bolla, o Decreto, o Dichiarazione dell' Imperadore non ſi faccia menzione alcuna dell' ultime parole del primo Capitolo, cioè, che ſi doveſſe ſalvare, e mantenere la libertà &c.* Il che non ſuſſiſte punto; ſtante il teſto del medeſimo Diploma, ove ſono annoverate tra le cagioni finali di quella riforma *La perpetua libertà, pace, quiete e tranquillità di eſſa Repubblica*; e ove ſi dice poco dopo: *Deſiderando noi, che ſia ben provveduta la ſalute, la Libertà e quiete della Repubblica decretiamo &c.* ed ove finalmente ſi riconcedono i privilegj, ne' quali la Libertà conſiſteva.

(3) *Scip Ammirat. Hiſt. Fior. lib 30. f 417*

(4) *Varchi lib. 12 f. 478.*

61. Di più ſoggiugne, che iſtimò che unicamente in tale guiſa la Città poteſſe ſalvare la Libertà; e che nello ſtato popolare la perderebbe, come quella, che in quel tempo era viziata dell' afferro alle fazioni, e alla ribellione: *Affine che la ſomma delle coſe non ritorni alla popolar fazione, e non poſſa correr riſchio di eſſere oppreſſa la Libertà, e il Dominio della Repubblica.* O ſi dà Libertà Fiorentina ſotto il primato de' Medici dipendentemente dall'alto Dominio Sovrano Imperiale; o queſto Documento, et Editto è un' Arto frivolo ed Iniquo: s'è vero l'ultimo, quegli Scrittori ſenza fallo hanno ragione di dire che Ceſare non oſſervaſſe la condizione della riſervata libertà: ſe non è vero, che conoſcaſi una volta per ſempre che puerilmente ſcherzano coll' equivoco della voce Libertà (5).

(5) *Sopra cap 19 § 44. f. 383.*

62. La conſervazione della Città adunque, e della ſua libertà fu la cagione per cui Ceſare queſta fiata preferiſce il governo Ariſtocratico al Democratico: ma coteſta conſervazione avea una ſtrettiſſima collegazione colla ſalute, e tranquillità dell' Impero; ſiccome i ſiſtemi ſubordinati l'hanno col capo, e col corpo intero. Il perchè il Legislatore cura la conſervazione particolare, come ordinata et indirizzata alla univerſale; e la ſalute univerſale è il fine potiſſimo, la particolare è un fine ſubordinato e ſecondario.

63. Ora non v'ha legge, nè diſpoſizione cotanto chiara nè cotanto ſcura da per sè, la quale non poſſa, e non debba prender' ogni lume di ſua interpretazione dalle cauſe finali, e ſingolarmente dalla cauſa finale precipua e ſomma ch'è l'anima vivificante e reggente tutto l'atto o tutta la legge. E perciò convien por mente alla più poderoſa e più eſſenziale cagion finale, per cui l'Imperadore dichiara ch'egli converte lo Stato di Firenze da Popolare in Ariſtocratico; e che gli propone Aleſſandro, e la Caſa Medici per Capo: cioè, *a fine che la detta Repubblica ſtia ferma perpetuamente nella devozione noſtra, e del S. R. Imperio.* La voce Devozione comprende qui tutto l'obbligo di uno Stato dipendente: perchè il ſuo oppoſto è la ribellione all' Impero, di cui con queſt' eſſo

Atto

Atto venne assoluta, e perdonata Firenze. E questa formula si riferisce a quella che fu espressa poc'anzi: *innanzi che la Città si dipartisse dalla fede, e devozione nostra, e del Sacro Romano Imperio*, e a quell'altra: *desiderando noi di conservare, siccome è il debito nostro, la dignità, e l'autorità nostra, e del S. R. Imperio*.

64. Colle quali parole esso indica non meno il suo positivo dovere, che la sua precisa intenzione. Suppone, e crede Firenze suddita sua, e dell'Impero. Non si debbe, nè si può credere ch'egli per l'innanzi volesse rendere peggiore la condizione sua, e di esso Impero: nè lascia luogo, che ciò si possa sospicare; perchè esprime, che fa tutta quella mutazione ad effetto di ritenere la Città perpetuamente nella fede, e d'impedire, che non esca più pe' suoi disordini o fazioni della debita devozione: e a conseguire questo fine stima opportuno, il proporre a essa uno di Casa Medici per Capo, e Rettore perpetuo.

65. Nessuno vuole un fine, senza volere altresì i mezzi necessarj, che a quello conducono: ora non potea sperar di ritener la Città nella dovuta fede, e devozione, se non avesse voluto, che il Capo, e il Rettore di essa ancóra fosse tenuto alla medesima fede e devozione. E chi può, ed osa ragionevolmente non che negare ma dubitare, che con questa mira, intenzione, ed obbligazione egli investisse di tale dignità Alessandro, e i chiamati dopo di lui, e ch'eglino fossero tenuti a quella stessa osservanza a cui non potè mancare la Città, senza colpa di ribellione? La ragion naturale, il sano raziocinio lo persuade; il testo lo dice; e i più dotti Legisti insegnano, che ove la cagione della fedeltà è stata espressa, si riputino in genere rifervati tutti quegli obblighi, che per ragion della fedeltà sono dovuti, ancorachè in ispecie non sieno espressi (1).

(1) *Aretin. conf. 14 visa, & diligenter columna 2 & 3. Parisius conf. 23. Prima n. 19. in primo apud Decian. resp. 19. n. 201. vol. 3.*

66. E che la devozione, che Cesare qui richiede perpetuamente, importi tutto quello, che importa l'obbligo stretto della fedeltà non se ne può dubitare per la mente e il tenore di tutto l'Atto, e per quello si è veduto, sentito, e detto; cioè, perchè il mancarne era ribellione: e in questo senso corre il vocabolo tra' Cesari e Fireoze, testimonio il Diploma di Friderico II. (2), con cui dichiarò Governatore di Fireoze il suo figliuolo Principe di Antiocchia l'anno 1248. Ove l'opposto della devozione è chiamato *Indevotio*, la quale fu sottoposta altresì alle pene Imperiali, come la rebellione e il delitto di lesa Maestà.

(2) *Sopra cap. 7. §. 127. f. 447.*

67. Sicchè essendo la Città senza un Capo solo capace del delitto di ribellione, in difetto di essa devozione e fede; come concepitassi che il novello Capo, e coloro, i quali in avvenire in vigor di questa Istituzione ed Investitura doveano reggere la Repubblica, ed esserne Capi, non fossero capaci delle medesime pene in caso di sprezzo di quella stessa autorità, che gl'istituì?

68. Non meritano attenzione gli Autori del Memoriale e del Trattato Latino ove dicono: (3) *Fede, e devozione non si possono riferire qui, che a una semplice protezione*, escludendo la universale e naturale protezione, che si appartiene a Cesare per ragion di uficio sovrano: e la cui cessazione, e sospensione è una pena de' rubelli, e porta seco il castigo nella proporzione, che la *Indevozione* sel tira appresso. Non so quale glosa, o Dottore autorevole lor'insegnasse che l'accordare protezione speciale, escluda la universale annessa alla dignità, e all'uficio di chi ha il supremo dominio? o da qual caso prendessero esempio che gl'Imperadori accordassero ad alcuna Città protezione mera e semplice? ma di ciò n'è stato detto abbastanza altrove (4).

(3) *Memoire p. 24. Il Tract. Lat. p. 58.*

(4) *Sopra § 43. seg. f. 446. seg. Il cap. 17. §. 31. seg. f. 329 seg.*

69. Essi pongono per regola di conoscere, quando tali

tali termini ſignifichino ſoggezione, o no, la ſeguente, che volontieri ammettiamo: (1) *Cet uſage* (dice il Memorialiſta) *à lieu ſi la fidelité dont on parle ſe rapporte, à quelque titre precedent, qui ſoit capable de produire ſujetion, ou vaſſallage: mais on trouve t'on un titre de cette nature pour le Domaine de Florence?* Il che ha voltato in queſta guiſa il Traduttor Latino: (2) *Argumentum quod deducunt ex illis verbis* utque in fide & devotione &c. *id alicujus momenti eſſet, ſi referretur ad aliquem præcedentem titulum Juriſdictionis & Imperii; ſed cum nullus præcedat, ac ſubſit hujuſmodi titulus, ad quem referrantur hæc verba, utique non poſſunt referri niſi ad patrocinium, & protectionem.*

(1) *Memoire p.* 24.

(2) *Tract. Lat. p.* 58.

I valentuomini infingono di credere che quello, che non ſi ritrova ne' lor Libelli, non ſi trovi nè pure altrove: o che altri non ſappia vedere quello ch'eſſi hanno laſciato indietro, ommeſſo, et audacioſamente negato, cioè quegli atti di Dominio Sovrano legittimo paſſivo ed attivo, di cui abbiamo prodotto un buon numero per la ſerie de' ſecoli. E in vece de' quali ripeteremo qui queſto ſolo titolo, a cui per neceſſità debbono riferirſi que' termini; cioè, il titolo della ſoggezione legittima, in cui fu una volta, e continuò di eſſere, e non mai ſi può provare, nè mai è ſtato provato da chi ſi ſia, nè pure da queſti moderni Scrittori ſteſſi ſi è tentato di provare, ch'eſſa legittimamente ne uſciſſe.

70. Veggano i Leggitori (3) quanto facciano al caſo le autorità, ch'e' adducono del Mulz, dell'Arniſeo, Magero, Alberico Gentile, Grozio, e Beſoldo, colla mira di provare che non ſempre i termini *fede, e devozione* importano ſoggezione, ma talvolta nuda protezione: e che con porſi uno ſotto la protezione di un'altro Sovrano, non perde la ſua ſovranità chi l'ha; che con accordare la protezione non acquiſta ſovranità chi non l'ha: che Principi eguali d'indipendenza poſſono ripromettersi vicendevole tutela e difenſione, e ſomiglianti propoſizioni da neſſuno negate; di mentre che tralaſcia di provare quello che biſognava, cioè che Firenze in alcun tempo aveſſe tale indipendenza, contentandoſi di francamente ſupporla.

(3) *Sopra cap* 17 §. 32. *ſeg. f.* 329. *ſeg.*

71. Biſognava, per iſchiffare le cavillazioni di coſtoro, che l'Imperador Carlo V. faceſſe inventare un nuovo formulario e vocabulario per queſto ſuo Imperial Decreto et Editto. *Fede e Devozione* in bocca de' Sovrani mai ſempre ſignificò il debito del ſuddito che naſce dalla ſua ſoggezione. Ed in queſto Atto ſicuramente parla da Sovrano l'Imperadore: e non da ſemplice ſtraniero Protettore, sì come ſvergognatamente ripete, e torna ad affermare il Trattante Latino con dire: (4) *in laudo, in quo verba illa* fides & devotio *ſunt inſerta, exprimitur ab Imperatore SOLUM TITULUS PROTECTIONIS ad quem omnino verba illa ſunt referenda.* La impudenza di coreſta aſſermazione è ſtata notata addietro (5) abbaſtanza. Al titolo della Sola protezione pretende che ſi riferiſca queſta Clauſula. E perchè? perchè da lui ſu tacciuto ogni altro Titolo chiaramente dall'Imperadore eſpreſſo in quell'Atto Sovrano da lui oſtinatamente per *Laudo* battezzato. Riferire ſi debbe, e da ogni uom di ſenno riferiraſſi tal Clauſula tanto al Tirolo in vigor di cui Carlo V. dichiarò ribelle, ed aſſolſe dalla ribellione Firenze; e col quale le reſtituì parte de' Privilegi Municipali pertinenti al dentro e al di fuora della Città; quanto che al Titolo di Protezione. Titoli entrambi, i quali eſigevano ubbidienza e fede di ſoggezione, e non di ſemplice eſtranea o temporanea raccomandigia o clientela. Ogni nervo dell'argomento degli Opponenti ſta in queſto, che le voci *fede e devozione* non ſempre

(4) *Tract. Lat. p* 58.

(5) *Sopra* §. 12 *lit. cap* 17 § 33. *f.* 329 *ſeg.*

portano carattere o debito di ſoggezione; dunque qui non lo importano ſicuramente. Ed è vera la premeſſa; perocchè fede eſige il debito di amicizia, di Cittadinanza, di Depoſito, e ſimili: devozione ſi ha anche per chi non è Signore. Ma con queſta arte ſi può rendere controverſa ogni più certa coſa: poichè non v'ha quaſi vocabolo, o termine in mondo sì fattamente univoco, che non poſſa torcerſi od applicarſi a più di una ſpecie di coſe. A noi però baſta, che il Titolo della Protezione ſemplice non accompagnata o non ſubordinata al Dominio Sovrano non c'è in queſto Atto, nè mai vi fu tra Firenze e gl' Imperadori; che ſi aſperta agli Avverſarj il provare che ci foſſe; dappoichè noi provato abbiamo ch' erano una volta reali ſudditi dell' Impero Romano-Germanico. E ci baſta di aver provato che eglino per dare a credere a' Leggitori negligenti tal loro falſo ſuppoſto, hanno avuto d'uopo di adoperare una ſolenne impoſtura con failare *in enumeratione partium*, con tacere e diſſimulare i Titoli principali enunziati da Carlo V. (1) e con affermare mendacemente: *exprimitur ab Imperatore SOLUM titulus protectionis*. Ma paſſiam' oltre e confondiamo la menzogna con le parole del Ceſareo Editto.

(1) Sopra §. 35 ſeg.

72. Conſiderata l'anima, io volli dire la cagione finale della Coſtituzione di Carlo V., con cui iſtituì il Primato a favor della Caſa Medici; l'ordine dimanda che conſideriamo il modo, con cui lo fe; eſſo dice adunque: *Statuiamo, decretiamo, e dichiariamo, vogliamo, e comandiamo, che per l'avvenire, ed in ogni tempo, ſi eleggano, diſpongano, e facciano i Maeſtrati della detta Repubblica nella medeſima guiſa, e forma, colle quali innanzi, che diſcacciata foſſe la Ill. Famiglia de' Medici, ſi eleggevano, diſponevano, e facevano; e perciò la detta Ill. Famiglia, e primieramente l'Ill. Aleſſandro de' Medici ..... ſia, ed eſſere debba il Capo della detta Repubblica Fiorentina, ſuo Governo, Stato, o Reggimento.* Che coteſto modo ſia imperativo, e da Sovrano, e non da Arbitro, non occorre ricordarlo.

73. Attendiamo alla circoſtanza del Che; cioè alla Qualità e Quantità di ciò, che l'Imperadore conferiſce ad Aleſſandro, e alla ſua Caſa. E ciò la dignità, ed autorità non di Principe, ma di Maeſtrato. Il diſinire della coſa data e conferita la Quantità pe' ſuoi giuſti limiti non è sì agevole. Più altre Città hanno i loro Capi ſotto varj nomi, ma con vario grado di podeſtà.

74. Il paragone vero debbe eſſere qui lo ſtato, e grado, in cui furono i Medici avanti alla loro ſcacciata, o uſcita ultima: di ciò ne arreca un ritratto eſatto, ed inſieme compendioſo il Segni; il quale pigliando la coſa dall' anno 1434. dice, che in quel tempo (2) *la grandezza, & autorità di Coſimo de' Medici era tale, che col nome di Protettore, e Ajutatore del popolo fu in fatto Capo di parte, e come Principe della Città .... Ma ch' egli viſſe ſempre nella Città in forma di Cittadino, & eſercitò li Magiſtrati, e talvolta ancora vi ſi mantenne ſenza che la balìa foſſe coſtituita in lui, & in quegli pochi, che gli facevano ſeguito ..... Pierro ſuo figliuolo che gli ſucceſſe conſervò la grandezza medeſima, che Coſimo il Padre, non trapaſſando la fortuna, e il grado di Cittadino ..... Morto Pierro ſucceſſero Giuliano, e Lorenzo ancora Giovanetti, e ſi andarono eſſi conſervando l'antica riputazione aſſai civilmente, e diſeſi, e conſigliati gran parte da Tomaſo Soderini, che in nome di loro governava in fatti la Città* (3) .... *Ma nondimeno andava con abito civile, e da certi era chiamato il Magnifico, ed eſercitò da ſe i Magiſtrati tenendo quel modo della balìa, e dello ſquittino a mano.*

(2) Bernard. Segni lib. Fior. MSS. lib. 1. f. m. 13. B.

(3) Ivi lib. 3. f. 104.

mano. Avea di più ne' Magiſtrati tutti i Cancellieri, che lo riconoſcevano per Padrone . . . Ma tornando i Medici in Firenze l'anno 1512. *dopo l'eſilio del* 1494. *Giuliano, e Lorenzo innanzi alla promozione di Giovanni al Ponteficato, andavano con gli abiti civili, e ſenza guardia della perſona, uſando i Magiſtrati, e tenendo lo Stato in quel modo appunto, che lo teneva Lorenzo: ma fatto Giovanni Papa, e chiamato Leone X. acquiſtarono maggior grandezza nell' apparenza, e ne' fatti: perchè a poco a poco laſciati gli abiti civili, benchè ſotto titolo di altre dignità foreſtiere, cominciarono a ire colle guardie della perſona, e con meno riſpetto de' Cittadini, a governare la Repubblica e* a voler' eſſer de' denari pubblici padroni, e d'ogni coſa, *ſe bene mantennero i Magiſtrati. E Lorenzo loro Padre, il primo di quella Caſa,* ſi valſe ancóra delle pecunie pubbliche; *perchè eſſendoſi ridotto nelle faccende ad aver quaſi perduto il credito, ſi dice che ſarebbe fallito, ſe non ſi foſſe valuto de' Fiorini* 30000. *del Comune; benchè conſentiſſe ancora che alcuni Cittadini di quei tempi ſe ne valeſſero. Onde avvenne poi, che mutato lo Stato nel* 1494., *Antonio di Bernardo Miniati, che era ſtato lungo tempo Depoſitario della Signoria fuſſe punito d'infame morte . . . . Morto Lorenzo, il Cardinale che fu poi Papa Clemente VII reſſe lo Stato molto civilmente, riſervatoſi ſolo il voler' eſſer' in quella autorità, ancorchè i Cittadini non aveſſero voluto. Nel reſto ſi può dire che la Città viveſſe liberamente, perchè* ei non ſi valeva della pecunia del pubblico, *e mantenne a tutti la giuſtizia temperatamente. Poichè e' venne al Papato mandò a Firenze due giovani che furono cacciati, e ſtando allora la riputazione loro appreſſo Ippolito, ſi goveeuava lo Stato nel modo che ſi governava a tempo di Lorenzo; ma con un poco più grandezza di Corte, e di guardia del popolo, e di titoli di Magiſtrati, e di rivirenze, ed onori eſtrinſichi: ma in verità . . . . raccogliendo la ſomma, tutta la riputazione dello Stato veniva da Caſa Medici, e là correvano i Cittadini, e non ſi faceva più altro, ſe non quanto era accennato da' Miniſtri di quella Caſata* IN QUESTO MODO DI VIVERE NARRATO PROMESSE L'IMPERADORE RIDURRE LA CITTA' SOTTO GLI AUSPICJ DI ALESSANDRO DE' MEDICI &c.

75. Queſta narrazione moſtra qual ſia il termine relativo a cui ſi ha da riferire la diſpoſizione circa il nuovo ſtato, e la podeſtà che l'Imperadore conferiſce ad Aleſſandro e alla Caſa de' Medici. Due coſe ci poſſono venir' in conſiderazione: e ſe ſi vuole l'una ſeparatamente dall'altra, cioè la Dignità, e l'Aurorità ovvero la Podeſtà, che qui è lo ſteſſo, di cui godettero i Medici prima della coſtituzione Ceſarea, nella lor Patria. La dignità propriamente così detta, e i titoli loro di onoranza, non aggiugnevano al grado Principeſco: perchè vegnendo dall'amminiſtrazione de' Maeſtrati comuni agli altri Concittadini, e riſtrignendoſi al grado di nobile carica della Repubblica lor non conferita dall'Imperadore, non poterono per quella via uſcire dalla condizione privata. E le dignità, titoli onorifici foreſtieri che eſſi preſero, non importavano che qualche diſtinzione di trattamento ne' cirimoniali ed onori eſtrinſeci ſecondo l'uſo e il commercio umano e civile; co' quali però ſi accoſtumavano a paſſo a paſſo gli altri Cittadini agli atti di ſtraordinaria riverenza; conſondendoſi di leggieri gli effetti dell' eſterna venerazione con que' del reale porere ove s'incontrano inſieme.

76. L'autorità all'incontro, o la podestà, per quanto mostra il Segni in quel racconto conformissimo alla Storia, per poco era Principesca rispetto a' Fiorentini. Imperciocchè quantunque non avessero quel grado, e quella amministrazione con regola certa, costante, nè per legge, o decreto ned Imperiale nè municipale; ma per favore della Parte o fazione loro, e secondo l'aura del caso, delle opportunità e del tempo: quantunque non avessero erario pubblico, nè si potessero legalmente valere del pubblico nelle occorrenze, il che è segno di vero Principato, e dell'util dominio; e quantunque tuttavia si crearono i Maestrati consueti; ciò non ostante facevasi per lo più ogni cosa ad arbitrio e consiglio loro, e quasi nulla senza il loro consenso; e talvolta servironsi a uso privato dell'erario comune, assunsero comitiva armata a titolo di sicurezza, abiti diversi dall'istituto civile, e simili segni di distinzione e di maggioranza.

77. Ma perchè il passaggio da una grande autorità alla principal dignità è via più agevole, che non è il passare dalla dignità alla potestà; potendosi l'una tenere inchiusa ne' limiti della legge prescrittale dagli altri: sì come c'insegna l'esempio delle Repubbliche di Venezia, e di Genova; laddove l'altra tosto vuol dare, e dà la legge a tutti nel modo che ne insegna l'esempio de' Visconti di Milano e de' Gonzaghi in Mantova, i quali costituiti nel grado, e nella dignità Vicariale Imperiale, in vigor di cui non ebbero nè pure a lor disposizione il Fisco o Erario pubblico; per via però dell'autorità negli affari, e sugli animi de' Cittadini lor' aderenti conseguirono una potestà in effetti eguale alla Principesca. Quinci fu vicinissima cotesta Famiglia al Principato di Firenze nell'uno, e nell'altro riguardo, e forse non gliene mancò, che il nome e il titolo legittimo, quale l'ottennero i Visconti e Gonzaghi suddetti dagl' Imperadori.

78. E' ben però vero, che qualunque si fosse la dignità, e la podestà de' Medici, in Firenze e sopra Firenze, essa rispetto al Sacro Impero non mai potea passare il grado di un dignissimo, ed autorevolissimo Ufizio, Ministero, Governo, o Vicariato di quello Stato: o di una notabile partecipazione di esso Vicariato; nè potea trasformarsi in dignità di vero Principato senza il consenso dell' Imperadore. Imperocchè non compete alle Città la dignità Regale, nè il conferirla a chi si sia (1).

(1) *Herm. Cotes. Comp. Jurisp. pub. Prud. c. 21. n. 14 post Pac. Osn. art. 5. §. 29. & §. 48.*

79. Adunque o quel grado si vuol considerare, secondo lo intendimento della Fazione avversa a' Medici per illegittimamente acquistato, ed usurpato contro alla volontà di chi dovea concorrervi, e in quel caso è nullo per ogni conto, e ragione: poichè nessun Cittadino può senza il consenso della Città farsene padrone, e di suddito, o Cittadino divenirne Signore: molto meno può egli, essendo essa Città subordinata, con farsene Padrone, uscire esso, e far' uscire lei dalla subordinazione del Supremo Signore: atteso chè ciò sarebbe rompere il vincolo particolare, che lega lui alla Città ed al Sovrano, e il generale che tutta la Città ha con quello.

80. Ovvero si vuol considerare per legittimamente acquistato, come fondato nella volontà della maggior parte della Città, la quale ebbe la facoltà di dare i Maestrati suoi in mano di chi le piacesse: e in questo caso eglino non poterono ricevere dalla Città più di quello ch' ella si potesse dare.

81. Ora il potere della Città giunse a questo, che qualunque podestà ella conferisse e attribuisse, e sotto qualsivoglia nome, Gonfalonieri, Priori od altri, a' suoi Rettori o Maestrati supremi; questi si do-

ſi doveſſero intendere di eſſere Vicarj Imperiali; e ſolamente con queſta legge gli Auguſti aveano conceduto a Firenze il privilegio di poter' eleggere i ſuoi propj Maeſtrati, sì come l'abbiamo provato concludentiſſimamente (1). E ripugna poi non pute, come diſſi alla legge e conſuetudine, ma eziandio al lume di ragione, che una Repubblica ſubordinata ſi poſſa convertire ſe ſteſſa con propia autorità in Principato; e con creare un ſuo Cittadino Principe, rendere lui, e ſe indipendente dall' Impero, a cui è ſubordinata.

(1) *Sopra cap* 12 § 25. 28 *f.* 86. *e cap.* 13 § 48. *f.* 147.

82. Di maniera che la relazione, che v'era, ed eſſervi potea e dovea tra la Caſa Medici e l'Impero è piana: voglio dire, che ſe Firenze ſteſſa ſi foſſe data a' Medici, eſſi non l'averebbero di ragione potuto altramenti tenere, che in Vicariato dell' Impero; e queſta ragion vale per tutta l'autorità, o dignità, o titolo che dar lor poteſſero i Fiorentini.

83. All' oppoſito è coſa meno agevole il determinare i confini della condizione vera di lei relativamente a Firenze, ſe non che di fatto eſſa fu un miſto di condizione privata, e Principeſca: dalle quali due diverſe qualità a vicenda, e l'una all' altra quando cedette quando prevalſe, ſterminandoſi per viciſſitudine talvolta tra di sè: qualora predominava nella Città la Parte de' Medici non v'era quaſi limite alla loro potenza; allorchè vincea la contraria ei erano ſoggetti a i proceſſi, alle confiſcazioni, ed a' bandi i beni e le perſone loro, come di ogni altro Cittadino.

84. Un' argomento ancóra oltre del non aver' eſſi in poteſtà l'erario pubblico o il Fiſco nè l'util dominio del Paeſe, il che prova, che la grandezza loro non eccedeſſe la ſchiera de' privati benchè principali Cittadini e membri di Repubblica, ſi può prendere da ciò, che Pierro de' Medici, il quale l'anno 1492. *Senza contraddizione alcuna era ſucceduto nella grandezza di Lorenzo ſuo Padre*, il quale avea portato l'autorità ſua al colmo, fu uno degli Oratori eletti in nome della Repubblica al Pontefice Aleſſandro VI. nuovamente creato (2) *per adorarlo, ſecondo la conſuetudine* ſiccome il Guicciardini ricorda. E ben vero che il medeſimo Storico oſſerva, che Pierro in accettando queſta commeſſione *avea deliberato di far' illuſtre la ſua Legazione con apparato molto ſuperbo, e quaſi Regio*. Sicchè in queſto uficio ſteſſo di Miniſtro rappreſentante la ſua Patria, e Repubblica, egli volle farla da Principe.

(2) *Guicciar. Iſt lib.* 1. *f.m.* 3.

85. Ora come aſſegnare termini definiti e certi a una coſa; che non ne ebbe da alcuna determinazione concertata dal Legislatore, o di chi ne faceа le veci, e la quale ſi era mantenuta alla giornata co' propri conſigli, ed arti? Ora parteciparono della ſomma municipal poteſtà con molti altri; ora l'adoperarono e poſſederono ſoli. A talchè a volere che Carlo V. eſeguiſſe a rigor della lettera il promeſſo, biſognava ch'egli deſſe il Vicariato Imperiale *cumulativamente* o in *ſolidum* a' Medici con la Repubblica. Il che eſſendo opera intricata di molte difficoltà nell' eſecuzione, ei convenne, che ad effetto di levare il dubbio circa la Quantità della podeſtà, che ebbero di prima, e che dovettero di poi avere i Medici, biſognava torre via ogni incertezza circa la giuſtizia di eſſa. Stabilita quella, ſi poteano ſtabilire i confini della podeſtà ſteſſa, concioſiache ogni difetto, dubbio, e ſvario ſi ſuppliva colla ſomma autorità del Legislatore.

86. E l'Imperadore Carlo V. fa l'uno, e l'altro: perchè come Supremo Legislatore comparte la Qualità dell' eſſere giuſta alla preminenza della Famiglia de' Medici: e nel medeſimo tempo le da queſti limiti generali, ch'ella, incominciando da Aleſſandro, *ſia Capo del Reggimento, Governo, e Stato*: e ſuppone che preſſo a poco tale foſſe ſtata di prima,

prima, perchè riferendoſi a' tempi precorſi, con nota di ſimilitudine, e non di certezza, dice: (1) *TANQUAM Caput Regiminis Supremam Reipublicæ curam habuit*. Ma poi toglie la incertezza riſpetto all'avvenire determinando: *Chè debba intervenire, e preſiedere a tutti i Maeſtrati, che allora vi ſarano, e che in avvenire in quello ſteſſo, o in qualunque altro modo ſi creaſſano, come loro Capo ... a fine che la Repubblica, e tutto lo Stato ſia governato, mantenuto, e conſervato ſotto la particolar cura, e protezione ſua*. E perocchè non parve peranchora evacuata ogni dubbiezza, soggiugne queſta notabiliſſima, e poſcia malamente ſtata applicata clauſula, *che ogni coſa debba intenderſi, ed interpretarſi a favore della Caſa Medici*.

(1) *Tanquam eſt ſimilitudinis potius, quam veritatis nota c. dudum 1. de elect. extra.*

87. Il che tutto inſieme importa notabile partecipazione, ſe non totale grado, dignità, ed autorità di Maeſtrato ſommo, e primario della Città, e dello Stato di Firenze: ma ſubordinato a chi lo iſtituiſce per la ſua poteſtà ſuperiore; poichè Ceſare in ponendo la Repubblica ſotto la cura, e protezione particolare di Aleſſandro, e della Caſa Medici, ritenne però, e la Città, ed inſieme coteſta Caſa ſotto la ſua Propria Protezione, tra perchè non ſi può la faccenda comprendere altramenti: e perchè eſpreſſamente lo diſſe Ceſare in principio del ſuo Editto: *Riceviamo ſotto la grazia e protezione noſtra, e del Sacro Rom. Imp. l'iſteſſa Repubblica Fiorentina, e ancóra il governo da noi di ſotto diſpoſto*, e ritiene amendue come ſubordinati, e dipendenti dall' Impero: perchè il tutto ſi fa, a fine che reſti la Città, e lo Stato *nella fede, e devozione di eſſo Imperio; e ſi conſervi l'autorità dell' Imperadore e del S. Impero*.

88. Non è punto alieno dal ſoggetto il rammentare qui un' altra volta ancóra il Diploma con cui l'Imperadore Friderico II. l'anno 1248. diede a' Fiorentini per Governatore, o Vicario della Città e dello Stato il ſuo figliuolo, il Principe di Antiochia (2), atteſo l'uniformità, che ha col preſente in quella parte, che concerne la iſtituzione di Aleſſandro, e della Caſa de' Medici. Ei fu indirizzato parimente quel Diploma alla Città, ed era ſtato preceduto all'uſanza de' ſudditi litiganti, di una raſſegnazione nel ſuo Imperial' arbitrio, e giudizio fatta per le due Fazioni, in cui era diviſa la Cittadinanza, dandoſi la terra in ſua podeſtà (3). Quell' Auguſto per tenerla in pace, e nella ſua ubbidienza lor prepoſe per Rettore il ſuo Figliuolo con termini molto ſomiglianti, a' contenuti nella iſtituzione di Aleſſandro. (4) *Ad Civitatis regimen .... filium noſtrum Fridericum de Antiochia providimus deſtinandum ..... ut ſic Civitatis veſtræ Regimini præſit, ut proſit. Vos in bono ſtatu protegat, & conſervet. Et ut fideles noſtri devotæ Florentiæ tam grati Rectoris reſloreant novitate .... ut in facinoroſos inſigniter, ſeu contumaciter ſe gerentes liberius animadvertere valeat ſibi concedimus VICES NOSTRAS .... Vos igitur puræ fidei, & ſinceræ devotionis Alumni .... illum devotè ſuſcipite ..... & ſi fortè, quod omninò non credimus, contra eum quiſquam INDEVEVOTIONIS calcaneum elevaret, tranſgreſſores hujuſmodi accerbiori judicio proſequemur. Quam ſi etiam in perſonam noſtram hæc alicujus, vel aliquorum temeritas attentaret*. Perchè nulla mancaſſe alla piena uniformità di queſta coſtituzione con quella di Aleſſandro, non vi volea altro che la perpetuità, o la legge di ſucceſſione, ne' diſcendenti di Federico di Antiochia: allora ella ſarebbe ſtata altresì una Inveſtitura di Vicariato perpetuo.

(2) *Sopra cap 7 § 127. f. 447.*

(3) *Ivi § 126. f. 446.*

(4) *Ivi.*

89. Pel reſtante in ordine al Diploma ſteſso di Carlo V., ſino qui ſi è veduto, che i diritti che l'Imperadore conferì con quello alla Caſa Medici erano proporzionati a quella podeſtà, ed autorità che ragionevolmente ſi potea giudicare, che aveſſero prima i Medici con qualſivoglia titolo di acquiſto nella Repubblica. Ma vi fu di più una particolarità

colarità eſenziale la quale ſenza fallo va di là del ſuo *relato*, cioè dal primiero diritto, e di là della obbligazione, che avea contratta l'Imperadore per lo Trattato di Barcellona, in promettendo di reſtituire i Medici nello ſtato, e ne' diritti loro primieri: e tal particolarità fu, ch'eſso per legge ſovrana e feudale reſe perpetuo, e ſucceſſivo per via di primogenitura maſchia legittima il primato in quella Famiglia; la qual circoſtanza mutò di molto la qualità del Vicariato che avea il Comune di Firenze; perocchè l'avea non eſpreſſamente in perpetuo; ma ſolamente a vita e beneplacito degl' Imperadori, e del S. Impero (1). Eſſa reſe altresì il Primato de' Medici diverſo dal Vicariato Imperiale ordinario; poichè non veggiamo quaſi eſempio (trattone que' che nelle pubbliche Diete dell'Impero ſono ſtati perpetuati) che i Vicariati ſienſi conceduti da' Ceſari di là della vita loro ad alcuna Famiglia. Eſſa circoſtanza fece, che il Vicariato de' Medici in riguardo di loro, ſe non dello Stato, partecipaſſe del vincolo Feudale, e per conſeguente ſi annobilitaſſe maggiormente. E ſuperfluo il ripetere, che i Medici non pretendeſſero, nè aveſſero alcun titolo di prerendere un tale jus. Il Papa non mai dichiarò apertamente tra le ſue doglienze per le ingiurie ricevute che la perpetuità del Primato foſſe dovuta alla Famiglia. Ceſare nè pure allegò tra le cagioni d'impulſo di quella riforma quel diritto; ma allegò la ribellione, e malvagità del Governo popolare di allora; e comandò a' Fiorentini che reſtituiſſero i Medici nel primiero ſtato, ſenza eſigere quella condizione; onde poteaſi intendere una reſtituzione tale, quale la fecero Maſſimiliano I. e Ferdinando il Cattolico (2). E con ragione oſſervò il Figueroa, ch'ei fu la rovina de' Fiorentini, il non ubbidire a que' primi voleri di Carlo V. (3). Rifletraſi dunque, che tra la Città di Firenze, e la Caſa de' Medici non ſi era mai diſputato ſe queſta aveſſe, o non aveſſe il gius di ſucceſſione nel Primato: nè ſi era notificato alla Repubblica che ciò ſi pretendeſſe ſia per le riſpoſte del Papa ſia per quelle di Ceſare o de' ſuoi Miniſtri date a' medeſimi Fiorentini: nè meno per le parole del Trattato di Barcellona. Laonde nè per l'obbligo di Ceſare, nè per le pretenſioni dichiarate de' Medici, eſſi potevano ciò prendere per un' Articolo della controverſia vertente tra la Repubblica, e quella Famiglia; e ſe non era, e eſſere non poteа in controverſia, non ſi può concepire che ne faceſſero Compromeſſo; perchè quello che l'una Parte non ſi dichiara di pretendere nè puote prerendere per difetto di ogni titolo; e che ſa, che l'altra Parte non ſolo non vuole ma aborriſce, non ſi crederà che ſia ſtato poſto in Compromeſſo da eſſe Parti; nè ſi può credere, dovendo riuſcire alla fine di ogni Compromeſſo, che veruna delle Parti compromettenti reſpettivamente, *neque totum*, *neque nihil conſequatur* (4): Laddove qui l'una avrebbe conſeguito più che il tutto, e l'altra meno che nulla.

(1) *Sopra cap.12.§.28. ſeg. f.86.ſeg. e cap 13.§. 48.f.147.*

(2) *Sopra c.16.§ 84. ſeg.f.306.*

(3) *Sopra cap.19 §.17. f. 373.*

(4) *Sopra cap.20.§.65. f.417.*

90. Sicchè queſta circoſtanza particolare ſomminiſtra ancóra un' argomento poſſente da ſopraggiugnerſi a' già eſpoſti (5), che queſto decreto, o editto di Carlo V. non è una Sentenza Arbitrale, e che traſlognò chiunque lo preteſe: ma che ſa di meſtieri l'attribuire alla ſomma podeſtà di Ceſare giuſtamente qui eſercitata, pe' motivi da lui allegati, quella iſtituzione per ogni conto, e ſingolarmente per ragione di queſto articolo della *ſucceſſibilità*, il quale ſape di ſua natura la autorità pubblica del Principe: (6) *Legem dare ſucceſſionis in perpetuum ſolius eſt Principis, & ſupremam poteſtatem habentis.*

(5) *Sopra cap.20.§.72. ſeg.f.429.ſeg*

(6) *Decian. Reſp.19. n. 142.vol.3.*

91. E da Principe parla, ed opera qui l'Imperadore, perchè in vece di dire che così *pronunzia arbitrando*, dice che *vuole e coſtituiſce che così ſia*; e per levar' ogni ombra di dubbio, che tal volontà,

e de-

e decreto ſuo ſia imperativo, e non arbitrale, e che intende di dare la legge a una Città ſua ſuddita, e Imperiale, vi appone queſta penale: *Statuendo ebe ſe per alcun tempo la detta Repubblica Fiorentina ardirà di violare, e contravvenire a queſto da noi fermato reggimento, quella, come ingrata, & a noi ribelle, diſubbidiente e contraria alla ſalute, e quiete ſua, priva s'intenda della noſtra ſopraſcritta remiſſione, perdono, confirmazione, approvazione, e ratificazione, grazie, ed ogni altro privilegio.... libertà... a quella dagli antenati noſtri Imperatori, e Re de' Romani, e dal Sacro Rom. Impero, in qualunque modo, e per qualunque cauſa conceſſi, e s'intenda iſſofatto A NOI, ED ALL' IMPERO DEVOLUTO TUTTO IL DOMINIO SUO, e così comandiamo ora per allora &c.* E poſcia intima a chiunque anche *indirettamente aveſſe la temerità di attentare di contravvenirvi, la indignazione ſua, e dell' Impero, e la pena di cento marche d'oro da applicarſene la metà al Fiſco Imperiale.*

92. Anche ne' compromeſſi, che ſi fanno nell' Arbitro ſi ſogliono ſottomettere le parti a pene certe, e definite, che i Leggiſti nomano *pænas conventionales*. (1) il Memorialiſta e il Trarrante Latino alludendo a queſto ſtile o a coſa ſimile, tentarono di moſtrare che la pena appoſta da Ceſare non era indizio di ſuprema poreſtà, e diſſero: (2) *Qui ne ſcait que le Pape, & la Republique ayant donné à l'Empereur le pouvoir de reformer le gouvernement, il eut conſequemment celui d'aſſurer ſon nouveau reglement par une peine determinée contre ceux qui s'expoſeroient à ſon execution.* Ma e chi non ſa, ch' el ſono parole da veggbia, che l'Imperadore riceveſſe ſolamente dalle Parti, e non aveſſe tal podeſtà, e che all' incontro qui ſi ſerve principalmente di quella che gli ſi aſpettava naturalmente, come a Imperadore (3)? E con qual ragione, legge, o eſempio ci moſtreranno eſſi che un' Arbitro poſſa attribuire a ſe ſteſſo, e al ſuo Fiſco la coſa tutta ſtata poſta in compromeſſo, in caſo di contravvenzione dell' una delle Parti compromettenti, e che poſſa importe la pena della morte, che importa la ribellione, eſſendo delitto capitale?

(1) *Roſental. Synopſ. Feud. cap. 1. concl. 15. n 23.*
(2) *Memoire p 26. Trad. Lat. p. 60.*

93. Di vero il teſto del Grozio, che e' quivi citano, *Jus habet ſocius cogendi ſocium, ut ſtet legibus, fœderis, atque etiam puniendi, ni ſteterit* (4) *ſed hoc quoque inæquali fœderi proprium non eſt. Idem enim locum habet in fœdere æquali*, non quadra punto al ſoggetto; perciocchè qui non naſce la facoltà d'imporre la pena nè da alleanza eguale, nè da ineguale. Ancóra che ſi voleſſe ridicoloſamente ſtorcere la materia a ſegno di chiamare alleanza ineguale l'atto della dedizione della Città; egli è manifeſto che a Ceſare già prima competeva la facoltà di confiſcare, e di dichiarar devoluta al Fiſco Firenze innanzi di quella dedizione, poichè con queſto ſuo decreto l'aſſolve da coteſta pena. Per modo che non a queſta Capitolazione da loro nomata curioſamente Compromeſſo, e Laudo, o Alleanza, ma a qualche Alleanza più antica ſi dovrebbe riferire l'origine di queſta podeſtà di ſottoporre Firenze, e i Fiorentini alle pene del Fiſco Imperiale, e di queſta e ſomigliante Alleanza ne ſarebbe ſingolar piacere arrecarcene lo inſtromento: giuocherò che non ſi troverà altro genere di patto, che quello che coſtituiſce la vera relazione tra ſudditi e Sovrani, o tra Cittadini e la Somma Podeſtà, il quale che la turba nemica dell' Impero lo nomini Alleanza, o Patto di Soggezione, o con qualunque altro vocabolo che lor quadri, ciò poco monta o cale nel noſtro ſoggetto: poichè finalmente niuna obbligazione ſi può concepire ſenza qualche genere di Trattato e Patto. Nel patto della dedizione non ſi praticò ombra di quella formalità, con cui le parti compromettenti

(3) *Soora §. 31 jeg. It cap 20 §. 90. f 423.*
(4) *Grotius de I. B. & P. lib. 1. cap. 3. §. 21. n. 5.*

ſogliono

ſogliono ſottoporſi a pena certa e difinità: e per certo eſſe non ſi ſovvennero di fare un compromeſſo in Arbitro. Nell'atto che diſaminiamo di preſente, e che è relativo a quello, appariſce chiariſſimamente, e per lo genere di pena, il quale eziandio ſi ſtende alla devoluzione e morte, la quale in un compromeſſo non mai ſuol venire tra le pene convenzionali: e parimente per lo fine, e modo, e titolo con cui venne appoſta, che eſſa è una pena non *convenzionale, ma legale* (1).

(1) *Roſental. ubi ſupra.*

94. Un raro, per non dire un ridicolo, Arbitro ſarebbe colui, che applicaſſe al proprio Fiſco la pena, ancorachè foſſe ſtipulata tra litiganti a lui non ſubordinati: e più raro e più riſibile colui, che in caſo di inoſſervanza del ſuo arbitrato, al ſuo Fiſco attribuiſſe non ſolamente tutto l'avere del traſgreſſore, ma tutta la ſomma che ſtava in lite, e il fondamento di eſſa. E che coſa reſterebbe alla Parte che non violò l'Arbitrato? Qui la ſua ſorte pender dovea dalla giuſtizia e clemenza del Sovrano da cui ebbe ogni prerogativa; e non da un'Arbitro eſtero. Ei ſembra pur che la parola, e la mente di queſto atto Ceſareo riduca gli Oppoſitori nelle anguſtie dell'ultimo aſſurdo.

95. O che non fu Carlo V. che parlò; o che egli ha inteſo di parlare e di fare queſta diſpoſizione circa una Città, Popolo, o Stato a lui ſoggetto; perchè chi ſi crede di poter' imporre ad altrui pena ſimile, crede di avere giuridizione ſovrana o impiamente ſi arroga un potere che non ha. Ma al certo l'Imperadore dovette e crederlo, e volerlo. Firenze ab origine, e per la ſerie de' ſecoli fu Camera dell' Impero, cioè del Dominio, e della proprietà eminente degli Auguſti. Non fu mai, che ſeguiſſe atto alcuno per cui abbia potuta laſciar legittimamente di eſſer tale, e mutar queſta eſſenzial condizione. Come tale, contando dal giorno in cui fu promulgato queſto Editto, ſolamente 22. anni avanti di queſta riforma la Città avea pagato, per ſe ſteſſa eziandio in iſpezie, all' Imperadore Maſſimiliano I. i cenſi dovuti, e decorſi ſino lì alla Camera Imperiale (2). Il che ſignifica, che ſebbene ella godeſſe di Libertà, cioè di molte, e grandi immunità dal Fiſco non già per alcuna alleanza, ma per privilegio mero; tuttavia per le occorrenze dell' Impero era tenuta al Fiſco; e in caſo di delitto potea perderle tutte, e ricadere pienamente e devolverſi tutta in potere della Camera con immediata e più ſtretta dipendenza. Per la qual coſa l'Imperadore con ogni giuſtizia potea ſoggiugnere, che chiunque in Firenze macchinaſſe di contraffare alla preſente ſua Imperial diſpoſizione foſſe ſoggetto a certa pena pecuniaria applicabile al ſuo Fiſco: ſegno ben manifeſto che Ceſare era perſuaſo, che ſoggetta all'Impero foſſe, e che egli avea intenzione di ritenere per tale eſſa Città.

(2) *Sopra cap 16 § 61 ſeg. f. 297. ſeg.*

96. Di qui può giudicare il Lettore quanto di ragione aveſſe il Memorialiſta di chiamare vane ſottigliezze le rifleſſioni che fecero ſopra i termini di queſto Diploma, e le concluſioni che ne ritraſſero il Deciano e il Conringio, là ove ſcriſſe: (3) *paſſant enſuite à ſubtiliſer vainement ſur quelques mots, & ſur les expreſſions de la ſentence arbitrale, ou pretend induire la ſubordination du Domaine de Florence à l'Empire*. Non è, che ſi voglia in queſto Atto fondare la ſubordinazione, e dipendenza di Firenze la quale è fondata nel fatto, e diritto anteriore, che ſerve di fondamento alla giuſtizia dell'Atto preſente: ma ſi vuole, e ſi debbe moſtrare che eſſo fu una continuazione della legittima ſuperiorità Ceſarea; e conſeguentemente che non fu la ſequela, o l'effetto d'un piacevolmente inventato Compromeſſo. Non è nè pure, che il Deciano, e il Conringio non rimirino più la ſoſtanza e la mente di quell'Atto rife-

(3) *Memoire p. 16.*

rita dal Giovio, che le mere eſpreſſioni che nè meno videro; è però ben dovuto che altresì delle eſpreſſioni tengaſi conto, ove ſi accordino con quella mente che anima e regge tutto l'Atto. Quinci diede per regola un Publiciſta Francese, (1) *Que les actes publics tirent leur principale force des TERMES aux quels ils ſont enoncés; & que des qu'on en change le langage, on ne peut plus s'aſſurer de leur propre ſens.*

(1) *Amelot de la Hoſſ. Preface du Tom 1 des Traittez de Paix f. 15.*

97. Per lo che ſi può ſicuramente concludere, che gli Oppoſitori non poſſono con alcuno ſtorcimento delle parole, termini, ed eſpreſſioni ottenere che queſto Decreto non ſia la voce di uno che ſi crede vero, e ſovrano Legislatore: di maniera che l'unico ſpediente, ma deſperatiſſimo, di confutare il Deciano e il Conringio e chiunque ſcrivendo ſerve alla verità ſarebbe ſtato il dichiararlo sfacciatamente per un'atto indebito, ingiuſto, e prodotto da una poteſtà uſurpata, o abuſata.

98. E così fece quel prode Apologiſta, il quale ſi maſcherò ſotto il nome di un Whig e per iſpedirſene diſſe; (2) *On ne doit pas s'arrêter à ce qu'on à dit, mais à ce qu'on à du dire.* E ne dà (da Uom diſcreto il qual non vuol'incolpare l'Imperial Maeſtà) la colpa alla Cancelleria Imperiale, giuſta la ſua uſanza (3), quaſi che queſta concepiſſe i decreti, che diſpongono della ſorte de' Popoli, e de' diritti de' Potentati, all'uſo de' compoſitori di libelli le loro declamazioni. (4) *La ſentence arbitrale* (perchè così la vuole ancóra eſſo chiamarla a diſpetto della Ragione) *eſt un acte emané de la Chancellerie Imperiale: ou l'on eſt accoûtumé à hazarder des expreſſions peu juſtes ſur l'autorité de l'Empereur*; ciò vale a dire, ch'egli è un'atto ſoſpetto, et invalidito perchè è uſcito da quel luogo, onde per ragion competente ſua neceſſariamente uſcir dovea; er onde non ne eſce ch'intorno alle Coſe, Terre e Perſone ſoggette all'Impero; e donde ogni diſpoſizione legittima e valida intorno a Firenze neceſſariamente anche in avvenire uſcir dovrà.

(2) *Whig p. 8.*
(3) *Sopra cap. 17 §. 21. f. 325.*
(4) *Whig p. 8.*

99. Non ha il Whig alcuna regola giuſta di ragionare; sì bene ha le ſue regole giuſtiſſime la Cancelleria Ceſarea, dalle quali non travia; e chi non è nemico dichiarato del vero, debbe conſeſſare ch'eſſa parlando a' Popoli, Potentati, Sudditi, e Cittadini dell'Impero, in vece di riſchiare nuove eſpreſſioni, ha rilaſciato molto dall'auſterità antica de' veri termini e propj, abonda di civiltà nelle eſpreſſioni e titoli, e forſe maggiore di quella che ſi converrebbe riſpetto all'abuſo che cercano di farne i male intenzionati.

100. Se crediamo poi al Varchi, la Caſa de' Medici, o chi la rappreſentò in quel tempo eccelſamente cioè Papa Clemente VII. non giudicò i termini, le formule, e il ſenſo di queſto Diploma eſſere una indebita dettatura della Cancelleria; da che il Pontefice medeſimo l'avea dettata, e fatto eſtendere; perchè, *detta Bolla fu compoſta, ſecondo l'iſtruzione che avea mandato il Papa* (5), che ſono le parole di quello Storico. Ma non per queſto, ma per ogni altro conto, diritto, e competenza, non è la Cancelleria Imperiale; ma il Whig, di cui ſi potrebbe dire che riſchia, e avventura; ſe ciò aveſſe luogo in uno Scrittore, il quale moſtra di non aver pudore.

(5) *Varchi lib. 12 f. 475.*

101. Dopo di avere confutato con ragioni di tale tempera il documento, egli ſoſtiene tuttavolta che non contien coſa che non ſi poſſa ſpiegare favorevolmente per la independenza, e di conſeguente contro alla Sovranità Imperiale: (6) *Neanmoins il n'y a preſque point d'expreſſion qui ne puiſſe être expliquée favorablement comme vous le verrez en ſuite.* Così promiſe, ma poi non cel ſe vedere per ſaggio della

(6) *Ivi.*

ſua

ſua rara *ermeneutica* capace di far divenir biglo e nero il bianco: ma vegga chi vuol ſervirſi degli occhi, ſe in tutto queſto documento ſi ravviſi ſegno della piena Indipendenza della Repubblica di Firenze, o della Caſa de' Medici: e ſe non all'oppoſito ſpiri da ogni articolo, membro, e detto, la ſuprema poteſtà Imperiale.

102. Affatto comica è la imperturbabilità, con cui coteſti Autori, il Trattante Latino, il Memorialiſta, e il Whig per ingannare i Lettori che non hanno copia degli Atti ſteſſi, o tempo di vederli, nominano perpetuamente queſta Imperial Coſtituzione una ſentenza di Arbitro; da per tutto rimbomba *ſentence, arbitrale, Laudo* e ſimili; e ſi ſchiffa come il ſerpe, e il veleno ogn'un di que' nomi che l'Atto ſteſſo contiene in ſe ed enunzia. Lo Imperadore medeſimo lo chiamò il noſtro *Imperial' Editto, Perdono, Indulto, Confermazione, Statuto, Decreto, Volontà, ed Iſtituzione* nomi relativi ciaſcheduno al vario ſoggetto dell'Atto, e tutti ripugnanti al concetto di un' Arbitrato.

103. Gli ripugna il nome di EDITTO; perchè (1) *edicere non eſt dirimere privatorum controverſias, ſed publicorum jus conſtituere, & jura generalia ſancire ... cum edicere idem ſit quod jura dare*: E queſto termine propiamente ſignificò in tutte le etadi latine un'atto vegnente dalla ſomma podeſtà: *Edictum dicitur Prætoris, & Imperatoris* (2) *& edicere propriè eſt Magiſtratuum, ut Prætoris, vel Conſulis: & ſignificat jubere, denunciare, pronunciare, decernere* (3). Il Cangio della inferior latinità dice: (4) *Edictum eſt quævis Regalis conſtitutio, vel præceptio*, e ſoggiugne coll'autorità di Paolo Warnefrido che il Re Rotari volle che il Codice delle Longobardiche leggi ſi chiamaſſe *Edictum*; nè, che ſi ſappia, Editto indi in quà ha ſignificato mai altro che atti di giuriſdizione in chi può eſercitarli; nè ſi trova che faccia le veci di *ſentenza di Arbitro*; a cui

(1) *Pollet. For. Rom lib. 2. apud Peiſc. in antiq. Rom verbo edicere.*

(2) *Rievard. de Divid. reg. jur. cap. 11.*

(3) *Dolet Comment. lat T. 1. col. 1552.*

(4) *Gloſar. latin. verb. edictum.*

104. Ripugna parimente il nome di *Remiſſione*, e *Perdono*, che preſuppone delitto paſſato che vien abolito, ed offenſione ricevuta dal qui preteſo Arbitro, il quale perciò comparisce Parte.

105. La voce INDULTO altresì fa a cozzi colla idea dell'Arbitrato; perchè importa graziosa conceſſione, e privilegio, qual può concedere il ſolo Principe, e non allorachè la faceſſe da Arbitro.

106. Similmente il vocabolo *Confirmatio* non ha veruna affinità con una ſentenza di Arbitro; sì bene colla funzione della ſomma podeſtà, e ſenza contraſto negl' *Indulti*, qual ſu queſto; il *confermare* indica poteſtà maggiore nel confermante.

107. *Statuto* nè pure equivale a *Sentenza di arbitro*, e tampoco *Decreto*; perciocchè ſe ſi vuole accettare per ſentenza, ſignifica quella, che il Principe pronunzia come Giudice Supremo: *Decreta Juriſconſultis dicuntur quæ Princeps cauſa cognitâ, & parte auditâ, pronunciat* (5) Διάγματα, ἀπόφασις βασιλέως καὶ ἀρχόντων. Cioè ſentenza, o pronunziato del Re, e del Principe. Laddove diſtintamente all'incontro l'Arbitrato è (6) ἀπόφασις μεσίτου, ἤτοι διαιτητοῦ, cioè ſentenza, o pronunziato del Mediatore, o dell'Arbitro.

(5) *Gloſſæ Baſilic apud Ducange Gloſs. latin. verbo Decretaſ m 30*

(6) *In verbo Arbitratum f m. 326.*

108. Nè meno *Iſtituzione* importa l'Arbitrato, da che (7) *aliquid inſtituere eſt Auctorem quaſique conditorem alicujus rei fieri.*

(7) *Pratejus Commentar de verbor ſignif. verb inſtituere.*

109. E trattandoſi di un' Atto, che mette uno in poſſeſſo di una coſa immobile, o equivalente alla immobile, qual ſu qul il Vicariato Imperiale, o il diritto di governare, vale per inveſtire (8).

(8) *Id. ibid.*

110. A tutti queſti nomi corriſpondono a pararello i verbi reſpettivi *ſtatuimus*, *decernimus*, *reintegramus*, *confirmamus*, *inſtituimus*, *volumus*, *diſponimus*, & *jubemus*, i quali tutti in ſimil modo diſtruggono la idea fantaſtica di una ſentenza di Arbitro o Laudo; e non ſono nè ſinonimi, nè ſomiglianti a que' termini, di cui abbiamo veduto che gli Auguſti ſi ſervirono negli arbitrati loro: (1) *pacificamus*, *applanamus*, *concordamus*, e ſimili, e di cui i Potentati non Padroni ſogliono ſervirſi, allorchè ſono eletti per Mediatori, ed Arbitri; del che tra moltiſſimi eſempj arrecheremo ancóra le formule di due Arbitrati fatti dai Re di Francia Filippo Valeſio, l'uno l'anno 1337. tra il Veſcovo di Liege, e il Duca di Brabant, ove quel Re dice eſpreſſamente; (2) *les dictes parties... en noſtre preſence de leur bon gré, & de leur volonté ſe ſont compromis en nous comme en Arbitre, Arbitrateur, ou amiable Compoſiteur..... & nous ont donné tous enſemble, & chacun à part plein pouvoir, & franche puiſſance de faire & mettre paix entre eux &c.*

(1) *Sopra §. 53 lit. c. 10. §. 50 f. 413.*

(2) *Leibnitz Cod. Diplom. jur. gent p. 1. Diplom 60.*

Poſcia narra, come le Parti ſi ſono ſubordinate a una pena convenzionale, promettendo, e giurando l'un' all' altro, e tutte e due all' arbitro di ſoggiacervi & *ſur la peine de cent mil marcs d'argent fin.... &c.* Ma non da eſſere applicati al Fiſco del Re Arbitro, con la giunta della pena di vita. L'altro nel medeſimo anno tra il Veſcovo di Colonia Conte di Gueldria, ed altri, ove parimente ſi ſottopoſero le Parti alla pena pecuniaria partuita (3) *ſur les peines, en la forme, & en la maniere de point à point que le deſſus dicts Monſieur le Roy de Bobeme, & de Pologne, & Comte de Luxenbourg &c. ſe ſont obligéz.* Alle quali formule non avvenne coſa ſomigliante in veruna parte in queſto preteſo Compromeſſo, Laudo o Arbitrato. E perciò non era a propoſito adoperarvi altri termini, e formule che degl' impetativi, e di que' nomi, e verbi che ſi ſtilano ne' Ceſarei Editti, e Coſtituzioni.

(3) *Leibnitz ibid. Diplom. 69. f. 139.*

111. Ma di tanti nomi, che qui ſi adoperarono, neſſuno ebbe la ſorte di piacere agli Oppoſitori, e coſtantemente, e a piena bocca contra la ragion comune la quale vuole che gli Atti ſi ſegnino col nome che in ſe contengono, chiamano queſto Atto Ceſareo *Sentence Arbitrale* e *Laudo*; quando non ſolamente sì nella Capitolazione, che pretendono foſſe un Compromeſſo, sì nella Coſtituzione preſente, mancano non una, non due, non alcune, ma aſſolutamente tutte le circoſtanze, e note, che poſſon formare et indicare un Compromeſſo (4): ma ancóra ogni membro, frase, e parole, ne sbandiſce l'odore, il colore e il carattere.

(4) *Sopra cap. 10 §. 42. ſeg f 411. e §. 65. ſeg. f. 417. ſeg.*

112. Giudicheranno i ſinceri eruditi, ſe l'Autor del Memoriale non abbia attribuito ad altri, quel predicato, che ſi apparteneva a lui medeſimo allora che diſſe: *quelques Alemans par un' erreur groſſiere ont appellé inveſtiture l'acte, qui n'eſt qu'une Sentence Arbitrale.* Non ſia maraviglia che a coteſti ingegni ſopraffini e oltremodo ſottili gli altri pajano groſſolani, quando chiamano gatta una gatta; a lor ſolamente è lecito il mutare i nomi delle coſe, e di volere colla più caparbia oſtinazione, che ſia Sentenza di Arbitro un' Atto, il quale a meno d'inſerirvi dentro a lettere di ſcattola: QUESTO SI' NON E' SENTENZA D'ARBITRO, non può dire più eſpreſſamente che non è.

113. Che poi ſia un' error groſſolano il chiamar' Inveſtitura queſto Diploma per quella parte che iſtituiſce Aleſſandro, e la Famiglia de' Medici, non lo crederà chiunque ſa che coſa ſia la propria e vera Inveſtitura, cioè quella, per cui l'uom' vien meſſo in poſſeſſo della coſa conceduta. (5) *Cum duplex reperiatur Inveſtitura abuſiva, & propria certum eſt, quod propria nihil aliud ſit, quam quando Dominus Vaſſallum corpo-*

(5) *Roſental. cap. 6 concl. 2 n 2. Samuel Stryk. Exam jur. Feud c. 2. quæſt. 4. & ſeq.*

corporaliter in poſſeſſionem rei induxit. Ota per queſto Atto certamente Aleſſandro de' Medici fu meſſo in poſſeſſo della dignità del Vicariato Imperiale, Primato, o Supremo Maeſtrato nella Repubblica, il quale è un diritto che ſi potè dare in Feudo; e non davaſi altrimenti qui; poichè fu conceduto in perpetuo per ſucceſſione di maſchio a maſchio; ſicchè ne fu inveſtito.

114. Il Whig (1) vorrebbe ſpacciare qualche ſogno in contrario, attribuendo quel poſſeſſo alla creazione che fece il Maeſtrato, in eleggendo Aleſſandro per ſuo Capo; neſſuna coſa valida potea fare ſenza il conſenſo dell' Imperadore; e di quanto fu fatto, non ſe ne tenne conto veruno. Clemente VII. credette che ciò non ſerviſſe ch' a un tentativo e ſperimento di preparare gli animi Fiorentini a ricevere con maggior raſſegnazione gli ordini Imperiali: nè punto ſi fidò, nè fondò il jus della ſua Caſa ſu di quella creazione, come moſtrò il fatto, e come ſi raccoglie da queſte parole del Varchi: (2) *Il Papa in queſto tempo, o per l'andata del Cardinale Ippolito a Firenze, o per altra ſoſpizione, cominciò a* ſollecitare, *e a far* ſollecitare più dell' ordinario *l'Imperadore il quale ſenza che ſe ne ſapeſſe la cagione vera, ſebbene ſe ne dicevano molte delle falſe, andava prolungando la dichiarazione della forma dello Stato di Firenze, pure all' ultimo diede licenza ad Aleſſandro, e lo preſentò riccamente, come ſuo Genero, di gioje, d'armi, e di gianetti*. Se queſta creazione che porta a mezzo il Whig foſſe ſtata ſufficiente; onde le ſollecitudini, ed inquietudini del Pontefice? onde il biſogno dell'Editto di Ceſare ſenza l'eſercito? Il Papa non tralaſciò mai di camminare di accordo coll'Imperadore, e di operare dipendentemente da quello, ſi ſervì dei mezzo de' Miniſtri ſteſſi di Carlo V. per dare caldo alle coſe ſue in Firenze, il che ſi conoſce ancóra per una lettera del medeſimo Pontefice in data de' 18. Novembre del 1570. ſcritta a Ceſare, in cui dice: (3) *E allora avviſeremo V. M. ancora delle coſe di Firenze, dove penſiamo d'indirizzare M. Gio. Antonio Muſetola..... Intendiamo delle carezze ch' ella fa al Duca (di Penna) noſtro nipote, e ſuo ſervidore, delle quali la ringraziamo, quanto poſſiamo; come che all' obbligo che le abbiamo,* & ETERNAMENTE LE HARRA' CASA NOSTRA, *non ſi poſſa aggiugnere coſ' alcuna*.

(1) *Whig p. 8.*

(2) *Varchi lib. 12. f. 473.*

(3) *Raccolta di Lettere del Zucchi detta idea del Segretario P. 1. carta 120. 121. edit. Venet. 1614.*

115. Ma ci diranno, nell' Editto vi manca il vocabolo *Inveſtitura*, o *Inveſtire*. Riſpondo che vi ſuppliſce l'eſſenza dell'Atto, la proprietà di quello, e le voci *Inſtitutio*, *Inſtituere* (4); perchè *Inſtituere & Inveſtire juxta traditionem Feudiſtarum idem ſonant* (5). La differenza che vi è tra que' due vocaboli ſi verifica qui *niſi quod quis inſtitui dicitur præſentialiter* (come ſegul per l'appunto quivi); *inveſtiri autem abſens hoc eſt in poſſeſſionem Statui, vel poni* (6).

(4) *Sopra §. 109.*

(5) *Pratejus Comment. de verb. ſignif. inſtituere.*

(6) *Id. ibid.*

116. Così ancóra dal Cangio viene moſtrato che (7) *inſtitutio eſt datio ad precariam*, o pure ſinonimo di *precaria* ſorta di carta, o iſtrumento, con cui ſi fecero le Inveſtiture, e portane fra più teſti, ed eſempj queſto: (8) *Si quis autem ſucceſſorum meorum hanc* Inſtitutionem, *vel* precariam *infringere voluerit*: ed era una Inveſtitura, o una Immiſſione in poſſeſſo (9).

(7) *Du-Cange Gloſſar. latin. verbo Inſtitutio.*

(8) *Ex Charta Gilleberti Comitis Helduenſis ann. 941. ex Fabular. Viennenſi.*

(9) *Vedi ſopra cap. 13. §. 59 ſeg. f. 150. ſeg.*

117. Fu perciò la Iſtituzione de' Medici nel perpetuo Governo e quaſi Vicariato, e nella perpetua dignità di reggere lo Stato di Firenze una Inveſtitura di eſſo gius, già che non ſolamente delle coſe ſtabili, corporali, ed immobili; ma altresì delle dignità, della giuriſdizione, de' diritti, delle regalie, e delle coſe tutte, che ſono eguali agl' immobili, ſi fanno, e danno le Inveſtiture. E una Carta Ceſarea, e Regia, con cui uno

uno viene messo in possesso di simile cosa, congruamente si nomina Investitura, ancóra che non contenga in se letteralmente questo nome: dovendosi rimirare la causa onde proviene, e l'effetto che deve produrre, e non la materia sola del vocabolo; qualora i nomi contenuti nell' Atto sono sinonimi a quello che si aggiugne per ispiegarli.

118. E chi pretendesse il contrario verrebbe a negare che le carte, pancarte, notizie, istrumenti, lettere Imperiali, e Privilegj, pe' quali gli Augusti Carlo Magno, e i suoi discendenti, e successori concedevano onori, governi, dignità, utile dominio, beni, e possessioni (senza contrasto sotto vincolo di fedeltà, e feudalità) non fossero, o non si potessero nominare Investiture; e ciò, perchè quegl' Imperadori non si servirono mai di quel nome metaforico, non peranche resosi comune, ma di quel, che di sopra si sono annoverati, sì come si può vedere appresso il Mabillon (1). Il che sarebbe un dire che non fu in uso la cosa che noi chiamiamo Investitura, prima che questo in uso non fosse. Conseguenza, che non cammina punto; sendo ben visibile, che la cosa ha dato quel valore al vocabolo, che per se non potea mai valere, e non il vocabolo alla cosa; la quale è tanto più antica di quello preso in tal senso, quanto che è più antico l'uso di mettere l'uomo in possessione di una cosa con legame di fede e di soggezione, dell' uso di accompagnare tal' *immissione in possesso* con certe formalità e cirimonie, segni materiali e solennità non essenziali, il che impropiamente ed abusivamente si chiama *investire*; ed ebbe il nome la sua origine dalla Istituzione de' Vescovi da cui è poscia passata la metafora alla istituzione de' Feudi Militari. Conclusione. Nella stessa guisa che il Comune di Firenze rappresentato da Neri de' Pitti già fu investito solennemente per l'anello dall' Imperador Ruperto (2) del Vicariato Imperiale: così debbe ancóra intendersene investito Alessandro de' Medici; con la sola differenza della perpetuità. Nel rimanente sì come Neri de' Pitti allora non fu investito dello Stato Fiorentino come di un Feudo, ma fu investito del Vicariato sopra di esso Stato: così Alessandro quantunque nè pure riceveſse in Feudo proprio lo Stato; fu però con vincolo di Fede investito del Vicariato Imperiale perpetuo. Perlochè questo Atto rispetto ad Alessandro, ed alla Famiglia de' Medici, se non fu una Investitura abusiva, bene fu Investitura vera e reale della dignità, dell' uficio, e del diritto almen cumulativo di perpetuamente reggere, e governare la Città, e lo Stato di Firenze, a fine che fermi stessero nella fede e devozione del S. Impero, non solo fino a tanto che durasse la successione di essa Famiglia, ma PERPETUAMENTE. Ma perchè mi mostro sollecito io, di provare, che senza offesa del retto raziocinio la Istituzione Imperiale di Alessandro possa chiamarsi Investitura? Perchè non concedo a dirittura, che quest' Atto non è altro che un Privilegio Cesareo, od una delle Cose di cui porta il material nome infra i molti che in se stesso contiene? Forse è, che le grazie o giuridizioni concedute per *Imperial' Editto, Statuto e Decreto* sono di manco subordinate e dipendenti dall' Imperadore *Edicente, Statuente e Decretante*, di quel che sono dipendenti le grazie e giuridizioni concedute per l'Imperadore *Investiente*? Ciancia frusçole, e baje sono quelle distinzioni dagli Oppositori supposte.

119. Tempo è, che passiamo alla seconda parte di questa azione, con cui fu istituira la Casa Medici nel Primato. Fin' ora si è mostrato che l'Augusto Carlo V in questo Editto suo Regale ed Imperiale si servì della legittima autorità, ragione, podestà, e superiorità sua, e trattò tanto la Repubblica, quanto Alessandro de' Medici, e i chiamati dopo di lui come suoi dipendenti. E constando tanto della podestà, e giu-

(1) *De re Diplom. lib. 1. cap. 2.*

(2) *Sopra cap. 14. § 58. f. 150.*

e giuſtizia, quanto della volontà, ed intenzione ch'ebbe Ceſare in queſto Atto, non ſi può dubitare della obbligazione e neceſſità legale, che ebbero i Fiorentini di ubbidire, e di accettare queſto Imperial' Editto, Iſtituto, e Comandamento.

120. Reſtaci a vedere come di fatto altresì riconoſceſſero e metteſsero in opera queſto loro debito, in accettando con tutta ſubordinazione e raſsegnazione il Decreto Imperiale in ogni ſua parte, ſenza immaginabile eccezione, confeſsando con ciò la verità e giuſtizia del ſuo contenuto.

121. Seguì tale accettazione con tutta ſolennità. L'anno 1531. a' 6. di Luglio, cioè undeci meſi dopo la dedizione di Firenze e dopo la Capitolazione, giunſe in Firenze Antonio Muſcetola Imbaſciadore Ceſareo in Roma, e Commeſsario ſpeciale a queſta Iſtituzione, e pubblicazione di Editto Imperiale. (1) Queſti ragunato tutto il Popolo, e i Maeſtrati pubblicamente per eſſer da tutti inteſo, in lingua volgare Italiana, eſpoſe tutti i punti contenuti nella Carta Ceſarea, tenendola in mano, eſibendola agli occhi e alla iſpezione di ogn' uno, ſtando in luogo eminente in mezzo di Aleſſandro de' Medici alla ſua deſtra, e il Gonfaloniere Bondelmonti alla ſiniſtra mano, e come racconta il Varchi (2) *poſto che ebbe fine al ſuo ragionamento moſtrò a ciaſcuno de' Magiſtrati il privilegio, poi lo diede nelle mani a Meſſer Franceſco Campana primo Cancelliere, e Segretario della Signoria, il quale lo leſſe ad alta voce così, come egli ſtava, e l'intimò pubblicamente colle ſolite cirimonie, il che fatto Meſſer Benedetto Buondelmonti.....in nome ſuo, e di tutto il Popolo Fiorentino rendeva umilmente alla Maeſtà di Carlo V. Imperadore infinite grazie, il qual Popolo Fiorentino era ſempre ſtato, quando era ſtato in ſua poteſtà, divotiſſimo alla Ceſarea Maeſtà, e ſempre ſarebbe, poichè gran bontà e mercè di lei era ſuto non pure liberato dalla fame, e dal ſacco, ſalvata agli uomini la vita, e la roba, e alle donne l'onore; ma avea ancora riavuta la ſua cara, e dolciſſima Libertà, e il ſuo Dominio, e quello, ch'era il tutto, Sua Maeſtà aver dato loro un Capo, del quale tutte le membra non ſolo ne reſterebbono contente, ma ſe ne rifarebbono, e così fatto medico, che non ſolo ſanerà l'antiche malattie e le nuove piaghe di quella Repubblica, ma procurerà che non ne naſcano più. Onde la memoria di quel giorno, nel quale s'era dato principio a un feliciſſimo, e perpetuo ſtato, doverà eſſer perpetua, e feliciſſima ſempre, e perciò rimanere tutti non meno ſoddisfatti della buona volontà di Ceſare, che obbligati eternalmente al ſuo DIVINO, E PERPETUO GIUDIZIO, e che egli ne' nomi ſopradetti riceveva, e accettava volontieri, e con allegriſſimo cuore l'Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Sig. Duca Aleſſandro quivi preſente, udente, & accettante a tutto quello che ſua Molto Magnifica, ed Eccellente Signoria avea in nome dell' Imperadore detto, e comandato conforme a quanto* nella Bolla, e privilegio Imperiale *ſi conteneva, e per tale prometteva ſinceramente* all'uno, e all'altro di loro *che terrebbono ſempre Sua Eccellenza Illuſtriſſima, e tutti, e legittimi figliuoli, & eredi e ſucceſſori ſuoi, e* mai non contraverrebbero a coſa neſſuna che in detta Bolla, e Decreto ſi conteneſſe, *anzi l'oſſerverebbono inviolabilmente tutti, rinunciando a qualunque legge, o ſtatuto, che in qualunque modo, e per qualunque cagione, o direttamente, o indirettamente diſponeſſe altrimente.* Bernardo Segni con poca mutazione riporta la ſoſtanza di queſta accettazione, concludendo, che il Gonfaloniere (3) *promeſſe*

(1) *Segni Iſt. Fior. MSS. lib 5. f m. 214.*

(2) *Varchi lib. 12 f. 474.*

(3) *Bern. Segni Iſt. MSS. lib. 5. f. m. 216.*

meſſe per parte della Signoria, e di quella Repubblica all' Invittiſſima Maeſtà Ceſarea OBBEDIENZA PERPETUA e ad Aleſſandro de' Medici non pure il grado del prepoſto in tutti gli uficj, ma di ogni più alta grandezza. Ma non ſi fermò la ſolennità nella ſola accettazione dell'unico Gonfaloniere rappreſentante tutta la Città; poichè, proſeguiſce il Varchi, (1) *Queſte parole dette, i Propoſti di ciaſcun Magiſtrato ſi rizzarono da' loro gradi ad uno ad uno, ed in vece di tutto l'uficio andarono ad accettare, e promettere l'oſſervanza, toccando inchinevolmente colla mano deſtra la Bolla, e colla ſiniſtra alzando in ſegno di riverenza il capuccio.....e di tutte queſte coſe per comandamento del Muſſetola, del Duca Aleſſandro, e del Gonfaloniere, ſi fece ſolenne contratto rogato alla preſenza di molto Popolo, perchè ſi tennero le porte aperte.* L'Ammirato (2) mentova coteſta celebrità in queſto modo: *Il Gonfaloniere ponendo in forma di giuramento le mani ſul PRIVILEGIO che avea in mano il Muſcetola, e quello con ſegni di riverenza, e di umiltà venerando, diede eſempio agli altri Magiſtrati in tanta ſolennità ragunati, che il ſimile aveſſero a fare. Così fu ſpedita la cirimonia di quel giorno, dal quale ſi ponno veramente annoverare gli anni del Principato del Duca Aleſſandro.*

(1) *Varchi ibid. f. 473.*

(2) *Ammirat. Iſt lib. 3. f. 418.*

122. Dal rapporto e raffronto di queſti Scrittori ſi vede, che con maggior ſolennità non ſi potea per parte della Repubblica fare la confeſſione, e ricognizione della Ceſarea ſuperiorità, poichè giurando *tactis Scripturis*, con tacita invocazione del divino nome, confeſſarono eſſer vero il contenuto del Decreto che accettano, e che tutto ſi fondò ſulla ſovranità Imperiale. Può, a chi piace, paragonare coteſte relazioni ſtoriche col teſto, e colle parole dell' Inſtrumento ſteſſo ſtipulato negli Atti del pubblico Notaro quale ſta quivi appoſto.

☞ „ Inſtrumentum, quo continetur quomodo Orator Cæſareus Statum Florentinum ad præſcriptum Cæſarei Diplomatis ordinaverit:

„ In nomine Individuæ Trinitatis. Per hoc præſens publicum „ Inſtrumentum cunctis pateat evidenter, quemadmodum convocatis, ac perſonaliter conſtitutis in Sala Magna inferiori Palarii „ Magnificorum Dominorum Florentinorum Excellent. Dominis, „ D. Prioribus libertatis, & Vexilliſero juſtitiæ Populi Florentini, „ una cum Venerabilibus Collegiis, cæteriſque Magiſtratibus Civitatis. Quorum nomina ſunt &c. Hinc eſt, quod in præſentia „ Magnificorum DD. Magiſtratuum prædictorum, nec non plurimorum aliorum Civium Florentinorum, in prædicta Sala Magna „ exiſtentium, ubi ad infraſcripta audienda, & peragenda, januis „ apertis, & in maxima multitudine, veluti in actu publico, convenerant, perſonaliter exiſtentes, & in medium aſſurgens Magnificus Vir, & J. U. D. præclariſſimus D. Jo. Antonius Muſetola de „ Neapoli Orator, Nuntius, & Commiſſarius à Sacratiſſimo Domino D. Carolo V. Rom. Imp. ſemper Auguſto, ad infraſcripta, & „ alia peragenda ut dictum, & ſpecialiter deputatus, & legitimâ facultate ſuffultus, cum ea, qua decuit circumſpectione non minus „ ornatè, quam copioſè in Italico Sermone, ut melius ab omnibus „ intelligi poſſit, ita eloquutus dixit. Cum idem Seren. D. Imperator, ut rebus Italiæ diuturnô bellô non mediocriter afflictis, occurreret, & pacem inter diſſidentes componeret, ad effectum, ut

rebus

„ rebus pacatis, Arma Chriſtianorum in Turcas, Chriſtiani nominis
„ hoſtes, felicius converti poſſent, ex Hiſpania in Italiam appuliſſet,
„ & cum Venetis, & aliis Civitatibus, & Dominiis, ab eo diſſiden-
„ tibus Capitula pacis, & concordiæ, modum in pace vivendi con-
„ cernentia, iniiſſet:

„ Cum Illuſtri Florentinorum Dominio, quod ſemper ipſe, & ſui
„ Prædeceſſores, Romani Imperatores, peculiari quôdam amore
„ proſequuti fuerunt, tum ab eo diſcordabat, & contra eum arma
„ ſumpſerat, & ab obedientia, & reverentia Sedis Apoſtolicæ di-
„ ſceſſerat, & Sanctiſſimum Dominum noſtrum, cum quo dudum
„ fœdus percuſſerat, & ejus Illuſtriſſimam Familiam de hac Excelſa
„ Republica amantiſſimam ſine cauſa expulerat, ſeu recedere coege-
„ rat, in eum Statum, à quo expulſus unâ cum ejus Familia Illuſtriſ-
„ ſima erat, admittere, & reſtituere negabat per diverſa media ho-
„ neſtatis, & concordiæ conditiones proponeret, ſed particularium
„ Civium pertinaciâ, qui tunc Rempublicam potius arbitriô, quam
„ ratione regebant, & ad privatum commodum magis, quam ad
„ publicam utilitatem non ſanô conſiliô ducti, reſpiciebant, id aſſe-
„ qui non poſſet, ut improborum malitiam expugnaret, & injuſtè
„ oppreſſis ſubveniret; *coactus fuit*, licet contra ejus mentem,
„ exercitum comparare, ac veſtrum Territorium armis invadere, &
„ obſidione Civitatem veſtram cingere, armis infeſtare, ac fame pre-
„ mere, quô reſpicientes, & *ſua errata cognoſcentes MORE PII*
„ *PATRIS, QUI FILIOS ERRANTES* ſæpè corripit, &
„ reductos paternâ charitate avidius complectitur, benignius exci-
„ peret. Licuit eidem Sereniſſimo Imperatori, ſi voluiſſet, Civium
„ veſtrorum pertinaciâ exigente veſtram Civitatem longa obſidione
„ oppreſſam, fame ſupramodum laborantem, omnium humanarum
„ ferè rerum auxilio deſtituram, facilè ſuperare, diripere, & expu-
„ gnare; ſed ſuæ Imperialis Celſitudinis bonitate, ac ejuſdem San-
„ ctiſſimi Domini noſtri INTERCESSIONIBUS delinitus, potius
„ divinô auxiliô, quam humanô conſiliô ſui exercitus milites repreſ-
„ ſit, atque continuit quouſque tandem ad cor reverſi, vos erraſſe
„ fatentes, ſaniori conſiliô ducti, ad *Capitula pacis & concordiæ*
„ cum Sua Cæſ. Majeſtate, ac Sanctiſſimo Domino noſtro deveniſtis,
„ illaque obſervare, & adimplere promiſiſtis, & ad ea vos, & Civi-
„ tatem veſtram obligaſtis. Et quia ex indictis Capitulis, inter alia,
„ cautum fuit, quod idem Sereniſſimus D. Imperator infra certum
„ tempus, modum, & formam, quibus Civitas ipſa impoſterum
„ regi, & gubernari deberet, declararet, & ordinaret, ideo his, &
„ aliis rationibus idem Sereniſſimus D. Imperator ad Civitatis veſtræ
„ ſuæ curæ commiſſæ pacificum, ac tranquillum Statum attendens,
„ Sanctiſſimi Domini noſtri contemplatione, & intuitu, qui ſuam
„ hanc Patriam paternâ charitate proſequitur, & illius ſtatus, ac
„ honoris, & gloriæ incrementa ſummis deſiderat affectibus, *pro*
„ *indulgentia, & remiſſione* à Cæſarea Majeſtate, eidem Reipubli-
„ cæ Florentinæ facienda, & ſæpius præſtita, per IMPERIALE
„ EDICTUM, ſive DECRETUM, ſigillô ejus aureô, ut videtis,
„ munitum de ſuæ Imperialis Celſitudinis SUPREMA AUCTO-
„ RITATE, ET POTESTATE *declaravit, ſtatuit, & ordina-*
„ *vit* Illuſtriſſimam Familiam de Medicis, & conſequenter Illuſtriſs.
„ D. Alexandrum Medicem, Ducem Civitatis Pennæ, ex qua Fa-

„ milia Dux ipſe deſcendit, ipſius Sereniſſimi D. Imperatoris gene-
„ rum dilectiſſimum, *ad gradum, ſtatum, honores, privilegia,*
„ *immunitates, & juriſdictiones* in privilegio contenras etiam uti
„ ante eorum ultimum diſceſſum erant, recipiendas, & acceptan-
„ das, ac reſtitui, reintegrari, & plenariè reponi, ac admitri debere,
„ juxta tenorem ipſius PRIVILEGII, ET INDULTI. Itemque
„ idem Illuſtriſſimus D. Alexander Dux, ſit & eſſe debeat Primus,
„ Caput, & Præpoſitus in regimine dictæ Civitatis, & in quolibet
„ Officio, & Magiſtratu ejuſdem, ad illa regenda, & gubernanda,
„ & alias prout, & ſicut alias per LEGEM MUNICIPALEM
„ dictæ Civitatis ſancitum, & ordinatum fuit.

„ Item quum idem Sereniſſimus D. Imperator *omnia, & ſingula*
„ *privilegia, indulta, gratias, & conceſſiones, per ſuos præde-*
„ *ceſſores, Divos Imperatores, Florentinæ Civitati & ejus illuſtri*
„ *Dominio conceſſa, & facta, ac conceſſas, & factas, ex ſua*
„ *mera liberalitate confirmavit, atque de novo conceſſit, manda-*
„ *vit, juſſit*, & voluit præmiſſa ſic per eum declarata, & ordinata,
„ inconcuſſa ſervari, & adimpleri, atque nulli liceat illa infringere,
„ vel eis auſu temerariô contravenire, SUB EORUNDEM PRI-
„ VILEGIORUM REVOCATIONE, *& aliis pœnis tunc ex-*
„ *preſſis, ipsô factô incurrendis*, prout latius hoc, & alia in publi-
„ co documento dicti EDICTI, ſive DECRETI, quod idem Ma-
„ gnificus D. Orator in ſuis manibus tenebat, & eiſdem Magnificis
„ Dominis Prioribus, & Vexillifero juſtitiæ, cæteriſque Magiſtrati-
„ bus ibidem congregaris oſtendit, ac in manibus Egregii Viri, Do-
„ mini Franciſci Campani, primi Cancellariæ dictæ Comitis, tradi-
„ dit, ac publicè legi, ac intimari, illius formam fieri, & debitæ
„ executioni mandari petiit, latius contineri dixit.

„ Quibus ſic peractis, & dictô Inſtrumentô IMPERIALIS
„ EDICTI, ſive DECRETI per dictum D. Cancellarium publicè
„ lectô, & omnibus in eo contentis diligenter diſcuſſis, & conſidera-
„ tis præſentes Domini Excellentiſſimi Priores, & Vexilliſer juſti-
„ tiæ communi atô inter ſe conſiliô, maturâ deliberatione præceden-
„ te, de eorum voluntate D. Benedictus de Buondelmonte Vexilliter
„ juſtitiæ, nec non ipſius Reipublicæ Florentinæ nomine, in hæc,
„ vel ſimilia verba reſpondit: Primum Omnipotenti Deo gratias
„ egit, aſſerens Civitatem, & Populum Florentinum, qui ſemper
„ Cæſareæ Majeſtati magnoperè tribuit, ejuſque nomen *ſincera*
„ *fide, devotione, affectu, & religionis veneratione ſemper coluit,*
„ *& colere intendit*, obſervatam Rempublicam, Civitatem, & ejus
„ Cives, è faucibus militum liberaros, pupillos, & viduas defenſas,
„ *libertatem denique reſtitutam*, & demum ob regiminis, guberni
„ Caput ejuſdem Illuſtriſſimum Dominum Alexandrum Medicem,
„ qui poſſit eorum infirmitatibus mederi datum, quicquid ingenio,
„ labore, opibus, induſtria, & potentia præſtare poſſit, eidem Cæ-
„ ſareæ Majeſtati perpetuum debere, dictumque *decretum, ordina-*
„ *tionem, & declarationem, & Cæſ. edictum* gratanter nomine
„ totius Civitatis recipiendo, eundem Illuſtriſſimum D. Alexandrum
„ ibidem præſentem ac Illuſtr. Medicorum Familiam in particulari,
„ ac univerſali, ad *gradum, ſtatum, honores, & privilegia, im-*
„ *munitates, & juriſdictiones in privilegio contentas*, & in qui-
„ bus ante eorum ultimum diſceſſum, erant, accepit, reſtituit &

„ reinte-

„ reintegravit, & plenariè repoſuit, ipſumque Ill. D. Alexandrum
„ Ducem, & ejuſdem Sereniſſimi Domini Imperatoris generum, in
„ primarium dictæ Civitatis, ejuſdemque Regiminis, & gubernii,
„ ac omnium, & ſingulorum officiorum, & Magiſtratuum dictæ Ci-
„ vitatis Caput, Præpoſitum, & Directorem acceptavit, & illum
„ nomine totius Civitatis, & Populi Florentini pro tali, & ut talem
„ perpetuo tenere, habere, colere, & obſervare velle aſſeruit, & ita
„ ab omnibus teneri, & reputari mandavit juxta continentiam, &
„ tenorem dicti *privilegii* promittens præfato Ill. Domino Alexan-
„ dro præſenti, pro ſe ipſo, ac ejus hæredibus, & ſucceſſoribus, &
„ eidem Magnifico Domino Joanni Antonio Oratori præſenti, &
„ pro dicta Cæſarea Majeſtate recipienti prædicta omnia & ſingula,
„ ac omnia in *privilegio* prædicto contenta, perpetuo attendere, &
„ obſervare, & contra non facere, dicere, vel venire per ſe, vel per
„ alias ſubmiſſas perſonas ſub quovis quæſito, colore, & *ſub pœnis,*
„ *& aliis cenſuris in dicto præinſerto privilegio contentis*, & ſub
„ omni juris, & facti renunciatione ad hoc neceſſaria pariter caute-
„ la: Et dicti D. Vexilliferi Sermone completô Magn. XVI. Gonſa-
„ loneril ſocietatum Populi Florentini eorum reſpectivè locis aſſur-
„ gentes, & coram præfatis Dominis, Magnifico Domino Oratore
„ Cæſareo, & Illuſtriſſimo Duce Alexandro perſonaliter exiſtenti-
„ bus in unam & eandem animi ſententiam convenientes prædicta
„ omnia, & ſingula per dictum Magnificum Dominum Benedictum
„ de Buondelmontibus Vexilliferi præfata dicta, expoſita, narrata,
„ & promiſſa nomine dictorum reſpectivè laudaverunt, & appro-
„ baverunt, æ rata, & grata perpetuo habere, & tenere voluerunt,
„ & velle dixerunt, & prædictum IMPERATORIUM EDIC-
„ TUM, ut præmittitur, publicatum, & præinſertum, & omnia
„ contenta in illo, nemine diſſentiente approbaverunt, & illud gra-
„ tum, & ratum, & firmum ſe perpetuo habituros nomine dicto-
„ rum reſpectivè Magiſtratuum, & dictæ Reipublicæ Florentinæ
„ promiſerunt, & convenerunt, ac prædictum Illuſtr. Ducem Ale-
„ xandrum Medicem ibidem præſentem, & omnia ſuper, & infra-
„ ſcripta pro ſe, & poſteris ſuis juxta formam, & diſpoſitionem,
„ producti *Imperialis Edicti recipientem*, ut perpetuum Caput
„ primarium regiminis, & gubernii Civitatis, & illius pacifici, &
„ quieti Status, & Præpoſitum omnium, & ſingulorum Magiſtra-
„ tuum ejuſdem in omnibus, & per omnia juxta tenorem præinſerti
„ *privilegii* receperunt, admiſerunt, & acceptaverunt, promit-
„ tentes, & ſolemni ſtipulatione convenientes, tum prædicto Ma-
„ gnifico Domino Oratori Cæſareo, quam dicto Illuſtriſſimo Domi-
„ no Alexandro de Medicis, & nobis Notariis infraſcriptis, ut præ-
„ fertur, & pro omnibus, quorum intereſſe poterit quomodolibet
„ ſtipulantibus, & acceptantibus ſe perpetuo obſervaturos prædi-
„ ctum *Imperatorium Edictum*, & non venire contra illud quôvis
„ modô *ſub pœnis, & aliis in prædicto Imperatorio Edicto con-*
„ *tentis*, & non obſtantibus his, quæ prædictus Sereniſſimus Impe-
„ rator in prædicto ſuo Cæſareo Edicto voluit non obſtare, de, &
„ ſuper quibus omnibus, & ſingulis, tam prædictus Illuſtriſſimus
„ Dominus Alexander Medices, nec non prædictus Vexilliſer man-
„ daverunt, & petiêrunt præſens fieri documentum, & Inſtrumen-
„ tum unum ſeu plura.

» Acta, & celebrata fuerunt omnia, & ſingula ſcripta, in prædi-
» cto Palatio prædictorum Magnificorum Dominorum Florentino-
» rum, & in Sala Magna inferiori dicti Palatii anno Incarnationis
» Dominicæ 1531. Indictione V. & die 6. menſis Aprilis P. Sanctiſſi-
» mi in Chriſto Patris, & Domini noſtri Clementis Divina Provi-
» dentia PP. VII. annô VIII., & præſente, & aſſiſtente magnâ parte
» populi, nec non Venerabilibus Viris Domino Albizo,,. de Nobi-
» libus Clerico Florentino. Ego Joannes Juliani de Durazinis Im-
» periali, Apoſtolicâque auctoritate Notarius, & Scriba prædicto-
» rum Excellentiſſimorum Dominorum libertatis Civitatis Floren-
» tinæ præmiſſis omnibus, & ſingulis, quæ in præſenti, & in novem
» aliis ſemper procedentibus Cartis, in hoc libello ſimul lectis, &
» meô ſignô interlineatis deſcripta ſunt, dum ſic agebantur interfui,
» & agirari, ut ſcripſi, vidi, & auſcultavi, in ſuperſcripto loco, &
» demum de mandato Magnifici Domini Vexilliferi juſtitiæ, & Ex-
» cellentiſſimorum Dominorum requiſitus, unâ cum infraſcriptis
» aliis Cancellariis Palatii, in præmiſſorum fidem, & robur, & Te-
» ſtimonium me ſubſcripſi, & Signum meum conſuetum appoſui.

123. Avvertirà chi rilegge queſto Inſtrumento, come tanto nel diſcorſo del Commeſſario Imperiale, quanto in quello del Gonfaloniere, e in tutta la narrativa del Notajo per l'intera ſua dimenſione nè pure ſi nomini quel Ceſareo Diploma con un nome, il quale in quella combinazione ſi poſſa tirare al ſenſo di Sentenza di Arbitro. Fatata coſa ſarebbe, ſe, eſſendo veramente tale, tutti coloro, i quali dovettero per ragion di uficio nominare la biſogna col ſuo nome proprio, l'aveſſero diſegnato con nomi, i quali tutti ſcaſſano il concetto di Arbitrato.

124. Il Muſcetola lo nomina *Imperiale Edictum, ſive Decretum, Privilegium, & Indultum, publicum Documentum Edicti, & Decreti.* Il Gonfaloniere lo chiama *Decretum, Ordinationem, Declarationem & Edictum Cæſareum, & Privilegium.* Il Notajo lo nomina *Inſtrumentum Imperialis Edicti, ſive Decreti. Privilegium præinſertum. Edictum Cæſareum, & Imperatorium*, e ciò con repetizione degli ſteſſi termini moltiplicata a ſegno di generar noja; taichè almanco in grazia della varietà, et in odio della Cacofonia, avrebbe potuto dire una fiata, o due: *Laudum, Arbitrium, ſententia Arbitri, vel Compromiſſi*, o ſimil coſa.

125. Laonde ſempre più ſi conoſce quanto ſieno carpbj il Memorialiſta, il Trattante Latino, e il Whig di voler' imitando taluno che per malizia, o ignoranza, o inavvertenza ha incominciato a nominare queſta Imperial Coſtituzione, Iſtituzione, ed Inveſtitura col nome di *Sentenza di Arbitro*, per far travvedere i leggitori, e far comparire che Aleſſandro, e la Caſa Medici riceveſſe per giudizio di Arbitrato, quello che ricevette per grazia, e privilegio della podeſtà Imperiale, cioè per modo ripugnante alla natura di un' Arbitrato, e contormiſſimo, ed ugualiſſimo alla Inveſtitura, qual realmente fu queſta Iſtituzione.

126. Diaſi mente poſcia in qual guiſa la Repubblica ſi aſtrigne all' ubbidienza di Ceſare, ed alla oſſervanza di tutti i capi del ſuo Editto ſotto le pene ivi enunziate, cioè le pene di ribellione, e di fellonia, della devoluzione alla Camera Imperiale; il che non può capere nell' animo di chi ſi ſia, che venga fatto ſenza che la perſona, che lo fa, ſi conſeſſi ſubordinata, e legata dal vincolo di dipendenza dall' Impero. E ſi riferiſce onninamente queſta confeſſione a' diritti, ed obbiighi antecedenti,

cedenti, i quali ſono neceſſariamente preſuppoſti nell' Aſſoluzione dalla colpa di ribellione paſſata, la quale ſta eſpreſſa nell' Atto, e dalla Repubblica ſi accetta.

127. Et eſſendo liquidato e certo, che la giuſtizia interna, e la validità dell' Editto di Carlo V. abbia per ſuo fondamento la ſomma Poteſtà, e i Diritti Imperiali antichi e contioui; ne vien che la nuova promeſſa della Città ſi riferiſce all' antico, e perpetuo debito di ubbidienza, fedeltà, e devozione, la cui ommeſſione fu ſempre riputata per ribellione. Laonde queſto Atto è una rinnovazione, e ripetizione dell' antica, e non mai legittimamente interrotta obbligazione di fedeltà, e di oſſequio; e oon ſi può in verun modo riſtrignere al ſolo debito di ubbidire a' Medici.

128. E comechè non ſiaſi qulvi detto eſpreſſamente, che la Città ſi obbliga di eſſer' ubbidiente e fedele in tutto, e per tutto; evvi tuttavia implicitamente contenuta queſta obbligazione, ed è convertibile io queſto caſo la dottrina de' Leggiſti, e Giureconſulti, che vogliono (1), *quod juramentum ad ea reſtringi debeat ſolum jura, quæ habet is, cui præſtatur*: perchè per la ragion de' Contrarj debbe parimeote non ridurſi e riſtrignerſi il giuramento a meno di quello che compete legittimamente a chi lo riceve.

(1) *Gylmann. Symphor. T. 1 part. 1. 2 vol. 1. n 95 §. item.*

129. Il caſo è, che i Fiorentini giurano e prometono, perchè erano ſudditi, e dipendenti, e oon deventarono tali perchè giurarono; e Ceſare riceve il giuramento, perchè fu ſuperiore, e non lo divenne nel riceverlo. La dipendeoza è ſoggezione ſi pruova qui a priori, e non a poſteriori.

130. E quel che la Città giurò, compreſe ogni coſa da lei dovuta all' Impero: e quindi è, che ove Firenze io ubbidendo a Aleſſandro, e alla Famiglia de' Medici aveſſe mai ribellata all' Impero, egualmente ſarebbe ſtata devoluta al Fiſco; perciocchè il fine, per cui Ceſare la ſottopoſe al governo di eſſa Famiglia, e conſeguentemente il fine precipuo d'eſſo giuramento fu, che la Repubblica, la Città, e lo Stato rimaneſſe perpetuamente nella devozione del Sacro Impero.

131. Perlochè non ſi comprenderà come Aleſſandro de' Medici aveſſe poruto accettare queſta dignità, e queſto gius perpetuo di governo ſopra una Città ſoggetta a nome ſuo, e de' ſuoi poſteri ſe iza che eſſo, e i ſuoi foſſero obbligati altresì di ſtare nella ſteſſa fede, e devozione; mezzo oeceſſariſſimo, ed eſſenzialiſſimo al fine, per cui ſi fece la Iſtituzione onde furono beneficiati sì fattamente da Ceſare.

132. Sottopoſe l'Invitto Carlo V. al reggimento continuo di quella Famiglia una Città, o Repubblica, ch' egli tiene, e riputa, vuole, e dichiara che ſia, e la quale certameote è, e ſi conſeſſa di eſſer ſoggetta e dipendeote dall' Impero: e la ſottopoſe dichiarando, che con ciò inrendea di ferbarla nella ſubordinazione, dipendeoza, e divozione: e Aleſſandro de' Medici Cittadino o Suddito di eſſa Repubblica e Città, a queſto fine, con queſta condizione accetta quel jus e quella dignità: dunque ſi obbliga all' oſſervanza di quello che era mezzo inevitabile per ferbarla, e ritenerla io quello ſtato, cioè alla fede, e divozione propia ſua, e de' ſuoi inverſo l'Impero.

133. Nè oſterebbe, ſe queſto obbligo di fede, e devozione in oggi a taluoo ſembraſſe oneroſo. Perciocchè chi acquiſta la coſa col peſo di ſoggezione, dee ſtarſene al patto; tanto più che neſſuno è forzato ad accettarla malo ſuo grado (2): e chiunque l'acquiſta con-

(2) *L. invitum C. de contr. empt.*

vantag.

vantaggi, e favori, ſoggiace parimente a' carichi anneſſivi.

134 E da queſte irrefragabili premeſſe pende queſto Corollario; che ſe in alcun tempo le due Parti quella che giurò, e quella che accettò ſi foſſero unire per rigettare, diſprezzare e trasgredire la Diſpoſizione del Sovrano, entrambe ſarebberſi reſi ribelli, tutto 'l corpo avrebbe perduto ogni ſuo Privilegio qui reſtituitogli; e ſarebbe di ragione divoluto ſi al S. Impero.

135. Qui naſce nella materia naturaliſſimamente il queſito, con qual termine ſi poſſa o debba eſattamente enunziare e rappreſentare la idea, la ſpecie, o la qualità della Forma del Fiorentino Governo, quale fu iſtituito per queſto Imperial Diploma. Se debba o poſſa denominarſi in vigore di eſſo Firenze coi ſuo Stato Feudo d'Impero, o nò? Se Aleſſandro de' Medici Vaſſallo e Feudetario o nò?

136. Di colpo diſtinguere biſogna tra la condizione o qualità di Aleſſandro, e quella della Città. Dipoi convien por mente, che la relazione che v'era tra Aleſſandro e l'Impero, ſi può dire, importaſſe vincolo di vaſſallaggio, o feudalità, o quaſi. Appreſso, che la relazione che v'era tra la Repubblica e l'Impero non ſi rimaſe di eſſere tuttavia quella di Vicariato Imperiale.

137. Poſcia, che ſe Aleſſandro aveſſe avuto non ſolamente l'amminiſtrazione perpetua, e ſucceſſiva per la ſua Famiglia; ma l'util dominio perpetuo ancóra; egli ſtato ſarebbe in ſenſo più perfetto Feudetario; e ſarebbe ſtato da più aſſai, e di più degno e ſublime grado: maſſimamente ſe di più aveſſe ottenuto il titolo di Duca di Firenze. Che però eſſendo Amminiſtrator diputato in perpetuo, ed ereditario, era di grado vie più ſublime ed elevato de' Vicarj ordinarj, e temporanei a vita degl' Imperadori concedenti. Che perciò la ſua condizione ondeggiava tra 'l Principato, e il Vicariato ſemplice. Era più che Vicario ordinario, cumulativo, e meno che Principe e Duca Feudetario; la differenza de' quali due gradi ſi appara dalle Regole della più ſana Giuriſprudenza pubblica; e l'abbiamo già additata altrove (1).

(1) *Sopra cap 17 § 43. f. 336 ſeg.*

138. Che perchè foſſe Feudetario perfetto riſpetto a Firenze, mancavagli (non dirò la Inveſtitura propria feudale ſolamente, e ſimili ſolennità, non ſempre eſſenziali al Feudo, ma) la totale e non cogli antichi Maeſtrati della Repubblica partecipata autorità di reggere e governare lo Stato; e l'utile perpetuo dominio di eſſo. Le quali due circoſtanze aggiunte avrebbero prodotto l'erezione di un Marchefato o Ducato con poteſtà regale. Ora, ch'egli non aveſſe nè l'un nè l'altro per lo Imperial Diploma, ciò ſi ſcerne dalla lettura di eſſo.

139. E cel moſtra ancóra Bernardo Segni, in additando una circoſtanza ſtata ommeſſa dagli altri Storici; cioè, che il Commeſſario Imperiale fuor della Sentenza, o del Privilegio, aſſegnò ſopra le Entrate della Repubblica fiorini venti mila ad Aleſſandro per le ſue ſpeſe: (2) *Che ella debba accettare per Capo, e per Propoſto in tutti gli uffici Aleſſandro de' Medici, e di più debba dargli per piatto fiorini venti mila l'anno, come a colui, che avendola liberata da ogni pena da ſofferirſi meritamente per lei, poſſa ancóra col conſiglio, e coll' autorità ſua mantenerla ſalva, e ſicura, e indirizzarla a buon fine.* La qual ſorta di aſſegnamento di ſalario fatto a' Vicarj dell' Impero ha i ſuoi eſempli nell' antico ſtile de' Vicariati Imperiali. E Lodovico IV. il Bavaro l'anno 1329. a' 23. Settembre per un ſuo Diploma dato in Pavia ne ſe un conſimile a Galeazzo Viſconti ſopra le entrate della Città e Stato di Milano: (3)

(2) *Segni Iſt. Fior. l. 5. f. 144.*

(3) *Appo il Corio Iſt. Med. P. 3. p. m. 208.*

Dantes

Dantes & concedentes tibi pro tuis, tuæque familiæ expenſis annuatim nomine ſalarii ipſius Vicariatus decem milia florenorum auri percipiendorum & habendorum de havere dicti Communis (Mediolanenſis) omnibus & ſingulis hominibus & perſonis Civitatis, & Comitatus & deſtrictus prædictorum.

140. Giova avverrire, che sì come i Fiorentini nè pure per l'addietro erano ſtati di condizione eguale a' Feudatarj perfetti, nè il Dominio loro un vero Principato: poichè lor mancava l'avere in feudo (nella guiſa che aveano ſoltanto in Vicariato limitato a vita degl' Imperadori concedenti o a arbitrio degli Auguſti di nuovo eletti e del S. Impero (1)) le Terre e le Regalie lor concedute, e l'utile dominio perpetuo; così ne viene,

(1) *Sopra cap.* 12 § 28. *f.* 86. *e cap.* 13. §. 48. *f.* 147. *Is cap.* 16. § 64. *f.* 299 *e cap.* 17 §. 11. *f.* 319.

141. Che mancando all'uno l'una, agli altri l'altra qualità, dall'ordinamento nuovo Imperiale dello Stato naſceſſe una condizione miſta, ed anomala, ed in apparenza irregolare, la quale ſi può non con un propio, preciſo & adattato vocabolo e nome eſprimere, ma con la deſcrizione per le ſue parti difinire, conforme io vo tentando credo ſenza avventurarmi troppo, poichè dalle viſcere della faccenda ne ricavo la idea e nozione.

142. La quale ſi è, che la dignità, autorità, e poteſtà di Aleſſandro de' Medici, e ſuoi ſucceſſori in vigor di queſta Imperial Diſpoſizione dovea eſſere un Vicariato dell'Impero un poco più che cumulativo cogli altri Maeſtrati del Comune. *Cumulativo*, diſſi, e non aſſoluto e privativo; perciocchè il Gonfaloniere e i Priori i quali erano per iſtituzione de' Ceſari Vicarj dell'Impero (2) non furono rivocati per l'editto di Carlo V.; nel modo che ſegul a que' di Siena parecchi anni di poi a favore di Filippo II. Infante di Spagna. E *un poco più che cumulativo* diſſi ancóra; perocchè Aleſſandro e i ſuoi diſcendenti doverter tal prerogativa in perpetuità avere, e con la diſtinzione e preminenza ch' eſſi non ſolamente doveano intervenire, ma ſtar' a Capo di tutti i Maeſtrari. Nè prendaſi ombra alcuna, quaſi che io ragionando in così fatta guiſa tiri per arcata, ſenza mira, e fondamento; e quaſi che foſſe una chimera il Vicariato cumulativo, ed anche in alcuna maniera o ſubordinato o Superiore a' Vicarj compagni. Perocchè di conſimili iſtituzioni ſe ne ſono date, e ne ho arrecato di molti eſempj nel Trattato ſeparato intorno a' Vicariati Imperiali in Italia; i quali ſarebbe troppa lunghezza riferirli qui: ſoltanto allegherò qui per eſempio il caſo avvenuto ſotto l'Imperadore Enrico VII. l'anno 1311. il quale, dappoichè ebbe prepoſto a quaſi tutte e ſingule le Città Lombarde i ſuoi Vicarj, veggendo che nella ſua aſſenza nuovi torbidi inſorgevano, diputò alla Lombardia Guernerio di Osburgo per Vicario Generale o Generaliſſimo con autorità cumulativa ed alquanto maggiore; ſenza rivocare punto i Vicariati di Marreo e Galeazzo Viſconti, di Cane della Scala, di Pico Mirandolano, di Paſſarino Buonacalſe, di Giberto da Correggio, e di Filippo di Savoja di già Vicario Generaliſſimo (3); il che con poche parole narra Giovanni da Cermenate Scrittor' allora vivente: (4) *Rex Henricus mutato conſilio in Lombardiam Comitem Varnerium Teutonicum miſit virum in armis expertum, cui in tota Lombardia titulum Vicariatus Generalis dedit. Non propterea Philippum de Sabaudia ſua poteſtate minuens; nec reliquos, quos urbibus Vicarios conſtituerat, revocans.* Il Merula e il Guichenon oſſervano che tra Filippo e Guernerio naſceſſe però non piccola geloſia e conteſa per la giuridizione (5).

(2) *Sopra ivi.*

(3) *Merul. Botront. Relat. ad Clementem V. column.* 1162.

(4) *Jo. de Cermenat. Hiſt. Med. MS. cap.* 46. *f.* 54.

(5) *G. Merul. Antiq. Vicecom. lib.* 8. *& Guich. Hiſt. General. Sabaud. f.* 119.

143. Un' eſempio di conſimile Vicariato cumulativo, ancóra

ancóra ci arreca il Diploma, con cui l'Imperadore Carlo IV. l'anno 1354. concedette a Matteo, Barnaba, e Galeazzo Vitconti fratelli il Vicariato di Lombardia in ſolidum, ove dice: (1) *Facimus, creamus, & conſtituimus & ordinamus vos Matthæum, Bernabum & Galeatium & QUEMLIBET VESTRUM IN SOLIDUM, & quemlibet veſtrùm hæredum noſtros & Sacri imperii Vicarios Generales, irrevocabiles, & DURATUROS TOTIS TEMPORIBUS VITÆ NOSTRÆ.* Un' altro ce ne ſomminiſtra il Vicariato conceduto *in ſolidum & pro indiviſo*, al Secondotto Marcheſe di Monferrato, ſuoi figliuoli ed Ottone di Brunſvic l'anno 1374: (2) *VOS OMNES CONJUNCTIM, ET PRO INDIVISO in Civitatibus Aſtenſi, Albenſi, & loco Montis Viti, Communitatibus .... ordinamus facimus & conſtituimus noſtros & S. R. Imperii Vicarios Generales & ſpeciales irrevocabiles AD TEMPORA VITÆ NOSTRÆ; & poſt obitum noſtrum propitio Deo fælicem, tamdiu, donec per ſucceſſores noſtros Romanos Imperatores vel Reges expreſsè & ex cauſa legitima fueritis revocati &c. Dat. Nuorimberg. An. 1374. Indict. 12. 8. idus Decembris.*

(1) *Apud Job Petr. Creſcent Ampoltbeatr Roman. P. 1 f. 340*

(2) *Nella Cronaca di Monferrat di Benvenuto S. Georgio all' an 1374.*

144. Di ſorte che nel mio diſcorſo non c'è niuna novità riſpetto alla conſuetudine, e allo ſtile uſato in quella parte del Jus pubblico Italico ed Imperiale, ſecondo il quale convien dilucidare le diſpoſizioni di un' Imperadore fatte in una Città, e Terra dal S. Impero dipendente. E chi voleſſe diſinire la Forma della Repubblica Saneſe che Carlo V. le die, ne' termini da lui ſteſſo enunziati nel luogo da noi addietro citato (3), e tirar la diſinizione da' ſuoi veri principj, farebbe ridotto a nominarlo ſimilmente un Vicariato cumulativo, ripartito tra' Maeſtrati antichi di quel Comune, e il nuovo Capo di eſſi.

(3) *Sopra §. 57.*

145. Diaſi mente però, che nella Diſpoſizione di Carlo V. c'era una novità; cioè quella di erigere un Vicariato perpetuo ed irrevocabile nella ſteſſa Famiglia di padre in figlio per ordine di primogenitura del che ne' Privilegj Ceſarei non ne ſo l'eſempio; ſe ne ha de' dichiarati nelle pubbliche Diete dell' Impero, che ſono di ſpecie diverſa. E riſpetto a queſta nuova differenza, io colſi il penſiero, che ſi poſſa dire che la relazione che v'era tra Aleſſandro de' Medici e l'Imperadore importaſſe vincolo di Vaſſallaggio e di Feudalità; comechè lo Stato Fiorentino punto non gli foſſe ſtato dato in Feudo. Il che farommi a ſchiarare alquanto:

146. Se ſotto obbligo di fede, e cagione finale di fedeltà Ceſare conferì, e diede, et Aleſſandro accettò la Dipurazione a queſto perpetuo governo (4); egli è manifeſto, che non offenderebbe nè il ſano raziocinio, nè i Principj della Diſciplina chiunque affermaſſe, che gli fu data, e che l'accettò con una ſpecie di vincolo Feudale; perchè non le eſpreſſioni materiali, ma la ſoſtanza dell' Atto produce tal legame; non i ſegni eſtrinſeci ſolamente, ma le qualità intrinſeche, ſi debbono attendere e la vera cauſalità; ciuè la fedeltà, la quale coſtituisce l'eſſenza del Feudo di qualunque ſpecie ſia il ſoggetto. Perciocchè ſecondo la ſua più ampia diſinizione, che altrove accennammo, e la quale baſta qui, il Feudo non è altro che *Beneficium fidelitatis* (5); ovvero (6) *utilitatis conceſſio propter fidelitatem*. Atteſochè anche un' Amministrazione, e Dignità Vicariale perpetua et ereditatia, qual' era quella de' Medici era Coſa Utile, benchè non le foſſe dato perancóra l'utile Dominio tutto ſullo Stato Fiorentino: ed era coſa eguale alle *immobili*, che ſono l'Obietto de' Feudi.

(4) *Sopra §. 131. ſeg*

(5) *Joh. Franc. Decenſ pro Carolo M. apud Struvium Syntagm juris Feud p. 628.*

(6) *Sam Stryk Exam. jur. Feud. c. 2. qu. 11.*

147. Nulla oſta che l'Imperadore laſci in ſuo eſſere la perio-

perſonalità di Repubblica nominandola ſempre con tal nome, e dicendo che iſtituiſce Aleſſandro a fine che conſervi Lei, e la ſua Libertà nella devozione dell'Impero; non oſta, che non gliene conceda propriamente l'utile dominio tutto, l'uſufrutto intero, e la giuridizione totale. Imperciocchè punto non ſi vuole ſoſtenere, che la Città ſteſſa, e il dominio veniſſero dati in Feudo: queſto rimaſe, come fu, co' membri, e col capo novello immediatamente ſotto l'Impero, e Camera dell'Impero, nella guiſa un di preſſo, che era Milano e il ſuo Stato ſotto i Viſconti non peranchè creati Duchi; ma ſolamente Vicarj Imperiali: a un di preſſo io però diſſi; perocchè i Viſconti non ebbero il Vicariato eſpreſſamente per via di Succeſſione in infinito, come i Medici l'ebbero qui: e i privilegj del Vicariato de' Viſconti, mai ſempre erano limitati alla vita del Concedente, ancorchè comprendeſſero i Figliuoli e deſcendenti degl'Inveſtiti; ſecondochè ſta enunziato in tutte le lettere di lor Vicariato, ed anche nella pur' ora allegata (1). Nè biſogna laſciarſi abbagliare dall'apparenza e dal fatto, cioè dal vederſi ſuccedere i figliuoli a' Padri Viſconti nel Vicariato di Lombardia: perocchè ciò non mai è avvenuto come effetto della prima neceſſaria chiamata ed Iſtituzione; ma come effetto del nuovo patto fattoſi da' Viſconti con ciaſcun nuovo Imperadore, o del favore avutoſi da ſinguli da parte. Il quale patto e favore era arbitrario legalmente; e non punto neceſſario sì come all'incontro è quello delle continuazioni o rinnovazioni de' Feudi Ducali, che o Immutabilmente durano ſino alla morte dell'ultimo chiamato; o pure per la legge o conſuetudine feudale ſi debbono inveſtire o rinnovare quando la inveſtitura è ſtata richieſta dal Feudatario *intra annum & diem*.

(1) *Sopra* §. 142.

148. Ma eſſendo, come detto è, quella dignità, e quel gius perpetuo di reggere lo Stato una coſa equivalente, ed eguale alle coſe immobili, che ſogliono darſi in feudo, e ne ſono l'Obietto; et eſſendo di più eſpreſſamente data ad Aleſſandro per la ſteſſa cagione finale per cui ſi ſogliono dare i Feudi; cioè per cagion di fedeltà inverſo il Sovrano, e di conſervazione, di defenſione contro chi ſi ſia, e di Protezione del Popolo, della Città, e Provincia, che vien confidata alla ſua fede e cura; ne ſegue, che l'amminiſtrazione, il Governo, o Vicariato perpetuo dello Stato di Fireoze fu dato in quaſi Feudo a Aleſſandro.

149. Due ſono, come diſſi, le parti d'ogni Feudo: la Fedeltà, e il Beneficio o l'utilità. Queſte due parti debbono convenire in una terza coſa, la quale le congiunga, e le leghi tra di loro, come ſi lega l'effetto, e la cauſa; e queſta coſa terza è il patto, ſia eſpreſſo, ſia implicito che fece quivi Aleſſandro de' Medici in accettando per ſe e ſua poſterità malchile quella dignità, che gli vien data ſotto condizione di curare, reggere, difendere, renere, e ſerbare nella fedeltà, e devozione dell'Impero la Città e lo Stato ch'erano obbligati di ſerbare tal fedeltà.

(2) *Titius Specimine jur. public. l. 1. c. 4 §. 46. p. 87 poſt Lehman, & Burgoldenſem notitia rerum Imperii P. . . diſc. 12 n. 14. p. 283.*

(3) *Conringius de finib. Imper. l. 2. c. 15. n. 12.*

150. Potrebbe però naſcere qualche difficoltà circa queſta propoſizione dalla rarità di ſimili Inveſtiture, e tradizioni in Feudo: ma non ve ne troverà punto chiunque ſa che talvolta ancóra i Vicariati, e Governi con la ſola giuridizione ſenza l'utile Dominio, cioè *Præfecturæ Imperiales in Feudum dabantur* (2). Il che tanto è paeſe che baſta additarlo ſenza addurne eſempj. Il perchè il Contingio contro chi voleſſe negarlo diſſe: (3) *Tricæ ſunt ſciolorum uſui ipſi communi repugnantes: utpote quum ipſa Vicaria dignitas feudi conditione poſſit teneri: omnis Imperii Vaſſallus, qui quidem regalia, quæ appellantur, bene-*

beneficio Cæſarum tenet reapſe non niſi Vicaria quædam gaudeat poteſtate (1).

151. E la faccenda è piana: perchè in feudo ſi danno le coſe incorporali, i Diritti, Regalie, e la Giuridizione tale in tutto o in parte, quale col territorio di prima erano congiunte, o quale i predeceſſori già le eſercirarono (2): e dannoſi parimente in feudo le Dignità; onde ſi dà duplice dignità Feudale, l'una preſa nel ſuo propiſſimo ſignificato, ed è quella, che ha anneſſe, ed inſieme unite coll' Amminiſtrazione e Giuridizione (3) l'utile Dominio. L'altra che ha ſolo la preminenza, cioè il grado (qual fu qui l'eſſer Capo) conneſſo coll' Amminiſtrazione e parte di Giuridizione (4).

152. Paolo Giovio ſpiegò elegantemente la coſa, parlando per l'appunto della Iſtituzione di Aleſſandro, quale dovea eſſer' a tenore del Trattato di Barcellona, con queſto modo di dire: *Cæſar OBITER Civitati Principem Alexandrum imponeret*, quaſi additando con queſta voce (ch'il latiniſſimo Scrittore ben ſapea di eſſere di Latinità alcun poco ſoſperta (5) ma che giudicò molto propia per eſprimere qui la coſa); che al compiuto Principato gli mancaſſe qualche coſa; e ciò fu la piena giuridizione, e l'util Dominio tutto inſieme, la poteſtà *Propria* e non meramente *Amminiſtratoria*.

153. In queſta forma ſi propoſero al Reggimento delle Città i Conti, e i Duchi avanti, e ſotto gl' Imperadori Franchi, cioè furono Miniſtri, Uficiali, Governatori, Rettori, Giudici, e Prima. j Maeſtrari obbligati a difender, conſervare, e giudicare (6) *Franci Regnum, ſuum Ducum maximè, & Comitum operâ moderabantur: qui in illa quidem ætate non ſuam, ſeu propriam, ſed publicam Regni ditionem adminiſtrabant*.

154. Simili Dignità, però ove ſi conſiderino per date a perpetuità, e con patto di ſucceſſione ne' maſchi, ſi poſſono dire date in feudo, cioè col patto che congiugne inſieme, ed unisce i due retmini, e le due parti eſſenziali del Feudo, la beneficenza del Sovrano, e la fedeltà della Perſona e Famiglia beneficata inverſo di quello tendenti al fine, cioè alla diſeſa, e conſervazione del Dominio; perchè non ſi può avere nozione di un' effetto, ſenza ſuppoſizione di cagione *motrice*, e *finale*.

155. E ſuppoſta tal cagione, e conoſciuta di eſſervi, non può fare un menomo oſtacolo a queſta ſentenza, la ommeſſione de' termini *Feudum*, *Infeudamus*, perchè non da ſoli queſti, ma eziandio da eſſa cagion finale, e dalla natura del ſubjetto e dagli effetti ſi conoſce ſe ſia Feudo, o nò, quello, che ſi dà, e ſi riceve. Chiunque penſaſſe diverſamente ſcontrerebbe nel medeſimo aſſurdo, che abbiamo notato circa l'impiego de' vocaboli *Inveſtitura*, e *Inveſtire* (7), atteſochè nella ſteſſa guiſa, che ſi fecero quegli Atti, che noi chiamiamo Inveſtiture, innanzi che ne foſſe in uſo il termine e la cirimonia abuſiva; così ancóra ſe n'è fatto di quel, che nominiamo infeudazioni, innanzi che ſi uſaſſe tal nome. Il che da noi è ſtato ampiamente dimoſtrato coll'eſempio de' Re Gotti in Italia (8): e delle Colonie Romane in Toſcana (9) ancóra in certo modo. E conſolidare ſi può l'antichità de' Feudi, non oſtante la novità del nome, con alcun'eſempio della Sacra Scrittura; poichè Sedekia ultimo Re di Juda, poſto in quel Trono da Nabuccodonoſar Re di Babilonia non ſi può conſiderare che per Feuderario di quello. Laonde per eſſerſi rivoltato contro di lui a perſuaſione degli Ammoniti, Moabiti ed altri, fu come

(1) *Id. ibid. n. 11.*
(2) *Sam. Stryk. Exam. jur. Feud. c. 8 q 23 24. 25.*
(3) *Abb. cap. de multis n. 21. de præbend Bald. l. 2 n. 14 C. de ſervitut. & ag Lother. de benefic l. 1. quæſt 5. à n 17. queſt. 16 n. 47.*
(4) *L. honor. ff de muner., & honor. Abb. d. cap. de multis n. 23. Oldrad. conſ 150 n. 30 Lother. d. quæſt. 5. n. 18.*
(5) *Charliſius lib 2 Divus Hadrianus Sermon 1. quærit, an Obiter latinum ſit? &c.*
(6) *Vadianus l. 1. de Colleg. Monaſterior. in Germania.*
(7) *Sopra §. 112 li. c. 23. § 59. f. 151.*
(8) *Sopra cap. 3. da per tutto.*
(9) *Sopra cap. 2. § 87. f. 66. ſeg.*

come infedele e rebelle condannato a perdere gli occhi (1). La qual coſa non de cagionare menoma maraviglia a chiunque conſidera, che realmente l'origine e il contratto de' Feudi, preſcindendoſi del nome, e contemplandoſene la forma generica, non ſi hanno a aſcrivere all' uſo di un popolo più che di un' altro; ma che ſono (2) *de jure gentium*; il perchè diſſe Samuele Stryk: (3) *accedit gentium plerarumque receptio. Nam in Aſia quoque apud Japponenſes feuda eſſe probantur.* E il Cangio, prendendo parimente la faccenda ſino da' Romani antichi, (4) *Atque ut rem ab ipſis primordiis non repetamus, id potiſſimum firmat locus Lampridii in Alexandro Severo: ſola quæ de boſtibus capta ſunt, limitaneis Ducibus, & Militibus donavit, ita ut eorum ita eſſent, ſi hæredes illorum militarent. Conditio, quæ fuit propria Feudorum. Et alter Vopiſci in Probo: Veteranis omnia illa, quæ anguſtè adeuntur Iſauriæ loca privatis donavit: addens, ut eorum filii ab anno octavo decimo,* Mares dumtaxat *ad militiam mitterentur.*

156. E che ſoſſero in uſo i Feudi avanti del nome *Feudo*, laſciati i Romani, lo vogliono ancóra tutti coloro, i quali ſecondo la comune opinione ne attribuiſcono l'origine a' Longobardi, o ſecondo altri a Carlo Magno (5); ſotto i quali le conſuetudini feudali hanno incominciate ad avere l'effetto di Legge e di Diritto. Imperocchè molto tempo dopo, e non prima dell'anno 884. cioè ſotto Carlo Craſſo ſi trova per le prime volte poſto in opera queſto termine nelle Lettere, o Coſtituzioni Imperiali, e Regali, come inſegna il ſoprammentovato Cangio (6).

157. Ora neſſuno pretenderà che Carlo Magno, e i ſuoi ſucceſſori proſſimi non conferiſſero, ed inveſtiſſero Feudi; da che de' Feudi eſſo Carlo M. ne vien riputato l'Autore, e l'Inventore, come ſi è detto. E pure queſto Imperadore non diede punto gli Stati a' Conti, e Duchi in proprietà coll'utile dominio, ma loro li die a titolo di governo, e di amminiſtrazione: *Carolus Præſidibus multum indulſit, reſervato tamen ſibi directi Dominii jure, ut ita dum ſua quaſi defenderent, acrius militarent; & Poteſtas Ducum, & Comitum Carolino ævo Vicaria erat* (7); e i nomi di dignità furon dati *cum Caſtellis & Terris, ut jurisdictio exerceretur; & ad Imperatoris præſentiam talis jurisdictio quieſcebat, & ceſſabat* (8).

158. Ma nulladimeno Carlo Magno die que' governi in Feudo, perchè li diede col fine che i beneficati difendeſſero gli Stati, e li conſervaſſero contra gl' infedeli, e gli nemici dell' Impero da prodi Soldati, e Capitani; eſſenzial motivo per cui ſi dà, e ſi coſtituiſce il Feudo, il qual preſuppone l'obbligo della fedeltà, e devozione in colui, che fa tale uficio. E molto più ſi de aſſerire l'uſo di infeudare le Dignità, Vicariati, e Governi ſotto i tempi degli Ottoni, il perchè, dice il Munſter (9), che Ottone Primo diede in feudo ereditario gli uficj, governi, e dignità. E parimente molto dopo gli Ottoni.

159. Serve a ſchiarar queſta materia una oſſervazione del Pigna dove dice che verſo la metà del quarto decimo ſecolo fiorì la moda di dare quaſi tutte le Città di Lombardia in Vicariato per modo di feudo, e ſingolarmente ſotto il Pontefice Giovanni XXII. E molti Signori, che s'erano in que' tempi torbidi impadroniti delle Terre e Città, ne preſero in Feudo i Vicariati da quel Papa: (10) *Il che lo fecero sì per aver caro lo ſtabilimento di quanto era rimaſo a ciaſcuno: sì anche per crederſi che ne' caſi avverſi la protezione del Pontefice poteſſe eſſere preſtantiſſima, naſcendo obbligo dall' infeudazione così nel ſoprano a difen-*

(1) *Jerem. cap. 34 & ult.*
(2) *Anton. Diſp 1. Th. 1. Lit C. in fin. Sam Stryk. Exam jur. Feud cap 1. quæſt 1.*
(3) *Id ibid. poſt Mauri. poſit. jur. Feud. 5. Decad 1.*
(4) *Du-ange Gloſſar. lat. verb Feudum.*
(5) *Terramontanus l 1. de Feudis c 1. Joh. Francius defenſion. pro Carolo M. apud Struvium in Syntagm jur. Feudal*
(6) *Gloſſar. lat. verb. Feudum.*
(7) *Burgoldenſ. notitia rerum Imperii P. 1. diſc. 20 § 15. p. 353 ex Sigeberto ad ann. 802.*
(8) *Klock de contribut c. 4 n. 127. & Lavata in Theat. Feudal T. 1 p. 5 dilucidat. 1 §. n 3*
(9) *Munſterus Coſmographia apud Burgoldenſ. notitia rerum Imperii diſc. 20 §. 16. p. 353.*
(10) *Pigna Hiſt. Eſten. l. 4 f 240. edit Ferr. ann. 1570.*

difendere quei che riconoſcono il Feudo, come in queſti tali a ſervare a lui la fede. Tanto efficace fu queſta volontà di queſti Signori (Vicarj) che non guardarono ſe il diretto Dominio della Lombardia ſpettaſſe alla Chieſa, nè pure ſe ella poteſſe pretenderlo. Il medeſimo Scrittore poſcia giudizioſamente indica che v'è differenza grande tra ta' Vicarj e i Principi aſſoluti Feudatarj (1). *Se ben' un ſimile Vicario, & un Principe aſſoluto convengono nell'eſſere un ſolo, che domini; vi è con tutto ciò diſparità eſſenziale.* La qual diſparità già ſi è da noi additata più volte. Il Pigna non fu eſatto qui; poichè ommiſe di oſſervare, che P. Giovanni XXII. operò in diſtribuendo i Vicariati di Lombardia, più volte qual' amminiſtratore dell' Impero vacante; e che tal Titolo dovette ſerbar diſtiote le giuridizioni della Chieſa e dell' Impero; nella guiſa che avvenne in tempo del lungo Interregno innanzi l'Imperadore Rodolfo I. (2)

(1) *Id. ibid. f. 280.*

(2) *Sopra cap. 8. §.*

160. Aſſomigliandoſi la Iſtituzione di Aleſſandro de' Medici a' Vicariati circa la Poteſtà, ed a' Feudi circa la ſucceſſione ed altre condizioni le quali formano la ſoſtanza del Feudo, adeguatamente ſi dirà, che fu infeudazione di Dignità, di Uficio e di giuridizione, benchè nol foſſe dell' util Dominio totale.

161. Nè vale l'obiezione della variazione dello ſtile, dell' uſo, e de' termini, perciocchè queſti dipendono dal tempo, e dal capriccio degli uomini, e dall'accidente; laddove lo eſſer di una coſa, e la ſoſtanza ſteſſa dipende dalla moralità, e natura ſua, la quale una volta data, è in oggi quello che ſarebbe ſtato mille anni ſa, non oſtante che i coſtumi, i nomi, e tutti i ſegni meramente eſterni foſſero mutati, ſuppoſto che quella mutazione eſterna non foſſe preſcritta da qualche legge poſitiva promulgata dal Legislatore, a cui contravvenire non ſi poteſſe; il che non ſi dà nel noſtro caſo, poichè niuna legge vi ha che vieti, che l'Impero dia in Vicariato, o in Governo perpetuo quegli Stati, che potrebbe dare, e che dà nella eſigenza delle conjunture in feudo proprio. E ſenza andar più lontano, il caſo di Siena avvenuto non molto dopo quello di Firenze eſemplifica a maraviglia ed illuſtra queſto punto. Perocchè nel 1554. queſta Città fu data da Carlo V. all' Infante di Spagna Filippo II. ſuo Figliuolo in Vicariato perpetuo, e ſotto vincolo feudale indubitato. E nel 1557 eſſo Vicariato fu dato in feudo proprio e ligio a Coſimo I. Duca di Firenze; sì come a' ſuoi luoghi, tempi ed anni corriſpettivi narreremo.

162. Potrebbe ancóra dar faſtidio a taluno che quivi non veone conſumato il Feudo, perchè ſi tralaſciò per parte di Aleſſandro de' Medici la ſolenoltà di giurare egli la fedeltà; la qual Fedeltà facciamo eſſere, e con tutta ragione, la ſoſtanza del Feudo. Ma la prima coſa ſi vuol qui ricordare, che appunto per eſſere queſta una Iſtituzione di Maeſtrato e Vicariato Imperiale, non vi ſi richiedeva mica per lo ſtile o lo iſtituto del Jus Pubblico nell'Impero coſtumato che Aleſſandro il giuramento preſtaſſe. Tra le tante Iſtituzioni di Vicariato mero, e non accompagnato da poteſtà Regale, o dignità Ducale, che io vidi, riconobbi, e raccolſi e diſaminai, niuna ne rinvenni, ove il Vicario preſtaſſe il giuramento all' Imperadore. Sì bene ne rinvenni, ove i Commeſſarj Imperiali, per lo appunto nella guiſa che fece il Muſcetola in Firenze, ricevettero eſſi il giuramento dalle Città o da' Popoli dati e ſottopoſti dall' Imperadore al Vicario da lui iſtituito. E meco porrà chiarirſi l'erudito Leggitore di queſto punto per via di un paſſo di Bernardino Corio, nel quale egli narra il modo, per cui fu fatto Vicario di Milano e in Lombardia Matteo Viſconti dall' Imperadore Adolfo. (3) *Del meſe d'Aprile (a. 1294.) una Domeni-*

(3) *Bern. Corio Iſt. Milan P. 2. p. m. 356.*

ta a Milano giunſero quattro Ambaſciatori di Arnolfo Re de' Romani... e la prima Domenica di Maggio ſi celebrò un Concilio generale, dove furono lette le lettere Reali, le quali fra l'altre coſe contenevano, come il Re ordinava Matteo Viſconti per ſuo Vicario Imperiale per tutta Lombardia, dandogli libero e mero imperio, come eſſo Imperatore aveva, e comandava a ogni Potentato, Rettore e Comune di Lombardia, che gli deſſero, e preſtaſſero ubidienza quanto alla ſua propria Corona. Matteo non volſe accettare il Vicariato ſenza licenza del popolo di Milano. Perche fu ordinato che a inſtantia, e pregbiere di eſſo popolo lo voleſſe accettare; e così Matteo de' Maggi Podeſtà, e molti altri andarono agli Ambaſciatori del Re, e gli accompagnarono nel Concilio, dove era Otto Arciveſcovo, e quaſi tutti gli Ordinarii, con molti Frati Predicatori, e Minori. Quivi Guido Stampa huomo litteratiſſimo eſpoſe molte ornate, & accommodate parole, fra le quali diſſe; come Matteo a prieghi, & inſtanza del Podeſtà, Commune, & huomini di Milano, riverentemente accettava il Vicariato; e quivi giurò di mantenere tutti i privilegii della Chieſa Romana, del Commune, e del popolo di Milano. Avvertaſi che queſto non fu giuramento di fedeltà preſtato all'Imperadore; ma di ſicurezza al popolo Milaneſe, che Matteo i ſuoi dagl' Imperatori avuti privilegj laſcerebbe intatti: all'incontro preſta il popolo tal giuramento all' Imperadore: *Il giorno ſeguente preſenti gli Oratori predetti, Manfredo Creppa Dottor di Legge, fu fatto per il Concilio Sindico a giurare la fede per li Milaneſi nelle mani Reali, il che eſeguendoſi, eſſo Gaſparo da Garbagnate, Raſino da Brioſco, & Araſmo Gera, tutti Dottori, con gli Oratori del Re, & un Notajo andarono per tutta Lombardia, e tolſero la fedeltà.* Queſto Atto ha tutta la ſimilitudine coll' Iſtituzione di Aleſſandro, in quanto che l'uno e l'altro furono iſtituzioni di Vicariato Imperiale in ſoſtanza; e in quanto furono col giuramento del popolo Milaneſe, e Fiorentino ricevute; ma non in quanto l'uno fu perſonale, e a vita; e l'altro perpetuo e per via di ſucceſſione; cioè, per la parte onde naſce una ſpecie di vincolo feudale, o al feudale analogo e ſimile, anzi eguale per quel che riguarda l'obbligazione di fedeltà e di ubbidienza perpetua degl' Inveſtiti.

163. Ora è da vedere ſe riſpetto a queſta diverſità di condizione, la quale produce una ſpecie di feudalità, era neceſſario che Aleſſandro preſtaſſe il giuramento di fedeltà? E certa coſa è, che non può l'ommeſſione di tal giuramento sbandire dall' Atto la feudalità, ove tanti ſegni, veſtigj, e la natura ſteſſa del ſoggetto e dell' obietto la indicano, dichiarano, ed eſigono: perchè ancóra per iſtabilire la feudalità, baſtano i ſoli indizj e ſegni (1) purchè ſiano ſodi, e cavati dalle viſcere della coſa, e non puoto ambigui. Si danno conceſſioni feudali, come inſegnano i DD., anche ſenza inveſtitura (2), e ſi danno feudi non giurati, o ſenza giuramento di fedeltà, comechè non ſe ne diano con eſenzione della fedeltà. E qui non apparendo veſtigio di tal' eſenzione, sì bene la eſpreſſa riſerva di fedeltà, reſta fermo che tal ſolennità, o ſi potea ommettere per ſempre o differire ad altro tempo da farſi per via di un patto propio, o ſingolare tra Ceſare, ed Aleſſandro de' Medici; laddove il preſente ſi fece tra Ceſare, e Firenze, ed Aleſſandro.

(1) *Sopra* c 1. §. 16. *f.* 4. *It Roſental. Synopſ. Feud. cap 6. concl. 26. n. 8.*

(2) *In c. veritatis de jurjurand. Alb. in conſ. 82. n. 7 verſ. ad ſecundum.*

164. Per motivi ſimili a' ſuddetti e non più forti, fu giudicato dal Senato di Milano che l'Iſola dell'Orta ſi aſpetti al Fiſco Regio, e Ducale, con titolo di feudo, non oſtante che non appariſca

Carta

Carta nominata *Inveſtitura*, o in cui ſi enunzj eſſere feudo, o eſſere ſtata data in Feudo, o che eſiga giuramento di fedeltà, o ſi riſervi ſervizio, e ſimili coſe attenate ad imprimere di botto al Leggitore la nozione della feudalità. Egli è baſtato a quel ſaggio ed avveduto Tribunale lo ſcernere la natura della coſa data, e la mente de' Donatori; ſi è poſto in conſiderazione la eſpreſſione degli Auguſti Ottoni, adoperata ne' loro Conceſſioni: (1) *Liceat Præſuli, ſuiſque ſucceſſoribus ſub tuitionis noſtræ defenſione ea poſſidere, & noſtro fideliter parere Imperio.* Il termine *ea poſſidere* ſi riporta a beni e Stati e non a mera dignità ed amministrazione; e in ciò ſolamente è quel caſo dal noſtro diverſo. Ma pure riſchiara il noſtro. Ora da quelle parole ſugoſe, e ſomigliantiſſime alle contenute nella Inveſtitura di Aleſſandro de' Medici, conclude il Fajardo: (2) *Et hic patet Epiſcopum pro tempore Novariæ ex Othonis, & aliorum Imperatorum conceſſionibus* infeudatum, *& Vaſſallum ex numero majorum Valvaſſorum intelligendum*.

(1) *Hiſt. Eccleſ Novar. ubi ſupra f.300.*

(2) *Allegat. Fiſcal P 2. alleg 33. n. 738. f.362.*

165. Parimente è ſtata fatta attenzione alla formula: *ut ſalvum ſit jus Regium*; ed a queſto, e ſuddetti riguardi deciſe la cauſa col ſuo voto delli 21. Agoſto l'anno 1574. lo ſteſſo Eccellentiſſimo Senato a favor del Fiſco, conſiderando l'Iſola dell'Orta ſullo ſteſſo piede, come ſe foſſe Feudo, ancorachè tal nome propiamente ne' Diplomi non ſe le dia, laſciandoſi diſputare del nome chi vuole.

166. Confermaſi con ciò, che quantunque Aleſſandro de' Medici fino a qui non ſi poteſſe dire Inveſtito dello Stato di Pitenze, come meto Vaſſallo di Feudo propiamente così detto; che tuttavia può conſiderarſi, come Feudatario, e Vaſſallo riſpetto a quella dignità, a quello jus Vicariale, che gli fu dato ſopra eſſo Stato; perchè per le ſteſſe cagioni e nel modo, che ſi ſogliono dare in Feudo gli Stati, eſſo e la ſua Famiglia avea avuto dalla beneficenza di Ceſare il diritto del Governo o Vicariato Perpetuo dello Stato; e per le ſteſſe cagioni, per cui ſi ſogliono perdere i Feudi potea perdere quel diritto: sì come avvenne a Giuliano ſuo uccisore.

167. Certa coſa parimenti è, che ſe l'Imperadore, con queſta ſua Coſtituzione Ceſarea aveſſe meſſo Aleſſandro de' Medici in poſſeſſo di tutto lo Stato, dando, e traſferendo in lui privativamente ogni giuridizione, le Regalie, e i Privilegj tutti, che gli Auguſti, e l'Impero aveano conceduto alla Città, e l'utile Dominio; in breve, s'egli aveſſe dato a quel Governo la forma, per così dire, Monarcale, in vece dell'Ariſtocratica: privando tutti gli altri della partecipazione del Reggimento; e che lo aveſſe eſeguito eziandio ſenza le eſpreſſioni *Damus in feudum*, *Inveſtimus*, e ſomiglianti, e ſenza eſpreſſa obbligazione di giurare fedeltà: ma con quelle ſteſſe formule ſole, che quivi ſono eſpreſſe nel Diploma, le quali però importano la riſerva del Dominio diretto, e le cagioni finali, per cui fu beneficato: direbbeſi con tutta giuſtezza, e verità ch'egli ebbe in Feudo la Città, e lo Stato di Firenze. In Feudo però *impropriato*, come dicono i Feudiſti, e *degenerante* pel difetto delle ſolennità non eſſenziali: ſicchè mettendo da banda la preciſione del CHE, e definiendoſi il COME, quel ch'egli ebbe, ſi può affermare che in Feudo lo aveſſe. Ed avvegnachè l'Imperadore non lo inveſtiſſe che della Dignità di eſſer Capo della Repubblica, il quale la amministraſſe cogli altri in certa proporzionata comunione di poteſtà, che non godeſſe come propia tutta la giuridizione nel modo di eſercitarla, nè l'utile Dominio: non per queſto ſi può negare che non gli foſſe dato in Feudo quel grado, e i diritti, ed utili, e frutti che l'accom-

l'accompagnarono; e che riſpetto a queſti ſi doveſſe conſiderare come Feudatario, e Vaſſallo dell'Impero.

168. Stantechè qui concorrono del vero feudo le qualità naturali ſeguenti. La prima, che quel, che ſe gli dà, è coſa eguale all'immobile, ed attanata a eſſere data in feudo.

169. La ſeconda, quel, che gli vien dato, e ſoggetto alla legge di ſucceſſione maſchile, il che preſuppone, inchiude e trae ſeco qualità feudale.

170. La terza, che la coſa data, e i giuri annеſſi non ſono alienabili ad arbitrio del poſſeſſore; nè cadono ſotto la facoltà di poterſene diſpor per teſtamento.

171. La quarta, che quello diritto, e jus reſta ſubordinato all'alto dominio del Sovrano.

172 La quinta, che reſta ſottopoſto alla caducità, e devoluzione; le quali qualità per le prove fattene s'incontrano qui; e queſte tutte ſono di que' ſegni del feudo, che i DD. chiamano ſegni, o qualità *naturali* (1); a cui non può reſiſtere alcun difetto di quelle qualità, che ſi chiamano *ſolemnia*, o pure *accidentalia*, e non *ſubſtantialia Feudi* (2).

173. Le qualità poi, che dall'altra parte rendevano queſta maniera di Feudo *degenerante*, *impropriato*, e *condizionato* furono: la prima, che foſſe non jurabile; il che però non eſtingue punto la feudalità ſteſſa, come ſi è provato (3).

174. La ſeconda, che nè l'util dominio, nè la giuriditzione tutta foſſe in potere del vaſſallo ma che l'aveſſe comune colla Città, ſubordinatamente all'Impero. Ma nè pure queſto difetto toglie la feudalità (4).

175. Anzi, atteſochè il jus Perpetuo di comandare in coteſta Repubblica avanti tutti gli altri, era una notabile giuriditzione; e queſto jus eſſendo oriundo dalla ſomma, e pubblica podeſtà di Ceſare, e dell'Impero; la conceſſione di eſſo importa poſitivamente feudalità: perciocchè *Juriſdictio tunc Feudalis cenſetur quum eſt de publico, & de publico introducta & à Principe recognoſcitur, & haberi cenſetur. Quia Juriſdictio quæ eſt de publico, non poteſt niſi in feudum cenſeri tranſlata* (5).

176. E che quella partecipazione di giuriditzione foſſe oriunda dalla ſomma podeſtà Ceſarea, e che perveniſſe alla Caſa de' Medici a pubblico titolo, e nome dell'Impero, lo dice la coſtituzione Imperiale ſteſſa; e lo dice ancóra il grado che fu loro daro, cioè quello di Amminiſtratori, e di Governatori perpetui dello Stato come ſi è provato. Perchè la giuriditzione che hanno i più eccelſi Governatori nelle Terre dell'Impero, ſia come (6) *in rem alienam*, ſia come *in rem propriam, uti procuratores, quibus Dominus actiones ſuas ceſſit*, non è mai propia a fatto a fatto (7). *Gubernatores nullam in ſe habent radicatam Juriſdictionem*; eſſa tiene ſempiterne le ſue radiche nella podeſtà onde è uſcita come che ſia perpetua, e a poſteri paſſi: (8) *Cuſtodes, & Adminiſtratores ſunt, licet perpetui ſint*.

177. Nè ciò può concepirſi altrimenti, poichè la coſa, che viene poſta ſotto la lor cuſtodia e cura perpetua, cioè la Città di Firenze, le altre Città, Terre, luoghi, e Caſtella che compongono tutto lo Stato Fiorentino, erano di qualità a poter eſſere date, convertite ed erette in Feudo; cioè erano dipendenti dalla Camera e dal Tribunale dell'Impero;

(1) *Roſental. Synopſ. Feud cap.* 11 *concl.* 52. *n.* 3. *Sam. Stryk Exam. J. F. c.* 3 *q.* 9.
(2) *Id. Roſental ibid.*
(3) *Supra* §. 162.
(4) *Supra* § 151.
(5) *Borell. in ſumma deciſ. T.* 1 *tit* 41 *n.* 82 *apud Fajard. alleg. Piſ. al.* 2 11. *alleg* 32. *n.* 905 *Fajard. ib d n* 908. *Henr. Coccej. Jur Pub. Prud c.* 14. *n.* 4 5 6.
(6) *Id Coccej. ibid. n* 6.
(7) *Spada T* 1. *conſ* 60. *n.* 1.
(8) *Anton. Monach. in tra? de reſt. Feudor interpret c.* 59. *n* 17 *uſque ad* 22.

pero; ed erano feudo dell' Impero, comechè ad altri non foſſero dati in Feudo: perchè in tal riſpetto e contemplazione lo eſſere Feudo e lo eſſere Allodio dell' Impero è una coſa, come teſtè coll'eſempio de' Contadi provammo (1).

(1) *Sopra cap 19 § 28. f. 378.*

178. Non accade travagliarci del nome preciſo, ed eſpreſſo: ma della coſa ſteſſa. Perchè s'inganna chi crede che ciaſcun Feudo abbia ad annoverarſi rigoroſamente a una certa ſpecie ſotto una certa claſſe e denominazione. Ogni Feudo ſi de diſegnare e miſurare per le qualità ſue proprie e ſingolari, per lo tenore della coſtituzione e conceſſione ſovrana: *Ex diverſis inveſtiturarum, ac conceſſionum qualitatibus ipſo uſu natæ ſunt Feudorum, atque inde depromendæ.* (2) Il reſto non ſerve che a maggior comodità ed intelligenza della Diſciplina (3). Nella guiſa che una Nave non è meno Nave, ancorchè non ſia nella coſtruzione eſterna ſimile ad alcuna certa ſpecie di Navi che trovano nome nel dizionario della Nautica, o della Marineria: così un Feudo non è meno feudo per non aver gli accidenti eſterni tutti, pe' quali ſono ſpecialmente denominati i feudi di una certa diviſione o claſſe ne' libri feudali. Il Naviglio prende la ſua forma ſoſtanziale della materia dalla mente dirigente dell' Artefice che la coſtruiſce; e dall'attitudine al fine per cui eſſo la coſtruì. Il Feudo prende la ſua dalla natura della coſa; dalla mente del Datore legittimo; dal fine, e dal patto con cui egli lo dà.

(2) *Roſental. cap 2 initio*
(3) *Ibid.*

179. L'eſigere come neceſſaria più eſatta determinazione è contrario alla natura di queſto affare: perchè qui non ha luogo la accuratiſſima diſtinzione del genere nelle ſpecie, e del tutto nelle parti ſue; ma ſi debbe prendere la denominazione dalla natura e qualità interna, cioè dal ſoggetto, dalla cagione, dal fine, e patto che gli unisce, che ſono proprietadi ſoſtanziali, e comuni a tutti i Feudi, sì come dichiara con tutta giuſtezza ed egregiamente filoſofando il Roſental: (4) *Tales partitiones à logica ratione, & veritate diſſident, & raro fiunt niſi ubi genus in ſpecies, totum in partes dividitur: at noſtræ ferè omnes ex qualitatibus ſeu naturalibus ſumptæ ſibi ferè cunctæ æquales, hoc eſt æquè generales exiſtunt, nec una alteram excludit.*

(4) *Synopſ. Feud P 1. cap. 1 concl. 65. n. 3.*

180. Ad effetto ſolamente di venire a qualche preciſione per amor di comodità e di chiarezza che ne torna al ſoggetto ſi è eſpoſto, e ſi ripete di nuovo: che per queſto Diploma, Editto, ed iſtituzione Imperiale, Ceſare non donò in Feudo a Aleſſandro de' Medici la Città, e lo Stato di Firenze; poichè non gliene concedette punto l'utile dominio, nè la giuriſdizione totale e privativa; e laſciò in piedi in parte lo eſſere della Ariſtocrazia, e la autorità de' Maeſtrati, de' quali Aleſſandro dovea far le prime parti, e eſſerne il Capo:

181. Ma che all' incontro ragionevolmente ſi può dire che Ceſare gli deſſe in Feudo quella ſteſſa dignità, e quella qualunque ella ſi foſſe giuriſdizione che per neceſſità di conſeguenza andava addietro alla perpetuità di eſſa dignità.

182. Contemplandoſi perciò la condizione della Repubblica di Firenze qual' eſſa fu nel giorno, in cui fu pubblicata, accettata, e giurata queſta coſtituzione Ceſarea, e conſiderandoſi come un medeſimo corpo col ſuo novello Capo, non ſi può evitare di confeſsare, ch' ella foſſe tuttavia un Vicariato dell' Impero: ma di ſpecie diverſa dell' antica in ciò, che per l'innanzi non ſteſſe più in ſuo arbitrio la elezione del Vicario principale come per l'addietro ſtata era.

183. Da

183 Da tutto queſto ne ſeguono come corollarj inevitabili: primo, che qualunque mutazione interna ſi faceſſe in coteſto Stato; qualunque ſpartimento accadeſſe tra 'l Governo, e il Capo; qualunque ceſſione per l'uno, e accreſcimento all'altro ſeguire poteſſe; ma per mutuo conſenſo, ſia per arte, o per violenza; che tutto l'acquiſtato doveſſe dall'Acquiſtatore tenerſi, e riconoſcerſi ſotto legame di fedeltà dall'Impero (1). Stantechè que' mutamenti poteano bene alterare la relazione che v'era tra eſſe Parti o tra le Membra, e il Capo: ma non mai quella, che vi fù tra quel Corpo, e l'Impero: perchè nè il conſenſo di Due, nè la violenza che ſi fa all'Uno de' Due, può pregiudicare legittimamente al diritto del Terzo e del Superiore di entrambi.

(1) *Sopra* §. 128. *ſeg.*

184. Secondo; che ſe Aleſſandro de'Medici avrà eſtinto, per così dire, lo eſſere della Repubblica, acquiſtandone l'utile Dominio, laſciandone ſuperſtite il ſolo nome ſenza veruna poteſtà: ſe da Maeſtrato ſalariato mero, e partecipante della giuridizione, egli ſaranne divenuto per qualſivoglia via Signore diſpotico, Monarcale, o come dire vogliono, o tale quale ſono gli altri Principi Feudetarj dell'Impero ſopra le Terre, gli Stati, e ſudditi loro: che non per queſto nè eſſi Sudditi, nè gli Stati poteſſero eſſere uſciti e liberati dal legame di ſoggezione, vaſſallaggio, o di feudalità: e che ogni diſputa ſarebbe meritamente tra Sudditi, e il novello Signore; e non punto tra alcuno di loro coll'Impero, che in quanto l'Impero giudicaſſe di dovere prendere più le parti dell'uno, che dell'altro per ragion della ſua Somma Podeſtà, diretta, ordinata et adoperata al fine primario dell'Impero; e finalmente che Aleſſandro de' Medici coſtantemente doveſſe eſſere riputato quale Feudatario e Vaſſallo poſſedente non pure il Governo, o Reggimento dello Stato, ma lo Stato ſteſſo: purchè Ceſare, e l'Impero lo voleſſe riconoſcere, confermare, o tollerare per tale. Atteſochè, l'acquiſtamento del reſiduo di Giuridizione, e dell'util Dominio non ſi potrà riputare che una Acceſſione, e giunta fattaſi a quella che ebbe da Ceſare di prima; la quale comechè era Feudale, e, per ragion della Perpetuità e Preminenza, più nobile di quella che rimaſe al Comune di Firenze; così dovrà tutto quanto a lei ſarà ſtato acquiſtato e congiunto paſſar nella natura ſua: tra perchè l'acceſſorio ſegue od aſſume la indole del principale; e perchè così richiede la natura del Feudo; ſingolarmente ove non reſiſte, ma concorre o ſopravviene il conſenſo del Supremo e Diretto Signore (2).

(2) *Vid. Roſental. cap 5. concl. 6 n 2. & cap 7 concl. 24. n. 6.*

185. Sicchè non ſi può uſcire dalle due: o la Repubblica Fiorentina ſuſſiſterà nella forma che le die il Muſcetola; ed allora inſieme col ſuo Capo, ſarà ſoggetta e Vicaria dell'Impero immediatamente, con più vicino vincolo. O non ſuſſiſterà, e Aleſſandro diventerà Signore degli Stati, e renderà ſudditi i Concittadini ſuoi; e quelli ancóra ſaranno ſoggetti dell'Impero mediatamente, e gli Stati ſaranno tuttavia Feudo benchè impropriato dell'Impero, con vincolo meno vicino, ma egualmente dovuto.

186. Queſte ſono le verità del *diritto*. Quello che ſarà ſtato di *fatto* lo moſtrerà la Storia Fiorentina ne' ſucceſſi ſeguiti dopo di queſta Iſtituzione di Aleſſandro e della Caſa de' Medici. E ſino a qui noi dovevamo tener per berſaglio del noſtro ragionamento la condizione, o lo ſtato, in cui poſe Ceſare per queſto ſuo Imperial' Editto, la Repubblica Fiorentina.

187. Non ſi può non credere, che la intenzione dell'

Imperadore, come di ogni Legislatore, fosse, che l'istituzione sua sarebbe quanto che le congiunture il permetteano, durabile. E pure ebbe breve durata questa Forma di Aristocrazia: a gran passi ella degenerò in un governo, per così dire, Monarcale.

188. Ma ciò non è da attribuirsi all'Imperadore; quantunque esso efficacemente avesse voluta l'osservanza precisa del suo Istituto, troppo difficile staro saria in quelle congiunture il conseguirlo. Ogni genere di Stato, ogni Governo, e Città, e Corpo ha i suoi morbi propj; e l'arrestare gli umori in equilibrio determinato non sempre è dell'arte umana. E considerandosi bene le circostanze tutte, e l'autorità del S. Pontefice Clemente VII. dentro di essa Città, non era forse in quel tempo ella capevole di quel temperamento, ma tirata all'uno degli estremi generi di governo.

189. Non si può nè pure pretendere che l'Imperadore dovesse rivolgere ogni sua attenzione, e forza, e autorità all'impedire l'inclinamento che prese quello Stato; perchè tal mutazione non fu contraria nè alla giustizia, sempre che la maggior parte de' Cittadini la volessero; nè a' fini leciti suoi subordinati e secondarj, cioè di compiacere in vigor del Trattato di Barcellona al Papa, a cui avea promesso, che lascerebbegli ordinare la Forma della Fiorentina Repubblica ad arbitrio e beneplacito di lui, e di beneficare la Casa de' Medici, e di aggrandire lecitamente un futuro suo Genero; nè al fine potissimo e sommo, cioè la quiete pubblica, e la conservazione di essa Città, e dello Stato di Firenze nella fede e devozione dell'Impero, da cui per veruno de' mutamenti succeduti ha potuto validamente uscire, per le forti ragioni predette, e per quelle, che a dire e a mostrare per lo innanzi ci riserviamo.

CAPITOLO XXII.

CAPITOLO XXII.

Di quel che ſeguì tra Ceſare, Firenze, ed Aleſſandro de' Medici, dopo la Iſtituzione nel Primato della Caſa Medici ſino alla morte di eſſo Aleſſandro accaduta a' 6. di Gennajo dell'anno 1536.

§. 1. Da vedere in qual guiſa Aleſsandro de' Medici da ſemplice Capo, Governatore della Repubblica e *Vicario Imperiale cumulativo* in Firenze, qual'egli ſolamente fu iſtituito da Ceſare (1), ne diveniſse Signore, ed acquiſtaſse quella Poteſtà *in fatto*, quale ſogliono eſercitare i Principi, e Duchi dell'Impero infeudati de' loro Stati, *tanquam in rem ſuam* (2). Il Varchi di ciò dice, che *aveva deliberato Papa Clemente, veggendo che l'Imperadore gli comportava ogni coſa per tema* (3) *non ſi accordaſſe col Re di Francia, e conoſcendo che i Cittadini di Firenze erano condotti a termine, che non potevano più (volendo mantenerſi in iſtato) denegargli cos' alcuna, di far Principe aſſoluto il Duca Aleſſandro; ma arebbe voluto, ſecondo il coſtume ſuo, il qual'era di gittare il ſaſſo e naſcondere la mano, che un' altro aveſſe, e non egli, levato queſto dado, e in ſomma, che da' Cittadini foſſe venuto, e non da lui, il proporre, che così fare ſi doveſſe.* Con queſta narrazione dovea ſupporre queſto Storico, che all'Imperadore ſi appartenesſe il por freno all'ambizione de' Medici; dachè egli la connivenza di lui aſcrive al timore che gl'imprimeva la Francia. Indi egli accenna che il Pontefice ſi valſe a queſto ſuo fine di Filippo Strozzi, il quale chiamato a Roma, più per timore che per ſperanza gli promiſe la ſua opera (4) *e che farebbe a puntino, ſenza preterire un' jota, tutto quello, che ordinato, e comandato gli foſſe. ..... E riſtrettoſi col Papa a ſegreto conſiglio queſti cinque ſoli, Salviati, Ridolfi, Jacopo, Ruberto, e Filippo, conchiuſero, ſecondochè al Papa piaceva, che non iſtando bene due Capi a un buſto, ſi doveſſe levare la Signoria, e 'l Gonfaloniere, e fare il Sig. Aleſſandro Duca aſſoluto di Firenze* (5). Queſta figura di *due Capi a un buſto* altro non vuol ſignificare, che il *Vicariato Imperiale cumulativo*, di cui Aleſſandro per iſtituto di Ceſare ebbe l'eſercizio ripartito co' Maeſtrati eletti dal Comune di Firenze ma con alcuna prerogativa per parte di lui, e con alcuna ſubordinazione per parte di eſſi (6). De' cinque Cittadini Fiorentini dal Varchi nomati il ſolo Jacopo Salviati s'oppoſe a tal deliberazione, e perciò non fu più chiamato a coteſte pratiche. Con queſti, e ſimili maneg-

ann. 1532.

(1) *Sopra c.* 21. §. 137. *ſeg. f.* 478. *ſeg.* § 182 *ſeg. f.* 488 *ſeg.*

(2) *Sopra c.* 21 §. 176. *f.* 487.

(3) *Varchi lib.* 12. *f.* 478.

(4) *Ivi.*

(5) *Varchi ivi f.* 479.

(6) *Sopra cap* 21. §. 141. *ſeg. f.* 479.

maneggi la Fazione del Papa ristrinse da prima il vasto numero di tutti coloro, che aveano voto in Consiglio, e conseguentemente partecipazione nel Governo in Tredeci uomini soli chiamari Riformatori; e ciò seguì l'anno 1532. di Aprile.

(1) Varchi f.480. B. Bernard. Segni Ist. Fior.lib.5. in fin.

2. (1) *Questi tredeci Riformatori raguuatisi agli venzette d'Aprile nella Camera del Gonfaloniere fecero per partito, secondo che era la volontà, e l'ordine di Papa Clemente, che fornita quella Signoria, che sedeva, cotal Magistrato, dopo ch'egli era durato dugeneinquant'anni insieme col Gonfalouератico s'intendesse in tutto, e per tutto esser vacato, e spento, uè mai più per l'innanzi li dovessono e potessono rifare uè Signori, uè Gonfalonieri, arrosero alla balia ottauta cinque Cittadini, e ordinarono che da tutti insieme, levato il nome di balia l'avessero a chiamare, non ostante che fossero più, il Consiglio de' Dugeuto. Elessero un Consiglio, ovvero Senato di quarautotto Cittadini scelti, i quali si chiamassero gli Ottimati. Dichiararono il Duca Alessandro Capo, e* Principe *di tutto lo Stato, e Governo con titolo di* Doge *della Repubblica Fiorentina, duraute la vita sua, e dopo lui i suoi legittimi figliuoli e successori iu perpetuo, deveudo sempre aver luogo il Privilegio della primogenitura, e non avendo figliuoli legittimi, il più propinquo della Casa iu infinito, non derogaudo per questa alla provisioue delli diciassette di Febbrajo.* Tal fu il modo, con cui incominciò Alessandro a aumentare la potenza, e la dignità sua.

(2) Sopra cap.21 §. 188, f.490.

3. Comechè non sembri inetto il giudizio del Varchi, che la connivenza dell'Imperatore Carlo V. circa questo aggradimento nascesse da timore della Francia: tuttavia si è veduto per la sperienza, che, morto il Papa, Cesare nè più nè meno sostenne Alessandro; per l'esigenza delle congiunture interne di Firenze (2). Oltre che troppa stata sarebbe la briga di un' Imperadore di 'ngerirsi in turte le minutezze, e machinazioni di quel Popolo. Non avea alla fin fine promesso Cesare nel Trattato di Barcellona, che lascerebbe all'arbitrio, cioè al beneplacito di Clemente la riforma della Repubblica (3)? Carlo V. col suo Imperial' Editto avea soddisfatto alla promessa della Capitolazione conclusa tra Fiorentini vinti e il Gonzaga suo Generale, di non tor la Libertà a Firenze. Con non ingerirsi in quei che faceva Clemente VII. col Comune di Firenze egli soddisfece alla promessa fatta nel patto di Barcellona al Papa. Nè c'è implicanza; perchè *volenti non fit injuria*: il Comune di Firenze si privò desso della Libertà che Cesare le avea lasciata in virtù della sua promessione. Laonde quello discorso del Varchi non conclude che in alcuna parte. Il Segni avendo racconraro quel successo per poco nella stessa forma, soggiugne: (4) *la Città benchè molto prima avesse perduta la forza della libertà, allora perdè ancora il uome con chiusa, o vinta legge, e confermata di più dall' Imperadore per mezzo del Mussetola.* Ma ponderiamo quel, che più particolarmente si aspetta al nostro assunto; cioè, se quello che fu fatto nella Città offendesse la somma podestà di Cesare? e se da ciò gli Avversarj possano ritrarre qualche sussidio alla difesa della indipendenza?

(3) Sopra cap 10.§ 44. f.336 seg.

(4) Segni Ist. Fior.lib.5. in fin.

4. Primieramente possiamo suppor, che agli occhi dell' Imperadore la cosa comparisse tale, quale sarebbe paruta a ogn' uno, il quale non era informato de' maneggi segreti del Pontefice e della sua Fazione, i quali il Varchi ha senza dubbio scoperti ancóra egli dopo il fatto. Ora senza la minuta notizia di quei ordigni nascosti, ei pareva pur che la Città medesima desideresse questa mutazione, ristrignendo passo

passo

paſſo in pochi, e poſcia nel ſolo Aleſſandro la podeſtà che perancóra era diffuſa in molti. In ſecondo luogo, potendo con apparente fondamento pretendere il Ponrefice, che ſenza tal mutamento era impoſſibile, o aſſai malagevole il tener' in piedi quello Stato, cui avea iſtituito Ceſare; non dovea diſpiacere all' Imperadore che ſi adoperaſſero i mezzi neceſſarj per ottener' il fine ſuo. In terzo luogo, con mutare il numero, la forma, e il nome de' Maeſtrati, con levar via coſtoro, e crearne degli altri non ſi contravveniva con offenſione diCeſare allo iſtituto ſuo; perciocchè egli non avea punto ordinato che i nomi de' Maeſtrati foſsero immutabili; sì bene, che non ſolo a coteſti, ma a qualſivoglia altri in avvenire eretti, e creati, doveſse eſsere prepoſto come Preſidente Aleſsandro, e i ſuoi ſucceſsori, e che ogni parte della ſua diſpoſizione *s'intendeſſe a favore della Caſa Medici*. Laonde non avea poſto alcun limite all' aggrandimento di quella, ogni qualvolta lo ottenеſse dal libero conſenſo della Città, la quale cedergli potea la porzione rimaſtagli della Giuridizione ſua Vicariale Imperiale.

5. Potrebbe ſolamente eccitarſi qualche ſcrupolo di difficoltà circa la dichiarazione novella del titolo di Principe e di Duca, o Doge, che quivi dire vogliono lo ſteſso; perchè indi in appreſso lo chiamarono i Fiorentini Duca diFirenze; conciоſſiachè all'Imperadore fonte d'ogni dignità nell' Impero ſi aſpetti il conferire tali titoli ed onori a' ſuoi vaſsalli, ſudditi, o Feudetarj (1). Ma uno ſcrupolo ed ombra per l'appunto è queſta difficoltà ſenza fondamento ſoſtanziale. Perciocchè qui non ſi tratta in modo veruno di quella Dignità Ducale che avrebbe reſo Aleſsandro uguale a' Duchi del S. Impero, la quale di neceſſità ha a venire dalla poteſtà Imperatoria (2); ma di un mero titolo di preminenza municipale. Nè mancano già eſempj che ſemplici e temporanei Vicarj del S. Impero portaſsero titolo diDoge, e *vice verſa*. Il chiamare Doge adunque colui, che era ſtato fatto Capo della Repubblica, era nominare quaſi la ſteſsa coſa con altro nome, e di nuovo rifare quella che avea fatto l'Imperadore. In oltre una Città ſubordinata, la quale ha il privilegio di eleggere i ſuoi Maeſtrati ſotto qualunque nome che voglia, con patto che ſi rimiri ſempre per Vicario dell' Impero, può tanto chiamarlo Doge, quanto lo chiamaſse Gonfaloniere, o altrimenti; e la mutazione del nome non offende nè il Privilegio, nè la condizione appoſtavi, purchè non ſi faccia a diſpetto dell' Imperadore, o contro al ſuo divieto. Il perchè decidono i Giureconſulti, che talvolta una Città ſoggetta all' Impero può dar sì fatta Dignità a un ſuo Cittadino: e dopo di molti altri dice il Jacobino (3): *Populus ſibi poteſt eligere Ducem.....de conſuetudine; quia Imperator ſcit, & tolerat, valet talis electio*. Firenze avea dall' Impero la facoltà di eleggere i ſuoi propj Maeſtrati, ſenza riſtrizione di nome, o di poteſtà; e quantunque Carlo V. per lo delitto di ribellione gli aveſse privato di queſto, potea però ben' eſercitarlo con una perſona per ordinamento Ceſareo ſtato a ciò in gran parte deſtinato malgrado loro; di guiſa che queſto non fu che una ripetizione ampliata del già fatto, oziosa o indifferente riſpetto a Ceſare, pregiudicievole agli Ottimati del Comune più toſto, ma utile a Aleſſandro, perchè moſtrava l'affetto de' ſuoi Cittadini; e perchè con queſto decreto della Città non venne fatto altro, che di ſurrogare perpetuamente e di mettere (4) *In luogo de i Priori, e Gonfalonier di giuſtizia l'Eccellenza del Duca, e dopo lui i ſuoi diſcendenti*, come ſuonano le parole di Francesco Guicciardini nella Diſeſa che ſe di Aleſsandro, e di queſta Mutazione; la qual coſa non era punto contraria nè alla Dignità, nè alla Ragione, nè alla volontà di Ceſare, il quale nel ſuo Editto avea ordinato, che ogni ſua

(1) *C. 1. in Tit quis dicatur Dux, Marchio, Comes, & inf. Imperialium §. praterea Ducatus in Tit. de prohib. alien. feud. per fede.*

(2) *Limn. de J. P. l. 4. c. 2. n. 15. Reinking. de Reg. Sec. & Eccl. l. 1 cl 4 n. 1. Conring. de Ducib. th. 12. 17. Coccej. Jur. pub. Prud. c. 14. n. 5.*

(3) *Jacobin. de S. Georgio de Feudiſ in verb. Dux pag 4.*

(4) *Fr. Guicciard. appo il Varchi lib. 14 f. 565.*

ſua diſpoſizione *ſi doveſſe interpretare a favore della Familia de' Medici*. Sicchè la Città potea ſenza immaginabile offenſione della ſomma podeſtà di Ceſare accreſcere in tal guiſa civile e municipale i titoli di Aleſſandro de' Medici, ed accreſcendoli così non fece altro che rendere aſsoluta e privativa ne' Medici la Dignità e Giuridizione di Vicarj Imperiali. Ma c'è di più; la Cittadinanza con ciò dovette ſtimare di rimeritarſi la grazia di Ceſare, il quale tanto avea fatto per aggrandire Aleſsandro; e forſe ſe non avea fatto di più, ciò ſolamente era per ſerbare la capitulazione, e la clauſula, che *ſalva foſſe la libertà*; e finalmente che lo avea eletto in ſuo Genero. E queſto motivo per l'appunto lo allegò Franceſco Guicciardini in difendendo queſta elezione, o dichiarazione, e con queſte paroie: (1) *nella qual deliberazione ſi conſiderò anche prudentemente, che avendo lo 'mperadore eletto per ſuo Genero il Duca Aleſſandro, era ragionevole anco adornarlo di qualche titolo conveniente a un Genero della Ceſarea Maeſtà*. Ceſare avea nomato nel ſuo Diploma Aleſsandro, non Duca di Firenze ma, Duca di Cività Penna, qual'egli era; il perchè fu nomato indiſtintamente il Duca Aleſsandro, con che la moltitudine già era aſsueſatta a nomarlo così; e poco vi volle per fargli aver la voce popolare, e nomare Duca di Firenze colui, che col nome di Duca di Penna era già di fatto Signore di Firenze.

(1) *Appreſſo il Varchi tol.*

6. Aleſſandro non contentoſſi del ſolo nome, come ſi erano luſingati i ſuoi Concittadini in maneggiando queſta pratica, i quali ſperavano di ritenere eglino il maneggio del Governo; ma toſto ne furon diſingannati, come oſſerva il Varchi. (2) *S'erano perſuaſi di dover' eſſer più toſto Compagni, che Servi, e che Aleſſandro, baſtandogli il titolo di Duca, doveſſe, riconoſcendo così fatta ſuperiorità da loro, laſciargli treſcare a lor modo, e non ricercare, come ſi dice per proverbio, cinque piè al montone (ora qual colpa vi avea Ceſare, ſe coſtoro vollero in tal guiſa ingannarſi?) Ma egli contuttochè non paſſaſſe ventidue anni, eſſendo deſto, e perſpicace di ſua natura, inſtrutto da Papa Clemente, e conſigliato dall' Arciveſcovo di Capova uomo ſagaciſſimo, avea l'occhio, e poneva mente a ogni coſa, e voleva che tutte ſi riferiſſino a lui ſolo: non più il Palazzo pubblico, ma la Caſa de' Medici ſolo ſi frequentò... dava terrore a tutto 'l popolo la Guardia (coſa non uſitata a vederſi a Firenze), che menava ſeco continuamente il Duca, con una maniera nuova d'arme in aſte, le quali avevano in cima due braccia di largo e taglientiſſimo ferro ..... era ſtato eletto per Capitano della Guardia della Città, con circa mille fanti Aleſſandro Vitelli... che fu creduto, che aveſſe per la morte del ſuo Padre, e odio ſcoperto, e ruggine ſegreta contra i Cittadini Popolani. Il dì delle Calende* (3) *di Ottobre fu per comandamento del Duca rotta, e diſfatta la Campana groſſa di Palazzo, la quale... peſò ventidue migliaja di libre: chi diſſe per farne moneta.....e chi, perchè con ella ſi ſonava a conſiglio, e chiamava il popolo a parlamento*. Oltre a ciò Aleſſandro non punto contento dell' aſſegnamento di Fiorini 20. mila l'anno per ſuo piatto, fattogli dal Muſcetola, come notò il Segni (4), ampliò a ſuo piacere la ſua rendita al dire dello ſteſſo Scrittore (5): *E perchè la ſpeſa non vinceſſe l'entrata, accrebbe con molte gravezze, poſte in varj modi a' ſuoi popoli, le rendite, ſicchè le fece arrivare a quattrocento mila ducati per ciaſcun'anno*. La conſimile coſa avvenne in Milano co' Viſconti Vicarj Imperiali; i quali benchè aveſſero dall' Imperadore aſſegnato l'annuo ſalario (6); dipoi tuttavia coll' autorità loro tra' Cittadini s'impoſſeſſarono del reſtante. Co-

(2) *Lib. 13. f. m. 484. 485.*

(3) *Ivi f. 487.*

(4) *Sopra c. 21. §. 139. f. 478.*

(5) *Segni lib. 6. in pr.*

(6) *Sopra c. 21. §. 139. f. 478. ſeg.*

teſti

teſti mutamenti civili interni mutarono la relazione e condizione di Aleſſandro in verſo la Repubblica; ma non quella che v'era tra Ceſare ed Aleſſandro, nè quella che vi avea tra Firenze e Ceſare (1).

7. In queſto mezzo ritornò l'Imperadore Carlo V. in Italia per abboccarſi col Pontefice in Bologna circa i vantaggi della Criſtianità, e (2) *andò a incontrare Sua Maeſtà il Duca Aleſſandro a Mantova nel meſe di Novembre.....eſſendo ſtato fatto innanzi, cioè alli otto dì del meſe ſuddetto dal Conſiglio de' quarantotto Procuratore della Città.... laſciato al governo come ſuo Luogotenente il Cardinal Cibo..... entrò il Duca in Mantova a' 29. di Novembre, e quindi ſi partì coll' imperadore, e lo accompagnò a Bologna.* E da avvertire primieramente, che contuttochè Aleſſandro de' Medici ſi era fatto quaſi Signore aſſoluto dentro di Firenze, non però non ſi rimaſe di fare inverſo di Ceſare un' atto di attenzione conſueto a' Vaſſalli, e Feudatarj Imperiali, d'incontrarlo, e di accompagnarlo sì dalla lunga. E coteſto fu il primo ſervigio, che, dopo la ſua iſtituzione nel Primato, a guiſa di Vaſſallo preſtò Aleſſandro all' Imperadore, che ſi può dire ſervigio di Cortiggiano. Imperocchè (3) *ſervitia (Vaſſallorum) ſunt vel militaria vel pagana ſive aulica.* De' quali il primo genere ha per oggetto l'utilità del Signore; il ſecondo indica la riverenza dovutagli, e da preſtarſegli eziandio in tempi di Pace per lo decoro e ſplendore della ſua Maeſtà (4); due precipui effetti del Vaſſallaggio e della fede et ubbidienza de' Vaſſalli. La qual ſorta di ſegni della Fiorentina dipendenza già ſono ſtati da noi avvertiti ne' Duchi e Marcheſi antichi di Firenze e Toſcana, Ugo, e Tibaldo ſotto Ottone III. e Enrico II. (5): e ne' Cittadini dal Popolo Fiorentino a ciò deputati in tempo di eſso Enrico II. de' due Federici (6); di Carlo IV. di Friderico III. e di Maſſimiliano I. (7) e li vedremo continuati eziandio da Coſimo I. e Franceſco poi Gran-Duca. La funzione che in queſto atto fece Aleſſandro fu in parte a nome proprio, in parte a nome della Repubblica ſua, con cui avea diviſa l'autorità e dignità. In ſecondo luogo, è da por mente che Aleſſandro non punto ſi parò avanti a Ceſare con quel titolo di privata e municipale nuova creazione di *Duca*, *Doge*, o *Principe*; argomento chiaro, che egli medeſimo non lo ſtimò che un ſofiſma politico per avantaggiarſi dentro la Città, e di niun valore fuor delle mura del Dominio di Firenze, e del concetto del Popolo: nè colla qualità di Principe, e Duca vero dello Stato, punto ſi accordava quella di eſſer Procuratore della Città per iſpecial rogito. Della qual procura ſi ſervì egli, intervenendo nella Lega che ſi fece tra 'l Pontefice, e l'Imperadore il dì di S. Mattia l'anno 1532. in Bologna. (8) *I Fiorentini non vi furono dentro compreſi nominatamente per non guaſtare le faccende loro, ed i traffichi, ch' eglino facevano nel Regno di Francia; ma eſſendo il Duca Aleſſandro Principe della Città, e Procuratore di quella, Nipote del Papa, ed egli Cittadino Fiorentino, perciò col conſentimento di tutti gli altri Confederati, trattò in nome loro delle condizioni, colle quali i Fiorentini dovevano entrare nella lega, e volle ch' eglino foſſero riputati una medeſima coſa ſeco, e ch' eglino godeſſero il beneficio della Lega, come gli altri, che vi erano compreſi dentro nominatamente, e promeſſe ch' eglino oſſerverebbero tutto quello a che egli gli obbligaſſe.* Queſta fu una meſcolanza impaſtata di qualità Principeſca, e privata, e fu di colore cangiante tutto queſto Articolo; Firenze è, e poi non v'è dentro. Ma ſe Aleſſandro foſſe ſtato veramente Principe non era tutt' uno la perſona ſua, e lo Stato di Firenze? ora così con ambigui progteſſi aggiungono

(1) *Sopra cap* 21. §. 183 *ſeg. f.*489.

(2) *Varchi lib.*13 *f.*490.

(3) *Sam. Stryk Exam. jur Feud. c.*18 *qu* 10.

(4) *G. Ad. Struv. Synt. I F. c.* 11. *th* 5 *n* 3.

(5) *Sopra cap* 5. § 165. *f.*36.* *e cap.* 6 § 13. *verſ. Queſt' obbligazione f.* 320

(6) *Sopra cap.*6 § 14. *f.*320 *e cap.* 7 § 1. *f.*381. *e* § 118. *ſeg. f* 442.

(7) *Sopra cap.*12. §.66. *ſeg f* 111. *ſeg. e cap.*15. § 85 *f* 158. *e cap.*16 §. 14. *f.*293 *e* §. 79. *f* 305.

(8) *Varchi lib.*13 *f.*493.

gono talvolta al termine del loro eſsere le mezze coſe e dubbioſe, e le prodotte nè dalla legittima podeſtà, nè a diſpetto di quella.

8. Terminata queſta funzione Aleſsandro de' Medici fece un' altro atto di attenzione convenevole al carattere di Vaſsalio, Suddito o Feuderario; perchè (1) *accompagnò l'imperadore a Milano, e quinci a Genova, dove egli imbarcò per andarſene a Spagna.* So che sì fatti oſsequj ſi fanno eziandio dagli amici, e ſingolarmente a colui, da chi ſi aſpetta una figliuola in matrimonio, e ſi ommettono altresì talvolta da' Vaſsalli; ma qui giova por mente alle coſe antecedenti, e a' legami reali di oſsequio che moveano Aleſsandro (2): e riflettere s'era probabile Ceſare voleſse dare ſua figliuola a Aleſsandro ſe non lo credea buon Vaſsallo ſuo.

(1) *Varchi lib.13 f.494.*

(2) *Sopra cap.21.§. 231.f.477.*

9. Aleſsandro in fatti era come aſsoluto Signore di Firenze; e egli, e Clemente VII. impiegarono ogni loro ſtudio in rinvenire i modi di rendere ferma, e durevoliſsima queſta lor poſsanza; il che vien eſpreſso dai Varchi così: (3) *Papa Clemente .... avendo deſiderato ardentiſsimamente non ſolo di rimettere la Caſa de Medici in Firenze, ma di farne ancora Principe aſsoluto il Duca Aleſsandro, e avendo con ſuo eterno biaſimo conſeguito l'uno e l'altro di queſti ſuoi deſiderj, non reſtava mai di ricercare in che maniera egli poteſſe aſsicurare lo Stato al Duca Aleſsandro, il che gli pareva, ſiccome egli era in fatto, molto malagevole a fare, non ſolamente per eſſer quel Governo ch' egli avea meſſo in Firenze, del tutto nuovo, e violento a quella Città, ma ancora per la natura de' Cittadini, i quali ſono naturalmente ſedizioſi, e vaghi di nuovi governi; il che conoſcendo beniſsimo, non dubitava punto che la prima occaſione che ſi porgeſſe loro, eglino non foſſero per ingegnarſi con ogni induſtria, e per uſare ogni forza per levarſi da doſſo quel giogo ch' egli con tanta ſua fatica, e ſpeſa e biaſimo avea loro meſſo ſul collo. Faceva ancora temere il Papa la gran quantità de' nemici ſcoperti, foſſero per macchinare in quel tempo contro al Duca più ſicuramente, e con maggior' animo, ch' eglino non facevano allora impediti dalla grandezza ſua, e dalla riputazione, in che egli era ſalito gli negava così alcuna per il gran ſoſpetto ch' egli avea, che il Papa non ſi accordaſſe col Re di Francia, ſiccome gli pareva ch' ei foſſe volto a fare. Queſte difficoltà adunque ..... che ſi rappreſentavano innanzi al Pontefice, di vero eran grandi, e atte a far temere ogni uom per ſicuro, e di grand' animo ch' egli foſſe ſtato, non che Papa Clemente, il quale era di natura di povero cuore, e pauroſo, perchè egli, non gli parendo baſtevole alla ſicurtà, e fermezza dello Stato del Duca Aleſſandro l'avere acconſentito a' confini, agli eſilj, alle prigioni, alle morti, e finalmente alle rovine di tanti Cittadini &c. .... nè l'avet' anche fatto del tutto diſarmare la Città, pensò di fortificare, e confermar lo Stato al Duca .... con che in Firenze ſi faceſſe una grande, e bella Fortezza, la quale non ſolamente deſſe riputazione alle coſe del Duca, ma ancora foſſe un ſuo rifugio in qualche tumulto repentino.*

(3) *Ivi.*

Queſto Sctittore nel mentre che biaſima l'ambizione di Papa Clemente, giuſtifica la politica di lui, additando la neceſſità di premunirſi contra le tante difficoltà, ove voleſſe ottenere il fine principale, cioè di conſervare alla ſua Caſa lo Stato. A queſt'effetto dunque (4) *l'anno 1534. adì 15. Luglio .... ſi poſe la prima pietra della Fortezza, ch'è oggi dove anticamente era la Porta a Faenza, e gli ſi trovò a porla il Duca Aleſſandro con tutta la ſua Corte .... e poſeſi con oſſervazione di Aſtrolo-*

(4) *Varchi lib.14 f.519.*

gia

già. . . e cominciossi a tirarla innanzi con gran ſollecitudine, e diligenza, perciocchè il Duca Aleſſandro ſteſſo gli andava in perſona a vedere ogni giorno e ſollecitar l'opere che lavoraſſono. Certa cosa è, che la facoltà che Aleſſandro avea ricevuta dall' Imperadore nella ſua iſtituzione non par che arrivaſſe al ſegno, ch' egli poteſſe di ſua teſta fabbricare Fortezze. O Ceſare, o il popolo ſenza oppoſizione di Ceſare, dovette a lui averne data la facoltà. Perocchè da Dio eſſo non l'avea avuta immediatamente; nè Dio la dà nelle Terre ch' egli già ha concedute ad altri. Il Varchi dice che Carlo V. *non gli negava cos' alcuna per il ſoſpetto del Papa.* Ma io mi penſo che Ceſare aveſſe migliori motivi di ſtarſene a vedere, e di aſtenerſi *à novi operis nunciatione.* Avea egli ſuoi Miniſtri vicini ad Aleſſandro de' Medici. Un' operazione di quella fatta non potea eſſergli ignota, biſognava anche miſurarla pel motivo, pel fine, e per la intenzione con cui fu fatta. Era ſtato inſtituito in quel Primato, e Governo Aleſſandro, ad effetto che la Città ſi conſervaſſe nella fede, e devozione dell' Impero; ma un ſolo non ſi potea mantenere in quel grado ſenza un freno ſufficiente per un cotanto popolo. La Fortezza perciò non mai dovette eſſer fatta meno a comodo dell' Impero, che della Famiglia Medici. E ſe l'Imperadore aveſſe giudicato ch' ella poteſſe riuſcirgli a danno, avrebbe giuſtamente potuto far quello, che fece l'Imperadore Claudio a Erode Agrippa, a cui, comechè con autorità Regale governaſſe la Giudea, gli proibì tuttavia, come a Vaſſallo, di fortificare maggiormente Geruſalemme (1), ſoſpettando che quel Popolo con lui macchinaſſe qualche novità contra l'Impero. Neſſuno perſuaderaſſi che Carlo V. dopo di un' aſſedio di undici meſi, e dopo la eſpugnazione di Firenze come di Città ribelle, aveſſe incontanente permeſſo a quella di fortificarſi, armarſi, ed abilitarſi a nuova ribellione e a maggior reſiſtenza colla coſtruzione di un nuovo Caſtello: sì bene che queſta fabbrica foſſe una ſequela della vittoria, ſoggiogazione, e riforma, coſe tutte ſtate procurate col fine di conſervare la Città nell' ubbidienza dell' Imperadore.

(1) *Giuſeppe Ebreo antichit. lib. 19. cap 7.*

10. Di mentre che così andò convalidando il ſuo Principato Aleſſandro, le doglienze de' Cittadini perſeguitati dalle ſentenze di bandi, eſilj, e prigionie, e ſimili calamità, della cui giuſtizia o ingiuſtizia non fa al propoſito noſtro il ragionarne, penetrarono all' orecchio di Carlo V., il quale ſe ne intromiſe in tuono di Sovrano, e di Superiore (2) *Comandando, e per ſue lettere, e per Don Pietro Zappada (ſuo Miniſtro) al Duca Aleſſandro che non poteſſe innovar cos' alcuna contro a' Cittadini Fiorentini, i quali foſſer dentro, o fuori della Città.* O Ceſare opera qui da Giudice, e Signor naturale, a cui l'immediato dominio diretto ſi appartiene, o egli opera ſolamente in vigor della qualità di Arbitro. Ma queſta qualità è un ſogno aſſurdo, e vano (3). Dunque fa da Sovrano, ed è rimirato per tale. E perchè dopo ta' comandamenti non ſi rimaſe Aleſſandro di dichiarare ribelli Franceſco de' Pazzi, ed alcuni altri Gentiluomini, gli accuſatori di Aleſſandro ne fecero un capo delle lor' accuſe dicendo, che (4) *il Duca meritava di eſſer non ſolamente gaſtigato come Tiranno . . . ma ancora come Uomo che abbia diſubbidito a' comandamenti di Ceſare.* Franceſco Guicciardini nella ſua Difeſa replicò: (5) *Noi dall' altra parte riſpondiamo primieramente quanto a Franceſco de' Pazzi, e gli altri che in que' tempi furono fatti ribelli, ch' eſſi dopo la partita dell' Imperadore di Barcellona, non hanno mai reſtato di offendere e moleſtare il Duca, non ſolamente colle parole, ma con i fatti ancora, avendo cerco di pigliare a tradimento le Fortezze di Piſa, di Volterra, ed altri luoghi importanti di quello Stato,*

(2) *Varchi lib. 4 f. 331. in fin.*

(3) *Sopra e 21 § 102. ſeg f. 467 ſeg*

(4) *Varchi ibid. f. 331.*

(5) *Ivi f. 368. 369.*

ſiccome biſognando ſi proverà manifeſtamente con proceſſi, ed eſamine autentiche, è perciò lecito il gaſtigarli in quella maniera, ſenza diſubbidire perciò la Ceſarea Maeſtà, a cui s'ha, come ſi debbe meritamente avere da queſta governo tutta quella riverenza, e tutto quel riſpetto, ch'è poſſibile averle, perciocchè il comandamento di quella s'intende che non ſi tenti cos' alcuna contro a' Cittadini Fiorentini per quelle coſe le quali erano ſeguite in fin' allora, e non per quegli errori, che di nuovo ſi commetteſſero da loro contro al Duca, e contro allo Stato, e Governo ſuo. Da ogni parte vien qui conſiderato Ceſare per Superiore di Firenze, e di Aleſſandro, e queſti vien trattato come Vaſſallo o Vicario ſuo: (1) *Provocatio ad Principem indubiè ſubjectionem importat. Ex quo non niſi ad ſuperiorem tendere poſſit.* Nè può ſembrar diverſamente; ſe non a chi è incapricciato ridicoloſamente di volerlo ſolamente Arbitro per elezione delle Parti, e non Giudice naturale, e Sovrano.

(1) *Kni: ben de jur. Territ. cap. 3. n. 338. 339. ſeg. p. m. 302.*

11. A' 25. di Settembre del 1534. Papa Clemente VII. venne a morte, dopo la quale i Malcontenti, e Fuoruſciti Fiorentini ſparſi per varie parti ſe ne vennero a Roma, e cominciarono a praticar conſigli contro di Aleſſandro ſotto gli auſpizj del Cardinal' Ippolito de' Medici fratello maggiore di Aleſſandro molto più atto alle armi che al Sacerdozio, e pieno d'invidia della grandezza di Aleſſandro. I Malcontenti fomentavano quanto più il poterono la diviſione, e l'odio tra queſti due fratelli con iſperanze di peſcare nelle acque torbide;

(2) *Varchi lib. 14. f. 525.*

(3) *Ivi f. 524.*

„ Credendoſi, *racconta il Varchi*, (2) come pareva verisimile, „ che doveſſe avvenire, che queſta inimiciʒia doveſſe partorire la „ rovina di tutti e due loro, ſiccome avvenne poi, ma non in quella „ maniera, ch'eſſi credevano, che doveſſe avvenire, e per conſe„ guente la grandezza loro è ritornata alla Patria, e ſe pure il Car„ dinale foſſe in qualche modo rimaſo vincitore del Duca Aleſſan„ dro, s'avviſavano che per non dovere avvenire ſenza l'opera loro, „ poter poi più agevolmente opprimerlo, ſiccome giovane, e nuovo „ nello Stato, e naturalmente più feroce, e animoſo, che cauto, e „ prudente... e favorivano le coſe de' Fuoruſciti, il Cardinal Sal„ viati, Ridolfi, e Gaddi, e Filippo Strozzi inſieme co' quattro ſuoi „ maggiori figliuoli. (3) Il Cardinal Gaddi in queſte pratiche ſegui„ tava l'autorità di quegli altri due Cardinali, tra' quali non è dub„ bio alcuno, che non foſſe una tacita emulazione, e che l'uno di „ loro non diſideraſſe di ſopraſtare all'altro, e ſpecialmente in que„ ſte coſe di Firenze, ed eſſer quegli, da cui principalmente dipen„ deſſe la mutazione dello Stato di Firenze, la rovina del Duca „ Aleſſandro, e l'ordine di quel Governo ch'eglino diſegnavano in„ trodurgli, la quale emulazione ſi ſarebbe forſe ſcoperta quando „ foſſero riuſciti loro i lor diſegni, come eſſi deſideravano, ma pure „ allora ſi ſtava coperta, e naſcoſa, e traevan turti, e due inſieme „ col Cardinal de' Medici. Vi fu chi biaſimò pubblicamente „ l'aderire che gli altri tre Cardinali Fiorentini facevano co' Fuo„ ruſciti al Cardinal de' Medici, dicendo che quello era un dimoſtra„ re manifeſtamente di non volere la libertà della Città, ma di voler „ mutar Signore, e ſiccome eſſo diceva di voler mutar fiaſco, e non „ vino..... ma certi altri, i quali, o per omicidj, o altri più brutti „ errori commeſſi da loro, eſſendo di perduta ſperanza, erano ſtati „ sbanditi di Firenze, ſebbene ſi veſtivano il mantello de' Fuoruſci„ ti, per ricoprire i vizj loro, e la lor perduta vita, perchè eſſi erano „ ſtati cacciati di Firenze da' Magiſtrati, e dalle leggi, nondimeno

„ ſegui-

„ ſegulvano que' primi nemici del Duca Aleſſandro ſiccome più po-
„ tenti degli altri, e che gli potevan nutrire, e meglio la lor malizia
„ ſoſtenere.

12. (1) „ Queſti finalmente tutti in conſentimento
„ concorde deliberarono di mandare un' Ambaſceria in Barcellona
„ laddove era l'Imperadore per parte de' Fuoruſciri (per la quale
„ furono elerti Meſſer Galeotto Giugni, Paulantonio Soderini, e
„ Antonio Berardi...) ch'eglino ſi doleſſeno apertamente coll'Im-
„ peradore, che i Capitoli dell'Accordo fatto con lui l'anno 1530.
„ non erano ſtati oſſervati loro, ma erano ſtati rotti in molte parti...
„ e che a queſto aggiugneſſero ſenza riſpetto alcuno molte altre que-
„ rele contro al Duca Aleſſandro de' ſuoi coſtumi cattivi....&c. (2)
„ Si conteneva nell'iſtruzione, che non potendo altrimenti ottenere
„ che il Duca foſſe rimoſſo dal Governo di Firenze, diceſſero all'Im-
„ peradore, che più tosto ſi ſarebbono contentati del governo del
„ Cardinal' Ippolito, che di quello del Duca Aleſſandro.

(1) *Varchi lib.* 14 *f.* 528.

(2) *Varchi lib.* 14 *f.* 532.

Dall'altra parte (3) „ciaſcuno de' Cardinali, e Filippo Strozzi,
„ mandò alla Corte dell'Imperadore qualcuno de' ſuoi uomini da
„ per ſe a dolerſi modeſtamente del Duca Aleſſandro, e moſtrare a
„ Sua Maeſtà che la Caſa de' Medici era ſolita per il paſſato ad avere
„ i Cittadini, e maſſimamente i Nobili, e parenti loro, ſiccome eſſi
„ erano, per amici, e compagni nel governo (*tal coſa poteaſi met-
tere in problema per la varietà di autorità con cui aveano per
l'addietro i Medici ſignoreggiato in Firenze* (4)) e non per
„ ſchiavi, e ſervidori, come gli voleva tener' il Duca, non avendo
„ loro riſperto alcuno. Ma del non eſsere ſtati oſservati i Capitoli
„ fatti l'anno 1530., nè l'altre ſcelleratezze, delle quali i Fuoruſciti
„ accuſavano il Duca Aleſsandro, non ragionaſsono per coſa del
„ mondo, acciochè queſte pareſsero due ambaſcerie diverſe, e man-
„ date da più, e da diverſi uomini, e per diverſe cagioni ancora.

(3) *Varchi lib.* 14 *f.* 528.

(4) *Sopra cap* 21. §. 74. *ſeg fino al* §. 86 *f.* 458 *ſeg fin' al f.* 461.

13. (5) „ Giunſero adunque queſti Ambaſciadori in
„ Barcellona a i quindici giorni di Maggio del 1535., ed ebbero tutti
„ audienza, ma in diverſi tempi (perciocchè quegli che erano man-
„ dati da i Cardinali, e da Filippo Strozzi furono uditi dall'Impera-
„ dore a' diciotto giorni di Maggio, e poi ebbero udienza gli Amba-
„ ſciadori de' Fuoruſciti) e beniſſimo fu conoſciura da Sua Maeſtà,
„ e dagli Agenti ſuoi la cagione di queſte due Ambaſcerie, e della
„ diverſità di quelle; onde Cavos uno de' Miniſtri primi ſuoi diſse in
„ lingua Spagnuola: *eſto es un conſierto*.

(5) *Varchi lib.* 14 *f.* 529. *in fin.*

14. Nondimeno, *ſeguita lo Storico*, Ceſare gli udì
„ benignamente, e ſi moſtrò aſsai deſideroſo del ripoſo, del bene, e
„ della libertà della Città, e maſſimamente perchè il Principe Doria
„ favoriva allora aſsai le coſe de' Fuoruſciti, perciocchè eſſi ſi veſti-
„ vano del mantello della Libertà, della quale egli era ſtato ſempre,
„ ed era ancora più che mai amatore..... Queſti offeriva a Ceſare
„ che ſe egli rendeva la libertà alla Città di Firenze, che adopererеb-
„ be di maniera che tra Firenze, Genova, Siena, e Lucca ſi ſarebbe
„ una Lega a devozione dell'Imperadore, e a difeſa comune degli
„ Stati loro, della quale eſso ſarebbe Capitano, il che ſarebbe una
„ ſicurtà grande delle coſe d'Italia per Sua Maeſtà, ſenza ſua ſpeſa.

15. Riſpoſe l'Imperadore (6) „ che per iſtare
„ Sua Maeſtà in ſu l'imbarcare per la impreſa (*di Tuniſi*) con

(6) *Varchi lib.* 14 *f.* 530.

„ intenzione d'eſser coll'ajuto di noſtro Signore dopo non molto
„ tempo in Napoli, gli è paruto per il meglio rimetter la coſa a quel
„ tempo.... e che per il DEBITO CHE TIENE DEL SACRO
„ IMPERIO, e per la ſingolar' affezione che porta alla detta Italia,
„ e ſegnalatamente alla detta Firenze, non ſopporterebbe che foſſe
„ rotta. Ricerca dunque, e COMANDA alli detti Fuoruſciti, che
„ ſi contentino di detta ſua volontà. „ Non riſpoſe da Arbitro eletto, non ſapea di eſſerlo, ma da Imperadore e Sovrano, e in modo imperativo, come ſi ſa a' ſudditi, nè ſi può tollerare la immaginazione che gli veniſſero davanti in altra forma.

(1) Ivi. 16. (1) „ Queſta deliberazione dell'Imperadore....
„ quando fu inteſa da quegli che erano in Roma.... turbò fieramen-
„ te gli animi loro, perchè riſtrettiſi inſieme cominciarono a prati-
„ care di mandar' il Cardinale de' Medici in compagnia di ſei Fuo-
„ ruſciti all' Imperadore, che già ſi trovava in Tuniſi, con commeſ-
„ ſione di ſignificare a Sua Maeſtà, che i Fuoruſciti Fiorentini, e
„ tutti gli altri ancora, che s'eran doluti del Duca Aleſſandro appreſ-
„ ſo di quella in Barcellona per i loro Ambaſciadori, ſi rimettevano
„ liberamente in Sua Maeſtà, e la pregavano ſtrettiſſimamente, che
„ gli piaceſſe di ordinare in quello Stato, che migliore le pareſſe, ſolo
„ ch' ella traeſſe la Città di Firenze dalle mani del Duca Aleſſandro.

17. Ma nacque diſcordia tra di loro circa queſto Arti-

(2) Varchi lib. 14 f. 532. 533. colo (2) „ ſiccome e la natura (*dice queſto Scrittore ancora della*
„ *ſua nazione*) de' Fiorentini d'eſſer rare volte d'accordo di cos'al-
„ cuna, ch' eglino abbiano a fare inſieme *vi furono chi diſſero*, che
„ in queſta maniera venivano a dimoſtrare a Ceſare di contentarſi
„ anche di un' altro Signore, ſe a Sua Maeſtà foſſe piacciuto di farlo,
„ e per conſeguente di non eſſer tanto grandi amici della libertà,
„ quanto ei dicevano, e nemici della ſuperiorità, ma del Duca Aleſ-
„ ſandro ſolamente, e deſideroſi della grandezza, e potenza lor
„ propria.....

18. „ Ma alla perfine i Cardinali Salviati, Ridolfi,
„ Gaddi, e Filippo Strozzi inſieme con loro, veggendo quella con-
„ fuſione, e quella tanto gran diverſità di pareri, preſero ſopra di
„ loro tutta l'autorità di fare intorno a ciò.... tutto quello che foſſe
„ utile, e orrevole a tutti loro.....e riſtrettiſi di poi inſieme con
„ quei Fuoruſciti, ch' erano rimaſi in Roma, e ch'erano del medeſi-
„ mo parere ch' eglino erano, deliberarono da loro ſteſſi di mandare
„ il Cardinal de' Medici a Tuniſi, con commeſſione di raccomandare
„ la Città allo Imperadore quanto ſi poteſſe il più, E RIMETTE-
„ RE LIBERAMENTE NELL' ARBITRIO DI SUA MAES-
„ TA' di ordinare in Firenze quel governo che più le piaceſſe, ſolo
„ ch' egli ne levaſſe il Duca Aleſſandro.

(3) Varchi lib. 14 f. 533. 19. (3) „ In queſto medeſimo tempo, che i nemici
„ del Duca facevano queſte lor pratiche, il Cardinal de' Medici s'era
„ partito di Roma, & itoſene a Itri per andarſene a Tuniſi, e rico-
„ minciare egli ſteſſo in quel luogo a trattare con Ceſare quella pra-
„ tica di accomodare le coſe ſue col Duca Aleſſandro, perchè egli
„ aveva poco innanzi mandato il ſuo Segretario a Barcellona, per il
„ quale egli voleva far richiedere all' Imperadore, che gli piaceſſe
„ d'adoperare che il Duca gli deſſe ogni anno almeno la metà delle
„ entrate de' poderi, e degli altri beni ſtabili della Caſa de' Medici,
„ e quel-

„ e quella parte nello Stato di Firenze, che a Sua Maeſtà pareſſe „ convenevole. „ Non ſo ſe il Cardinal' Ippolito ſi rivolgeſſe a Ceſare perchè lo giudicaſſe Sovrano, e ſuperiore di Aleſſandro, e di Firenze, credo ben che gli Avverſarj farebbero per far divinir ſimplice Arbitro Carlo V. ancóra tra due fratelli per i lor piati privati.

20. (1) „ Dubitando i nemici del Duca, che il Car- (1) *Varchi lib. 14 f. 533. p. 534.*
„ dinale faceſſe pace con Aleſsandro con quelle condizioni, che pa-
„ reſſero giuſte, e ragionevoli alla Ceſarea Maeſtà mandarono il
„ Sig. Pierro Strozzi a trovarlo a Iteri, acciochè egli gli dimoſtraſse
„ con quelle ragioni più vive ch'egli poteſse quanto lo ſtare unito
„ con i Fuoruſciti Fiorentini, e cogli altri nimici del Duca Aleſsan-
„ dro, gli doveſse eſser' utile, e onorevole; concioſſiachè s'egli in-
„ ſieme con loro ſignificava a Ceſare l'acerbo odio, e mortale, che
„ tutta la Città di Firenze portava univerſalmente al Duca, ed i cat-
„ tivi ſuoi portamenti, neceſsariamente ei ſarebbe rimoſso dal go-
„ verno di quella, o da queſto ne ſeguirebbe ch'egli ne diverrebbe
„ Signore per la grazia, e benevolenza, ch' egli avea di tutti i
„ Cittadini Fiorentini, così di quelli di dentro, come di quelli di
„ fuori.

21. (2) „ I nimici del Duca Aleſsandro, che erano (2) *Varchi lib 14 f. 534.*
„ in Roma..... lo fecero Avvocato, e Procuratore di tutti loro, (3) *Ivi f. 535.*
„ innanzi a Ceſare, e gliene mandarono lettere di Credenza: (3)
„ Il Cardinale dimoſtrava d'accettare quel carico volontieri, e pro-
„ metteva loro di far tutto quello ch'egli poteva per riacquiſtar la
„ libertà alla Patria ſua, e la ritornata loro in quella, e che gli pre-
„ gava che mandaſsero feco il maggior numero di loro, ch'ei poteſ-
„ ſero, il che ei moſtrava di fare per impetrare in compagnia loro
„ più agevolmente dall' Imperadore la libertà della Città, e la ritor-
„ nata de' Fuoruſciti in quella: ma in fatto ei lo faceva per compa-
„ rire più orrevole innanzi alla Ceſarea Maeſtà ch'egli poteva, e per
„ valerſi ancora dell' opera loro, moſtrando di favorirgli appreſſo
„ Ceſare, a far venire più facilmente il Duca Aleſſandro a quelle
„ condizioni dell'accordo, ch' egli deſiderava, ed in queſta maniera
„ ſchernire la fraude colla fraude, perche i Fuoruſciti deliberarono
„ di mandare in compagnia ſua ſette di loro.

La morte del Cardinal' Ippolito, ch'accaddè in queſto viaggio, finì del tutto quel maneggio, e i Fuoruſciti s'indirizzaro all' Imperadore giunto poco dopo vittorioſo da Tuneſi in Napoli.

22. Dal racconto di queſti traffichi ſi ſcorge quanto erano pochi tra malcontenti coloro, che veramente per innocente intenzione, e vero amor della Patria fecero coreſto ricorſo all' Imperadore. Era ciò un' accozzamento di ogni genere di perſone, che aveano ciaſcuno il fine ſecondo particolare; gli uni cercavano d'ingannare gli altri, e l'ambizione di coloro i quali voleano aggrandirſi ſi fece giuoco della calamità di que', che veramente erano infelici. Quinci ſi può giudicare quale eſito doveſſe ſortire la lite avanti al Tribunale del giuſtiſſimo Imperadore Carlo V., e s'egli doveſſe, o poteſſe favorire le loro incerte voglie. Si è voluto traſcrivere qui la ſoſtanza della narrazione del Varchi, primieramente, perchè ognuno vegga che in tutti queſti trattati da ogni parte Ceſare era rimirato come Superiore de' Fiorentini, e di Aleſſandro, e che non ſi avvisò peranche veruno di ridurlo alla meſchina condizione di Arbitro ſtranie-

ſtraniere, con eſcluſione della qualità Sovrana. Secondariamente, a fine che ſi conoſca, che Ceſare non avea torto di ſentenziare poſcia a favor di Aleſſandro de' Medici, non iſcuoprendo intenzione ſalda e retta negli accuſatori di lui. E ultimamente per confutare il Varchi colle medeſime ſue parole, e contanze, in quella parte, ove egli traviando dalla ſua erudita gentilezza con animo plebeo a fatto, attribuiſce leggiermente a Ceſare la viltà di aver giudicato a favor di Aleſſandro per intereſſe della pecunia; (1) ed anche per moſtrare quanto ſia ridicolo il giudizio, che porta della intenzione di Ceſare Bernardo Segni, quaſichè queſto glorioſiſſimo Auguſto aveſſe avuto vanagloria, o acquiſtato un grandiſſimo onore in ſentire i piati loro. (2) *Con queſti intratenimenti de' Fiorentini ſpaſſandoſi allora l'Italia tutta, che ſi rideva delle fazioni noſtre; e l'Imperadore pigliandola per occaſione di maggior ſua grandezza, dava all'una, e all'altra parte buona intenzione, non riſolvendoſi a nulla.* Per quanto ſia aſſurdo queſto parere, ei comprova però, che Ceſare foſſe rimirato in quelle conteſe per Sovrano Giudice. Pel reſtante Carlo V. riſpoſe alle dogglienze de' Fuoruſciti da benigno Signore, ma non gli allettò punto con vane ſperanze come vuol' inſinuare il Segni. Il Principe Doria interrogato da alcuni di loro, che avevano acceſſo appreſſo di lui, i quali *cercavano deſtramente d'intendere dal Principe s'egli ſapeva cos' alcuna dell'animo, che lo Imperadore aveſſe circa alla cauſa de' Fuoruſciti Fiorentini;... riſpoſe loro ch'era ſtato ſempre, ed era ancóra più che mai amico, e fautore della libertà de' Fiorentini; ma, che eſſendo ſervidore di Ceſare non poteva voler di queſto, nè di alcun'altra coſa, ſe non quello, che ne voleva l'Imperadore. Dalle quali parole potettero prudentemente immaginarſi... la deliberazione di Ceſare delle coſe di Firenze.* L'Imperadore medeſimo arrivato in Napoli non diſſimulò punto che poco caſo facea della ſodezza della intenzione, e della cauſa de' Fuoruſciti. (3) *I Cardinali Fiorentini, e Filippo Strozzi... deliberarono di mandargli Meſſer Silveſtro Aldobrandini a tentare l'animo ſuo, per vedere come Sua Maeſtà era volta inverſo i Fuoruſciti. Andò Meſſer Silveſtro, e parlò a Ceſare, e lo trovò di prima molto mal diſpoſto inverſo i Fuoruſciti, del che egli dette loro avviſo.* Non fu adunque arte in Ceſare per intrattenergli nelle gare, e diſpute: ma ſia che i Fuoruſciti trovaſſero in Corte tra Miniſtri alcun Favoreggiatore della lor cauſa, come ſi ſuole; ſia che l'Imperadore giudicaſſe eſſere ſuo uficio di aſcoltare i lamenti di coloro, che coſtantemente ſi dolevano di eſſer oppreſſi, e che alcuna ragione giuſta lo moveſſe a compaſſione ei avvenne, che (4) *di poi ragionando eſſo Aldobrandini più volte con Sua Maeſtà delle coſe di Firenze, gli parve che quella con più piacevole animo l'aſcoltaſſe, e intendeſſe le ragioni de' Fuoruſciti, che ella non aveva aſcoltato, e inteſo prima, di maniera che egli ſcriſſe a tre Cardinali, ed a Filippo Strozzi, che veniſſero a Napoli con maggior numero di Fuoruſciti ch'ei potevano, perciocchè Ceſare pareva di buon'animo verſo di loro, e benignamente gli udirebbe.*

23. Aleſſandro de' Medici intanto *aveva..... vegliate con grandiſſima diligenza le pratiche de' Fuoruſciti, e oſſervate le azioni loro, e andava procacciando più favore appreſſo l'Imperadore ch'egli poteva.*

24. L'Imperadore riſoluto di far giuſtizia, non in diveſtendo Aleſſandro de' Medici del grado datogli, ma in reſtituendo i Fuoruſciti nelle loro fortune, e in ſicurezza; fece chiamare, o citare Aleſſandro, e con una ſpecie di ſalvocondotto: (5) *lo Imperadore avea fatto chiamare*

(1) *Varchi lib. 14. f. 578.*

(2) *Bernard. Segni Iſt. Fior MSS. lib. 7 f. m. 390.*

(3) *Varchi lib. 14. f. 541.*

(4) *Varchi lib. 14. f. 540.*

(5) *Varchi ibid.*

mare il Duca Aleſſandro, e gli avea promeſſo ſopra la fede ſua di rimetterlo in Firenze a ogni modo. L'Ammirato non fa menzione di queſta promeſſa di Ceſare; *l'Imperadore*, diſſe egli, *ſtimava bene ch'egli veniſſe a Napoli, acciochè purgaſſe l'accuſe fattegli da' ſuoi Avverſarj*(1). Il Whig ritrae al ſuo ſolito dalla civiltà della chiamata o citazione, che la non veniſſe fatta da Ceſare come da Superiore; il che non merita riſpoſta. (1) *Ammirat. lib.31.f.431.*

25. I Fuoruſciti avevano guadagnato nella Corte l'animo di Aſcanio Colonna, a cui (2) *in que' tempi l'Imperadore preſtava gran fede intorno alle coſe d'Italia, e di Alfonſo d'Avalos Marcheſe del Vaſto..... Queſti favoriva i Fuoruſciti parendo loro atto pio, e generoſo il cercar di rendere la libertà a una delle prime Città d'Italia, e la patria a tanti Gentiluomini che andavano diſperſi per lo Mondo*. (2) *Varchi lib.14.f.541.*

26. Nacque toſto geloſia nel cuore de' Fuoruſciti contra i Cardinali Giulian Soderini Veſcovo di Xantes, e Filippo Strozzi, perchè, avendo avuto udienze ſegrete da Ceſare, ſoſpettarono, che que' (3) *cinque..... non cercaſſero la loro propria grandezza, e non la libertà della Città, nè il comun ben di tutti i Fuoruſciti, il che conoſcendo que' cinque, per levar via dall' animo di quegli uomini il timore ch' ei dimoſtravano di aver di loro, richieſero a Sua Maeſtà, che faceſſe lor grazia d'udire uno de i Fuoruſciti Fiorentini in nome di tutti gli altri, la qual coſa eglino ottennero agevolmente,.....* (4) *Jacopo Nardi fu quegli che, uſcendo una mattina l'Imperadore dell' udienza.... Se gli fece incontro, perchè Sua Maeſtà ſi fermò dritta per aſcoltarlo*. (3) *Varchi ivi.* (4) *Varchi lib.14.f.542.*

27. Egli incominciò con chieder perdóno delle guerre, che la Città avea fatte per lo paſſato contra Ceſare, pregandolo, ch' (5) *non impediſſe quel ſuo, ſe ben GIUSTO SDEGNO gli orecchi ſuoi, ſicchè non aſcoltaſſero eglino le giuſte querele loro, ne faceſſe, che la giuſtizia ſua non puniſſe agramente le ſcelleratezze del Duca Aleſſandro*. Il poter punire i delitti, ſuppone il diritto di amminiſtrare la giuſtizia. Non ſo ſe gli Avverſarj vorranno aſcrivere anche queſta podeſtà di amminiſtrare la giuſtizia criminale, al compromeſſo in Arbitro. E ſe la confeſſione che lo SDEGNO di Ceſare fu GIUSTO non ſupponga che i Fiorentini aveſſero violato l'obbligazione della legge, che vieta il ribellarſi al Sovrano. (6) Il Whig rinfaccia all' Autore dello Eſame di non avere citato l'Autore, o Mallevadore della ſua aſſerzione, che i Fuoruſciti ricorreſſero a Ceſare come al Superiore di Aleſſandro. Prenda per mallevadore queſto diſcorſo de' propj Fuoruſciti. (5) *Varchi ivi.* (6) *Whig p. 10.*

28. Scuſa dunque la ribellione, o le guerre della Città colla *neceſſità, alla quale*, diſſe egli, (7) *ogn' uno ſoggiace da Iddio ottimo, e grandiſſimo in fuori, e ne coſtrinſe a farlo .... perchè giunſe ſubitamente a i noſtri Confini l'Eſercito di M. di Lutrec, freſco, e intero, e di quella forza, e gagliardia, che ſa tutto il Mondo, perchè a noi biſognò, o accordare ſeco con quelle condizioni, ch' egli ſteſſo volle, il che noi facemmo per non tirarci adoſſo quella guerra, la quale Noi non potevamo in maniera alcuna ſoſtenere..... Demmo dunque le noſtre genti a Monſignore di Lutrec, non per pigliare l'armi contro alla Maeſtà Tua, nè per odio, o rancore alcuno, che noi aveſſimo con quella, ma coſtretti da un' ultima neceſſità*. Così coſtantemente ogni qualvolta la Città ha favellato all' Imperadore, cerca di ſcagionare la colpa della guerra colla neceſſità, (8) confeſſando con ciò, ch' ella non avea mai diritto, e facoltà, come hanno le Nazioni non dipendenti dal S. Impero, di far guerra cogl' Imperadori. (7) *Varchi ivi f. 543.* (8) *Sopra cap.19.§.7. f.369.*

29. *E*

29. *E che la Città non pigliaſſe mai l'armi contra la Maeſtà Tua, ma contro a Papa Clemente, e per difeſa della ſua libertà ne danno manifeſto indizio tutte le noſtre Ambaſcerie, le quali noi mandammo mentre la guerra durò, le quali furon ſempre dirette a Tua Maeſtà.* Conferma quel che abbiamo provato di ſopra, che i Fiorentini rimirarono ſempre Ceſare per lo primiero agente e principale in quella Impreſa, e non il Papa; perchè in lui riconoſcevano la ſomma podeſtà, la quale ſola potea l'azione o l'impreſa autorizzare (1).

(1) *Sopra cap. 19 §. 23. ſeg. f. 375 ſeg. §. 40. ſeg. f. 381 ſeg.*

30. *Ma quello che più chiaro che il Sole dimoſtra, che la noſtra CITTA' HA AVUTO SEMPRE DIVOZIONE, E RIVERENZA GRANDISSIMA ALLA MAESTA' TUA, o Ceſare, è, che quando noi veggendoci abbandonati da ognuno, ſenza denari, e afflitti più che da ogni altra coſa, dalla fame, non poter più colla guerra difender la libertà noſtra ricorremmo a quella, e rimettemmo in poter ſuo la robba, i figliuoli, lo Imperio della noſtra Città, la vita, e finalmente quello, che noi ſtimavamo, e ſtimiamo ancóra più, che tutte queſte coſe inſieme, la libertà della Patria noſtra.* Ecco rappreſentata al vivo la mente della Capitolazione fatta tra la Città, e Don Ferrando Gonzaga; cioè ella fu, come abbiamo provato, (2) una dedizione modificata nell'arbitrio del Padrone vincitore, e non una remiſſione in Arbitro eſtraneo, come curioſamente hanno preteſo gli Avverſarj.

(2) *Sopra cap. 20. §. 90 f. 413 ſeg.*

31. Conſolida lo ſteſſo quello che ſegue: *ed a Tua Maeſtà richiedemmo le condizioni della pace, le quali Noi avemmo da lei giuſte, ſante, e buone ſe le ci foſſero di poi ſtate oſſervate.* E queſto anche comprova quello, che da noi è ſtato poſto in chiaro, che Ceſare ha oſſervato la Capitolazione, ſenza contravvenire (3) alla clauſula *che ſia ſalva la libertà.*

(3) *Sopra cap. 20. §. 29. ſeg. f. 408. & cap. 21. §. 38. ſeg. f. 434 ſeg.*

32. Proſeguiſce l'Oratore de' Fuoruſciti ad annoverare gli eccеſſi, co' quali Aleſſandro de' Medici ha paſſato i limiti della podeſtà ſtatagli data da Ceſare: (4) *Ma queſta fiera crudeliſſima ha non ſolamente levato via del tutto contro a quello che tua Maeſtà ha promeſſo nel 1530. il Maeſtrato de' Priori, ed il Gonfaloniere di Giuſtizia, che più di trecent' anni era ſtato il Sommo Maeſtrato della Repubblica..... Ma ha tolto via ancora a tutti que' Maeſtrati, che gli ſono rimaſi, ogni autorità, ed ha ordinato ſopra di loro, ſotto ſpecie di Miniſtri, certi ſuoi Servidori uomini crudeliſſimi, e nimici di quella povera Città, acciochè ne anche a quell' ombra di Maeſtrati, che gli ſono rimaſi ſia lecito dir pur' una parola, non che fare qualche azione liberamente: ha levati via gli antichi abiti di quella Città civili per iſpegnere a ſuo potere la memoria d'ogni viver civile, e oneſto di quella patria.... Ed in queſti modi, ed in queſta maniera, o Ceſare, ne ſono ſtate oſſervate le promeſſe, che* due volte *ci ſono ſtate fatte da i tua Agenti per parte tua, cioè l'anno 1530 da Don Ferrante Gonzaga.... e l'anno 1531. per il Muſſetola tuo Segretario.* A talchè il Decreto Imperiale dal Muſſetola promulgato, e da' Fiorentini con ſolenne Giuramento ricevuto non era diſcordante dalla promeſſa che il Gonzaga avea fatta a nome di Ceſare di *laſciar ſalva la Libertà.* Che ſi vuol di più per confutare gli sbadigliamenti del Varchi e del Guicciardini (5)?

(4) *Varchi lib. 14 f. 545.*

(5) *Sopra cap. 11 §. 59. ſeg. f. 430 ſeg.*

33. A queſto diſcorſo ripieno d'accuſazioni di atrociſſimi delitti, che non occorre qui ripetere, e la falſità o la verità de' quali ſi laſcia a ſuo luogo, riſpoſe l'Imperadore brevemente, e da Signor, e Giudice Sovrano. (6) *Verrà il Duca, e faremo quello ſarà di giuſtizia.* Sino a qui non c'è occaſione di dubitare che ogni coſa ſi paſſaſſe come ſi dovea tra Sudditi, e Sovrano.

(6) *Varchi lib. 14 f. 546.*

34. Il

34. Il Duca Aleſſandro in quel mezzo era partito da Firenze laſciatovi in ſuo luogo al governo dello Stato il Cardinal Cibo, come già avea fatto in un'altra occaſione di aſſenza(1); e lo ricorda il Rabelais allora vivente in Roma in una ſua lettera: (2) *Le dit Duc de Florence, comme je penſe adverti, que le dit Stroſſi avec les ſuditz Cardinaux s'étoit retiré devers l'Empereur, & qu'il offroit au dit Empereur quatrecens mille Ducats pour ſeulement commettre gens qui informaſſent ſur la tyrannie, & mechanceté du dit Duc, partit de Florence, conſtitua le Cardinal Cibo ſon Gouverneur, & arriva en cette Ville* (cioè in Roma per paſſare a Napoli) *le lendemain de Noel*. Sentiamo quello che dice il Varchi del ſuo arrivo in Napoli (3). *Quivi a non molto tempo ginnſe il Duca a Napoli, ed andò a far riverenza a Sua Maeſtà e poco di poi fu fatto intendere a i Fuoruſciti, che deſſero in iſcritto all' Imperadore tutto quello ch' eglino pretendevano contro al Duca Aleſſandro, e quel che eglino volevano dalla Ceſarea Maeſtà, de' quali ſcritti ſe ne faceſſe copia al Duca, acciochè egli poteſſe riſpondere all' accuſe, che gli erano poſte, e che di quelle riſpoſte ſi faceſſe copia a' Fuoruſciti, acciochè eglino poteſſero replicare alle riſpoſte del Duca Aleſſandro tutto quel che piaceva loro di riſpondere.*

(1) *Sopra § 7.*

(2) *Rabelais Epiſt. 8. p. 8. ſeq.*

(3) *Varchi ivi.*

35. Trattoſſi adunque queſta lite per via di Scritture; e offerviſi che a' Fuoruſciti fu data piena licenza di dire ſenza alcuna ſoggezione tutto quello che voleſſero, per la libertà dell' Accuſazione, e della Difeſa. Non fia maraviglia ſe in qualche parte ne abuſaſsero. Eglino dettero le loro Dimande, in cui di più notabile vi fu riperuto, (4) *Che Aleſſandro de' Medici avea ridotta e riſtretta tutta l'autorità del Popolo Fiorentino, la qual conſiſteva in più di quattro mila Uomini, in dodeci Cittadini ſolamente, amici, e partigiani della Caſa de' Medici ....* (5) *l'eſſer del tutto ſpento il Sommo Maeſtrato della Città nel quale conſiſtevano le difeſe, e le inſegne della libertà, e per queſta cagione era il titolo ſuo Priori di Libertà, acciochè inſieme col nome e coll' inſegne di quel Maeſtrato ſi ſpegneſſe ancora del tutto la forma, e l'eſſenza della libertà. Oltracciò l'eſſer mutato la forma delle monete, e l'eſſer levato via da quelle il ſegno pubblico, e meſſogli in luogo di quello, da una parte l'arme della Caſa Medici, e dall'altra, dove ſi ſoleva ſtampare l'immagine di San Coſimo, e San Damiano particolari Avvocati della Caſa de' Medici, acciochè non rimanga più memoria alcuna dell' antica Repubblica, e Libertà ..... dimoſtra ancora la ſua ſuperiorità ..... che gli onori, e gli utili della Città non ſi diſtribuiſcono più per tratte, o per iſquittini, come erano conſueti diſtribuirſi i Maeſtrati in Firenze, quando ella era libera, ed in tutte l'altre Città libere ancora, ma ſecondo l'arbitrio, e volontà del Duca. Vedeſi ancora manifeſtamente la tirannide del Duca, perciocchè egli ſenza merito ſuo alcuno verſo la Città s'attribuiſce vinti mila ſcudi l'anno per il ſuo piatto, e di quello che rimane diſpone liberamente, come più gli piace. Manda ancora Ambaſciadori per la Città, ed ordina Uficiali ....: ſoſtituiſce in luogo ſuo con ſomma autorità ... e molte cauſe civili fa udire, e terminare da' ſuoi particolari Auditori, come più gli piace .... le quali coſe ſono tutte contra le leggi antiche de' Fiorentini, e contro al coſtume ancora di tutte le Città libere ..... Ma quel che più chiaro che il Sole dimoſtra la violenza di quel governo, ... e quanto egli è tirannico, ſi è l'aver egli non ſolamente vietato l'uſo, non ſolamente d'ogni maniera d'armi da offendere, e da difendere, infino a quello de i piccoli colte-*

(4) *Varchi lib. 4. f. 549.*

(5) *Ivi f. 550.*

gli, ma l'avrle ancora cavate tutte dalle caſe private de i Cittadini, e de i luogbi Sacri, la dove ell' erano ſtate per voto appiccate, ed il tenere ancora una guardia nel Palagio pubblico della Città, e per la perſona ſua, tutta di Soldati foraſtieri, e finalmente l'avergli fatto una Fortezza, le quali coſe ſono tutte alieniſſime da ogni coſtume delle Città libere &c. Qui ſta ben dipinto la converſione dall' Ariſtocrazia nel governo Monarcale di Aleſſandro; l'uſo di ogni giurisdizione, e quaſi anche dell' utile Dominio *è di fatto* nelle mani di lui. Il battere monete col ſuo nome, ed inſegna, il creare Maeſtrati: diſporre dell'Erario pubblico a ſuo beneplacito; il delegare, e mandar Miniſtri pubblici agli altri Potentati, il diſarmare, ed armare, e finalmente il fabbricare Fortezze, e frenare con quelle il Popolo ſono tutte Regalie di alto grado; e riſpetto alla Città, e lo Stato di Firenze Aleſſandro non più n'era mero Governatore, ma aſſoluto Signore: riſpetto però all' Impero egli tuttavia, o non avea niuna podeſtà perchè illegittima e nulla; o l'avea tutta come Vicario, e Uficiale Imperiale: perchè niuno può avere poteſtà nè amminiſtratoria nè propria in Terra dell' Impero ſenza il conſenſo dell' Imperadore. Notiſi che in pigliando Aleſſandro de' Medici tutta l'autorità che di prima competeva a' Gonfalonieri, e Priori di Firenze, i quali erano Vicarj del S. Impero; ei veniva in conſeguenza, che poteſſe coniare moneta colle armi della ſua Famiglia; poichè ciò l'aveano fatto altresì alcuni Gonfalonieri pro tempore, ſe non neghiamo fede al dottiſſimo Le Blanc il ove dice (1) *Les Gonfalonniers Chefs de la Republique de Florence en uſoient de même, & faiſoient mettre leurs armes ſur les monnoyes*, nella guiſa che parecchi Senatori Romani uſarono di ſare in Roma ne' ſecoli inferiori.

(1) M. le Blanc Diſcours Hiſtoriq ſur les Monnoyes de Charles M. p. 75.

36. A queſti punti fu riſpoſto per Franceſco Guicciardini in diſeſa del Duca; non negandoli, ma giuſtificandoli con queſti motivi: che ciò s'era fatto (2) *per la ſicurtà, e quiete di quella Città.... e per tor via ogni occaſione a i ſedizioſi e cattivi Cittadini di fare alcun tumulto nella Città.....* (3) *per ſicurtà del preſente Governo, e della pace di tutta Italia, perciocchè avviſarono che quanto più foſſe fondato, e fermo lo Stato di Firenze, tanto più foſſe levata via ogni occaſione di ſuſcitare tumulti in quella Provincia a chi penſaſſe di turbare la ſua preſente pace, e quiete, e che foſſe neceſſario di fare la Fortezza in Firenze, levar l'armi al Popolo, e tener in quella Città la guardia di Soldati foreſtieri*, e che ciò non era contrario, nè alla deliberazione di Ceſare, nè al volere del Popolo che ben vanno uniti. E ſoggiunſe altresì quello che già ſi è di ſopra (4) additato, che *ſi conſiderò anche prudentemente, che avendo l'Imperadore eletto per ſuo Genero il Duca Aleſſandro, era ragionevole anco di adornarlo con qualche titolo conveniente a un Genero di Sua Maeſtà.*

(2) Varchi lib. 14 f. 564.

(3) Ivi f. 565.

(4) Sopra §. 5 f. 494.

37. I Fuoruſciti nella lor dimanda preteſero che quella podeſtà, che ſi era arrogato Aleſſandro era illegittima, e ch' egli non potea (5) *moſtrare in modo alcuno, che il governo ſuo foſſe legittimamente fondato ſia dicendo di aver l'autorità ſua dall' Imperadore, o dal Popolo. Non può* (dicevano eſſi) *dire d'averla dall' Imperadore, perciocchè Sua Maeſtà non ha mai ferma nè ſtabilita alcuna forma di governo in Firenze* (notiſi che non negano la poteſtà di Ceſare; ma il fatto quaſi che voleſſero dire col Giovio, (6) che *abiter Alexandrum impoſuerat*) *ma ha ſolamente, ſecondo che dicono i Partigiani del Duca Aleſſandro, concedutogli un certo privilegio di eſſer Capo del Reggimento della Città: ma quando l'Imperadore aveſſe pure ſtabilita, e ferma qualche forma di governo nella Città di Firenze, il che ſi niega, dicono, che*

(5) Varchi l. 14 f. 553.

(6) Sopra c. 21. §. 154. f. 482.

quel

quel governo, che ſi potrebbe forſi dire da qualcuno che foſſe ſtato ordinato da Ceſare, non è quello ch' è oggi in Firenze, perciocchè il modo di vivere, che per parte della Ceſarea Maeſtà ordinò il Muſſetola.., quando egli venne in Firenze, fu dopo la partita ſua tutto mutato e guaſto, e introdotto in quella Città un reggimento, ed un modo di vivere nuovo, e tutto contrario a quel che avea ordinato il Muſſetola. E da queſto ſegue, che il Duca Aleſſandro, e quel Governo è ragionevolmente decaduto da ogni privilegio, ch' egli aveſſe avuto da Ceſare, perciocchè meritamente è privato della ſua autorità colui, che uſa male la podeſtà, che gli è ſtata data, ed è coſa convenevole, ſiccome dicono le ſantiſſime leggi Imperiali, che colui perda quello, ch' egli ha, il quale con quella autorità, ch' egli non avea, ha tolto quel, che non gli ſi apparteneva. In niente ſi nega qui, ma in tutto ſi preſuppone l'autorità Sovrana di Ceſare non con la regola de' Compromeſſi, o della Guarantigia, ma con le Leggi Imperiali ſantiſſime ſi vuol deciſo il caſo, e perduto il privilegio, non il ſognato pronunziato di Arbitro. L'Ammirato riporta con queſte parole e confermando quanto diſſi, coteſto Articolo: (1) *Nel che non ſolo eſſi Fiorentini, ma venirne offeſa la Maeſtà Sua, contra la cui mente, e contr' al tenore delle cui parole, egli s'avea uſurpata quell' autorità.... Era il Capo principale, e ſopra il quale poſava tutto 'l pondo de' Fuoruſciti, che contro al vigor del Capitolo SALVA LA LIBERTA', il Duca arrogavaſi tutta l'autorità.*

(1) *Ammirat. Hiſt. lib. 31. f. 431.*

38. A queſto Capo ampiamente, e ad ogni altra dimanda e veemente accuſa fu replicato per parte del Duca Aleſſandro, ch'era legittimo, e giuſto quel governo; perchè *era fondato in ſul libero volere di tutto 'l popolo Fiorentino*; (2).... *e in ſulla deliberazione Ceſarea* (3) O pure, come lo ridice l'Ammirato: (4) *A che fin parlar di quelle coſe, le quali conchiuſe da' Cittadini, e confermate da Ceſare, non ſi hanno da rivocar più in dubbio?* ma ſingolarmente moſtrò quanto ſarebbe aſſurdo lo interpretare la parola *Libertà* a modo de' Fuoruſciti: *Se ſi eſponeſſe quelle parole .... in quel modo che gli Avverſarj noſtri vogliono interpretarle, ſarebbe ſtata queſta Capitolazione, non ſolamente fuora dell' autorità, che avea da Ceſare Don Ferrante Gonzaga, ma ancora del tutto contraria alla mente di Sua Maeſtà; conciofſiachè quella non moveſſe la guerra alla Città di Firenze per altre cagioni, che per rimettergli la Caſa de' Medici, ſiccome ella era obbligata di fare per quel ch' ella avea promeſſo ... nell' accordo di Barcellona, e aveva più volte potuto l'Imperadore capitolare colla Città, mentrechè la guerra durava con molto maggior, e migliori condizioni.... nè volle farlo, perciocchè i Fiorentini, ch' eran dentro, non volevan ricever nella Città la Caſa de' Medici; onde ei non è veriſimile &c.* Ecco da' Fiorentini ſteſſi confutata la violenta interpretazione del vocabolo *Libertà*, e conſolidato quanto dell' intelligenza di quella addietro dicemmo (5).

(2) *Varchi lib. 14 f. 460.*
(3) *Ivi f. 461.*
(4) *Ammirat. Iſt. lib. 31. f. 432.*
(5) *Sopra cap. 20 § 9. ſeg f. 403 ſeg*

39. Ma nel noſtro ſoggetto non ſi de pretermettere, che in un luogo di queſta Scrittura de' Fuoruſciti Ceſare è chiamato *Giudice* tra la Città ed Aleſſandro, preſcindendoſi da ogni Capitolazione o Compromeſſo fatto con Don Ferrante Gonzaga: (6) *Onde ei dicono premieramente, che Sua Maeſtà è tenuta come Giudice tra la Città e 'l Duca Aleſſandro a far' oſſervare alla Caſa de' Medici quella Capitolazione, la quale in nome di Clemente fu promeſſa alla Città Fiorentina.* E in un' altro luogo con relazione doppia alla Capitolazione e alla poteſtà propia di Ceſare, fu detto: (7) *la Ceſarea Maeſtà era Giudice, ed Arbi-*

(6) *Varchi lib. 14 f. 549. in princ.*
(7) *Ivi f. 554*

tro tra quelle due parti. Vero è che nella Diſeſa parimente ſi dicono queſte parole: *avendo Ceſare come Arbitro intra la felice memoria di Papa Clemente da una parte, e la Città di Firenze dall' altra dichiarato &c.* Ora queſta è la fonte, ove hanno bevuto in appreſſo gli Oppugnatori de' diritti del S. Impero, e ultimamente il Whig, e gli Autori del Memoriale e del Trattato Latino; il che può ſervire d'inſegnamento, che ancóra dalle coſerelle dette forſe a caſo, o riſpettivamente a un certo titolo ſenza pregiudizio degli altri titoli migliori; quali ſono queſte *enunciative*, ritraggono, e ſono coſtretti di ritrarre argomenti coloro, che ſi prendono a ſoſtenere cauſe inſuſſiſtenti.

40. Non vi ha dubbio alcuno che Ceſare non foſſe Giudice, ed ancóra Arbitro, ma Arbitro naturale; ovvero Giudice riſpetto alla ſua Sovranità, e Arbitro riſpetto alla Capitolazione tra la Città di Firenze, e i Medici Cittadini di quella. Non v'è nè pure immaginabile difficoltà, ch'egli, le coſe eſſendo intere non aveſſe potuto eſſere eletto con iſpecial'elezione fra di loro per Arbitro. Ma che tale elezione non ſia ſeguita, e non poteſſe più ſeguire, e foſſe fuor d'ogni propoſito, e convenevolezza, lo abbiamo sì chiaramente dimoſtrato a ſuo luogo, (1) che non occorre qui ſoggiugnere nulla per confutare, e correggere l'errore di quegli Avvocati.

(1) *Sopra cap. 21. §. 123 ſeg. f. 476. ſeg.*

41. Solamente per conoſcere onde ſia nato queſto cavillo, ſi può ragionevolmente riflettere, che i Fuoruſciti aveano intenzione non di moderare la potenza del Duca Aleſſandro, ma di farlo affatto ſveſtire, e condannare da Ceſare; ſiccome eſſi medeſimi ſi dichiarano in queſta dimanda. Alcuni Miniſtri Favoreggiatori della lor cauſa gli aveano luſingato del ſucceſſo, e a tal' effetto ſi era depoſitato gran ſomma di danaro. A fine d'indurre l'Imperadore a sì fatta veemente riſoluzione non parve abbaſtanza a loro di recare in mezzo le ragioni buone, e giuſte, ma ne framettevano di molte inutili, falſe, ed aſſurde, come per cagion di eſempio è quella che in vigor della Clauſula *che s'intendeſſe ſempre ſalva la libertà* Ceſare era obbligato di non riformare quel loro Governo; e quel che più è, che l'Imperadore per mezzo del ſuo Diploma, che portò il Muſſetola a Firenze, avea fatto intendere loro che *doveſſono vivere in quella maniera, che viveano dall' anno 1527. indietro, ciò vale a dire* nella licenza di ribellione, e di aperta contumacia contro l'Imperadore, e in un governo, per la deſtruzione di cui ſi era amminiſtrata tutta la guerra, loro parendo che non baſtaſſe queſto a muovere l'animo di Ceſare, e a dare un colore a qualche ſtraordinaria deliberazione, giudicarono a propoſito di mettergli ſcrupolo di conſcienza, inſinuando, quaſi che le diſpoſizioni da lui ſtate fatte eccedeſſero la ſua podeſtà o promeſſa; alla quale coſa riſpoſe il Guicciardini a nome del Duca Aleſſandro: *Diſputandoſi in qualche parte dell' onore di Sua Maeſtà, conciofſiachè coſtoro affermino ſenza vergogna alcuna, che quella ha fatto contra la conſcienza ſua quello, ch' ella ragionevolmente non dovea mai fare in alcun modo.* E alquanto dipoi: (2) *Ma è coſa ſtolta, e arrogante il dire che l'Imperadore, il quale procede nelle ſue deliberazioni con tanta prudenza, e col conſiglio di tanti Uomini, e sì ſavj, ſi ſia in una deliberazione di tanta importanza, come fu queſta, laſciato ingannare da alcuno.* Ora è ben certo, che ove Ceſare non aveſſe avuta la ſomma podeſtà, egli avrebbe fatto una operazione ingiuſta; ſi ebbe adunque ricorſo alla ſciocchiſſima invenzione, di dire ch'egli non avea altra autorità, facoltà, e podeſtà, che quella che le Parti, la Città vinta, e Papa Clemente VII. come Cittadino Fiorentino gli aveano per ſingolar favore compartita, come a un' Arbi-

(2) *Varchi lib. 14. f. 564.*

Arbitro, che ſi doveſſe recare a grandiſſimo onore di eſſere riputato degno d'intramettersi nelle loro gare a coſto di un flotidiſſimo Eſercito, e di braviſſimi Generali. Quindi fu detto:

42 (1) *Sua Maeſtà non ha altra autorità o ragione alcuna di ordinar lo Stato di Firenze, ſe non quella che gli fu data da' ſuoi Cittadini ne i Capitoli dell' accordo, il quale ſi fece coll' Eſercito Imperiale l'anno* 1530. *Concioſſiachè la Città di Firenze non foſſe allora conquiſtata per ragion di guerra aſſolutamente, ma con quelle condizioni che ſi convenivano in que' Capitoli, onde non potette Ceſare diſporre di quella Città liberamente, come più gli piaceva.*

(1) *Varchi lib. 14 f. 553.*

I Fuoruſciti contraddicono qual a quello, che pochi dì avanti aveano fatto dire a Ceſare per bocca di Jacopo Nardi (2), e contraddicono alla verità del fatto: non ſi può dire che la Città non foſſe conquiſtata a ragion di guerra, non vi mancava, che un' infelice ſacco, che fu impedito a tutto potere da' vincitori ſolamente per clemenza, e umanità. Il patto, con cui Ceſare la ricevette in ſuo potere venne dal proprio ſuo beneplacito, ed arbitrio, e non eſcludeva punto nè il diritto della vittoria nè di ſovranità, il che pare che oſino di negare i Fuoruſciti, ſoggiugnendo, ſe pur è vero che tal coſa diceſſero: (3) *e maſſimamente che Firenze molto tempo innanzi è liberata, e ricomperata con danari dagli anteceſſori di Sua Maeſtà, perchè la non poteva da ſe ſteſſa incorrere in fellonia alcuna, nè ricadere per niuna cagione alla Camera Imperiale.* Potrebbe naſcere un ragionevole ſoſpetto che queſta periodo foſſe Inſerita a bello ſtudio, o dal Varchi rapito dal ſuo sfrenato genio popolare, perchè non ſi crede già che queſti atti ſieno ſtati riportati da lui che iſtoricamente, e ſommariamente; o da qualche Copiſta: perchè chi legge tutto il contesto ſeguito ſcorge che queſto è un' aggiunta che non calza del tutto bene. Il diſcorſo comincia con una ordinata diviſione in due parti, delle quali tratta l'una della giuſtizia, che potea ricevere il governo di Aleſſandro dalla autorità Imperiale, e queſta parte era ſpedita: di poi quando meno ſe l'aſpetta il Lettore dopo altre coſe ſi riprende l'Articolo della podeſtà di Ceſare; creſce il ſoſpetto a chi contempla manifeſte contraddizioni di queſto paſſo, con quello, che i Fuoruſciti hanno eſpoſto avanti, e dopo. Il Guicciardini che riſponde a uno a uno a tutti i punti diſtintamente, non tocca queſto Articolo, e pur ſa ſtato dell'autorità di Ceſare. Gli altri Scrittori, che riferiſcono la ſoſtanza di queſta dimanda de' Fiorentini Fuoruſciti, come ſi ſa Bernardo Segni (4), e Scipione Ammirati (5) non ne fanno ne meno motto.

(2) *Sopra § 47. ſeg.*

(3) *Varchi lib. 14 f. 553.*

(4) *Bern. Segni Iſt. Fior. MSS lib. 7.*

(5) *Ammirat. Iſt. Fior. lib. 31 f. 431.*

43. Avvertaſi che è così miſerabile queſta ragione de' Fuoruſciti contenuta in queſto paſſo, che la ſi confuta da ſe ſteſſa e non ſi moſtrò mai che ſeguiſſe queſta ricompera; nè mai vendè la Camera Imperiale Fitenze a' Fiorentini: nè ſi ſeppe finalmente additare quali foſſero quegli anteceſſori dell'Auguſto Carlo V, che liberaſſero Firenze, con modo inudito e irragionevole, dal vincolo di poter' Incorrere in fellonia, e perdere la ſua impetrata libertà. *Illud conveniri non poteſt, ne ob perfidiam, ſive felloniam Vaſſalli aperiatur Feudum: nam hoc pactum contra bonos mores eſt* (6). E reſta devoluto ipſo jure, *niſi forſitan in locum amiſſionis feudi pecuniaria pœna ſubjecta ſit* (7) ſiccome ſeguì con Fitenze ſotto l'Imperadore Carlo IV., il quale l'aſſolvette dalla pena della devoluzione mediante la pena pecuniaria, ma non mai dal vincolo ed obbligo di fedeltà, e conſeguentemente dalla capacità di *divolverſi* di nuovo. Nè v'è un minimo ſoſpetto che altri Imperadori dopo di lui l'abbiano fatto, anzi conſta del contrario ſecondo quello che abbiamo provato di ſecolo in ſecolo, di Regno in Regno.

(6) *Jacob. in verb. qui quidem inveſtiti n. 71. per l. ſi unus §. illud nulla de pact.*

(7) *Id. ibid. n. 72.*

44. In

44. In questa medesima domanda data in iscritto i Fuorusciti contraddicono a questo Articolo sospetto, e fra gli altri luoghi in concludendo così: (1) *Per la qual cosa domandano umilmente i Fuorusciti alla Cesarea Maestà, che non solamente punisca agramente il Duca Alessandro delle scelleratezze commesse da lui..... ma tolga ancora di Firenze il presente governo*; perchè, se Cesare non era Superiore, e Sovrano Giudice tra Alessandro e Firenze, qual diritto avea egli di castigare quel Cittadino suo? giacchè aveano avuto l'ardire, secondochè porta il testo nel Varchi, di negare la podestà di Carlo V., di ordinare la Repubblica come Sovrano, dovevano, per favellare coerentemente, chiedere, che loro permesso fosse di riformare il governo, e di punire un loro Cittadino, quale fu Alessandro.

(1) *Varchi lib. 14 f. 557.*

45. La Parte favorevole a Alessandro de' Medici conclude la Difesa sua con dire: (2) *Noi preghiamo umilmente Sua Maestà, che gli piaccia omai di non porger gli orecchj a queste così fatte calunnie date da questi scandalosi, e insolenti Cittadini all' Eccellenza del Duca, ed al suo giustissimo governo, anzi dargli la sua figliuola per donna, e* confermargli lo Stato, *siccome quella obbligò già se stessa nell' ACCORDO DI BARCELLONA, della qual cosa non solamente noi che siamo qui in Napoli, da noi stessi, ma in nome ancora di tutti i migliori, e più qualificati Cittadini, che sono in Firenze e della maggior, e miglior parte del popolo di quella Città ancora di nuovo la preghiamo, e supplichiamo.*

(2) *Varchi lib. 14 f. 569.*

46. Qui si scorge che Alessandro de' Medici, e la sua Fazione, riconosce in Cesare l'autorità di confermare il suo governo, il che presuppone superiorità, e questa autorità non la fondano nel fognato Compromesso, ma la riferiscono al Patto di Barcellona, e solamente in vigor di quello Cesare aveva obbligazione d'istituire i Medici, ma tale obbligazione sarebbe stata nulla, e ingiusta, ove Carlo V. non avesse avuto il diritto della Sovranità sopra quella Città.

47. Questa Difesa di Alessandro fu consegnata a' Fuorusciti con comandamento, che in replicare sì astenessero da que' punti che non contenevano, che accuse del costume personale (3), *e che dessero in iscritto il modo del governo, ch' ei desideravano che fosse in Firenze, standovi anche il Duca Alessandro.*

(3) *Varchi lib. 14 f. 569.*

48. Sopra questa Ipotesi adunque essi esposero le loro Dimande di nuovo, e pretesero, (4) *ch' era necessario che il Duca della Repubblica Fiorentina non trapassi quella autorità che sogliono aver coloro, i quali sono Capi degli altri Governi liberi, siccome son quelli di Vinezia, Genova, Lucca, e Sienna, e che l'autorità predetta ancora sia personale, di maniera che in quella non succedano i descendenti suoi, non istando insieme a' tempi nostri, Libertà, e Principato, che vadia per successione. Fa di mestieri oltracciò che ne' Magistrati..... Il Duca abbia solamente podestà di proporre quel che più gli piacerà, ma non possa impedire perciò egli solo quello, che dagli altri fosse stato legittimamente deliberato, e che il voto suo sia solamente di quel vigore, che suol esser quello d'un Capo legittimo in una Città libera. Nè gli sia dato, oltre a questo dell' entrate pubbliche più di quel che si conviene a un Capo di un governo libero, siccome ha usato di fare per il passato la Città di Firenze &c. Non deve ancora esser' in Firenze alcuna Fortezza, o guardia di Soldati forastieri..... e per la sicurtà universalmente d'ogn' uno POTRA' LA CESAREA MAESTA' PROVEDERE IN TUTTI QUE' MIGLIORI MODI, CHE LE OCCORRERANNO.*

(4) *Ivi f. 570.*

49. Qui

49. Qui ſi ſuppone che il provedere alla ſicurtà di ogn' uno, e delle ragioni dell' Impero ancóra aſpettaſi a Ceſare, e crederei come a Sovrano: e che, come tale, vollero che l'Imperadore foſſe certo di poter comodamente provedervi, in dandogli in mano le Fortezze dello Stato, come vedremo di qui a poco; *Fa di biſogno ancora che l'Imperadore crei in Firenze un Senato di tanto numero di Cittadini, che di quello non reſti fuora alcuno, il quale per nobiltà di ſangue, e per l'altre buone ſue qualità meriti di ritrovarſi al governo delle coſe pubbliche, e che da queſto Senato ſien fatte tutte le leggi, e tutte le deliberazioni, le quali ſarà giornalmente neceſſario di fare nella Città, e maſſimamente quelle per le quali ſi doveſſe deliberare di porre qualche nuova gravezza a i Cittadini, per far condotte di Capitani, o d'altri Condottieri, o PER QUALUNQUE ALTRO BISOGNO, E OCCORRENZA DI SUA MAESTA', o della Città propria.* Ma qui ſi dà per certo chiaramente che la Città ſia tenuta a armare, e a contribuire per le occorrenze di Ceſare (1): *E' di neceſſità ancora che ..... mancando per morte, o per qualunque altra cagione uno de' Senatori ſopradetti, ſe ne elegga un' altro in luogo di quello dal medeſimo Senato, O VERAMENTE DALL' IMPERADORE.* Ora (2) *Officialium & Magiſtratuum creatio, nec non ad munia publica vocatio Principem concernit*: ed è prova ſegnalatiſſima del ſupremo Dominio; qualora (3) *Conſtitutio immediatè à Rege vel Imperatore promanat; eò caſu regalibus adſcribitur. Tunc enim Magiſtratus regii nuncupantur.* I Fiorentini innanzi la riforma aveano per privilegio eſercitato queſta regalia, e coteſta era (4) *Conſtitutio Magiſtratuum mediatè facta intuitu conceſſæ juriſdictionis.*

(1) *Varchi lib. 14 f. 471.*

(2) *Knichen de jur. Territ. cap. 4. n. 552. 553 p. m. 457.*

(3) *Ibid.*

(4) *Ibid.*

50. Sì che di rinunziare a cotal privilegio erano paratiſſimi que' Fuoruſciti a nome della Repubblica tutta, ch' eſſi di rappreſentare intendevano; e di riconoſcere in Ceſare ritornato il gius radicato nella ſua Maeſtà e ſomma Podeſtà di dare i Maeſtrati alla Città (5). *Ed acciochè queſto ordine dato da lei non poſſa eſſer guaſto, o alterato con qualche ſforzato parlamento, ſi come fu guaſto da loro il governo dell' anno 1530. lo Imperadore comandi che queſto ordinamento non poſſa in maniera alcuna eſſer' alterato, o mutato GIAMMAI ſenza il conſentimento, e volere di quel Senato, e ſenza L'APPROVAZIONE DI SUA MAESTA'.* Veggaſi che bella occaſione era queſta per Ceſare di acquiſtare qualche ragione di PERPETUA SOVRANITA' ſopra la Città di Firenze, ove non l'aveſſe già avuta, od ove aveſſe dubitato di non averla già tutta?

(5) *Ibid.*

51. Ma Carlo V. non trovando in ciò alcun novello vantaggio che luſingaſſe la ſua ambizione promulgò una ſentenza ſua tra coteſti Litiganti, ch'era più adattata alla giuſtizia, e alla Ragione di Stato di que' tempi, che al talento de' Fuoruſciti, i quali non tutti ebbero unitamente per oggetto la vera libertà della Patria loro (6); in una ſola coſa erano concordi, cioè in volere che ſi eſpelleſſe dallo Stato Aleſſandro, o almen ſi levaſſe via la legge della ſucceſſione, il che era lo ſteſſo o circa.

(6) *Sopra §. 22.*

52. L'Imperadore non giudicò opportuno per lo bene pubblico di ciò fare, ma deliberò di confermare Aleſſandro; però in tali termini, che l'altra Parte reſtaſſe conſolata in quello ch'era giuſto, e neceſſario alla quiete, ſicurezza, e conſervazione delle perſone, e de' beni loro: ſiccome ogn' un può giudicare dal tenore della ſteſſa ſua Sentenza, che qui ſoggiugniamo, quale il Varchi l'ha riferita.

(7) *Varchi lib. 14 f. 571.*

(7) „ Sentenza di Carlo V. tra 'l Duca, e i Fuoruſciti.

„ Ceſare avuta queſta riſpoſta da' Fuoruſciti, dopo non molto „ tempo dette tra 'l Duca, e loro queſta Sentenza.

„ Che

„ Che tutto l'odio, e 'l rancore, e ſdegno, che il Duca aveſſe con-
„ ceputo contro a' Fuoruſciti Fiorentini, per quello, che inſino ad
„ oggi eglino aveſſer detto, o fatto, tentato, o procurato in qualun-
„ que maniera contra la perſona, ſtato o governo ſuo, dentro, o
„ fuori dello Stato di Firenze, ſi poſino, e ſieno del tutto ſpenti;
„ onde il predetto Duca non poſſa giammai perciò direttamente, nè
„ indirettamente per giuſtizia, nè altrimenti ordinariamente, nè
„ ſtraordinariamente pretenderne coſa alcuna contro a' Fuoruſciti
„ di ſopra detti, o in maniera alcuna querelarſene, ma tutto ſi ſdi-
„ mentichi per ſempre. E che i medeſimi Fuoruſciti poſſano da qui
„ innanzi converſare con tutti gli altri Cittadini Fiorentini, e ſtare,
„ e abitare in Firenze, e quindi anche partirſi liberamente a lor pia-
„ cere, e godere ſenza impedimento alcuno tutti i lor beni mobili,
„ che non foſſero di già ſtati venduti ad altri, e gl' immobili ancor-
„ chè foſſero ſtati venduti, o in alcun' altro modo alienati, pagando
„ nondimeno a quegli che gli aveſſero comperati tutto quel, ch' egli-
„ no aveſſero ſpeſo in miglioramenti accettabili di que' beni, o in
„ render doti, alle quali i predetti beni foſſero ſtati obbligati, o in
„ pagare altri debiti giuſti, che i Fuoruſciti di ſopra detti aveſſero
„ avuti, o in liberargli ultimamente da qualche altro carico, che
„ que' beni aveſſero avuti, quando coloro, che gli hanno al preſen-
„ te, cominciarono a poſſedergli; e ſe circa a quelli così fatti paga-
„ menti naſcerà differenza alcuna, che l'una, e l'altra Parte ſe ne
„ debba rapportare a quel giudizio, che ne darà l'Ambaſciadore del-
„ la Ceſarea Maeſtà, il quale ſarà appreſſo al detto Duca, o in qua-
„ lunque altra perſona, a cui l'Imperadore commetteſſe la cogni-
„ zione di queſte cauſe, e che tutto quel che ſi dice in queſta ſentenza
„ s'intenda doverſi oſſervare con queſte condizioni di ſotto ſcritte.
„ Primieramente, che i Fuoruſciti da qui innanzi non faranno, nè
„ tenteranno, nè procaccieranno direttamente, o indirettamente
„ cos' alcuna contra la perſona, governo, e ſtato del Duca Aleſſan-
„ dro, e facendo, tentando, o macchinando in maniera alcuna con-
„ tra al Duca di ſopra detto, s'intendano aver perduti tutti que' be-
„ nefizj, che ſono conceduti loro per la preſente Capitolazione, i
„ quali benefici, non poſſano godere ancóra ſe non que' Fuoruſciti,
„ che per pubblico contratto ſi dichiareranno di voler' eſſer compreſi
„ in queſto accordo, aſſegnando a fare la predetta dichiarazione due
„ meſi di tempo a que' Fuoruſciti, che ſono in Italia, e quattro meſi
„ a quei che ne ſon fuori, il qual contratto ſi debbe fare innanzi al
„ Conte di Sifonte Ambaſciadore della Ceſarea Maeſtà in Roma, o
„ dinanzi a quell' Ambaſciadore che ſarà per la Maeſtà di ſopradet-
„ ta appreſſo al Duca Aleſſandro. Ma che i Fuoruſciti non poſſano
„ perciò ritornare in Firenze, ſe prima la Signora Ducheſſa figliuola
„ dell' Imperadore, e Spoſa del Duca Aleſſandro di ſopra detto, non
„ ſarà giunta, e ferma in Firenze, ancorachè dal giorno della dichia-
„ razione ch' eglino avranno fatta legittimamente nel modo predet-
„ to di voler' eſſer compreſi in queſta Capitolazione ei comincino a
„ godere i lor beni. Proibiſceli oltracciò al Duca Aleſſandro il poter
„ per l'avvenire proceder contro a' detti Fuoruſciti per qualunque
„ cagione ei poteſſe pretender contra coloro per gli errori, che com-
„ metteſſero da qui innanzi in altro modo che per via di giuſtizia,
„ e occorrendo pigliargli, o confiſcare loro beni, ciò non ſi poſſa
„ fare:

„ fare *ſenza il parere dell' Ambaſciadore, che ſarà allora per*
„ *Sua Maeſtà appreſſo il predetto Duca*, o d'alcun' altra perſona,
„ che dall' Ambaſciadore di ſopra detto foſſe nominata, e queſto
„ modo di vivere che noi diciamo, debba durare quattr'anni conti-
„ nui avvenire. Ed al preſente, acciocchè i Fuoruſciti poſſan vivere
„ ſicuri, che tutto quel, ch'è lor promeſſo in queſta Capitolazione,
„ ſarà oſſervato loro inviolabilmente, il Duca Aleſſandro promette-
„ rà liberamente ſopra alla fede, e ſopra all'onor ſuo alla Ceſarea
„ Maeſtà di non contraffare in maniera alcuna direttamente, o indi-
„ rettamente a quel ch'è ſtato deliberato, e promeſſo a i Fuoruſciti
„ per la preſente Sentenza, e Ceſare prometterà per il predetto
„ Duca, ed in nome di eſſo a tutti i Fuoruſciti, che tutto quello, che
„ ſi promette loro in queſta Capitolazione, ſarà loro, ſiccome s'è
„ detto di ſopra, inviolabilmente oſſervato. Sia ancor'obbligato il
„ Duca a promettere di ratificare a tutto quello, che lo Imperadore
„ ordinerà, che ſi debbia fare in Firenze circa il governo di quella
„ Città, e d'oſſervarlo ancora ſenza mutarne, o alterarne cos'alcuna
„ da qui avanti, tardi, o per tempo ſenza la licenza, o lo comanda-
„ mento di Sua Maeſtà, la quale poſſa dar quell'ordine, ch'ella vor-
„ rà, che ſi tenga in Firenze, in una volta, o più ſecondo che le par-
„ rà neceſſario di fare, ma tutto quello, che ella vorrà ordinare, lo
„ debba ordinare al più longo nel termine di un'anno, il quale ordi-
„ namento ſi poſſa fare dalla Ceſarea Maeſtà propria, o veramente
„ da chi ella arrà commeſſo per un ſuo Mandato, che ordini tutto
„ quel che appartiene al viver civile, alla giuſtizia, e alle facoltà del
„ predetto Stato di Firenze, così univerſalmente, come particolar-
„ mente. Il che facendo Sua Maeſtà s'ingegnerà a ſuo potere di far
„ tutto quel che converrà per indirizzare ogni coſa a buon fine, così
„ in quanto a quel che s'appartiene al titolo, e all'autorità del pre-
„ detto Duca, come quello che appartiene alla conſervazione delle
„ leggi, privilegj, eſenzioni, e beneficj della predetta Città di Fi-
„ renze, a i quali Sua Maeſtà promette di non pregiudicare in ma-
„ niera alcuna. Conceda ancora il Duca Aleſſandro a Ceſare auto-
„ rità di levar del tutto, o moderare alquanto le gravezze, e gabel-
„ le, le quali foſſero ſtate poſte a' Cittadini Fiorentini, ed a' ſudditi
„ della Città di Firenze, contra le leggi, ed antichi ordini ſuoi, di-
„ poiche il Duca Aleſſandro governa, e di promettere ancora, che
„ da qui innanzi non ſe ne porrà alcun'altra alla predetta Città, nè
„ alle Terre, Caſtella, o Ville, che le ſono ſuddite, o raccomandate,
„ ſe non conforme alle leggi, ed antichi ordini Fiorentini; oltracciò
„ ſi debba il Duca di ſopra detto ſottomettere a tutte quelle pene,
„ non oſſervando a tutte quelle coſe, che ſi contengono nella preſen-
„ te Sentenza, le quali gli ſono ordinate da Sua Maeſtà nel privile-
„ gio datogli da quella dell'autorità, e grado, che debba avere nella
„ Repubblica Fiorentina. Ed i Fuoruſciti altresì ſi ſottomettano
„ alla pena di perdere tutti que' benefizj, che concede loro la preſen-
„ te Capitolazione, e tutti quegli ancora che poteſſero giammai pre-
„ tendere nella Città di Firenze, o nello Stato ſuo. Dieno ancora
„ tutte le predette Parti piena autorità all'Imperadore di dichiara-
„ re, e ſentenziare, ſe alcuna di loro aveſſe contraffatto al preſente
„ accordo, o no, ed imporre a chi aveſſe contraffatto, tutte quel-
„ le pene, che a lui piacerà, e in quella maniera, che gli parrà, e a
„ ſuo libero arbitrio &c.

53. Questo è un' Atto di qualità mista, cioè una Sentenza da Sovrano in un modo; e un progetto di Compromesso in un' altro. Se i Fiorentini Fuorusciti lo avessero accettato, se le Parti si fossero subordinate alle Pene Convenzionali in quello stipulate o riservatesi all' arbitrio di Cesare contro i trasgressori; oh allora sì che Cesare, benchè Sovrano, sarebbe per questa volta diventato più propiamente Arbitro e Compromessario; nella guisa che lo diventò Rodolfo I. tra' Principi o sudditi dell' Impero (1); ed Enrico VII. tra le due Fazioni Milanesi nelle occasioni da noi narrate (2). Ma non accettandolo i Fuorusciti, questo Atto ritenne il vigore di una Sentenza giuridica Sovrana; la quale egualmente ebbe il suo effetto, ancorchè accettata non venisse da ambe le Parti; la qual sorta di Sentenza non può uscire da chi non è Principe Sommo: perchè esso solo può imporre la legge alle Parti di accettare il progetto del Compromesso, o accordo. In questo rispetto adunque si può considerare questo Atto, un Decreto Interlocutorio, col quale Cesare ordinò primieramente una amnistia generale a favore de' Fuorusciti, e dichiarati ribelli da Alessandro de' Medici; con che si suppone che abbiano macchinato contra la persona, lo Stato, e Governo di lui. Ma chi assolve dalle pene, che un' altro ha imposte, debbe esser Superiore di colui, che le impose e di colui a cui furon' imposte.

(1) *Sopra cap.* 10 § 50. *f.* 413.
(2) *Sopra cap.* 21 § 33. *f.* 450.

54. Per secondo, ordina la restituzione de' Fuorusciti ne' beni loro, e leva via le confiscazioni fattene; e qui vale la medesima ragione.

55. In terzo luogo, si riserva l'amministrar la giustizia per mezzo de' suoi Ministri a ciò delegati da lui, in caso che nascessero differenze, e difficoltà in quella restituzione.

56. In quarto luogo, dichiara che solamente que' Fuorusciti debbano essere perdonati, assoluti, e restituiti, i quali dentro lo spazio di quattro mesi avranno accettato con solennità quelli suoi ordini innanzi al Conte Sisonte suo Imbasciadore in Roma.

57. Quinto proibisce con parole imperative a Alessandro di più fare confiche per qualunque delitto: riservando a se la cognizione delle cause appartenenti al Fisco, per quattro anni. Chi può sospendere l'uso di una regalia della sorta, qual' è il confiscare i beni de' delinquenti, de necessariamente essere colui, che l'ha conceduta, sia alla Città, sia al Duca.

58. Sesto, fa una riserva perpetua, che Alessandro de' Medici non possa *da lì avanti, tardi, o per tempo, senza la licenza, o 'l comandamento di Sua Maestà alterare cosa alcuna* circa il Governo, che l'Imperadore avrà ordinato infra l'anno; il che importa la continua superiorità.

59. Settimo, l'Imperadore si riserva di fissare il titolo, grado, e la dignità di Alessandro. Principalissimo mittero ed esercizio della Sovranità Imperatoria; e regalia del primo ordine riservata alla persona del sommo Principe (3).

(3) *Sam. Stryk Exam. jur. Feud. cap.* 9 *qu.* 3.

60. In ottavo e ultimo luogo, vuole et intende, che Alessandro sia soggetto alle pene ordinate da Sua Maestà nel Privilegio datogli di quella autorità, e grado, che avere debba nella Repubblica. Quelle pene, come si è mostrato, sono l'essere dichiarato *ipso facto*, et *ipso jure* per ribelle dell' Impero in caso di contravvenzione. In guisa che non v'è contrasto che Carlo V. qui trattasse l'una, e l'altra Parte come suoi sudditi, e che chi accettò questo ordinamento si confessasse per tale (4).

(4) *Sopra cap.* 21. § 91. *seg. f.* 463. *seg.*

61. I Fuorusciti non l'accettarono; non già perchè eglino

eglino diſputaſſero, o negaſſero di voler' eſſere ſoggetti all' Imperadore, il proprio loro projetto poc' anzi eſpoſto (1) prova il contrario: ma perchè eſſi non volevano Aleſſandro per loro Principe, come ſi è veduto chiaramente. Del reſto non ſi può dubitare, che tratrone l'odio contra Aleſſandro eglino non foſſero ben contenti di riconoſcere l'Imperadore per loro legittimo e immediato ſuperiore: laonde diſſe l'Autor del libro intitolato Origine e Diſcendenza della Real Caſa de' Medici: (2) *Coll' occaſione della morte di Clemente VII. poco mancò, che non foſſero intorbidate le coſe da alquanti Gentiluomini Fiorentini, i quali interpretando da quella dimora*, con cui l'Imperatore Carlo V. prolungò le nozze di ſua figliola con Aleſſandro, *che la volontà di Ceſare vacilaſſe, ſi affaticarono con grandi ſperanze, e maggiori promeſſe di perſuadere Ceſare che non pigliaſſe per Genero Aleſſandro, ma ſi contentaſſe che rimeſſa la Città in Libertà, A LUI SOLO OBEDISSE.*

(1) *Sopra* § 49 *ſeg.*

(2) *MSS. ſ. m.* 355.

62. Il modo di perſuadere l'Imperadore era queſto, al dire del Segni (3), *che gli avevano propoſto, ſe voleva mantenere la* Città libera *ſotto un governo, che ſi contentavano di dargli in mano la Fortezza di Livorno, e di Firenze, e di più cento mila ducati per dieci anni, ogni anno.*

(3) *Bernard. Segni Iſt. Fior. MSS. lib 7. f. m.* 291.

63. Di queſte pratiche, ed offerte, ne fa commemorazione Franceſco Rabelais Scrittore Franceſe contemporaneo, informatiſſimo delle coſe politiche, e in quel tempo, cioè ſotto P. Paolo III. vivente in Roma ſcrivendo: (4) *Io intendo che gli affari de' Cardinali Salviati, e Rodolfi, non hanno avuto ſpedizione tale, quale eſſi la ſperavano dall' Imperadore: ma che Ceſare loro ha detto perentoriamente, che alla loro richieſta, ed inſtanza inſieme col fu Papa Clemente egli aveva coſtituito Aleſſandro Duca ſovra le Terre di Firenze, e di Piſa... il diſveſtirlo ora, ſarebbe un' atto di bagatellieri che fanno, e diſfanno il fatto. Che perciò deliberaſſero di riconoſcerlo per loro Duca, e Signore, e gli ubbidiſſero come Vaſſalli, e Sudditi, che non vi mancaſſero.....* (5) *Queſti Cardinali, e Filippo Strozzi nulla hanno conſeguito dall' imperadore co' loro danari, ancorchè gli abbiano voluto conſegnare a nome di tutti i banditi, e Fuoruſciti di Firenze un millione di oro in contante per terminare la Rocca incominciata, e D'INTERTENERLA PERPETUAMENTE CON PRESIDIO COMPETENTE A NOME DI DETTO IMPERADORE, E DI PAGARLI CIASCUN' ANNO CENTO MILA DUCATI, purchè, e con condizione che gli rimetteſſe ne' loro beni, e terre, e libertà primiera.*

(4) *Franc. Rabelais epitre 8. p.* 29.

(5) *Id Epitr.* 13.

64. Il Giannaſio ne parla in queſto modo: (6) *Alexander Mediceus Neapolim venit... ut ea, quæ adverſus ſe Florentini ad Cæſarem detulerant, purgaret. Quidam enim Florentia extorres Neapolim ad Carolum venerant, querelaſque ad eum detulerant in Alexandrum quem immitem, & nobiliſſimæ Patriæ inimicum agebant, eumque rogabant UT SE LIBERTATI RESTITUERET, AC SIBI VECTIGALES FACERET.*

(6) *Hiſt Neapolit T. 3. lib.* 48 *p.* 205. *in* 4.

65 Alfonſo Uloa ci ſpiega che coſa poſſa ſignificare quel dar le Fortezze in mano di Ceſare e quel pagargli l'annuo Cenſo: (7) *Erano comparſi dianzi all' Imperadore molti Nobili Fiorentini Fuoruſciti venuti da Roma a dolerſi con eſſo lui di eſſer poſti in ſoggezione del Duca Aleſſandro de' Medici, del quale dicevano gran male, come crudel tiranno della nobiliſſima Patria, ſupplicandolo a volergli ridurre nella priſtina libertà, CHIAMANDOSI SEMPRE SUOI FEUDATARJ.* Tra tutti merita più fede il Segni; dieci mila ducati ciaſcun' anno in perpetuo pare troppo. Il perpetuo cenſo annuale già

(7) *Alfonſ. Uloa vita di Carlo V. lib.* 3 *cart.* 144.

era dovuto *ab antiquo*. Quel millione sarebbe stato straordinario.

66. Quelli Scrittori però suppliscono al silenzio del Varchi in questa parte raciturno, ove in cento altre minutezze abonda di faconda esattezza. Tutti capivano che v'era un genere di Libertà sotto il Domitio immediato dell'Imperadore, e che questa era la libertà pristina, e primiera (1). Colla differenza del Presidio Imperiale nelle Fortezze dello Stato; dal che si vede che, contuttochè non accettassero i Fuorusciti il decreto di Cesare, non lasciarono però di credere lui, e di riverirlo per legittimo lor Superiore. La difficoltà loro non consisteva punto in non voler' essere Sudditi, Vassalli, o Feudatarj dell' Impero; ma in non voler lo essere mediatamente, e sotto il da loro odiato Alessandro de' Medici.

(1) *Sopra c. 20 §. 15. seg. f. 406.*

67. Per tanto poscia di Alessandro, non si può dire, che egli non accettasse, e riconoscesse con subordinazione l'atto Imperativo e Sovrano della Sentenza dell'Imperadore da che si è veduto ch'egli supplichevolmente richiederte (2) di essere confermato da quello nel suo Stato, Governo, e grado: e che questo atto è per l'appunto la sì fatta confermazione. Il perchè, disse il sopranmentovato Uloa: (3) *Ma l'Imperadore avea di tal sorta in odio quella Città, la quale chiaramente favoriva la parte di Francia, e per ragion di guerra per il delitto della infedeltà, avea meritato ogni male, e di esser trattata, come nemica, che non volle accettar condizione alcuna per rimetterla in libertà.... E finalmente avendo l'Imperadore ributati i Fuorusciti, e confermato il Principato di Toscana, concluse il Parentado tra 'l Duca, e la sua figliuola.*

(2) *Sopra §. 41.*

(3) *Uloa vita di Carlo V. lib. 3. cart. 344.*

68. Il Varchi oltremodo inclinato a credere o a spacciar per vero tutto quello che gli sembra ricalcitrare alla superiorità Cesarea, riporta (4) una lettera scritta da' Fuorusciti all' Imperadore, *la quale*, se crediamo a lui, *fu molto lodata, e celebrata per tutta Italia, e per un' altiera, e generosa risposta, e veramente degna di quegli antichi Italiani*. Questa lettera termina in sostanza con un'appello da Cesare male informato, a Cesare meglio informato: (5) *E quando pure altrimente sia il suo volere ed il suo giudizio, che quella si contenti, che con buona grazia sua noi possiamo aspettare, che coll' ajuto di Dio Sua Maestà altra volta MEGLIO INFORMATA della causa nostra, adempia i nostri giusti, e pietosi desiderj.* Ma non è per questa parte, che paresse al Varchi tanto degna di loda cotesta lettera; sì b ne pel suo principio, che fu questo: *Non venimmo qui per domandare alla Cesarea Maestà con che condizioni noi dovessimo servire al Duca Alessandro, nè per impetrar per mezzo suo perdono da lui &c.* Ma non è verisimile che osassero di farsi innanzi agli occhi di Cesare con sì sconcia lettera, la quale, ancorchè paja al Varchi degna di quegli antichi Italiani, non era però Carlo V. di quegli sia antichi sia nuovi Imperadori, a' quali impunemente si potessero dire di quelle stranezze.

(4) *Varchi lib. 14. f. 573.*

(5) *Varchi ibid.*

69. Il Segni Scrittore contemporaneo molto esatto eziandio nelle cose seguite a Napoli, a cui non sarebbe sfuggita questa norizia, nulla ne dice. Scipione Ammirato il giovane, il quale scrisse dopo il Varchi, e che apparisce da per tutto informatissimo più di ogni altro de' documenti autentici, parla negativamente circa questa lettera; appena arriva a dar per probabile, che quel concetto sia scappato dalla bocca di uno de' Fuorusciti in luogo, ove era presente l'Imperadore, non senza grave sdegno di lui: (6) *Narrasi*, dic' egli, *che Filippo Parenti uno del numero de' Fuorusciti avesse avuto animo di dire alla presenza di Cesare, ch' egli e i suoi compagni eran venuti a gittarsi avanti a piedi della Maestà Sua per ricuperare la libertà che avevano perduta, e non*

(6) *Ammirat. Ist. Fior. lib. 31. f. m. 433.*

per

per ſapere con quai modi di ſervitù aveſſero al Duca Aleſſandro a ubbidire; la qual coſa offeſe tanto l'Imperadore, che ſtanco delle udienze non ben ſoddisfatto degli arti de' Fuoruſciti, che aveano prima nutrito le garre tra i due Cugini, certo che per l'antica affezione portavano a' Franceſi non ſarebbe quella Città ſtata ſua amica; diſpoſe tra ſe di laſciar' andar le coſe in quel modo che andavano, e ſenza entrare in altre conteſtazioni, farne ravvedere i Fiorentini in un modo, qual fu queſto: che uſcendo egli una mattina di camera con grandiſſima frequenza di genti, quanta fuſſe ſtata mai, ad Aleſſandro rivoltoſſi con voce, che da tutti poteſſe eſſer' inteſa, diſſe: Duca andate a vedere la voſtra moglie. Queſta fu la ſcure che cadde ſul capo de' Fuoruſciti, accortiſi ſenza entrare in altre pratiche, qual foſſe la mente dell' Imperadore, talche licenziati ſenza concluſione alcuna, chi prima, chi dopo a fare i fatti ſuoi ſe ne tornò. La variazione di quelli Scrittori, e le altre debite riflessioni poſsono far credere che il motto di un particolare abbia data naſcita a quella Lettera, e ch' ella abbia poi girata per le adunanze, e ancóra incontrata approvazione tra Fazionarj.

70 Ma comunque ſi ſia, chi è riſoluto di perdere tutto, può riſchiare altresì una audace eſpreſſione. Quel che vie più rende improbabile queſta Lettera ſi è, che il Varchi, in vece di dire, che quell'ardimento di tutti operaſse effetto cattivo ſulla mente di Ceſare, come ſegna l'Ammirato, che operaſse il detto di un ſolo, e come era naturale; all' incontro operò che Ceſare deſſe nuove ſperanze a' Fuoruſciti; attribuendo però tal deliberazione di Ceſare alle arti di un ſuo Miniſtro Pietro Zappada, il quale era poco amico di Aleſsandro, e avea ſperanza di partecipare di ſomma rilevante di denaro ſtata depoſitata da Filippo Strozzi per ſuo compenſo in caſo, che faceſſe riuſcire i diſegni de' Fuoruſciti: (1) *E avendo ottennto dall' Imperadore per mezzo dell' Agente ſopradetto, che i Fuoruſciti ſarebbero uditi di nuovo da Sua Maeſtà*, ſi entrò in una nuova battaglia di Scritture, nelle quali i Fuoruſciti inſiſtettero preſſo a poco ſugli ſteſſi Articoli, aggiuntrovi che volevano, che (2) *Aleſſandro Vitelli che teneva preſidiato la Città giuraſſe fede all Imperadore; e che la Fortezza altresì ſi deſſe in mano ſua ſinoattantochè egli aveſſe ordinato lo Stato nuovamente.*

(1) *Varchi lib. 14. f. 374.*

(2) *Varchi lib 14. f. 375.*

71. A queſte novelle petizioni ſu replicato per parte di Aleſſandro de' Medici, (3) *Che in quella convenzione, della quale ſi era ragionato a i dì paſſati (cioè la contenuta nella ſentenza di Ceſare) ſi contiene appieno la remiſſione de i Fuoruſciti, la reſtituzione de i loro beni, e la ſicurtà loro, ed oltracciò l'autorità data a* Sua Maeſtà di riformare il governo di Firenze, ſe pure gliene faceſſe in qualche parte meſtiere; *laonde tutto quel, che di nuovo ſi mette innanzi da i Fuoruſciti, non ſi propone ad altro fine, ſe non per abbaſſare, e annichilare a lor potere, e ..... la riputazione del Duca, e per metter' in Firenze qualche confuſione, per vedere ſe poteſſero in queſta maniera conſeguire indirettamente quello, ch' eſſi cognoſcono di non potere, ne dovere ancora ragionevolmente ottenere per giuſtizia ..... Queſte ſon coſe propoſte da' Fuoruſciti per dar biaſimo in queſta maniera alla perſona del Duca, e per dimoſtrare a lor potere, CH' EGLI NON E' FEDELE, NE OBBEDIENTE ALLA CESAREA MAESTA', COME SE LA FEDE, E LA DEVOZIONE CH' EGLI HA CON QUELLA NON FOSSE MANIFESTAMENTE CONOSCIUTA DA OGNUNO.*

(3) *Id. f. 376.*

72. Offervinſi due coſe in queſta replica: l'una, che Aleſſandro de' Medici, e il ſuo Partito dichiara che l'imperadore non aveva

va d'uopo che le Parti a lui deſſero facoltà di ordinare lo novello Stato di Firenze, ſupponendo in lui innata queſta facoltà. E così fu. Ma l'Imperadore volea che i Fuoruſciti per contratto ſi ſottoponeſſero nuovamente, e conſentiſſero all'ordinamento futuro: e ciò nulla implica colla ſuprema podeſtà, potendo i ſudditi per contratto ſpeciale ciò fare col Sovrano (1); e richiedendolo così la natura dell'affare, ove ſi volea ſterpare ogni ſeme di civili, e privati litiggj eziandio per mezzo del particolar conſenſo di ciaſcuno: il quale però venne chieſto da loro, come da ſudditi, con queſto medeſimo, che in non preſtandolo, eſſi come ribelli reſtavano eſcluſi dalla Cittadinanza, e dalla poſſeſſione de' loro beni.

(1) *Sopra cap.* 20 §. 50. *f.* 413. *It. cap.* 21 §. 53. *f.* 450.

73. L'altra coſa qui da notare ſi è, che Aleſſandro dichiara calunniatore chiunque oſa di accuſarlo di non eſſere *fedele, e ubbidiente di Ceſare*, e ſi gloria che la ſua *fede, e devozione inverſo l'Imperadore* ſia conta e nota al Mondo. Non fu già un gran fatto che Aleſſandro autenticaſſe così ſegnalatamente l'eſſer'egli Vaſſallo, e Suddito dell'Imperadore: sì bene è coſa mirabile, che ſi trovi gente, che ardiſcano aſſerire ch'egli ricuſaſſe, naſcondeſſe, ſdegnaſſe, o ſmentiſſe quel glorioſo carattere.

74. Per coteſta parte delle Accuſe de' Fuoruſciti, e delle Difeſe di Aleſſandro ſi conferma a buon conto, quanto noi abbiamo affermato nella precedente Diſſertazione, in iſpiegando la formula (2) *in fide & devotione Sacri Imperii*; e in provando, che ella importava, che sì la Città come Aleſſandro de' Medici, e i ſuoi ſucceſſori doveſſero riconoſcere per Sovrano l'Imperadore. Aggiungaſi perciò alla noſtra interpretazione, la teſtimonianza e la confeſſione pubblica e ſolenne di ambe le Fazioni Fiorentine, di que' di fuora, e di que' di dentro; le quali ciaſcuna al ſuo modo intendeva e ſi vantava di rappreſentare la Nazione tutta: diſcordi ch'erano nel rimanente in queſto Articolo però concordavano. Per queſta ſolenne e unanime confeſſione ſi conferma parimente, che la ſentenza dell'Imperadore promulgata dal Muſſetola l'anno 1531. a' 6. di Aprile, e con giuramento di tutta la Città accettata, non era l'effetto di *un Compromeſſo in Arbitro*; perchè la contravvenzione a un'Arbitrato farebbe ſtata una violazione di patti, ma non una diſubbidienza agli ordini della Maeſtà che ha ſentenziato. Per queſta alla perfine ſi ſtrugge affatto la inſuſſiſtente idea di (3) *mero Alleato, e di* (4) *amichevole Mediatore, e Compoſitore* tra le Parti, cui gli Avverſarj ſofiſticamente appongono a Carlo V. Perocchè, nè l'Alleato ſemplice e ſtraniero, nè il Mediatore, può eſigere una *Fede* accompagnata di *Ubbidienza*; ma ſolamente una fede accompagnata dall'oſſervazione de' patti dalla parte Confederata, e Compromettente. E in queſta guiſa ſi può ragionando convincere un Cineſe, non che uomini che ſanno che coſa ſia Firenze, e Fiorentini riſpetto all'Impero.

(2) *Sopra cap.* 21 §. 63. *ſeg f.* 455.

(3) *Sopra cap.* 20 §. 40. *ſeg f.* 412.

(4) *Sopra cap* 20 §. 59. *ſeg f.* 416 *ſeg*

75. Ripigliamo la Storia. L'Imperadore non badando più alle confuſe e non ben concertate iſtanze de' Fuoruſciti, nè al loro conſentimento, ſeguendo i dettami della giuſtizia, e della prudenza, e podeſtà Imperatoria, (5) *dopo non molti giorni confermò quella Sentenza, la quale egli avea poco innanzi dato*. Ora chi die a Carlo V. la facoltà di confermare tal ſentenza, ſe non fu la Poteſtà Imperiale? Ma

(5) *Varchi lib.* 14 *f.* 578.

76. Diaſi mente agli effetti di queſta Sentenza molto importante alla cognizione di queſta Cauſa. Ella non determinò le particolarità, nè le convenienze tutte delle Parti litiganti, era dunque, come dicemmo, quaſi un Decreto Interlocutorio, vi ſi riſervò Ceſare di ordinare, e determinare ogni coſa definitivamente, e d'inveſtire anche Aleſſandro poſitivamente del titolo, o di Duca, o di quello che ſi converrebbe

rebbe. Il rifiuto de' Fuoruſciti fece divenire queſta Sentenza, da *interlocutoria*, che era, per così dire, *definitiva*, inducendo eglino l'Imperadore a *confermarla*. Sicchè la Sentenza, e la conſermazione di eſſa deciſe la controverſia a favor di Aleſſandro; e ſi può dire che in queſta ſtia fondato il titolo legittimo della podeſtà che avea acquiſtata Aleſſandro ſopra Firenze, di là de' limiti preſcrittigli nella primiera inveſtitura (1), o Iſtituzione; (2) *Ratihabitio enim omnibus caſibus retrotrahitur, & mandato comparatur.*

(1) *Sopra c. 21. § 142. f. 479.*

(2) *C. ratihabitionem 10. & ibi Dig. de reg. jur. lib 6. l. ſemper qui non prohibet n 6. ubi Dec ff. de reg jur.*

77. Per ravviſare la quantità della giuriſdizione o podeſtà, e la qualità del grado, che venne riconfermato a Aleſſandro per quell' Atto, giova ridurſi a memoria quel, che in principio di queſto Capitolo ſi è narrato (3). Vidimo ivi Aleſſandro dalla Città per pubblico Conſiglio *dichiarato Capo, Principe di tutto lo Stato e Governo, con titolo di Doge perpetuo & ereditario*. Vidimo che, in conſeguenza di tal podeſtà e dignità sì fattamente accreſciutagli, egli fece a ſuo arbitrio impoſte a' popoli, ed accrebbe le ſue rendite a quella ſomma che gli parve neceſſaria al mantenimento Principeſco. Il che, ſe contempliamo gli effetti interni da lui alla Repubblica come parte alla parte di cui fu Capo, era lo ſteſſo, che ſe aveſſe avuto dall' Imperadore tutto lo Stato in Feudo proprio col pieno utile Dominio e con la giuriſdizione totale: comechè non foſſe lo ſteſſo per gli effetti eſterni, cioè in riſpetto della preminenza od uguaglianza di grado e di dignità cogli altri Principi e Duchi del S. Impero. Ora queſta condizione, che fu conferita dalla maggior parte del Popolo, e dalla Città ad Aleſſandro, e che gli fu conteſtata innanzi al Tribunale di Ceſare dalla minor parte, e da' Fuoruſciti, reſtò confermata ad eſſo Aleſſandro per la Ceſarea Sentenza: a talchè da dubbioſa ed illegale ch'era, divenne autenticata; e ſe ne debbe aſcrivere la legittimità alla Potestà Somma dell' Imperadore, adoperata eziandio colla volontà della maggior'e miglior parte del Popolo. E con queſta Condizione o Forma di Stato converrà in alcun luogo per lo innanzi miſurare anche la Condizione di Coſimo I. ſuo Succeſſore.

(3) *Sopra §. 2. ſeg.*

78. Nel rimanente, ſe gli fu confermata in queſta guiſa la ſuddetta autorità, ſenza limitazione, o *circoſcrizione* nuova, di ciò, come ſi è detto, ne furono principalmente la cagione le diſcordie interne de' medeſimi Fuoruſciti, e l'odio perſonale contra Aleſſandro, e la parzialità per la Francia, più che l'amore intenſo della libertà; perciocchè ove aveſſero accettato quell' ordinamento, Ceſare avrebbe avuto occaſione di regolare il governo con nuova modificazione: ma non accettandolo eglino, e abbandonando la lite, Aleſſandro vinſe, come ſi ſuol dire, *causâ deſertâ, & nemine repugnante*; e così finì l'azione contra di lui, ed elso quanto avea occupato ritenne col beneplacito, e conſenſo dell' Imperadore.

79. Ma quantunque i Fuoruſciti non accettaſsero la Sentenza, tuttavia l'Imperadore volle che aveſſe il ſuo effetto come inverſo i ſuoi Sudditi; e lo ebbe riſpetto a' non accettanti, perchè rimaſero privi della Patria, e de' loro beni, non l'accettando.

80. Lo ebbe riſpetto a Aleſſandro, perchè egli avea ſupplicato (4) di eſſere conſermato nella ſua dignità, e in vigor di queſto egli fu confermato certamente nell' antico jus, e anche non pure implicitamente, ma per neceſſaria conſeguenza eſpreſſamente nella podeſtà acquiſtatasi molto di là de' termini della ſua Iſtituzione (5), e quello, che potea eſſere paruto uſurpazione, ſino li divenne un legittimo poſſeſso.

(4) *Sopra §. 45.*

(5) *Sopra c. 21 §. 142. f. 479.*

81. Queſto è il luogo, ove convien ricordare, e far' uſo

uſo di quello ch'è ſtato fondato di ſopra (1), che niun' accreſcimento di dignirà, e di poteſtà, che avveniſſe a Aleſſandro, neſſuna mutazione che accadeſſe di denrro circa la relazione rra eſſo, e la Città, e quel Governo, poteſſe far ceſſare in vincolo di vaſſallaggio, dipendenza, o di feudalità nè di Aleſſandro, nè della Città.

(1) *Sopra cap. 21 § 483 ſeg f. 289. ſeg.*

82. E vero ch'egli ſi era impadronito di tutta la giuridizione: la Perſona ſua, e quella della Repubblica, e del governo era divenuta, per così dire, una ſteſſa coſa, non rimanendo altro di quella, che il ſolo nome: di modo che, perchè ſi poteſſe dire ch'egli teneſſe da lì innanzi non ſolo il pieno e perpetuo Vicariato, o il gius di governare lo Stato; ma lo Stato di Firenze ſteſſo in Feudo proprio, retto, e ligio, non vi mancava altro, che una valida, ed autorevole dichiarazione dell' Imperadore, e le conſuete ſolennità; cioè, che ne veniſſe inveſtito colla inveſtitura abuſiva, e preſtaſſe l'omaggio, e il giuramento di fedeltà, il che ſenza fallo avrebbe importato la graduazione di Aleſſandro alla dignità di Principe dell' Impero, e di Duca Sovrano, sì come erano gli altri Duchi; attesochè uno Staro quasi sì fu il Fiorentino convenevolmente non potea dare in Feudo ſenza che l'inveſtito conſeguiſſe tal grado, e ſenza che lo Srato foſſe eretto in Principato e Ducato, da mero Vicariaro ch'era. Ma per dir vero, non è conſiderabile la differenza che ſi dà tra 'l grado di Duca, e la qualità di un Vicario Imperiale in un coranto Stato il quale era perpetuo, er ereditario, e potea tutto nel medeſimo Stato. Se differente era nella preminenza non l'era nella poteſtà. E non ottenendo Aleſſandro tale propia inſeudazione, e graduazione, e non facendo tal giuramento, reſtandone diſpenſato, non ſi potrà nè pute pretendere che reſtaſſe perciò tenuto di meno all' Impero. Non certo; ſe eſſo ſolo avea preſa ogni poteſtà, e cura, ed utilità del governo e dello Stato in balia ſua, più divenne debitore della fedeltà, ubbidienza e devozione, a cui era obbligato tutta la Repubblica, della conſervazione dello Stato in eſsa devozione, e fede, col fine di cui (2) ſino da principio era ſtato propoſto al Reggimento di quello: egli dovea eſſer rimirato per tenuto di quello, che nelle più gravi occaſioni, ed urgenze dovea contribuire, e che avea fino lì contribuito la Città, e lo Staro a' bisogni dell' Impero; perciocchè di quanto egli guadagnò ſulla Città facendoſela ſoggetta, di tanto venne più obbligato verſo l'Imperadore.

(2) *Sopra cap. 21 § 63. ſeg. f. 455.*

83. Aggiungaſi che il Partito oppoſto a Aleſſandro offeriva all' anno una ſomma poderoſa di danaro a Ceſare, e le Forrezze dello Stato in perpetua ſua balia (3), la quale ſicurtà conduceva allo ſcopo di tutta l'Azione, cioè ch'eſſa Città e Stato rimaneſſe nella continua dipendenza, e fede dell' Impero; giuſto, benchè non neceſſario perciò era, che Aleſſandro de' Medici preſtaſſe una ſicurtà equivalente, o tutta quella che per lui ſi potea, e che almanco, come gli altri Principi Feudatarj, e vaſſalli, faceſſe quegli atti eſterni ſoprammenrovati, che ſi chiamano *ſolemnia* Feudi ad effetto di legarlo eziandio con un nuovo vincolo eſterno in faccia del mondo alla fede dovuta per la ragion' intrinſeca.

(3) *Sopra § 63. ſeg.*

84. Non è adunque gran tatto lontano dalla veriſimilitudine, che in que' dibattimenti nel Miniſtero di Ceſare ſi ſia meſſo avanti, almeno deliberativamente la pratica, ſe Aleſſandro non doveſse fare un' atto equivalente a quello, che offeriva la Parte a lui contraria, che in quella lite pretendeva di rappreſentare la Repubblica. Eſſendo aſsai ragionevole queſto diſcorſo, che ſe Aleſſandro voleа ritenere la poteſtà tutta nello Staro di Firenze, quale l'aveano in quel rempo gli altri Principi o Duchi Feudatarj dell' Impero negli Stari loro, foſſe convenevol coſa, che

faceſſe

faceſſe quello, che quei Principi erano conſueti di fare: e pure queſt' altro, e che pare ancóra più credibile e più probabile: ſe l'un partito offrì un cenſo annuo alla Camera Imperiale, e di più per pegno perpetuo della ſua immediata ubbidienza le Fortezze del Paeſe in mano dell' Imperadore: l'altro doveſſe far coſa eguale o circa per bilanciare la ſicurezza, e l'utilità della Camera Imperiale.

85. Poſto che tale pratica veniſſe in deliberazione, compiacciaſi il Leggitore di ponderare con eſſo noi il quale de' due ſpedienti tra il ricevere ſolennemente colla fede giurata in feudo proprio tutto lo Stato Fiorentino, o pure aſſicurare Ceſare, e l'Impero della divozione di eſſo Stato in una guiſa ſimile a quel, che eſibì l'altra parte, foſſe il più convenevole alla giuſtizia e alla ragion di Stato e delle circoſtanze di quel tempo?

86. Per ambi i lati, tanto da quello di Ceſare, quanto di Aleſſandro de' Medici, ſi poſſono recare in mezzo alcune rifleſſioni non diſprezzabili, per le quali ſi doveſſe ſoprasſedere alle *ſolennità* ſtrepitoſe, alla infeudazione dello Stato ſteſſo, e non accreſcere con poſitiva dichiarazione Imperiale l'autorità, podeſtà, e grandezza di Aleſſandro de' Medici, e così eſtinguere fino alla immagine della Repubblica Fiorentina, e quaſi ridurla più che in prefettura (1), per favellare all' antica Romana.

(1) *Sopra c. 1 § 70. ſeg. f. 60. ſeg.*

87. Primieramente per quello che ſi conveniva all' Imperadore, eſſendo provato che Firenze per la Inveſtitura, o iſtituzione di Aleſſandro de' Medici non era uſcita dalla immediata dipendenza dell' Impero, ma gli era ſtata data in governo, e per modo di Vicariato perpetuo, e non mica in feudo proprio: non ſi vede perchè non poteſſe naſcere all' Invitto Carlo V. quello ſteſſo penſiero, ſcrupolo, e riguardo, che già nacque nella mente, e nel conſiglio di un ſuo Auguſto antenato Friderico III., allorchè ſi trattò di dare in Feudo la Città di Modena al Marcheſe Borſo d'Eſte, la quale Città allora non ſu governata che per modo di Vicariato? Servianci di queſto eſemplo e paragone a fine di ſchiarare la verità. Papa Pio II., ovvero Enea Silvio, parlando di coteſto fatto, dice, che queſto Imperadore ſtette perpleſſo buona pezza, perchè pareagli una ſpecie di alienazione l'erigere un Vicariato in Ducato: (2) *Diu Cæſar dubius fuit..... Vicariatum in Ducatum erigere ſpecies quædam alienationis Imperatori prohibita videbatur; qui augere jura Imperii, non minuere juraviſſet.* Queſto ſuo ſcrupolo Friderico III. l'appianò con imporre al nuovo Duca Borſo un cenſo ordinario ed annuale, che di prima Modena per ragion di diſuſo forſe nè pur pagava, e ſu di quattro mila ſcudi d'oro da sborſare alla Camera Imperiale in ogni Feſta di Aſcenſione. (3) *Reſervato quatuor millium aureorum cenſu, qui Sacro Imperio quotannis in Aſcenſionis Dominicæ feſtivitate perſolvi deberent..... Sic enim non diminutum, ſed auctum eſt jus Imperii: cum antè nihil Imperium ex Vicariatu reciperet.* Di Firenze non ſi può dire, che l'Impero non ne riceveſſe alcun cenſo, da che lo pagarono ancóra al Predeceſſore proſſimo di Carlo V., il quale l'aſſolſe da' cenſi innanzi di lui decorſi ſolamente (4): ma queſta Città non meno, che Modena era Vicariato dell' Impero, avvegnachè non riceveſſe i ſuoi Vicarj dalla mano degl' Imperadori per ragione de' ſuoi privilegj, e ſue libertà precarie; perchè nel più gran colmo di eſſa libertà, eleggendo i ſuoi Maeſtrati primarj a ſuo beneplacito, ebbe tal privilegio, con che eſſi Maeſtrati ſi chiamaſſero Vicarj Imperiali: e dappoichè ella avea perduta quella parte di ſua libertà di eleggerſi da ſe i ſuoi primarj Maeſtrati, quella dignità fu data per autorità Imperiale a Aleſſandro, e alla Famiglia de' Medici, il quale non altramenti, che qual Cuſto-

(2) *Æneas Silvius Hiſt. Frid III Imperat f 94. edit. Bocleri.*

(3) *Id. ibid.*

(4) *Sopra cap. 17 § 62. ſeg. f. 297.*

de, Rettore, Governatore, Amministratore della Repubblica a nome dell' Impero, cioè qual Vicario di quello considerare si potea. E comechè tal dignità, o specie di Vicaria fosse stata data a perpetuità, e con legge di successione, in guisa che un breve passo restasse a farsi dalla qualità di Rettori, a quello di Signori; tuttavolta la differenza v'era fino qui, e in questa Istituzione, e in vigore ed osservanza di essa dovea essere, e trattandosi di dare in Feudo proprio lo Stato, e la Città stessa, facendo così divenirlo mediato, da immediato ch'era, ed estinguendo a tutto la immagine della Repubblica, o Aristocrazia; entravano per Firenze ragioni, e riguardi non molto dissomiglianti da que'che fecero impuntare Friderico III. per Modena, cioè una specie di maggiore alienazione a pregiudizio dell' Impero. Oltre a ciò ove i Cittadini Fiorentini tutti fossero stati unitissimi tra di loro, e fedeli all' Impero, potevano con ragioni non lievi protestarvi contro. Imperocchè la comune sentenza de' Giureconsulti e DD. è, che nè meno tutti i sudditi sieno tenuti di lasciarsi dare in feudo a un terzo: (1) *Quod Dominus non possit alienare neque infeudare oppida invitis vassallis, & subditis pro comuni regula supponitur.* E quantunque questa regola abbia poderose eccezioni, cioè, che ella vale, ove i sudditi sono muniti di patti o di privilegj validissimi, e che con portarsi da buoni fedeli non se ne rendono indegni, ed ove la salute pubblica non richiede che di loro sia disposto altramenti (2). E quantunque, per continuare il paralello, tanto di Carlo V. quanto di Friderico III. si potea dire: (3) *Sed contra multæ rationes agebant* per determinarlo ad erriggere lo Stato di Firenze con aperta dichiarazione in Ducato, e darlo in Feudo proprio, e retto, e giurato a Alessandro. Fra le quali ragioni non era l'ultima senza fallo, che l'Imperadore non si fidava sul genio, e sulla fede incostante de' Fiorentini Fuorusciti di quel tempo, come confessano i loro Scrittori, e perchè essi erano scaduti de' loro privilegj. Nulla però di meno essendo di già abolito il delitto, per cui Firenze avea perduti i privilegj, avendo l'Imperadore nella istituzione de' Medici restituiti alla Repubblica suoi antichi privilegj trattone quello solo di potere eleggersi da loro stessi il loro principale Maestrato (4), gli altri conveniva lasciarli intatti, ove di ciò tutti Cittadini uniti insieme ne avessero supplicato Cesare. Hanno i Feudi propriamente così detti il jus, che i sudditi di essi possano protestare contra la traslazione in altro e nuovo Signore; e a ciò si richiede il loro consenso (5). E Firenze per conseguente lo avea niente manco, nè sarebbe stata nè la prima nè la ultima Città Imperiale, che avesse protestata, o negata, o di essere data in Feudo a un terzo, o di essere alienata, o di passare dalla condizione immediata alla mediata. La piccola Città di Pontremoli con efficacissime ragioni dichiarandosi costantemente fedele suddita dell' Impero, protestò contro al trattato della vendita, che avea fatto di lei alla Repubblica di Genova il Contestabile di Castiglia Governatore dello Stato di Milano: e per quella volta divenne vano quel contratto, ancorchè la sua stella, e il raggiro l'ha fatta passare sotto un' altro dominio mediato l'anno 1650. Parimente sul fine del secolo passato fu conosciuta ben giusta la rimostranza, che fece il Borgo di Varese contro chi pretendea di averlo in feudo, e il Senato di Milano assistette colle sue Consulte alla Corte di Madrid quella Communità, che sostenne il vantaggio di essere vassalla immediata del Duca di Milano. La Città di Brema allegando di essere immediatamente Imperiale, e munita a ciò di privilegio Cesareo, non volle essere compresa come Feudo nel Ducato, o Arcivescovato Bremense, di qui le investiture erano state promesse alla Svecia nella pace di Vestfalia.

Ella

(1) *Amede à Ponte Comment. ad Tit. qui feud. dare poss. n. 111.*

(2) *sopra cap 1. §. 39. f. 10*

(3) *Æneas Sylvio ibid.*

(4) *Sopra cap 10. § 23. seg. f. 408 seg.*

(5) *2. F. 34. § Ex eadem. Struv Synt. Feud c. 13. th 1 n 3. Sam Stryk. Exam jur. Feud. c. 19. quæst. 16.*

Ella fu eziandio ſoſtenuta ne' ſuoi diritti: e qualora il Wrangel la ſtrinſe coll' Eſercito ſi poſe in moto non piccola parte della Germania (1) sì come eſpone Carlo XI. Re di Svecia in una ſua lettera ſcritta all' Imperadore Leopoldo l'anno 1666. a' 20. Decembre, in cui ſpiega per inſuſſiſtente, e *forzettizio* il privilegio di quella Città. Ora queſte, o ſimili riflessioni proporzionate alla conjuntura de' tempi, e alla ragione, ſono quelle, le quali nel genere deliberativo probabiliſſimamente dovettero muovere l'animo dell' Imperadore di preferire ogni altra ſtrada comoda, certa, e atta all' aſſicurare a sè, e all' Impero la conſervazione della Città immediatamente vaſſalla, e lo Stato nella fede dovuta, alla infeudazione propiamente così detta. Potendo alla fine eſſere a lui coſa indifferente, che Aleſſandro de' Medici e i ſuoi ſucceſſori teneſſero più toſto lo Stato in Governo o Vicariato perpetuo, che in feudo proprio e retto, dovendolo tenere sì nell' uno, sì nell' altro modo dipendentemente dalla ſuperiorità dell' Impero, e coll' obbligazione delle cariche eguali alle feudali, o di vaſſallaggio, con cui era avvinta Firenze alla Camera Imperiale.

(1) *Vid. Literas Procerum Europæ edit. Lipſiæ P. 2. epiſt.* 451. *p.* 436.

88. Veggiamo ora alle difficoltà, che naturalmente qui ſi ſtapponevano per conto di Aleſſandro: queſti in coerenza del paragone impreſo, non avea favorevole quella rilevantiſſima circoſtanza, che militò a pro del ſoprammentovato Marcheſe Borſo d'Eſte primo Duca di Modena. Imperciocchè Borſo era ricevuto, venerato, e deſiderato per Signore, e Principe da' Modaneſi tutti unitamente cogli altri ſudditi (2) *Subditi omnes Terrarum concordibus animis Borſium ſibi Dominum eligerant*. Qui all' oppoſito la grandezza di Aleſſandro era ſtata fabbricata tutta per maneggi, ed arti, e con dolore interno della maggior Parte de' Cittadini; e una Parte ragguardevole proteſtava pubblicamente in giudizio avanti l'Imperadore, il quale ſi trovò in conjuncture di dover più toſto tranquillare que' bollori con mezzo temperato, che con eſtremi, che facceſſero diſperare a fatto l'una delle Parti. Nè conveniva a Aleſſandro il riportare la vittoria della cauſa con troppo vantaggio, e a diſpetto de' ſudditi tutti. Quanto fu ſforzoſo, ed artifizioſo lo inizio del ſuo Principato, tanto avea egli biſogno di guadagnare, placare, et addolcire gli animi, e diminuire il numero de' Malcontenti, e non porgere loro maggiori motivi di ſclamare; conciofſiachè troppo moleſto, e difficile, per non dire impoſſibile, rieſca il conſervare i Principati malgrado i ſudditi, baſtando appena a ciò la continua forza armata: e ove baſtaſſe, è però un sì fatto ſtato di coſe più toſto una perpetua guerra, che un ſicuro poſſeſſo del Principato.

(2) *Æneas Silvius Hiſt. Frid. III. f.* 94.

89. Giacchè i Fiorentini erano ſottomeſſi realmente, e ſpogliati di ogni partecipazione dell' util dominio e del comando, il quale eſſi nominavano Libertà, e che tuttavia riclamavano; il meno che ſi poteſſe fare, fu, che Aleſſandro adoperaſſe il ſofiſmo politico di moſtrare almanco la modeſtia nelle apparenze, e che non contraddiceſſe ſpacciatamente a quello che attualmente avea aſſerito nelle ſue Difeſe, che il reggimento, o governo in Firenze era tuttavia libero, e ſimile; che non ſomminiſtraſſe maggiori motivi a' ſuoi inimici dichiarati di doglienze pubbliche, e che non accreſceſſe il numero di quelli.

90. Aggiungaſi a ciò, che quegli ſteſſi ſuoi amici, che più lo difendevano erano impegnati per motivo di apparente decoro di non paſsare negli occhi de' loro Concittadini per dichiarati nemici di quella ombra ancóra ſuperſtite della Repubblica, e di quello ch' eſſi nominavano Libertà; eſſendo ciò riputato una ſpecie d'infamia tra gli amatori

tenacissimi del viver democratico; laonde nel tempo medesimo ch'egli vigorosamente propugnavano, e difendevano lo stato novello monarcale di Alessandro, essi vollero evitarne il grave nome et odioso.

91. Ora ci sembra pure che dichiarazione e pubblicazione troppo strepitosa di quel carattere corrente da molti aborrito si sarebbe fatta, ove Alessandro de' Medici avesse autenticato le altrui dolcezze, e sconcentezze in ricevendo colla pubblica solennità, e formalità consueta tutto lo Stato in Feudo proprio, retto, e perfetto; importando un simile atto per necessità di conseguenza la confessione dello spoglio totale di ogni partecipazione del Reggimento, e comando, che tuttavia pretendevano i malcontenti, cioè la pienissima privazione di quello ch'ei chiamarono Libertà, e la estinzione quasi del nome di Repubblica. E comechè realmente la bisogna tornasse al medesimo effetto pe' Cittadini, tuttavia era ancora più grato il nome solo, che niente; sembrando che quello tenga ancora viva nella memoria, e nell'animo de' viventi, e de' posteri la speranza di ricuperare la primiere condizione.

Laonde è ben naturale, come narra il Varchi, che gli amici di Alessandro non mancassero di consigliarlo, e di fargli vive rappresentanze intorno a questo affare; e forse ancora di fargli intendere, che per punto di riputazione sarebbero sforzati a non più aderire agl' interessi suoi.

92. In questa congiuntura di cose ei fu cosa conseguente all'ufizio, e alla massima dell' Imperadore Giudice Sovrano di lasciare, o confermare ad Alessandro quella grandezza solamente ch'era piacciuta alla maggior Parte del Popolo ch'egli avesse; cioè la sostanza tutta, senza 'l nome e 'l titoli, e senza le solennità: e fu un Colpo di Stato per Alessandro de' Medici, lo attenersi a quell' ultima Sentenza uscita dalla autorità Cesarea, in vigor della quale esso restò in possesso di una podestà indefinita; la quale in quelle contingenze fu come assoluta; perchè i Fuorusciti non accettando il pronunziato, abbandonarono la lite, e lasciarono libero il campo ad Alessandro, il quale per la parte sua ottenne in tale guisa indirettamente tutto quello che direttamente mai avrebbe potuto sperare; e per la parte di Cesare non gli venne lasciato, o conceduto nè più nè meno di quel che la Città stessa, e la maggiore e migliore Portione di lei già avealgli conferito. Essi vollero la cosa e l'effetto, ma non il nome; e Cesare ad Alessandro lasciò senza il nome la cosa e l'effetto. E ciò lo conseguì Alessandro per colpa della poca concordia, sodezza, e sincerità de' suoi contrarj, ed anche con guadagnare, all'uso delle Corti, l'animo di alcuni Ministri per mezzo di poderose somme di danaro, se crediamo il Varchi, il quale dice; (1) *Alessandro mandò Girolamo Santi da Carpi suo Maestro di Camera a Firenze a provveder danari per corrompere, secondochè allora si disse, quei primi Agenti di Cesare, acciocchè eglino lo favorissono, e aiutassono*; e poco dopo (2) *Aggiungasi . . . i gran doni, i quali si disse allora che il Duca detto a i principali Agenti di Cesare, acciochè eglino favorissero a lor potere la causa sua dinanzi a Sua Maestà*.

(1) Varchi lib. 14 f. 576.

(2) Id. f. 579.

93. Di nuovo qui ritorna alla mente il problema, se Alessandro per questa nuova Forma di stato, e condizione sua possa considerarsi per Feuderario e Vassallo propriamente così detto, o per Vicario mero, e suddito dell' Impero? Ma nè l'uno nè l'altro si debbe negare assolutamente; ma si debbe concedere respettivamente. Di sopra (3) si è dimostrato che non sarebbe reprensibile dell'avere offeso le regole della Disciplina chi sostenesse, che Alessandro avuto avea in feudo la primiera

(3) Sopra can. 21 §. 161 seg. f. 486 seg.

sua

sua quale quale si fosse Dignità e Giuridizione; e che per questa egli era da reputarsi per vassallo di Cesare, come tenendo in feudo, se non propriamente la Città e lo Stato di Firenze, però il jus di governarlo e di regerlo. Ch'egli non era entrato nel possesso dell'autorità, e del dominio a Vicariato condizionato e cumulativo, che sotto gli auspizj e l'autorità dell'Impero, e per quelle cagioni e fini, che fanno la sostanza del Feudo, e rendono vassallo chi l'accetta (1); ch'esso non poteva arrogarsi e conquistarsi il restante, cioè tutto l'utile dominio, nè lo Stato medesimo con titolo contraddittorio a quello ch'era radicato nella prima investitura e istituzione (2), o pure l'acquisto era ingiusto, e nullo; (3) *Siquidem possessionis causam sibi arbitrio mutare potest, quinimò semper eodem modo, & jure, quo possessionem nactus, possidere præsumitur, cum à primordio tituli, posterior eventus formetur, & ex titulo præcedente quo constat aliquem possidere, jura statuant*: siccome dice il Rosental, ragionando del Feudo dato in custodia, *de Feudo guardia* (che in alcun modo si può comparare a nel Vicariato;) e mostrando come possa divenire Feudo retto.

(1) *Sopra tut.*
(2) *Sopra cap.* 21. §. 183. *seg. f.* 480.
(3) *Rosental. Synop Feud. cap.* 6 *concl.* 80. *n.* 2. 3. 4.

94. E dove non arrivò la prima istituzione di Alessandro a legittimare i diritti che gli furono contestati da' Fuorusciti, era quasi subentrata la Sentenza imperativa da Carlo V. pronunziata, e confermata, in cui non accordando le domande agli Accusatori di Alessandro, venne a convalidare implicitamente e ad autenticare tutta l'autorità, e il Dominio ch'esso si era acquistato. Il che bastò; *nam patientia sine contradictione comparatur consensui; & tacitus consensus facto nostro intervenient inducitur* (4). Laonde già per la seconda volta egli si trova in possesso de' diritti suoi per l'ordinamento della somma podestà Imperiale.

(4) *Id. cap. eodem concl. 79. in nota C.*

95. Il fondamento perciò, e l'origine d'ogni suo gius si può dire ch'è quella, che sogliono avere i Feudi; la cagione, e il fine di ogni Costituzione di Feudo, cioè la fedeltà, che ne fa la sostanza sono tuttavia inalterabili; non par che offenderebbe dunque le regole della Disciplina, chi dicesse che Alessandro possedea in feudo tutto quello che teneva in sua balia, cioè il diritto di governare lo Stato di Firenze, e di godere l'util Dominio di quello; avvegnachè in quella confusione di cose e di contratti degl' ingegni restasse inviluppata questa materia nella oscurità, ed ambiguità di poterli discernere a prima vista se Alessandro tenesse in feudo tutto lo Stato stesso, o solamente la prerogativa di reggerlo: se Firenze sotto di lui fosse veramente Stato mediato dell'Impero, o immediato, qual' esser dovrebbe a tenore della prima istituzione. E non si ditá che tenesse in feudo ogni sua dignità, e potestà forse perchè non se ne prese particolar' Investitura, e non prestò il giuramento di fedeltà? Altrove dimostrammo che non sono punto essenziali simili formalità (5). E queste ommessioni fanno bene che un Feudo non si nomini feudo proprio e retto, ma non impediscono ch'esso sia feudo in sua sostanza.

(5) *Sopra cap* 13. § 58. *seg. f* 150. *seg*

96. La fedeltà sì (6), ma non il giurarla costituisce essenzialmente il feudo; e senza il giuramento si debbe la fede al Sovrano, e tutti i servigj, che nelle formule del giuramento si sogliono esprimere (7) come insegna tutta la giuriprudenza feudale: laonde il feudo si distingue eziandio in jurabile, e non jurabile. Perocchè (8) *Fides viri non dependet à juramento, sed juramenti fides potius ex fide viri.* Questa solennità perciò si può ridimere e rilasciare col patto, o per la indulgenza del Signore Diretto, o per la fidanza che ha nella fede del Vassallo,

(6) *Feud.* 3. *in fin*
(7) *Bald in l. si quis servo C. communia de manumiss.*
(8) *Sam. Stryk Exam. jur Feud. cap.* 13 *n.* 1.

fallo, di che ve ne ha altri esempj. Ne abbiamo osservato uno nella vita dell' Imperadore Friderico II. tra esso, e il Vescovo di Pistoja (1). Ma Carlo V. non insistè punto sovra questo Articolo, sì perchè in un riguardo, Alessandro continuò nel possesso della sua dignità e giurisdizione, a titolo di Amministrazione, e Vicariato perpetuo, per lo quale la Consuetudine non esige altro giuramento; e sì perchè in quell' altro rispetto nel quale esso potea essere considerato per Feudetario o Vassallo, Cesare fidossi di molto sulla fede e devozione del suo genero, e prese le sue sicurezze anche in altra convenevole forma; il che provasi col fatto stesso, siccome fra breve si mostrerà.

(1) *Sopra cap. 7. §. 25. f. 392.*

97. Accordata questa parte, che negare non si può, cioè, che l'ommessione del giuramento pubblico, non fa che Alessandro non tenesse in Feudo il Dominio dello Stato Fiorentino; molto meno si può pretendere, che la mancanza di una novella Investitura, con cui egli fosse investito particolarmente, e formalmente del Feudo, distruggesse qui il Vassallaggio: perciocchè, come tante volte si è provato, (2) nè pure la investitura è della essenza del Feudo, il perchè disse un Maestro della legge feudale: (3) *Sunt qui investituram Feudi substantialibus annumerant, sed toto Cælo aberrant, quia investitura non est de Feudi substantia, sed modus unus ex reliquis acquirendi.* Il Feudo si dà anche colla semplice parola, *e brevi manu*, ed anche senza che si riduca in iscritto. *Scriptura non est de substantia feudi* (4).

(2) *Sopra cap. 13. §. 18. seg f. 150. seg*

(3) *Rosental. cap. 2. concl. 53. n. 4.*

(4) *Rosental. cap. 6. concl. 67. n. 1.*

98. Ma qui non si può mica pretendere il difetto della Investitura a meno di attenersi alla metafora della voce, e di volere che abbiano da valere più i segni che i fatti. Da che si è mostrato che la propria Investitura è l'esser il Vassallo messo in possesso di quello che gli vien dato in feudo: *Omnes uno ore inquiunt quod propria Investitura nihil aliud sit, quam vera possessionis traditio* (5): e questo avvenne a Alessandro l'anno 1531. per mezzo del delegato di Cesare il Musettola in Fitenze, e gli avvenne in Napoli per la sentenza di Cesare di sopra riportata; in vigore de' quali due Atti egli fu posto, e mantenuto in possesso di quello, che gli era stato dato ditettamente per autorità pura di Cesare; e di quello ch' esso si era acquistato inditettamente per concessione della maggior parte del Popolo Fiorentino. E di vero se questi due Atti imperativi e confermatorj non bastassero a provare la sovranità di Carlo V. e la dipendenza e il Vasallaggio della Casa Medici: ne meno servirebbero le più formali, più solenni, e le abusive investiture, ei si potrebbero egualmente, e con pari sconvenevolezza riferire all' abuso dell' autorità, o pure alla curiosissima qualità di Arbitro.

(5) *Rosental. cap 6 concl. 2. in nota D.*

99. Da questa esposizione si fa manifesto, che quantunque non fosse seguito tra Carlo V., et Alessandro de' Medici alcuna novella solennità, o formalità di patto idoneo a legare insieme i due termini che costituiscono il Feudo, cioè la utilità o il beneficio, e la fedeltà. E quantunque Cesare avesse dato comiato a Alessandro de' Medici, dopo la sentenza pronunziata come assolto e dichiarato innocente de' nefandi crimi, di cui fu accusato, e come dichiarato legittimo possessore di quello che avea occupato; che tuttavia a rigore non si può negare che Alessandro non fosse Vassallo, e Feudetario dell' Impero; per quella parte, che terrebbe in feudo lo jus perpetuo di reggere la Città, e lo Stato di Firenze, di godere, ed esercitare le regalie, e la giurisdizione: e molto più perchè egli si era già impadronito di tutte le rendite, e dell' util Dominio di esso Stato, dalla qual cosa nasce una qualità feudale che non colpisce solamente

re la perſona di Aleſſandro riſpetto alla Dignità e Giuridizione ſua, che ſono coſe feudali perchè riputate eguali alle corporali od immobili; ma colpiſce ancóra il Territorio ſteſso, la Città, e lo Stato, che ſono corporali ed immobili.

100. E qui vi ha di più. Ceſare bene moſtrò di avere tutta la fidanza nella fedeltà, e devozione di Aleſſandro de' Medici ſuo Genero, e perciò forſe non venne in campo la ſolennità di giurargli fedeltà; ma accettò bene da lui un contratto, una promeſsa, ed obbligazione, che al pari di ogni Inveſtitura abuſiva, di ogni giuramento di fedeltà, e ſomiglianti ſolennità, rendea certo, e ſicuro Ceſare di tenere nella fede, e devozione la Città, e lo Stato di Firenze fine di ogni inſeudazione formale, e ſerviva di una confeſſione chiara per parte di Aleſſandro de' Medici, ch'egli riconoſceva sè, e tutto lo Stato ſuo almen per Feudetario, e Vaſſallo, ſe non per Suddito dell' Imperadore. Conſiſte queſto patto principalmente in ciò, che la Fortezza di Firenze doveſse eſser tenuta a nome dell' Imperadore, e che doveſse conſegnarſi a lui in caſo che Aleſſandro moriſse ſenza prole maſchile legittima, e che il Comandante di quella a tal' effetto giuraſse fedeltà in mano di Ceſare, come fece, (1) *Negli accordi conchiuſi* tra Ceſare, e Aleſſandro ..... *gli fece un contratto ..... di dargli la Fortezza di Firenze in caſo di morte, e che e' rimaneſſe ſenza figlioli legittimi, col quale obbligo meſſe in Fortezza Paulo Antonio da Parma ſuo Cameriere che aveva dato la fede ſegretamente in quella ſentenza all' Imperadore.* Tale giuramento, o fede data dal Comandante della Fortezza, era un giuramento di Uficiale; che prova che la proprietà della Fortezza era di Ceſare. E ſi oſservò la medeſima cirimonia da' Comandanti della Fortezza di Piacenza inverſo il Re Filippo II. per contraſsegno che il Dominio propio era ſuo ſopra quella Città e che i Duchi Farneſi erano i ſuoi Vaſsalli (2); e Piacenza feudo mediato dell' Impero. Era ben giuſto queſto patto. Aleſſandro era ſtato inſtituito nel Primato, non ſolamente per benefizio, utilità e commodo della ſua Caſa; ma principalmente perchè manteneſse Firenze nella devozione dell' Impero: eſso fabbricò la Fortezza nel Territorio dell' Impero, e per mantenere sè, e la ſua Famiglia in quel grado; ma ciò dovette farſi in guiſa tale, che eſsa Fortezza non ſerviſse contra, ma a pro de' Diritti dell' Impero; ed a maggior cautela giuſtamente, vi fu provveduto con quel patto.

(1) *Bernard Segni lib. Fior MSS. lib. 7. fol. 292.*

(2) *Vedi ſopra della prima Parte il Prefazio § XXXI. f. XLV.*

101. Queſto contratto ebbe poi realmente ſuo effetto dopo la ucciſione di Aleſſandro de' Medici, e ſe ne vide il biſogno quando ne produſse la Scritta il celebre Conte Sifontes Ambaſciadore di Carlo V. in Roma, e Delegato da lui a ordinare lo Stato di Firenze: e quando ſu realmente tenuta più anni dal preſidio Imperiale ſovranamente, come a ſuo luogo vedremo.

102. In tal guiſa ſatisfece Aleſsandro a Ceſare ſenza irritare maggiormente i Fiorentini. E Ceſare venne aſſicurato della conſervazione di Firenze in ſua balia, e della più che volontaria ricognizione e ſubordinazione di Aleſſandro. Perchè con far tener la Fortezza a nome di Ceſare, egli confeſsò che Ceſare era legittimo Sovrano dello Stato, eſſendo il *jus fortalitiorum* uno de' primarj ſegni ed effetti della ſovranità (3); e che in caſo di apertura ſi aſpettava a lui diſporne; perchè queſto era il fine di tal manutenzione.

(3) *Zigler. de Majeſt. lib. 1. cap. 35. n. 3.*

103. E come che il fabbricare, preſidiare, e tener le Fortezze di uno Stato non ſempre ſia un ſegno di ſovranità ſopra di quello, sì fatta-

fattamente infallibile, che più volte non accada che un Principe foraſtiere, o per motivo di protezione ſemplice, o di alleanza, o di depoſito, o altro trattato di guerra, e di pace le tenga in ſua podeſtà con conſenſo dell'altra Parte o per altra ragione comune tra le Genti; ciò non oſtante non apparendo qui alcuno di tali motivi, ma ſovraſtando tanti altri argomenti della vera ſuperiorità di Ceſare, ei ſarebbe un cercat' il nodo nel giunco inutilmente e cavilloſamente, il voler dipartirſi dal veritiero motivo; cioè da queſto, che Ceſare foſſe reſo ſicuro che il governo di Firenze foſſe ſempre in mano di un Rettore o Principe fedele Vaſſallo di lui, fine, e cagione, le quali furono coſtantemente l'anima unica e univerſale di tutte le azioni di queſto Imperadore circa Firenze e la Caſa Medici.

104. Sarebbe anche aſſurdo il pretendere che la obbligazione che preſe qui Aleſſandro de' Medici aveſſe altro oggetto, che quel, che ebbe la Parte a lui oppoſta, con dare in perpetuo le Fortezze in mano di Ceſare; cioè ad effetto ch'egli foſſe ſicuro di ritenere lo Stato in ſua ubbidienza, e fede, cioè in Feudo (1) o in Vicariato, come dire ſi voglia, mediatamente od immediatamente ſoggetto.

(1) *Sopra §. 63. ſeg.*

105. Conſiderate tutte le precedenti circoſtanze queſta Scritta di Aleſſandro de' Medici non ſi può conſiderare, che per un' *antigrafo, chirografo, o ſingrafo*, che ſerviſſe di cauzione e di ſicurtà (2) all' Imperadore, e per quello che i Feudiſti (3) nomano *literas reverſales*, cioè un ſtrumento di ricognizione.

(2) *Mabillon de re Diplomat lib. 1. c. 2. § 6 f. 3.*
(3) *Rudinger cent. 4. obſer. 33 verbo reverſ.*

106. Di queſto genere di obbligazioni, dice Ahaſvero Frits: (4) *Sunt autem ejuſmodi reverſales cum primis inter illuſtres uſitatæ, & ferè ab inferiore ſuperiori dari ſolent, ut v. g. ſi Comes, vel Baro à Principe Caſtrum Civitatemque jure feudi poſſideat ..... Origo harum reverſalium videtur ex pacto eſſe .... Cauſa autem præcipua ... ut Dominus feudi de fide Vaſſalli magis ſecurus reddatur duo namque vincula fortius ligant.* Non v'è qualità in queſta definizione che non convenga a queſto Atto di Aleſſandro.

(4) *Ahaſver Frits Opuſc. var tract. 2 4. cap. 8. n. 2.*

107. Eſſo debbe neceſſariamente concordare cogli Atti antecedenti; colla prima Iſtituzione di Aleſſandro, e colla ſentenza pronunziata in Napoli: ora in amendue l'Imperadore parla, ed opera da Sovrano di Firenze; debbe parimente concordare colle propie confeſſioni pubbliche di Aleſſandro, il quale nelle ſue diſeſe ſi profeſſa *fedele, devoto, et obbediente* (5) di Ceſare, cioè ſuo Vaſſallo e Suddito non Uficiale dimeſtico: dunque queſta *antapoca*, queſto *antigrafo* debbe di neceſſità eſſer' una ricognizione di ſuperiorità, e di un legame, che ſi può prendere, e chiamare feudale: e ſervire di prova del Vaſſallaggio di Aleſſandro, e della almeno impropriata feudalità di Firenze. (6) *Nam ejuſcemodi inſtrumenti ea vis eſt, & efficacia ut in controverſiis feudalibus plenè probet, & ſufficientem mereatur fidem: ejuſque tenori ita ſtetur, ut omni feudorum generi, & tenori deroget.*

(5) *Sopra §. 71. ſeg.*
(6) *Roſental. Synop. Feud. cap 6 concl. 67. n. 2.*

108. Si dee avvertire qui come Ceſare non ſi diffidò punto della perſona, nè della progenie di Aleſſandro; e che lo ſtimava figlio abbaſtanza: perciò laſcia la cuſtodia dello Stato, e della Fortezza a lui; ma morendo ſenza prole vuole averla in ſua podeſtà. Ora con qual' idea di giuſtizia potea Ceſare pretendere, e Aleſſandro laſciare a lui lo Stato, ſe non foſſero ſtati concordi nel ſentimento, che l'Imperadore ne foſſe il legittimo Sovrano? Queſto Atto ſi ha per neceſſità a ridurre ſotto il genere de' Riverſali quali i Feuderarj le fanno; e non delle ſemplici alleanze come ſogliono allegare gli Avverſarj.

109. Potreb-

109. Potrebbe ſenza dubbio con maggior'efficacia dedurre, e provare le verità premeſſe a chi fatto veniſſe di aver copia accurata dell' Atto medeſimo. Ad ogni modo quello che di certo ſe ne ſa balta per l'aſſunto preſente, concorrendo qui perfettamente i due requiſiti ſoſtanziali della feudalità, la Fedeltà e la Ricognizione: (1) *ſubſtantialia feudorum duo, Fides, & Recognitio, quæ Vaſſallus Dominum ſuum, & ejus jus in re feudali agnoſcit*; poichè ſe Aleſſandro non aveſſe riconoſciuto il gius di Ceſare, non avrebbe giuſtamente potuto laſciarlo padrone della Fortezza. Riconoſcerlo più per l'uno che per l'altro modo non muta la relazione che c'è, e eſſer debbe tra 'l Sovrano, e il Vaſſallo: balta che que' due modi ſieno equivalenti tra di loro: (2) *æquiparatorum enim, & æquipollentium eſt eadem diſciplina, idem judicium, ubi par, atque eadem ſubeſt ratio.*

(1) *C. r. § ult. per quor. ſ. inveſt. Præpoſ. in prælud. feu. 4. & Zaſius part. vel. n. 21.*

(2) *Alex. in l. 1. ff lex falcid. n. 9.*

110. Per la qual coſa ſi può diſcernere ſe ſaccia al caſo, e come ſi abbia a intendere quello che è piacciuto ai Varchi di favoleggiare; cioè, che pendente quella lite l'Imperadore faceſſe ſignificare (a Aleſſandro de' Medici) (3) *da certi ſuoi Agenti, che ſ'egli voleva divenire Feudatario con oneſte condizioni della Camera Imperiale, ch' egli otterrebbe dalla Ceſarea Maeſtà tutto quello, ch' egli voleſſe.* Que' *CERTI AGENTI* non ſarebbero ei qui preſi a pigione? Ma pure

(3) *Varchi lib. 14. f. 576.*

111. Non è impoſſibile, come diſſi, (4) giacchè Aleſſandro eraſi impoſſeſſato dello Stato, che tra lui e il Miniſtero di Ceſare veniſſe in deliberazione ſe più conveniſſe, ch' egli per la ſolennità del giuramento conſueto a' Feudetarj ſi aſtrigneſſe a Ceſare, ovvero ſe in modo equivalente a quello che eſibirono i Fuoruſciti, i quali niente manco ſarebbero ſtati Vaſſalli, e Feudetarj (5), eſſo provedeſſe alla utilità, e ſicurtà della Camera Imperiale: ma è affatto inverilimile et aſſurdo, che Ceſare voleſſe far divenire o Firenze ſua ſoggetta che tanto l'era, quanto a lui biſtava, o Aleſſandro quello ch'egli già era, cioè ſuo Vaſſallo o Suddito; e molto più ch' eſſo ſi moſtraſſe induſtrioſo, e ſollecito di far' a ciò 'nduttr' Aleſſandro con modi perſuaſivi, e per così dire ſeducenti, ad accettare una graduazione di Dignità e Poteſtà, la quale aggrandiva lui, e non accreſceva in verun conto la grandezza o i vantaggi dell' Imperadore. Sono coteſte mere traveggole, che naſcono o dal non ſaperſi o dal non voierſi diſcernere le coſe, sì come ſa il Varchi a bella poſta per piaggiare al ſuo genio Antifeudale ed Antimperiali che traluce in ogni luogo.

(4) *Sopra §. 84 ſeg.*

(5) *Sopra §. 63. ed anteced.*

112. E per conſeguente è al tutto inverilimile, e incredibile quello che ſegue: (6) *Il Duca Aleſſandro mandò a dire a Ceſare che non volea rimettere la patria ſua in modo alcuno ſotto quel Dominio, dal quale ella s'era ricompera tanto tempo innanzi con tanta ſua fatica, e ſpeſa.* Qui Aleſſandro accuſato di avere ſpogliato di ogni libertà i ſuoi Concittadini, e di aver' impoſto il giogo alla Patria avrebbe avuto egli l'ardire di negare i ſuoi diritti all' Impero, e all' Imperadore ſopra Firenze? e ciò perchè eſſa ſi era ricomperata con tanta ſpeſa, per non dire di peggio, dalla Camera Imperiale? In bocca di neſſuno potea comparire più ripugnante a' Principj di tutta l'Azione Principale, e più ſconcia cotal falſa et aſſurda propoſizione, che in quella di Aleſſandro in favellando, o riſpondendo in sì gravi congiunture al ſuo Sovrano, dal beneficio di cui pendeva ogni ſua felicità. Se noi non aveſſimo provato che Firenze ancóra ſotto il Regno proſſimo precedente di Carlo V. ſi era confeſſata di eſſere della Camera Imperiale in iſdebitandoſi verſo Maſſimiliano I. de' Centi decorſi, e dovuti a eſſa Camera per ſe ſteſſa, e per le altre terre da ſe poſſedute (7): Chi non vedrebbe ad ogni modo quanto ſia frivolo queſto ripiego della ricompera, che il Varchi ricuoce e mette

(6) *Varchi ibid.*

(7) *Sopra cap. 16 § 62. f. 297 e §. 83. f. 306.*

e mette in iſcena tutte le fiate che gli torna in deſtro (1). Quanto non è piacevole egli in facendo in un baleno diventare Aleſſandro de' Medici il Catone della Fiorentina Libertà! Pigliamone però l'uſo che ce ne torna. Il Varchi o chiunque il diſſe od inventò, con volere, che Firenze dal Dominio, o dalla Camera Imperiale ſi ricomperò, atteſta qui che già una volta al Dominio o alla Camera fu ſoggetta, ancorchè da per tutto altrove il negaſſe; perocchè (2) *petens vel redimens immunitatem ſubjectionem fatetur*. Ma tal redenzione totale non fu mai provata, come conviene, eſſendo *aliquid factì, quod non præſumitur*. Laonde reſta vero il primo e fondamental preſuppoſto di quel ritrovato; reſta falſo il ſecondo membro di quello, e il ſaltario preſo nella ſua rete.

(1) *Sopra cap 19 §. 27. ſeg. f 376 ſeg §. 47. ſeg f. 384. lit c 2. §. 89 § 155, f. 89*

(2) *Alba conſ. 34 n 5. apud Knich de jur Territ. cap 3. n 46. ſeg. p m 313.*

113. Ove ſi voglia ridurre l'affare a termini veriſimili, con acconcia congh iettura ſi può dire, ch'ei non fu l'Imperadore che eſibiſſe, o deſideraſſe di fare aſſolutamenre un feudo mediato di Firenze in tutte le forme; perchè ſe l'aveſſe veramente voluto, ciò ſarebbe avvenuto ſenza fallo. Ma che o ad Aleſsandro de' Medici ſteſso, o a qualche Miniſtro Ceſareo parziale di lui, e da lui guadagnaro naſceſſe tal penſiero, ad effetto di aſſicurarlo vie più nel poſſeſſo dello Stato in concorſo e confronto della Parte a lui contraria, che fece le vantaggioſe eſibizioni di un Cenſo annuale, e delle Fortezze del Paeſe per ſempre in mano di Ceſare; che in quella urgenza Aleſsandro conſultando co' Fiorentini ſuoi confidenti, tra molte corde toccaſſe altresì queſta, e che coteſti ſuoi Conſiglieri Amici, o Cortiggiani gli rimoſtraſsero (3) quanto era odioſo quel partito, come quello che recherebbe occaſioni di maggiori doglienze agl' invidioſi, e malcontenti, e il quale deteriorava la condizione di Firenze, certamente almeno in apparenza. Non già allegando che la Città ſi era ricomperata totalmente dalla Camera Imperiale, imperocchè non ſi de ſupporre che quegli Uomini traſſognaſsero, ma che favellaſsero da ſenno, e conſeguentemente diceſsero quello che dovevano o potevano dir con ragione; cioè, Firenze per le grazie, per gl' Indulti, e privilegj Imperiali goder della eſenzione di non dever'eſſere data in feudo ad alcuno, ma di eſſer' anneſſa con Vaſſallaggio e nodo immediato alla Camera: perchè in queſto riſpetto ella ſi potea dire ricomperata, redenta, eſente, e libera, e non altrimenti; e un tal ſentimento era aggiuſtato, e non era tanto inetto, che non ſi poteſſe portare avanti l'Imperadore ſteſso: e finalmente, che Aleſſandro prendeſſe il partito di aſſicurare l'Imperadore di sè, e dello Stato ſenza più alterare gli umori de' Malcontenti con altra apparente novità, ſolennità, e pubblicità in un modo, il quale fu, per le ragioni di ſopra eſpoſte (4), a lui meno e a Ceſare più vantaggioſo che ſe egli aveſſe ricevuto in feudo proprio lo Stato tutto, e preſtatone omaggio e giuramento di fedeltà.

(3) *Sopra §. 90 ſeg.*

(4) *Sopra §. 82. §. 87. ſeg.*

114. Non dovrà parer queſta interpretazione diſcorde dalle più giuſte regole di combinare inſieme le preſunzioni del vero, a chi conſidera ch'ella ſi conſa tanto pienamente co'fatti antecedenti, e ſeguenti a quel ſuppoſto maneggio: quanto che quei ſatti tutti ripugnano, e contraddicono a' termini, in cui favoloſamente il Varchi lo dà per avvenuto.

115. Come ſi può comprendere, favello degli antecedenti, che Aleſſandro negaſſe in faccia a Ceſare Firenze eſſer della Camera Imperiale, ſe meramente per eſſer queſta Città ricaduta alla Camera (5), egli ne fu fatto il Capo, come dice Ceſare ſteſſo nel ſuo Imperial Editto, e nella Iſtituzione di eſſo Aleſſandro? Tal negazione ſarebbe ſtata o una confeſſione di eſſer'egli illegittimamente ſtato inveſtito di quel grado, ovvero una mentita data all'Imperadore benefattore, ed Autore della Dignità e fortuna ſua.

(5) *Sopra cap 21 §. 91. f. 462.*

116. Co-

116. Come può accordarſi, ommetterò un lungo ſtuolo d'altri fatti, con sì ſtrana negativa la dichiarazione che fece pochi di innanzi nella ſolenne Diſeſa ſua Aleſſandro, dicendo che erano calunniatori, ed impoſtori coloro, che voleano inſinuare a Ceſare, che eſſo (1) *non era fedele, nè obbediente alla Maeſtà Ceſarea, come ſe la fede, e la devozione ch' egli ha con quella non foſſe manifeſtamente conoſciuta?* (1) *Sopra §. 71.*

117. Ma s'egli riconoſceva di dover' eſſer' ubbidiente e fedele all' Imperadore per ragion di Firenze, di cui qui ſi tratta, ciò non potette eſſer che o per eſſere Signore o per eſſere Cittadino di quella. Tre ſono le ſorte di obbligazioni di ubbidienza, e di fedeltà (2) per eſſere uno Vaſſallo e Feudatario, che ſi chiama *clientelare*, ancorchè ſia veſtito di dignità Vicariale; o per eſſer Suddito, che ſi appella *fidelitas ſubjectionis*; o per eſſere al ſervizio e ſoldo di altrui, ch' è *fidelitas ratione familiaritatis, domeſticitatis, vel officii, & conditionis*. Della ultima ſpecie non era certamente l'obbligazione di Aleſſandro de' Medici. Le due prime importano il dipendere di Firenze dalla Camera Imperiale. Scegliaſi delle due primiere ſpecie quella che più piace: l'una, e l'altra ſa egualmente al caſo noſtro in riguardo alla ſoſtanza della quiſtione. Baſtaci che in ſentimento, e per confeſſione degli Accuſatori e dell' Accuſato, Aleſſandro foſſe tenuto dell'una, ſe non di entrambe ſpecie di fedeltà a Ceſare. L'una, e l'altra coincidevano riſpettivamente in Aleſſandro (ſe non vogliamo attaccarſi al rigore di un Vaſſallaggio mero e pretto de' Feudatarj propj e giurati); sì che circa il Vaſſallaggio ſuo non v'era menoma ambiguità. Quello che quivi ſi potea diſputare, e prendere per indeciſo, imperfettamente determinato, e ſoggetto a confuſione, anomalia, ed incertezza, concerne la condizione de' Cittadini Fiorentini: cioè, s'eglino da poi gli ultimi atti ſeguiti in Napoli, doveſſero riputarſi per Vaſſalli o Sudditi dell' Impero mediati, o immediati? Il che nè pure è della ſoſtanza di coteſta particolar quiſtione, e tanto l'una quanto l'altra delle due propoſizioni, delle quali l'una debbe eſſere vera, baſta a convincere di falſo il Varchi, e chi gli tien' appreſſo. (2) *Knichen de jur. Territ. cap. 3 n. 280 ſeq. f.m. 293.*

118. Ponderiſi per ora il ſolo fatto conſecutivo, cioè il contratto, o ſia *l'antipoca* toccante la Fortezza, e il pagamento di ducento mila ſcudi, a cui ſi obbligò Aleſſandro (3) (che nella continuazione ſcorgeremo più altri fatti ſucceduti in appreſſo, che provano il noſtro aſſunto); e accordilo chi può colla invenzione della rifiutata feudalità in sì ſconci termini, e per sì inetta ragione. Non c'è chi pretenderà ragionevolmente che la condizione de' Principi della Caſa Medici foſſe migliore di quella degli altri Principi Feudatarj dell' Impero in Italia; sì bene che foſſe minore fino a tanto che non foſſero veſtiti della Dignità Ducale sia per eſpreſſo, sia per tacito volere dell' Imperadore; e finattantochè aveſſero l'obbligazione di tenere la Fortezza principale eſpreſſamente a nome di Ceſare, e non a nome proprio. (3) *Varchi ibid.*

119. E ben da notare che nè il Segni Scrittor contemporaneo, nè l'Ammirato, che ha ſcritto poco dopo, non hanno regiſtrati queſto rifiuto tanto inverisimile, quanto fiero, e ſtraordinario di Aleſſandro de' Medici di non voler' eſſer Feudetario.

120. E vero che il ſilenzio di più Autori non ſa che un ſolo non poſſa eſſere creduto, qualora quello che dice non combatte la veriſimilitudine. Ma è vero altresì che un' Autore il quale è ſolito di peccare e di abondare in un ſenſo vizioſo, non merita ſingolar fede in quella materia, ove ſi è conoſciuto peccante: principalmente ove la nar-

razione ſua implica manifeſtamente colle circoſtanze, col fatto, e con ogni probabilità.

121. Ora il Varchi pecca a tal ſegno nella materia della feudalità o ſoggezione di Firenze, ch'egli, come ſi vede da' ſuoi ſcritti, e come ha oſſervato il Whig arriva ad aſſerire, che non pure ſino dal tempo di Carlo Magno, ma ancora degl' Imperadori Prifci Romani, Firenze non era più della Camera Imperiale (1): qual fede ſi può dunque avere a lui in quel ſoggetto, qualora egli ſi trova martino e ſolo; e ove la ſua contanza diſcorda da un fatto contrario ma veriſſimo, anzi da molti fatti che additeremo a ſuo luogo.

(1) *Sopra cap. 2 §. 84. ſeg. f. 65. e §. 155 f. 89. Lib. cap 19 §. 28 ſeg. e §. 49 ſeg. f. 383 ſeg.*

122. Chi avrebbe creduto che queſta favola nata chi ſa donde, e dall' unico Varchi ſtata riportata contra ogni veriſimilitudine, doveſſe ſervire agli Apologiſti della piena indipendenza per uno de' più forti antemurali della lor Cauſa? Il Memorialiſta la ripone (2) *tra luoghi della Storia, che ſono tanti atti della indipendenza aſſoluta de' Gran Duchi.* E per fare sì, che agl' incauti Lettori offuſcaſſe la vitta vie più, egli al ſuo ſoliro le dà nuovi colori, e giri, e un notabile peſo coll' augumento di una ſolenniſſima menzogna di più. dicendo: (3) *Non è da ſcordarſi che dopo la morte di Clemente VII., il Duca Aleſſandro eſſendo a Napoli, ove i banditi facevano grandi doglianze contra di lui, e conſeguentemente tenendo più, che mai biſogno della protezione di Carlo V. i Miniſtri di queſto Imperadore per prevalerſi di queſta congiuntura gl' inſinuarono deſtramente, che il più ſicuro mezzo di conſeguire quello ch' egli chiedè, ſarebbe di riconoſcerſi Feudatario dell' Impero ſotto oneſte condizioni; ma queſto Principe rigettò coteſta propoſizione; e temendo che il ſuo rifiuto non impegnaſſe Ceſare ad accordare a' banditi quello che chiedevano, eſſo ſe ne fuggì alla volta di Firenze a fine di porre ſe in iſtato di difeſa.* E di queſta nobil bugia da lui contegiata con fallaciſſimi ad lobbamenti cira per ſuo autore nel margine il Varchi. E in queſto modo Aleſſandro de' Medici ſecondo coteſta idea poerica ſi trova Principe, e Padrone di Firenze, ed aſſolto delle Accuſe ſenza ſentenza del Giudice, ſenza la confermazione di Ceſare, anzi a diſpetto di lui è in iſtato di rivolgerſegli contro colle armi.

(2) *Memoire p. 31.*

(3) *Memoire p. 10.*

123. Veriſſimo è, che Aleſſandro de' Medici udiroſi accuſato di tanti orribili delitti, e vedendo aſcoltarſi le Accuſe, e protrarſi il Proceſſo, e molto iſperanzita la Parte contraria per lo favore di alcuni Miniſtri Imperiali, più toſto per diſperazione, o per un timore panico, che per una probabile ſperanza di ſoſtenere sè a diſpetto di Ceſare, meditò ma non eſeguì punto la fuga. Figurianci quali circoſtanze, e conſeguenze dovettero accompagnare la depoſizione o diſgrazia di Aleſſandro, ove foſſe avvenuta; e ci ſi pareranno innanzi altri motivi di prender la fuga, che il volere far reſiſtenza armata. Come poi ſarebbe ſtato ricevuto in Firenze quel Principe fuggitivo? Era sì diſperata queſta deliberazione, che non gli venne conſigliata, che dal più fiero ſuo nemico, il quale volle con ciò precipitarlo, sì come concordemente con Bernardo Segni (4) narra il Varchi: (5) *A ciò fare lo confortava con efficaci parole Bartolomeo Valori ſiccome quegli, il quale eſſendo fieramente ſdegnato col Duca, ed avea tenuto inſino in Firenze, e teneva ancora ſegrete pratiche, e ſtrette con i Fuoruſciti, e particolarmente con Filippo Strozzi, e conoſcendo che il partir ſuo di Napoli in quella maniera dovea eſſere ragionevolmente la ſua rovina, lo conſigliava malvagiamente a pigliar quel partito.* Gli amici all' incontro di Aleſſandro,

(4) *Segni Iſt. Fior. MSS lib 7. f m 290.*

(5) *Varchi lib. 14 f. 375.*

dro, i quali (1) *procedevano ſchiettamente, e fedelmente col Duca, ſiccome quegli, che ancora ſi ricordavano di quelle ingiurie, e oltraggi, i quali avea pochi anni innanzi fatto loro lo ſtato popolare conſigliarono a non ſi partire di Napoli per coſa del mondo, dimoſtrandogli con vive RAGIONI E BUONE, A QUANTI MANIFESTI PERICOLI lo ſarebbe ſoggiacere quella così fatta partita, delle quali uno particolarmente era, che s'egli ſi partiva di Napoli in quella maniera, ch'ei dimoſtrava di voler partirſene, egli urniva tacitamente a confrſſare, che tutte quelle accuſe che gli ponevano i Fuoruſciti innanzi all' Imperadore in pubblico, e ſegretamente ancora, foſſero vere, e per conſeguente, che la ragione foſſe dal lato loro; onde CESARE POTEA GIUSTAMENTE CONDANNARLO, e che perciò era molto meglio per lui il mandar a pregar l'Imperadore che gli piaceſſe di ſpedirlo, perciocchè il badar tanto tempo in Napoli, e il tardare anche tanto la ſpedizione della cauſa ſua, era con grandiſſimo danno, e vergogna.* Ora ſe quella fuga era *ragionevolmente la rovina* di Aleſſandro de' Medici, e la fortuna della Fazione oppoſta: ſe *per vive ragioni, e buone* eſso ſi eſponeva a *pericoli manifeſti*; ſe *ſi confeſſava* con ciò colpevole de' delitti appoſtigli; ſe *giuſtamente ſarebbe ſtato condannato da Ceſare*, e ſe lo riconoſceva per ſuo Giudice, come ſi può negare qui la relazione del Sovrano al Suddito, o Vaſſallo, come ſi può pretendere che non foſſe diſperato il Conſiglio di fuggirſene; e che non frenetichi chi vuole, che Aleſſandro foſſe in ſtato di mantenerſi colle arme a diſpetto di Ceſare?

(1) *Varchi ibid.*

124. Queſto vero ritratto dello ſtato di coſe, qual ce lo arreca il Varchi in queſto luogo, parlando da ſenno, e colla ſtillatiſſima ragione di que' fedeli Conſiglieri di Aleſſandro, moſtra che all'oppoſito egli ſognavaſi di eſſer'appiè di Parnaſo, qualora in un'altro luogo diſſe che Aleſſandro de' Medici nel tempo che Carlo V. fu in Firenze, (2) *fece una moſtra della migliore, e della meglio armata parte delle Fanterie ch'egli aveva in ſullo Stato di Firenze, ſiccome quegli che .... era più toſto ſdegnato, che altramente coll' Imperadore ... volle dimoſtrargli in quella maniera, che da ſe ſteſſo aveva forze baſtevoli a difenderſi lo Stato, quando Sua Maeſtà aveſſe dato la ſentenza in altro modo, che in quello ch'ella l'aveva data.* Sappiamo all'incontro che Aleſſandro de' Medici ebbe ogni altra mira, che quella di braveggiare sì ſciocamente; ma che adoperò ogni poſſibile arte, et induſtria per ottenere che gli Abitanti della Città ſi moſtraſſero ſoddisfatti di lui, e che di ciò faceſſero avanti a Ceſare una pubblica teſtimonianza; il che non ſi ſa, che avanti del Superiore, e ce lo atteſta uno Scrittor coetaneo e veridico dicendo: (3) *Ed ha sì finamente operato il Duca.... che i Fiorentini hanno atteſtato* nomine Communitatis *davanti all' Imperadore ch'eſſi non vogliono altro Signore che lui.* Il perchè ſi può ben dire, che ſe il Varchi non foſſe ſtato più giudizioſo, e più grave nelle ſue gentili Lezioni ſovra alcune rime del Petrarca e in altri leggiadri ſuoi ſciolti e legati componimenti, di quello ch'egli lo è qui in ſecondo braveggiare cotanto inopportunamente Aleſſandro, di vero egli un gran favoleggiatore ſarebbe riputato.

(2) *Varchi lib 14. f. 584.*

(3) *Rabbata epiſt. 8. p. 55.*

125. Il Memorialiſta dunque ſu sì be' fondamenti aſſerì, che Aleſſandro tornò a Firenze *per metterſi in ſtato di difeſa contro all' Imperadore*. Ma non ſolamente inganna sè, o inganna altrui con dar per certo quel fatto; ma porta per cagion di quello ſteſſo fatto un'altra falſità: poichè, come ſi è veduto dalle ſue parole, la cagione, o occaſione

sione della fuga era la proposta de' Ministri Cesarei di farsi Feudatario, e il rifiuto suo di tal proposta: la ove l'Eroe suo il Varchi, ordinatamente racconta, che quella intinuazione per parte di Cesare, e il rifiuto di Alessandro de' Medici seguisse dappoichè il pensiero della fuga era già svanito, e da miglior Consiglio corretto: infrappostavi tra la deliberazion della fuga e tra la pretesa dimanda dell' Imperadore la istanza di Alessandro per la *spedizione della sua causa*: come si ricava dalla fonte stessa di tutta questa invenzione:(1) *Egli (Alessandro) seguitando i loro savj consigli, mandò a far l'ambasciata di sopra detta a Sua Maestà*. E dietro a questa ambasciata venne per risposta, secondo quel che vuole il Varchi,(2) *che l'Imperadore gli fece significare da' certi suoi Agenti, s'egli voleva divenire Feudatario &c.* Ora quello, che succedette dopo la pretesa fuga, non potea esser' occasione, cagione, o motivo di essa; dovendo precedere la causa agli effetti, e non questi a quelli; se l'ordine della natura non alternò quella fiata, come fanno talvolta succedere gli Oppositori, e singolarmente l'Autor del Memoriale. Il quale in effetto trovò ancóra qui comodo di multiplicare con usura le falsità, e di adoperare la fallacia del pervertere e scambiare i tempi, come abbiamo osservato che fece in negando che Massimiliano fosse riconosciuto per Sovrano di Firenze (3). E così gli parve necessario di fare, volendo vendere al mondo un fatto falsissimo in ogni sua parte per un'*atto della indipendenza assoluta de' Gran Duchi*. Nè sarà questa l'ultima sperienza di questa sua arte, la vedremo altrevolte ancóra da lui praticata.

(1) *Varchi lib. 14 f. 576.*

(2) *Ivi.*

(3) *Sopra cap. 16. § 66. f. 300. seg.*

126. Il Whig nella gran scarsezza, povertà, e total mancanza di prove buone troppo avea bisogno di questo errore al suo fine, il perchè non lo potè lasciar' addietro. Esso gli assegna il secondo luogo tra i cinque Argomenti massicci della indipendenza (4). Ma è singolare il riplego con cui giustifica la falsità commessa dal Memorialista. Ricorre egli, ad imitazion degl' Interpreti che hanno preso sbaglio nello spiegare alcun Poeta, o Filosofo antico, alla *varietà delle Lezioni*, che c'è tra 'l Varchi scritto a penna e lo stampato, e se ne esce con questa galanteria: (5) *Se il Varchi stampato non si accorda in tutto con quello, che gli Autori del Memoriale hanno asserito circa* il tempo, *in cui il Duca Alessandro uscì da Napoli, di qual momento è questo Articolo?*

(4) *Lettre d'un Whig p. 14.*

(5) *Id. p. 10.*

127. Può esser che ponendo in considerazione che la circostanza del *Quando*, secondo il trivial verso, *quis quid ubi &c.*, e l'ultimo de' sette predicamenti Loicali che servono a ponderare l'importanza di un fatto egli la metta in non cale. E veramente il tempo da se solo, sprovveduto da ogni altro aggiunto è cosa cotanto inefficace, che nè pure si comprende che cosa egli si sia. Il partire da un luogo un mese prima, un mese dopo non può da per se influire, o significare nulla. Sino qui il Difensor del Memorialista goda della lode del suo riplego.

128. Ma come salverà egli le circostanze del *come*, e del *perchè*! Il partirsi con buona grazia di Cesare, e colla Sentenza avuta da lui come da Giudice in favore, e dopo di avere fatto un patto, o dato le Reversali in ricognizione della superiorità Imperiale e del vassallaggio, è un modo di partirsi assai diverso dalla fuga clandestina intrapresa, o per timore panico, o per una ria e traditoresca instigazione, o per un cieco e disperato consiglio di armarsi. E il fuggirsi finalmente perchè uno rifiuti di divenire Feudatario (il che qui importava la Dignità Principesca e Ducale;) è cosa molto diversa dal prendere la fuga perchè l'uom disperi di poter conservarsi la dignità dell' esser soltanto Amministratore,

Gover-

Governatore o Vicario in qualche parte, e ſecondo il primo iſtituto. Ora queſti accidenti del *come*, e del *perchè*, accompagnano la circoſtanza del tempo di prima, o di dopo, in cui partì Aleſſandro de' Medici da Napoli; e il *quando* accompagnato dal *come*, e dal *perchè*, moſtra che l'aſſerzione che hanno fatto falſamente gli Autori del Memoriale circa il tempo di tale partenza rileva qui tanto, quanto può rilevare una ſolenne impoſtura fatta al Pubblico.

129. Il Whig proſeguiſce colla ſteſſa forza di argomentare, concedendoci per grazia di potere valerci del Varchi ſtampato in vece di quello ſcritto a penna, che ſervì di norma al Memorialiſta: (1) *Appiglinſi pure, ſe vogliono, alla edizione ch'è ſtata fatta di queſta Storia in Germania* (notabile è queſta circoſtanza di luogo *in Germania*; quaſichè la Germania ſi prendeſſe la briga di adulterare i Teſti Fiorentini, per queſte ſciapitezze); *troveravviſi ch'il Duca voleva prender la fuga ſenza Congedo dell' Imperadore, ſe i più devoti a lui non glielo aveſſero diſſuaſo; e che pel conſiglio di coloro, egli ricusò generoſamente di farſi Feudatario dell' Impero a riſchio che i banditi guadagnaſſero il favore dell' Imperadore. Ma queſto è troppo intrattenervi intorno a un fatto cotanto chiaro.* (1) *Whig p. 10.*

130. Dal rifiuto favoloſo di eſſer Feudatario, abbiam detto abbaſtanza; nè merita alcuna attenzione che il Whig dia per una ſteſſa coſa l'avere avuto Aleſſandro un'inſtantaneo a lui pernicioſo penſiero e il metterlo in eſecuzione: ma ancóra una parola circa la ſcuſa curioſiſſima della Vatia Lezione. Notiſi che il Whig pone qui per accettato che il reſto ſcritto a penna del Varchi, onde ſi è ſervito il Memorialiſta porti e contenga la fuga di Aleſſandro, e che ciò baſti per diſcolpare il Memorialiſta. Eſſo ſalva nella ſteſsa guiſa un'altra falſità ſtata commeſsa nel Memoriale, dicendo, (2) *che i manoſcritti di queſto Storico non ſono interamente conformi gli uni, agli altri.* E per autorizare queſto poveriſſimo ripiego eſso ſi fa ſcudo del nome di un principaliſſimo Perſonaggio della Repubblica di Ollanda in queſta guiſa: (3) *Io ſo da un valentiſſimo Uomo ch'eſſendo ſtato incaricato da uno de' voſtri principali Miniſtri (il Sig. Fagel) di cercarne uno, egli reſtò ſtupito per la diverſità ch'egli ſcuoprì tra que', che gli furon moſtrati.* Sarebbe bene che ſi ſapeſſe ſe quel valentiſſimo Uomo ne trovaſse neſsuno tra que' teſti varj, il quale non dica motto della confermazione della Sentenza profferita dall' Imperadore; del conſiglio maligno, e proditorio del Valori; della diſsuaſione del Guicciardini, e di quegli altri ſeguaci del Duca; e finalmente degli Sponſali pubblicamente ſtabiliti tra Aleſsandro de' Medici, e Margarita d'Auſtria, e del ricevimento trionfale, che fece Aleſsandro de' Medici all' Imperadore in Firenze, come al vincitore di eſsa: fatti tutti poſteriori al penſiero della fuga, e i quali biſogna tutti ſupporre ſcancellati dalla Storia MSS. del Varchi per potervi laſciare luogo a quella bugia; il che rieſce tanto più difficile di ſupporre, quanto che eſſi tutti ſono conneſſi e concatenati tra di loro da vicino e con legami neceſsariſſimi in quella narrazione, come giudicherà chiunque lo legge. (2) *Whig p. 8.* (3) *Whig ibid.*

131. Ma dato eziandio e conceduto, che il Manoſcritto, di cui l'Autor del Memoriale ſi valſe, portaſse queſta falſità: lo ſo queſta dimanda a coteſti Avvocati della Piena Libertà: ſe in legge di oneſta controverſia, e in un libro da preſentarſi alle Corti e Congreſſi di Pace, doveſsero metter'avanti una manifeſta menzogna per un fatto veriſsimo tiputato da loro idoneo argomento della Indipendenza? La nomino una

mani-

manifesta menzogna; perchè tale dovette ella sembrar' a loro stessi; ancorchè nel Varchi la leggessero: poichè que' fatti che la palesano per tale, e che si vogliono supporre ommessi nell' esemplare MS., di cui si era valuto il Memorialista, sono registrati esattamente in più Storie non date alle Stampe, e già stampate e resesi comuni, tanto per parte de' Fiorentini, quanto degli altri. Bernardo Segni, e Scipion' Ammirato, senza cercare altri, fanno accurata menzione di tutta la cosa: l'Ulloa nella vita di Carlo V. il Giannattasio, e tanti altri, e fino Gregorio Leti, che gli ha compilato, e in ciò concorda co' più, fanno la descrizione de' Festini, Tornei, Convitti, e simili solennità seguite in Napoli in occasione dello Sposalizio tra Alessandro, e Margarita; le quali solennità non si sarebbero fatte, se Alessandro tutto tutto fuggitosene fosse da quelle Contrade. A quale pro, e con qual fronte dunque appigliarsi a un resto scritto a penna, di un Autore conosciuto passionato, e fallace in questo soggetto? e che per certo non si è accertato dalle Parti nè per Giudice nè per testimonio sofficiente, ove contraddica manifestamente al fatto. Da ciò risulta che il Memorialista in questa parte, come in innumerabili altre, ha falsificato; non meritando scusa chi è solito, e frequente nel delinquere: e merita la medesima taccia il Whig, per aver cercato ma non potuto difenderlo.

132. Spiace al Whig, che di sì fatte viltà si tenga conto; e con una grande magnanimità, ne rimprovera l'Autore dello Esame, il quale ha avvertito che il Memorialista avea citato poco fedelmente il Varchi; e perciò esso Whig sdegnando ra' minuzie vibra due o tre colpi di scimitarra per l'aere, e dice: (1) *L'Autore ha impiegato la sua critica intorno a un picciolo oggetto allorchè egli ha avvertito, che secondo il Varchi stampato da poco tempo in qua, il memoriale non è esatto in questa parte.* Ma, o Dio buono, come fare a meno di non impiegare la critica, o gli avvertimenti intorno a poverissimi e miserabilissimi oggetti, ove si ha da confutare questo genere di scritture e di libelli, di cui tutta la tela è tessura e insieme cucita di somiglianti bagarelle? Il volere, che non se ne faccia caso, è un' imporre la soggezione di lasciare senza risposta, e confutazione i più validi argomenti della Indipendenza.

(1) Whig p. 8.

133. L'Autor dello Esame udendo il Memorialista far tanto schiamazzo di questo sognato rifiuto del feudo, non solo a fine di mostrarsi, cred' io, liberalissimo cogli Avversarj, e di far vedere che con dar loro largo mercato, tuttavia niuno vantaggio, niuna dignità, o libertà maggiore risultasse a' Principi Medici dalla lor pretensione; ma anche per ror via i cavilli, che nascono dal voler' indebitamente, e senza necessità prendere la cosa secondo il rigore, e il più stretto uso de' termini scrisse in risposta questo articolo, *che comechè Alessandro de' Medici non divenisse Feudatario dell' Imperadore, non lasciava però di riconoscerlo per suo Superiore.* Il che vuol dire, che se non lo vogliono Feudatario, o vassallo in senso stretto, bisogna che lo vogliano suddito, o amministratore lor da Cesare imposto. Il Whig all' incontro da qui inferisce, che: *l' Autor dello Esame confessa, che la pretensione di far dello Stato di Firenze un feudo dell' Imperio non si può sostenere.* Ma oh la nobile conseguenza! nello Esame non si è detto, nè che la Città, e lo Srato di Firenze fosse dato in feudo propio solennemente ad Alessandro de' Medici; dunque vi si è detto che non è feudo dell' Impero, e che non si potesse dargli in feudo.

134. Tutto quello, che a rigore si avrebbe potuto sanamente ritrarre dalle parole dello Esame, si è che ivi si consideri più tosto

Firenze

Firenze congiuntamente col ſuo Capo nella immediata ſubordinazione dell'Impero, che alienata da quello in quella guiſa, che avviene, allorchè una Terra dell'Impero viene infeudata a un vaſſallo: e che ſe Aleſſandro qual vaſſallo mero, e Feudatario propiamente così detto per avere ricevuto in Feudo propio e ſolennemente lo Stato di Firenze, non riconoſceva Ceſare per ſuo Signore e Superiore: lo riconoſceva però per tale, qual Vaſſallo, Vicario, e Suddito; perchè da lui tenea a vincolo di fedeltà, cioè a nome di Feudo, la dignità, e lo jus perpetuo di governarlo, e quello che vi tien' addietro.

135. La quiſtione poi ſe Firenze ſi poteſſe (ſalve le leggi, e regole Imperiali ordinarie) alienare dall'Impero, o dare in Feudo a un terzo, non ſi è punto diſcuſſa nello Eſame: tra il Memorialiſta e lo Eſaminatore non era neceſſaria tale diſcuſſione. L'uno nega aſſolutamente ogni ſoggezione e ogni feudalità, tanto la mediata quanto la immediata; tanto la propia, quanto la impropiata: l'altro ſoſtiene indiſtintamente la verità della ſubordinazione, e ſoggezione di Firenze, e della Famiglia de' Medici; la quale verità bene dimoſtrata baſta al propoſito, e alla confutazione dell'Oppoſitore: ſtantechè può darſi, che con ragione ſi diſputi in iſpecie circa la *mediet*à e *immediet*à di un Popolo, e circa la *propiet*à o *impropiet*à di un Feudo: e che contra ragione ſi diſputi della ſoggezione, dipendenza, e feudalità in genere di eſſo.

136. Ne crediamo, che il Whig abbia di mira di ſchiarare a minuto queſto Capo: molto meno che a lui metta a conto quello che poteſſe riſultarne. Concioſſiachè ogni difficoltà che quinci poteſſe eccitarſi, tornerebbe a picciol pro de' ſudditi, e a picciol danno di Aleſſandro de' Medici conſiderato per vaſſallo inveſtito, e meſſo, e mantenuto in poſſeſſo; e non mai a menomo danno dello Inveſtiente; cioè dell'Imperadore, nè dell'Impero, a cui non diſdice il ritenere in più vicino legame maſſimamente quale ſtrignere lo vollero i Fuoruſciti, e nella immediata dipendenza i popoli fedeli: ove la ſalute pubblica dell'Impero non eſiga l'oppoſto. Ora sì come il Whig ſcrivendo animoſamente contra l'Impero non avvoca, e patrocina ſinceramente la Cauſa della Fiorentina Libertà sì che egli la voglia ſalva, ſe non dal ſolo Impero: così neſſun vantaggio può da sì fatta diſcuſſione tornare al ſuo intendimento. E chi nol vede, che que' Difenſori della indipendenza ſcaltramente ſoſtengono la più pernicioſa propoſizione e la più contraria alla Libertà Fiorentina, allorchè aſſumendoſi l'uficio finto di parlare a nome, e a favore della Repubblica, o Città, eſſi hanno ſcelto il modo a fatto idoneo di perdere la Cauſa: perchè il non volere riconoſcerſi feudataria, vaſſalla, e dipendente dell'Impero, e del vero Signore immediato, potea impegnare l'Imperadore di rendere lei vaſſalla mediata di un terzo, e di un Signore mediato. Non più ſcaltri, ma più ſavj di loro furono que' Fuoruſciti Accuſatori di Aleſſandro de' Medici in Napoli, perchè riconobbero, e vollero per perpetuo immediato Signore l'Imperadore, (1) ma non furono abbaſtanza di accordo tra di loro.

(1) *Sopra* § 63 *ſeg.*

137. E ben'intento il Whig a far'equivocare i Leggitori ſuoi, quaſi che il cardine della diſputa conſiſteſſe in ſapere, ſe Firenze ſteſſa fu data in Feudo a Aleſſandro de' Medici? Là ove baſta il ſapere ſe quello che ebbe Aleſſandro non gli venne conferito, e confermato, e che non potea averlo legittimamente, che dalla ſomma podeſtà di Ceſare; e che l'ebbe ſotto que' vincoli ſoſtanziali, con cui ſi danno tali coſe in Feudo. Il che eſſendo ſtato provato abbaſtanza gli altri articoli non ſono

che incidentali, e non essenziali al soggetto cui tratta il Whig e l'Autor del Memoriale. Perciocchè da quella sola, et indistinta verità, ne conseguita, che Alessandro dovette far quello che fanno i Principi sudditi, e vassalli per ragion dell'uficio, e diritto loro di governare, e amministrare Firenze come Città appartenente all'Impero: e che Firenze sotto Alessandro de' Medici è dipendente dall'Impero, e soggettagli o mediatamente, o immediatamente; prendano in tale alternazione gli Avversarj quel partito che più lor piace.

138. L'Autor dello Esame a questo proposito, e parlando secondo la proprietà rigorosa de' termini, disse (1) *Che in ogni tempo v'è stato delle Città, delle Contee, e Principati sotto la sovranità dell'Impero, che, benchè non fossero dati in feudo dall'Impero, però non per questo hanno preteso di esserne indipendenti.* Da questo passo il Whig prende a indovinare che lo Esame parli generalmente degli Allodj di Germania, e questo perchè ivi è citato lo Struvio, il quale, dice esso, (2) *arreca una idea affatto diversa degli Allodj da quella che abbiamo di Firenze.* E per l'appunto per questa disparità egli dovette ben'esser persuaso che non fu mai pensiero dello Esaminatore di erigere Firenze in Allodio presosi il termine in quel senso. Ma solamente di addicare che lo Struvio pone, il che fanno altri Feudisti ancóra, una specie di feudi, che non sono proplamente, e rigorosamente dati in feudo dall'Impero, e che in alcuna parte imitano la natura dell'Allodio; sì come egli espone con qualche distinzione non già nel suo (3) *syntagma juris feudalis*, che si compiace il Whig di citare: ma nel suo trattato intitulato *Centuria decisionum; quænam res feudales, quænam allodiales?* E siccome parimente con parecchi esempj ha schiarato Ahasvero Fritsch nelle sue Esercitazioni (4) ove, per non ricopiare tutto il testo, fra le altre cose, delle terre di una indole mista ed impropriata, dice, è prova *ejusmodi terras inepte & barbarè appellari feuda solaria, quasi à Sole in clientelam, nec alicujus hominis beneficio teneantur;* ... e poi soggiugne *Civitates denique immediatæ, vix quaquam exceptâ, ad hunc censum pertinent* (5) *ubi tamen observandum hujus generis territoriorum Dominus Imperatorem, licet non Patronum seu Dominum feudi, superiorem tamen, & Principem suum agnoscere ejus concessioni regalia ejusmodi Civitati Comitatui &c. cohærentia accepta ferre. Nam nihilominus regalia jura à Majestate Cæsarea, atque S. Imperio in feudum dantur.* E queste Terre e Città per non essere Feudi formali, non sono già meno ma più soggette che parecchi Feudi: attesochè la potestà suprema sopra gli allodiali tal volta si estende più, che il semplice Dominio diretto: sì come la soggezione si estende più che il semplice Vassallaggio, e la mera feudalità.

139. Il che serva di confermazione di quanto già altre volte abbiamo detto, che in questo soggetto, come in ogni altro si danno più cose, che nomi: che le divisioni generali non determinano la precisa verità: che non lece attenersi alle distinzioni *esoteriche* e popolari, ma alle accurate, ed *acroamatiche*, e conseguentemente che il Whig che evita queste debite massime, evita la conoscenza del vero, in pretendendo che non si dia (6) *Sovranità senza feudalità* preso in rigor'il termine. Esclamando contro lo Esaminatore: (7) *Non si ha cognizione che di Stati Feudali e di Stati Liberi; e non pare che giammai se ne conoscerà di un altro genere.* Talche le Città dell'Impero sono o tutte Indipendenti, o tutti

(1) *Examen du memoire §. quoique.*

(2) *Whig p. 8.*

(3) *Edit. Franck' ad monum observat. 17. 22. 40.*

(4) *Tom II. Exercitat. IX c. 7 edit. Rudelftadt p. m 444 seq.*

(5) *Vide Limnæ ad Capitul. D. Caroli V. art. 24. voce Urbes.*

(6) *Whig p. 10.*

(7) *Ivi.*

tutti Feudi? ma indipendenti non ſono. Dunque. L'argomento vale per Firenze, perchè ella è provata Imperiale. Adunque

140. Vaglia pur la ſua deciſione e diviſione univerſale a rigore; e in quel caſo che Allodio debba ſignificare aſſoluta indipenza, altresì certamente Firenze è feudataria, o feudo pet quello che ſi è provato da noi, e per quello che già prima di noi dimoſtrò il Deciano, il quale parimente ſi attenne alla generale diviſione di tutti gli Stati in Feudali ed Allodiali, dicendo: (1) *quia neceſſe eſt, quod aut hic Ducatus ſit conceſſus tanquam allodium, aut tanquam feudum. Allodium eſſe non poteſt, quia allodium dicitur quaſi aliunde non cognitum, ſed liberum, purum, & proprium (ut not. Hoſtien. in capit. nimis de jurejurand., & not. in capit. ſecundo, & tertio ſi de feud. jur. controver. inter do, & agna, & per Oldrad. conſilio 49., & Paul. conſilio 161. in antiq., & Gozadi conſilio 4. n. 7.) ubi in ſpecie declarat, quod ad hoc ut ſit allodium, opportet, quod in privilegio dicatur quod Imperator donat talem Civitatem, Caſtrum, vel jus in purum, verum, ac liberum allodium, alias cenſebitur feudum. Si ergo non eſt allodium, neceſſe eſt quod ſit feudum .... neque etiam ex alio poteſt dici libera donatio, quia ſuper ipſo feudo data eſt certa lex ſucceſſionis, ut ſcilicet maſculi tantum ſuccedant legitimi ..... ergo non eſt ſimplex donatio, quia ſi talis eſſet, fœminæ quoque ſuccederent, ergo eſt feudum tranſiens ad primogenitos ut alia feuda &c.* Ecco la conſeguenza che riſulta dalla diviſione generica del Whig preſa a rigore.

(1) *Decian. to. 3. reſponſ 19 n. 193 uſque ad 197.*

141. Ma lo attenerci a tal generica diviſione, ancorchè ne ſia indifferente, non è però neceſſario: anzi da che non ſi ſcorge nè accuratiſſima nè baſtante a rimuovere le traverſe e dubbierà che in coteſta e in conſimili diſpute poſſono emergere, e per la malizia de' male intenzionati introdurre; perchè non valerci della ſubdiviſione, ſe con quella ſi rimuovono e diſciogliono? Nella guiſa che vi ha differenza tra Feudo e Feudo; così ve n'ha tra Allodio e Allodio, sì come abbiamo premeſſo (2); e queſto nome non è il ſolo cotanto ptivilegiato di eſſere univoco, che non convenga diſtinguere nell'accettazione che ſe ne fa. Una Città dell'Impeto (nella guiſa che parecchi Contee ancóra (3)) ſi conſidererà pet allodio dell'Impero, ſenza però che i Cittadini; o i Maeſtrati, o il Corpo della ſua Comunità ſieno più degni, od egualmente degni, di quel che ſarebbe un Principe o Duca, a cui foſſe dato in Feudo eſſa Città (4). Ma ſe poi queſto nome di Allodio poſſa adattarſi congruamente a una sì fatta Città, e ſe non o meglio od egualmente bene ſe le adatti il vocabolo Feudo, dappoichè ella è paſſata per volontà e ſentenza dell'Imperadore Signore Supremo, e della maggior parte del Popolo, nella poteſtà di un' Amminiſtratore, Rettore, o Vicario perpetuo et ereditario con la giunta di ogni Utile Dominio, il laſcio decidere da ogni miglior Giureſiloſofo, Pubblicista e Feudiſta. Certo certiſſimo ben' è, che ovunque cadda la deciſione, non ne diverrà migliore nell'uno che nell'altro modo la condizione di eſſa Città: e tutto 'l vantaggin conſiſterà nel fumo del vocabolo o nome.

(2) *Sopra cap 19. §. 28. f. 378.*
(3) *Ivi.*
(4) *Sopra ivi.*

142. Non farebbemi adunque giuſtizia, chi mi apponeſſe l'avere lo fatto queſta deduzione, sì come impegnato foſſi a ſoſtenere che Firenze a poco a poco con qualità di Feudo paſſaſſe ad Aleſſandro più toſto che di Allodio o di Vicariato mero: o che Aleſſandro foſſe Feudetario innanzi, che Amminiſtratore e Vicario perpetuo. Solamente con la mira di riſchiarare quel genere di Primato, e Principato anomalo, e di indole

miſta, e per riſolverne gli equivoci io ho adoperato coteſto ſperimento analitico non diſcordante da' principj e termini della Diſciplina del Jus Pubblico e Feudale, a cui ſoggiace la materia. Quando il dignissimo Popolo Fiorentino trovi il ſuo vantaggio e conto più nell' una che nell' altra intelligenza, io gliene cedo il vantaggio per quanto la verità lo concede. E ſe alcun' uom dotto ſaprà diſinire meglio di me, e con termine univoco, quel che ſia un Vicariato o governo perpetuo, et ereditario iſtituito dal ſommo Principe, coll' aggiunta di ogni Giuridizione ed Utile Dominio io con venerazione al ſuo ſottopongo il mio parere. Quel, che co' lumi della Diſciplina ſi può individuare qui di più ſi è, che la poteſtà di Aleſſandro non era veramente *Propria e Regale a lui competente per proprio diritto quale ſi è quella de' Principi o Duchi del S. Impero* (1); ma era *mera Amminiſtratoria e Vicariale perpetua colla acceſſione dell' utile Dominio* per eſpreſſa volontà del Popolo, e tutta per Ceſarea confermazione almeno indirettamente concedutagli. Con queſta avvertenza che ſi de conſiderare per Amminiſtratoria non (2) *in rem alienam, ut quam nudi Officiales habent*; ma per Amminiſtratoria *in rem propriam*. E ciò in guiſa tale, che raſente ſi accoſtò alla poteſtà chiamata *regale*, quale l'hanno nell'Impero i Principi e Duchi; il che viene ſpiegato a maraviglia da Enrico Coccejo: (3) *Adminiſtratoriam poteſtatem in rem propriam nomine quidem alterius* (cioè dell' Imperadore qui) *quis exercet, ſed in rem ſuam, ita ut omnia ejus jura ac commoda ad ipſum pertineant; uti procurator, cui Dominus actiones ſuas ceſſit, procuratorio quidem Domini jure eas intendit, ſed eventus, omniaque commoda ipſi cedunt, indeque procurator in rem ſuam dicitur. Ita & is, cui officium merum* (quale fu il governo e Vicariato perpetuo conceduto a Aleſſandro) *conceſſum eſt; ſed ita ut omnes ejus fructus ad eum pertineant* (il che avea ottenuto Aleſſandro) *EFFECTU IPSO* (non badando ſi alle cirimonie de' Titoli) *officium hoc exercet INSTAR REGALIS POTESTATIS atque ITA DICI POTEST*. Ma eſſendo vero, che la *poteſtà Regale* non ſi può avere, ſe non che dall' Imperadore o Re, e non altramenti che in feudo, ſecondochè inſegna con la ſcorta di ogni ragione lo ſteſſo Giureconſulto accuratiſſimo; (4) *Propria* (*quæ regalis poteſtas dicitur*) *nec niſi à Rege, nec NISI JURE FEUDI dari alii poteſt*: da ciò ne vien' in conſeguenza, che quanto la *Poteſtà* di Aleſſandro partecipava della *propria e dettaſi regale*; tanto era eſſo Feudatario, e tanto era Firenze Feudo dell' Impero; e che per tenere per affatto lo Stato in Feudo proprio e retto, come teneano i loro Stati gli altri Principi e Duchi dell' Impero in Italia, altro non gli mancava, che l'eſſere dichiarato o creato Duca di Firenze dall' Imperadore. La qual coſa non avvenne, poichè pure ſi ſcorge, che Carlo V. mai lo appellaſſe col titolo di Duca di Firenze, nè il che ancóra ſarebbe baſtato: benchè ove più lunga vita, e maſchile prole ottenuto aveſſe, ſenza fallo l'avrebbe fatto. Per tanto ci riſtringeremo a credere, che da ogni lato, e per ogni verſo in queſta epoca la condizione di Firenze non ſolamente compariſce non libera et indipendente, ſoggetta a' Medici; ma ſe rimiriamo L'EFFETTO, ſiccome ſi dee, degli Atti tra Firenze, Aleſſandro e l'Imperadore, dopo la prima iſtituzione del 1531. ſino al 1535. paſſati, compariſce anche Feudale: e che le formalità e ſolennità, che per maggior' ingrandimento, decoro e dignità di Aleſſandro poteano praticarſi, e che furono intralaſciate, non ſono di niuna eſigenza ſoſtanziale per provare la Feudalità di Firenze, e il Vaſſallaggio della Caſa Medici.

(1) *Coccej Compend. juris pub. prudent. c. 14. ſect. 1. n. 4.*

(2) *Ibid. n. 6.*

(3) *Ibid. n. 6.*

(4) *Id. ibid. n. 5 ex Spec. Saxon. lib 3. art. 56 & Spec. Suev. lib. 1. cap. 31.*

143. E che

143. E che Aleſſandro de' Medici, non oſtante l'ommeſſione di quelle ſtrepitoſe e più ſolenni funzioni, ſi riputaſſe e gloriaſſe di eſſere Principe ſuddito, Vaſſallo e Feudetario di Ceſare in tal ſenſo, lo dimoſtra, oltre la ſua proteſtata fede, et ubbidienza, (1) oltre la ſua ricognizione per via delle Reverſali (2), il modo ch'egli tenne inverſo l'Imperadore dopo la confermazione nello Stato, eſſendo in poſſeſſo quieto della Città.

(1) *Sopra* §. 71. *ſeg.*
(2) *Sopra* §. 100 *ſeg.*

144. Imperciocchè aſpettando la Maeſtà Sua in Firenze (3) *la ricevette con apparato triunfale, colla porta, onde Ceſare entrò, tratta da' ſuoi gangheri, e gettata in terra per dimoſtrare, che dove egli ſi ritrovava, non faceva di meſtiere di altra difeſa, perchè quella parte del muro dell' antiporto, la quale era a dirimpetto della porta della Città, per la quale ſi doveva entrare t'era fatta tutta rovinare*. Il *perchè*, che quivi accenna il Varchi, ſpiegando queſta cirimonia, non è diſcorde della ragione; perciocchè Carlo V. eſſendo in Firenze, queſta Città ebbe dentro le mura un ſofficiente Difenſore non già ſolamente per ragion della ſua potenza, ma del natural ſuo uficio di Sovrano, e queſta interpretazione è naturaliſſima.

(3) *Varchi lib.* 14 *f.* 582.

145. Non credo però d'allontanarmi dalla verità, ove io mi perſuada che Aleſſandro de' Medici con ciò abbia voluto ſignificare alcuna coſa di più, ed eloquentiſſimamente dire a Carlo V., che ſotto di lui Firenze non era quella, che già fu, allorchè predominata da' Fazionarj ſerrò le porte agli Auguſti, ed allorchè, come Ceſare diſſe nella Inveſtitura di Aleſſandro *legionibus noſtris portas hoſtiliter occluderat, urbemque munierat*; da che l'abbattimento delle porte, e de' muri di ſua natura indica una total ſommeſſione al Sovrano, e al VINCITORE.

146. (4) Tanto più che *ſopra l'Arco della porta era l'Aquila Imperiale con due capi, e ai piedi erano ſcritte queſte parole INGREDERE. URBEM. CÆSAR. MAJESTATIS. TUÆ. DEVOTISSIMAM.*

(4) *Varchi lib.* 14 *f.* 584.

147. E che Aleſſandro ſteſſo *il quale era a cavallo appreſſo a Sua Maeſtà gli porſe le chiavi della Città, ed egli le accettò, ma ſubitamente le rendè*. Jeroglifici, ed atti ſimbolici tutti, i quali comunemente ſignificano la ricognizione in Sovrano; e li quali combinati tra di loro inſieme, e colle antecedenze, e ragioni, a cui ſi debbono neceſſariamente riferire, moſtrano la volontaria, ed ilare ſubordinazione di Aleſſandro della ſua perſona, e dello Stato. E non c'è, trattone il Memorialiſta, e il Whig e i loro ſeguaci che ſappiano accordarle colla fuga di Aleſſandro, e con quel fiero rifiuto di eſſer Feudatario, e vaſſallo dell' Impero.

148. L'atto di preſentare le chiavi può praticarſi per più motivi (5) riſpetto al dominio ſupremo, all'univerſal ſuperiorità, della ſola protezione, avvocazia, cuſtodia, amminiſtrazione de' beni, e alla riverenza, ed oſſervanza e ſi debbe interpretare ſecondo le circoſtanze, e la materia ſoggetta (6). Ora le vere circoſtanze ſono qui, che Aleſſandro de' Medici era ſtato cinque anni avanti iſtituito nel Primato di Firenze da Carlo V., come dallo Sovrano di eſſa Città, e poc'anzi confermato nel Principato come per lo Giudice ſuo naturale. Come adunque ſi può ſenza far violenza al ſenno naturale, prender queſto ſegno qui per equivoco, e per meno ſignificante di quello ch'ei ſignifica in tutte le altre Città Imperiali che ſoleano, e ſogliono (7) praticare queſta cirimonia unicamente co' Ceſari, ed in Italia particolarmente.

(5) *Sopra cap* 3. § 119. *f.* 139 *Ite cap.* 7. §. 109. *f.* 440.
(6) *Knipſch de Civit. lib.* 2 *c.* 1. *n* 67. *§. Ex quibus colligere eſt.*
(7) *Knipſch. ibid.*

149. Il

149. Il Whig per eſtenuare la importanza di queſto atto, lo compara a quello che fecero i Comandanti delle Piazze dello Stato di Milano(1)l'anno 1701. col fu Duca di Mantova. Ma ſe que' Comandanti aveſſero fatto queſto onore a quei Duca, egli ben'avrebbe veduto, che per avere venduto il ſuo propio Stato, non era divenuto Padrone di que'di altri; ma che nella perſona ſua per rappreſentanza ſi veneraſſe la ſovranità, e il dominio di quella potenza, che pretendeva eſſerne la ſovrana, e lo avea decorato della dignità di Generaliſſimo degli Eſerciti in quelle Provincie. Perchè il Whig aveſſe potuto ritrarre da queſto eſempio un' uſo adeguato, biſognava che aveſſe moſtrato o che le Città di Lombardia aveſſero preſentato le chiavi a quel Principe in altri tempi, come a Duca di Mantova, e non come a Generale degli Eſerciti di que' Re a nome de' quali ricevette tal riverenza; perciocchè in quel caſo quegli atti non avrebbono ſignificato ricognizione di dominio, ma pura urbanità, o venerazione; da che egli non n'era il Sovrano: O pure, che Carlo V. foſſe ſtato creato Generaliſſimo di Toſcana e di Firenze da quella Repubblica, o da Aleſſandro de' Medici.

(1) Whig p. 20.

150. Non v'è punto luogo a ſeriamente dubitare, che l'Imperadore non abbia ricevuto le dimoſtrazioni, che gli furon fatte, per ſinceri ſegni di ricognizione: eſſo trovoſſi in circoſtanze, e in ragioni molto diverſe per ogni conto da quelle, in cui fu il Sereniſſimo Duca di Mantova allorchè per ſimilitudine gli furon forſe preſentate le chiavi, od aperte le porte de' luoghi forti, o preſo da lui il motto, o ſegno da darſi negli Eſerciti, e Città in tempo di guerra ſingolarmente. La ſteſſa funzione vidimo farſi dagli Aretini al Principe di Oranges Generaliſſimo di Carlo V. l'anno 1530. ma egli ricevette quel ſegno di ricognizione a nome dell'Imperadore e Sovrano, a cui ſi volle data e reſtituita quella Città (2), sì come il Duca di Mantova dovette riceverlo a nome de'Re di cui era in figura Generaliſſimo.

(2) Sopra cap. 19. §. 66. f. 389.

151. Nè fu queſto l'unico e ſolo atto che ſi faceſſe a Carlo V. in Firenze per ſignificargli, che n'era riconoſciuto il Sovrano Signore: eſſo fu accompagnato da tanti, e da tutti quegli altri che dovettero perſuaderlo della così fatta ricognizione. Egli ſteſſo poſe la prima pietra a una parte della nuova Fortezza che allora reſtò da farſi; per indicare ch'ella era ſua, e che il *jus fortalitiorum* in origine ſi apparteneva a lui. E ſopra la porta di eſſa Rocca nel medeſimo modo, che ſu quella della Città onde fece l'entrata, eraſi fatta dipignere l'Arma ſua Imperiale, il che riporta il già citato Scrittore contemporaneo il Rabelais nella precitata lettera. (3) *Lo Imperadore (eſſendo a Napoli) ha rimandato i Fuoruſciti Fiorentini per riſoluzion finale alla ſua venuta in queſta Città nella Rocca; la quale è una Piazza forte a maraviglia, fabbricatavi dal Duca in Firenze. Innanzi alla cui Porta maeſtra egli ha fatto dipignere un' Acquila le cui ale ſono grandi come quelle de' Mulini a vento di Mirabalait; volendo con ciò atteſtare e dare a intendere, CH' EGLI NON TIENE LO STATO CHE DALL' IMPERADORE.* Queſto luogo del Rabelais ci fa certi, che Carlo V. non avea punto tolto la ſperanza a' Fuoruſciti di lor far giuſtizia; poichè pronto era di amminiſtrargliene in Firenze ſteſſa. Ma niuno compari innanzi al ſuo Tribunale quivi; perochè Aleſſandro eraſi deſtreggiato con la Città in modo, ch'ella in nome di tutto 'l Popolo per ſuoi Diputati fece rappreſentare a Ceſare, che altro Signore non volevano che Aleſſandro (4). In ordine all' Acquile ed Arme Imperiali ſulle porte della Città e del Caſtello dipinte, queſte non erano già un ſegno ambiguo della riconoſciuta ſovranità di lui. In tutti i

(3) Rabelais ep. 13.

(4) Sopra §. 124.

tempi

tempi e Paeſi, ove ſieno dipinte in luoghi pubblici ſuole comunemente ciò ſervire per argomento di ricognizione. (1) *Inſignia in Curia aliiſque locis publicis, in Portis, Eccleſiis, Palatiis depicta, probant juriſdictionem Dominorum. Et ſunt argumentum Dominii.* (2) Nè in Toſcana avea quel ſimbolo in quel tempo diverſa ſignificanza; poichè gli Aretini poc' anzi, per dichiarar di eſſerſi dati a Ceſare; e di volere lui ſolo per Signore aveano fatto lo ſteſſo in ogni luogo pubblico (3).

(1) *Weſenb. conſ. 21. n. 89 & in rub. Cod. ut nemo priv. tit. prad.*
(2) *Mer. p. 9. dec. 141.*
(3) *Sopra cap 19 §. 65. f. 389.*

152. Con tanti e tali ſegni e dimoſtrazioni chi non ſarebbeſi laſciato perſuadere di eſſere riconoſciuto per Sovrano da Aleſſandro, e da' Fiorentini? Biſognerebbe avere ricorſo a una ridicoloſa e comica ludificazione, per iſchifarne l'argomento. E di vero, tanta era la fiducia, ch'ebbe Ceſare in Aleſſandro che gli ſarebbe buon vaſſallo, che non gli accomendò più cos' alcuna, che di curare la ſalute, e di aver prole, giudicandolo fedele ſino nella diſcendenza. (4) *Inviſit*, dice il Giovio, *arcem nuper ab ipſo Alexandro conditam, inſtructamque admirabili tormentorum apparatu uſque adeo mirabundus, ut cum tanta vidiſſet præſidia quando reliqua ſibi curæ fore diceret graviter obteſtaretur generum ut liberis operam daret, de unaque præſertim ſalute corporis ſolicitus eſſet tanquam in ſubacta armis Civitate regnanti inſidiæ à multis forent timendæ.* E ſtato oſſervato dal Segni ancóra, che per lo concetto che Carlo V. tenea della fedeltà e capacità di Aleſſandro, lo aveſſe nell'animo ſuo deſtinato a comandare i ſuoi Eſerciti.

(4) *P. Jov. Hiſt lib. 35. f. 174.*

153. E non dubiterà nè pure della ſincerità delle intenzioni di Aleſſandro de' Medici chiunque pon mente alle azioni ſue praticate inverſo Ceſare dopo la partenza ſua da Firenze. Egli non lo compagnò di là de' confini dello Stato Fiorentino, perchè dovette trovarſi nella Città per aſpettarvi, e ricevervi la ſua Spoſa, (5) *la quale dopo non molti giorni doveva da Napoli arrivarvi.*

(5) *Varchi lib. 14. f. 585.*

154. L'Imperadore partito di Firenze, (6) *ſtette in Piſtoja... poi ſi trasferì a Lucca nella quale Città piccola, ma ben governata da' ſuoi Cittadini fu onorato, ed accarezzato; & ebbe in OGNI LUOGO SOVVENIMENTO DI DANARI IN NOME DI RICONOSCERLO PER PADRONE*, ſcriſſe un Senatore teſtimonio Fiorentino allora vivente. Non ſi può eſcludere Firenze dal novero univerſale *di ogni luogo*.

(6) *Bernard. Segni Iſt. Fior. MSS. lib 7 f. m. 303.*

155. E ſe il Whig, o qualche pari ſuo lo pretendeſſe, gli ſi potrebbe opporre la teſtimonianza dello ſteſſo Duca Aleſſandro de' Medici, il quale indi a non molto tempo, come buon Vaſſallo non pure (7) *avea ſotto Valerio Orſino mandato all' Imperadore mille Cavalli* come altresì *promeſſo, mentre era in lui ſpirito, di concorrere nelle occorrenze ſue con le forze, e co' danari ſenza riſparmio alcuno.* Queſti altresì potrebberſi addur per atti idonei a ſuppilre alla mancanza delle cirimonie di una più ſolenne Inveſtitura; perchè *ſi poſſeſſionem naturalem feudi per annum obtinuerit, & inde ſervitia præſtiterit Domino, realiter inveſtitus habetur*; (8) che potè più ſpiegare quai foſſe l'animo ſuo in Napoli, che ſimili azioni? le accompagnò eziandio con eſterne dimoſtrazioni di un buon Vaſſallo (9) *perchè ſentendo che l'Imperadore era di Genova per paſſare in Iſpagna, per non mancare ne' complimenti, ove non era mancato negli effetti* (cioè aggiunſe a' ſervigi *Militari* que' che ſi chiamano *Pagani, vel Aulici* e ſono ſegni di vaſſallaggio) *partì a' 18. Ottobre l'anno 1536. della Città per fargli riveren-*

(7) *Scip. Ammirat. Hiſt. Fior lib 31. all'an. 1536. f. 434. B.*
(8) *C. 1. quid ſit Inveſtit. § 1 ubi gloſs. de contr. rect feud.*
(9) *Ammirat. ibid.*

verenza (perocchè *Reverenza* e *Utilità* sono i due effetti del Vassallaggio dovuti al Sovrano) *a Genova, ove stato alcuni giorni ben visto, & accarezzato dal Suocero a mezzo Novembre si ritornò in Firenze*. La sola morte presta e violenta di Alessandro de' Medici potea probabilmente interrompere la serie di tante altre azioni di buon Feudatario e vassallo, e la formale creazione della dignità Ducale e Principesca. Ma chi gli succedè nello Stato, ben subintrò nello stesso uficio e seppe acquistarsi da Cesare quel grado; e questo noi siamo per provarlo nel Capitolo che segulta.

CAPITOLO XXIII.

CAPITOLO XXIII.

Delle coſe ſeguite circa la Elezione, e confermazione di Coſimo de' Medici ſucceſſore di Aleſſandro; e della *Forma* e *Condizione* di ſua Poteſtà, Dignità, e qualità di Dipendenza dal S. R. Impero.

§. 1. UNa ſegnalata, ed eterna teſtimonianza della continuata, e di nuovo eſercitata, e da ogni lato riconoſciuta ſuperiorità, ed autorità Imperiale in Firenze, ſi è il modo, con cui ſuccedette, e fu confermato Coſimo de' Medici ſucceſſore di Aleſſandro, nel Primato o Principato Fiorentino. Aleſſandro era ſtato ucciſo con tradimento da Lorenzo de' Medici. Lorenzo, benchè chiamato nella prima Inveſtitura vien' eſcluſo dalla ſucceſſione ſecondo la legge feudale, perchè colpevole di leſa Maeſtà. Coſimo in mancanza di ogni altra perſona idonea della prima Linea, e riputato il più vicino dell' altra collaterale, e conſeguentemente chiamato nella prima iſtituzione Ceſarea, vien' eletto dalla Città in oſſervanza di eſsa iſtituzione, e a fine di non incorrere ancóra ella la pena di ribellione; Coſimo accetta la dignità novella colla condizione, e promeſsa di eſser ſempre fedele, e devoto dell' Imperadore. Si tengono le Fortezze a nome di Ceſare in eſecuzione delle Reverſali, o dell' ultimo contratto paſsato fra Ceſare, e Aleſsandro de' Medici (1). Coſimo promette la ſua fede all' Imperadore per conſeguire la confermazione, o Inveſtitura della nuova Dignità; ſollecita pel titolo di Duca; la Città medeſima fa iſtanze a Carlo V. che glielo dia: eſso la ottiene, e vive coſtantemente fedele, e glorioſo vaſsallo dell' Imperadore. Il mio proponimento è di provare pienamente ciaſcuno de' punti ſuddetti, e non prima di averlo adempiuto, chieggio agli Eruditi di meco confeſsare, che sbandita ſia ogni erubeſcenza dall' animo e dagli ſcritti degli Avverſarj, che oſano di negare, o alcuni o tutti gli prenarrati fatti e punti. Andremo per gradi proſeguendo queſti avvenimenti racconti da più Autori, i quali è qui prezzo della fatica di comparargli e conſolidargli gli uni cogli altri, da che si nega con tanta franchezza tutto quello che ſi oppone all' immaginario ſiſtema d'indipendenza. anno 1536.

(1) *Sopra c. 22. §. 100. f. 527.*

2. Paolo Giovio eſatiſſimamente fa fede di tutte le coſe prenarrate, e la ſua in queſta parte irreprenſibile ſincerità di racconto, prova, quanto per alcuna fede iſtorica ſi può, la ſovranità Ceſarea; e la ricognizione di eſſa per parte di chi rappreſentò la Nazione Fiorentina,

e di Cosimo stesso. Non merita immaginabile attenzione l'eccettuare, che fanno gli Avversarj contra di questo Scrittore (1), nomandolo venale, e parziale di Cesare, e avverso alla Repubblica di Firenze. Questo ultimo attributo egli lo ha comune con tutti quei pochi, i quali senza alterazione raccontano il vero. Nè sussiste punto ch' egli sia contrario a quella Repubblica, e Nazione nobilissima: solamente dalla perversità della Fazione sediziosa esso si dimostra alieno, e meritamente: molto meno si può tacciare si come altrove abbiamo indicato, di una menoma avversione alla Casa Medici; ch' egli venerò cogli atti, e cogli scritti; la sua Storia, di cui si vagliamo qui fu da lui dedicata allo stesso Cosimo de' Medici, il quale la fece stampare nella sua Stamperia Ducale, e la fece tradurre in lingua volgare: laonde irragionevole sarebbe il supporre ch' egli avesse osato di spiegare sentimenti, che non avesse conosciuti conformi alla verità, alla gloria, e al genio dello stesso Principe. Non ostante che stia per lui sì valida presunzione, noi ad ogni maniera siamo per consolidare le verità da lui esposte colla testimonianza di altri Scrittori coetanei e diligenti, e quello, che più è, popolari di passione, e al Principato de' Medici chi niente chi troppo affezionati, e conseguentemente all'autorità Imperiale oltre modo avversi. Ove però questi con esso lui sconcorderanno, chiameremo per unico Giudice la retta ragione e il sano criterio a fine di accordargli: vedrassi tutta volta, che non nel Fatto, ma nelle riflessioni state sopraggiunte per capriccio e genio, si trovi solamente qualche discrepanza fra di loro. Ma sì come noo pretendiamo di ritrarre alcun vantaggio, o argomento dal giudizio, o dalla opinione del Giovio, o di chi si sia altro Scrittore, ove esca de' limiti della Storia ancorchè giudichi a favore della nostra sentenza: così ancóra si varremo del diritto di rigettare ogni particolar sentimento e interpretazione, che gli Srorici Fiorentini aggiungono senza bisogno, e oltre i termini dell'uficio loro, al semplice racconto de' fatti. Ora veniamo a' ferri.

(1) *Sopra cap.* 1 §. 61. *fog f* 360 *fog* Et. *cap.* 19. §. 18 *f.* 373. *fog.*

3. Nella repentina costernazione, in cui si trovò la Città dopo la uccisione di Alessandro de' Medici (della qual tragedia non accade fare qui il narramento), il Senato conferì al Cardinal Cibo per tre giorni la podestà di provedere con libero arbitrio alla Repubblica, e, allo scrivere di Gio. Batrista Cini, (3) *tutta l'autorità, che solea prima esser nel Duca*: questo Cardinale, ch' era stato per l'addietro il più gran confidente di Alessandro, avendo avanti agli occhi la volontà, e l'autorità dell' Imperadore, il tenore della investitura data ad Alessandro, e riconoscendo, in difetto di altra persona abile Cosimo esser chiamato in quella, innanzi di preporlo al Senato, si fece da lui promettere, fra le altre cose, che perpetuamente sarebbe *divoto, e fedele* all' Imperadore, il che promise, ed osservò Cosimo. (4) *Cardinalis quum in attollendo Cosimo obnixè satageret, ab eo, si Principatu potiretur, haec postularat, scilicet ut nihil unquam ad gratiam aut odium flexus, justitiam exactè colendam arbitraretur, nec unquam AB AUTHORITATE CAROLI CÆSARIS DISCEDERET: Alexandri indignam caedem graviter vindicaret ..... quae omnia: postea cumulatè IMPLEVIT .... & FIDELI OBSEQUIO, liberalique studio erga Cæsarem grati animi sui existimationem tutatus est.* Avvertasi che nella latinità del Giovio *discedere ab authoritate*, è lo stesso che ribellarsi; perchè in un' altro luogo, ove disse, che i soldati sediziosi si erano ribellati al Capitano loro, si servì egli della stessa frase: (5) *Hispani milites seditiosè ad arma consternati, & AB AUTHORITATE VASTII DISCEDENTES Mediolanensium agris injurias*

(3) *Vita di Cosimo lib.* 1. *carta* 25.

(4) *P. Jov. Hist. sui Temp lib.* 38. *f.* 222. *lit. L.*

(5) *Id. l.* 37. *f.* 203. *lit. F.*

rias inferebant. Ed altro non può ſignificare, quando l'autorità, di cui ſi tratta, e del legittimo Sovrano, per quale il Cardinal Cibo riconobbe certamente l'Imperadore, ed in tale riſpetto *imminuere*, et *violare authoritatem*, e appreſſo Tullio lo ſteſso che *imminuere majeſtatem* (1).

(1) *Cic. in verr. act. VI. Et de Aruſp. Reſponſ.*

4. Il Varchi ſi accorda appuntino nell'eſſenziale col Giovio. (2) *Fu data*, dic'egli, *per tre dì pieniſſima autorità al Cardinale (Cibo) di poter governare le faccende occorrenti ad arbitrio ſuo .... E non fu prima arrivato Coſimo dal Cardinale, che lo tirò da ſe .... e con molte buone parole gli fece agevoliſſimamente promettere, che in caſo ch'egli foſſe eletto Principe, oſſerverebbe giuſta ſua poſſa queſte coſe: far' indifferentemente giuſtizia: NON SI LEVAR DALL' AUTORITA' DI CARLO V..... vindicare la morte del Duca Aleſſandro..... le quali promeſſe oſſervò poi il Duca Coſimo compiutiſſimamente tutte.*

(2) *Varchi Iſt. Fior. l. 15. f. 596.*

5. Ei giova dare in paſſando queſto ſuccinto avviſo circa la perſona del Cardinal Cibo; queſti (3) *era nato per madre di una ſorella di Papa Leon X. (prima detto Giovanne de' Medici), e ſi ſtava in quel Palazzo col Duca Aleſſandro come Parente, e come ſtrettiſſimo amico, e come ſolo fra diſceſi da Leone, ajutava, e favoriva le parti ſue.*

(3) *Bern. Segni Iſt. Fior. MSS. T. 2. lib. 8. f. m. 9.*

6. Sicchè queſto Cardinale non avea alcuna particolar dipendenza, o parzialità coll'Imperadore, ſe non quella che nacque dalla conoſcenza del debito, del diritto, e del vero intereſſe de' Medici. Egli era affatto intereſſato per queſta Famiglia, nè può eſſere ſoſpettato di paſſione; e tanpoco d'ignoranza, come quello che delle ragioni, e delle coſe paſſate del governo era peritiſſimo, e che da Aleſſandro de' Medici ſteſſo fu laſciato ſuo Luogotenente della Città l'anno 1532. allorchè andò incontrare l'Imperadore a Mantova (4), e l'anno 1535. quando ſen gì a Napoli.

(4) *Sopra cap. 22. § 7. f. 495.*

7. Ora queſto Perſonaggio fu ſcelto dal Senato Fiorentino alla Luogotenenza pro interim; e rappreſentante allora tutta la Repubblica Fiorentina con legittima municipal'autorità eſigette da Coſimo perpetua Fedeltà all'Imperadore: e giudicò che ogni diritto de' Medici ſi fondaſſe nella autorità Imperiale, e che la Città foſſe obbligata ſotto pena di fellonia di ubbidire alle diſpoſizioni Ceſaree; e con queſta perſuaſione egli fece adunare quel Senato de' 48. e lo eſortò di acclamare Coſimo de' Medici per ſucceſſore di Aleſſandro col diſcorſo ſeguente ſecondo la latinità del Giovio: (5) *Patres, inquit, quod eſt Deorum immortalium munus, uno avulſo, non deficit alter .... qui affectæ, orbatæque Reipublicæ ſubveniat, Coſmum præclarè indicans, qui certæ Nobilitatis, temperatique ingenii, atque incorruptæ probitatis adoleſcens, tanquam Alexandro maximè propinquus, EX CÆSARIS TABULIS in adminiſtranda Republica SUCCESSOR ESSET DESIGNATUS, ipſos ergo probè, rectèque facturos SI EAM CÆSARIS LEGEM OBSERVARENT, A QUA DISCEDERE NEFAS SIT neque ex uſu, commodoque Civitatis videri poſſit. ſi VIOLATA FIDE quibuſdam aliò flectendas eſſe voluntates appareat, ut novus rerum Status inducatur. Jura ſiquidem Florentini Imperii ex ipſorum VOLUNTATE AUTHORITATEQUE CÆSARIS addicta familiæ Mediceæ & SOLEMNIBUS CODICILLIS CONFIRMATA, niſi STULTISSIMA PREVARICATIONE à quoquam extra perniciem violari poſſe. Quandoquidem ejus IMPROBE INITI, ſuſceptique conſilii authores neceſſe ſit in ipſo MALEFICII veſtigio pœnitere, tam propinquis ſcilicet, expeditiſque Cæſareanorum copiis, quæ omnem INFIDELITATIS ſuſpicionem celerrime ulciſci queant &c.*

(5) *P. Jov. hiſt. lib. 38. f. 221. H.*

8. Ancóra circa queſto diſcorſo, il quale tanto quanto il primo, è ſtato ommeſſo da Gio. Batriſta Cini, e dal Manucio, e dal Baldini nelle Vite loro di Coſimo; (ne indovini il Lettore il perchè) ſi conta col Giovio il Varchi il quale in ſua favella Toſcana lo ridiſſe, come ſegue: (1) *Sanno molto bene le Signorie Voſtre ..... in qual pena, e in quanto pregiudizio caderesti voi, e tutta queſta Città ſe al DECRETO SI CONTRAFFACESSE DI CESARE: laonde io non potendo per la moltiplicazione delle varie faccende, nè volendo ſenza il conſentimento del Pontefice uſare l'autorità dalle preſtanze voſtre liberamente, e liberalmente concedutami, le conforto, e le conſiglio, le prego, e ſe poſſo le gravo, che loro piaccia ſecondo che nelle BOLLE e nell' INVESTITURA dell' Imperadore apertamente ſi contiene, eleggere, che DICO ELEGGERE, ESSENDO EGLI GIA' ELETTO DA CARLO V. PROPIO; ma ricevere, e confermare ſucceſſore del Duca Aleſſandro il Sig. Coſimo de' Medici, come tolto via il Traditore più propinquo, e di più tempo che alcun' altro. Ei è ſpecial grazia di Dio, che colui, il QUALE VOI, QUALUNQUE EGLI SI FOSSE, SARESTE FORZATI A RICEVERE, E CONFERMARE non volendo contravvenire alla VOLONTA', E DELIBERAZIONE DELL' IMPERADORE, è tale da tutte le parti, che voi, quando bene COSTRETTI NON FOSTE, dovreſte riceverlo, e confermarlo ad ogni modo per la ſalute di queſta miſera, e tanto travagliata Città, la quale, ſe non ſi fa queſta reſoluzione, toſtamente ſarà ſenza dubbio neſſuno avariſſimamente ſaccheggiata, e forſe ancora crudeliſſimamente abbrucciata tutta.*

(1) *Varchi hiſt. lib 15. f. 598.*

9. Tutto il ragionamento rimira l'autorità di Ceſare, e ſi fonda ſul debito della Città. Il primo argomento è cavato dalla obbligazione di ubbidire; il ſecondo dal pericolo, e dall'utilità. Pongaſi mente, come il Cardinale, il Giovio, il Varchi, che non furono Tedeſchi, caſcano in quello, che l'Autor del Memoriale già chiamò un' error groſſolano di alcuni Scrittori Tedeſchi, cioè di nominare la prima iſtituzione di Aleſſandro, e della Caſa de' Medici, una *Inveſtitura* (2); e che il Cardinale ſi riferiſce a queſto Diploma, non come a una ſentenza di Arbitro, ma la chiama *Legge*, *Decreto*, *e Bolla*, e volontà di Ceſare, *Legem Caſaris*, *Tabellas*, *ſolemneſque codicillos*; e nomina la inoſſervanza, e lo diſprezzo di eſſa legge, coſa illecita, *nefas*, *violazione di fede*, *prevaricazione*, *malefizio*, *e infedeltà* punibile delle pene di fellonia, e della deſtruzione della Città.

(2) *Sopra cap. 21. § 5. f. 429.*

10. Propone Coſimo non come ſoggetto, che ſi elegga a capriccio, ma per obbligazione, e per neceſſità, anzi che ſi riconoſca, e dichiari per quello ch'egli già fu in vigor della chiamata contenuta nella prima Inveſtitura, cioè per ſucceſſore di Aleſſandro: talchè non fu elezione *facoltativa* aſſolutamente; ma *coattiva* per la legge.

11. La quale particolarità quivi tanto diſtintamente eſpreſſa, e eſpreſſamente individuata, merita qualche attenzione di più: ſantechè la Setta degl' Indipendentiſti vuole attribuire la elezione di Coſimo tutta all'autorità, e arbitrio liberiſſimo del Fiorentino Senato: e laſciare a Ceſare il ſemplice favore ed onore di avere dipoi confermato una operazione ſtata fatta ſenza partecipazione, o riguardo della ſua autorità. Il che non è altro che un confondere i varj riſpetti che biſogna uſare, e ſcernere nella cognizione del vero. Perchè riſperto alla chiamata di Coſimo, e la volontà eſpreſſa ed implicita del Legislatore, il Senato non fece un' atto che ſignificaſſe autorità, ma ricognizione, buona volontà, oſſervanza, oſſequio, et ubbi-

ubbidienza, in accettando o dichiarando eſſo Coſimo per ſuo Signore o Capo; e non poſſono pretendere di perſuadere il contrario, che a coloro che non ſanno o non vogliono leggere il Giovio, il Varchi ed altri Scrittori.

12. Scipione Ammirato mutate alquanto le parole, fa dire al Cardinal Cibo: (1) *Per bontà del Grande Iddio eſſere in quella famiglia Coſimo figliuolo del valoroſo Gioanni de' Medici di età compita, a cui, SECONDO LA DISPOSIZIONE DI CESARE LEGITTIMAMENTE L'AMMINISTRAZIONE DEL GOVERNO DI FIRENZE RICADEVA. ..., e perchè, oltre che non ſi DEROGAVA IN NULLA alla dichiarazione dell' Imperadore, A CHE CONVENIVA MOLTO BEN RIGUARDARE, era conſiderabile ch' egli foſſe nato di tanto, e di tal Padre* (di Giovanni de' Medici). Ciò è un modificare i termini: ed è uſanza dell' Ammirato. (1) *Scip. Ammirat. lib. 31. f. 438.*

13. Ma ei non fu mica il ſolo Cardinal Cibo, che ſi ſervì di tali motivi di perſuadere; Franceſco Guicciardini, il quale va molto guardigno, e non è punto prodigo in attribuire alla podeſtà, ed autorità Imperiale, quello eziandio, che ſe le aſpetta, *propoſe*, al riferire dei Segni, (2) *al Conſiglio per ſucceſſore dell' ucciſo Aleſſandro, Coſimo de' Medici, aggiugnendo dopo molte ragioni, che di più ſarebbe grato all' Imperadore, perchè non ſi SAREBBE USCITO, facendolo Capo della Repubblica, dell' ORDINE DATO DA LUI, ch' ei DOVESSE SUCCEDERE nell' Imperio mancato il Duca ſenza Stirpe legittima, il maggiore di quella Caſa dell' altro ramo di Pier Franceſco de' Medici, nel quale ſarebbe ſucceduto Lorenzo, ſe non aveſſe commeſſo un sì brutto, e sì orrendo omicidio, e per conſeguenza, ora DOVEVA SUCCEDERE COSIMO.* (2) *Bern. Segni Iſt. Fior. MSS. lib. 8. f. m. 17. 18.*

14. Anzi queſt' eſſo Senatore rimoſtrò, che ſe non ſi fatisfaceſſe agli ordini Ceſarei, con ricevere per Capo il da lui chiamato Coſimo, gl' Imperiali s'impadronirebbero della Città, et immediatamente la dominerebbero eglino medeſimi: (3) *Che ſarebbe loro incontrato di venire in mano degl' Imperiali, ch' erano armati in Italia, e che di più avevano novamente sbarcato a Genova due mila Spagnuoli, ſe non ſi pigliava modo al Governo, e non ſi fermava lo Stato talmente che SODDISFACESSE all' Imperadore.* (3) *Segni ibid.*

15. E da notarſi che nel Senato il Canigiani propoſe Giuliano figliuolo putativo baſtardo di Aleſſandro, ma colla mira di farſene grado coll' Imperadore, allegando per ragione: (4) *Che giudicava tal coſa per li ſervidori antichi della Caſa Medici più a propoſito, perchè dover' eſſer più grato a Ceſare, che vedeſſe rimanere in loro tal' affezione inverſo il ſuo Governo &c.* Non oſta che queſti moſtraſſe meno di accortezza, che di oſſequio pe' decreti Imperiali. Il Giovio chiama queſto buon' uomo *ineptum, & futilem Senatorem*; e riporta che Franceſco Vettori lo ripreſe, dicendogli fra l'altre coſe, che ciò anzi faria un diſprezzo della *iſtituzione Imperiale*, che dalla Succeſſione eſclude gl' illegittimi: (5) *Franciſcus Victorius .... illum vero vehementer increpavit quod Spurius infans CONTRA JUS TABULARUM CÆSARIS, Patriæque bonum, & æquum adulatione vaniſſima Coſmo .... præferendus videretur.* L'Ammirato ridice in linguaggio Toſcano quaſi lo ſteſſo: (6) *Franceſco Vettori ripreſe .... il Canigiani che CONTRO IL GIUDICIO FATTO DALL' IMPERADORE, AVESSE ARDIRE di propor un baſtardo.* (4) *Ivi.* (5) *P. Jov. Hiſt. lib. 38. f. 222. A.* (6) *Scip. Ammirat. Iſt. lib. 31. f. 438.*

16. Un' altro che diſſentì, e ſi oppoſe alla Succeſſione di Coſimo, fu Palla Ruccellai, il quale ſi dichiarò per lo vivere libero

ſenza

senza Capo, Principe o Primato; prefferendo anche in caso di bisogno la immediata soggezione all'Imperadore a quell'altro genere di governo ch'egli nomina tirannia, concludendo il suo ragionamento popolarissimo con queste parole date in risposta al Guicciardini: (1) *Ultimamente se per tal conto verremo in servitù dell'Imperadore che perdita avremo fatta maggiore a stare sotto un gran Principe giusto, e religioso, che sicuri dalla servitù di lui servire ad un Principe basso senza Religione?* Costui chiama Servitù tutto quello, che non è vivere a popolo.

(1) *Segni lib. 8 f. 25.*

17 Il Segni osservà che *più piacque, ma meno si fece quello che disse questo Senatore* (2); e in ciò va concorde col Giovio (3), che scrisse *Horum (quadraginta octo virorum) omnium una mens erat abolere Principis nomen, veteremque exercitare libertatem.*

(2) *Id. ibid.*
(3) *P. Jovius Hist. lib. 38. f. 221. A.*

18. Il medesimo Francesco Vettori, che rintuzzò il Canigiani, ammonì altresì il Ruccellai di non fare stranezze: (4) *Modestiæ admonens, ut sederet, jussit, suoque suffragio, quod inter tot Senatores tantummodo unum foret pro insana libidine uti liberet utetetur*: e secondo il racconto del Segni gli disse (5): *quasi in collera. Palla sono pochi giorni che sete stato ammalato, e confessato di fresco, perciò non curate la morte. Io che già sento nella strada un grande strepito d'arme, & odo gridare palle, palle, e Cosimo, Cosimo, non voglio perdere la vita in tanti peccati, in quanti io mi trovo.*

(4) *Id f. 222. A.*
(5) *Segni ibid.*

19. La deliberazione fu acceletata, e tutte le dispute furon troncate in effetto per un timore panico, che occupò gli animi di quel Senato nato dall'atte, o dall'accidente: (6) *Il Sig. Alessandro Vitelli che stava dinanzi all'uscio tutto armato, intensissimo a tutto quello che si diceva, e si faceva, fece nascere a bella posta, secondochè si disse, una zuffa nella strada, e un gran romoreggiare d'arme nel Cortile tra Soldati; ma la zuffa in verità nacque a caso DA UN MULO D'UN CARBONAJO, è ben vero, che si sentì da tutto il Consiglio una voce di chiunque si fosse, per le fessure della porta, che disse altamente, speditevi tosto, speditevi tosto, che i Soldati non si possion più tenere, nè raffrenare; allora si mise, e fu vinto unitamente tutto il partito.* Il Giovio accenna un motivo di più di quella paura de' Senatori con queste sue parole: (7) *Quum .... in Senatu diversæ sententiæ aliquanto lentius dicerentur, quam faventium Cosmo studia postularent, exortus est in compito ex ignobili rixa, ingens apud milites armorum strepitus, quo exaudito plerique Senatorum timore concuti, atque pallescere cæperunt, nec temere quidem, quod à Vitellio, ex vetere odio paternæ necis Civitati inimicissimo, inciturі milites ad prædam, & cædem facile suspicari possent.* L'Adriani racconta il fatto in questo modo: (8) *Se altrove fossero stati (i Senatori) barieno meglio scoperto l'animo loro. Palla Ruccellai disse, che a lui non pareva che tanta autorità si desse a un solo, che la Città spogliata di tutto suo potere si rimettesse all'arbitrio di chiunque si fosse: la qual sentenza seguiva medesimamente Giuliano Capponi, e vi ebbe degli altri che volontieri con questi sarebbero convenuti ..... ma ..... avvenne in quello, che i Soldati della guardia di fuora feciono a caso un poco di movimento; .... il rumore si sparse, e fu sentito da coloro, ch'erano nel Consiglio: onde i dubbj, & i mal disposti, non sapendo che ciò si fosse, e temendo di ogni cosa, s'accomodarono al voler degli altri, e la deliberazione di così fatto partito ne venne conforme.* Il Cini di coresto fatto parla in questi termini: (9) *La opinione di Palla Ruccellai seguitata da Giuliano Capponi harebbe avuto qualche altro compa-*

(6) *Varchi lib. 13 f. 599.*
(7) *P. Jovius lib. 38. f. 222. G.*
(8) *Gio. Batista Adrian. Ist. Fior. lib. 2. f. 10.*
(9) *Gio Batista Cini Vita di Cosimo lib 1. carta 27.*

compagno, ſe creduto aveſſero perciò poter' ottenere l'intento loro. E' molto ſugoſo queſto parlare del Cini. Egli pretermette con ſilenzio il motivo del timor panico, forſe per amor di gravità che non vuole che ſi badi a ogni minutezza; ma il vero è che il CASO e non il LIBERISSIMO ARBITRIO unì i voti a favor di Coſimo.

20. Si è potuto avvertire in tutti i ragionamenti che abbiamo citati, che coſtantemente ſi aſſerìſce, che Coſimo era il più vicino tra chiamati alla ſucceſſione nella Inveſtitura Imperiale dopo Lorenzo l'uccìſore; e in queſto ſenſo operò certamente il Senato intero, ſe anche crediamo al Varchi il quale parlando di tutti i quarant'otto Senatori diſſe: (1) *Sapendo ciaſcuno, che eſſendo egli dopo Lorenzo il più proſſimo, a lui toccava, anzi era* RICADUTO IL PRINCIPATO, SECONDO LA DICHIARAZIONE DELL' IMPERADORE. (1) *Varchi loc. cit.*

21. Per queſta armonia di ſentimenti, e di Scrittori, e di teſtimonianze, ſi comprende, ed è forza il confeſſare, che il Senato Fiorentino può bene aver' errato (il che però non è facile) nella ſuppoſizione del Fatto, ignorando peravventura l'ordine della genealogia de' Medici, e il rigore della chiamata, e della legge di Succeſſione preſcritta nella Inveſtitura: ma che debbe avere una fronte di bronzo chi oſa di mettere in campo la propoſizione che inſegnano gli Oppoſitori, che quel Senato eleſſe Coſimo, e preterì alcun'altro da Ceſare chiamato in diſprezzo della volontà, ed autorità Ceſarea; (2) *Le Senat agiſſoit directement contre la volonté de l'Empereur*, dice impudentemente il Whig, e fa eſſere il terzo argomento fondamentale della piena indipendenza della Caſa de' Medici, e della Città di Firenze queſta ſentenza: *III. Que le meſme Coſme à eté élû librement à l'excluſion de Julien* (3). (2) *Whig p. 11.* (3) *Whig p. 14.*

22. Queſto Propugnatore camminò ſulle tracce dell' Autor del Memoriale, il quale gli avea premoſtrato sì fatta via inſigne di provare la libertà aſſoluta, cui eſſi vogliono vender' al Mondo con queſto liſciatiſſimo ragionamento: (4) *L'Election de Coſme I., qui ſucceda au Duc Alexandre fournit une nouvelle preuve de la liberté de Florence.* (4) *Memoire p. 10.*

23. Se queſto valente Avvocato accettaſſe qui nel ſuo ſenſo giuſto, e ragionevole la voce *libertà*; giuſtiſſima ne ſarebbe altresì l'applicazione: ma ſarà tutto 'l contrario ſe all'incontro. Imperciocchè è certo, che uſa della ſua *libertà* quel Popolo, e quel Senato, il quale impiega la ſua poteſtà ad effetto di ubbidire al Sovrano, e al tenore de' ſuoi Editti, come fece qui incontraſtabilmente il Fiorentino: il quale ſarà *libero* quanto un corpo ſubordinato all' Impero puote eſſerlo, ove riveriſca, oſſervi, e non offenda le leggi, e i giuſtiſſimi precetti dell' Impero, e i legami indiſſolubili, che a quello lo legano: (5) *Alexander étant mort*, proſeguiſce il Memorialiſta, *le Senat en qui reſidoit alors toute l'autorité de la Republique, & qui ſubſiſte encore aujourdhuj, s'aſſembla pour deliberer ſur le gouvernement, le confia d'abord au Cardinal Cibo.* (5) *Ivi.*

24. Egli è dei jus di tutte le genti (6), che vacando un Principato per la morte di un Principe, o Capo ultimo della linea, e ſtirpe ſenza laſciare prole, e ſucceſſione, che tutta quella poteſtà, che avea il defunto, e che avrebbero avuta i ſuoi figliuoli, o ſucceſſori inſieme colla facoltà di eleggere in ſuo luogo uno, o più altri, ritorni a colui, che l'avea da principio conferita a eſſo defunto: cioè che ritorni o al Popolo, o a quel Corpo, a cui eſſo era ſtato propoſto, ſe quel Corpo non è ſubordinato, ma aſſolutamente libero; ovvero ritorni a quella Perſona, a cui un tale Corpo è ſubordinato. (6) *Puffend. de I N. & G. lib. 7 c. 7. §. 7. p. m. 316.*

25. Parimente è alla ragion delle genti, alla naturale, e alla

e alla civile conſentaneo affatto, che quel Corpo, che perde all'improviſo il ſuo Capo o Principe, ſenza che laſci un' indubitato, e perſonalmente determinato ſucceſſore, il quale incontanente prenda le redini del governo, poſſa iſſofatto provvedere in ſimile vacanza alla conſervazione, e ſicurezza ſua coll' eſercizio di tutta quella poteſtà ch' è neceſſaria alla ſua ſalvezza, ſinattantochè il Principato, o Primato ſia riordinato, conferito, o iſtituito in uno, o in più altri, ſia ſecondo le leggi precedenti, ſia ſecondo la volontà preſente, e futura di colui, che ha la ſomma podeſtà di ordinarlo, conferirlo, o coſtituirlo.

26. Sono coteſte maſſime irreſragabili, ma per applicarle con giuſtezza, il tutto ſta in ſapere ſe il ſiſtema, in cui ſomiglianti caſi accaſcano, ſia ſubordinato a un' altro, o aſſolutamente indipendente: cioè ſe il Corpo, e Popolo poteva indipendentemeote da ogni altro o dare a ſe, o ſe avea dato a ſe medeſimo il Principe, o il Capo perduto, con leggi, e condizioni di ſuo libero arbitrio; ovvero ſe l'avea ricevuto da una podeſtà a lui legittimameote ſuperiore, con legge appoſtavi ad arbitrio di quella.

27. E per diſcendere all' applicazione particolare di eſſe Maſſime al caſo accaduto per la ucciſione di Aleſſandro de' Medici in Firenze, giova ricordarſi primieramente, di quel che abbiamo provato, che il Popolo, e il Senato Fiorentino fu un Corpo ſubordinato all'Impero; e di cooſeguenza non potea legittimamente fare alcuna coſa che paſſaſſe la volontà, le leggi, conceſſioni, ordini, e privilegj Imperiali. Secondariamente, che per la morte di Aleſſandro de' Medici, non rimaſe il Governo o Principato ſenza ſucceſſore; ma ſolamente vacò per un' accidente inopinato; e che c'erano di que' Soggetti, de' quali ſotto pena di ribellione, dovea quel Popolo e Senato riconoſcere per Capo, o Principe ſuo il più abile o più proſſimo.

28. Talche a ridurre a' ſuoi termini la podeſtà che in queſto avvenimento repentino e pericoloſo ſi apparteneſſe di ragione al Senato, e Popolo Fiorentino, biſogna dire ch' eſſa conſiſtea nel diritto, ed obbligo di provedere alla conſervazione, e ſalvezza ſua, della Città, e dello Stato coll' eſercizio di tutta quella podeſtà ch' era neceſſaria a quel debito fine; non però contravveneodo, ma ſeguendc religioſamente la volontà, e legge del Superiore, a cui di ragione erano ſubordinati e uno a tanto che ſi poteſſe dare eſecuzione alla legge, e all'ordine preſcritto dalla ſuperior e ſuprema podeſtà.

29. Queſto era di diritto, e in tale ſenſo ſi debbe interpretare quello che diſſe il Giovio: (1) *Erant quadraginta octo viri, apud quos numeratis ſuffragiis componendi Civitatis Status, declarandique Principis ſumma erat poteſtas.* Ma implica colla ragione, e co' fatti dallo ſteſſo Giovio regiſtrati il volere, come vuole l'Autor del Memoriale (2), che *ſumma poteſtas*, ſi riceva qui in altro modo, che riſpettivamente; cioè per una poteſtà ſubordinata; perchè tale ſu e ſempre era, e ſarebbe ſtata eziandio che non vi foſſe eſiſtita la viva legge della Succeſſione.

(1) *P. Jovius Hiſt lib 38. f.221. 4.*

(2) *Memoire p.7.*

30. Non ſi comprende troppo beoe quello che ſi voglia dire il Memorialiſta colle ſue parole: *Le Senat en qui reſidoit alors toute l'autorité de la Republique, & qui ſubſiſte encore aujourdhuj*; e ſarebbe ſtato guſtoſo l'intendere ſe inſegni che ſuſſiſte tuttavia quel Senato ſolo, o ſe con eguale autorità. Senatori allora viventi diſsero, che già era ſtata ſpenta la Repubblica (3). Ed evvi ſoſpetto, che con attribuirgli più podeſtà di quello che vuole, o che gli ſi appartiene, non vadino a mira di torgli quello che gli ſi può appartenere, cioè di ſervirſi della ſua legittima facoltà, e libertà colla debita ſubordinazione, e dipendenza dal S. Impero, e non mai altrimenti.

(3) *Sopra cap 22 §. 3. f.492 § 32. f.504.*

31. Queſto

31. Queſto è quello, come abbiamo dimoſtrato, che vuole coſtantemente, e che volle allora in quella ſubitanea vacanza la Ragione. E a queſta accomodò altresì il fatto, e le operazioni ſue quel Senato, ſecondochè ſi è veduto per tante e cotante chiare teſtimonianze: e ſecondochè lo dimoſtra il medeſimo *Senatus Conſulto*, in cui ſta eſpreſſo, che tal deliberazione fu preſa per proveder' alla ſalute pubblica, e per oſſervare l'Indulto, e Privilegio (e non la Sentenza Arbitraria (1)) dell' Imperadore dato ad Aleſſandro, ed alla Caſa de' Medici; che Coſimo ſi eleſſe, perchè, dopo Lorenzo, era il primo de'chiamati; che ſi eleſſe colla riſerva che in caſo che la Ducheſſa Vedova ſi ſcorgeſſe gravida, e partoriſſe un figliuolo maſchio, quello, e non Coſimo doveſſe ſucceder coll'ordine preſcritto nel ſuddetto Indulto, e Privilegio, ſiccome ſi può vedere nella copia dello ſteſſo Atto.

(1) *Sopra cap* 21 §. 122 *ſeg. f.* 476. *ſeg.*

(2) „ Decreto de' quarant'otto, con cui in eſecuzione del privilegio „ Imperiale dichiarano Coſimo per Capo della Repubblica in luogo „ di Aleſſandro de' Medici adì 9. del meſe di Gennajo 1537. per lo „ Conſiglio de' quarant'otto. Il Sig. Luogotenente, e ſuoi Magnifici „ Conſiglieri, inſieme radunati con il Magn. Capit. del Conſiglio di „ XLVIII. inteſo la ſubita, et inopinata morte del quondam Illuſtriſſimo Sig. Duca Aleſſandro de' Medici, e conſiderato per queſto „ la Città reſtar ſenza il Capo del ſuo governo, e però volendo quanto più preſto ſi può provedere a quell' inconveniente, acciochè la „ Città, e ſuo Dominio per queſto non ne patiſca; E CONSIDERATO LO INDULTO, E PRIVILEGIO DELLA MAESTA' CESAREA ALTRA VOLTA CONCESSO A SUA „ EXCEL. inſino l'anno 1530. di eſſer Capo del governo della Città „ ſucceſſivo, e dopo la vita ſua conceſſo ſimilmente a più altri dell' „ Ill. Famiglia de' Medici, in detto Indulto compreſi, e vedendo che „ in tal governo, mancando il prefato Sig. Duca ſenza figliuoli legittimi, e non ci eſſendo indizio alcuno che la Signora Ducheſſa „ ſia reſtata gravida, doveva in ſuo luogo ſuccedere, SECONDO „ IL TENORE DI DETTO INDULTO, E PRIVILEGIO „ Lorenzo di Pier Franceſco di Medici, come quello che è il più „ proſſimo, e di maggior' età. Ma per averſi lui tolto tal luogo per „ eſſer' intervenuto perſonalmente alla morte del detto Illuſtriſſimo „ Sig. Duca; però i prefati Magn. Capit. del Conſiglio di XLVIII. „ come di ſopra inſieme radunati, per loro ſolenne partito vinto ſecondo gli ordini, e per ogni meglior modo, che ſeppino, e poterono. ELEGGONO A..... in luogo del quondam prefato Sig. Duca „ Aleſſandro, l'Illuſtriſſimo Sig. Coſimo figliuolo del Magn. Sig. Giovanni de' Medici come più proſſimo, per Capo, e Primario del „ Governo della Città di Fiorenza, e ſuoi Dominii, dichiarando „ che egli abbia la medeſima auroritä, preeminentia, e podeſtà conceſſali per detto indulto, e privilegio della Maeſta Ceſarea, in „ tutto, e per tutto CON ESPRESSA RISERVAZIONE CHE „ SE QUONDAM SIGNORA DUCHESSA FOSSE GRAVIDA, E PARTURISSE UN FIGLO MASCHIO, che „ in tal caſo abbia a ſeguitare l'ordine dell' Indulto predetto di „ Sua Maeſtà, e ſimilmente ancora quella che per altre proviſioni „ fatte qui, della Città più volte, al prefato Sig. Duca Aleſſandro „ de' Medici, fu conceſsa, con quelle nondimanco limitazioni, e dichiarazioni, che per tutto il giorno di domani, che ſaranno adì „ dieci

(2) *Ex Appendice Documentorum ad tractatum de Jure Imperii in M. Ducatum Etruriæ D. Fritſchi.*

„ dieci del preſente meſe di Genaro, ſaranno ordinati, e fatti e vinte
„ per partito degli Magnifici infraſcritti otro Capitanei cioè.....
„ E quali il prefato Conſiglio de' XLVIII. eleggono, e deputono
„ con autorità pleniſſima a fare, et ordinare le dette dichiarazioni,
„ e tutto quello che intorno a ciò pareſſi loro neceſsario per ſalute
„ della Città, e ſuo governo, baſtando l'approbazione colla metà
„ delle faverere.

Vero è che di que' Senatori ſi dice in queſto Atto, che *eleggono Coſimo*: ma dicono in cento modi che eleggono per cagion coattiva di legge preſcritta dell' Indulto, o Privilegio Ceſareo.

32. Ed anche la elezione medeſima, cui accenna il Memorialiſta, del Cardinal Cibo in Luogotenente è una prova della buona intenzione di quel Maeſtrato di non ſi voler dipartire dagli ordini Ceſarei(1); perchè queſti era certiſſimamente conoſciuto di eſſere nelle parti dell' Imperadore, nella cui fede, e devozione terminò la ſua breve vita Aleſſandro de' Medici, il quale ſi era governato, e avea governato col Conſiglio, e colla aſſiſtenza continua di eſſo Cardinale.

(1) *Sopra §. 2. ſeg.*

33. Seguita l'Autor del Memoriale a dire:(2) *Dopo molti dibattimenti il Senato eleſſe in fine Coſimo per ſucceſſore di Aleſſandro valendoſi in queſta occaſione* DELLA SUA LIBERTA' *per eſcludere Giuliano de' Medici, il quale in virtù della ſentenza arbitrale di Carlo V. parve di dover ſuccedere al Duca come parente più proſſimo &c.* „*Apres pluſieurs debatz le Senat elut enfin Coſme pour ſucceſſeur d' Alexandre, ſe ſervant en cette occaſion de ſa liberté pour exclure Julien de Medicis, qui en vertu de la* ſentence Arbitrale *de Charles V. paroiſſoit devoir ſucceder au Duc comme ſon plus proche parent parce qu' on ne comptoit pas Laurent ſon frere aîné, qui par le meurtre commis en la perſonne de ce Prince avoit perdu tous les droits.*

(2) *Ivi p. 7.*

34. Vorrebbe queſto Scrittore oſſervare coſtante il tenor della favola per non perdere il veriſimile, nominando Sentenza di Arbitro, la Inveſtitura o Coſtituzione Ceſarea prodotta dalla ſomma podeſtà. Ma come ſi è egli potuto luſingare di far travedere i Lettori a ſegno di far credere, che il Senato con un medeſimo Atto oſſervaſſe, e ſprezzaſſe la legge preſcritta da Ceſare?

35. E verità pur paleſe che ancorchè Firenze non foſſe ſtata una Città dipendente, ma pienamente libera: ed ancorchè la legge della ſucceſſione non foſſe ſtata a lei preſcritta da Ceſare, che ſe non come da Arbitro e Principe ſtraniero; ed ancorchè l'Atto in cui è promulgata non foſſe una Inveſtitura, e Iſtituzione Imperiale, fondata nella ſomma podeſtà; ma, come egli vuole, una *ſentenza Arbitratoria*; ciò non oſtante la ſua libertà ſarebbe ſtata legata e coartata per lo ſolenne Contratto, e giuramento, con cui la Città accettonne la promulgazione (3); a cui non poteva quel Senato contravvenire ſenza il manifeſto pericolo della giuſtiſſima pena ſtipulata, che importava l'eſterminio di quella Città (4). Ora dimando io a quello ſcalzo Avvocato ſe ſia un parlare coſtumato il dire, che ſi ſerve di *ſua libertà* chi viola la fede della promeſſa, e il ſacramento, e chi eſpone alla giuſta vendetta, e all' eccidio sè, e la Patria? E pur frivola la invenzione, et aſſurda.

(3) *Sopra c. 21. § 120. ſeg. f. 471. ſeg.*

(4) *Ivi § 91. f. 463. ſeg.*

36. Si è veduto che quel Senato malo ſuo grado, e per lo timor che nacque (non vò dire dal rumore eccitato dal mulo del Carbonajo (5), perchè non vo valermi del diritto, che avrei di metterli in canzona; ma per certo) dalla legge, riconobbe Coſimo per Capo, o Princi-

(5) *Sopra §. 19.*

pe

pe ſuo a fine di non diſubbidire a Ceſare: ſi è veduto rigettare il figliuolo non legittimo del defunto Signore, parimente per non contraffare alla diſpoſizione Ceſarea: ed eſcludere Lorenzo, perchè fu ribelle dell' Imperadore in vigor della ſua Coſtituzione: ſi è veduto per non contravvenire in coſa alcuna a quella, fare l'eſpreſſa riſervazione, che in caſo che naſceſſe un figliuolo *poſtumo*, quello doveſſe ſucceder', e non Coſimo, ned alcun' altro; e poi ſi vuole che abbia preterito Giuliano fratello del Parricida, ed accettato Coſimo a fine di braveggiare a Carlo V., e di moſtrargli la ſua libera, ed aſſoluta poteſtà. Accordi chi può il fatto con tale intenzione.

37. Non ſi fe punto menzione tra Senatori, o Elettori, della perſona di quel Giuliano più di quel che ſi ſarebbe fatto ſe non foſſe ſtato in mondo: tutti giudicano Coſimo pel più vicino de' chiamati, e procedono alla elezione ſu queſto ſuppoſto: laonde biſogna dire, o ch' egli no nol conoſceſſero quel Giuliano, o ſe ne ſcordaſſero, o che veramente prima Coſimo, che coſtui chiamato giudicaſſero, o che come complice in qualche modo del delitto del fratello Parricida, o per altra ragione inabile lo ſtimaſſero. Poco importa al caſo il ſapere ſe in ciò erraſſero, e come ſe nella genealogia, o nella interpretazione della chiamata; dappoichè ſi è veduto che la deliberazione, che preſero, la preſero con animo di non diſubbidire, ma di ubbidire a Ceſare.

38. L'Adriani Storico Fiorentino ſpiega la faccenda in ordine di diritto dicendo: (1) *Già ſi era conſiderato quello che importaſſe il PRIVILEGIO, che da Carlo V. avea per la ſua Famiglia impetrato Papa Clemente.* Queſto Scrittore per quanto ſia avverſo alla ſovranità Imperiale, non ſi ricordò qui di nominare il Privilegio Ceſareo *ſentenza di Arbitro*, anzi allontana ogni idea di Arbitrato con quel modo ſuo di parlare. Egli fa poi una deduzione genealogica, e dice: (2) *Si vedeva, queſta dignità doverſi trapportare nella ſtirpe di Lorenzo, fratello del vecchio Coſimo: della quale allora erano diſcendenti Lorenzo, e Giuliano figliuoli di Pier Franceſco, e il Sig. Coſimo ſolo del Sig. Giovanni. Di maniera che dovendoſi queſto Principato ſecondo il* privilegio *a Lorenzo, ch' era di maggior' età, e egli con uccider di ſua mano il Duca avendoſi tolto, al Sig. COSIMO, COME DOPO LUI MAGGIORE, e dalla linea ſteſſa di Lorenzo vecchio diſcendente ſi conveniva.*

(1) *Gio. Batt. Adriani lib. 1. f. 9.*

(2) *Adriani ibid.*

39. A queſto conto il Senato procedea, e credette di proceder legalmente ſia per ragion di *Primogenitura*, ſia di *Maggiorato*; e ad ogni modo per ubbidire a' decreti, e ciò il conferma lo ſteſſo Storico: (3) *Queſto ragionamento, e diſcorſo avutoſi fra loro, oltre che egli era SECONDO LA MENTE DI CESARE, pareva che portaſſe anche ſeco ſperanza di mantenere la Città nella ſua dignità, e di fuggire la ſervitù de' Spagnuoli, o de' Franceſi ..... perciocchè il Cardinal Cibo era diſpoſto a MANTENERE LA CITTA' NELLA DEVOZIONE DI CESARE.* Ci ſegna queſto Autore, che ſino li Firenze era ſtata nella ubbidienza dell' Imperadore, in ubbidendo a Aleſſandro de' Medici, e conferma quello che abbiamo aſſerito poc' anzi della intenzione del Cardinal Cibo: (4) *Aleſſandro Vitelli al medeſimo ſi vedeva volto; i ſervidori del Duca morto non bramavano altro.* Seguivano il genio del Padrone uccifo(5) ch'era buon Vaſſallo di Ceſare. (6) *Et avendo la Ducheſſa in Firenze, e molti Spagnuoli in ſua Corte, ed altri che pendevano dall' Imperadore, e che da lui ſperavano; e la Fortezza in lor mano, e in Italia Stati, e gente molta da poterſene in ogni occaſione valere, ogni caſo avverſo della Città pareva che foſſe per ſpignerlavi:*

(3) *Adrian. ibid.*

(4) *Adrian. ibid.*

(5) *Sopra c. 22. §. 155. f. 143 ed anteced. e ſeg.*

(6) *Adrian. ivi.*

e i Piſani, Aretini, e Piſtoleſi ad ogni occaſione, ſe foſſe ſtato in lor potere, l'harrebbero fatto; parendo, dove queſto avveniſſe di venir pari a quella Città, della qual'eſſi ſi dolevano di eſſer ſtati vinti, e duramente ſignoreggiati; nè il potere, o ſapere de' Cittadini, quantunque ei fuſſe ſtato grande, erano poi baſtanti a poterla da ciò liberare.

40. Da queſto ritratto fedele delle circoſtanze di quel tempo, ſi può giudicare ſe quel Senato aveſſe in animo di contravvenire alla Coſtituzione dell'Imperadore, e di valerſi di una libertà, che in verun modo le competeva. Avvertaſi ancóra, come, ſecondo il dire dell'Adriani, riconobbeſi nel Senato la Fortezza di Firenze *eſſere in mano dell'Imperadore*, e che ſi ſapeva che Paul'Antonio di Parma la teneva in guardia a nome di Ceſare.

41. E per vie più paleſare la leggerezza, e l'inſuſſiſtenza di quell'argomento degli Avverſarj, ſopponiamo pure, che veramente quel Giuliano fratello dell'uccifore di Aleſſandro foſſe chiamato nella Inveſtitura avanti di Coſimo, e che foſſe ſtato preterito; non però da queſto ſeguirebbe, che veniſſero offeſi i precetti di Ceſare, perchè, *vigilantibus jura ſcripta ſunt*; e quivi non apparì alcun Giuliano, o Procurator di Giuliano che aſpiraſſe al ſuo diritto. Si potea dunque credere ſprezzatore di quella dignità, e partecipante de' principj del ſuo fratello; e in tale caſo ne meno la meritava, e *volenti non fiebat injuria*: anzi veggendo egli promuovere un'altro a quel poſto, e tacendo, non riclamando, non concorrendo, o proteſtando, diede chiaro ſegno di rinunciare al ſuo gius. Era egli forſe l'Imperadore quegli che dovette mantenere o mandar'a Firenze per Giuliano un Procuratore? Dice la civile legge che il Supremo Giudice non manca punto al ſuo uficio in non eccitando eſſo i dubbj e le pretenſioni, che alcuna parte Comparente e Litigante ommette; perocchè in coſa di fatto non ha obbligo di ſupplire; ſecondochè ſi ha dal riſcritto di Diocleziano e Maſſimino (1). Molto meno è tenuto di farlo, ove niuno compaja, e litighi. E la legge Feudale mette, che (2) *Si ille, ad quem feudum per ſucceſſionem jure obvenire debet, conſenſerit eos inveſtiri, ad quos ſecundum rectum morem non pertinet: nullo modo ad eum repetendum regreſſum habet.* E la gloſa ivi ſpiega, che *conſenſiſſe autem hic intelligitur, qui vel tacitè conſentit.* E al conſenſo eſpreſſo ſi riputa eguale il ſilenzio di un'anno: (3) *quod ſi conſenſit alienationi, vel per annum, ex quo ſcivit, tacuit: omninò removebitur.*

(1) L. unic. *non dubitandum C. ut quæ d. ſunt Advocatis.*
(2) *Feud. l. 1. tit 3. quibus modis feudum amittatur §. præterea.*
(3) *Feud. l. 2. tit. 26 §. 5. verſ. Titius.*

42. Le quali leggi furon fatte, ſe non ſono errato, nel fermo ſuppoſto, che il Sovrano, il Signore diretto, e i Padroni de' feudi non hanno punto di obbligazione di cercare colla grida, o a ſuono di campanella, o a ſtudiare gli alberi delle diſcendenze per rinvenire il più vicino de' chiamati. Al Signore de baſtare primieramente che ſi ſatisfaccia al fine della Iſtituzione; cioè, che la coſa da darſi in feudo ſia in mano di un Vaſſallo idoneo e fedele per difendere, e conſervare la coſa confidatagli: ſecondo, di non fare ingiuſtizia all'uno, con darla all'altro; ingiuſtizia non fa chi non concorre colla volontà di fare l'atto ingiuſto. Tale volontà non concorre in chi opera con buona fede. Ma opera con buona fede chi ſi fida a uomini fededegni: tai furono il Conſeſſo di que' Padri Fiorentini, i quali pubblicarono Coſimo per giuridicamente il più proſſimo de' chiamati alla ſucceſſione. La indole di queſto negozio non richiederte punto, che Carlo V., o il ſuo Miniſtero faceſſe alcune diligenze per diſaminare il titolo ſpezialiſſimo di Coſimo, e per cercare conto de' parenti del Parricida reo di leſa Maeſtà.

43. Onde

43. Onde ſi vede quanto ſia puerile quello, che in prova della preteſa indipendenza ſoggiunſe l'Autor del Memoriale:(1) *Et l'on ne voit pas que l'Empereur, ni ſon Ambaſſadeur a Florence ayent fait aucune plainte de cette preference de Coſme.* E qual' Uomo ragionevole ſi lagna qualora non ſe gli è fatto torto, ma è ſtato ſoddisfatto? Da tal ſilenzio appunto ſi conoſce che il Fatto lor' era paruto giuſto, ragionevole, e conforme alla legge della Iſtituzione. Se queſto aſtuto Avvocato foſſe ſtato Conſigliere de' Miniſtri Imperiali, o di Ceſare, egli probabilmente avrebbe fatto sì, che ſcappaſſero fuora con qualche Proteſtazione, dichiarando nullo tutto quello che era ſeguito, e che dovea ſeguire in quella contingenza, e che ſi era fatto per ubbidire a Ceſare. Egli ha guaſta l'idea per la pratica novella e moderna da alcri uſata.

(1) *Memoire p.11.*

44. Il Whig avrebbe voluto colorire, e riveſtire con qualche pallio ingegnoſo l'error puerile del Memorialiſta: non potè però non confeſsare, che il Senato avrebbe corſo pericolo di gaſtigo, ove aveſſe paſsato i limiti preſcritti nella ſucceſſione da Ceſare: (2) *Comme il étoit en droit de ſoûtenir par la force la ſentence a la quelle on étoit contrevenu, on devoit prevenir ſon indignation.*

(2) *Whig p.11.*

45. Ecco come queſto piacevole Autore va alzando il prezzo alla favola, facendo naſcere l'occaſione di una ſanguinoſa guerra per amor dell' incognito Giuliano de' Medici fratello del reo di leſa Maeſtà, e una indignazione di Ceſare, per una perſona, e una ingiuria fatta a quello, di cui non ſi ſa, che aveſſe Carlo V. giammai una immaginabile contezza; e favolleggiando sì infelicemente, concede, che il Conte di Siſontes Plenipotenziario dell' Imperadore, abbia corretto col rimedio legale il mancamento commeſſo; e vuole che ſolamente per cagion di queſta irregolarità ſi cercaſſe la Inveſtitura, o confermazione Ceſarea a pro di Coſimo: (3) *Ce fut par cette raiſon qu' on ſouhaitu que l'Empereur confirmat l'election de Coſme, qui tint ainſy ſon état* de la grace de Sa Majeſté *Imperiale, comme le Comte de Cifuentes Ambaſſadeur le dit alors.* Sì, per l'appunto, ſenza tal motivo non ſi richiedeva la Imperial conferma-zione. Ma queſta di poi, per diſgrazia del ritrovato, non fece motto della diſpenſazione. Il Difenſore fa con una pietra due colpi; egli difende il Memorialiſta dello ſpropoſito e inſieme reca al mondo una nuova ſcoperta della vera, e unica cagione, per cui ſi chiedette la Inveſtitura, e conferma-zione di Coſimo: e per cui fu appoſto la clauſula *ex Cæſaris gratia* in eſſa conceſſione: quaſichè non foſſe queſto lo ſtile de' Signori, e Sovrani, cui adoperano nel concedere Privilegj.

(3) *Whig p.11.*

46. E notabile la malizioſa amfibologia del Whig, e ne può ſare la ſperienza ogni Lettore: eſſo cita il Conte Siſontes nel ſuo falſiſſimo diſcorſo; e lo cita in guiſa tale, che i Leggitori, che non hanno ſotto l'occhio l'Atto citato, naturalmente poſſono credere che eſſo Siſontes dica in quello, e confermi le favole dal Whig ritrovate. Laddove in quell' Atto ſi legge a note chiare tutto l'oppoſto: poichè ancóra queſto Plenipotenziario Imperiale eſpreſſamente dichiara, che eſcluſo Lorenzo il Traditore, ſi aſpetti la ſucceſſione legalmente, e in vigor della chiamata, diſpoſizione, e prima Inveſtitura Ceſarea a Coſimo. *Cumque ex Privilegiis conceſſis Illuſter D. Duci Alexandro ..... clarè conſtet, quod poſt obitum Ducis Alexandri abſque filiis decedentis, proximior ex Familia Medicis ad primatum ... vocetur ..... ob quam cauſam primatus prædictus ad dictum Coſmum de Medicis ut* proximiorem *ex Familia de Medicis, & majorem natu devolutus eſt.*

47. Sì che queſto valente Miniſtro di Ceſare non ſi ſognò

gnò di ſupplire qui col rimedio legale alcun difetto commeſſo, o pregiudizio fatto, come finge il Whig. E quando o eſpreſſamente o implicitamente lo aveſſe fatto; l'apportare tal rimedio, e fare tale grazia non era egli un' eſercitare la Sovrana Poteſtà?

48. Non ſi vede menomo indizio che quel Giuliano ſognaſſe di eſſere chiamato, o che pretendeſſe alla ſucceſſione. Niun' Autore ne fa motto; Giuliano tacque; tacquero i Senatori, anzi diſſero il contrario; tacquero gli Scrittori di quel tempo: appena ſi trova memoria del ſolo nome di quel tale Giuliano, e neſſun veſtigio della pretenſione del ſuo diritto; poco mancherà, che chi voleſſe purificare la eſiſtenza o identità di un tal Giuliano non urtaſſe in una controverſia pari a quella che vegliò già anni ſono tra M.r Baſnage e il P. Ardovino intorno all'eſiſtenza vera o immaginaria di Erode Agrippa Re Calcidoneſe (1). Fra' pochi, che l'hanno nominato per accidente v'è Franceſco Sanſovino, il quale nella giunta alla Storia di Lionardo Aretino (2) dice appena, ed occaſionalmente il nome di un Giuliano, parlando della guerra di Sienna con queſte parole: *lo Strozza aveva laſciato Roberto ſuo fratello, e Giuliano de' Medici ſuo Cognato in Montalcino.*

(1) *Vide Joan Hardu. Opera Seleƈt. f. 57.*

(2) *Hiſt. Lion. Aretin. lib. 13. p. m. 236.*

49. E da ciò inferiſce il Whig che egli ſerbaſſe vive le ſue pretenſioni di ſuccedere a Aleſſandro de' Medici: *On ſcait .... qu' il y conſerva des pretentions puiſqu' on le trouve toujours dans les guerres de Sienne avec Pierre Strozzi, dont il avoit épouſé la Soeur.* Ma queſto Propugnatore dovea pur' indicare alcuna prova di quella ſua ſcienza: il trovarſi nella guerra di Sienna potea avere molti altri motivi, che non è la pretenſione al Principato: anzi tutta quella guerra avea per fine apparente di diſtruggere ogni Principato di un ſolo, e da Carlo V. iſtituito; ſì che queſto non è che un giocondoſo ſuo ſogno inventato per non reſtare di dire qualche coſa, e forſe per farſi giuoco della materia cui trattò.

50. E coteſta è una delle baſi fondamentali della odierna indipendenza, alla quale vi ha adattata un' altra colonna non per ornamento, ma ſecondo lui per un ſodo ſoſtegno, il Memorialiſta l'argomento che trae dalla Iſcrizione del Piedeſtallo della Statua equeſtre alzata a Coſimo dal Gran Duca Ferdinando nel 1594. ove ſi rappreſenta ſul lato Orientale la elezione prenarrata di eſſo Coſimo, con le parole dal Memorialiſta riportate in figura di lettere da Arco Trionfale: *PLENIS LIBERISQUE SENATORUM VOTIS REIPUBLICÆ FLORENTINÆ DUX RENUNCIATUR.* (3) *La liberté de cette elećtion (de Coſme) atteſtée par tous les Hiſtoriens contemporains* (e qui cita il Varchi lib 16., l'Adriani lib. 1., l'Ammirato lib. 31., ſenza riportare le parole loro, le quali abbiamo di ſopra (4) fedelmente riferite, e che dicono a dirittura l'oppoſto) *ne peut pas meſme être ignorée de ceux qui s'intereſſerojent le plus a la conteſter. Un tres grand nombre d Etrangers de toutes nations, ont pû voir dans la principale Place de Florence la Statue equeſtre de Coſme, & ſur le pied d'eſtal la repreſentation de ſon elećtion, avec cette inſcription remarquable Plenis, liberiſque Senatorum votis Reipublicæ Florentinæ Dux renunciatus.* Ci vogliono con coteſte millanterie, e ſcene torna a memoria per forza il romore del Mulo del Carbonajo (5); ma ſta bene il reſiſtere alle riſa.

(3) *Memoire p. 12.*

(4) *Sopra §. 8. 13. 19. 38.*

(5) *Sopra §. 19.*

51. Coſimo de' Medici ebbe tanta virtù, e giuſtizia nel reggere i popoli confidati alla ſua cuſtodia, e tanta fede inverſo l'Imperadore ſuo Sovrano, che meritò ben quella Statua equeſtre, e quell' elogio, il quale eſprimeſſe il ſentimento de' ſuoi Cittadini, e ſudditi eſſer tale,

ch'

ch'egli ſempre era ſtata meritevole di eſſer ricevuto, ed aſſunto al Principato unanimamente col conſenſo di tutta la Repubblica, correggendo con ciò tutto quello, che poteſſe eſſer mancato al pieniſſimo, e cordialiſſimo conſenſo nella ſua elezione, o ricognizione. Quelle parole però ſono da interpretarſi con diſcrezione e non alla lettera così materialmente: in primo luogo, perchè elleno preſe a tutto rigore direbbero il falſo, come dalle coſe ſtate eſpoſte, e da quelle, che dovremo ancóra eſporre, chiaramente conſta, e conſterà. Secondo, perchè da ſe ſteſſe non ſignificano nè pure neceſſariamente quello che gli Avverſarj vogliono ioferirne.

52. E ne arrecherò un'eſempio. Nella ultima vacanza del S. Impero per la morte dell'Invitto Imperadore Giuſeppe di glorioſa memoria. La Santità del Pontefice Clemente XI. ſcriſſe in quella occaſione un Breve ſuo alla Maeſtà della Imperadrice Vedova Eleonora, in cui le augurò, che Ceſare Auguſtiſſimo lo oggi regnante veniſſe eletto Imperadore *liberis Electorum ſuffragiis*; e ſopra queſte parole ſtimò neceſſario l'Autor, che per parte della Corte Romana riſpoſe alle rifleſſioni ſopra di eſſo Breve (1) di dar queſta ſpiegazione: *Che è quanto dire con felicità, e ſenza neſſuna faſtidioſa circoſtanza.* Queſta interpretazione, vie meglio e con aſſai maggior verità e proporzione ſi adatta alle parole della Statua equeſtre di Coſimo relative alla ſua elezione, la quale ſeguì pacificamente ſenza pericolo, o violenza, o timore de' Senatori, eccettone quel timore panico, che occupò per errore gli animi loro per lo ſtrepito, e tumulto delle armi, o fortuito, (2) o fattoſi naſcere ad arte, il quale non fe che ammonire la coſcienza, e accellerare la deliberazione di ciò, che ad ogni modo buon grado o mal grado lor dovette avvenire, come loro avea rappreſentato il Cardinal Cibo Capo temporaneo allora della Repubblica (3).

(1) *Riſpoſta alle Rifleſſioni &c p. 11. §. ſeguente.*

(2) *Sopra §. 19.*

(3) *Sopra §. 7 e ſeg.*

53. Ma la vera interpretazione, e la più atta a ſalvare la morale verità di queſta Iſcrizione ſi è, che furono liberi que' ſuffragi, e voti del Senato Fiorentino, perchè non furon contratj, ma conformi alla legge, e all'obbligo loro: perchè non ſi può negare che operi liberamente chiunque opera in conformità del ſuo debito, ed uficio: sì bene ſi nega, che chi opera di là del debito e contra l'obbligo ſuo legittimo, eſerciti la *libertà*: perocchè eſercita una licenza dannabile; e tale ſarebbe ſtata l'operazione de' Fiorentini Senatori, ove contravvenendo agli ordini dell'Imperadore, ſi foſſero ſervìti della libertà, poteſtà, e facoltà loro in quella improviſa vacanza.

54. E per conoſcere quanto ſia aſſurdo il prendere coteſta iſcrizione a rigore della lettera, ci baſta che ſi faccia il ragguaglio trà le parole di eſſa, e le limitazioni colle quali fu *circoſcritta dagli otto*, o 12. *Capitanei* depurati a ciò dal Conſiglio de 48. la Deliberazione medeſima del Senato. Sul Piedeſtallo ſi dice che Coſimo fu creato, o dichiarato da' Senatori Duca di Firenze: *Reipublicæ Florentinæ Dux renunciatus*. Ma il tenore del decreto fu, che Coſimo in niun modo doveſſe eſſer Duca, ma ſolamente Capo di eſſa Repubblica: tutta l'arte di Franceſco Guicciardini conſiſtette in ſchifſare quel nome allora odioſiſſimo: *Volebat enim Guicciardinus inter eos facile Princeps certis legibus adſtringi potentiam dominatus, atque abolere ODIOSUM in libera Civitate DUCIS NOMEN*, come atteſta il Giovio (4); e ancóra queſto colla mira, e col titolo di non diſubbidire a Ceſare: *Non obſcuro quidem Patriæ ſtudio, quod non inepta ratione diſſimulabat, utpote qui præclarè diceret: DUCIS NOMEN NEQUAQUAM GRATUM CÆSARIS AURIBUS futurum; qui antea non temerè Alexandrum ipſum, vel etiam Generum,*

(4) *Paul. Jov. lib. 38. f. 222.*

in

in litteris, quas ad eum ſcribere eſſet ſolitus, nunquam Florentiæ Ducem appellaviſſet, e ſegue poi a conjetturare circa il *perchè*. La ſomma di queſto Articolo è che il Senato decretò che Coſimo non ſi chiamaſſe Duca: (1) *Conditiones erant hoc modo perſcriptæ Coſmus quod bonum fauſtumque eſſet, Reipub. præficeretur, NEC DUX, SED CAPUT modeſtiore nuncupatione vocaretur: neminem niſi Civem quum ipſe abeſſet in Civitate Vicarium relinqueret, ... & quod Etruſcæ frugalitatis fuit duodecim millium aureorum nummum ſumma* (all'uſo de' Vicarj Imperiali, (2) e per poco nella forma che in principio fu aſſegnato a Aleſſandro Medici (3)) *in annui domeſtici apparatus ſumptum contentus foret*. Così ſcriſſe il Giovio; il quale per ſua non mai meritata diſgrazia ſi allega a ſoſpetto dagli Avverſarj, ove non canta a modo loro, e perciò ha biſogno d'altri compagni nel meſtiero di teſtimonio: dice adunque il Varchi: (4) *fermarono le condizioni, le quali furono che il Sig. Coſimo de' Medici ... ſi doveſſe chiamare NON DUCA, ma Capo, e Governatore della Repubblica Fiorentina, doveſſe quando ſtava fuora della Città, laſciare il ſuo Luogotenente non foreſtiero, ma Fiorentino: gli doveſſero eſſer pagati per ſuo piatto ogni anno dodeci milla fiorini d'oro, e non più*. Bernardo Segni ſcriſſe il medeſimo con lieve mutazione di parole: (5) *Eſſendovi ſtato dichiarato che Coſimo ſi doveſſe chiamare Signore, E NON DUCA, ch' ei non poteſſe aprire lettere, nè eſeguire coſ' alcuna ſenza la compagnia de i Conſiglieri, e che ei non aveſſe a havere di piatto, ſe non dodici mila ſcudi l'anno*.

(1) *Id. ibid.*

(2) *Sopra cap. 21. §. 139. f. 479. ſeg.*

(3) *Sopra ivi.*

(4) *Varchi Iſt. lib. 15. f. 599.*

(5) *Segni Iſt. Fior MSS. lib. 8. f. m. 28.*

55. Queſti Scrittori viſſero in quel tempo, e chi da loro diſſente in raccontando la elezione, ſenza che accenni queſte condizioni non può meritar fede. E non ſi debbe far capitale di quello, che il Cini aſſeriſce, che non ſi limitaſſe altro, che la entrata annuale a Coſimo, come egli fa in iſcrivendo così: (6) *Il perchè eſſendo deputato* (*Franceſco Guicciardini*) *con undeci altri Compagni a ſtabilire la ſomma de' danari, che al novello Principe ſi dovea aſſegnare, fu da loro il ſeguente giorno dichiarato, che ſotto nome di piatto ſoli 12. m. ſcudi per ciaſcun' anno ſe gli pagaſſero*. Aldo Manucci nella vita di Coſimo ſi conforma agli Autori più antichi di lui, dicendo: (7) *E furono* (*le condizioni*) *che il Sig. Coſimo in buon punto harebbe il primo luogo nella Repubblica, e che con più modeſto titolo ſi chiamerebbe Capo di quella, NON DUCA*.

(6) *Gio. Batiſta Cini Vita di Coſimo lib. 1 carta 28.*

(7) *Manucci f. 54.*

56. Per le quali teſtimonianze o ſi confuta, o ſi ſpiega la Iſcrizione del Piedeſtallo, e ſi fa manifeſto che il G. Duca Ferdinando, che fece eriggere alla gloria di Coſimo de' Medici coteſta Statua equeſtre, ha dovuto apporle quella Inſcrizione coll'animo, che ſi debba intendere colla debita diſcrezione e non punto a tutto rigore; e ſarebbe iniquo il ſoſpettare, che aveſſe voluto ingannare la poſterità con una manifeſta falſità, come tentano di fare gli Autori de' Libelli, i quali fanno di ogni erba un faſcio per aumentare il novero delle prove inſuſſiſtenti di un non eſiſtente diritto d'Indipendenza, non diſcernendo dalla falſa la vera gloria de' Principi, e vaſſalli dell'Impero, quale ſi dimoſtrò l'immortale Duca Coſimo de' Medici quaſi fin'alla fine della ſua vita. Vaglia però il vero, che la Iſcrizione ſarebbe più ſincera e più oneſta quando aveſſe detto che Coſimo fu fatto Duca da Carlo V. perchè ciò fu il vero.

57. E ben'inetto il ripiego del Memorialiſta, ove crede di addurre tanti teſtimonj vivi della preteſa indipendenza, quanti viaggiatori di ogni Nazione hanno veduto nella Piazza di Firenze quella Statua,

tua; e letta quella Iſcrizione, e forſe riportatala nelle loro memorie di viaggio ſenza penſare più in là. E non ſa egli che ve ne ha, i quali, come coſa memorabile, hanno regiſtrato un' altra Iſcrizione ſtatuaria certamente vera e non negabile nel ſuo ſenſo giuſto. Bella è queſta, il Verſo, che la Sereniſſima Caſa fece ſcolpire al Piedeſtallo della Statua dell'immortal Carlo V.

TU MIHI QUODCUMQUE HOC RERUM EST.

E quantunque non ſtia eſpoſta in pubblica Piazza, ma in ricinto, ſta però ſcolpita quella ſteſſa verità nella memoria di chiunque ſa le Storie, e il vero non abomina.

58. Uno Scrittore, il quale, poniamo che per altre cagioni non grande credito meritaſſe o ottenneſſe tra' Letterati, non però ſi potrebbe allegare a ſoſpetto da chi ſcrive per la Caſa Medici; poichè in ogni luogo, ove ſi avviene di favellare di queſti Principi, ne fa panegirici: nel luogo per l'appunto, in cui egli eſagera la felicità del popolo Fiorentino di eſſere ſtato ſottopoſto dall'Imperadore al dominio di eſſa Caſa, conclude: (1) *Ce n'eſt donc pas ſans raiſon, que la Sereniſſime Maiſon de Mediſis avoüe qu'elle doit toute ſa fortune à l'Empereur Charles V. auſſi at elle fait graver au bas de ſa Statue ces paroles: TOUT CE QUE J'AY, JE LE TIENS DE VOUS.* Ma non è queſto il genere di prove, di cui tegniamo d'uopo, che ad ogni guiſa ſervono a parare i colpi di Diſeſa che ſi fanno colle ſpade di legno, e ſenza punta e ſenza taglio. Gl' Inventori e Compoſitori di ſimili Iſcrizioni non la fanno da Storici, e Teſtimonj rigoroſi di verità. E ben vero, che (2) *la menterie ni les amplifications capables de faire changer l'eſpece d'une avanture, ne leur doivent pas être plus permiſes qu' aux Hiſtoriens*: e la noſtra, preſa per danaro contante, cambia ſieramente le circoſtanze eſſenziali dell'avvenimento principale di Coſimo I. Di ſimili Compoſitori ridirebbeſi adattamente il motto di Tacito: (3) *peſſimum inimicorum genus laudantes*. Tuttavia alcuna coſa giova dare al privilegio che hanno gli Elogj; da che in vigore di quello lor par permeſſo il linguaggio figurato et adulatorio. Già il Mondo erudito è aſſuefatto a veder' ivi ſignoreggiare i ſuperlativi, le iperboli, e profanare ſenza peſo e miſura gli ſpargimenti del fumo degl' Incenſi. Non ſi otterrà mai che non cerchino di mantellare tutto quello che a lor credere renderebbe meno maraviglioſo e pellegrino l'Eroe encomiato: la qual Maſſima per cattiva che ſia, pur ſi compatiſce in componimenti di quella fatta. (4) *Mauvaiſe excuſe, ſource continuelle d'illuſions, et de fauſſetez; mais en fin on la recoit mieux d'un paneggriſte, que d'un hiſtorien.* In ſomma non è queſta una arma di diſeſa valevole per propugnare la voluta indipendenza.

(1) *Gregor. Leti Vie de Charles V. Part 1. liv. 5. p. 339.*

(2) *Bayle Dict. Crit. Art Baudoin note E. f m 512 b.*

(3) *Tacit vit. Agricol. cap. 41.*

(4) *Id. Bayl. ibid not. A. f m. 509. b.*

59. Da quanto ſi è detto circa queſta Iſcrizione della Statua, giudicherà ogni erudito ſe l'Autore dello Eſame, confutando il Memoriale abbia ecceduto i termini di una giudizioſa riſpoſta a queſt' eſſo argomento, ove diſſe: *Ces ſortes d'Eloges ne ſervent point de preuve dans une controverſe de droit. Le Roi de France Henri IV. eſt appellè Empereur dans l'inſcription qui ſe lit au piédeſtail de ſa Statue equeſtre au pont neuf de Paris. Aucun Francois n'en voudra pas conclure, que le titre d'Empereur eſt dû aux Rois de France*; e qui ebbe fine la riſpoſta di lui a queſto argomento del Memorialiſta.

60. Non ſi vede per certo che queſto Scrittore uſciſſe de' limiti della ſobrietà, o gravità che richiede la materia. Il paragone del Re Enrico IV. non ha niente di ſvantaggioſo, o di contrario alla dignità di Coſimo de' Medici; e ciò non oſtante il Whig, non ſo per qual capriccio, ne ricava la occaſione di un piato contra l'Eſaminatore; quaſi che queſti aveſſe detto qualche giulleria, e prende queſto tuono: (5) *Si l'ele-*

(5) *Whig p. 11.*

ſtion de Coſme fut auſſi libre qu'on vient de voir, c'eſt une plaiſante maniere d'en vouloir faire douter que dejetter du ridicule ſur une Inſcription, ou cette Liberté eſt marquée.

61. Primieramente non ſi ſcorge ombra di ridicolo, come ſi vede, nè nelle parole, nè nella intenzione dello Eſame; ma dato che vi ſoſſe ogni ridiculoſità, avrebbe ſerito, non per immaginazione la Iſcrizione, nè chi la fece, per cui ſi fece, ma colui chi ne fa un'uſo indebito, e ſconcio. Naturalillima coſa è, che ogni raziocinio aſſurdo, come quello che contiene brutezza intellettuale o morale, muova o lo ſdegno o le riſa, ſecondo che più all'una che all'altra paſſione trova diſpoſto l'animo di chi l'ode o lo vede; il che accaderebbe non meno in una controverſia circa un'articolo della Santa Fede ſteſſa, che de' diritti ſacri de' Principi, perchè nell'uno e l'altro caſo ſi riderebbe per la inezia delle prove, e degli argomenti ſenza perdere la venerazione dovuta all'objetto, e ſubjetto troppo degno di ſomma riverenza. Ciò advien però più facilmente in chi è capevole di qualche ſorta di ammirazione per la novità dell'aſſurdo. Ma tale novità non accadde punto allo Eſaminatore, il quale prima di eſſer giunto a leggere, e a confutare quel paſſo del Memoriale, avea già veduto una Illiade di argomenti ſrivoli, et aſſurdi; laonde già aſſuefattovi con tutta indifferenza, riſpoſe a quello oe' termioi prenarrati, ſenza uſcire punto dal ſerio.

62. E per d'una ſicura prova del catattere di ſerietà da lui ſerbato può ben ſervire queſta, che ſe aveſſe avuto talento di ſcherzare, egli avrebbe avvertito che le pompoſe parole *PLENIS LIBERISQUE SEN. FLOR. SUFFRAGIIS DUX PATRIÆ RENUNCIATUR*. Si trovano ſcritte dal canto Orientale appunto ſotto le parti deretane del Cavallo di Bronzo, e nell'ombra della coda di eſſo; talmente, che per intenderle ci vuole alcun poco più di diligenza di quel che ſe ne voglia per gli altri lati. Laonde per inſegnare agli Oppoſitori di non valerſi di argomenti inerti e ſrivoli potea formare il queſito: ſe tal coſa era avvenuta a caſo, o ad arte? E conghietturate, che sì notabile teſtimonianza della Fiorentina Indipendenza era ſtata credura biſognoſa di qualche riſerbo, e non abilitata a comparire in faccia ſcopertamente. Ma l'Autore paſsò con grave ſilenzio tale oſſervazione, perchè in materia ſeria non ſi compiacque bamboleggiare.

63. Ad ogni modo volle trovarvi per entro del ridicoloſo il Whig: e ciò non per altro motivo, che appaja, ſe non per aprire a ſe ſteſso la ſtrada di dire un concetto ſteddo quanto è il ghiaccio, circa il patagone, che l'Eſaminatore ha fatto tra le Statue d'Entico IV., e del Duca Coſimo, ed è queſto: (1) *Tout ce qu'ily a de commun entre les choſes comparées, c'eſt qu'elles ſont gravées ſur des piédeſtaux.* Ma non calza la ſua ſentenza, e per riſpondere con tuono ſerio a una ciurmeria, e per far vedere, che i due termini eſtremi di queſta comparazione convengono perfettamente in quel termine terzo, che debbe eſser comune ad amendue ſecondo l'eſigenza di una buona comparazione, e della materia, di cui ſi tratta; ſupponiamo per un'iſtante per poſſibile il caſo, che foſsero perdute tutte le memorie Europee de quattro, o ſei ultimi paſsati ſecoli: e che di qui a ſei altri ſecoli i Popoli di un nuovo Mondo faceſſero ſtudio della Storia Europea; come alcuni eruditi l'hanno fatto delle antichità Chaldee, Etruſche, per non dire delle Romane e Toſcane; che coſtoro aveſsero una nozione generale, e confuſa, che già vi fu in queſte parti una ſerie d'Imperadori, e una di Duchi di Fireoze, propiamente così detti, e nel ſenſo, che corre la voce tra di noi: e che ſi abbatteſsero in quelle due Statue; egli è pure probabiliſſimo, ch'eſſi giudicherebbero per

(1) Whig p. 12.

la

la Iſcrizione della Statua d'Enrico IV. queſto Re eſsere ſtato uno degl' Imperadori di quella ſerie, ſino a tanto che non riceveſsero un lume contrario, e più diſtinto circa il coſtume, e l'uſo degl' idiomi: e parimente è veriſimiliſſimo che per la Iſcrizione della Statua di Coſimo eglino giudicherebbero il Senato Fiorentino avere creato, e acclamato Coſimo per Duca di Firenze propiamente così detto ſenza alcun' interno ribrezzo, ſenza obbligazione di dipendenza, ſoggezione, ſubordinazione, di patto e giuramento precedente, ſenza alcun giuſto timore di una pena che importaſſe lo eſterminio di tutti. E in tale opinione, o ragionevole ſoſpicione ſtarebbero ſino a tanto che trovaſsero gli ſcritti degli Storici viventi allora, dei Segni, Varchi, e Giovio, o gli Atti, e documenti giuridici ſteſsi. Ora ſiccome, tanto l'un, quanto l'altro giudizio ſarebbe falſiſſimo, così convien confeſsare, che ſomiglianti argomenti, prove, o indizj ſono fallaci, e non ſi debbono accettare in rigore della lettera, ma con diſcrezione. E queſta qualità, o punto di eſsere tali indizj incerti, ambigui, e fallaci, è il termine terzo; o di mezzo, in cui convengono i due termini eſtremi della comparazione adoperata dall' Eſaminatore. Dunque era buona, et adattata al ſoggetto: sì come nè pure è impropria la parità o l'eſempio grazia che ho apportato circa gli effetti ſtorti che potrebbe produrre una sì fatta Iſcrizione preſa alla lettera, ed a verbo. Non ſi è veduto forſe avvenire a un di preſſo la ſimil coſa per la ſcoperta e diſamina delle antiche monete o medaglie de' Tetrici ed altri Perſonaggi in quelle appellati Imperadori? Non ſi è dubitato e diſputato acremente, ſe ſi abbiano ad annoverare a' Tiranni, a' Legittimi Auguſti, od a' Capitani della Repubblica o dell' Impero di Roma? Non n'è nato il pericolo di far diventare tutta la Storia Auguſta degli Elj Sparziani, Julj Capitolini, Flavj Vopiſci &c. e quella de' XXX. Tiranni di Trebellio Pollione una cantafavola inventata da un ſolo bello ingegno impoſtore (1)? Per verità ſe di qua a tre o quattro ſecoli ſurgeſſe un dotto critico quale è il P. Giovanni Ardovino, e non trovaſſe altre contezze Fiorentine della età di Coſimo I. ſe non che i teſti Iſtorici da noi citati per provare la elezione ſua legalmente *coattiva*; e la Iſcrizione del Piedeſtallo allegata dagli Oppoſitori per provarla *liberiſſima*; eſſo avrebbe a prorompere in acerbe accuſe o contro la infedeltà di quegli Storici; o contra la impoſtura della Iſcrizione: e con tutta ragione rinnoverebbe le eſclamazioni già fatte: (2) *Falſorum inſcriptionum Architectos proximum noſtro ſæculum innumeros tulit; egregios Artifices, qui quas ipſi MAGNA (UT QUIDEM SIBI VIDEBANTUR) ARTE concinnaſſent, has aut in marmoribus, aut in tabulis æneis, plumbeiſve aut lateritiis fiſtulis, aut in antiquis denique numiſmatis lectas a ſe fuiſse mentirentur ..... ac deinde MIRIFICE INQUINANT PERTURBANTQUE PROFANAM HISTORIAM*; Soggiugnendo che un' altro dotto Antiquario, Antonio Auguſtino, ne comparò di molte delle sì fatte iſcrizioni con le favole dell' Amadigio delle Gallie, e di Orlando il furioſo: *Atque ea demum illi cum Amadiſi Gallici & Orlandi furioſi nugis commenticiſque conferri.* Che le Iſcrizioni dicano ſolamente il falſo, o che ſieno tutte inventate da alcun' impoſtore, l'effetto al noſtro ſoggetto è il medeſimo.

64. Il Whig ha penſato di prevenire ogni obiezione con una vana diſtinzione, dicendo: (3) *Le titre d'Empereur n'eſt qu'un titre: l'inſcription de Coſme eſt un monument de l'Hiſtoire conforme à Varchi, à Adriani, à tous les hiſtoriens contemporains.* Non altro manca a queſta riflesſione, che la verità, e la dovuta modeſtia. Secondo queſto inſegnamento, *Imperadore* è titolo; e *Duca*, che eziandio per ragione della mera idea dipende dall' Imperadore, non è. L'ingegnoſo Scrittore, in ripren-

(1) *Vide Joan. Harduin. Diſſert. Epiſtolic. in operib. ſelect. f. 655. ſeq.*

(2) *Id de Numiſmat. ſæcul Conſtantini ibid. f. 501.*

(3) *Whig p. 11.*

derido il ſuo Avverſario di uò intempeſtivo ſcherzo, gravemente vuol'inſinuare, ch'il G. Duca è più Sovrano e più vero e real Principe che l'Imperadore. E' ſe mai non mi appongo, ha voluto dire allo Scrittore cui confutava: a bell'agio collo ſcherzare circa il titolo d'Imperadore datoſi al Re di Francia: eſſo da buono o daddovero potrebbe farſelo. Queſto ſuo penſiero però il dò io ſoltanto per d'una conghiettura; perchè nol ſaprei provare con verun documento o teſtimonio di Storia. Ma pogniamochè coteſta foſſe ſtata l'intenzione ſua, non ſo ſe la Corona gliene voglia ſaper grado. E per la fede ſua ſe tal coſa accadeſſe, mi ſaprebbe dirlo egli il Whig, ſe con diventare il Re de' Franchi Occidentali o Franceſi odierni, Imperadore de' Franchi Orienrali o Tedeſchi odierni, il G. Ducato ne ſarebbe più o meno indipendente più o meno vaſſallo e ſoggetto a tale Impero, di quel che ſi vuol che ſia del preſente? So ch'egli nel ſuo cuore riſponde: Sabbato non è, e i danari non ci ſono. Ma quale Libertà, quale Indipendenza adunque diſende egli? quale Sovranità impugna? Niuna, ſe non quella dell'Impero Romano-Germanico. Ma non occorre ſeguitare queſto Autore nelle ſue impertinenti ſpeculazioni: avverta ſolamente il Lettore, che coloro, che aveano il gius di acclamare per loro Re Enrico IV., non gli poſero il divieto di nominarſi Imperadore: ma che il Senato Fiorentino appoſe eſpreſsamente a Coſimo il divieto di portar'il titolo di Duca, nel che non fu punto ubbidito: e poſcia rifletta quanto fondatamente eſso chiami quella Iſcrizione un MONUMENTO DI STORIA conforme a tutti gli Storici contemporanei, da che ſi è veduto che il Giovio, il Segni, il Varchi uomini in quel tempo maturi dicono tutto il contratio, ne' teſti, che abbiamo con fedeltà citati (1); e conoſca inſieme la cagione per la quale ſiamo aſtretti di allegare, e traſcrivere carte intere di quegli Storici per convincere di falſità gli Avverſarj.

(1) Sopra §. 3 ſeg.

65. Sino qui l'ordine del tempo, e le cavillazioni degli Oppoſitori ci hanno fatto alquanto ampiamente diſcorrere di quello che ſeguì dopo la morte di Aleſſandro de' Medici nel Senato Fiorentino: ora giova il vedere, ſe le coſe avvenute nella Città, e di fuora, confermino più la ſentenza, che ſpacciano gli Avverſarj, o la noſtra.

66. La collegazione delle coſerelle dibattute, le quali non ſi ſarebbero tocche, ove dagli Avvocati contrarj non foſſero ſtate eccitate, ci non dovrà ſembrare affettato l'avvertire, che tutto 'l Popolo Fiorentino, nel tempo, che Coſimo de' Medici fu riconoſciuto per Capo di Firenze, non ebbe punto que'ſentimenti per la perſona di lui, i quali egli ebbe nel tempo che gli fu meritamente eretta la di ſopra lodata Statua equeſtre, e i quali queſto Principe ſolamente in appreſſo coll'andare de' tempi, e colla eſperienza delle ſingolari ſue virtù avea deſtati nell'animo de' ſuoi Cittadini o ſudditi. Eſſo era benſì amato, e ſtimato per le qualità ſue perſonali, e per la riputazione paterna; ma riſpetto a lui vi ſu la differenza che v'è tra il fiore che appena promette il frutto, e il frutto ſteſſo già maturo: e riſpetto alla diſpoſizione degli animi, quella che v'è tra un popolo già avvezzo ad ubbidire a un ſolo, e uno che ſi ricordava ancóra di freſco di aver comandato.

67. Non fia maraviglia perciò, che il Segni allora vivente rappreſentaſſe la paſſione della maggior parte de' Fiorentini nella guiſa che ſegue: (2) *Poichè fu creato il Sig. Coſimo, la Città che era prima tutta ſollevata in grandi ſperanze, rimaſe di tal ſorte abbattuta, ed invilita nell'animo, che non pareva che alcuno oſaſſe diriminarſi nel volto, anzi con gli capi baſſi, ciaſcuno meſto, e confitto negli humori melanconici, maledicevano infra ſe ſteſſo l'infelice condizione dell'eſſer nato Cittadino Fiorentino, dapoichè in una ſi bella occaſione,* e dopo

(2) Segni Iſt. Fior. MSS lib 8. fol. 32.

e dopo una sì accerba Tirannide ſopportata, quei pochi Cittadini haveſſino CONTRO ALLA VOGLIA UNIVERSALE, E CONTRO ALL' AUTORITA' D'UNA PARTE *di sì nobili Fuoruſciti riporſi in un ſubito il giogo della ſervitù loro adoſſo. Diſcorrevano per tutti li tempi paſſati, ne i quali foſſino venute occaſioni di ridurre la Città libera, nè ſapevano ritrovare la maggiore di queſta, quando ſtracchi tutti gli uomini dalla ſervitù, ſpenta tutta la Stirpe legittima, ... de' Medici, quei Cittadini, che havevano in mano l'armi, e la forza potevano acconciatamente riformarſi in un vivere buono, e civile: e ſopra tutto dannavano, e beſtemmiavano ancora il Guicciardino, che nobile, e virtuoſo haveva voluto più toſto ſervire ad un Principe, che havere compagno nella libertà in governare la Repubblica. Egli dall' altra parte ſi rallegrava d'avere condotto quell' opera, e diceva pubblicamente, ammazzate pure de' Principi, che ſubito ſe ne ſuſciteranno degli altri. Diceſi che coſtui fu ſpinto oltre a molte cagioni, ad eleggere Coſimo per Signore, ancora per queſto, cioè perchè di pochi giorni avanti aveſſe concluſo parentado con ſeco, con dargli Liſabetta ſua figliuola per moglie, che fu poi data ad Aleſſandro di Giuliano Capponi, e che gli era fatta la ſcritta, nè ſi aſpettava altro, ſe non che Coſimo ritornaſſe di Villa .... Per queſto fu ſtimato che il Guicciardini cercaſſi* di ridurre a Coſimo quella Signoria limitata e molto civile, *accioche egli havendo biſogno per mantenerla de' Cittadini, concludeſſe quel parentado ſeco, et in fatto laſciaſſe a lui governare quello Stato. Ma altrimenti intervenne, perchè Coſimo trapaſsò ſubito nel Principato aſſoluto, e ſdegnati li coſtumi, e conſigli civili, e maſſimamente quelli del Guicciardini, s'accoſtò più a credere a Ottaviano de' Medici, & a quegli che lo perſuaſero* A DARSI TUTTO NELLA FEDE DELL' IMPERADORE, E A FARSI PER QUESTO DUCA *e Signore aſſoluto.* Queſto ritratto contien dimolte lezioni e belle per inſegnare agli Oppoſitori che la iſcrizione del Piedeſtallo cui poco acconciatamente hanno tirato a mezzo come prova giuridica della indipendenza, ſi debba intendere diſcretamente, e non mai in pregiudicio della ſuperiorità Ceſarea, che ſi riſpettò al ſommo, e ſi eſercitò in quella occaſione.

68. Il medeſimo frutto poſſono ritrarre gli Avverſarj dal racconto, che fa il Varchi Scrittore, cui citano eſſi per teſtimonio delle loro aſſerzioni, quaſichè foſse conforme alla ſua Storia la Iſcrizione in quel ſenſo che a loro piace, con che ci aſtringono di traſcrivere qui queſte parole ſue: (1) *Inteſaſi queſta deliberazione per Firenze, e un tratto per tutto fu ſalutato come Principe da infinita moltitudine di Cittadini con grandiſſima frequenza*, ma non con quell' allegrezza, *che moſtravano i Soldati* ..... *Potrebbonſi in queſta elezione conſiderare molte coſe, ma quella ſopra tutte, come tanti Cittadini di tanta prudenza, e ſpecialmente Meſſer Franceſco Guicciardini, il quale in fatti guidava il tutto, ſi laſciaſſe tanto, e dall' ambizione, o dall' avarizia, o dall' una, e dall' altra inſieme accecare, e traſportare ch' egli non vedeſſe quello che ſi faceva, e ſi deſſe a credere che un giovane di tante, e tali qualità da vſſe, o voleſſe ſervire alle loro cupidigie, e comodità non altrimente che ſi facciano l'ellere alle Taverne, perciocchè l'intenzione ſua principale era queſta che Coſimo di Mona Maria (come dicevano alcuni di loro) attendeſſe con que' dodici mila ducati a darſi un bel tempo, e ſi occupaſſe tutto ne' piaceri, ora del cacciare, ora dell' uccellare, ed ora nel peſcare, delle quali coſe ſommiſſimamente ſi dilettava, ed egli con pochi altri a governare, e a popparſi, come ſi uſava di dire, e ſucciarſi lo Stato, e per queſto non avea voluto che ſi chiamaſſe Duca,*

(1) *Varchi lib. 13. f. 600.*

benchè

benchè ſotto oneſta, e colorita cagione diceſſe di far ciò affinchè l'Imperadore non s'acquiſtaſſe ragione ſopra la libertà di Firenze, e gli baſtaſſe d'aver' ad approvare, e confermare quello ch' eſſi deliberavano; e non eſſi quello, che fuſſe ſtato deliberato da lui: ma come dicono i Volgari con quel proverbio plebeo; un conto faceva il ghiotto, e un' altro il Taverniere. Ma perchè queſto giovanetto, il quale, come era tenuto da tutti di boniſſima, e poſata natura, così era riputato da molti... d'ingegno tardo, e non perſpicace, riuſcì di ſomma prudenza, ed eccellentiſſimo in tutte le coſe, come moſtrarono gli effetti..... fu chi diſſe, Dio inſieme col Principato avergli conceduto ancora il ſapere.

69. Non altro ci occorre di ricordare, ſe non che quel preteſto, di cui ſi valſe il Guicciardini per colorire la ſua intenzione e i ſuoi conſigli, non fu che una polvere gittata negli occhi di chi non volle veder chiaro. La Maſſima che il Senato Fiorentino aveſſe il diritto di deliberare ſecondo ſuo beneplacito, e Ceſare ſolo quello di confermare le deliberazioni loro, fu quivi infantata dal cieco amore dell' intereſſe propio, e di queſto parto ſconcio funne levatrice la ſottigliezza falſa, e mal' adoperata di queſto Senatore Giureconſulto.

70. Eſſo potette ben dirlo, ma con quali ragioni provarlo? Ei ſembra che il Giovio in riferendo lo ſteſſo diſcorſo indichi di ciò qualche fondamento: (1) *Uti cautus, & prudens Jureconſultus minimè tum de Ducis nomine controverſiam importuna mentione commovendam eſſe exiſtimabat, nec creandi Ducis jura, quæ ad liberam Civitatem omnino pertinerent, imperitè ad Cæſarem inepto præjudicio transferrentur, quandoquidem non creandi, ſed confirmandi tantum quæ ipſi ſua civili antiquiſſima lege ſancirent, atque decernerent, facultas eſſet apud Cæſarem.* Ecco ſpiegato che il Guicciardini usò prudentemente un ſofiſma di Stato. Però ſupponeſi qui quello, che ſi può dare, e ſi dà che una Città, o un ſiſtema politico ſia libero in queſta parte, cioè di poter fare le ſue deliberazioni per reggerſi, e creare i ſuo ſommi Maeſtrati a ſuo modo, e che ſia ſoggetto in queſt' altra, che gl'Imperadori ſolamente confermino tale libertà come fondata meramente nelle conceſſioni graziose, e condizionate dell' Impero, e degli Auguſti. Tale fu la Forma della Libertà e del Governo de' Priſci Bavari o Bojoarj; eſſi avevano il jus di eleggere il loro Capo con titolo di Duca, il quale aveſſe d'uopo della confermazione dell' Imperadore (2). Tale in parte fu l'antica Fiorentina libertà, e gli Auguſti da Rodolfo I. ſino all' Imperadore Carlo V. inclusivamente ſi erano contentati di far di tali confermazioni a Firenze, con che i Rettori primarj di Firenze Vicarj foſſero del S. Impero. Ma falſo è, che la Repubblica in queſta vacanza aveſſe quella medeſima libertà, e poteſtà, la quale come fondata nelle ſuddette conceſſioni, e non punto in verun diritto, o patto ſtabilito tra due contraenti in libertà eguali, e tra di loro indipendenti. Eſſa l'aveva perduta con diventare rubelle all' Impero: e come che nella iſtituzione di Aleſſandro de' Medici le veniſſero reſtituiti gli antichi privilegj, e libertà, ciò però fu fatto colla eſpreſſa eccezione, che in avvenire non poteſſero più creare un Capo, o ſupremo Maeſtrato a lor talento (3), e indiſtintamente in qualſivoglia perſona: poichè collo ſteſſo atto, con cui loro venne fatta la reſtituzione di eſſi privilegj, e libertà loro venne impoſta, e da loro fu accettata la legge di ricevere per Capi le perſone da Ceſare nominate, e chiamate. La legittima loro libertà adunque fu, come ſi è dimoſtrato, in quel caſo urgente, in cui vacillava lo Stato, e la ſalute della Repubblica, di deliberare circa la ſucceſſione, e di riſolvere quello che l'Imperadore avea già loro preſcritto: il che non fu altro che eſeguire. Per modo che in ordine al *diritto* quei cicalari erano affatto

(1) *P. Jov. Hiſt. lib. 38. f. 222.*

(2) *Cruſ. Ann. Svev. part 2. lib. 8. cap. 9. It. Aventin. lib. 7. in pr.*

(3) *Sopra cap 21.*

affatto ozioſi e inſuſſiſtenti. E lo furono ſimilmente in ordine al *Fatto*, a cui propio contraddicono; ſtantechè non ſolo il Cardinal Cibo, e tutti i Senatori credettero, ma lo ſteſſo Guicciardini diſſe, che operando in quella guiſa ſi oſſerverebbero gli ordini Ceſarei. Contraddicono ancóra al Fatto, perchè a fine, che Ceſare non faceſſe altro che confermare la erazione di un Duca, biſognava che il Senato aveſſe creato Coſimo de' Medici Duca, e poi ſarebbeſi veduto ſe l'Imperadore l'aveſſe confermato; ma qui la biſogna andò tutto all'oppoſito; il Senato fece la legge, che Coſimo non foſſe nè in effetto, nè per titolo ſi nominaſſe Duca di Firenze; e l'Imperadore gliene concedette egli, come vedremo a ſuo luogo la Poteſtà, e la Dignità. Talche tutto quel razlocinio di Meſſer Franceſco Guicciardini non fu che un paralogiſmo ſuperficialiſſimo, e non potea ſervire che a Impaſtare, ed avviluppare inutilmente il negozio, come avea fatto a Napoli co' ſuoi conſigli dati ad Aleſſandro de' Medici, ch' egli non volle che per le vleordinarie pareſſe di eſſer, e di diventare, e di chiamarſi quale egli realmente era, cioè Signore Utile di Firenze, e come tale anche Feudetario, e Vaſſallo dell' Impero. Non mancò mai di giudizio il Guicciardini, che quaiora volle: e lo volle, allorchè ſi è trattato di favellare con giuſtezza, e *preciſione* della ſuperiorità dell' Impero ch' egli non ha negata, ma per così dire obbliterata in alcuna occaſione, a ſegno che ſi può dire ch'egli ha getrato colla ſua ſottiglieZza qualche ſementa zizzanioſa per coloro, che amano di raccorre ne' ſuoi ſcritti il loglio, e non il fior del vero.

71. Appena fu dichiarato Coſimo per ſucceſſore dell' ucciſo Duca Aleſſandro de' Medici, che Aleſſandro Vitelli, che avea il comandamento delle Truppe dello Stato, ed era in ſenſo del ſuo morto Padrone, fedele all' Imperadore, giudicò eſſere di ſuo vantaggio, e del ſervizio di Ceſare il cavar fuora della Fortezza di Firenze quel Paul'Antonio Comandante di eſſa, che la teneva in cuſtodia come ſi è detto, (1) a nome di Carlo V., non iſtimandolo Uomo atto al cimento, e ad ogni pruova in un caſo cotanto dubbioſo. Anzi ſotto titolo Inventato, o vero, ch' egli foſſe inetto alla guardia di tanto luogo, e che macchinaſſe tradimento contra l'Imperadore, e foſſe *per conſegnare il Caſtello traditoriamente* a' Fuoruſciti, gli riuſcì parte con iſtratagemma, e parte colle minacce, *di ſcacciarlone fuora come un Traditore*, e di prenderne il comandamento A NOME DI CESARE.

(1) *Sopra cap. 21. §. 100 ſeg. f. 527. ſeg.*

72. E ſubito dopo queſto fatto (2) *andò a trovare la Ducheſſa..... e il Cardinal Cibo, e diſſe loro di avere fatto quell' atto per più ſicurtà di lei, & acciocchè in tempi tanto dubbioſi certamente ſi manteneſſe la Città ferma nelle parti di Ceſare.*

(2) *Varchi lib. 15. f. 602.*

73. Spedì un Meſſaggiero all' Imperadore ſteſſo per ſignificargli (3) *di dover guardare per lui quel Caſtello*, e gli ſcriſſe in queſti ſenſi; (4) *Che per maggior ſicurtà delle coſe di Firenze, e ſue era entrato nella Fortezza PER NOME DI SUA MAESTA', e ad inſtanza di quella la teneva, e terrebbe infino che a lei piaceſſe, ne mai ad altri, foſſe chi ſi voleſſe, la conſegnerebbe, ſe non a colui che da Sua Maeſtà comandato gli foſſe.* E, ſecondo le parole del Giovio, (5) *Vitellius ad Cæſarem ſyngrapham miſit, qua arcem ſecuritatis cauſa ab ſe occupatam ipſius Cæſaris nomine defenſurum promittebat, neque ulli traditurum unquam niſi ex voluntate ejus id facere juberetur.*

(3) *Segni ibid. f. 32.*
(4) *Varchi lib. 15. f. 602.*
(5) *Paul Jov. Hiſt. lib. 38. f. 224. G.*

74. A Coſimo de' Medici egli dichiarò quaſi lo ſteſſo; e (6) *ſubito mandò, dicendo che mai ſolo CHE ELLA SI MANTENESSE NELLA FEDE, E DEVOZIONE di Carlo V., ad altri, che a Sua Eccellenza nolla darebbe, ed il medeſimo confermò a parole*

(6) *Varchi ivi.*

role nella presenza di molti de' più nobili Cittadini &c. o, come disse il prenominato Giovio, (1) *Apud Cosmum præsentibus Senatorum amplissimis prolixè testatus est, se nemini, præterquam ipsi Cosmo; sicuti jure deberet, deditúrum arcem, modo is IN FIDE, CLIENTELAQUE CÆSARIS PERMANERET.* Aldo Manucci nella vita di Cosimo sembra di aver tradotto quello che disse il Giovio! (2) *Il Vitelli in presenza di molti Senatori gli affermò ch'ei non darebbe mai ad altri la Fortezza, che a lui, con patto, ch'ei SI MANTENESSE NELLA DEVOZIONE DI CESARE.* Questo fu un parlar chiaro.

(1) *Id. ibid.*

(2) *Ald Man. f. 59.*

75. Il Segni, e il Varchi, l'Ammirato, e ancóra il Giovio, e il Cini ed altri notano che Cosimo fosse turbato del passo che il Vitelli avea fatto, e biasimano forte questo Capitano, quasichè avesse mancato al debito, e all'onor suo. Ma le sono ciance popolari. Il Vitelli fino il stato al soldo di un fedele Vassallo dell' Impero; cercando il suo proprio vantaggio, e insieme facendosi merito coll' Imperadore, servì a questo, e a Cosimo. Operò a tenore de' patti, e delle disposizioni legittime antecedenti; e non apparendo fine iniquo nell'azione sua, riesce iniqua ogni altra interpretazione. L'Imperadore a ragione giudicollo degno di premio; e la riputazione di lui non de dipendere dal Tribunale degli Scrittori o Cittadini appassionati per l'amor nativo della Democrazia.

76. A Cesare era dovuta la Fortezza, e su questo fondamento operò il Vitelli dicendo, (3) *Che la Fortezza prima per contratto del Duca Alessandro era obbligata all' Imperadore; onde avendone cavato Pagolantonio, chè con quei patti la teneva, esser giusto, che il successore suo l'avessi conservati interi, & inviolati.* E ciò tanto era vero, che posto che Cosimo l'avesse voluto, o potuto occupare, egli tuttavia sarebbe stato obbligato di tenerla a nome di Cesare sotto pericolo di esserne scacciato dall' Imperadore per una giusta guerra, o sentenza.

(3) *Segni lib. 9. f. m. 93.*

77 Di più a Cosimo era cosa utile che Cesare la tenesse: quindi nota lo stesso Segni, che (4) *Il Sig. Cosimo dubitando che i Cittadini non venissero tutti contro di lui, si ristrinse più con gl' Imperiali, e per mantenersi in Stato, si vedeva che avrebbe conceduta la Fortezza d'accordo all' Imperadore.* E il Varchi osserva che i più parziali Senatori di Cosimo incontanente dopo la sua elezione (5) *aveano di già cominciato a cercar più tosto di scemargli quel grado, che dato gli aveano, che di accrescergliene. E gli altri che desideravano la libertà, i quali erano la maggior parte non solo non volevano essere notati, come favoriti di Cosimo, o, come essi dicevano, della tirannide.... ma andavano intonando.... non esser possibile, che quel Principato, o più tosto Tirannia potesse lungo tempo durare: anzi esser necessario ch' ella fra pochi giorni indubitatamente si risolvesse..... Ma Alessandro (Vitelli) s'impadronì con felicissimo inganno della Fortezza, la qual fu quella cosa, che si può dire, diede vinto il giuoco.* Talchè svanisce la riflessione, che Cosimo dovesse avere tanto disgusto di quell' operare del Vitelli senza la quale egli appena potea mantenersi. Può ben però stare, che Cosimo pretendesse di tenere la Fortezza nella forma che l'avea tenuta Alessandro, cioè a nome di Cesare; ma non mai potette pretendere nullo il contratto di Alessandro de' Medici coll' Imperadore, ma dovette osservarlo; dovendo egli non solamente ricevere il beneficio cogli stessi pesi, e vincoli con cui lo tenne il suo predecessore; ma di prima lasciar avere l'effetto alle Reversali di Alessandro, e poi aspettare dalla grazia dell' Imperadore il possesso del Castello. Qui di passaggio è da notare che nè Gio. Battista Cini, nè Baccio Baldini, nè Aldo Manucci nelle loro Vite di Cosimo, favellando della presa della Fortezza pel Vitelli fecero

(4) *Segni lib. 8 f. m. 53.*

(5) *Varchi lib. 15 f. 602.*

cero punto di menzione del ſingraſo che avea fatto Aleſsandro de' Medici all' Imperador Carlo V. in Napoli, nè di quello che il Vitelli mandò a eſso Imperadore: il che un mancamento di fedeltà e di eſatezza iſtorica, onde poi adivien, che la verità diventi incerta, e la incertezza paja verità. Il Cini contentoſſi di dire: (1) *Aleſſandro Vitelli fece penſiero di volerſi al tutto di eſſa Fortezza impadronire, con diſegno, a quanto fu giudicato, di MOSTRARE di aſſicurare lo Stato di Toſcana all'Imperadore.* Ma è vanità mera il volere, che il Vitelli fingeſse; ed internamente penſaſse farſi padrone eſso del Caſtello: gli effetti hanno moſtrato l'operare ſuo eſſere ſtato ſinceriſſimo.

(1) *Cini Vita di Coſimo lib. 1. carta 31.*

78. Sul fatto ſteſso, o incontanente dopo che fu eletto Coſimo, i più coſpicui tra Fuorufciti fecero conſiglio tra di loro in Roma, e a nome di tutti ſi trasferirono parecchi di eſſi a Firenze per tentare di torre lo Stato a' Medici, e di rintrodurre l'antica Forma di governo nella Repubblica. Il Cardinale Salviati uno di coloro, e Zio materno di Coſimo imprefe di perſuadere Coſimo ſteſso con iſpecioſe ragioni, ch'egli rifiutaſse generoſamente quella Dignità, che ſi contentaſse della condizione privata, e ſi rendeſse benemerito della ſua Patria con laſciarla in iſtato libero; al qual conſiglio riſpoſe Coſimo: (2) *Virili conſtantia (reſpondit) ſe neque ullum honorem juſto majorem in Patria, neque Principis locum Alexandro ereptum quæſiviſſe, ſed integro pudore repudiare noluiſſe quæ uno conſenſu Senatus EX LEGE CÆSARIS detuliſſet, ne ineptus foret ſi degeneri animo oblatæ dignitati ſe minimè parem eſſe fateretur.... ſe quidem AUSPICIO INVICTI CÆSARIS REMP. GESTURUM civili æquitate &c.* Biſogna lodare la ſchiettezza, ed ingenuità di Gio Batiſta Cini, il quale di coteſto fatto parla in queſta forma: (3) *Coſimo riſpoſe al Cardinale che ſperava in Dio che con L'OSSEQUENZA, E CON LA FEDELTA' CHE SI SFORZEREBBE DI MOSTRARE ALL'IMPERADORE, molto meglio da lui, che da neſſun' altro ſi potrebbe evitare (il pericolo di precipitare in qualche ſoggezione foraſtiera), poichè CHIAMATO DA LUI nella dichiarazione fatta alla ſucceſſione del Duca Aleſſandro oſſervando quella, ſe gli levava ogni occaſione d'innovamento, e ſe gli metteva un certo freno a conſervare quel che aveva egli ſteſſo prima propoſto, e di poi tanto approvato. Anzichè contravvenendo a cotal dichiarazione ſarebbe ſtato un porgergli quella VERACE OCCASIONE di che meritamente dovevano tanto temere. E però che andaſſe, ed eſortaſſe chiunque veramente la Patria amava ad aprire bene gli occhi, CHE PER TROPPO VOLERE, NON PERDESSERO IL TUTTO.* Aureo ricordo, e ſalutevole non ſolamente per quella, ma per ogni altra conjuntura! Ma del quale ne' noſtri giorni non ſi è fatto uſo. Ed ecci ancóra una preclara ſpiegazione di quello elogio che fu appoſto alla celebre Statua equeſtre data dallo ſteſſo Principe, a cui fu eretta: eſſo Coſimo c'inſegna come ſi ha da intendere quell'UNANIME CONSENSO, e quel *PLENIS LIBERISQUE VOTIS* de' Senatori: cioè in quella guiſa che conviene interpretare ogni deliberazione municipale di qualſivoglia Senato, di una Città bene regolata e ſubordinata, il quale ſi conforma a' ſuoi doveri, e a' giuſti voleri del legittimo, e legittimamente temuto Sovrano ſuo: il Senato Fiorentino a confeſſione di Coſimo eleſſe lui con unanimi voti *ex lege Cæſaris*.... e Coſimo eletto vuol' in vigor di eſſa legge e della grazia di Cefare, mediante la ſua OSSEQUENZA, E FEDELTA' inverſo di quello, ritenere il governo. Baccio Baldini, favellando di tal fatto dice che il Cardinale, provato inutile ogni altro tentativo, (4) *deliberò di vedere s'egli poteva valerſi del Duca a' ſuoi proprj comodi, e perciò poichè non poteva perſuadergli,*

(2) *P. Jov. Hiſt. lib 28. f. 215. H I.*

(3) *Cini Vita di Coſimo lib. 1. fart. 46.*

(4) *Vita di Coſimo f. 20.*

che lasciasse quel Principato, che i suoi Cittadini gli avevan dato volontariamente (non istimò bene d'aggiugnere la necessaria verità, che ciò erasi fatto per ubbidire all'Imperadore) *lo tentò, che si partisse dalla devozione dell' Imperadore, e seguitasse la parte de' Franzesi, la quale esso seguitava, il che egli estimava potergli agevolmente persuadere, perciocchè le cose de' Franzesi parevano che pigliassero in Italia qualche accrescimento .... avvisava questo Prelato, che se egli riduceva il Ducato sotto le braccia de' Franzesi, d'obbligarsi tanto il Re loro, che morendo Papa Paulo III., ei dovesse esser fatto dopo lui Sommo Pontefice per mezzo di quel Re: ma il Duca, se bene egli era ancora giovanetto considerando prudentemente quanto fosse pericoloso ... il mutar parte, e divenir Franzese, non volle porger orecchi a quel ragionamento; essendosi massimamente veduto che per il passato i Franzesi non avevano avuto molto a cuore le cose degli amici, e confederati loro, anzi spesse fiate gli avevano ne' lor maggiori bisogni abbandonati.* Il Baldini ama meglio dare un carico a' Franzesi, che riferire la risposta vera di Cosimo: ella fu questa, quella che riportò il Giovio: e il Varchi un poco più esattamente ci dice come Cosimo negasse di farsi fellone, o ribelle di Cesare (1) *la verità è, che segretamente l'aveva pregato, consigliato, e confortato che lasciasse, non il Principato, ma l'Imperadore, e si gittasse da quella del Re Cristianissimo, il quale lo piglierebbe in protezione, e non solo lo manterrebbe sicuramente in Stato, ma ancora l'aggrandirebbe, il che da Cesare per più cagioni, e per più rispetti si poteva, anzi si doveva dubitare ..... Ma Cosimo, il quale oltra la* PROMESSIONE CHE AVEVA FATTA A CIBO (2), *era schietto di natura, non volle mai accettarlo, anzi fermato di correr quella fortuna, mentre che Carlo vivesse, lo ributò costantemente e gli rendè ..... assai miglior conto di se, e colle parole, e co' fatti di quello ch' egli persuaso, e creduto si aveva.* Correre tortuna, dice il Varchi, in vece di *esser fedele*, e di avere *OSSEQUENZA E FEDELTA'*, perchè questa era quella ch' egli avea promessa (3); appose il termine di tempo alla fedeltà, cioè mentre che Carlo V. vivesse; ma in quale libro morale imparò egli il dever l'uom' esser fedele all' Impero, solo mentre che vive un' Imperadore? Si può ben pretendere, che il giuramento di fedeltà sia personale, ma non la fedeltà. Cosimo non mai fece patto con Carlo V., nè a tempo, nè a vita qual Cittadino di Firenze; ma qual' Amministratore o Duca di Firenze gli era tenuto di fedeltà come a Imperadore: perciò non dovea terminare colla vita dell' Imperadore, ma durare ne' successori la fedeltà di Cosimo. La limitazione del Varchi importa una specie di trufferia, di cui il magnanimo Cosimo non era capace. Egli apertamente professò di non si voler dipartir dalla divozione di Cesare, *se auspiciis invicti Cæsaris Remp. gesturum*, e coll' *ossequenza e con la fedeltà* inverso di lui ritenere il Principato senza limitazione di tempo e di fede; questo fu un' atto segnalato, e ben dovuto di ricognizione, perchè *si quis confiteatur se meo nomine tantum habere, & possidere, tantum operatur, ac si dixisset constituo me tuo nomine possidere* (4). Ma possedere non potea in Firenze cosa alcuna Cosimo a nome di Carlo V. se non come d'Imperadore, cioè insiememente del S. Impero.

(1) *Varchi lib. 15. f. 610.*

(2) *Sopra §. 3. seg.*

(3) *Ivi.*

(4) *Rosental. cap 6. concl. 71 n 3. ubi citat Pyenum Baldum, Jacobin &c.*

79. E che il partito della Casa regnante riconoscesse la dipendenza di questa dalla superiorità di Cesare, lo confermano le parole di Maria de' Medici madre di Cosimo, e sorella del suddetto Cardinale Salviati, le quali ella disse ad Alessandro Vitelli, ammonendolo di far partire da Firenze il Cardinale avido d'intorbidare le cose, e furono queste: (5) *Se non operate con qualche destro modo .... che il Cardinale si parta*

(5) *Bern. Segni Ist. Fior. MSS. lib. 8. f. 43.*

parta di qui, rovineremo tutti, e l'IMPERADORE PERDERA' LO STATO.

80. In queſta perſuaſione ferma, di dover riconoſcere ſe per dipendente e vaſſallo di Ceſare, Coſimo cercò di eſſere confermato, ed inveſtito da lui della nuova dignità; ondechè il Cini dice: (1) *Spediſſi intanto in diligenza alla Corte dell' Imperadore Cherubino Buonanni Giuriſconſulto Piſano ſtatovi buon tempo per il Duca Aleſſandro Agente per informarlo di quanto a Firenze era ſeguito circa alla ſua elezione, e ſupplicarlo, che nella perſona di eſſo Sig. Coſimo voleſſe CONFERMARE IL TITOLO DUCALE.* Il medeſimo Scrittore ſi è laſciato ſcappar di penna, e i ſuoi correttori hanno laſciato ſtampare quello che ſegue: *Era parſo al Sig. Coſimo, ed a quelli, con cui i negozj ſi partecipavano dopo Cherubino Buonanni, che Bernardo de' Medici Veſcovo di Furlì doveſſe poco di poi alla medeſima Corte trasferirſi: con ordine che informatolo pienamente di tutte le coſe, chiedeſſe anch' egli la MEDESIMA CONFERMAZIONE DEL TITOLO DI DUCA, ſupplicando quella Maeſtà a mandarla con ogni poſſibile preſtezza..... ſoggiugnendo, che compiacendoſi quella Maeſtà di favorirlo, ed ajutarlo (ſi come ſi era cominciato) a mantenerſi in Stato: CHE NE IL DUCA ALESSANDRO MORTO, NE NESSUN DI TANTI ALTRI SUOI FEDELI, ED AFFEZIONATI, l'harebbero ſuperato di PERSEVERANZA, VERSO DI LUI, NE' DI FEDE.* (1) *Gio. Batiſta Cini Vita di Coſimo lib. 1. car. 30.*

Il Segni favellando ſolamente della ſeconda miſſione diſſe: (2) *Mandò all' Imperadore Bernardo de' Medici Veſcovo di Furlì perchè LI CONFERMASSE L'IMPERIO, e di poi gli AGGIUNGNESSE IL NOME DI DUCA.* Ma il Varchi comprende inſieme l'un, e l'altro meſſaggio dicendo *Spacciò per mare Meſſer Cherubino Buonanni da Piſa, e dietro gli mandò Meſſer Bernardo de' Medici Veſcovo di Furlì in Spagna all' Imperadore, perchè ragguaglialſono Sua Maeſtà di tutto il ſeguito, e vedeſſono d'ottenere la confermazione di quanto ſi era fatto, PROMETTENDO IN NOME SUO LEALTANZA E FEDELTA'*, cioè, ſe non erro, prometteva di eſſergli buon Vaſſallo e buon Feudetario; perocchè la eſibizione di lealtanza e fede farafi da chi chiede eſſere Duca di uno Stato ſimile al Fiorentino non può non accettarſi per feudale, atteſochè le sì fatte dignità e poteſtà *proprie e regali* non ſi danno che dall' Imperadore e in Feudo (3). Tutto ſtava in vedere ſe l'Imperadore voleſſe in tal grado riceverlo; o pure laſciarlo nell' ambiguo, ove era ſtato Aleſſandro. E queſta promeſſa ben dovuta non fu un complimento, od un' inganno politico e ſcaltro; perchè, come diſſe in appreſſo l'Adriani; (4) *Il Principe (Coſimo) metteva innanzi adogni altra coſa LA FEDE CHE AVEVA PROMESSA A SUA MAESTA' PER IL VESCOVO DI FURLI'.*

(2) *Bern. Segni lib. 8. f. 44.*

(3) *Sopra cap 22. §. 141 f 540.*

(4) *Gio. Batiſta Adriani lib. f 41.*

81. La riſpoſta di Carlo V a queſta prima imbaſceria di Coſimo de' Medici fu, (5) *Che Sua Maeſtà manderebbe preſto il Conte di Sifontes, il quale era in Roma ſuo Oratore, a Firenze, che dichiarerebbe la mente ſua.* E per ridicolo colle parole del Segni, che *egli ſi contentava della ſua elezione...., e finalmente eſprimeva nella lettera d'avere dato particolar commiſſione, e reſoluzione del ſuo animo al Conte di Sifontes.* Il Cini racconta la riſpoſta dell' Imperadore con queſte parole: (6) *Il Veſcovo di Furlì.. riportava lietiſſime novelle della buona mente di Ceſare verſo il Sig. Coſimo, e verſo tutta la Città, molto laudando, e commendando l'elezione che di lui ſi era fatta. e la buona dimoſtrazione DI VOLER NELLA SUA DIVOZIONE PERSEVERARE, con promeſſione di ajutargli, e difendergli da chiunque tentaſſe di voler dar*

(5) *Varchi lib 1. f 6. 1. e Segni lib. 8. f. m 52.*

(6) *Cini l. cit.*

loro in qualſivoglia modo travaglio. Ma..... DELLA CONFERMAZIONE DEL TITOLO DI DUCA .... non ſi era potuto cavar quella intera reſoluzione, che tanto ſi deſiderava: rimettendo (queſto ch'era uno de' due principali Capi) a quel che del Conte di Sifontes ... ne ſarebbe deliberato, a chi ſi era pienamente ſignificata l'Imperial volontà. Pongano mente gli Eruditi a queſta negoziazione di Coſimo con Ceſare per ottenerne il Titolo di Duca; e alla poca preſtezza, con cui Carlo V. lo concede: perocchè più innanzi ancóra vedranno, come gli Avverſarj delle Ragioni Imperiali ardiſcano di pretendere che la Città già avea eſſa compartito tal Titolo e Dignità ad eſſo Coſimo. Coſa aſſurda, favoloſa, e non poſſibile di moral'o legal poſſibilità.

82 Ecco il Mandato dell' Imperadore tradotta da copia ſincera dell' originale.

„ *Mandato dell'Imperador Carlo V. dato a' ſuoi Delegati il Marcheſe di Manriquez Aquila, e a Ferdinando di Silva Conte di Sifontes, per tiordinare lo Stato di Firenze.* Carlo V. per la „ Divina Clemenza Imperador de' Romani Auguſto, e della Germania, Spagna, dell' una, e l'altra Sicilia &c. Facciamo noto per le preſenti lettere a ciaſcuno, che eſſendo poco fa morto l'Illuſtre già Aleſſandro de' Medici, et a Noi, COME IMPERADOR DE' ROMANI ſperti la cuſtodia dello Stato della REPUBBLICA, E CITTA' NOSTRA IMPERIALE FIORENTINA, e che ſi conſervi „ in buona, e tranquilla pace e ſe gli proveda d'un' opportuno, e buon „ governo, la quale eſſendo ben governata, è di gran giovamento „ all' Italia, e dignità ancóra, però confidati della fedeltà, e diligenza dell' Illuſtre Sig. Gio. Ferdinando, e Marcheſe di Manriquez ab „ Aquila congiunto, e conſanguineo noſtro, e del Magnifico Ferdinando di Silva Conte di Cifuentes noſtro Conſigliero, et Ambaſciadore appreſſo S. Santità noſtri fedeli, e diletti, per tenore delle preſenti e per certa noſtra ſcienza, et ogni altro modo, via, ragione, „ e cauſa, per le quali più, e meglio, et efficacemente poſſiamo, e „ dovemo, facciamo, e coſtituiamo il prefato, e ciaſcun di loro in „ ſolidum noſtri veri, legittimi, et indubitati Procuratori, Attori, „ Mandatarj generali, e ſpeciali, di maniera che l'uno di loro non „ deroghi all' altro, dandoli, e concedendoli, e a ciaſcun di eſſi piena „ poteſtà, e porer noſtro, con amplo, e libero mandato, che in nome „ noſtro, e per Noi ad intervenire, deliberare, e promovere, trattare, „ dichiarare, e conchludere tutte quelle coſe che ſi poſſono convenire, e concludere per la pace, e felicità del prefato Stato, Senato, „ e Repubblica Fiorentina, e per il ſuo buon governo, et amminiſtrazione, e che pareranno convenirſi alla noſtra Dignità e per l'uſo „ dell'iſteſſa Repubblica, e per le predette coſe, e ciaſcuna di eſſe, affirmare, e dare qualunque lettera valida, et effettiva, et efficace ſotto „ qualunque clauſola, capitoli, promeſſe, er obblighi neceſſarj er opportuni in noſtro nome, caſo che faceſſe di biſogno a dare qualunque giuramento ſopra l'anima noſtra, che a loro pareſſe neceſſario, „ e circa a ricevere da altri, ſimili giuramenti, e generalmenre a fare „ ogni, e qualunque altra coſa, che noi preſenti poteſſimo fare, dire, „ giurare, e trattare, e concludere, ancorchè foſſero tali, che ricercaſſero più ſpeciale mandato, che eſpreſſo non è nelle preſenti, eſſendo Noi in tutto, e per tutto ſotto parola Regia e Ceſarea per „ aver rato e fermo tutto quello ſarà fatto, detto, procurato, trattato, dichiarato, promeſſo, ſtabilito, e concluſo nelle coſe

„ predet-

» predette, nè a quelle mal per tempo alcuno ſiamo per contravveni-
» re per qualunque cauſa, ragione, ingegno, colore, o preteſto, ri-
» moſſo ogni dolo, e fraude e per roborazione, e teſtimonio delle
» preſenti lettere l'abbiamo ſottoſcritte di noſtra propria mano, e
» col Sigillo noſtro Ceſareo ſigillatele. Dat. nel Caſtello noſtro di
» Valle Oleto il dì ultimo Febraro 1537.
» Carlo Quinto &c.
» Per moto di commiſſione e moto proprio della Ceſ. e Catt. Maeſtà.
Joan. Obern Burger.

Dal tenore del mandato ſi vede che Ceſare rimirava per Città ſua, e dell' Impero Firenze, e intorno a quella, come tale, fu la delegazione; il che fu un'atto di giuridizione da Giudice Ordinario, e Principe Supremo, il quale ſolo può, come diſſe a queſto propoſito il Deciano, (1) *hæc ardua delegare, ut traditur in cap. 1. in toto tit. extra de offic. deleg. & per ſpec. eod. tit. de offic. deleg.* §. 2 Nè di vero Carlo V. ſi ſovvenne di aver la facoltà di delegare per altro titolo, che quello della Imperial Sovraoità, ſecondo che eſprime con chiare parole.

(1) *Decian. vol 1. reſp. 19 n. 140.*

83. Il procedere rettiſſimo di Coſimo col quale egli fondò nella autorità di Ceſare ogni ſuo diritto, e inſieme moſtrò (ſe non ſe ſcioccamente ſi voleſſe pretendere ch'egli operaſſe con malizia ed inganno) di volergli eſſer buon vaſſallo, fu la cagione; onde i Miniſtri, e Generali dell' Imperadore in Italia tutti ſoſtennero le ſue parti. Il grand' Andrea Doria, il celebre Conte Siſontes, e il Marcheſe del Vaſto principaliſſimi Vaſſalli, e Miniſtri di Carlo V., ſubito inteſa la nuova della uccisione di Aleſſandro de' Medici, ſpedirono a Firenze perſone abili ad invigilare ſu' moti di queſta Città, e a termarla nella ubbidienza di Carlo V., il mando di certo che gli ſi apparteneſſe. Il Conte Siſontes vi mandò da Roma, ove egli era Imbaſciadore Camillo Colonna, il quale (2) *nel Conſiglio de' quarant' otto, non ſolo gli confortò animoſamente, ma proferſe largamente tanti danari, e tanti Soldati, quanti volevano eſſi medeſimi*; in guiſa che queſto prudentiſſimo Mioiſtro indirizzò le ſue offerte alla Città tutta e non al ſolo Coſimo; e il ſuo Conſiglio non operò clandeſtinamente, perchè ſuppoſe, e ſeppe tener'obbligata tutta l'univerſità all' ubbidienza di Ceſare. Il Marcheſe del Vaſto (3) *cominciò a mandar ſoccorſo a Coſimo, e gl' inviò Pirro Baglioni da Caſteldi Piero detto da i più per eſſer' allievo di quella Caſa Pirro Colonna* (4). Per parte del Prencipe Doria vi venne l'Abate di Negro da Genova (5). Bernardino da Rieti Veſcovo dell' Aquila, e Miniſtro Ceſareo altresì era accorſo a quell' accidente (6).

(2) *Varchi lib. 15 f. 607*

(3) *Varchi lib. 15 f. 617.*

(4) *Cini Vita di Coſimo lib. 1. carta 42.*

(5) *Segni lib. 8 f. 16.*

(6) *Id lib 8. f. 38*

84. Coſtoro, dice l'Adriani, (7) *riſtrettiſi col Cardinal Cibo, e con Aleſſandro Vitelli primieramente li ringraziarono del partito preſo, lodandoli dello aver sì ben trattata la biſogna; di poi confortarono Aleſſandro Vitelli A GUARDARE, E MANTENERE LA FORTEZZA IN NOME DI SUA MAESTA', che a quella non ſi potea far maggior comodo, che guardar la Città di Firenze a ſua devozione; giudicarono che foſſi ſicura coſa condurre nel Dominio della Città una buona guardia di Spavnuoli, con alcuni Tedeſchi, i quali fuſſero come fundamento dell' altre genti, che ſi provedeſſero per la difeſa, promettendo mantenerle a ſpeſe dell' Imperadore quel tempo che ve ne foſſe biſogno. E fatta cotal deliberazione furono di preſente al Sig. Coſimo, e lo confortarono, e lo inanimirono a prender con buon' animo il Governo, che malgrado di tutti gli altri lo manter-*

(7) *Gio Batiſta Adriani lib. 1. f. 14.*

manterrebbono di così onorata Città Signore .... PURCHE EGLI A SE STESSO NON MANCASSE, E MANTENESSE IN FEDE I SUOI CITTADINI, E LE TERRE DI SUA GIURIDIZIONE, guidando, e governando ogni cosa a senno, e secondo le leggi della sua Città. Questi Uomini parlarono adunque da Ministri del Signore Sovrano, il quale concede i Governi, e la Potestà sia amministratoria, sia propria principalmente con questi due fini: che gli Stati sieno governati in conformità delle leggi, e ritenuti nella fede del Sovrano; e non parlarono da Ministri di un Principe potente estraneo, il quale esibisce soccorso, amicizia, ed ajuto; la conclusione di questo discorso fu *di far venire le genti Spagnuole, e se ne scrisse al Principe d'Oria, e in Piamonte al Marchese del Vasto .... le galee aveano portate .... genti Spagnuole a Genova, le quali l'Imperadore avea prima ordinate col Duca Alessandro, che si conducessero in Toscana* ad effetto di presidiare quello Stato alle istanze che ne avea fatto Alessandro de' Medici; questi Soldati erano in numero di due, o tre mila, e già si trovarono nel Porto della Spezia, quali Cosimo (1) *commise che si facessero marciare di, e notte, mandandosi da lui segretamente a rincontrarli Lorenzo Cambi Commessario che affrettasse, e provedesse ovunque faceva mestiero*: e giunti sotto Francesco Sarmento sullo Stato Fiorentino (2) *furono distribuiti a Fiesole nelli alloggiamenti, e diedero soggezione a' popolari, e rispetto grande a Cosimo.*

(1) *Varchi lib. 15. f. 606.*

(2) *Segni lib. 8. f. m. 42.*

85 Improbabile era, per non dire impossibile, che Cosimo si mantenesse senza l'ajuto, e molto meno senza il beneplacito dell' Imperadore. La deliberazione del Senato, che l'avea eletto avrebbe poco esteso li suoi effetti senza il braccio di Cesare. Di dentro, sì come si è addirato, (3) la maggior parte de' Cittadini sospiravano il governo popolare, e libero; di fuora macchinavano i Fuorusciti tra di loro, e col Re Francesco I. e con Papa Paolo III., e ce lo rappresenta brevemente Bernardo Segni con dire: (4) *I Fuorusciti grandi Fiorentini subito in Roma feciono consulta, e fatto capo al Cardinale Salviati, deliberarono di assoldare due milla fanti, e di accostarsi a' Confini. Il simile fece Filippo Strozzi, che da Venezia venuto in Bologna col Conte Gerolamo Pepoli trattava di far gente in su quei Confini, e scendere nel mugello, quando fosse stato bisogno. Papa Paolo III. pareva che portasse favore alla causa loro, o per odio che tenesse con la Casa de' Medici, o altrimenti.* E ancóra che il Cardinal Salviati andasse a Firenze per trattare accordo con Cosimo essi tuttavia (5) *assoldarono mille cinque cento fanti sotto quattro Colonnelli, i quali furono dati sotto l'imperio di Ruberto Strozzi ....e di Antonio Francesco degli Albizzi....* (6) *Questi furono raccettati dentro in Montepulciano da Cittadini di quel luogo, benchè con grande sdegno di Cosimo, e di quello Stato. Baccio Valori, e il Cardinal Ridolfi* (7) *voleano far venire innanzi le Genti che aveano condotte, e fatte fermare a Montepulciano. Ma il Cardinale Salviati scrisse loro che fussino contenti di soprasedere fino a tanto che vedessi di concludere un' accordo....* (8) *che fu poi concluso in tal modo .... che ei si licenziassino quelle Genti, che erano condotte a Montepulciano, dall' altra banda che la Città, e lo Stato rimandassero due milla Spagnuoli.... Che si rimettessero tutti li Fuorusciti nuovi, e vecchj, e che Cosimo reggesse lo Stato secondo la riforma fatta nuovamente, furono licenziate le genti*: secondo questa testimonianza del Segni, quell' accordo fu stipulato in forma. Il Cini (9) non ne fa motto,

(3) *Sopra §. 67.*

(4) *Segni lib. 8. f. m. 36.*

(5) *Segni lib. 8. f. 37.*

(6) *Ivi f. 38.*

(7) *Ivi f. 41.*

(8) *Ivi f. 42.*

(9) *Gio. Batiste Cini Vita di Cosimo lib. 1. car. 44.*

fa

ſa andar'il tutto in meri ragionamenti, e preliminari diſutili: Baccio Baldini nega il fatto al tutto, (1) *Praticaronſi intra queſti Cardinali, & il Duca molte maniere di accordi, a niuna delle quali egli volle porger'orecchi.* E poſcia con una giudizioſa, e patetica interjezzione ammirativa eſclama: *O gran prudenza! o grandezza d'animo! infino a tanto che quelle genti, che i Cardinali, e gli altri che erano con loro havean condotte a Montevarchi non eran da loro licenziate, perche il Cardinal Salviati ſi partì di Firenze, e andò a Montevarchi a licenziarle, e dipoi ſe ne ritornò a Firenze preſtamente, la dove ſi praticarono di nuovo molte altre maniere di accordo, le quali tutte tornaron'in niente.* Il Varchi parimente non lo ſuppone, ma ſolo narra che il Vitelli, il Guicciardini, e il Campano (2) *dicevano che gli Spagnuoli non verrebbono più innanzi; ma che volevano, che Salviati andaſſe a far licenziar le genti, le quali ſi ſtavano ferme intorno a Montepulciano.... licenziò, e fece sbandar le genti Stando ognuno maravigliato quello, che queſto ſignificare ſi voleſſe.*

(1) *Baccio Baldini Vita di Coſimo f.20.*

(2) *Varchi lib.15 f.609.*

86. Comunque ſi ſia intorno a quel non accordo, ma projetto di accordo, le genti Ceſaree vennero avanti; e Coſimo non ſi credette punto obbligato di contenerſi ne' termini della limitata (3) deliberazione fatta dal Senato: poichè cercò con tutta diligenza dall' Imperadore di eſſer' abilitato alla medeſima dignità, e poteſtà ch'ebbe il ſuo anteceſſore.

(3) *Sopra §.54.ſeg.*

87. E vedendo che i Senatori, che lo aveano eletto, come che in principio voleſſero parere di ſoſtenere la deliberazione, tuttavia ſi addimeſticarono molto co' Cardinali fuoruſciti, e macchinavano nuovi maneggi, eſſo fece ammonire gli uni, e gli altri di ritirarſi: (4) *His Coſmus per Vitellium renunciari juſſit, ut Urbe excederent, illis, ut ſe ſe ad ſua munia Senatoriæ dignitatis reciperent, ne in ipſos militi inviſos odia, & arma verterentur.*

(4) *Paul. Jov. lib.28.f.226.*

88. Dapoichè in tal guiſa ſi era diſciolto il trattato in Firenze, i Fuoruſciti ſi riduſſero in Bologna (5), ove cogli Agenti del Re Franceſco Primo Piero Strozzi (6) *Colonnello ſuo era venuto per commeſſione di quella Maeſtà con molti Capitani.* Il Pontefice v'ebbe ſegreta mano al dire del Giovio: (7) *Incenſos, proclinatoſque ad bellum Cardinales, cæteroſque exules incitat Paulus Pontifex conferenteque pecuniam Maconio in Umbria, Pontificiique Imperii Provinciis milites conſcribi finit*; il che conferma il Varchi, dicendo: (8) *perche il Papa nel ſegreto non ſolo permeteva, ma confortava che ſi faceſſe l'impreſa contro a Coſimo; ſi ragunarono in Bologna oltra i Fuoruſciti, che paſſavan ducento, circa a due mila Soldati.*

(5) *Segni lib. 8 f.50. Varchi lib.15. f.617.*
(6) *Segni f.52.*
(7) *Paul. Jov. Hiſt lib.38. f.224.*
(8) *Varchi lib.16 f.634.*

89. Queſti concertarono la impreſa di Borgo a S. Sepolcro. Ma Piero Strozzi con 500. uomini ſcelti fu riſpinto, e nel ritirarſi (9) fu quaſi che sbaragliato del tutto. E la ſua gente affatto ſi sbandò (10).

(9) *Segni f.52.*
(10) *Varchi lib.15 f.626.*

90. In queſto mezzo Papa Paolo ſtimolato dagli Oratori, e Agenti Ceſarei, fu coſtretto, per parer di oſſervar la ſua ſolita neutralità, di far' intender' a' Fuoruſciti, che ſe non ſi partivano di Bologna da ſe, ſarebbe sforzato a ſargli partire.

91. Si riduſſero dunque di nuovo a Roma per la più parte dopo la vana riuſcita del Borgo, e ſi rivolſero al Conte Siſante: (11) *E con lui praticavano molte coſe appartenenti alla Città quando l'Imperadore voleſſi pigliargli in protezione, & operare che poteſſino ſtare ſicuri, & onorati in Firenze, e ne' primi ragionamenti fatti con i Cittadini*

(11) *Segni lib.8 f.m.53.*

tadini ottenne che i Fuorusciti potessero mandare un' Uomo in Firenze a trattare d'accordo, ... onde fu eletto Donato Gianotti. Questo nuovo negoziato non mancò per Ferdinando di Silva Conte di Sifontes che non avesse buon' esito; mancò sì bene per colpa de' Fuorusciti.

92. Quel Ministro si transferì egli medesimo a Firenze come Delegato Plenipotenziario dell' Imperadore, e trattò, et ordinò le cose della Città con mirabile avvedimento. Il Giannotti, e un' altro Deputato de' Fuorusciti (1) *proposero .... che si deputassero da ciascuna delle parti quattro Uomini, i quali dovessino .... consultare, e risolvere quello che fosse da fare. Il Conte li domandò se aveano il mandato a poter convenire, ed avendo essi risposto di no, disse loro, dubitando che non tenessero pratiche co' Cittadini, che si partissino dalla Città, e più non vi tornassino, se non avevano il mandato.* Il Cini esprime il risentimento, con cui il Plenipotenziario licenziò que' Deputati (2) *tenendosi*, dic' egli, *perciò non poco burlato, ed accusandogli che, come Sollevatori, e Spie, e non come Ambasciadori fosser venuti, ordinò che con prestezza da Firenze si dovessero partire.* Talchè questo Signore esercitò degnamente il suo uficio; nè egli si appose male in sospettando della sinistra intenzione di que' Deputati, poichè infra tanto che in palese trattarono del modo di ncamminare con una mira il negoziato, essi procacciaron' occultamente di terminarlo con un' altra, avendo l'intelligenza cogli nemici dell' Imperadore, e il Giannotti (3) *Segretamente parlando col Guicciardino, e con Francesco Vettori; prometteva da parte de' Cardinali, e di Filippo Strozzi, che se Cosimo voleva mantenere le condizioni dategli dalla Signoria, che si contenterebbero di ritornare in Firenze, e che la Fortezza si restituisse in mano sua, e de' Cittadini.* Ma non piacque a Cosimo il confinarsi ne' limiti stretti delle condizioni, con cui era stato eletto da quella Signoria: nè conveniva al prode Ministro Fernando di Silva che la Fortezza non restasse nella balia di Cesare: onde per ogni conto dovea riuscir vano quel tentativo. Lo scopo de' Fuorusciti era di spogliare Cosimo della assistenza di Carlo V. per governare poscia lui a loro talento, e ridurlo nell'ordine privato alla prima occasione.

(1) *Varchi lib. 15 f. 631.*

(2) *Gio Batista Cini Vita di Cosimo lib 2. carta 64.*

(3) *Segni lib. 8. f. m. 53.*

93. Partirono que' Deputati, e non si procedette più oltre, e fra le altre ragioni eziandio (4) *perche gli Oratori Franzesi .... erano insospettiti, intese queste pratiche, cominciarono a dolersi, e mostrare quanto elleno fossero per dispiacere alla Maestà del Cristianissimo, il quale solamente per muovere la guerra a Firenze, e per rimettere i Fuorusciti in Casa, aveva rimesso in Vinezia di contanti 40. m. scudi, e s'apprestava di venire egli in persona con grandissimo Esercito di Fanti, e di Cavalli in Italia.* Lo stesso Varchi confessa, quanto poco rette erano le intenzioni della Fazione contraria a Cosimo con questa enfatica espressione: (5) *E per non avere a replicarlo più volte, i Fuorusciti ..... pensando ciascuno più agl' interessi propri, che a' pubblici, erano pessimamente d'accordo, e servendosi tutti del nome della Libertà, e sotto quel mantello ricoprendosi, cercavano d'ingannare segretamente l'un l'altro.*

(4) *Varchi lib. 16 f. 631.*

(5) *Varchi lib. 16.*

94. Il Conte Sifontes, notisi bene, era venuto con animo di assettare lo Stato con giustizia, ed a comune soddisfazione di tutti se fossero stati sinceri, e contenti delle cose ragionevoli; ma qui avvenne ancóra, quel che già avvenuto era in Napoli (6); cioè la instabilità e contrarietà de' cervelli, e la parzialità loro pe' nemici di Cesare, lo impedì di rimet-

(6) *Soprac. 22 §. 22. seg. f. 501. seg. Ll. §. 69. f. 516. 517.*

rimettere Firenze nella priſtina Libertà municipale; del che può ſervirci la teſtimonianza del Cini, che ci rappreſenta lo ſtato delle coſe, come ſegue: (1) *Avendo il Sifonte ragionato con molti de' Cittadini, che in Firenze ſi ritrovavano; ma maſſimamente con i Deputati dal Sig. Coſimo a trattar con lui; poichè con l'informazione delle coſe paſſate, inteſe anche, e ſi confermò nella credenza che ſi haveva della diverſità de' voleri, e che fin di quelli, che a crear il Principe eran concorſi, ed in fin di quelli, che da lui eletti come ſuoi parziali, era chi proponeva il Governo de' pochi, e chi, che al Principe ſi limitaſſe l'autorità, ed oltre a ciò ſcorgendo che non mancava fra loro, ſiccome nell'univerſale della Città, una certa inclinazione a Franzia.... Ed a tutti queſti inconvenienti giudicando più facile, e più utile ad eſſo Ceſare il conſervare alla ſua devozione un ſolo che al pericolo della variazione di più cervelli, e di più perſone rimetterſi... E con queſta deliberazione..., ed inſieme promeſſogli che la confermazione del titolo di Duca gli ſarebbe preſto da eſſo Imperadore mandato.* Con queſte vanno concordi le parole del Varchi: (2) *Egli non ſi potrebbe nè dire nè credere quanta diverſità trovaſſe negli animi de' Cittadini, e quelli ſteſſi, che pur dianzi aveano paleſamente favorito, ed innalzato Coſimo, l'andavano allora occultamente disfavorendo, e abbaſſando mettendo avanti chi nuove maniere di reggimento, e chi nuove condizioni nel reggere..... Laonde il Conte veduta tanta varietà, e inſtabilità di cervelli, e ſappiendo che le pratiche tra i Franzeſi, e i Fuoruſciti, ſollecitando ciò il Re, s'andavano tuttavia riſtringendo, ſi riſolvette, che 'l Principato di Coſimo più faceſſe a beneficio di Sua Maeſtà, che alcun' altro Governo, dicendo che* (3) *aveva giudicato doverſi innanzi tratto intendere qual foſſe l'animo de' Fuoruſciti, a' quali, poichè non eran ritornati col mandato, nè avevano ſcritto coſa neſſuna, non s'avrebbe più riſpetto veruno.* La ſteſſa verità ſi ritrae dal racconto in queſta parte fedeliſſimo, ſecondo ogni verilimilitudine, che ne fa il Cini ſcrivendo: (4) *che venne... il Conte Sifontes.... con dimoſtrazione... per aſſiſtere, e mantenere Madama Margherita nella debita grandezza....., e per non eſſer ſimilmente lontano al nuovo Principe eletto; che per eſſer' ancora tanto giovane, pareva che non foſſe fuor di propoſito per beneficio ſuo, e della Città l'avere chi gli moſtraſſe la via, ed i modi di conſervarſi, ed accreſcere verſo di ſe, e di eſſa Città la buona intenzione di Sua Maeſtà, la quale ſarebbe pronta a difenderla ſecondo che ſi fuſſe informata eſſere ſtato di meſtiero, queſto era quello che paleſemente ſi andava dicendo. Ma la ſua ſegreta commeſſione era che intendeſſe diligentemente, come dopo la morte del Duca Aleſſandro fuſſin paſſate le coſe tutte, ed in che termini allora la Città ſi ritrovava, QUALE FUSSE L'ANIMO DE' CITTADINI PRINCIPALI, che aveano eletto il Sig. Coſimo; perchè da' ſuoi Miniſtri d'Italia gli veniva ſcritto, che nè con lui, nè fra loro erano in molta concordia. Ed intendere (caſo che da Ceſare ſi approvaſſe la elezione di eſſo Sig. Coſimo) ſe, decorandolo de' titoli, e dell'inſegne, che furono conceſſe al Duca Aleſſandro, SI POTEVA CONFIDARE NELLA FERMEZZA SUA, CHE FUSSE PER PERSEVERARE NELLA DEVOZIONE IMPERIALE, e quale haveſſe AD ESSER LA FORMA DELLA SUA RACCOMANDAZIONE* (cioè, ſe Vicario o Delegato perpetuo, o vaſſallo e Feudetario propriamente così detto?) *e finalmente che ſi andaſſe bene calculando, ſe fuſſi bene di conſervare Firenze*

(1) Gio. Batiſta Cini Vita di Coſimo lib. 2. car. 63.

(2) Varchi lib. 16 f. 632.

(3) Varchi ibid.

(4) Gio. Batiſta Cini Vita di Coſimo lib. 2. car. 63.

nella forma, e nel Governo che allora si ritrovava, o SE PURE ERA BENE ALTERARLO IN TUTTO, od in parte, secondo che fosse più opportuno alla ſicurtà, & commodi di Sua Maestà. Quelle Istruzioni erano senza dubbio dettate da uno, che si stimava di avere il dominio supremo su Firenze, e che avea per fine di conservare la Città, e lo Stato in sua fede e dipendenza, sia come Vicariato, sia come Feudo proprio.

95. Da ciò, e dalle cose state dette di sopra si raccoglie primieramente, che Cosimo non potea ottenere la Successione nel Principato senza la volontà, e l'ajuto di Cesare. Secondo, che della deliberazione del Senato si fece pochissimo capitale sì per gli Elettori stessi pronti a mutazione, sì per Cosimo de' Medici, il quale non osservò punto le condizioni da loro prescrittegli. Terzo, che il Plenipotenziario dell' Imperadore non si rimase di voler soddisfare a' Fuorusciti; ma che la disunione, e intenzione bieca di essi servì all' aggrandimento di Cosimo.

96. In guisa che ove, stando eglino concordi, potean conseguire un governo temperato, e aristocratico, comodo a loro, e all' Imperadore; per la loro ambizione, e poca sincerità all'incontro avvenne qui, anzi si confermò maggiormente quel ch' era seguito nella lite loro col Duca Alessandro a Napoli (1); perchè non accettando il partito temperato lasciarono in preda ad Alessandro tutta la podestà acquistatasi; così con simile, o peggior governo fecero, che quella stessa potestà fosse trasportata, e consolidata per l'Imperadore nella persona di Cosimo de' Medici nel modo che fra poco vedremo.

(1) *Sopra cap 21. § 22. ed anted. f. 501.*

97. Di mentre che i Fuorusciti si governarono sì confusamente, Cosimo stette ben' attento al suo vero interesse, e operò da Signore conscio della sua obbligazione: (2) *Con incredibile diligenza* (dice il Varchi) *avea atteso in tutti quei modi, che sapeva, e poteva migliori, a stabilire le cose sue, le quali dipendevano da due capi, l'uno, e l'altro de' quali aveva non poca difficoltà; la prima era il prepararsi di poter resistere a una guerra, la quale prevedeva doverli esser mossa; il secondo, OTTENER DALL' IMPERADORE IL CONSENSO, E CONFERMAZIONE DEL SUO PRINCIPATO..... Non mancava per Averardo Serristori suo Ambasciadore, e per Giovanni Bandini, di tener sollecitato Cesare; il quale Cesare, sebbene s'era mostrato contento della sua elezione, e molto commendata l'avea, nondimeno con tutte le diligenze fin' a quel tempo, le quali.... t'erano usate grandissime altro non aveva fatto, che dar buone promesse.*

(2) *Varchi lib. 16. in pr.*

98. Questa sollecitudine di Cosimo fa vedere con quanto poca ragione gli Avvocati della moderna indipendenza vantino per superflua la confermazione ch'egli cercò da Cesare; là ove dicono: (3) *Cosme pouvoit se passer de faire approuver par Charles V. le choix qu'on avoit fait de lui; mais étant pressé par les bannis, qui avoient Strozzi a leur tête, il crût pouvoir prendre occasion d'une telle quelle conformité de son election avec ce qui avoit esté reglé par cet Empereur, pour lui demander qu'il l'approuvat; esperant par la s'assurer sa protection.* Il che dal Traduttore latino è stato gravemente ripetuto: (4) *Ergo Cosmus non indigebat approbatione Caroli V. cum electus fuisset à Senatu, penes quem summa potestas erat, & ab eo accepisset administrationem &c. &c.*

(3) *Memoire p. 27.*

(4) *Tradt. Latin de Libert. Flor. p. 63.*

99. O di quante leggi ed obbligazioni si farebbe sprezzo, se gli uomini che debbono osservarle non fossero a ciò *pressez par quelques raisons*: o spinti da alcun timore. Altri timori avea Cosimo

oltre

oltre a quello de' Fuoruſciti. L'arte di quegli Apologiſti conſiſte in voler far' a credere che Coſimo ſi appoggiaſſe *occaſionalmente*, ſenza biſogno legale, all' Imperadore, come a qualſiſia altro Principe potente, che l'aveſſe inalzato, o mantenuto ſenza averne il gius. Ma è vano il loro attentato: nulla rileva che Coſimo ſi deſſe, o ſi rivolgeſſe a Ceſare per propia utilità; perchè l'utilità ſi accordò coll'obbligazione. Coſimo in ſatisfacendo al ſuo debito, e in ricorrendo al Protettore naturale, acquiſtò quello, e più di quello che la diſpoſizione, e la chiamata della prima Inveſtitura gli faceva ſperare: Ceſare in proteggendo, ajutando, e beneficando Coſimo, conſervò quello ch'era ſuo, cioè il ſuo alto Dominio, e la Città ſottopoſta chetamente a sè ſenza maggiori diſturbi, e guerre.

100. Oſſervisi ancóra, a fin di ovviare a' cavilli, che l'operate di Coſimo era coerente alla eſigenza della legge; quello di Ceſare era fondato nel ſuo ſommo diritto, e che per tanto il mezzo che unisce que' due termini eſtremi, fu il vincolo di una fedeltà di ſubordinazione, e non di una alleanza, come vorrebbero gli Oppoſitori, ancorchè non appaja veſtigio di confederazione, o di alleanza tra l'Imperadore e Coſimo de' Medici. E conſeguentemente, l'effetto che ſcaturì da quella unione, non fu una ſemplice protezione dall'un canto, od una ſemplice gratitudine dall'altro; ma una protezione giuriſdizionale, ſovrana: e una gratitudine di Vaſſallo, o di Uficiale, o di Delegato.

101. Il biſogno che ebbe Coſimo delle armi e ajuti dell'Imperadore era accidentale; e nacque dall'occaſione; perchè dipendeva dalla varia, e contraria volontà de' Cittadini, o Fuoruſciti: ma il biſogno del conſenſo di Ceſare era legale, e nacque dalla legge, eziandio, che l'atto dell'elezione di Coſimo non ſi prenda per quello, che veramente fu, cioè per un'atto di eſecuzione dell'ordinamento già preſcritto, il quale anticipatamente chiamando Coſimo, e compartendogli il *gius queſito* della ſucceſſione, influiva il conſenſo del Legiſlatore ſopra l'eſecuzione.

E di vero ſolamente in queſto riſpetto ſi potrebbe dubitare s'era neceſsaria, o nò la confermazione di Carlo V. E parrà che per la negativa potrebbe militare la ſentenza di que' Dottori, i quali inſegnano che nella guiſa che ſi dà duplicità di poſſeſſione de' beni l'una detta *Edictalis*, l'altra *Decretalis*, così ſi dia parimenti doppia ragion di ſuccedere ne' Feudi; talchè in virtù della prima il Vaſſallo ſucceda e ſubentri in poſſeſso ſenz' altro: e in ragion della ſeconda egli debba tra l'anno e il giorno chiedere l'Inveſtitura, o Confermazione. (1) *Sicut duplex eſt bonorum poſſeſſio, Edictalis, & Decretalis, ſic etiam duplex Feudi ſucceſſio inventa, Edictalis nempe, qua Vaſſallus ipſo jure in ejus locum ſuccedit, & Decretalis, qua intra annum, & diem novus Vaſſallus Dominum agnoſcere, & fidelitatem facere tenetur.* Applicheraſſi con giuſtezza queſta dottrina al caſo in tanto, in quanto Aleſſandro de' Medici predeceſſore di Coſimo avea tenuto in feudo la ſua poteſtà, e lo Stato di Firenze (2).

102. Ma più conſiderazioni ne perſuadono il biſogno: in primo luogo, le coſe fiorentine non erano ancóra ſtate raffermate e ſtabilite abbaſtanza ſotto Aleſſandro de' Medici: la lite di Napoli, e la ſentenza dall'Imperadore pronunziata, non avea che implicitamente, et indirettamente definita la condizione, e i confini della autorità, e delle prerogative di Aleſſandro: ſu queſti inizj dubbioſi venne il governo a vacare tumultuariamente, e per delitto di leſa Maeſtà e ſenza erede nella linea; non potea dunque il ſucceſſore, ancorchè chiamato, ſubentrare con paſſo piano e ſicuro ſenza l'autorità ſovrana nel Primato o Principato e Ducato. Non era certo

(1) *Roſental. Synop. Feud. cap. 6. concl. 30. n. 5 ubi citat Borcholt cap. 7. n. 31.*
(2) *Sopra cap. 21. §. 180. ſeg. f. 488. ſeg. lit. cap. 22 § 92. ſeg. f. 524.*

s'egli aveſſe a ſucceder nel grado di quella poteſtà, dignità, ed autorità, ch'era ſtata preſcritta nella prima iſtituzione ſolamente; ovvero di tutta quella, che il ſuo predeceſſore s'era acquiſtata per qualſivoglia via, e modo e per la ſentenza Imperiale di Napoli. La proviſione eſecutrice de' Senatori, che lo aveano acclamato, non era nè pure totalmente chiara; ma, perchè l'aveano limitata, e *circoſcritta* di molto, era conſeguentemente imperfetta: una parte potente di Cittadini dichiaratamente, e occultamente maliſſimo contenti, diſſentì dalla ſucceſſione(1); per le quali coſe divenne aſſolutamente neceſſario, che l'autorità ſuprema del Legislatore entraſſe di mezzo, e toglieſſe via tutte le dubbietà, e fiſſaſſe lo Stato una volta per ſempre.

(1) *ſopra* §. 94 *ſeg.*

103. E comechè non vi ſi foſſero inframmeſſe tutte le ſuddette ragioni, comechè ogni coſa foſſe proceduta pianamente; creſceva ad ogni modo il biſogno legale della confermazione Ceſarea, percioc-chè il Primato, o Principato o Ducato avea da paſſare da una linea della ſteſſa Caſa, o Famiglia all'altra.

104. Vero è che Coſimo della linea collaterale tanto avea il *jus queſito* di ſuccedere, quanto l'avrebbero avuto i figliuoli maſchi di Aleſſandro, e che ogni ſucceſſione ſi nomina comunemente acquiſizione; v'è tuttavia queſta differenza, che la ſucceſſione nella ſteſſa linea de' figliuoli di mano in mano a' Padri ſia più toſto un ritenimento, e una continuazione nel poſſeſſo: la ſucceſſione all'incontro che ſi fa col trapaſſo in una linea collaterale, ſia più toſto una acquiſizione nuova, la quale ha più meſtiere di una *immiſſione* nuova nel poſſeſſo. E tale diſtinzione non è punto meramente ſpeculativa atteſo la diverſità degli effetti, che poſſono accompagnare que' generi diverſi di ſuccedere, tanto riſpetto a' Cittadini, o popoli ſudditi, e al nuovo ſucceſſore, quanto al Sovrano, e Supremo Signore.

105. I popoli già aſuefatti, e affezionati al reggimento di Principi di una linea che fanno paſſare e conſegnano di mano in mano l'un' all'altro le redini del governo, non ricevono durante quella ſerie alcuna apertura, o occaſione di meditare novità, o di mutare ſorte, e condizione; il che può avvenire in caſo diverſo, ove il dominio ſi traſporti in un'altra linea; molto più, ſe queſta foſſe conſiderata come privata, e dell'ordine degli altri Cittadini, o pure come eſtranea, il che talvolta adiviene; o come non molto amata.

106. Il Signore Supremo poi già ſicuro della fedeltà, e devozione de' Principi di una linea, de' quali il primo acquirente gli è avvinto perſonalmente, ed obbligato di ogni ſua grandezza, e gli ha dato tutte le prove di ſua fedeltà, può più facilmente conſentire e dar luogo alla conſuetudine, che i figliuoli continuino nel poſſeſſo che teneano i loro Padri ſenza novella confermazione, o rinnovazione d'Inveſtiture: la ove all'incontro que' di un ramo diverſo poſſono eſſere eredi di diverſo ſentimento ed affetto, ſprovveduti del merito di conoſciuta fedeltà; e ſuccedendo ſenza particolar confermazione, crederſi a nulla legati, e liberi a poter' obbliterare affatto il titolo del poſſeſſo, o del dovuto vaſſallaggio. Talchè vie più favorevole è la condizione de' diſcendenti dal Corpo del primo acquirente, che de' Collaterali: (2) *Iis enim Dominum magis favere, his vero liberalitatem quantùm minimùm exercere voluiſſe verisimile eſt.*

(2) *Roſental. cap. 7. concl. 39. n. 18.*

107. Le sì fatte oſſervanze però naſcono più toſto dalla permiſſione o connivenza, che dal patto o precetto che dia la ſomma poteſtà e non tanto dalla legge, quanto dalla conſuetudine, la quale

pareggia la legge, ove in nulla nuoce, nè contraddice al fine della legge; ma la conſuetudine prende la naſcita ſua talvolta da piccioli motivi, o accidenti; et eſsendo innocente creſce, e ſi mantiene. Il perchè abbiamo eſempj in alcune Caſe Regnanti dipendenti dal S. Impero, i Principi delle quali per retta linea ſono ſucceduti l'un'all'altro, ſenza rinnovazioni, o riconfermazioni delle ultime, o prime conceſſioni; le quali non ſi ommetterebbono punto in caſo di apertura e di traſporto del Feudo dalla linea diritta nella laterale, eſsendo queſta una più ſpeciale e più importante occaſione di rinnovare i Titoli, e gli Atti.

108. Per le quali ragioni tutte ſi direbbe non ſenza ogni fondamento, che, poſto che Aleſsandro de' Medici aveſse laſciato dopo di sè prole legittima maſchile, queſta non avrebbe avuto tanto biſogno di eſsere rinveſtita di nuovo, quanto n'ebbe Coſimo; tanto più che pare, che ciò ſi confaccia alla mente del Patto dell'Imperadore con Aleſſandro de' Medici, o ſia delle Reverſali fatte da queſto a Carlo V. in Napoli, cioè che la Fortezza di Firenze ſi teneſse a nome dell'Imperadore, e che a lui ſi conſegnaſse ſolamente in caſo di apertura, o di morte di Aleſſandro ſenza figliuoli maſchi legittimi (1). La quale limitazione indica chiaramente, in primo luogo, la fidanza che avea l'Imperadore che tutta la linea preſuntiva di Aleſsandro ſarebbe fedeliſſima vaſsalla ſua, e manterrebbe la Città, e lo Stato di Firenze nella ſede, et ubbidienza perpetua dell'Impero, fine, e condizione, con cui ne fu dato il governo: ſecondo, la volontà che avea l'Imperadore, che in caſo che la linea non continuaſſe, eſso volea che nulla ſeguiſse, o diſpoſto foſse, non pure contra, ma ne anche ſenza od oltre la ſua autorità e volontà eſpreſsa, a cui ſi apparteneva il ritenere detta Città, e Stato ſotto il governo di un novello ſucceſsore d'altra linea, del quale la fede, e l'inclinazione non era per anche cognita.

(1) *Sopra cap.* 22. §. 100. *f.* 327.

109. Dalle quali premeſse, oſserviamo di paſsaggio che, ne viene, che quello che non ſarebbe ſtato neceſsario che ſi faceſse nelle ſucceſsioni che foſsero avvenute ne' figliuoli di Aleſſandro de' Medici in linea retta; nè pure è ſtato neceſsario in appreſso nella ſucceſsione della linea di Coſimo, che da Collaterale diventò retta ne' ſuoi diſcendenti; dappoichè eſso Coſimo pel lungo tratto della ſua vita ha dato ogni prova, e dimoſtrazione poſsibile del fedeliſſimo ſuo vaſsallaggio.

110. Ne viene parimente, e per giuſtiſſimo corollario, che dall'avere gl'Imperadori o eſpreſsamente, o tacitamente acconſentito che ſucceddeſsero i diſcendenti di Coſimo l'un'all'altro nel Principato ſenza rinnovazioni d'inveſtiture o Confermazioni Imperiali, non ſi poſsa ritrarre quell'argomento che fondano gli Avverſarj; ma un povero preteſto, e falſo colore per provarne la piena Indipendenza della Real Caſa Regnante quaſi preſcritta contra la ſuperiorità dell'Impero.

111. Ma per non diſtrarci da quella parte ſingulare del ſoggetto noſtro, la quale abbiamo per le mani di preſente, dico contro all'Autor del Memoriale, che è falſo tanto in ragion politica, quanto in ragion legale, che (2) *Coſme put ſe paſſer de faire approuver par Charles V. le choix qu'on avoit fait de lui*; e come ſpacciò dopo il Memoriale Franceſe con egual franchezza il Trattante Larino: (3) *Exploratum eſt Coſmum, ut ſupra demonſtratum eſt, electum fuiſſe liberis Senatus Florentini ſuffragiis, & ab eodem Senatu poſſeſſionem & Dominium accepiſſe &c.* e dico, che il conſenſo Ceſareo, era ad ogni modo creduto neceſsariſſimo.

(2) *Sopra* §. 98.

(3) *Tratt. Lat. de Lib. Flor. p.* 62.

112. E dico ſimilmente, e ripeto contro al Whig, che

che ei non fu là da lui preteſa irregolarità della elezione, e il torto, che ſecondo lui fu fatto a Giuliano de' Medici chiamato prima di Coſimo nella Inveſtitura di Aleſſandro, che rendeſſe neceſſaria l'approvazione dell'Imperadore; ma furono le ragioni di ſopra eſpoſte: e che il privilegio di Ceſare non andò a mira di medicare un ſimile difetto di ommiſſione; perchè non ſovenne, nè ſi fece motto, e non ſi ſeppe che vi foſſe commeſſo tal difetto; e la coſa che non ſi ſa, per colui, che l'ignora è eguale a quella, che non è punto. (1) Di modo che ſe quel privilegio ha medicato quel difetto, lo ha fatto per accidente, ed implicitamente, in quella forma, e guiſa, che ſupplifce la autorità ſomma a ogni ſorta di mancamento.

(1) *Sopra §. 45. ed antec. e ſeg.*

113. Il che tutto divien chiaro vie più, ove ſi contempli il modo, con cui Coſimo fu raffermato nella nuova ſua Dignità. Ferdinando de Silva Plenipotenziario dell'Imperadore, riſoluroſi, come è ſtato detto, di valerſi dell'autorità commeſſagli a favor di Coſimo, dimandò che ſi ragunaſſe il Senato, o il Conſiglio de' quarant'otto, i quali commiſero a Meſſer Matteo Niccolini di dire a nome loro, (2) *Che quella Cittadinanza e Conſiglio aveva eletto il Sig. Coſimo, sì per la ſalute della Città, e sì* PER UBBIDIRE A QUANTO AVEA DISPOSTO, E ORDINATO LA CESAREA MAESTA' nell'Indulto, e *Privilegio* (noi chiamano ſentenza di Arbitro) *del Duca Aleſſandro; e che per* CONSERVARE QUELLA CITTA' ALLA DIVOZIONE DI LEI, *avevano ſpeſo, e ſempre ſpenderebbono ſenza riſpiarmo neſſuno*. Così queſti medeſimi Senatori confermano quello che abbiamo di ſopra fondato (3); cioè, che la podeſtà, e libertà loro in quella inopinata vacanza conſiſteva in provvedere alla propria ſalute, e ciò ſenza diſubbidire al Sovrano; ſiccome ſi conviene a ogni ſiſtema ſubordinato in ſomiglianti avvenimenti. Eſſi danno fuora una confeſſione, che la Città era, e dovea eſſer *ſempre* nella devota ſubordinazione. Beata quella nobile Nazione ove ſempre, e tutti foſſero ſtati concordemente, e lealmente in queſti ſentimenti! In ſomma queſte quattro parole del medeſimo Senato ſono una confutazione poderoſiſſima delle vane ragioni degli Oppoſitori; e un'inſegnamento egregio del come ſi abbia a intendere la decantata inſcrizione ſul piedeſtallo della Statua equeſtre (4).

(2) *Varchi lib. 16. f. 632.*

(3) *Sopra §. 28. ſeg.*

(4) *Sopra §. 50. ſeg.*

114. Il ſoprammentovato Conte di Siſontes preſe il giuramento da Aleſſandro Vitelli, il quale *riconobbe, e giurò di tener la Fortezza per nome dell'Imperadore* (5): e ciò chieſe eſſo Siſontes (6) come per coſa appartenente a Ceſare moſtrandone il Contratto fatto in Napoli dal Duca Aleſſandro. Il Segni, e il Varchi, ed altri vorrebbero che il Vitelli non aveſſe fatto quel giuramento; ma che aveſſe conſegnato il Caſtello a Coſimo. Ma le rifleſſioni d'entrambi ſono vaniſſime. Ceſare avea ricevuto dal ſuo Vaſſallo Aleſſandro de' Medici la promeſſa, e la fede, che la terrebbe per lui, e che a lui ſarebbe conſegnata in caſo di morte (7); e con queſto patto lo laſciò al governo, perchè così ſtimò egli Supremo Signore eſſere eſpediente per la conſervazione di quello Stato nella ſua perpetua divozione. Il Vitelli ſi era introdotto nella Fortezza ſotto nome del ſervigio di Ceſare; e dello ſteſſo fine di ſerbare la Città in detta devozione (8): talchè ove il Vitelli l'aveſſe conſegnata ad altri, Ceſare avrebbe avuto ogni diritto di riprendere quel Caſtello colle armi, e di caſtigare ſeveramente il Vitelli come un traditore, e nemico: alla qual coſa non dovette, nè potette oneſtamente eſporſi il Vitelli.

(5) *Varchi ivi.*

(6) *Segni lib. 8. f. m. 54.*

(7) *Sopra cap. 22. §. 100. f. 527.*

(8) *Sopra §. 71. ſeg.*

Il precitato Segni narra che Ruberto Acciajoli circa la Fortezza dimandata dal Siſontes avea riſpoſto, (9) *maravigliarſi che ne moveſſi ragionamento*

(9) *Segni ibid. f. 54.*

mento, quando ſapeva che quella Fortezza era ſtata fabbricata.....ſenza ſaputa dell' Imperadore, per ſicurtà ſolo della Caſa de' Medici, e degli Amici. Ma il Valentuomo ſuppoſe male, che Ceſare foſse così poco informato di quello ſi faceſse in Firenze, ove egli avea tenuto a lato di Aleſſandro i ſuoi Miniſtri e certamente Pietro Zappada (1). E ſe la Fortezza ſi coſtruiva ſenza ſaputa, o ſenza ordine di eſso, non ſi faceva però, nè ſi doveva fare contra ſuo ordine, o ſenza ſua conoivenza, e tacito ſuo aſſenſo. Suppone peggio, che quello ſi fa ſenza ſaputa del Sovrano, debba poter ſervire contra di eſso; ma peſſimamente ſuppone, che SOLO PER SICURTA' DELLA CASA MEDICI, E DEGLI AMICI ſi era eretto quel Caſtello: e ſcordoſſi, che neceſsariamente il S. R. Impero, oltre l'eſsere Sovrano, dovea riputarſi tra gli amici di quella Famiglia, ſenza la qual coſa la biſogna farebbe andata per la mala via pe' Medici. Il fine della ſicurtà di eſſi Medici era buono, ma queſto non era che il fine *medio* della Iſtituzione Imperiale: il fine primario, o *eſtremo* ne fu che la Città, e tanto gli amici de' Medici, quanto i non amici, ſteſsero nella fede, e devozione dell' Impero; ora *rerum omnium agendarum extremum finem intueri opportet*, come ci moſtra il Bodino (2); ſoggiugnendo: *qui rerum agendarum finem ignorat ejus adipiſcendi ſpes æque illi eſt adempta, ut ei ſcopum feriendi, qui telum, incertus, quo jaculetur emittit.* E perciò non colſe punto nel ſegno l'Acciajoli, ſe pur' è vero ch' egli teneſſe quel ragionamento. E il Vitelli operò con più coerenza, e più giudizioſamente in tenendo la Fortezza a nome dell' Imperadore.

Ma nulla diſtrugge più il carico che ſi vuol dare al Vitelli (decidendoſi così all'aſcse e popolareſcamente dell'onore, e della riputazione di chi fa il ſuo debito, e non aderiſce agli errori popolari perverſi) che l'eſempio dello ſteſso Colimo, il quale conſentì eziandio che le Fortezze di Piſa, e di Livorno ſi deſſero in mano di Ceſare, e a tal' effetto (3) *mandò i contraſſegni a coloro che le tenevano*, e il Conte di Siſontes non ſolamente (4) *dal Vitelli, ma anche da Fazio da Piſa preſe il giuramento di fedeltà, con promeſſione di tener l'uno la Fortezza di Firenze, e l'altro quella di Livorno ad inſtanza, e nome dell' Imperadore.* Si potrebbe chiedere, con qual titolo il Delegato dell' Impetadore cercaſſe il poſſeſſo della Fortezza di Livorno, poſto che non foſſe compreſa nel Trattato di Napoli tra Aleſſandro de' Medici, e Carlo V.? Ma Ceſare con ragione, e col titolo di eſſere di quello Stato il Sovrano Signore potea preteodere che quelle Fortezze foſſero date in ſua mano: imperciocchè al Sovrano ſi aſpetta di preſervare i popoli e dalla forza eſterna, e dalle rivoluzioni interne, e mantenerli nella devozione della Corona; e perciò in caſi di eſigeoza può preſidiare le Piazze forti eziandio contra la volontà de' ſudditi medeſimi, a' quali non dee nuocere la propria libertà, e molto meno al Signore Supremo. (5) *Majeſtatis eſt jus Præſidiorum Civitatibus arcibuſque imponendorum, ut ab omni hoſtium incurſu ſubditi ſalvi maneant, atque illæſi etiam invitis ipſis ſubditis.* Ora le conjunture, la ſicurezza dello Stato, della Città, de' Medici, e dell Impero richiedevano onninamente tal' avvedimento. Bollivano gli vomori della fazione avverſa alla Caſa Medici e volta tutta alla parte degli nemici dell' Imperadore (6); i quali ſtavano in aguato di profittare di qualche diſordine. Si valſe adunque l'Imperadore del ſuo jus per ſua ſicurtà, e dell' Impero. Coſa tanto lecita almanco al Sovrano con un popolo poc' anzi ſtato ribelle, e domato, quanto viene lodata anche ne' vincitori foreſtieri, ove così provvedano alla ſicurezza loro: *Interdum*, dice il Grozio, *ſimul cum conceſſione Imperii conſultum Victorum ſecuritati. Sic à Quintio decretum, Corinthus redderetur Achæis, ut in acrocorintho*

(1) *Varchi l. 14. f. 573.*

(2) *De Rep. lib. 1. in princip.*

(3) *Segni lib. 8 f m 56.*

(4) *Gio Batiſta Cini Vita di Coſimo lib 2. carta 73.*

(5) *Abaſuer. Fritſch Exercit varior. P. 1. exercit. 10. n 64.*

(6) *Sopra § 92. ſeg.*

tho tamen præſidium eſſet; Chalcidem, ac Demetriadem detineri, donec cura de Antiocho deceſſiſſet.

115. Dichiarò a' vent'uno di Giugno del 1537. pubblicamente, e con ſolenne iſtrumento il Conte Sifontes, (1) *Che il Principato* (ſecondò che lo ridice il Varchi) *della Città di Firenze, foſſe ricaduto, e s'appartenеſſe al Signor Coſimo..... come più proſſimo, e di maggior età, che alcun' altro di detta Caſa e a tutti i ſuoi figliuoli, eredi, e ſucceſſori diſcendenti legittimamente del corpo ſuo; e così avendo privato Lorenzo di Pier Franceſco come ribelle, e traditore di Sua Maeſtà per lo parricidio commeſſo da lui nella perſona del Duca Aleſſandro ſuo Genero, e tutti i ſuoi diſcendenti in perpetuo di tutte le ragioni, che aveſſe o in qualunque modo aver poteſſe ſopra lo Stato della Città di Firenze; coſtituì il Signor Coſimo Capo primo, e principale della Repubblica, dello Stato, e del Governo di Firenze, e di tutto il ſuo Dominio, e dopo luì i figliuoli maſchi, eredi, e ſucceſſori ſuoi legittimi, con tutta l'autorità, grazie, e privilegj, che aveva il Duca Aleſſandro in qualunque maniera acquiſtate della Città, o in altro modo, quando fu morto.* Con tali parole riferì il Varchi la ſomma di quell' Iſtrumento che arrecherò qui nel ſuo tenore propio:

(1) *Varchi ſtor. f. 632.*

Iſtituzione di Coſimo I. nel Primato, fatta pel Sifontes.

„ Nos Ferdinandus de Sylva Comes de Cifuentes Magnus Vexillifer Caſtelle Cæfareus Conſiliarius, & in hac cauſa per Sacram Cæſaream Catholicam, & Regiam Majeſtatem ſpecialiter delegatus, „ prout conſtat Cæſareo privilegio, cujus tenor talis eſt. Carolus „ Quintus, & quæ ſequuntur. Nos cupientes virtute facultatis, & „ auctoritatis nobis à Cæſarea Majeſtate conceſſæ, quieti, ac tranquillitati hujus excelſæ Civitatis, & Dominii Florentini proſpicere, ac conſulere, quæ ob Infraſcriptum obitum Ducis Alexandri „ quaſi fluctuari videtur, declaramus mentem Cæſareæ Majeſtatis „ fuiſſe, & eſſe hanc excelſam Rempublicam fovere, & protegere, „ & quotidianis beneficiis, & gratiis ſemper afficere, ac ab imminentibus procellis, & periculis illeſam ſervare, Illuſtriſſimamque „ Medicorum Familiam prout ſemper fecit, paterna charitate amplecti, ac ſub ſua protectione fovere & confervare, cumque ex Privilegio conceſſo Illuſtriſſimo D. Duci Alexandro, & Medicorum „ Familiæ, clarè conſter quod poſt obitum Ducis Alexandri abſque „ filiis decedentis proximior ex Familia de Medicis ad primatum, & „ caput Gubernii, & Magiſtratuum omnium Civitatis Florentinæ „ vocetur, ad quod iniquitatis filius Laurentius de Medicis parricida, ſi hujuſmodi crimen leſæ Majeſtatis non commiſiſſet, aſpirare „ potuiſſet, & ob dictum crimen parricidium jure leſæ Majeſtatis reus „ judicatus, & condemnatus, ac ipſo jure privatus ab omni gratia declaratus exiſtit, ob quam cauſam primatus prædictus ad Illuſtriſſ. „ Coſmum de Medicis, ut proximiorem ex Familia de Medicis, & „ majorem natu devolutus eſt, ac decreto publico, & municipali edicto IN EXECUTIONEM DICTI PRIVILEGJ, ET JUXTA INTENTIONEM Sacræ, Cæſareæ Majeſtatis contentam „ in dicto Privilegio ad Primatum, & Caput Reipublicæ, Status, „ & Gubernii Florentini aſcitus fuit, cujus Privilegii tenor eſt talis. „ Carolus Quintus, & quæ ſequuntur.

„ Inherentes nos dicto Privilegio, Cæſarea, qua fungimur auctoritate, dicimus, & declaramus Primatum Reipublicæ, Status, & „ Gubernii Civitatis, & Dominii Florentini, deberi Illuſtriſſimo

„ Coſmo

» Coſmo de Medicis fillo Magnifici Joannis de Medicis, excluſis præ-
» nitus dicto Laurentio, & ejus poſteris, ut inhabilibus, & incapa-
» cibus, & legitimè privatis, quoque Ill. Coſmus de Medicis ſit, at-
» que eſſe debeat Reipublicæ Florentinæ Gubernii, Status, atque
» Dominii, & Regiminis Caput, & Primatus, & ſub ejus præcipua
» cura, & protectione ipſa Civitas, & Reſpublica, cum univerſo
» ejus Statu, & Dominio regatur, manuteneatur, & conſervetur,
» quandiù prædictus Coſmus vixerit, eoque e vivis ſublato, ejus
» filii, hæredes, & ſucceſſores ex ſuo corpore legitimè deſcendentes
» maſculi, ita ut tam prædictus Coſmus, quam ſui ſucceſſores præ-
» dicti poſſint, & valeant, ac debeant in omnibus Magiſtratibus in-
» tereſſe, & præeſſe ut Primatus, & Caput omnium prædictorum
» Magiſtratuum, poſſitque ex Cæſaris gratia uti, frui, ea omni au-
» ctoritate, qua Ill. quondam Alexander tempore ejus obitus uti po-
» terat, & utebatur, in contrarium facientibus non obſtantibus
» quibuſcumque.

» In quorum omnium fidem, & teſtimonium præmiſſorum nos
» prædictus Ferdinandus de Silva Comes à Cifuentes nomine quo ſu-
» pra has præſentes literas fieri juſſimus manu noſtra firmatas, ſigil-
» loque noſtro munitas & roboratas. Dat. in Civitate Florentina in
» Domo, & Palatio Ill. Familiæ de Medicis in parte inferiori, in
» Camera noſtræ reſidentiæ die XXI. menſis Junii anno a Nativita-
» te Domini 1537.

Conradus Alferez.

116. Primieramente ſi avverta, che il biſogno dell' atto medeſimo fa vedere, che quello che aveva fatto il Senato non baſta-va, e che ſe non ſi foſſe trovato eſſer fatto a tenore della Coſtituzione di Ceſare, ſarebbe ſtato annullato in tutto, come fu in parte. Ora tal biſo-gno ſolo, il quale dà tutta l'idea di queſto avvenimento ſi fa paleſe, ſareb-be una ſofficientiſſima prova della dipendenza dello Stato e de' Principi di Firenze, ancorchè ſuſſiſteſſe la pretenſione vaniſſima degli Avverſarj, che il Senato o Popolo Fiorentino aveſſe eletto Coſimo di ſua mera vo-lontà, e non *coactivè* legalmente. Perocchè, ſecondo ogni ſana giureſi-loſofia, non la elezione fatta da un Popolo; ma la confermazione fatta dal Principe, e il vero carattere del ſupremo Dominio. (1) *Non Magi-ſtratuum creatio; ſed ipſius Principis probatio, ratibabitio, confirma-tio, ſine qua nihil poſſit Magiſtratus, Majeſtatis vim in ſe ſe continet.* Miſuri chi ſi ſia il caſo per ogni eſtenſione ſua; e troverà, che l'aſſioma gli quadri a pennello: ſopra 'l tutto, ei ſi fa queſta e la ſuſſeguente conferma-zione a nome del Principe, e non dell' Arbitro.

(1) *Bodin. de Rep. lib.* 1. *cap.* 10 *p.m.* 251. *Lt. Grot. de I. B. & P. l.* 2. *c.* 9 *§* 11. *& Wandermuel. in eund. loc.*

117. In ſecondo luogo ſi oſſervi, che quello che avea fatto il Senato, era ſtato in eſecuzione dell' Editto Imperiale. Il Pleni-porenziario chiama la deliberazione de' quarant' otto *Edictum municipale*, che vale a dire di una Comunità, o Città ſubordinata (2), e ſoggiugne che ſia ſtato fatto *in executionem dicti privilegii, & juxta intentionem Cæ-ſareæ Majeſtatis.*

(2) *Sopra cap.* 2. *§.* 45. *ſeg. f.* 46. *ſeg.*

118. Terzo, che dichiarando reo di leſa Maeſtà e ri-belle dell' Imperadore il parricida Lorenzo de' Medici, moſtra che la ſom-ma podeſtà, cioè la Maeſtà non era appreſſo altri che l'Imperadore, e ch' eſſo non avea riformato quel Governo, come Arbitro, ma come Sovrano, e Signor Diretto: perciocchè qualunque altro Potentato, che aveſſe fatto quelle parri, avrebbe ben potuto far' eſeguire contro al Traſgreſſore la pu-

nizione ſtipulata, o appoſta, o alla quale le Parti ſi erano ſottopoſti, ma non mal chiamarſene offeſo nella Maeſtà. Sicchè egli continuò di operare non qual' Arbitro, ma qual Giudice naturale, e ſupremo, a cui ſi aſpettava la eſecuzione della pena preſcritta, ma la cognizione della cauſa, e del delitto.

119. Quarto, che rendendoſi inabile tutta la diſcendenza del reo, ſi oſſervò circa queſto Primato, o Principato la legge de' Feudi, che pel delitto di Maeſtà ſi perdono, e togliono alla progenie del delinquente.

120. Quinto, che dichiarandoſi la ſucceſſione devoluta, e dovuta a Coſimo. *Primatum ad Coſmum, ut proximiorem ex Familia, & majorem natu devolutum eſſe ..... ipſique deberi*; ne ſegue, che quivi non ſi ſuppone prerermeſſo alcun' altro de' chiamati, laonde biſogna dir l'una delle due: o che Giuliano non era abile a ſuccedere ad Aleſſandro; o che non era conoſciuto dagli Eſecutori della Coſtituzione Imperiale: nell'ultimo caſo egli dovea farſi intendere e addimandare il ſuo diritto.

121. Seſto, che implicitamente Coſimo divien' abilitato a chiamarſi Duca di Firenze. Perciocchè Aleſſandro de' Medici più volte in queſt' eſſo atto viene chiamato il Duca, e oltre la poteſtà, e dignità ch' ebbe eſſo Aleſſandro nella prima iſtituzione, vi ſi ſoggiugne, e ſi concede altresì per grazia Ceſerea a Coſimo il poter' uſare, e godere tutta quella autorità, che uſava, ed uſar potea il quondam Duca Aleſſandro in tempo di ſua morte; il che comprendeva eziandio il titolo di Duca, che gli fu dato comunemente, et indifinitamente per lo Ducato di Penna più toſto, che di Firenze; e non, ch' io mi ſappia, per inveſtituta. La quale, però Coſimo chiedette, e l'ottenne almen' in queſto modo implicito a fine di poter quel titolo portare giuridicamente, ſiccome ſi è veduto dagli atteſtati di tanti Scrittori, e come parimente atteſta il Segni dicendo: (1) *Tre coſe aveva il detto Sig. Coſimo chieſte in più tempi all' Imperadore, una che L'INVESTISSE DEL GRADO DI DUCA &c..... la prima conceſſe l'Imperadore.* Di maniera che Coſimo con parole eſpreſſe fu da Carlo V. inveſtito della dignità perpetua Vicariale col nome di Primato; e intrinſecamente, ed implicitamente della dignità Ducale, che importa qui feudalità.

(1) *Segni Iſt. lib. 9. f. m. 89.*

122. Di mentre che Coſimo fu confermato in Firenze, i Fuorufciti coll'ajuto de' Franzeſi meſſero inſieme della gente: (2) *Furono fatti alla Mirandola quattro milla Fanti e trecento Cavalli* che aveano ad ubbidire allo Strozzi; e ſi erano ragunati alla ſpicciolata nella montagna di Bologna; e Filippo Strozzi, e Baccio Valori ſi ſpinſono avanti con una parte per ſopraprendere Piſtoja, e fermaronſi a Monte Murlo luogo diſtante tre miglia da Prato, attendendo il groſſo dell'Eſercito. Fu queſto apparato formidabile a Coſimo in que' principj; e dice lo Storico, che que' del Governo, e della ſua Parte dentro di Firenze (3) *Stavano tutti col piè mezzo nelle ſtaffe per dipartirſi, parendo loro che ſe non riuſciva ... non ſarebbe loro ſtato riſerbato luogo alcuno di clemenza, nè Filippo (Strozzi) ritornato, potere avere più forza di ſalvarli.* Ma *Aleſſandro Vitelli*, che tenea la Fortezza a nome dell' Imperadore, con *Piro Pipicciano Capitano della Guardia dello Stato* con ſottovi come *Colonnello Imperiale* (4), mandatovi fin da principio dal Marcheſe del Vaſto, ſi partirono di notte co' lor Soldati dalla Città in ordinanza; e fu, ſecondo, che ſcrive il Cini, (5) *la gente Spagnuola in numero di tre mila, e due inſegne di Tedeſchi in cui conſiſteva la ſalvazione dello Stato, e*

(2) *Segni lib. 8. f. m. 64.*

(3) *Segni lib. 8. f. 67.*

(4) *Segni ivi f. 68.*

(5) *Gio. Batiſta Cini Vita di Coſimo lib. 1. carta 75.*

del

del Sig. Coſimo; i quali combatterono, e ſconfiſſero quello ſtaccamento de' Fuoruſciti al dì 1 di Agoſto al far del giorno, e ſapendo che i Capi principali de' ribelli erano nel Caſtello Otto da Montauto ſupponendo che la guerra ſi faceva non meno per ſerbare lo Stato nella devozione dell' Imperadore, che della Caſa Medici: (1) *Arditamente diſſe ... tentiamo queſto giorno la felice fortuna dell' Imperadore, e del Sig. Coſimo, & animati i ſuoi, ſi miſe a camminare all'erta, che dura un mezzo miglio*; e ivi furon ſatti prigioni Filippo Strozzi, e Baccio Valori, Franceſco degli Albizzi, ed altri, e condotti a Firenze, ove, come ribelli allo Stato, e all' Impero furono con molti altri dati alla morte; eccetto Filippo Strozzi, il quale non ſi era voluto arrendere prigione ſe non che al Vitelli Uficiale Imperiale, e perciò ſu cuſtodito da lui nella Fortezza per allora.

(1) *Ivi.*

Non v'è dubbio, che tanto per parte di Coſimo, (2) quanto di Ceſare, queſti prigioni ſuron trattati come delinquenti, ſudditi; e non come nimici ſtranieri: e ſenza il titolo d'aver' incorſo il delitto di leſa Maeſtà contravvenendo alle diſpoſizioni ſovrane di Ceſare, quelle eſecuzioni di giuſtizia ſarebbero ſtate una illecita e crudeliſſima tirannia di Coſimo.

(2) *Cini Vita di Coſimo lib. 1. carta 83.*

123. (3) *Di queſta vittoria mandò il Sig. Coſimo ſubito Vincenzo di Poggio in Spagna a dare all' Imperadore conto .... ed offerirſegli ora più che mai eſſendo levati i tanti ſoſpetti pronto a' commodi e ſervizj delle coſe ſue.* Da principio Coſimo avea promeſſo più volte a Ceſare di eſſergli *fedele, e leale* (4); queſta ripetuta promeſſa non dovette diſcordare dalle prime; nè ſi può credere che l'Imperadore aveſſe intenzione di conſervare, o acquiſtare quello Stato, che conobbe eſſer dell' Impero, per un Terzo, che non gli doveſſe rimanere buon Vaſſallo. E di vero tra' comodi e ſervizj di Ceſare non ſi potea non annoverare il ritenere e ſerbare la Città, e lo Stato di Firenze nell'ubbidienza del S. Impero.

(3) *Cini ivi carta 86.*

(4) *Sopra §. 3. lit. §. 78. e §. 80.*

124. Ma non ſi fermò qui peranche l'avvedimento di Coſimo de' Medici. Non gli baſtò nè la vittoria, nè la dichiarazione, e lo Strumento ſatto a favor ſuo dal Conte Sifontes. Egli ſtimò eſſer tanto rilevante ed eſſenziale al ſuo titolo, poſſeſſo, e Principato l'autorità, la grazia, e la eſpreſſa volontà di Ceſare, che non contento della dichiarazione del Plenipotenziario, fece fare premuroſe iſtanze in Corte per l'Inviato ſuo, e della Città il Serriſtori, affine di ottener dall' Imperadore la conſermazione di quanto avea ſatto il ſuo Delegato, ſiccome ce lo dicono li Scrittori, e l'Atto della Conſermazione, o Inveſtituta medeſima della quale apponeſi qui la copia.

Inveſtitura di Coſimo I. Duca di Firenze (collazionata colla copia dell' Eſemplare che ſi ſerba nella Biblioteca di Volfenbittel riportata dal Sig. Habnio §. IV. p. 42.)

„ Carolus Quintus Divina favente Clementia Romanorum Imperator Auguſtus, ac Germaniæ, Hiſpaniarum, utriuſque Siciliæ, Hieruſalem, & Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Inſularum Balearium, Sardiniæ ſortunatarum, ac Indiarum, & Terræ Firmæ Maris Oceani &c. Rex, Archidux Auſtriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Brabantiæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ, Geldriæ, Wietembergæ, Comes Aſpurgi, Flandriæ, Tirolis, Arrheſiæ & Burgundiæ. Palatinus Hannoviæ, Hollandiæ, Zelandiæ, Ferreti, Kiburgi & Zutphaniæ, Landgravius, Alſatiæ Marchio, Butgoniæ & Sacri Rom. Imperii &c. Princeps Sveviæ &c. Dominus Phriſiæ, Molinæ, Salinarum, Tripolis, & Mecleniæ &c. Ad perpetuam rei memoriam. Recognoſcimus, & notum faci-

„ mus tenore præſentium univerſis &c. præter alias rationes Impe-
„ rialis dignitatis, & muneris noſtri quo Dei Opt. Max. voluntate
„ fungimur, hoc vel in primis pertinere arbitramur, ut fidelium
„ rebus ad otium, & tranquillitatem redigendis, & confirmandis,
„ aſſidua cura, & pro omni ſtudio incumbamus, eorum præcipuè,
„ qui pro ſumma erga nos obſervantia, & devotione à nobis omnia
„ expectare, ſuæque dignitatis nedùm aſſerendæ, verum etiam au-
„ gendæ, & ſtabiliendæ in nobis ſpem omnem ponere poſſe, & velle
„ dignoſcuntur. Qua de re cum Excelſæ Reipublicæ Florentinæ
„ Status, aliquandiù, & præſertim poſt fata Illuſtris quond. Ale-
„ xandri de Medicis Ducis Pennæ affinis noſtri non nihil fluctuatis,
„ atque periculo expoſitus, & ob id præſenti ope juvandus videre-
„ tur. Nos, qui nihil antiquius aut carius unquam habuimus, quam
„ ejus Status, cujus *Patrocinium jam olim ſuſceperamus* augumen-
„ tum & extimationem promovere, & rerum ipſius firmitati con-
„ ſulere, etſi aliis maximis Chriſtianæ Reipub. negotiis eramus im-
„ pediti, noluimus tamen deeſſe quin ad depellendum motus, & pe-
„ ricula ipſi Statui, & Reipublicæ Florentinæ imminentia, & ad
„ providendum ea, quæ optimæ illius adminiſtrationi congruere vi-
„ derentur omnem curam, operam, & diligentiam noſtram conver-
„ teremus. Itaque inter cæteros noſtros in Italia, & Pacis, & Belli
„ Miniſtros Ill. Joanni Fernandez Manriques Marchioni ab Aquilar
„ conſanguineo noſtro, & Magnifico fideli nobis dilecto Ferdinando
„ à Silva Comiti à Cifuentes Conſiliariis, & apud Beat. Pont. Max.
„ Oratoribus noſtris dedimus in mandatis, ut uterque, aut alter ip-
„ ſorum noſtro nomine hanc Provinciam ſuſciperet, atque ea om nia
„ ageret, tractaret, faceret, & exequeretur, quæ huic rei convenire,
„ expedireque viderentur quemadmodum ex ipſius mandati, & fa-
„ cultatis noſtræ ſerie inferiùs inferenda, quam hoc loco pro recita-
„ ta haberi volumus, perſpicere eſt, cumque alter ipſorum manda-
„ tariorum videlicet prædictus Comes à Cifuentes, inhærendo eiſ-
„ dem mandatis, & decreto per nos alias pro Illuſtri quondam Duce
„ Alexandro, & Familia Medicea facto, virtute facultatis, & au-
„ ctoritatis ſibi à nobis traditæ, communis tranquillitatis, & quie-
„ tis præfatæ Reipublicæ Florentinæ causâ, declaraverit MAGNI-
„ FICUM NOSTRUM, ET IMPERII SACRI FIDELEM
„ DILECTUM COSMUM DE MEDICIS, ut proximiorem ex
„ ipſa Familia, majoremque natu, & tam VIGORE MEMORA-
„ TI EDICTI, SEU PRIVILEGJ NOSTRI, ET IN EJUS
„ EXECUTIONEM, QUAM EX DECRETO PUBLICO VO-
„ CATUM ad ipſum Primatum, & Caput gubernii, & Status Rei-
„ publicæ Florentinæ adſciſcendum fuiſſe, cum denique primatum
„ Ipſi Coſmo deberi hac lege, UT EXCLUSO LAURENTIO
„ NUNCUPATO A MEDICIS, QUI OB PARRICIDIUM
„ IN PERSONAM PRÆDICTI QUONDAM ILLUSTRIS
„ ALEXANDRI DUCIS AFFINIS SUI PERPETRATUM
„ LESÆ MAJESTATIS REUS FACTUS, condemnatus, at-
„ que Ipſo jure expers omnis gratiæ declaratus fuerat, & ejuſdem
„ Laurentii poſteris, uti inhabilibus, & legitimè privatis, ipſe Coſ-
„ mus Medices durante vita ſua ſit, atque eſſe debeat prædictæ Rei-
„ publicæ Florentinæ, Gubernii Status, Dominii, & Regiminis
„ Caput, & Primarius, ac ſub ejus præcipua cura, & protectione

„ ipſa

„ Ipſa Civitas, & Reſpublica, cum univerſo ejus Statu, & Domi-
„ nio regatur, manuteneatur, & conſervetur, quandiù ipſe Coſ-
„ mus ſuperſtes fuerit, eò autem vita functo, IPSIUS FILII, HÆ-
„ REDES, ET SUCCESSORES EX EJUS CORPORE LE-
„ GITIME DESCENDENTES MASCULI, ita ut tam ipſe
„ Coſmus, quam ejus ſucceſſores jam dicti poſſint, & valeant,
„ ac debeant omnibus Magiſtratibus intereſſe, ac præeſſe uti Pri-
„ marj omnium prædictorum Magiſtratuum, poſſitque ex gra-
„ tia noſtra uri, & frui EA OMNI AUCTORITATE, QUA
„ PRÆDICTUS QUONDAM DUX ALEXANDER TEM-
„ PORE SUI OBITUS POTERAT, ET UTEBATUR, non
„ obſtantibus quibuſcumque in contrarium facientibus, & quemad-
„ modum hæc omnia in Ipſa declaratione ſupradicti Comiti Man-
„ datarii noſtri, in qua prædictum mandatum, & edictum noſtrum
„ inſerta ſunt, diffuſius continet, eorumque tenor omnium ſequitur
„ in verba hæc. Nos Ferdinandus &c. (ſupra §. 115.) Nos igitur
„ omnia, & ſingula per prædictum Comitem à Cifuentes Mandata-
„ rium noſtrum, ut præmittitur, noſtro nomine, & auctoritate
„ IN VIM MANDATI, ET EXECUTIONEM
„ DECRETI SEU PRIVILEGII NOSTRI, in be-
„ neficium publicæ quietis prædictæ excelſæ Reipublicæ Florentinæ
„ & pro ornamento Familiæ Mediceæ facta, & declarata plenè effe-
„ ctu ſortiri cupientes, atque eo quidem magis, quod id ipſum non
„ ſolum prædictus Coſmus, verum etiam ipſa Reſpublica Florenti-
„ na ſe gratum habere declarantes, per ſuos ad nos Oratores Magni-
„ ficos NOSTROS, ET IMPERII SACRI FIDELES DILEC-
„ TOS Averardum Serriſtorum, & Joannem Dandinum à nobis
„ ſuppliciter, & cum omni ſtudio petierunt, ut præmiſſa confirma-
„ re, & ratificare dignaremur, idcirco attentis præmiſſis & tam
„ ipſius Reipublicæ quam ſupradicti Coſmi, & Familiæ Mediceæ
„ cauſa, quam una cum Republica ipſa, & ſtatu paterno amore, &
„ benevolentia proſequimur, & non modo fovere, & protegere,
„ ſed etiam beneficiis augere, & ornare ſemper cupimus. Harum
„ præſentium tenore, ex certa ſcientia non ducti errore, aut impro-
„ videntia, ſed de omnibus prædictis plenè edocti, animoque deli-
„ berato, ac ſano, & maturo procerum noſtrorum, & Imperii Sa-
„ cri fidelium dilectorum accedente conſilio, prænarratam declara-
„ tionem, atque omnia, & ſingula per ſæpe nominatum Comitem
„ à Ciſuentes Mandatarium noſtrum ut præfertur acta, geſta, & ſu-
„ perius enarrata, & inſerta, in omnibus ſuis punctis, & clauſulis,
„ articulis, partibus, & ſententiis, rata, & grata habentes, appro-
„ bamus, ratificamus, & confirmamus, & auctorizamus de Impe-
„ rialis noſtræ poteſtatis plenitudine, & quatenus opus ſit, ea omnia
„ de novo decernimus, declaramus, & conſtituimus, ac Imperialis
„ auctoritatis, & decreti noſtri robore, & firmitate munimus, de-
„ cernentes, ea omnia, & ſingula, valida, & firma, & perpetua
„ eſſe, & cenſeri, intra, extrave Judicium, plenumque ſortiri effe-
„ ctum, atque inviolabiliter obſervari debere, promittentes in ver-
„ bo noſtro Cæſareo, & Regio, nos quoque ea omnia, & ſingula in-
„ violabiliter obſervaturos, ullo ingenio, colore, ſeu prætextu,
„ omni dolo, & fraude ſemotis, ſuplentes etiam ex præfata noſtra
„ certa ſcientia, & poteſtatis plenitudine omnes, & quoſcumque

„ deffe-

„ deffectus, tam juris, quam facti, & ſolemnitatis cujuſcumque,
„ qui, quæve in præmiſſis quoviſmodo interveniſſent, ſeu dici, vel
„ allegari poſſent non obſtantibus quibuſcumque legibus, decretis,
„ ſtatutis, ordinationibus, conſuetudinibus, privilegiis, conceſſioni-
„ bus, aut aliis in contrarium facientibus quibuſcumque, etiamſi
„ talia forent, de quibus in præſentibus ſpecialis mentio fieri debe-
„ ret. Nos enim omnibus, & ſinguliis, ac ſi ſpecificè, & de verbo,
„ ad verbum hæc inſerta, & expreſſa eſſent derogamus, & deroga-
„ tum eſſe volumus, & decernimus ſcientia, auctoritate, & pote-
„ ſtate ſupradictis, NOSTRA TAMEN, ET IMPERII
„ SUPERIORITATE, ET JURIBUS SEMPER
„ SALVIS. Nulli ergo hominum liceat has noſtras violare,
„ aut eis quovis auſu temerario contraire, aut contra præmiſſa, aut
„ præmiſſorum aliquod ſive intra, ſive extra judicium facere, aut
„ venire. Si quis autem ſecùs attentare præſumpſerit, noſtram, &
„ Imperii Sacri indignationem graviſſimam, ac pœnam mille marca-
„ rum auri puri IMPERIALI FISCO, SEU ERARIO NOSTRO
„ irremiſſibiliter applicandarum ſe noverit incurſurum; harum te-
„ ſtimonio literarum manu noſtra ſubſcriptarum, & Buliæ noſtræ
„ aureæ appenſione munitarum. Dat. in Oppido noſtro Montiſoni
„ die ultimo menſis Septembris anno Domini 1537. Imperii noſtri
„ XVII., & Regnorum noſtrorum XXII. Firmat. Carolus. V. Pe-
„ rennotus. Ad mandatum Cæſareæ, & Catholicæ Majeſtatis pro-
„ prium. Jo. Obern Burger &c.

Ego Laurentius Mutius Bibentes, Camilli filius, Apoſtolica & Imperiali auctoritatibus Notarius, Judexque Ordinarius, Notariuſque publicus Florentinus, ſupra ſcriptum Privilegium tranſumpſi, & exemplavi cum ſuo originali ſcripto in charta bædina, cum ſubſcriptionibus ſupra ſcriptis, in quo privilegio pendet ſigillum magnum aureum cum chordula aurea & argentea, in quo quidem ſigillo eſt ſculpta Imperialis Majeſtas, ſedens cum habitu & Corona Imperiali, cum enſe evaginato manu dextra, & pomo cum cruce & ſceptro in manu ſiniſtra, & duobus ſcutis, uno à dextris, & altero à ſiniſtris, ſuper Columnis cum inſcriptione ejus Cæſarea Majeſtatis ſolita: PLUS ULTRA in uno dictorum ſcutorum, videlicet à dexteris, eſt ſculpta Aquila biceps & ſuper dicto ſcuto eſt Corona Imperialis, & alio à ſiniſtris, in qua ſculpta ſunt inſignia ejus Regnorum, & ſupereſt Corona Regia cum litteris circum circa dictum ſigillum ſculptis. Carolus Quintus Divina favente Clementia Rom. Imp. ſemper Auguſtus, & Rex Germaniæ, Hiſpaniarum, utriuſque Siciliæ, Hieruſ. Hungariæ: ab alia verò parte eſt ſculpta Aquila ſimiliter biceps, cum Corona Imperiali, & in pectore dictæ Aquilæ ſculptum eſt, ſcutum parvum cum inſigniis Regnorum cum Corona Regia ſupra, & ab utroque latere columnæ, cum dicta inſcriptione: PLUS ULTRA: & litteris circum circa dictum ſigillum ſculptis, videlicet Dalm Croa. Archi-D. Auſtriæ, Dux Burgundiæ, Brab. Comes Habsbur. Tirolis, Ferreti. Et quod quidem privilegium non eſt cancellatum, abraſum, nec in aliqua ſui parte ſuſpectum, ſed omni prorſus ſuſpicione carens. Quod quidem ſumptum & exemplum propria manu fuit exemplatum coram Illuſtri & Reverendo Domino, Bernardino Briſegnio, Protonotario Apoſtolico, & Sanctiſſimi Domini noſtri Papæ, & Sedis Apoſtolicæ apud Sereniſſimum Coſmum de Medicis, Magnum Hetruriæ Ducem, cum poteſtate. Legati de Latere nuntio, nec

non

non Reverendiſſimo Domino, Guidone Servidio, Præpoſito & Vicario Generali Florentino, ad mandata Domini Sereniſſimi Magni Ducis. Et quia collatione facta cum Sr. Jacobo de Vantuciis, & Sr. Proſpero de Bianchinis, Notariis infraſcriptis concordare inveni de verbo ad verbum, ideo in fidem & teſtimonium veritatis ſubſcripſi, ſolitoque meo Notariatus ſigno ſignavi, hac die triceſima menſis Martii anno milleſimo quingenteſimo ſeptuageſimo primo in Civitate Florentina.

Ego Proſperus Ambroſii de Bianchinis Apoſtolica & Imperiali auctoritatibus Notarius publicus, prædicta una cum ſupra & infraſcriptis Notariis contuli cum originalibus ſuis, & quia concordare inveni, ideo in fidem ſubſcripſi dicta die trigeſima Martii anno milleſimo quingenteſimo ſeptuageſimo primo.

Ego Jacobus quondam Bartholomæi de Vantuciis Apoſtolica Imperialique auctoritatibus Notarius publicus & Judex Ordinarius, Notariuſque publicus & Civis Florentinus, prædicta omnia cum ſupraſcriptis Notariis contuli cum originalibus ſuis, & concordare inveni. Ideo in fidem ſubſcripſi dicta die, & meum ſignum appoſui conſuetum.

Ego Guidus, Protonotarius & Nuntius Apoſtolicus fidem facio ita eſſe quia privilegium originale vidi, habui, diligenter inſpexi, & collationi interfui, ideo manu mea ſubſcripſi, & ſolito ſigillo obſegnavi, & in omnibus concordare inveni die XXX. Mart. a 1571.

Ego Guidus Cervidus, Præpoſitus ac Vicarius Generalis Florentinus fidem facio ita eſſe, quia privilegium originale vidi, habui, diligenter inſpexi & collationi interfui, ideo manu mea ſubſcripſi, & ſolito ſigno obſignavi, & in omnibus concordare inveni d. XXX. Martii 1571.

Nos Carolus de Roſellis, Proconſul artis Judicum & Notariorum Civitatis Florentiæ, totiuſque Provinciæ Florentinæ univerſis atteſtamur, qualiter ſupraſcriptus Laurentius, qui ſupra ſcriptum privilegium tranſſumpſit, & dictus Sr. Proſperus & Sr. Jacobus, qui ipſum contulerunt, tempore dicti facti ſumptus & collationis reſpective fuerunt & hodie ſunt publici, authentici, & fide digni Notarii deſcripti in noſtra arte & matricula, eorumque ſcripturis publicis, ſumptis & inſtrumentis publice ab omnibus plena fides adhibita ſemper fuit, & adhibetur. Has autem litteras in fidem præmiſſorum fieri fecimus, noſtrique & dictæ artis ſigilli ſoliti impreſſione muniri juſſimus. Datum Florentiæ in Palatio noſtræ ſolitæ reſidentiæ die XXX. Martii 1571. Indictione XI. Ego Joannes de Barberino Cancellarius de mandato.

125. Facciamo ſopra queſto Diploma alcune avvertenze. In primo luogo, l'Imperadore dichiara, che quello ch'egli ha ordinato, e quello ch'è per confermare circa lo Stato di Firenze, e di Coſimo, e della Famiglia de' Medici ſi aſpetti alla dignità, ed all'uficio Imperiale *ad rationes Imperialis dignitatis, & muneris noſtri ſpectat*: e non gli venne punto in mente di operare da Arbitro, e in vigore di una facoltà concedutagli dalla Città o da altri. Negli arbitramenti ha da operare non la dignità, ma la perſona privatamente.

126. Secondariamente, che lo fa a favore di chi è molto devoto, ed oſſervante di lui: *qui pro ſumma erga nos devotione, & obſervantia, à nobis omnia expectant .... Spemque omnem in nobis ponere ... dignoſcuntur.* Il che non vuol dire meno di una devota clientela, e dipendenza.

127. In terzo luogo nomina Coſimo de' Medici *noſtrum, & Imperii Sacri fidelem dilectum*; il che indica indubitatamente l'obbligazione

gazione di fedeltà, e la dipendenza, come da ſuddito, o da Feudatario, e vaſſallo. E Coſimo che avea pocanzi fatto promettere, o giurare a nome ſuo per lo Veſcovo di Furlì la ſua fede, e lealtà all' Imperadore, e che accettò queſta ſua Inveſtitura con tale trattamento, dichiarò al mondo di eſſergli obbligato di fedeltà al pari di vaſſallo.

128. Quarto, eſprime che quanto ſi è fatto in Firenze a favore di Coſimo ſiaſi fatto in eſecuzione del ſuo Editto: *Noſtro nomine, & auctoritate, in vim mandati, & executionem decreti, ſeu Privilegj noſtri.*

129. Quinto, che non il ſolo Coſimo, ma la Repubblica ſteſſa ha deſiderata che l'Imperadore confermaſſe le coſe già fatte: *Eo quidem magis, quod id ipſum non ſolum prædictus Coſmus, verum etiam ipſa Reſpublica Florentina ſe gratum habere declarantes, per ſuos ad nos Oratores..... à nobis ſuppliciter & cum omni ſtudio petierunt, ut præmiſſa confirmare, & ratificare dignaremur.* Dalla qual coſa ſi conoſce, che l'Imperadore faceva conto della volontà del Popolo(1); e che la iſtruzione di quegli Oratori era ſpedita inſiememente dal Senato, e non dal Sig. Coſimo ſolo: ſicchè tutti concordemente giudicarono eſſenziale, e neceſſaria la ratificazione Imperiale.

(1) *Sopra §. 94. ed ante. e ſeg.*

130. In ſeſto luogo, nomina parimente i Miniſtri della Repubblica, e Cittadini Fiorentini: *Noſtros, & Imperii Sacri fideles, dilectos Averardum Serriſtorium, & Job. Dandinum*; ſegno chiaro ch' egli rimirava la Città per vaſſalla dell' Impero: perchè per nomarli così, altro particolar motivo non vi era, che quello di eſſere eglino Cittadini, e membri di quella Comunità, e Miniſtri mandati da una perſona, ch' era vaſſallo o Vicario del Principe; la qual coſa è di ſtile ne' Privilegj e nelle Inveſtiture Imperiali; e di ſtile sì noto, che è ſoverchio l'addurne degli eſempj.

131. Settimo, quello che Ceſare concede a Coſimo, ei dice di concederlo per grazia; di guiſa che la Famiglia de' Medici ebbe *precario nomine* quel grado, e per favor della ſomma podeſtà Imperiale, perchè ſolamente al Supremo Principe ſi appartiene il far grazie di queſta fatta. Ogni Feudo da ſe è un patto, il qual contiene beneficio, e conſeguentemente grazia: ma quivi forſe fu più convenevole che ciò ſi eſprimeſſe; poichè l'acquiſto che fecero Aleſſandro, e Coſimo de' Medici per ſe, e per la loro Famiglia, venne da mera grazia; il perchè nella confermazione preſente di Coſimo, la iſtituzione di Aleſſandro venne nominata *privilegio*. Il che ſi fa, allorchè ſi dà, e concede una coſa, la quale regolarmente non ſi darebbe in feudo per eſſere eſente, e privilegiata, e legata dal ſolo vincolo immediato: (2) *Feudum eſt privilegium... ubi res eſſet talis, quæ regulariter in feudum dari non poſſet, & Imperator, aut alius, qui privilegia dare poteſt, daret*; perciocchè quello che ſi fa contra la conſuetudine, od una anterior diſpoſizione, ſi chiama propriamente privilegio; (3) *Id, quod contra jus, aut conſuetudinem fit, propriè privilegium dicitur.*

(2) *Roſental. cap. 1. concl. 7. n. 4.*

(3) *Id. ibid. citat Bart. & alios in l. beneficium ff. de conſtitut. Princip.*

132. Ottavo, ratifica il già fatto, derogando a ogni legge, che faceſſe in contrario, e ſupplendo a ogni difetto, ove biſogni, e con pienezza di ſua Imperial poteſtà. Il che tutto ſegna la ſua ſovranità, e ſcaſſa la difficoltà inſuſſiſtente del pregiudizio, che gli Avverſarj moderni pretendono eſſere ſtata fatta a Giuliano de' Medici; perchè la poſterior confermazione, e derogazione fatta da chi ebbe la ſomma podeſtà avrebbe tolto ogni difetto, ſe ve ne foſſe ſtato nell' atto anteriore.

133. Nono,

133. Nono, riſerva eſpreſſamente all' Impero, e a ſe i diritti della ſovranità: *noſtra tamen, & Imperii ſuperioritate, & juribus ſalvis*. Il che ſenza contraſto, almeno tra gli uomini ragionevoli, importa manifeſta riſerva del dominio ſupremo; e chi riceve una Signoria, o un jus, o uno Stato con queſta condizione, non può pretendere di non tenerlo ſia in Vicariato, ſia in Feudo, e ſotto obbligazione di fedeltà, e di vaſſallaggio.

134. Decimo, limita la ſucceſſione a' ſoli maſchi legittimi diſcendenti dal corpo di Coſimo. Il che ſape veramente la feudalità della coſa conceduta, ed eſclude in perpetuo la facoltà di diſporne in modo contrario, ſenza eſpreſſo conſentimento del Sovrano Legislatore. E come che ſi voleſſe ſottilizzare ſul nome di feudalità, l'effetto è lo ſteſſo che del Feudo. La formula *deſcendenti dal ſuo Corpo* importa l'apertura del feudo, o della coſa conceduta. (1) *Puta ſi concederet... pro hæredibus corporis tunc quia voluit excadentiam in certo caſu l. illud C de legat. Cyn. in autb. ſed & quis C. de ſecund. nupt. dicendum eſt retinuiſſe penes ſe directum dominium, cujus virtus eſt habere AD SE EXCADENTIAM. Paris de Puteo in tract. de reintegrat. feud. fol. 54. col 3. incipit cap. Filius ſecundogenitus allegat optimas leget, & conſil. Oldrad. 24. quibus probatur excadentiam eſſe effectum directi Dominii*. Limita parimente la ſucceſſione alla ſola linea di Coſimo, e laſcia fuora le laterali linee de' Medici: con che mutò in qualche parte la formula della chiamata contenuta nella prima Iſtituzione, o Inveſtitura di Aleſſandro; la quale variazione non potea fare, ſe non il Signore, e Sovrano dello Stato o del Feudo, ſopra 'l quale fece la conceſſione.

(1) *Apud Hoſtatium Montanum de Regalibus f. 36 col 2. n. 41.*

135. Undecimo, appone la pena a' Traſgreſſori, applicabile al Fiſco Imperiale: *pœnam mille marcarum auri puri Imperiali Fiſco, ſeu ærario noſtro irremiſſibiliter applicandarum ſe noverint incurriſſe*. E oltre a ciò ſi riferiſce tutta la Inveſtitura, e ſi fonda ſu quella di Aleſſandro de' Medici, che vi è inſerita, e in quella ſta eſpreſſa la pena della DEVOLUZIONE ALL'IMPERO DELLA CITTA' IN CASO DI CONTRAVVENZIONE (2); talchè queſto atto da chi lo ha promulgato, e da chi lo ha cercato, ed accettato dovea eſſer riputato per un' argomento della ſuperiorità Imperiale, della dipendenza della Città di Firenze, e del vaſſallaggio de' Principi della Caſa de' Medici.

(2) *Sopra cap. 21. §. 3. e 9 ſeg. f. 463 ſeg.*

136. Ora ſentano gli amatori del vero quale ſinfonia formi con queſti fatti patenti la pretenſione degli Oppoſitori, i quali oſano di aſſerire che Coſimo, o i ſuoi Miniſtri abbiano ricuſato di prendere dall' Imperadore la Inveſtitura del Governo, e Dominio di Firenze per ſe, e i ſuoi diſcendenti. Nel Memoriale ſta ſcritto: (3) *La maniere, dont cette approbation fut donnée par l'Empereur, eſt remarquable, & ne peut être oblide icy; ſes Miniſtres toûjours attentifs aux occaſions d'etendre ſon autorité, offrirent allors de donner l'Inveſtiture de Florence à Coſme & à ſes deſcendans, mais l'AMBASSADEUR de ce Prince leur repondit ainſi qu' Adriani le rapporte, qu' elle n'étoit pas neceſſaire*. Il Trattante Latino ha voltato la faccenda in queſta forma: (4) *Cæterum Coſmus adeo fuit Libertatis conſervandæ tenax, ut cum illi, qui res Imperatoris adminiſtrabant, JURISDICTIONIS AMPLIFICANDÆ GRATIA, offerrent ipſi inveſtituram Florentiæ pro ſe, ſuiſque deſcendentibus, illam REPUDIAVERIT ejus Legatus Averardus Serriſtorius, ut ipſe litteris ad Coſmum miſſis ſignificavit, & diſtinctè, atque expli-*

(3) *Memoire p. 27.*

(4) *Trad. Lat. de Lib. Flor. p. 63.*

catè narrat Adrianus. Il fatto ſteſſo diſtrugge la favola, talchè è vergogna quaſi il replicare un' jota.

137. Avvertiamo tuttavia in primo luogo, che la taccia, che l'audaciſſimo Memoratore dà al Miniſtero Imperiale, non ſerve, che ad ammonirlo di ſtare molto guardingo in trattando co' vaſſalli, e dipendenti; e ad iſtorlo dalla eccelliva corteſia, e indulgenza, giacchè ſe ne vede fatto un tanto indiſcreto abuſo da coloro che imprendono a patrocinare le cauſe litigioſe de' Principi contra l'Impero.

138. Secondariamente, che queſti Avvocati hanno praticato un viliſſimo inganno a fine di ſoprapprendere i Leggitori; ove dicono a lettere chiare, che i Miniſtri Imperiali attenti allo eſtendere l'autorità, *amplificandæ juriſdictionis gratia, offerirono di dar la Inveſtitura di Firenze a Coſimo*; quaſi che aveſſero avuto gran premura di farne fuora, e di ſpacciar queſta mercatanzia; laddove abbiamo veduto, che con tanta, e tante volte ripetuta iſtanza Coſimo la ricercò prima di poterla conſeguire (1); e con eguale ſfacciataggine aſſeriſcono, che il Serriſtori Miniſtro di Firenze diſſe *che la inveſtitura non era neceſſaria; illam repudiaverit*: ſicchè colui *che tenne ſollecitato Ceſare.... con tutte le diligenze, e grandiſſime* (2), per ottenerne la confermazione del Principato, cioè la Inveſtitura (ſe non ſi vuol pueriliſſimamente treſcare col ſuono de' vocaboli) colui, io diſſi, avrebbe affermato in faccia di coloro, da' quali la eſpettò e chiedette, non eſſer neceſſario quel che tanto tempo, e tanto *ſupplichevolmente* (3) ſollecitava a nome della Città, e di Coſimo: cioè, avrebbe rifiutato quello che per l'appunto voleva, e addimandava. Eccetto gli Oppoſitori, a neſſuno baſterà l'animo di conciliare ſomigliante antilogia, e ciò lo fanno coll'autorità dell' Adriani Storico Fiorentino. E pure l'Adriani ſcrive, che (4) *il Serriſtori inſieme con Giovanni Bandini, avuta dall' Imperadore audienza, brevemente raccontò quello, che in Firenze era avvenuto, e della colpa, e della pena de' ribelli; e CHIESE IN NOME del Principe li titoli, e gli onori già CONCEDUTI al Duca Aleſſandro, e promeſſigli dal Conte Sifonte, e Madama ſua figliuola vedova per moglie; e le Fortezze &c.* Ma e come poteva chiedere la conceſſione di que' titoli, e onori (che importavano almeno il gius perpetuo di reggere ſe non di tenere in Feudo Firenze) ſenza chiederne l'Inveſtitura? Certo ſe l'Adriani aveſſe ciò negato, egli meriterebbe quella attenzione, che merita un' autore che caſca in friviliſſima contraddizione; e chiunque ſulla ſua fede l'aveſſe ſoſtenuto, di nulla più ſarebbe degno. Ma queſto Scrittore nol diſſe; e il Memorialiſta inganna il Lettore, in dicendo, che *l'Adriani riporta*, che l'Inviato di Firenze *riſpoſe ch' eſſa* (cioè la Inveſtitura) *non era neceſſaria*. Il vero è che il Serriſtori diſſe che non era neceſſario, ch' egli foſſe munito di uno ſpezial mandato per ricevere tale Inveſtitura, atteſo che non chiedeva che la ſemplice confermazione Imperiale di quello, che già avea fatto per pubblico Iſtrumento in Firenze il Delegato di Ceſare; cioè che non v'erano da farſi nuovi patti, e di conſeguente non v'era ne pure la materia di mandato particolare. Ma il dire che non v'è duopo di quello che ſi chiede, e il dire che non v'è duopo di un ſingolar mandato a ricevere quello che ſi chiede, ſono coſe molto diverſe, e ſoprapprende con inganno chi ſpaccia e ſcambia l'uno per l'altro.

139. Sentaſi tutto il racconto dell' Adriani (5) *A quali (Inviati Fiorentini) fu commeſſo, che con li due maggiori Segretarj, e che le coſe d'importanza, e di Stato trattavano, Granuela, e Cavos, parlaſ-*

(1) *Sopra §§. 80 97. 121.*

(2) *Sopra §. 80.*

(3) *Sopra §. 124. f. 389.*

(4) *Adriani Iſt. lib. 2. f. 42. B.*

(5) *Adriani Iſt. lib. 2. f. 42.*

parlaſſono; da quali fu primieramente domandato Averardo, ſe aveva recato ſeco mandato da potere con lo Imperadore convenire: che a voler fare l'Inveſtitura nel Sig. Coſimo del Ducato, e della Signoria di Fiorenza pareva, che foſſe opportuno: A queſto riſpoſe Averardo, che non faceva meſtieri, *non chiedendo in nome del Sig. Coſimo altro, che la confermazione del fatto, e i privilegj, che aveva uſati il Duca Aleſſandro.* Chiara coſa è, che le parole; che *non faceva meſtieri* ſono relative alla voce *mandato*: e conſeguentemente è altrettanto chiara l'impoſtura del Memorialiſta, il quale le dà per relative al vocabolo *Inveſtitura*, termine eh' egli ha in odio, e orrore, ove può e debbe indicare la ſovranità Imperiale; e per naſcondere la fraude, egli cita, ſecondo il ſuo propio coſtume, tronco quel teſto, naſconde a' Leggitori il membro antecedente di quel periodo, al quale ſi riferiſce il membro ſeguente da lui ſolo allegato, incominciando con queſte parole: *A queſto riſpoſe Averardo (Serriſtori) che non ve u'era biſogno &c.* Ora che diraſſi di una cauſa, che ha duopo di un tal' Avvocato; o di un'Avvocato il quale ha meſtiere di sì compaſſionevoli artifizj?

140. Sino a qui ſi è moſtrato, che l'Autor del Memoriale ha adulterato i ſenſi dello Scrittore, la cui ſola fede eſſo allega: ora convien' avvertire che queſto non de avere in ordine a' fatti altro peſo, al ſommo, che quello che richiede ogni Storico, il quale non contraddice al fatto certificato, nè a ſe medeſimo, nè agli altri Scrittori: ma che non debbe eſſere di alcun momento appreſſo di chi ricerca la verità con qualche *Criterio*, ove eſce dalla ſfera Storica, e dall'ufizio di raccontare i fatti, meſcolando nel racconto il giudizio ſuo propio, e dando con ciò ſegno o di paſſione, o d'ignoranza: sì come fa per lo appunto l'Adriani con le ſeguenti parole: (1) *E quinci ſi conobbe aſſai chiaramente che l'animo di que' Miniſtri era di acquiſtar per queſto fatto alcune ragioni ſopra lo Stato, e Comune di Firenze, e DARLO IN FEUDO al Sig. Coſimo. Il che preſentitoſi aveva il Prencipe apertamente vietato accettarſi in alcuna maniera: perciocchè la Città era ſtata ſempre libera, nè aveva con l'Imperadore, o con altri Principi Grandi avuta mai ſervitù alcuna ſpeziale, onde maggioranza da loro vi ſi doveſſe ſopra riconoſcere. Contentaronſi finalmente di quello che era dovere, e diſſero che quella Maeſtà non voleva ſopra lo Stato di Firenze acquiſtare ragione alcuna; che il privilegio ſi farebbe in quella forma, che a loro piaceſſe. E così il fecero ſolennemente ſpedire, e bollare.* Sin qui il Memorialiſta riferì puntualmente il teſto dell' Adriani, come uno ſplendido argomento della indipendenza, quaſichè la differenza tra un privilegio Ceſareo, e una Inveſtitura tra l'ottenere un grado, diritto, Governo, Stato, e una dignità per privilegio, e l'ottenerlo per inveſtitura foſſe tale, che l'uno ſignificaſſe ſovranità e giuriſdizione, e l'altro non. Grande ritrù ſi vuole attribuire a' vocaboli ſoli. Il Memorialiſta laſciò nella penna quello che ſeguita l'Adriani a dire: (2) *E per queſto fu il Principe privilegiato di tutti quelli onori e titoli che in qualunque modo aveva avuto il Duca Aleſſandro; e allora cominciò a chiamarſi Duca il Sig. Coſimo; che, inſino a quel giorno non aveva voluto cotal titolo uſurpare, nè ſofferto che da altri gli fuſſe detto. Il Privilegio ſi diſteſe ampiamente ne' figliuoli legittimi maſchi ſolamente, e loro diſcendenti, ſecondo che a Papa Clemente VII. aveva concedato il medeſimo Imperadore per la ſua Famiglia: traendoſene quelli della diſcendenza di Pier Franceſco per lo peccato commeſſo poco innanzi da Lorenzo.*

(1) *Adriani lib. 2. f. 43.*

(2) *Ivi.*

141. Ora di cortesia si consideri cotesto Guazzabuglio contraddittorio in se stesso. Si vuole che Cosimo affermasse nella Istruzione data a' suoi Deputati, che la Città era stata sempre libera, nè avea con l'Imperadore avuta mai servitù alcuna speciale, onde maggioranza da loro si dovesse sopra riconoscere: ma Cosimo però, e la Città per lui addimanda da Cesare la confermazione e concessione di ogni sua podestà sopra Firenze. E che cosa altro era questo che un riconoscerne la maggioranza? Cosimo dopo tante e tante sollecite istanze stimossi felice di conseguire tal confermazione; e di prima non osa di usare, o di ricevere il titolo di Duca; e questo che cosa altro è egli, che un riconoscerne la maggioranza? Gl' Inviati di Cosimo e della Città premono Cesare e il suo Ministero d'investire Cosimo o di compartirgli la sovrana sua confermazione di tutta l'autorità e dignità, che per qualunque via e modo avea ottenuta, acquistata, goduta ed esercitata negli ultimi giorni di sua vita Alessandro de' Medici, cioè il pieno, assoluto ed utile dominio; e di più chieggono per Cosimo la formale concessione del titolo di Duca, che esso Alessandro dentro di Firenze avea usato; e vogliono sciapitamente fare le maraviglie, che i saggj Ministri di Cesare credettero ch' essi addimandassero una investitura Feudale propria, una conversione solenne della Repubblica in Ducato. E qual'uomo di senno mai creduto non l'avrebbe? Erano obbligati que' Ministri d'indovinare di botto che Fiorentini volevano e non volevano; che tuttora impegnati erano di volere la cosa, e non il nome; di non volere (per valerci del loro volgar proverbio) che la gatta si appellasse gatta; che volessero una forma di Governo anomalo, discrepante dagli altri generi? Non discordò a fè la risposta di quei Ministero dalla proposta od istanza de' Fiorentini; sì bene discordò la seconda istanza di essi dalla prima. Ma ciò nulla dovette importare a Cesare. Riconoscano i Fiorentini lui per loro Sovrano mediato o immediato; sia a lui Cosimo suddito o Vicario, sia Principe Feudetario quali gli sono gli altri Duchi, di tal differenza poco dovette calergl'ene. Esso solamente in ogni incontro mostra di non contradiare, o di far violenza, non che al ragionevole volere, ma nè pure all'opinione volgare del popolo; giacchè esso dall'opinione vuole essere guidato, purchè sia in salvo la Cesarea Ragion'e Dignità sovrana.

142. Ondechè sia bene scernere, sì come è dovuto, quello che rignarda i fatti, da quello che importa o conghiettura, o giudizio dell' Adriani; non facciasi dell' ultimo più capitale, come se non fosse stato detto; perchè non si vuol' imparare altro da lui, che la verità storica: e diasi per arcivero il fatto. E primieramente, che i Ministri Cesarei chiedessero di quale estensione fossero i loro mandati? perchè questo è il primo de' passi, che si fa ordinariamente in ogni apertura di Congresso, o Negoziato; e fu naturalissimo in questa congiuntura, ogni qual volta che gl' Imperiali non sapevano precisamente quello che i Fiorentini chiedessero, e ogni qual volta che essi supponevano che gl' Inviati avesser' ordine di addimandare all' Imperadore la *Investitura di Firenze come di Ducato*, siccome appare dal racconto dell' Adriani, che essi supponessero: tanto più s'eglino chiedevano le Fortezze (1), siccome parimente dice l'Adriani ch'eglino fecero; poichè in tal caso nasceva materia di nuovi patti diversissimi dagli antecedenti, e diversi da quello che si era fatto in Firenze. Bisognava ergere lo Stato in Ducato, e dar non più il Governo, o Vicariato di Firenze; ma lo Stato, e la Città medesima in Feudo proprio a Cosimo; il che richiedeva spezialissima facoltà a poter prestare il giuramento di fedeltà, e l'omaggio, e far simili funzioni, ove si vo-

(1) *Adriani lib. 2. f. 42.*

ſi voleſſe procedere per la via ordinaria. In ſecondo luogo, concedeſi parimente, che i Miniſtri Fiorentini aveſſero ordine poſitivo di non addimandare o prendere la infeudazione della Città, e dello Stato nella perſona di Coſimo; ma ſolamente la infeudazione, o inveſtitura, o pure (ſe per ſuperſtizioſo abborrimento de' vocaboli ſi vuole dire la ſteſſa coſa con altro nome) il Privilegio, e la Confermazione della dignità, e poteſtà di reggere perpetuamente quello Stato. Perchè eſſi Inviati erano commeſſionati, ed iſtrutti non ſolamente da Coſimo, ma dalla Città, la quale avariſſima ſempre, e tenaciſſima dell'ultima ombra di libertà, potea (per le ragioni altrove eſpoſte (1)) volere, o voleva iſchifſare di eſſere data propiamente, ed eſpreſſamente in Feudo; e voleva ritenere, ſe non potea la coſa, almeno il nome di Repubblica, amando meglio, come diſſe già Tullio ſul convertirſi la Libertà Romana in Monarchia *aliquam habere Rempublicam quam nullam*: nè v'è dubbio, che non vi poteſſe eſſere entrato dentro di quella loro iſtruzione un poco di quello ſpirito ſottile, vano, e zizzanioſo, che avea inutiliſſimamente ſeminato il Guicciardini, (2) a' dettami del quale ei conveniva a Coſimo di accomodarſi almeno in apparenza in que' principj ardui. Ma ch' era altro queſto che itoſene il corpo attenerſi all'ombra? Altro voleavi al non eſſere dati ſotto a' Medici come Feudo. Biſognava che lo jus di reggerli foſſe ſtato limitato, e nel tempo, e nella poteſtà e non congiunto coll' utile dominio, nè col titolo di Duca; e che non foſſe dipenduto dalla ſomma poteſtà, e dalla giuſta volontà dell' Imperadore: che non vi foſſero eſpreſſamente riſervati li caſi della ſcadenza nè gli altri eſſenziali ſegni della feudalità vi concorreſſero. Terzo, conſentiraſſi volontieri, che il conſiglio di Ceſare, toſto che ſeppe non cercarſi preciſamente coſa nuova da quegl' Inviati cagliando nella domanda delle Fortezze, ſi contentaſſe de' termini del mandato, e ſpediſſe la Inveſtitura, o il Privilegio a puro tenore della dichiarazione già ſeguita per ordinamento, et eſecuzione degli ordini Imperiali: perchè a loro dovette ſembrare coſa ſoverchia, et indifferente per l'Imperadore ogni alterazione delle coſe ſtate fatte in Firenze.

(1) *Sopra c. 22. §. 86. ſeg f. 521. ſeg*

(2) *Sopra §. 70.*

143 Che Coſimo ſi chiamaſſe ſemplicemente Capo di Firenze, o Duca: che tale titolo portaſſe egli per conſenſo o formale ed eſpreſſo, ovvero tacito di Ceſare; che il ſuo grado veniſſe chiaramente fiſſato, e definito, o pure reſtaſſe ondeggiante nell' ambiguo; ch'egli teneſſe in feudo lo ſteſſo Stato, o il ſolo governo di quello; che ne aveſſe in parte o in tutto, più nell' uno che nell' altro modo l'utile dominio; che foſſe Feudatario propiſſimamente così detto, o pure vaſſallo, e ſuddito dell' Impero per ragione dell' uficio, e diritto concedutogli; poco dovette ciò premere a quel Miniſtero: molto meno gli doveva importare, che tutto lo Stato veniſſe eſpreſſamente eretto in Ducato, e dato in feudo propio ſotto vincolo di omaggio, e di giurata fedeltà reſtaſſe nella mediata ſoggezione, o pure nella immediata, e alla fin fine che tutto quel negozio rimaneſſe intricato, ed imbrogliato in una tale quale oſcurità, anamolia, ed incertezza riſpetto alla vera e diſtinta condizione di Coſimo (perchè queſto potea eſſere l'effetto di quelli vani raggiri), ciò poco o nulla dovette montare all' Imperadore, da che egli avea preſo le ſue cautele, e ſicurezze di tenere, e Coſimo, e la Città in vaſſallaggio, avendo in mano le Fortezze principali, e da che la Inveſtitura o confermazione, o il privilegio in cui venne fondato, e conſolidato ogni jus de' Medici futuri importava, ed opetava tutto quello, che potea operare qualſivoglia altro contratto, o ſolennità; cioè, che la Città, e lo Stato di Firenze foſſe vacabile all' Impero pe' due motivi

motivi più rilevanti, cioè pel delitto di lesa Maestà, e per la estinzione di tutti li chiamati in quell' Investitura, od istituzione.

144. E comechè eziandio quel tanto che Cesare concedeva a Cosimo, cioè la Investitura, o il Privilegio di quell' autorità, e dignità, che avea usata, e acquistata per qualsivoglia modo e via Alessandro suo predecessore, paresse di richieder, se non come necessario, ed essenziale, almeno come convenevolissimo, l'omaggio formale; tuttavia questo di leggieri potea pretermettersi; non solamente perchè Alessandro già, o accidentalmente, o graziosamente n'era stato dispensato, di maniera, che il tralasciarlo era *quasi consuetudine*, poichè in tali generi basta anche un' atto solo se non a stabilire, almeno a legittimare, e facilitare l'usanza, e a qualificare il Feudo di essere jurabile o non jurabile: (1) *De qualitate rei in feudum concessæ, certa interpretatio sumitur ex uno actu, qui postmodum subsequentibus formam, & observantiam suggerit.* Ma oltre di ciò in vece di tal pegno morale idoneo a ritenere nella sede, e devozione dell' Impero, e Cosimo, e la Città, Cesare tenea in mano le Fortezze principali dello Stato; le quali egli potea o rattenere perpetuamente, o dare a Cosimo espressamente con quelle condizioni, e legami convenevoli di fedeltà che gli fosse piacciuto: e ch' egli dopo molti anni non gli diede, che come a un fedelissimo vassallo suo, sì come proverassi a suo luogo, il che vale a dire, sotto i medesimi vincoli, che l'ebbe Alessandro che fossero o non fossero espressamente dichiarati o giurati.

(1) *Georg. Adam. Struvius cent. quæst. feudal. de allodiis quæst. 44. p. 120.*

145. E qui cade in acconcio di osservare, che senza dubbio i successi di Firenze influirono su tutto quello che si faceva in Corte; e *viceversa*: atteso che dalla dichiarazione fatta dal Plenipotenziario di Cesare in Firenze, alla spedizione del privilegio confermativo, andavano di mezzo più di tre mesi: e il punto di tutto il negozio consisteva che, ad ogni modo l'Imperadore volle esser sicuro di ritenere la Città, e Cosimo nella devozione, e nel vassallaggio giustissimo suo.

146. Sì che da que' fatti dati per veri, ma sceuri dalle vanisse giunte dell' Adriani, non risulta un minimo vantaggio alla pretesa Indipendenza di Cosimo de' Medici, o della sua Serenissima progenie, nè in un' immaginabile discapito alle ragioni dell' Impero, il quale a tali patti potette concedere quella Investitura, o quel Privilegio senza altra sorte di capitolazioni. Ed appena ne risulterebbe qualche ombra di momentaneo favore per la libertà di Firenze contro di esso Cosimo de' Medici, e della sua Famiglia, e non punto contro dell' Impero. Stante che per tutte le azioni avvenute in quello *epoca*, e per la petizione, che fece Cosimo e la Città, e per la concessione che fece l'Imperadore di quella investitura, e per le riserve ivi apposte, l'Impero apparisce Sovrano di Firenze e Firenze o vassalla o Vicaria dell' Impero.

147. Vergognare perciò si dovrebbe l'Autor del Memoriale di aver' addotto storpio quel testo frivolissimo dell' Adriani come un buon' argomento della Indipendenza: e parimente il Whig, che andandogli addietro fonda su quello l'uno de' suoi baluardi di esa indipendenza, riponendolo pel secondo in numero, ove dice (2) *Il. Que Cosme, & Alexandre ont refusé de se faire feudataires de l'Empire*, raggruppando insieme il sogno del Varchi, e la favola dell' Adriani per costruirne un, al suo credere, solidissimo propugnacolo della Piena Libertà. Nella qual cosa egli non fece altro di congruo, che di unire insieme due fatti egualmente falsi riportati da due Scrittori egualmente faliaci nelle loro giunte,

(2) *Whig p. 14.*

giunte, in quella ſpeciale materia, e tra quali l'ultimo, cioè l'Adriani è, non ſemplicemente il continuatore, ma il cieco e ſervil' imitatore del primo, cioè del Varchi (1).

(1) *Sopra c.* 22. *n.* 11. *& f.* 519.

148. Non ſia poi maraviglia, che Gio. Battiſta Cini nella ſua vita di Coſimo (2), copiando, et ampliando con molta inverisimilitudine le parole dell' Adriani, riporti il medeſimo ſogno; perchè ha egli ſcritto in un tempo, in cui l'adulazione richiedeva poſitivamente l'adulterare in sì fatta guiſa la verità iſtorica; cioè dopo la controverſia famoſa di precedenza tra le Corti di Toſcana, e di Modena, e quella della creazione della dignità Gran Ducale tra le Corti Romana, e Imperiale. Tali ſotterfuggi però, ed artifizj non poſſono reggere contro la verità dell' Iſtrumento, o Privilegio, o Inveſtitura, che ſarà un'eterno argomento giunto a tanti altri antecedenti, della dipendenza della Città e dello Stato Fiorentino, e del vaſſallaggio di Coſimo de' Medici, e di coloro, che ſono ſtati chiamati in quell'atto.

(2) *Lib* 1. *carta* 38.

149. La maggior parte de' Scrittori Fiorentini dicono a una voce che Coſimo foſſe adornato con quel Diploma del titolo di Duca; il Giovio parimente ſcriſſe in tal ſentenza: (3) *Jam ſui Principatus jura ipſius Cæſaris propenſiſſima voluntate confirmata, ex bullatis, & ſolemnibus codicillis acceperat, & id quidem uberiore Cæſaris benignitate, quod iiſdem titulis, atque honoribus, quibus antea Alexandrum Geuerum conſentiente Civitate INDULGENTER exornaſſet, Coſmum quoque Principis & Ducis nomine appellandum cenſuerat.* Non ſi può negare che il Diploma non importaſſe tal conceſſione, almeno implicitamente, ſe non con quella aperta dichiarazione, con cui ſogliono ſublimarſi alla dignità Principeſca, e Ducale i vaſſalli coſpicui, e del primo ordine; del che ſi può vedere un chiaro eſempio nella Inveſtitura di Borſo primo Duca di Modena fattagli da Friderico III. l'anno 1452. a' 18. Maggio (4), ove eſpreſſamente ſi erige quella Città, col Contado ſuo in Ducato, e ſi dà all' Inveſtito il titolo di Principe, e Duca del S. Impero.

(3) *Paul Jov. Hiſt lib* 38. *f.m.* 226. G.

(4) *Nell' appendice de' Documenti della piena Eſpoſizione &c. ſopra Comacchio.*

150. In ſomma però Coſimo de' Medici in quella guiſa implicita, e per conſeguenza quaſi neceſſaria, conſeguì il titolo di Duca, che Aleſſandro avea uſato come diſſe ben' adattatamente il Giovio per indulgenza dell' Imperadore, perchè a chi ſi concede il perpetuo governo, e l'util dominio di uno Stato, quale è il Fiorentino, ſenza ſpiegarlo ſi concede altresì la dignità Ducale.

151 Ma prima della conceſſione, o confermazione premeſſa non volle nè pure Coſimo eſercitare lo jus *regale* di coniar moneta a ſuo impronto, nè uſare il titolo di Duca; ce lo atteſta il Segni che viſſe in quel tempo, e ſcriſſe poco dopo: (5) *Ebbe con privilegio ampio dell' Imperadore il nome di Duca, onde fu ſempre chiamato così, e ſtampò di poi moneta con ſua impronta, sì come haveva fatto in prima il Duca Aleſſandro.*

(5) *Segni lib.* 9. *f.* 30.

152. E a queſto ſi conſa quello che notò il Varchi; *Che ſebbene a Coſimo ſi come a ſucceſſore del Duca Aleſſandro ſe gli diceva quaſi da tutti Duca, uelle ſopraſcritte (però) delle lettere, non ſe gli dava ancora altro titolo che d'Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Signore.*

153. L'Adriani definiſce anche più poſitivamente il fatto con dire, che (6) *allora cominciò a chiamarſi Duca il Sig. Coſimo; che inſino a quel giorno non aveva voluto cotal titolo USURPARE, ne ſofferto che da altri gli foſſe detto.* Nella ſcuola degl' indipendenti

(6) *Gio Batiſta Adriani lib.* 2. *f.* 43.

quel

quel termine *USURPARE*, che in idioma Toſcano ſignifica *OCCUPARE ingiuſtamente l'altrui*, è un'error claſſico, e degno di ſferza.

154. Sentaſi il Cini come egli in corregga ſenza negare il fatto: (1) *Il Sig. Coſimo ricevuti i Titoli, e privilegio predetto, cominciò ad uſare, e per ſe ſteſſo a ſottoſcriverſi col titolo di Duca; ſe bene avendolo ricevuto da' ſuoi Cittadini avrebbe fin da principio potuto legittimamente ciò fare.* Diſſe bene, *legittimamente* riſpetto a coloro che gli l'aveano dato, ſe gli l'aveſſero dato; ma ignorantamente, perocchè in vece di darglielo, glielo aveano tolto o proibito (2). Molto meno quadra il ſuo giudizio riſpetto a colui, a cui ſi aſpettava unicamente li darglilo: *ma*, (ſeguita egli) *per modeſtia, e riverenza di Ceſare, giudicò che foſſe bene fin a quel tempo aſtenerſene. E noi conformandoci con la ſua opinione, sì come prima Sig. Coſimo, così in avvenire Duca Coſimo l'abbiamo d'appellare.*

(1) *Gio Batiſta Cini Vita di Coſimo lib. 1. car. 88.*

(2) *Sopra §. 34 ſeg.*

155. Ma non badiamo a' ſogni affettati del Cini e della ſua Setta; ma attendiamo a quello che ſeguì di fatto, e ſeguir dovea, per comprendere ſempre più con quanto di circoſpezione, e diſcretezza ſi abbia a intendere la iſcrizione del Piedeſtallo di quella Statua equeſtre del Duca Coſimo I., cui ſi apporta dagli odierni Avvocati per un'argomento della indipendenza della Città, e della Caſa Regnante (3).

(3) *Sopra §. 30 ſeg.*

156. E finalmente ſoggiugniamo che ſi debbe applicare alla Inveſtitura di Coſimo, quanto di ſopra (4) ſi è detto, e dimoſtrato di quella di Aleſſandro de' Medici, la ove ſi è provato che tutto quello, che gli fu conceduto, ſi può dire che gli veniſſe conceduto in feudo: e che Coſimo parimente quello, che ottenne, lo ottenneſſe per le ſteſſe ragioni in Feudo, e non altrimenti.

(4) *Sopra c. 21. §. 135. ſeq. f. 478 ſeq.*

157. Ogni differenza conſiſte meramente nella quantità della coſa conceduta: atteſochè molto più di certo a Coſimo venne conceduto, che ad Aleſſandro. Soverchio è il ricordare l'affettazione, con cui l'Adriani, il Cini, ed altri additano, che Coſimo non cercaſſe, e che Ceſare non concedeſſe, che i titoli, ed onori, che avea uſati il ſuo Predeceſſore. Se ſi foſſero perdute tutte le memorie coerenti, e la Scrittura, o Inveſtitura ſteſſa, ſi potrebbe ſoſpettare, o prendere l'equivoco, che il privilegio foſſe dato per ragion, non del Feudo, e del gius di governarlo, il che importa ſenza dubbio giuridizione ſuprema nel Concedente; ma per la dignità ſola del titolo, e nome, il che non importa neceſſaria giuredizione ſopra il *Conceſſionario*; ma il tenore dell' Atto, e il fatto medeſimo ſmentiſce tal ſuppoſizione, e ſvela il frivolo inganno: non parlandoſi di alcuna coſa manco nell' Inveſtitura, che de' titoli, o nomi di mera dignità. Vegniamo al paragone di eſſi Atti.

158. Aleſſandro di prima non ebbe eſpreſſamente, che il gius dell' amminiſtrare in qualità di primo, e principal Maeſtrato propiamente così detto, la Repubblica, ſenza la total giuridizione, e l'util Dominio, ch' egli occupò, ed acquiſtò per varj caſi, e modi, e ſenza titolo certo per ragion degli accidenti già accennati. Coſimo all' incontro venne inveſtito, o iſtituito eſpreſſamenre in tutto quello, che avea goduto, o uſurpato, o acquiſtato il ſuo predeceſſore. L'uno col nome di Semplice Capo, o Maeſtrato paſsò con titolo dubbioſo dal Primato al Principato: l'altro ottenne il Primato, e il Principato paſſato in Ducato. Ondechè il Varchi, ſe mai altre volte giudicioſamente appelio i varj gradi della grandezza di Coſimo PRIMA IL PRINCIPATO POSCIA IL DUCATO DEL SIGNOR COSIMO (5).

(5) *Varchi lib. 15 f. 603.*

159. Avven-

159. Avvenne ciò però in guiſa, che la Dignità minore vegnendo aſſorbita dalla maggiore, amendue s'unirſero, e, dirò così, fra di loro ſi confondeſſero, ritenendo entrambe tuttavolta la proprietà natia, cioè quella di eſſere *Vicarie* dell'Impero. Perchè quelle dignità di eſſer Capo Semplice, e di eſſer Principe e Duca ſono ben diverſe di grado, ma non ſono nè per neceſſità nè ſempre diverſe di natura: anzi qui erano neceſſariamente di natura *omogenea* perchè amendue ſcaturivano dallo ſteſſo titolo, e dalla ſteſſa cauſa effettrice, cioè dalla Somma Podeſtà: e furon create, o concedute, o permeſſe circa il medeſimo obietto, cioè circa una Città, e uno Stato appartenente all'Impero; e furono accompagnate dalla fruizione di ogni utile Dominio; e collo ſteſſo fine, cioè ad effetto ch'eſſa Città ſi conſervaſſe nella fede, e devozione dell'Impero; e colle ſteſſe limitazioni, cioè, che non paſſaſſe la ſucceſſione oltre a' diſcendenti legittimi maſchi, e nati dal Corpo dell'Inveſtito; il che importa feudalità (1), e ſcadenza del Feudo, e della coſa concedura; ed importa non dominio aſſolutiſſimo, ma gius di amminiſtrazione: *Si conceſſio facta tibi .... & hæredibus Corporis, hoc caſu non Dominium, ſed adminiſtratio conceſſa dicitur ..... ita ut nulla diſpoſitio fiat ſine aſſenſu Regis* (2).

(1) *Sopra §. 134 f. 393.*

(2) *Horat. Montan. de Regalib. f. 37 columna 2. n 41.*

160. E qual'altro patto mai biſognerebbe dire, ch'interveniſſe fra Ceſare, e Coſimo, ſe non quello che ſi chiama il Feudale? cioè quello, che ſerve di mezzo ad unire inſieme il benefizio o l'utilità, e la fedeltà. Qui non appariſce altro legame, nè v'è occaſione d'inventarne di altra ſorta. Non ſi può uſcire dall'una delle due relazioni o di quella, che v'è tra Signore, e Vaſſallo, o di quella che v'è tra Sovrano, e Suddito, o Delegato. Urtano nel ridicoloſo, affettato, ed improbabile aſſarto gli avverſarj, i quali vogliono tidurlo al vincolo di ſemplice amicizia, fratellanza, o alleanza tra due perſone egualmente indipendenti, e coſpiranti inſieme di occupare quello che loro non ſi aſpetta per alcun conto.

161. Vero è, che nella Inveſtitura, o nel privilegio ſuo Ceſare non diſſe eſpreſſamente che lo inveſtiva del Feudo di quegli Stati, o dell'amminiſtrazione perpetua d'eſſi; ma, sì come cotanto abbondantemente ſi è provato, ben'usò termini *equipollenti*, i quali all'inſegnare de' DD., e della ſana ragione, baſtano ad ogni ſufficienza.

(3) *Decian. vol. 3. conſ. 124. n. 15, ubi citat. cum di'ectus de contuct. l. ſed & Iulianus, penult. de ff. ad Maced. l. ſi ſenus plurium ff. de leg. 1.*

(4) *Decian. ibid. n 41.*

(5) *Id Decian. eod. n. 41. ubi citat. Paul. conſ. 347 columna ult. in primo, & 1oc conſil. 3 columna ult. verſ. ſed certè poſſumus di ere primo vol., & Cor. conſil. 188. columna ult. in 4.*

162. E ſe pure qualche oſcurità vi foſſe, il che non è, intorno all'intelligenza e la natura del patto di cui ſi tratta, niuna coſa ſarebbe più atta a ſpiegarla, ſpianarla, e riſchiararla, che l'oſſervanza ſuſſeguente, e i fatti poſteriori, e la pratica, la quale al dire de' Maeſtri, onninamente dee eſſer'atteſa per intendere i patti dubbioſi. (3) *Ex obſervantia ſecuta declaratur ambiguitas præcedentis diſpoſitionis*; maſſimamente in materia di Feudi, che non hanno regole fiſſe, e ſempre eguali, ma dipendono dalla diverſità de' coſtumi, onde eſce la diverſità de' modi, e ſingolarmente intorno alle inveſtiture: (4) *Ex obſervantia declaratur omnis dubietas ipſarum inveſtiturarum.*

163. E tanta la ſua forza, che ſenza lungo tempo, ſenza preſcrizione, ella baſta a ſpiegare la volontà ambigua del Concedente: (5) *Adeo potens eſt talis obſervantia quæ interpretatur dubiam voluntatem concedentis, ut in ea nulla legitima temporis præſcriptio requiratur.*

164. Ora ſe la regola sì efficacemente opera a favor del *Conceſſionario*, contro al Concedente, il quale per lo più anche non concorre all'oſſervanza, che permiſſivamente e colla indulgenza ſua;

molto più debbe e per l'argomento de' contrarj, e per quello che dal Più s'induce al Manco, concluderſi, che l'oſſervanza *attiva del Conceſſionario* ſpiegaſſe egregiamente la volontà, ch' egli ebbe nel far' il patto, ove dopo volenteroſamente ad ogni richieſta abbia eſeguito tutti gli atti convenienti alla qualità, ed all'obbligo di un vaſſallo, e Feudatario: (1) *In ambiguis ſequenda obſervatio, ut Feudum res eſſe præſumatur. Puta quod actus facti ſint naturæ Feudi convenientes petitiones forte inveſtituræ, aut fidelitatis præſtatio.* La Inveſtitura fu cercata, e ſi è veduto con quanta ſollecitudine: la fedeltà fu promeſſa, e tanto quanto che ſe foſſe ſtata giurata. E poniamochè non veniſſe formalmente giurata, tuttavia: (2) *Probatur homagium per profeſſionem, ſeu confeſſionem illius, qui quaſi profeſſus, ſeu confeſſus fuit ſe eſſe meum hominem. Nam huic confeſſioni ſtabitur in præjudicium ipſius confitentis.* Ma qui non vi fu, nè potea eſſere pregiudicio, bensì ogni vantaggio per lo Conceſſionario; da cui la fedeltà fu eziandio colle opere eſercitata con tutti que' ſervizj che un Feudatario, e vaſſallo della prima claſſe può, e debbe preſtare. Ora *ſi ſervitia pro re præſtitit ut vaſſallus, quis neget eam feudalem præſumi?* (3)

(1) *Roſental. Synop. Feud. cap. 12. concl. 14. n. 41.*

(2) *L. cum pretium C. de Liber. cauſ. text. not in l. quod ff. de conſti. pecun. & eſt de mente Baldi in addit. ad Spec. in 1. at in ſit. de Feud. in ult. column apud Jacobin de Feud. Tract. de homag. n. 37*

(3) *Roſental. ibid. n. 19.*

165. Mitiamo adunque dentro delle azioni del Duca Coſimo poſteriori alla Inveſtitura, o al Privilegio, con cui fu da Ceſare inveſtito, inſtituito, ovvero confermato nel ſuo grado, e Stato a fine di conoſcer s'elleno ſieno ſtate da buono, e vero vaſſallo. La prima occorrenza che ſi preſentò dopo la inveſtitura ſuddetta, e in cui ſi ſcorgono nuovi ſegni di ſubordinazione per parte del Duca Coſimo, fu allorchè il Duca mandò all' Imperadore ritornato dalle Spagne in Genova una ſolenne ambaſciata per oſſequiarlo, per addimandargli ſcuſa, ſe non veniva in perſona, e per ſupplicarlo di concedergli il poſſeſſo delle Fortezze. Il Cini dice, che (4) *Eſſendo arrivato da Spagna l'Imperadore a Genova; ove andando prima il Cardinal Cibo, aveva il Duca mandato in ſua compagnia Franceſco Campana.... ottenuta ſegreta audienza, fu da eſſo Franceſco con orazione continuata, cominciata DALL' ESCUSAZIONE DEL DUCA DEL NON ESSER VENUTO, avendo lo Stato aſſai ſollevato, a far riverenza perſonalmente, come pareva conveniente, a Sua Maeſtà*: o tale ſcuſa era ſoverchia, perchè non uſata tra Principi pari d'indipendeoza, od ella ſuppone legame di vaſſallaggio, e debito de' ſervizgi nominati (5) *Pagani vel Aulici*, quali li preſtò anche Aleſsandro de' Medici,

(4) *Gio. Batiſta Cini Vita di Coſimo lib 2. carta 92.*

(5) *Sopra cap. 22. §. 7. f. 495. & 155 f. 543.*

166. Seguitò poi il Campana, ſupplicando l'Imperadore delle Fortezze; e qui ſono notabili il modo, che ſi tenne, e le ragioni, che ſi allegarono in queſta occaſione, e nelle altre iſtanze che furon fatte ad effetto d'indurre Carlo V. a concedere quelle Fortezze a Coſimo. Non mai ſi trova fatta alcuna doglienza d'ingiuria, o di violenta ritenzione, non mai alcuna pretenſione, che Ceſare non le teneſſe con autorità legittima da Supremo Signore: ma ſi veggono eſpoſti motivi decenti, ragionevoli, ordinarj; cioè tali, quali ogni Principe vaſſallo dell' Impero avrebbe allegato con termini, che dichiarano la ricognizione del vaſſallaggio del Duca, e della Città. L'Adriani riporta il Diſcorſo intero, ne baſterà conſiderare i luoghi più eſſenziali al ſoggetto, cioè quelli, i quali portano la confeſſione, e il carattere della dipendenza in fronte.

167. In primo luogo, profeſſa l'Oratore per parte del ſuo principale una obbligazione che paſſa di molto una gratitudine ſemplice, in dicendo: (6) *Il Duca... vi ſi ſente tanto obbligato, che quan-*

(6) *Gio. Batiſta Adriani Iſt. lib. 2. f. 48.*

quando PER COMODO, ED ONOR VOSTRO, *oltre allo Stato ſuo poneſſe ancora la propria vita, non gli parrebbe aver ſodisfatto a una piccola parte di quello che vi deve.* Al riguardare, e cuſtodire il comodo, e l'onor del Sovrano, ſi riſtrigne il debito del vaſſallo, e chi profeſſa tale obbligazione, profeſſa il vaſſallaggio ſenza fallo. E non importa, che da Sovrano a Sovrano poſſa per Trattato di Lega offenſiva, e defenſiva promettersi la ſteſſa coſa; perocchè qui ſi ſcorge, e tocca con mano che ſe ne parla, come da un debito di vaſſallaggio e non di alleanza. E ſomiglianti parlari doveano onninamente far credere all'Imperadore, che Coſimo ſi confeſſava ſuo vaſſallo e Feudetario; tanto più che l'Inviato ſuo nomina con tal titolo tutti i Cittadini di Firenze, proſeguendo a dire:

168. (1) *Nè queſto animo è ſolamente nel Duca, ma ancora nella miglior parte de' ſuoi Cittadini, e di quelli maſſimamente che per la prudenza, e chiarezza del ſangue nella ſua Città ſono più degli altri ſtimati, e riveriti, i quali dopo molti diſagi comuni e pericoli proprj, e della Città loro, ſi contentano, e ſi gloriano con l'ajuto, e favor voſtro d'aver formato, e fondato uno ſtato fermo, e quieto, il quale a loro, e AGLI ALTRI CITTADINI E VASSALLI reca ſicurtà, e onore.* Qui l'eſſer Cittadino Fiorentino, e Vaſſallo dell' Imperadore è una ſteſſa coſa, per confeſſione dell' Oratore Fiorentino; onde che concorda colla eſpreſſione adoperata nel ſuo diploma conceduto a Coſimo (2), e poc'anzi da noi avvertita; e con quella del Mandato, ove appella Firenze *Città ſua Imperiale* (3).

(1) Ivi.

(2) *Sopra* §§. 127. 130.

(3) *Sopra* §. 82.

169. Non crederei che tali fraſi ſi prendeſſero per ſemplici complimenti: molto meno per una invenzione ritrovata ad effetto d'ingannare Ceſare. Franceſco Campana chiama per teſtimonio di quella verità la ſperienza con queſto diſcorſo: *In queſto poco di ſpazio ch' egli (il Duca Coſimo) ha tenuto il Principato, havete potuto molto bene conoſcere, che con tutta la Città ſua è ſtato ſempre prontiſſimo a correre con voi una medeſima fortuna, & avere il bene, & il male a comune, & in tutte quelle coſe, le quali ſono* UTILI, O ONOREVOLI *per voi, porre ogni ſuo ſtudio, ed ogni ſuo ſforzo, ſtimando, che* QUANTO A V. MAESTA' SI DONA, OLTRE CHE IL DEBITO COSI' RICERCA, *ſia bene, & utile, & onor proprio.*

170. L'Oratore ricava il principale argomento di perſuadere l'Imperadore dal luogo dell' incomodo preſente, e della utilità, e del comodo che ne tornerebbe in avvenire, come egli diſſe, a Ceſare ſteſſo, ove le Fortezze foſſero in mano di Coſimo ed ecco come: *E ben vero che a queſto propoſito, o giuſto deſiderio ſuo* (cioè di contribuire quello che il debito ricerca) *per colpa dello eſſere delle coſe preſenti non poſſono interamente riſpondere le opere, perciocchè trovandoſi egli quaſi che di nuovo nello Stato con molti nemici fuori e molti più invidioſi della ſua grandezza, i quali s'ingegnano con ogni arte, non ſolamente di tenerlo baſſo, ma ancóra dove poteſſero, di nuocergli, e forzato di volgere tutto l'animo, e tener ſempre in ordine le forze ſue per oppoſi a queſte tempeſte, che gli ſopraſtanno, & in queſto conſumare* QUANTO HA DI BUONO, E DI VIVO, IL QUALE SI POTREBBE, E SI DOVREBBE MOLTO MEGLIO IMPIEGARE IN SERVIGIO VOSTRO. Così fa una nuova confeſſione del debito, e de' ſervizj dovuti da' vaſſalli inſigni. (4) E dalla preſtazione, et eziandio dalla mera elibizione de' ſervizj ſi conoſce l'animo del Vaſſallo, che voglia tenere in feudo il Territorio, che poſſiede. E (5) *ex fidelitate ad ſervitia tenetur vaſſallus.* A queſto argomento appartiene un' altro paſſo di quella Eſpoſi-

(4) 2. *Feud.* 26 *ibi: exhibuerit.*

(5) C. 1. *de nova form. fidelit.*

zione, ed è questo: (1) *Non si possono così bene usar le forze, e le ricchezze di quell' industrioso Popolo in COMODO, ED AJUTO VOSTRO, come quando le cose fossero ferme e le forze unite, far si potrebbe*: e parimente quest'altro. *Quanto sarà maggior Signore più sciolto, e più onorato.... il Duca Cosimo, tanto più NE SARETE ONORATO, E SERVITO.*

(1) Adriani l. cit.

171. Di vero questo effetto non potea nascere che dalla relazione del Vassallaggio: secondo la sentenza, che quello è più onorato, e grande Sovrano, il quale ha vassalli più grandi, e considerabili. E che ragionasse in questo, e non in altro senso l'Oratore Fiorentino, io confermano le seguenti parole di lui: (2) *Nè crediate, che 'l rendere le Fortezze al Duca & assicurarlo nello Stato suo l'abbiano a far MENO PRONTO O PIU' TARDO NE' SERVIGJ, E COMODI VOSTRI.* Suppone sempre il debito di vassallo e di Feudatario in Cosimo, e promette che lo adimpirà vie più in avvenire: (3) *Anzi quanto egli sarà più BENEFICATO, e quanto harà più la perfezione del suo essere, e che la Città, e dominio suo più sarà confermato, TANTO MAGGIOR SARA LA FEDE E L'OPERE DI LUI PIU' EFFICACI INVERSO DI VOI, e le forze, non solamente le medesime, ma ancora molto maggiori ESSENDO UNITA LA TOSCANA, E TUTTA A VOI DIVOTA.* Talchè Cosimo non pretende di esser'aggrandito da Cesare, che per servirgli meglio, e per contenere la Città, lo Stato, e la Toscana alla devozione di lui: fine, con cui si danno, o concedono gli Stati, a' gran Vassalli in Feudo. La fede che risponde al beneficio, è quella che nasce dal patto feudale.

(2) Adriani ivi.

(3) Ivi.

172. Finalmente il Campana cerca di persuadere all'Imperadore con un'esempio di fedelissimo vassallaggio, che v'era presente nel luogo, ove tenne quel discorso, cioè del Grand' Andrea Doria, e disse: *Che se il Principe Andrea Doria molto meno beneficato da V. Maestà, e con molto minor' autorità che non sarebbe quella del Duca nostro, vi ha potuto conservare questa potente Città..... dovete adunque dubitare della fede del Duca, e della Città di Firenze?* Se il Paragone di quell'Eroe Doria non parve sconvenevole al Ministro di Cosimo col suo Principe, e per lo appunto nell'articolo della Fedeltà, e del Fedele Vassallaggio: come mai la Posterità sua potrebbe abborrire quel carattere?

173. Non si pretenderà già che l'Adriani abbia posta egli questa orazione *diretta*, o finta da se, in bocca dell'Oratore Fiorentino: questo Storico si mostra altrove tanto alieno dal riconoscere, e confessare la Sovranità Imperiale, e la Feudalità Fiorentina, che in lui cade ogni altro sospetto, che quello di avere composto questo Discorso, o di avervi inserito qualche concetto, o argomento di vassallaggio, che l'Oratore stesso non avesse esposto, o che non gli fosse dato in commessione: all'opposito è a fatto verisimile, che lo pronunciasse con quelle, e con più forti espressioni di vassallaggio Francesco Campana; perciocchè non solamente egli parlò in nome di un Principe, il quale non si vergognò punto, anzi si gloriò di quel legame; ma oltre a ciò avendo lo stesso Campana stipulato in Napoli il contratto (4) con cui obbligò Alessandro de' Medici la Fortezza di Firenze all'Imperadore; mala grazia avrebbe avuto in ricoprendo, e nascondendo sotto un'affettato mantello quel vincolo in presenza di Cesare, sapendo troppo bene, che non con altro carattere, e titolo, che con quello di Sovrano, e di Signore diretto l'Imperadore aveasi riservata la Rocca di Firenze.

(4) Sopra c. 22 §. 100. f. 527.

174. Aggiu-

174. Aggiugneſi un'altro poſsente indizio del che queſto diſcorſo ſia ricavato dall' autentico da ciò, che il Cini, il quale da per tutto cerca di adombrare i ſegni della Feudalità o Dipendenza Fiorentina, ne riporta la ſoſtanza con quaſi le ſteſse parole, ſingolarmente facendo premere l'Oratore di Coſimo ſu queſta Cauſale: (1) *acciocchè quietato, e preſo co' popoli ſuoi quell' autorità, che gli era molto neceſſaria, poteſſe poi di miglior cuore volgere tutte le forze ſue NELL' OCCORRENZIE, E SERVIZJ DI SUA MAESTA'. E gli OBBLIGHI TRAPASSATI, i quali il Duca (ſecondo il coſtume degli animi nobili, e generoſi) reputava INDISSOLUBILI, ED IMMORTALI, eran tali, che altro per ricompenſa non ſe ne dovea aſpettare, che una PERPETUA E SINCERISSIMA FEDE VERSO DI LUI.* Si può notare di paſsaggio la parenteſi affettata, ed ozioſamente inſerita, colla quale queſto Scrittore ſembra di aver voluto indicare che i ſervigj, e la fede perpetua, cui il Duca promettea a Ceſare doveſsero eſser puro effetto della corriſpondenza di animo grato, generoſo, e nobile; ma non di obbligazione di vaſsallaggio dovuto al Sovrano per lo benefizio ricevuto, e da riceverſi ancóra in appreſso.

(1) *Cini Vita di Coſimo lib. 2. carta 92.*

175. Ma quello che più d'ogni altra coſa convalida la ſentenza noſtra, cioè che queſta eſpoſizione foſse ripiena di ſegni di ſubordinazione e di feudalità, ſi è, che il Cardinal Cibo, che fino da principio fece promettersi da Coſimo che ſarebbe fedele all' Imperadore, e che ſempre rimirò Ceſare per legittimo Sovrano di Firenze, e Coſimo per vaſsallo di lui, ſecondo che atteſtano i medeſimi Scrittori, non mancò di parlare, *favorendo la medeſima intenzione, e facendo fede per lo avvenire della fedeltà del Duca Coſimo*, colla ſucceſſione di cui eſso Cardinale ſtimò certamente di avere conſervato lo Stato, e la Città di Firenze nella ubbidienza dell' Imperadore, come delle coſe prenarrate ſi fa manifeſto, e ſi può conſolidare con ciò, ch' egli mandaſse un ſuo Meſsaggiero a Ceſare, (2) *magnificando... l'opera ſua nell' aver mantenuta a divozione di Sua Maeſtà la Città, e lo Stato di Firenze, domandavane premio.*

(2) *Gio. Batiſta Adriani lib. 2. f. 41.*

176. Se Coſimo fece chiedere in termini di vaſsallo la grazia delle Fortezze, Ceſare in termini di Sovrano riſpoſe a tal' iſtanza e furon queſti al riferir dell' Adriani: (3) *L'Imperadore brievemente riſpoſe che il buono, e onorato eſſere del Duca Coſimo, e dello Stato ſuo gli erano molto a cuore, e che l'aveva in GRADO DI FIGLIUOLO, e che delle COSE SUE PRENDEREBBE QUEL PARTITO, che i tempi preſenti ricercaſſero, e che non mai ſi dimenticherebbe in ogni occaſione & in ogni partito, di averli quel riſpetto, il quale a lui, e alla Città ſua ſi conveniva, e di QUESTE COSE NE SAREBBE A CONSIGLIO, e ne riſolverebbe talmente, che il Duca potrebbe eſſer ſicuro da' nimici ſuoi ET ONORATO, E LIBERO SIGNORE DELLA CITTA' SUA.* Lo eſsere libero Signore di una Città, e più ch' eſserne Vicario ſemplice, od amminiſtratore: queſto grado importa *poteſtà propria* che ſi chiama *regale*; e tal poteſtà non ſi può dar, ſe non che in feudo dall' Imperadore (4).

(3) *Adriani lib. f. 50.*

(4) *Sopra cap. 22. §. 143 f. 340.*

177. Nel rimanente, egli è proprio di ogni retto Sovrano l'aver' a cuore l'onorato eſsere de' ſuoi dipendenti, e vaſsalli, e degli Stati loro; perchè nè Coſimo, nè Firenze aveano altro legame con Ceſare, ſe non quello, che l'uno era ſtato dall' Imperadore inveſtito, e confermato nel dominio, e l'altra era ſtata ridotta dalle armi Ceſaree alla dovuta antica ubbedienza dell' Impero; onde il legame dell'uno, e dell'altra era quella

quella de' vaſsalli, e de' ſudditi o di Feudetarj col loro Signore.

178. L'Imperadore dice di avere in grado di figliuolo il Duca Coſimo; perchè così come il padre tiene i figlj ſotto la patria cura, e poteſtà, così l'Imperadore i Duchi, e Principi ſuoi Vaſſalli. (1) *Creatus Dux, & infeudatus filio in poteſtate retento, non emancipato comparatur*, ſecondo la Dottrina di Baldo.

(1) *Bald. conſ conſil. 328. n. 10.*

179. Parla da Signore Sovrano ſimilmente Ceſare, dicendo che delle coſe di Coſimo prenderebbe quel partito, che i tempi preſenti ricercaſſero. Perciocchè è Sovrano colui che non dipende che dalle contingenze del tempo in fiſſare le ſue deliberazioni, e che non ſegue altro metodo di riſolvere, che quello che gli detta la conjuntura delle faccende pubbliche.

180. Non è niente meno della proprietà, e del carattere di Sovrano l'onorare i Vaſſalli giuſta la convenienza del loro merito, e de' loro Dominj, o pure di aver loro quella ſorta di riſpetto, per ſervirci della fraſe dell' Adriani, che loro ſi conviene.

181. Se l'Imperadore diſſe, *che di queſte coſe ne ſarebbe a conſiglio*, moſtrò bene di non dipendere dalle ſuppliche, o dalle ragioni di Coſimo, nel deliberare, ma da' lumi de' proprj Conſiglieri; e il prendere il moto da chi può ſchiarare, ma non preſcrivere la via, è un farla da Sovrano.

182. Promettendo poi *che riſolverebbe ſopra la ſupplica, talmente che il Duca potrebbe eſſere ſicuro da nemici*, anche favella da Sovrano, il quale ha l'uficio della protezione naturale, e giuriſdizionale di difendere i Vaſſalli, e di provedere alla loro ſicurezza: e quella non l'ebbe Coſimo da ſe, ma da Carlo, onde l'Imperadore, nella cui protezione Sovrana era ſicuro Coſimo, operò da Signore di lui.

183. Dice in ultimo l'Imperadore, che Coſimo *indi ſarebbe onorato, e libero Signore della ſua Città*: ma ſe l'onore, e la libertà della Signoria di Coſimo dovea venirgli da Ceſare, queſto ſi dovea rimirare per ſuo Sovrano; perchè è certamente Signore chi ha in mano l'onore, e la libertà di Signoria d'altrui: per onore però, e libertà qui non ſi de nè ſi può intendere, che accreſcimento di onore, e di libertà, e non Libertà Aſſoluta.

184. La dimanda delle Fortezze fu accompagnata da queſt'altra, che Filippo Strozzi, o foſſe condannato al medeſimo ſupplicio, che gli altri ribelli, o foſſe conſegnato nelle forze del Duca Coſimo. E a queſto propoſito biſogna riandare i ſucceſſi accaduti circa queſto. Prigione a doppio titolo, cioè di Guerra e di Stato; i quali provano la giuridizione Ceſarea eſercitata ſopra un Cittadino principale Fiorentino, e in Firenze ſteſſa. Di ſopra, ove ſi è favellato del ſupplicio che da Coſimo fu dato a' principali Fuoruſciti fatti prigioni dopo la vittoria di Montemurlo, ſi è detto, che il ſolo Filippo Strozzi ſu ſino lì eſentato dalla morte, perchè egli ſi era arreſo ad Aleſſandro Vitelli. Coſimo ſenza indugiare punto lo richiedette al Vitelli, per dargli lo ſteſſo caſtigo, a fine di liberarſi di un cotanto nemico, e tanto pericoloſo. E non era ingiuſta la dimanda, aſpettando alla giuridizione ſua ordinaria concedutagli dall' Imperadore il punire in eſecuzione del precetto Imperiale, contenuto nella Iſtituzione di Aleſsandro de' Medici, coteſto come gli altri rebelli. Ma nè pure fu ingiuſta la riſpoſta del Vitelli; (2) *di tenerlo egli sì come la Fortezza ad iſtanza di Ceſare*. Lo Strozzi s'era dato al Vitelli, come a Uficiale Ceſareo, ben ſapendo ch' egli non amminiſtrava la guerra a

(2) *Cini lib. 2. carta 85.*

nome

nome proprio, sottoponendosi in tal guisa al supremo Signore e sfuggendo il Tribunale municipale del Duca, e confessando con ciò, che il delitto, con cui avea offeso la legge promulgata dall'Imperadore, potea aver per Giudice lo stesso Legislatore, nella cui clemenza più sperava, e il quale come che a Cosimo avesse conceduto la giuridizione, il mero, e il misto Impero, non però gli lo aveva conceduto assolutamente o *privativè*. (1) *Imperator concessò Principi Territorio, omnibusque juribus territorialibus, adeoque analoga quadam Majestate, non tamen censetur renunciasse juribus supremis Imperialibus, & Imperii.* Il perchè in certi casi rettamente si assume l'Imperadore in giudizio di talun delitto: e rettissimamente in questo caso, ove il delitto dello Strozzi offendeva a dirittura la Maestà di Cesare. E oltre di ciò era stato vinto dalle armi, e sotto gli auspizj delle armi Cesaree, il che solo bastava a dargliene la potestà. Cioè, poniamo, che non fosse stato ribelle a Cesare, non Cittadino di una Città soggettagli, non parente stretto di altri ribelli armati contro uno Stato suo, nondimeno avrebbe potuto ad esclusione di Cosimo usare del suo diritto sopra di lui. Su questa ragione fondossi Scipione Africano in rimostrando a Massinissa suo Alleato, o suo vassallo, ch'egli non potea disporre nè prendere per moglie, nè mettere in libertà la moglie di Siface da lui stato vinto; poichè l'avea vinto sotto gli auspicj dell'armi Romane: (2) *Syphax populi Romani auspiciis victus, captusque est: itaque ipse, conjux, Regnum, ager, oppida, homines qui incolunt, quicquid denique Syphacis fuit, præda populi Romani est: & Regem conjugemque ejus, etiamsi non Civis Carthaginensis esset, etiamsi non Patrem ejus Imperatorem Hostium videremus Romam opporteret mitti: ac Senatus populusque Romani de ea judicium atque arbitrium esse.* Ma oh quanto più di ragione avea Carlo V. sopra lo Strozzi suo prigione?

(1) *Reinking. de Regim. Secul. & Eccles. 1. class. 5. c. 7. n. 12.*

(2) *Tit. Liv. lib. 30 f. m. 357.*

185. Cosimo intrattanto visse molto inquieto rispetto a questo prigione, temendo che colle ricchezze, e col favore del Vitelli scampasse la vita e la libertà a danno suo; perciocchè (3) *il Vitelli cortesemente trattandolo, dava tutta la comodità di parlare, e di essere da' parenti, e dagli amici visitato, e di potere perciò ajutarsi con tutti i favori possibili. I quali in Roma, ed in Hispagna da diversi Cardinali, e fin dall'istesso Papa gli erano fatti grandissimi non pure per lettere, o per bocca del Nuncio suo; ma per huomo espresso a questa sola cagione da lui mandatovi.* Talchè con tutta ragione si presume, che que' Cardinali, e il Papa altresì riconoscessero non Cosimo, ma l'Imperadore per supremo Giudice di questo infelice Cittadino.

(3) *Cini lib. 2. carta 85.*

186. Così diffilandosi del Vitelli in questo affare Cosimo avea fatto incontanente ricorso a Cesare, e tra le commessioni che avea date al Serristori suo Inviato appresso Carlo V. in Ispagna, una ne fu questa, (4) *che insieme con Giovanni Baldini appresso quella Maestà procurasse... che a Filippo Strozzi fosse data la medesima pena, che agli altri ribelli*; ne' quali termini la dimanda non importa alcuna doglianza di turbata giuridizione, ma più tosto la ricognizione di essa.

(4) *Adriani lib. 2. f. 41.*

187. La risposta che diedero allora i Ministri Cesarei, Cavos e Granuela a quegl'Inviati si può raccorre dalle parole seguenti del Cini: (5) *Quanto a Filippo Strozzi pareva che (il Granuela) benissimo convenisse che accordata la taglia con Alessandro Vitelli fusse dato al Sig. Cosimo nelle mani per esaminarlo, massimamente circa la morte del Duca: soggiugnendo, che se nell'esamina si trovasse, che avesse con Lorenzo partecipato: ma seguitando in voler mostrare quel che fusse poi*

(5) *Cini lib. 2. carta 86.*

da

da farne; Gioanni Baldini (che amico di Filippo, e che da lui molto beneficato ſi trovava, volendo alla ſua vita ſoccorrere) interrompendo diſſe, che con una ſicurtà di due o tre cento mila ſcudi, e con havere due figlioli ſtatichi alla Corte dell' Imperadore, ſi ſarebbe potuto confinare in qual ſi voleſſe de' Reami di Sua Maeſtà, per ſicurtà, che niente da loro ſi ſarebbe più in Toſcana innovato. Turbatoſi di queſte parole non poco il Granuela ſeguitando riſpoſe, che queſto non era per neſſun modo da fare: biſognando in caſi di tanta importanza con la morte aſſicurarſi, poichè così aveva meritato il ſuo delitto. Dal diſcorſo tanto del Miniſtro Fiorentino quanto del Ceſareo, ſi vede che entrambi conſideravano lo Strozzi per ſottopoſto alla ſuprema giuridizione, e per ſuddito di Ceſare. L'uno lo vuole perpetuamente con tante cautele in balia dell' Imperadore per la ſicurezza di Toſcana; l'altro lo giudica indegno di vita per aver' offeſo l'Imperadore, opponendoſi colle armi all' effetto della Coſtituzione Ceſarea.

188. E Ceſare ſteſſo procedette contra di lui come contra un delinquente di Staro e ribelle ſuo; avendo daro ordine di confiſcare tutto il ſuo danaro che ſi trovava nelle mani de' Negozianri de' ſuoi Regni, come parimente de' Cardinali fuoruſciti aderenti allo Strozzi, e conſeguentemente altresì ribelli. (1) *L'Imperadore .... aveva in tutti i Mercanti ſuoi ſudditi fatto fare diligente inquiſizione de' ſuoi danari; ed a tre Cardinali Fiorentini, ed al Priore de' Salviati ſequeſtrare tutte l'entrate che ne' ſuoi Stati ſi ritrovavano.* Il che fece legittimamente come Sovrano offeſo per lo delitto commeſſo da loro contra una Città, e uno Stato che credea con ragione da ſe dipendenti.

(1) Ivi.

189. A queſto titolo principalmente l'Imperadore volle che de' danari di eſſo Strozzi ſoſſero pagati 25 mila ſcudi al Vitelli in compenſo della ſua fedeltà, e non a titolo ſolamente di taglia per la prigionia di guerra; puichè non ſece punto rilaſciarlo.

190. Nè pure deliberò peranche di farlo dar nelle mani di Coſimo alle nuove iſtanze fattegli in Genova per mezzo del Campana ſuo Inviato; ma volle, che il Vitelli colla Fortezza contegnaſſe queſto Prigione a Giovanni di Luna, ordinando a coſtui di eſaminarlo giuridicamente, e in ſpecie circa la morte di Aleſſandro de' Medici; dimodochè dichiaroſſi Giudice di tal Fatto: e dichiararſelo potea, perciocchè ove è delitto, ivi è contrarro tra 'l reo, e il Legislatore offeſo.

191. Qui cade in acconcio il riportare il giudicio che gli Storici Fiorentini pronunziano contro al Vitelli, e ſingolarmente il Segni, che dice: (2) *Aleſſandro Vitelli ... fatteſi conſegnare le Fortezze per commeſſione dell' Imperadore, l'haveva laſciate ... a Don Giovanni di Luna, & in ſimil modo Filippo Strozzi: dolendoſi il Duca Coſimo dell' una, e dell' altra coſa di quel Vitelli rilevato, e fatto grande da Caſa Medici, che così bruttamente l'haveva venduto, e dato in altrui mani il prigione, che ſe gli aſpettava: e Filippo Strozzi piangendo molto più la ſua diſavventura di eſſere ſtato laſciato ſprezzata ogni fede nelle mani di Don Giovanni, poichè il Vitelli che haveva cavato da lui una gran ſomma di danari, di più riſcoſſo dal Sig. Coſimo ſcudi 18000. d'Italia, della qual ſomma una parte n'hebbe il Sig. Pirro (Colonna), & egli la maggiore, pareva che queſto fatto del Vitelli fuſſe ancora maggiormente macchiato d'infamia, e di poca fede, poichè s'inteſe l'Imperadore havergli donato la Terra della Matrice poſta nel Regno di Napoli; onde cavava l'anno d'intrata ſcudi tre mila, ancorchè*

(2) Segni lib. 9. f. m 92.

chè egli aſtutamente ricopriſſe ogni coſa con dire, che quella Fortezza prima per contratto del Duca Aleſſandro era obbligata all'Imperadore, onde havendone cavato Pagolo Antonio, che con quei patti la teneva, eſſere giuſto che il ſucceſſore ſuo l'haveſſe conſervati interi, & inviolati. Non è priva di aſſurdiſſime ſuppoſizioni, e contraddizioni queſta iniqua accuſa. Non avea ragione di dolerſi Coſimo del Vitelli nè per l'una, nè per l'altra coſa. Non di ciò, che conſegnaſſe la Fortezza ſe non a chi Ceſare comandava; perchè ſe altrimenti aveſſe fatto, ſarebbe ſtato ſpergiuro, e reo di tradimento inverſo l'Imperadore non ſenza riſchio della ſua teſta, e della pena d'infamia. Non di ciò, che negaſſe di dargli lo Strozzi, perchè eſſendoſi coſtui dato nella ſua fede prigione come a Uficiale Ceſareo, non mancò punto al ſuo uficio di tenerlo a' cenni di Ceſare, e non di Coſimo; e dandolo a Coſimo, avrebbe mancato alla parola data allo Strozzi, la quale ben dargli avea potuto. Ne meno lo Strozzi avea luogo di lagnarſi del Vitelli di ciò, che lo conſegoaſſe al ſuo ſucceſſore, sì come gli fu ordinato dall'Imperadore, perchè non a lui come Vitelli ſenza altro carattere competeva alcuna giuridizione ſopra lo prigione, nè la facoltà di aſſolverlo, e di liberarlo; e ſe liberato lo aveſſe, avrebbe tradito e Coſimo, e Ceſare, e il ſuo debito propio. Talchè ſecondo quello ſconcio ſentimento, biſognava che il Vitelli faceſſe le più infami azioni inverſo gli uni, per non *vendere bruttamente* gli altri *ſprezzata ogni fede*: il che ſi nota qui in paſſando meno per iſcarico del Vitelli, che non ne tiene biſogno, che per additare quanto poco capitale ſi poſſa fare del giudicio de' Scrittori eziandio valenti, ove dalla paſſione popolare ſono accecati: ei perdono ogni giuſta miſura comune alle genti di peſare la qualità, quantità, ed oneſtà delle azioni. Biſogna non eſsere Imperiale, o buon Vaſsallo e fedele all'Imperadore, perchè ſi abbia fama con coſtoro. Chi non vede che ogni coſa qui al Vitelli ſi reca a infamia fuorchè il tradire l'Imperadore, e il preciſo ſuo debito? brutto libro di Regole dell'Onore, che inſegna o ſuppone tali principj e precetti. Prevarrà ſempre a tali calunnie, negli animi retti ed equi il giudizio dell'Imperadore, il quale giudicò il Vitelli degno di premj non ſolo dandogli il Feudo dell'Amatrice; ma ordinando che Coſimo ſteſso lo compenſaſse come colui che avea principalmente mantenuta in fede tutta la Città, e dato calore, e ajuto alla ſucceſſione e al mantenimento di eſso Coſimo: il quale non potea pretendere ſenza ſpezial conſenſo di Ceſare il poſſeſso della Fortezza, perchè ciò era contrario a un Contratto che il ſuo predeceſsore avea fatto coll'Imperadore. Ma rimettianci in via.

192. Giovanni di Luna ſucceduto nel governo della Fortezza non parve a Coſimo nella cauſa di Filippo Strozzi Giudice meno ſoſpetto d'indulgenza, o meno corrotto del Vitelli, e ſeppe far penetrare per parecchi ſtrade nell'animo di Ceſare tal ſua ſoſpizione, il che ce lo fa noto il Cini in dicendo, che all'Imperadore fu (1) *data notizia che fino allora era ſtato nella Fortezza preſente eſſo Luna leggiermente eſaminato, e che per i doni, che anche egli aveva ricevuti ſi moſtrava nella ſua cauſa troppo facile, con l'informazione che di quà, e di là furon mandate venne Ceſare a ſcoprire la paſſione di eſſo Luna, ed a favor del Duca del tutto a deliberare.* (1) *Cini lib. 2. carta 100.*

193. E perciò (2) *venne l'ultima commeſſione, per la quale a Don Giovanni era ordinato, che metteſſe Filippo Strozzi nelle forze del Duca, per eſaminarlo ſopra diverſi capi, eſſendoſi finalmente da eſſo Ceſare ſtabilito per lo verace amore che portò al Duca Aleſ-* (2) *Id. ibid.*

ſandro, di dare a Filippo il meritato caſtigo della morte di eſſo, parendogli avere manifeſto indizio che in eſſa aveſſi partecipato, o più preſto ne foſſe ſtato il principal' Autore, poichè l'Uccidítore era corſo a lui a darne la prima novella. Di qui ſi fa palese primieramente, che la Clemenza di Ceſare inverſo lo Strozzi avrebbe forſe mitigato il ſuo caſtigo, ſe colle continue rappreſentanze ſue Coſimo non l'aveſſe fatto comparire complice nel parricidio di Aleſſandro. Secondo, che l'Imperadore fece fare atti giuridizionali in Fireoze ſopra quel Cittadino: perchè l'atto di eſaminare un reo è atto di vera giuridizione; ſolo il Giudice dà il coſtituto a' colpevoli; e non de farlo, ſe non in Luogo di giuridizione competente, e per un genere di delitto che gliene dia ragione. Nè il de Luna Miniſtro di Ceſare ſi riſtrinſe ad eſaminarlo ſulle coſe di guerra, di cui la confeſſione era ſuperflua, come di un fatto notorio; ma ſi eſtendeva ſul parricidio del Duca, che non aſpettavaſi alla guerra, ed era reato di diverſa portata. Il Miniſtro Ceſareo fece allora il Proceſſo in Firenze, e contra uno de' principali Fiorentini, ed in un criminale commeſſoſi contra il Principe, o Capo de' Fiorentini. Terzo, che il reo vien tolto dalle mani del de Luna, e deſtinato a novello eſame; non per incompetenza, ma per ſoſpetto di Giudice indulgente o corrotto; e che la ſentenza di morte, venne realmente dall' Imperadore, ancorchè laſciaſſe la eſecuzione al Tribunale di Coſimo; perlochè diſſe Aldo Manucci nella vita di Coſimo: (1) *Filippo Strozzi ſaputo, che l'Imperadore aveva ſcritto che ſi faceſſe morire, con le ſue mani proprie ſi diede la morte.* Dalle quali coſe appare che Ceſare continuaſſe l'eſercizio della ſua ſuperiorità in Firenze ſteſſa.

(1) *f.* 73.

194. Ma a fine che non paja poco, che Ceſare eſercitaſſe la ſuprema ſua giuridizione in tal guiſa, e che non rimanga dubbio che Coſimo ciò riconoſceſſe per giuſto; conviene commemorare un fatto, il quale prova che il Duca Coſimo ſteſſo ſi eſpoſe a quella medeſima giuridizione, che il prefato Strozzi per motivo diverſo avea pocanzi ſperimentata. E da ſapere dunque, che Coſimo avea dimoſtrato qualche geloſia di Giulio figliuol naturale di Aleſſandro de' Medici; talchè volendo la Vedova Margarita d'Auſtria condurre ſeco, et educare quel fanciullo, egli vi ſi oppoſe per le cagioni che ci addita il Cini: (2) *Madama Margarita partendoſi fece bene molta forza di condur ſeco per memoria del ſuo morto marito il Sig. Giulio di lui natural figliuolo. A ebe non potette mai il Duca eſſer' indotto a conſentire, moſtrando ebe a lui, e non ad altri ne appartenеſſe la cura, troppo importandogli l'ovviare a qualunque occaſione che da tanti, e sì ſvegliati avverſarj poteſſe prenderſi per travagliarlo, ſentendoſi aver per contrarj non pure i Franzeſi, ed i ſoliti Fiorentini Fuoruſciti; ma in Roma, e quaſi in tutti convicini, e negli ſteſſi Miniſtri Imperiali ſentiva ſurgere nuove oppoſizioni, e nuove invidie alla ſua creſcente felicità.*

(2) Gio Batiſta Cini lib. 2. carta 99.

Ora queſte ſue ombre ne fecero naſcere agli altri, o almanco diedero occaſione a' malevoli di eccitarne contra di eſſo. Credeaſi da alcuni che Coſimo deotro del ſuo cuore non vedeſſe volontieri quella memoria, e quell' avanzo dell' eſtinto Duca. Quindi ſi ſparſe voce che aveſſe macchinato di fare attoſſicar' il giovane per lo miniſtero di certo Speziale riputato perito de' veleni; ed il Cardinal Cibo che lo amava teneramente, e gli era parente, die orecchio a sì nera calunnia, e forſe credito, confidando per ietterre il ſuo ſoſpetto con parecchi perſone di conto in Roma. Il tomore crebbe a ſegno, che il Duca Coſimo ſtimò neceſſario non ſolamente

di:

di giuſtificarſene con lettere appreſſo l'Imperadore; ma di purgarſene giuridicamente, chiedendo che Ceſare ordinaſſe a Giovanni di Luna di prendere formale cognizione di queſta cauſa, e di far'eſaminare il prefato Speziale: è bene di ſentir narrare il fatto dall' Adriani: (1) *Avvenne che queſto Cardinale (Cibo), che non bene ſapeva tenere in ſe quello che in animo aveva, ſi dolſe, che il Duca aveſſe per ſuoi Miniſtri fatto tentare quel Biagio Speziale che voleſſe ſegretamente avvelenare il Sig. Giulio, e che ſe a queſto ſi voleva indurre poteva ſperare dal Duca ogni bene, e di eſſerne pienamente guiderdonato. Il che eſſendo venuto all' orecchie del Duca, fieramente ſe ne riſentì nell' animo, ma non ne fece romore, ſcriſſe ben la coſa all' Imperadore imputando gravemente il Cardinale, che coſe di lui sì ſcelerate o penſaſſe, o credeſſe, e chieſe, che per li ſuoi Miniſtri di qua ſe ne intendeſſe il vero, non volendo che nell' animo di quella Maeſtà, nè di alcuna altra perſona rimaneſſe un cotal ſoſpetto; e intanto fece mettere Biagio in prigione, e diligentemente guardarlo, acciò per li mezzi opportuni in tempo ſe ne poteſſe trarre la verità. All' Imperadore, che amava il Cardinale, tal coſa diſpiacque; ma volendo così il Duca, commiſe a Don Giovanni di Luna amico, e famigliar del Cardinale che Biagio ſopra tal coſa, fuſſe diligentemente eſaminato, onde nella Fortezza in ſua preſenza da Ser Baſtiano Bindi Cancellieri degli otto preſente M. Franceſco Guicciardini, e Matteo Strozzi (per parte del Duca, e il Segretario del Cardinale per parte di lui) fu domandato, & eſaminato..... Ritraſſeſi per le parole di Biagio che 'l Cardinale aveva ben' avuto tal ſoſpetto, ma non già che alcuno de' Servitori, o Miniſtri del Duca, aveſſe fatto con Biagio sì triſto uffizio.* (2) *E compreſeſi il ſoſpetto del Cardinale eſſer' alquanto leggermente derivato da quelle generali parole da Biagio rifiritegli con aggiugnere qual coſa più oltre, che non era il vero.* Fu mandata l'eſamina all' Imperadore, il quale *veduta la,* e ſcorgendo che non vi poteva eſſere più buona armonia tra 'l Duca, e il Cardinale Cibo, (3) *lo ripreſe agramente, e gl' impoſe che nelle coſe di governo non ſi meſcolaſſe, e che al Duca, a cui appartenevano, laſciaſſe trattarle.* Qui dunque venne iſtituito giudizio *de purganda calumnia*; comparîſce Attore, e Reo per Procuratori. La fama dell' Innocente viene aſſoluta, e l'altro condannaro a non più ingerirſi delle coſe del Governo, in cui il Cardinale quaſi Miniſtro Ceſareo era intervenuto fino ſi. Il conoſcere delle cauſe, che concernono l'onore, e la fama ſi aſpetta a chi ha la ſomma podeſtà, e trattandoſi di Principi dipendenti dall' Impero, ſi aſperta all' Imperadore. (4) *Ad Juriſdictionem ſpectat poteſtas cognoſcendi de cauſis famam, vitam, & dignitatem Principum attinentibus.* Notiſi che il vietare l'Imperadore al Cardinal di più meſcolarſi nelle coſe del Governo, moſtra che Ceſare ſteſſo vi aveva, e poteva avervi mano, e che il Cardinale v'avea avuto parte a nome di lui.

(1) *Adriani lib. 2. f. 62.*

(2) *Cini lib. 2. carta 107.*

(3) *Adriani ivi lib. 2 f. 63.*

(4) *Conring. in Diſſertat. de Capitulation. Theſi 43.*

195. Ora per ſomiglianti vie non ſi purgano i Principi, che ſi riputano, e conoſcono per aſſolutamente indipendenti: nè all' onore più ſpecchiato de' Sovrani fanno di meſtiero ſomiglianti inſolite giuſtificazioni. Eſſi non hanno a rendere conto, che a Dio delle operazioni loro, e ſe alle calunnie non riſpondono collo ſprezzo, al ſommo ſi ſervono della via di qualche Manifeſto per avviſare il Mondo che tale imputazione è falſa. E di vero Coſimo diede tal ſatisfazione, e alla ſua fama, e al ſuo Sovrano in medeſimo tempo. Nulla oſta che eſſo volontariamente e per elezione ſottoponeſſe queſta cauſa capitale (perciocchè

così nomasi adeguatamente una causa, che concerne la fama, e l'onore) alla particolar giuridizione Cesarea: ne meno nuoce, che colla volontaria sommessione non acquisti il Giudice, a cui si fa, maggior giuridizione di quella che avea, potendosi ancòra il maggiore sottoporre al minore per alcuna fiata: conciossiachè siamo in termini e circostanze differenti; trattasi di quei primi Duchi della Casa Medici, l'autorità, e franchezza de' quali non era peranche cresciuta alla misura giganteſca degli altri Duchi. Cosimo avea avanti di se l'esempio fresco di Alessandro, il quale era stato chiamato in giudizio avanti Cesare in Napoli per simili sospetti, o colpe apposegli; ed Alessandro era comparso, avea risposto, e s'era purgato. Il Duca suo successore temendo di molto, volle prevenire, e suffocare nella sua origine sì fatte imputazioni; e saggiamente, non temendo di recarsi a disonore, il riconoscere Cesare per suo supremo Signore, come buon Vassallo cercò di sincerarsi con esso lui, e d'imporre un freno alla invidiosa maledicenza con un mezzo sicuro; ma che non si pratica punto da Sovrano a Sovrano indipendenti l'un dall'altro in soggetto di tal' indole.

196. Essendo che un fatto il quale da se solo sarebbe involto in qualche ambiguità riceva lume, e spiegato venga da altri di simil natura, ci giova soggiugnere qui un'avvenimento che poco prima del prenarrato processo era accaduto, e che parimente porse occasione al Duca Cosimo di fare un'atto di subordinazione, e di vassallaggio inverso di Cesare in materia di giuridizione, ricorrendo egli a lui per essere o mantenuto, o non pregiudicato nella sua autorità, e potestà ordinaria, ma non punto indipendente. Il caso è questo, al raccontar dell'Adriani: (1) *Avvenne quasi in questi medesimi giorni cosa (benchè leggiere) la quale nondimeno fu stimata assai, che Vincenzo Poggio ribello di Lucca, il quale da servigj del Duca Alessandro si era mantenuto nel medesimo grado col Duca Cosimo, assalì nella strada pubblica del confine de' Senesi alcuni che portavano a Lucca Sete di Mercatanti, e se le portò via a Monte Santa Maria, che haveva parentado con li Marchesi di quel luogo. Della qual' ingiuria, e danno i Lucchesi, & a Roma, & alla Corte dell' Imperadore, e al Marchese del Vasto*, fecero doglienze, e ricorso: *per questo conto in Firenze si fece con salvo condotto, e sotto la fede del Duca venire Vincenzo in Firenze, e si operò che la Seta fusse renduta. Nè al Marchese bastava questo, che imperiosamente comandava che Vincenzo fosse ritenuto, e gastigato: tanto che il Duca per questa cagione fu forzato mandare in Ispagna il Vescovo di Cortona a narrar' all' Imperadore come il fatto fosse passato, e che non fosse forzato a mancare della fede data a Vincenzo. Di che il Marchese fieramente si dolse. E da questo fatto si conobbe troppo bene che tolto via il comodo che l'Imperadore traeva dal Duca, il Marchese del Vasto non solamente non l'amava, ma in ogni cosa alla sua grandezza si opponeva.*

(1) Gio. Batista Adriani lib. 2. f. 58.

Ma sentiamo lo stesso avvenimento riportato dal Cini: (2) *Seguitavano*, scrive egli, *in questo tempo le solite noje de' Lucchesi contro al Duca, calunniandolo con poca ragione che comportasse che Vincenzo di Poggio lor Fuoruscito avesse predato certe Sete di loro Mercanti: e dal Marchese del Vasto, a chi erano ricorsi erano perciò usate parole contro al Duca assai impertinenti; onde per giustificazione sua, e per non mancare di fede a Vincenzo, che assicurato da lui venne in Firenze a ristituire le Sete, ed a comporre le differenzie di esse; gli convenne mandare in Ispagna M Giovanbatista Ricasoli Vescovo di Cortona: tanto la più parte de' Ministri Imperiali, ed i vicini pertinacemente insultavano*

(2) Gio. Batista Cini lib. 2. carta 101.

ed

ed inſidiavano alla ſua felicità. Ed egli il meglio che potea da tutti ſchermendoſi reſtava ſempre con la ſolita ſperanza che la giuſtizia della ſua cauſa, e che la pazienza ſua, ed il buon governo, e CHE IL PERPETUO OSSEQUIO INVERSO L'IMPERADORE aveſſe ad eſſere in ultimo riconoſciuto, e col reſtituirli finalmente le ſue Fortezze, fare che da ciaſcuno per libero, e legittimo Principe doveſſe riputarſi.

197 Scerniſi qui quel, che rappreſenta la mera verità del fatto, da quello che ci dipigne il penſiero, giudicio, o genio dello Scrittore; e oſſerviſi primamente, che i Lucchesi rimirano l'Imperadore per ſupremo Giudice di Coſimo, e delle coſe che di qualche momento tra Lucca, e Firenze poteano accaſcare; poichè a lui ricorſero per giuſtizia, e ſatisfazione, ove lor parve che il Duca Coſimo non foſſe per farla, e darla egli ſteſſo. Eſſi portarono le accuſe, e doglienze al Tribunale Ceſareo, a cui, ſuperiore a Lucca, e ſuperiore egualmente a Firenze ſi apparteneva di conoſcere delle differenze tra Città, e Città, o tra Potentati ſubordinati, ſecondochè uſava l'Antica Roma tra' municipj più liberi (1); e ſecondo il vero iſtituto del Regno Italico, il quale ſi è oſſervato ogni qualvolta che gli Auguſti non ſono ſtati troppo infieboliti per lo peccato, e l'arte de' nimici dell'Impero. E di queſta ricognizione per parte de' Lucchesi è chiaro l'argomento; nè dubiteranne punto chiunque ſi abbia una tale quale nozione delle coſe dell'Impero, e d'Italia ſotto Carlo V.

(1) *Sopra cap. 2. §. 47. ſeg. f. 48. ſeg.*

198. Vedeſi in ſecondo luogo, che il Marcheſe del Vaſto Governatore di Milano, e principal Miniſtro, e Vicario Generale Ceſareo in Italia conoſcea, e credea eſſer di ſua competenza il proteggere il giuſto, e farlo eſeguire imperativamente in Firenze. Giuſto dovette parergli che in preſenza delle Armi, e de' Miniſtri dell'Imperadore (a cui per ragion di uficio, e di dignità ſi aſpettò lo invigilare alla quiete pubblica, il proteggere le cauſe giuſte, e l'amminiſtrare la giuſtizia ſtraordinaria in certi caſi, ed in difetto dell'ordinaria) non ſi tolleraſſe in uno Stato dipendente dall'Impero, e tra que' due popoli, o Potentati dipendenti, tra quali era inſorta la controverſia, e in un caſo di preteſa denegata giuſtizia, e non ſi laſciaſſe andare impunito un misfatto, che offendeva la ſicurezza delle ſtrade pubbliche, e del commercio; ma ch'egli ben poteſſe, e doveſſe interporvi la autorità Ceſarea. Il predatore delle Sete de' Lucchesi in pubblica via non pare che meritaſſe ſcuſa, ma caſtigo: gli offeſi, e danniſicati meritavano ſatisfazione ricorrendo al Supremo e legittimo Giudice ed Arbitro.

199. Ben'è vero che il Salvocondotto una volta accordato al reo dalla Città, e dal Duca, addimandava qualche riguardo per Coſimo, e qualche temperamento; e dovette al Duca parer duro, e di poca ſua riputazione il dover mancare alla promeſſa ſtata fatta da lui a quello. Ciò ſu aſſai naturale, ſingolarmente ove ſi voglia credere vera la picca, ed emulazione tra il Marcheſe del Vaſto, e il Duca, che gli Scrittori Fiorentini ſuppongono che vi foſſe. Ma non è queſto il nodo del negozio; quel che importa ſi è, che

200. Singolarmente, ed in terzo luogo, Coſimo ſteſſo riconobbe in queſta occaſione la ſua dipendenza da Ceſare; poichè per *giuſtificazione ſua*, come dice il Cini, e per informare l'Imperadore, *e per narrargli come il fatto foſſe paſſato*, e ad effetto d'impetrare, che non veniſſe aſtretto *di mancare della fede data al reo* mandò un ſuo Inviato a poſta in Corte; certamente ſenza laſciare ſoſpetto all'Imperadore ch'

egli

egli non lo riconoſceſſe per ſuo Superiore, ſenza dolerſi di eſſere ſtato turbato nella ſua giuridizione ezlandio ordinaria, e ſenza minimo indizio di aver'in animo di non eſſer vaſſallo, e ſoggetto, poichè egli operò per ripettere ancóra le parole del Cini, *e ſi ſchermì con la ſperanza ſolita che il perpetuo ſuo oſſequio inverſo l'Imperadore aveſſe in ultimo ad eſſere riconoſciuto*. Talchè le azioni ſue tutte doveano eſſere teſtimonj della rettitudine delle ſue intenzioni; ma rette non mai poteano eſſere in concetto comune ad entrambi, qual dovea eſſer per poter produr quell'effetto, ove egli aveſſe diſegnato di eſimerſi dalla ſubordinazione, o penſato di non riconoſcere ſempre mai l'Imperadore per ſuo ſupremo Signore.

201. Queſto ricorſo fatto dal Duca Coſimo all'Imperadore parve indebito al Marcheſe del Vaſto. Poichè *fieramente ſe ne dolſe*. A tal ſegno giudicò eſſo, che Coſimo, e la Città di Firenze foſſero dipendenti, che ſi arrecò a offenſione, e quaſi ad ingiuria il non eſſer ſtati ubbiditi, o più riſpettati i ſuoi ordini.

202. Ma perchè queſti atti indicanti ſoggezione da ogni banda, per parte di Coſimo furono occaſionati da accidenti meſcolati di qualche aggravio del ſuo onore; poichè nell'uno il deſiderio di liberarſi del ſoſpetto, o dalla imputazione di un'infame delitto; e nell'altro la onta di deverſi diſdire della parola data, e comparire poco autorevole nello Stato ſuo, a farli, diremo così, il neceſſitò: fia bene l'addurne di tali, i quali prodotti dalla libera volontà ſua, e dalla cognizione del ſuo obbligo ſervono di argomento della ſua retta intenzione, e di confeſſamento del ſuo eſſere dipendente, e vaſſallo. Avea Coſimo più volte tentato di ottenere per moglie Margarita vedova di Aleſſandro de' Medici, ma ella fu data al Nipote di P. Paolo III. a Ottavio Farneſe di poi Duca di Parma: Bernardo Segni ne arreca queſta cagione: (1) *Tenne (Carlo V.) più conto in quei tempi della forza, e dell'autorità del Pontefice, che del Sig. Coſimo, il quale giudicava ſenza il parentado havere per vaſſallo, e del Papa havere biſogno*. Non ottante queſta eſclusione il Duca Coſimo non volle contrarre alcun parentado ſenza gradimento, anzi eſpreſſo conſenſo dell'Imperadore. Il Papa aveagli fatto offerire una ſua Nipote, ma perchè a Ceſare non piacque tale alleanza, egli non l'accettò; ma addimandò, e preſe dalle mani dell'Imperadore la ſua Spoſa. (2) *Chieſe di poi*, ſcrive lo ſteſſo Segni, *all'Imperadore, che li faceſſe fare un Parentado; proponendoli quello che li offeriva Papa Paolo della Vittoria ſua Nipote, il quale non piacque a Ceſare, nè volle che le forze di due Principi sì vicini ſi uniſſero inſieme con queſto, in quel cambio ſi meſſe innanzi Leonora figliuola di Don Pietro di Toledo Vicerè di Napoli*. Baccio Baldini Scrittore della vita di Coſimo parla di quel conſiglio del Duca in queſta guiſa: (3) *Volgeva il Duca continuamente ſeco varie coſe a trovar modo a aſſicurare del tutto la ſua Patria e lo Stato ſuo, e d'uno in altro penſiero pervenendo s'avvisò che il prender moglie ſecondo la voglia, e il piacere dell'Imperadore foſſe per recare grandiſſima ſicurezza alle coſe ſue, laonde dopo non molto tempo ei tolſe per moglie, sì come piacque a Ceſare, la Signora Leonora figliuola del Sig. Don Pietro di Toledo allora Vicerè di Napoli*.

(1) *Segni Iſt. MSC. lib 9. f. 117.*

(2) *Ibid. f. 117.*

(3) *Baccio Baldini Vita di Coſimo f. 30.*

203. Il prender moglie a conſiglio, o arbitrio altrui, qui non ſi vuole già dar per un'argomento certo di vaſſallaggio: eſſendo il matrimonio libero a ogni vaſſallo, purchè non faccia l'alleanza con un dichiarato nemico dell'Impero: perchè in queſto ultimo caſo abbiamo un'eſempio in Firenze ſteſſa, e nella perſona di Beatrice Ducheſſa di Toſcana ch'ella

ch'ella fu trattata di rubella di Stato per eſſer ſenza il conſenſo dell' Impero paſſata alle ſeconde nozze. (1) I figliuoli di famiglia ſteſſi in una certa età nè pure neceſſariamente hanno ſempre da eſpettare in ciò il benepiacito de' Padri, come che il cercarlo ſia coſa molto conforme alla legge di natura, ed alla convenevolezza del miglior coſtume, ſempre che i Parenti non ſieno alieni dal ragionevole. Coſimo volle farla da figliuolo attentiſſimo, ed eſattiſſimamente ubbidiente, e non emancipato: e Ceſare in queſto volle uſare le parti più del paterno affetto, che della paterna podeſtà, che paſſa, per analogia, tra 'l ſupremo Signore o Imperadore e i Duchi, e vaſſalli coſpicui dell' Impero.

(1) *Sopra cap.* §.

204. Nè qui appare altra occaſione, o cagione per la quale voleſſe Coſimo in ciò dipendere dall' arbitrio di Ceſare, e Ceſare ingerirviſi, a ſegno di opporſi all' uno, e voler l'altro Parentado ſe non la relazione predetta. Qualunque eziandio ſi foſſe l'interna intenzione del Duca Coſimo, della rettitudine di cui non ſi può dubitare ancorchè ſpleghino gli Avverſarj noſtri, ed interpretino queſta, e le altre azioni di lui per via di politica ed ingannevole ſimulazione, e ragione di Stato. Imperocchè v'è queſto di certo, che tutti li caſi del Duca Coſimo paſſivi e attivi doveano perſuadere l'Imperadore, ch'egli voleſſe eſſere, e profeſſaſſe di eſſer buon vaſſallo ſuo.

205. E di vero con queſto modo di accaſarſi, egli di tale verità perſuaſe tutto il mondo, e tutta Firenze a diſpetto di molti non bene affetti all' Impero, il perchè, diſſe il Segni: (2) *Fu accettata (Leonora di Toledo) dal Duca Coſimo diſpoſto in ogni coſa all' eſſerr OSSEQUENTE A' CENNI DELL' IMPERADORE, benchè il Guicciardini, e Franceſco Vettori altrimente l'intendeſſero, e haveſſero voluto ch' egli in guiſa del Duca Aleſſandro ſi foſſe mantenuto bene amico, MA NON SUDDITO NÈ VASSALLO DI CESARE.*

(2) *Ivi lib. 9. f. 117.*

206. Falſiſſimo è, per le coſe provate (3), che Aleſſandro non ſi portaſſe da vaſſallo di Ceſare; ma è veriſſimo all' incontro, che Coſimo per tale ſi comportaſſe in ogni ſuo governo, e ſingolarmente in queſte ſue nozze, atteſtandolo altresì il Giovio in quella Storia che dedicò al medeſimo Coſimo, il quale la fece ſtampare nella Stamperia di ſua Corte, ove così parla di queſto Matrimonio: (4) *Coſmus honeſtiſſimo uſus conſilio, Cæſaremque reſpiciens, cujus ſe* clientem eſſe profitebatur, *ab eo prolis cauſa Uxorem poſtulavit; qua maxime* fideli & verecunda *poſtulatione permotus Cæſar, quod legitimi atque æquiſſimi juris videretur, ei de manu ſua clariſſimi Generis puellam Federici Toletani Albæ reguli, inter primarios Hiſpaniæ proceres virtute animi, fide, atque opibus præſtantiſſimi Neptem deſponſavit.* Che il Giovio con tanta ſcienzezza atteſtaſſe che Coſimo ſi profeſſava vaſſallo di Ceſare, non impedì que' Principi di laſciare erigere a queſto Storico una Statua all' ingreſſo della celebre Libreria Laurenziana in Firenze, ſotto cui ſi legge: *Paulo Jovio.... Hiſtoriarum ſui temporis Scriptori..... poſteri ejus... poſuerunt Indulgentiâ maximorum optimorum Coſmi, & Franciſci Etruriæ Ducum* (5).

(3) *Sopra cap* 22. §. 152. *ſeq f.* 593.

(4) *Paul. Jovius Hiſt. lib.* 27 *f in.* 203. *E. F.*

(5) *Mabillon Muſæo vel Itinere Italico in cap de Florentia.*

207. Non v'è dubbio che il Guicciardini, e il Valori, come accennò il Segni, ed altri pari loro rodeſſero il ferro in vedendo Coſimo sì religioſo, e ſcrupoloſo oſſervatore del ſuo debito, e della fede, ed ubbidienza promeſſa, perciocchè eſſi ben conobbero, e toſto ſperimentarono, che quanto foſſe più fedele vaſſallo a Ceſare, tanto meno avrebbe egli biſogno dell' opera loro nello Stato, trovando eglino nelle torbidezze ſole la materia del renderſi neceſſarj, ed autorevoli, ma ſtando, e camminando

nando le cose in buon' ordine sotto gli auspicj supremi di Cesare non v'era occasione a novitadi, nè alla grandezza, o maggioranza de' privati. Il che fu motivo, che di poi Francesco Guicciardini, che ingannato i di avere

(1) *Segni lib 9. f. 121.* fatto un (1) *Principe civile* (o a suo modo) *per disperato finì la vita*. E tale considerazione strappò altrove ancóra al suddetto Segni questa veritiera confessione mal suo grado dalla penna: (2) *Non si fece cosa alcuna memorabile nella Città, fuori di quelle che da me fino a hora sono state raccontate. Perchè* (notisi questo perchè) *il Sig. Cosimo, poichè ebbe preso il nome di Duca, DATOSI TUTTO AGL' IMPERIALI, e congiuntosi con matrimonio Spagnuolo, non faceva altro che intrattenersi per amico, e BUON SUDDITO, per parlar meglio, DELL' IMPERADORE.*

(2) *Ivi f. 170.*

208. Conobbe tanto bene Cosimo questa bieca intenzione di alcuni, e la collegazione che aveano i suoi veri interessi colla osservanza del debito, che giunse a odiare, e rimirare per suo nemico chiunque cercava a distorlo dall' incominciato uficio di venerare non solamente come Superiore suo, ma di assistere ne' suoi bisogni l'Imperadore da vassallo perfetto, ezlaodio colle sue facoltà, e ricchezze; della qual cosa può servire di prova lo sdegno ch' egli concepì contra uno che gli sconsigliò di dare 200000. scudi all' Imperadore, qualmeote ancóra lo riferisce esso Segni: (3) *Il Campana Segretario antico, e pratico .... lasciò questo Mondo con poca soddisfazione, si disse, del Duca, perchè havendoli contraddetto che non desse ducati 200000. all' Imperadore, chiestegli in prestanza, per non havere compiacciuto a simil domanda, ne hebbe dal Duca il mal grado.*

(3) *Segni ivi.*

209. Di una chiara prova di subordinazione, con cui il Duca Cosimo ricoosceva la superiorità di Carlo V. possono servirci le lettere scritte di suo proprio pugno; e fra le altre una fatta in risposta all'. Imperadore, il quale aveagli ricordato varie cose spettanti al Governo, e alle provisioni da farsi oelle Fortezze, e noo è fuor di proposito il riportarla qui estesamente (4).

(4) *En Archiv Reg. Duc Arcis Port. Jov. Mediol in litter. ad Guastium. fascic. ann. 1540. cop. autb.*

„ Mi è stata presentata lettera della Maestà Vostra de' 5. del presente da Don Giovanni di Luna, e per essa, e da il medesimo a bocca ho inteso quanto la Maestà Vostra si è degnata rigordarmi per „ beneficio, e conservazione di questo Stato, di che ne bacio le sue „ sacratissime maoi, promettendo a quella, oltre la diligenza, che „ per l'ordinario ho usata, e continuamente uso a tal' effetto PER „ SERVIZIO PRINCIPALMENTE DELLA M. V. di poi per „ lo interesse mio particolare, non mancare in tutto quello, che sarà „ in sapere, e poter mio, e particolarmente sovra le provisioni delle „ vettovaglie, e monizioni per il Castello di Firenze, e di Livorno, „ e di ogni altra cosa necessaria satò coo il detto D. Giovanni, e ve„ derò quello che mancassi per l'intera sicurtà di esso, non si cessarà di „ provederlo con ogni sollicitudioe, e diligenza possibile per ogni „ caso che potesse accadere, il quale mi persuado con la grazia di „ Dio, e protezione di V. M., che nè in quella parte, nè in altra mi „ troverà sprovisto, e di poter dare un giorno QUALCHE MAG„ GIOR SAGGIO DELLA SINCERA, E FEDEL SERVITU' „ mia inverso della M. V., nella buona grazia della quale bagiando „ le sue sacratissime mani quanto più humilmente posso mi racco„ mando. Di V. M. Di Firenze alli 16. di Febraro 1540. Humil. Ser„ vitore, e Schiavo, e DA QUELLA FATTO.

EL DUCA DI FIORENZA.

Senza

Senza fermarci alla conſiderazione minuta di queſto dettato, che tutto ſpira dipendenza e vaſſallaggio, ſenza premere ſulla eſpreſſione *di fedele ſervitù*; avverto ſolamente a quel termine di ſottoſcrizione, con cui Coſimo ſi dichiara eſſer *da Ceſare ſtato fatto Duca di Firenze*, il quale avvertimento può avere il ſuo uſo opportuno in que' luoghi, ove ſi è veduto, e in que', ove ancóra ſi vedrà negato che tal dignità veniſſe dall' Imperadore. E perchè non ſi rimangono mai gli Avverſarj dal voler' attribuire certe eſpreſſioni a mera civiltà, e cirimonia, e vi trovano per entro dell'equivoco, ei giova riferire ancóra un'altra lettera ſotto ſcritta dal medeſimo Duca, in cui egli fa una confeſſione aperta, che lo Stato di Firenze ſia dell' Imperadore. L'occaſione di ſcriverla ſi fu queſta, che in queſt'eſſo anno 1540. il Papa Paolo III. accignendoſi alla Impreſa di Perugia diede varj ſegni, ed aſſai mortificanti al Duca Coſimo di voler' inquietare anche coll'armi i confini dello Stato di Firenze, poſe in bando la Città per le decime, e di ciò ſtimò neceſſario Coſimo di darne ragguaglio al Marcheſe del Vaſto con una diſtinta, ed ampia relazione, la quale conchiude colle ſeguenti parole.

☞ „ Mi è parſo per il preſente Corriere dare conto di tutto particolarmente all' E. V., acciochè occorrendole in queſto mezzo ricordarmi una coſa più che un'altra, lo poſſa fare; et intendendo, come ordinariamente ſuol'accadere una novella più che un'altra, ſappi la mera verità della coſa, la quale in ſomma è, che io procuro di difendere me ſenza offender' altri, ſino tanto, quanto ſarò coſtretto dalla neceſſità. Il pregare l'E. V. con molte parole, che tutti quelli offizj che la potrà fare per extinguere queſto fuoco, ſia contento di farli, ſarebbe al tutto ſuperfluo, ſapendo che per ogni riſpetto non ne mancherà. Ben li rigordo penſare, ſe, quando il Papa perſiſta nella ſua obſtinazione, avrà modo alcuno di darmi ajuto, e favore ſenza diſturbo, o alterazione della mente, e del ſervizio DI SUA MAESTA', DELLA QUALE FINALMENTE E' QUESTO STATO, ET IO; & con queſto ſo fine bagiando la mano di V. E., quæ feliciſſimè valeat. Di Firenze alli 7. di Novembre 1540.

D. V. E.

Servitor
Coſmo Medici.

210. Dimentrechè Coſimo perſeverava in tal guiſa nella profeſſione, e pratica del fedeliſſimo ſuo vaſſallaggio inverſo l'Imperadore, gli nacque alla luce un figliuolo maſchio, che poſcia fu il Gran-Duca Franceſco. Tanto ſu forte la perſuaſione univerſale che Ceſare rimiraſſe lo Stato di Firenze per appartenente all'Impero, e conſeguentemente ſottopoſto alla ſua naturale e particolare cuſtodia e cura, che ognuno credette eſſere venuta l'ora, ch' egli deſſe le Fortezze in mano di Coſimo: (1) *tenendoſi da tutti per fermo che concederebbonſi perciò dall' Imperadore al Duca le ſue Fortezze*. Non poteaſi fondare tal preſunzione ragionevolmente che ſu' Principj di Ceſare già fatti trapelare nel primo iſtituto fatto a Napoli con Aleſſandro de' Medici; cioè ch' egli ſteſſo voleſſe tenere in propia balìa ſua la Rocca di Firenze in caſo di apertura, o ſcadenza del Feudo, o di mancanza della Succeſſione nella linea retta per poter' e proveder lo Stato di un Principe fedele all' Impero, et idoneo a governare quello Stato, o pure dargli quella forma, che più conveniſſe al bene pubblico, e alla ſalute di quel Popolo, con che ſi manteneſſe nella

(1) *Cini lib. 2 f. 106.*

fede dovutagli: la qual condizione di mancanza di successione pareva che svaniſſe colla nascita di un successore a Cosimo.

211. In questa occasione si può avvertire un segno chiaro di quella verità che già si è ripetuta; cioè che il mondo tutto credeva, che Cosimo attribuisce a gloria sua e della sua casa il nome di fedele vassallaggio; poichè la penna di Pietro di Arezzo, la quale ned in quel secolo, nè in veruno altro tanto nel lodare quanto nel biasimare, quasi sempre con eccesso, non avea la sua pari, colla mira di fare un grandissimo complimento di congratulazione sulla natività di questo Principe, in una lettera in data de' 7. di Aprile del 1541. scritta allo stesso Duca Cosimo si servì di questo pensiero: (1) *Nel nascervi un figliuolo, E' NATO A CESARE LEALTA', a Italia ornamento, a Toscana gloria, a Fiorenza unione, a' Medici stabilità, a' sudditi idolo, agli Avversarj freno &c.* Non sospetteraſſi che l'Aretino intendesse di dire la ingiuria, o la cosa spiacevole in faccia del Duca Cosimo in una congratulatoria scrittagli per lo stesso motivo, per cui Paolo Giovio gli dedicò quella Storia, in cui lo chiamò vassallo di Cesare; vo dire per timeritarne grazia, e favore. Non previdero que' begli ingegni ed accorti, che dovessero degenerare tanto le Massime nelle età future.

(1) Pietro Aretino lettere tom. 2. p. 103 edit. di Lione in ottavo.

212. Ma ritorniamo al genere delle prove pratiche del vassallaggio di Cosimo: (2) *Havendo Cesare deliberato*, dice l'Ammirato, *di far l'Impresa d'Algieri, e per questo essendo verso il fin della State calato in Italia, stimò il Duca Cosimo al suo uficio appartenersi d'andarlo a visitare e far riverenza a Genova.* Ricordianci che nella venuta antecedente di Carlo V. dalle Spagne in Genova Cosimo gli mandò fare le sue scuse del non essere venuto in persona ad ossequiarlo per gli torbidi ch' erano per anche nel suo Stato, e che non gli permettevano l'allontanarsene: questa volta soddisfa personalmente al suo uficio, il che non si aspetta che a' Principi vassalli (3).

(2) Scip. Ammirat. Hist. lib. 32 f. 462. D.

(3) Sopra §. 165 f. 602.

213. Sentiamo il Cini annoverare i motivi di questo viaggio: (4) *Aveva il Duca ... deliberato di rincontrare l'Imperadore o in Milano, o in Genova; perchè molte urgenti cagioni lo necessitarono a negoziare una volta con lui presentialmente per il desiderio cioè di ringraziarlo de' BENEFIZJ RICEVUTI, per offerirgli contro agli infedeli TUTTE LE FORZE SUE; E PER DARGLI CONTO delle difficoltà che aveva nel governo del suo Stato: e per aprirgli una volta ben gli occhi, ed avvertirlo della malignità verso lui della più parte de' suoi Ministri, da' quali per invidia sapeva esser' appresso a lui di continuo perseguitato.* Poco importa il sapere in quale significato adoperasse qui il Cini il vocabolo Benefizj; da che si sa che il Benefizio che avea ricevuto Cosimo era di que' che fanno i Sovrani, e i Cesari a' Principi vassalli: e per tale dovette essere grato, e fargli i suoi ringraziamenti il Duca Cosimo, e gli corse l'obbligo non che di offerire, ma di prestare all' Imperadore parte delle forze sue nella impresa guerra: e quinci parimente nacque la convenevolezza di DARGLI CONTO del suo Governo. Avvertasi come tutto il disegno di Cosimo *di aprire gli occhi a Cesare, e di avvertirlo della malignità de' Ministri* invidiosi, secondo quel supposto, tendea a fincerare ed a far certo l'Imperadore della sua fedeltà, e ciò a fine di rimeritare la remissione delle Fortezze. Non vi sarà uomo sì temerario nel giudicare, che quel Principe onestissimo adoperasse qui inganno per sorprendere l'animo di Cesare: ma adoperato l'avrebbe se non con ogni candore, e fincerità si fosse creduto obbligato di essere fedelissimo Vassallo di lui.

(4) Cini lib. 2. carta 112.

214. L'ac-

214. L'accoglienza, e la riſpoſta che ebbe Coſimo dall'Imperadore fu queſta, al dire dell' Ammirato: (1) *Ceſare lodollo del buon, e giuſto governo, con cui egli reggeva i ſuoi popoli, e del figliuolo novellamente natogli ſeco grandemente ſi rallegrò, aſſicurandolo, che del deſiderio che gli rimanea delle Fortezze non paſſerebbe lungo tempo che ne gli darebbe intera ſoddisfazione.* Il Cini ne favella in queſta guiſa: (2) *Ivi (in Genova) ricevè (Ceſare) dal Duca la prima viſitazione rallegrandoſi ſeco del figliuol maſchio natogli, e facendogli ottime promeſſe, che alla tornata ſua d' Algieri gli ſarebbero le ſue tanto deſiderate Fortezze reſtituite: molto laudandolo del buon governo, e della incorrotta giuſtizia, che manteneva, e raccomandando alla ſua FEDE, E VIGILANZA tutta la Toſcana, gli commeſſe che di Piombino, e di quel Signore teneſſe diligente cuſtodia.* Sentaſi ancóra l'Adriani ſopra queſto fatto: (3) *Fu ricevuto (Coſimo dall' Imperadore) con paterno affetto, rallegrandoſi ſeco del figliuolo natogli, e datogli ottima ſperanza per lo futuro, e promettendo che alla tornata d' Algieri LO INVESTIREBBE DELLE SUE FORTEZZE, che deſiderava cotanto: e lodandolo del buono, e ſavio governo dello Stato ſuo, gli commiſe che della Terra di Piombino, e del Signore teneſſe diligente cura raccomandandoli le coſe di Toſcana, e che nel governo di Siena ſi confaceſſe a tutto quello che diſegnaſſe di farvi Monſignore di Granuela, il quale per queſti affari, e molti altri d'importanza diſegnava con grande autorità di laſciare in ſuo luogo in Italia.* Non è già che ſi poſſiamo noi fidare di queſti Scrittori, a ſegno di credere che nulla abbiano alterato nel tacconto di que' diſcorſi, o negoziati che raccontano. Eglino non ſono punto conoſciuti per tanto ſcrupoloſi, che non voleſſero ſpandervi ſopra un' aria meno ſpiacevole al loro genio, che pur troppo è noto. Sarebbe di certo vantaggioſo al noſtro aſſunto ove aveſſimo eſatta memoria e preciſa delle parole di Coſimo, e di Ceſare: ma in queſta mancanza attenianci a quelle conſeguenze, che per adeguata illazione vengono dalla relazione loro.

(1) *Ammirat. ivi f.* 462.

(2) *Cini lib. 2 carta* 124.

(3) *Adriani lib.* 3 *f.* 83. *A.*

215. Non è ſtile di Sovrano a Sovrano aſſoluto, ma di Padre a figliuolo, o di Principe ſuperiore a Principe ſubordinato e vaſſallo, che l'uno lodi ed approvi nell' altro il ſavio governo degli Stati concedutigli a reggere, e l'amministrazione d'incorrotta giuſtizia. Moſtrò chiaramente Ceſare di favellare a un Principe, o Duca, il quale come Maeſtrato principale a lui ſubordinato governava lo Stato, e Popolo di Firenze da lui dipendente. L'eſſere corrottibile o no, è un predicato, che malagevolmente ſi adatta a un Giudice, e Rettore, il quale non ſi poſſa aſſolutamente in verun riſpetto conſiderare per perſona privata; e per privato ſi conſidera ogni Duca vaſſallo in riguardo dell' Imperadore, e ſupremo Signore.

216. Il *raccomandare, e commettere alla fede, e vigilanza di lui la cuſtodia di tutta la Toſcana*; e ſingolarmente dello Stato, e Principe di Piombino (circa il quale in quel tempo non v'era piccola ſoſpizione d'infedeltà verſo l'Imperadore per alcuna cagione che a ſuo luogo ſi additerà) indica parimente che Ceſare timiraſſe Coſimo come tenuto all'uficio di un fedeliſſimo Principe vaſſallo: perchè s'egli il giudicò idoneo, et adattato a mantenere altrui, e a conſervare altri Stati nella fede, e devozione dell' Impero; molto più dovette crederlo obbligato ad eſſer'egli a lui fedeliſſimo.

217. Il fargli poi intendere che intorno alle coſe di

Sienna si doveſſe *conſare a' diſegni* del ſuo Vicario Generale in Italia, il Granuela, è un trattarlo per fidanza, che avea nella ſua fede al pari di un Miniſtro ſuo Primario, ed intimo, e non da perſona principeſca di aſſoluta indipendenza.

218. Che l'Imperadore gli promettesſe poſitivamente l'Inveſtitura delle Fortezze alla tornata d'Algieri, non è verisimile; sì bene lo è ch' eſſo gliene deſſe ſperanza: perchè altrimenti non più ſarebbevi ſtato d'uopo de' maneggi, che ſi vedrà, che furono praticati a tal' effetto in appreſſo. Oſſervabile è, che non ſi ſcorge che il Duca Coſimo in queſto rinconrro cercaſſe le Fortezze con doglienze, o proteſtazioni di violenta ritenzione; ma che con atti propri a' Principi vaſſalli procacciò di rimeritarne, e conſeguirne per grazia il poſſeſſo.

219. Laonde in coteſta ſpedizione adempì all' uficio di buon, e coſpicuo Vaſſallo, e al ſervigio *Militare*, come all' *Aulico* per mezzo di Cammilio Colonna, ſotto il quale mandò in Africa con Ceſare due mila uomini, sì come lo accenna l'Ammirato in queſte parole: (1) *Il Duca pregato felice ſucceſſo alla buona mente di Sua Maeſtà, e PROFERTOGLI IN NIUNA COSA DOVERSI PARTIR MAI DAL SUO VOLERE, e intanto bavendogli del ſuo Dominio due mila Fanti conceduti, infino a Lucca l'accompagnò..... E quindi ſeguitò l'Imperadore alla Spezie, onde s'imbarcò per Barbaria.* Oltre l'ajuto di due mila uomini ancóra *ad iſtanza di Ceſare ne furono ſotto Menco da Monte Doglio mandati molti altri col Marcheſe di Marignano in Ungheria per ſoccorrere Ferdinando Re de' Romani fratello di eſſo Ceſare.* Se non foſſe inſopportevole ogni ſoſperro ancorchè minimo circa la ſincerità del magnanimo Duca Coſimo, quaſi ch' egli doloſamente ingannare aveſſe voluto l'Imperadore con fargli a credere di eſſer' ottimo Vaſſallo, ad effetto di trargli dalle mani le Forrezze, agevole gli ſarebbe ſtaro lo ingannarlo con rali promeſſe in voce di perperua ubbidienza con sì reali oſſequj, e con sì fatte opere che non ſi fanno, che da Nobiliſſimi Vaſſalli, e che non ſi poſſono ricevere che per effetri di vaſſallaggio, ſe non ſe chiaramente appariſca alcun' altra manifeſta cagione, o condizione, che le richiedeſſe.

(1) *Ammirat. Iſt lib* 31. *f.* 462. *F.*

220. Bernardo Segni ci dà indizio, che Coſimo oltre a' 2000. Soldati ſovveniſſe a Ceſare con cento mila ſcudi in queſta impreſa: (2) *per gratificarlo più* (come dice queſto Scrittore) *ed acciò più facilmente s'apriſſe la via, per quel dono, a ribavere la Fortezza di Firenze, e di Livorno che erano in ſua poteſtà.*

(2) *Iſt. Fior. MSC. lib.* 10. *f.m.*157.

221. A queſti ſegni di vaſſallaggio, aggiungaſi pur' anche un' altro fatto che avvenne in Lucca, il quale senza contratto fu un' atto di giuridizione attiva per parte dell' Imperadore, e paſſiva per parte del Duca Coſimo; poichè Carlo V. pronunziò ſentenza in una lite ch' era inſorta circa il modo del pagamento della dote, e dell' arrifarto ſpettante alla Vedova di Aleſſandro de' Medici. (3) *Sentenziò in Lucca* (dice lo ſteſso Bernardo Segni) *una lite ſeguita infra il Duca Coſimo, & il Papa per cagione della dote della Margarita ſua figliuola, che il Duca fuſſi tenuto pagare al Papa per tal conto ſcudi* 180. *mila ſe voleva liberare li beni antichi di Caſa Medici.* I beni ſopra li quali ſegui quel giudizio erano la più parte ſituati nella Città, e nello Srato di Firenze; Coſimo ſino lì dovea averne pagato alla Principeſsa Margherita d'Auſtria orro mila ſcudi l'anno, ſecondo quello che era ſtato ordinato dal Conte di Sifonres l'anno 1537. (4) Sicchè il Papa Paolo III., come creditore, e Coſi-

(3) *Segni lib.* 10. *f.*156.

(4) *Segni lib.* 8. *f.m.*56.

è Cosimo stesso, come debitore riconobbe in Cesare la superiorità, e la giuridizione suprema sopra quello Stato: perchè senza giuridizione o sopra le persone o sopra gli effetti disputati non si sentenziano nè decidono le liti, nè si esercita l'uficio di Giudice, singolarmente in una causa che quasi era propria, trattandosi della dote della propria figliuola del Giudice. Per sorte non v'è qui luogo al sotterfugio della qualità di Arbitro eletto, di cui si vogliono valere gli Oppositori per sfuggire il vero. Non so se vorranno che il preteso compromesso accordato tra la Città di Firenze, e Don Ferrante Gonzaga si estenda ancóra fino qui.

222. Giacchè delle cose seguite in quest'anno nella Città di Lucca si è dovuto qui favellare, non sarà alieno dal soggetto il ricordare ancóra un'avvenimento, che ivi accadde, e che servì di principio, e di seme secondo alla famosa controversia di precedenza tra Principi Estensi, e Medici, la quale si protrasse con gravissime dispute fino sotto all'Imperadore Massimiliano II., e della quale per necessità d'incidenza (come di cosa, che di accessoria per poco, era divenuta parte della principal quistione, cui trattiamo) in progresso dell'Opera ci converrà toccare più di una volta, e più a lungo. Di presente in grazia dell'ordine, che riguarda la parte Storica, e il tempo, riporterò quello che ne disse il Manuccio. (1) *A Lucca dello Imperadore era anco venuto il Duca di Ferrara, allora Alfonso, il quale non avendo prima fatto segno alcuno di voler' avanzare il Duca di Firenze di dignità, nel procedere che fece la Corte innanti allo Imperadore, e al Papa si prese la man destra, e il luogo più degno, non contendendone il Duca di Firenze, nè pur pensandovi, nè stimando che quell' atto dovesse scemargli la dignità; nè che similmente il detto desse la Salvietta all' Imperadore, la quale è tenuta preminenza di chi è principale tra gli assistenti nelle Gran-Corti* (cioè tra Vassalli ed Uficiali dell'Imperadore ne'servigj aulici). *Di ciò fece il Duca di Ferrara farne Scrittura autentica per valersene all' occasioni.*

(1) *Aldo Manuc. i Vita di Cosimo f. 80. edit Bologn 1586.*

223. Ecco la prima materia della Lite, la quale come scintilla sotto la cenere serpendo indi a non gran tempo, scoppiò per la prima volta in Roma, e lo racconta il medesimo Manucci: (2) *Avvenne poco dopo, che in Roma, dov' erano gli Ambasciadori dell' uno, e dell' altro Duca, dovendo il Papa andar' in Capella, che non si stimava il Duca Cosimo amico, diede commissione al Maestro delle Cirimonie, che allo 'mbasciadore di Ferrara sopra a quello di Firenze fosse assegnato il luogo più degno. Il che vedendo lo 'mbasciadore Fiorentino, e parendogli cosa strana, ne fu al Papa per sapere, se ciò fosse vero, a cui fu risposto di sì, e che ciò gli si conveniva per esser più antico nella dignità Ducale, e* per alcune altre cagioni. Venne bene qui al Manucci il sopprimere quelle *alcune altre cagioni*, che dal Pontefice furon' allegate; e lo fe da Scrittore accorto più che fedele, il quale tutto il suo libro della vita del Duca Cosimo seppe farlo depurato da ogni fatto, e detto, che potesse, o provare, o indicare il vassallaggio della Casa de'Medici, accomodando la sua penna per avventura non meno al proprio affetto, che al genio dilicato che regnava nel tempo in cui egli scrisse, nella Corte Toscana, ove allora già avea incominciato a putire l'idea e il nome dell'essere Vassalli dell'Impero dal Gran Cosimo non punto abborrito, ma per lungo tratto di tempo segnalatamente professato.

(2) *Ivi.*

224. Sentiamo però l'Ammirato, il quale per questa volta fu meno scrupoloso, e disse: (3) *Fu mosso il Pontefice dall' atto ultimo fatto in Lucca, dall' esser' il Duca di Ferrara più antico Duca di quel*

(3) *Ammirat. Ist lib 32. f. 463. B.*

quel di Firenze, e perchè essendo EGLI FEUDATARIO, DOVEA PRECEDERE A CIASCUN' ALTRO, CHE A MEN DEGNO SIGNORE, SI' COME EGLI CHIAMA L'IMPERIO, fusse sottoposto.

225. L'Adriani il fa favellare nella stessa sentenza, dicendo, (1) *che il Duca di Ferrara era FEUDATARIO DELLA CHIESA, E QUEL DI FIRENZE DELL' IMPERIO, e quel del Signor più degno qual' era il Papa, doveva precedere.*

(1) *Adriani lib. 3. f. 90. H.*

226. Tanto l'Ammirato, quanto l'Adriani scrive che alcuni Cardinali, o altri parziali del Duca Cosimo negassero quella proposizione dell' essere Cosimo Feudatario; ma veggasi su quali miserabili, e falsi argomenti si fondi la loro negazione in questo particolare. (2) *Da parte del Duca di Firenze si diceva, non dover gli atti di gentilezza, e di cortesia essere a niuno di pregiudizio. La Città di Firenze essere ab antiquo sempre a quella di Ferrara, & a' suoi Principi preceduta; perchè dunque egli che per libero volere de' suoi Cittadini huomini liberi in quel tempo, e da altri non dipendenti, era di quella Città stato creato Capo, e Signore, al Duca di Ferrara non haver' a precedere?* Qual fosse la libertà de' Cittadini ch' elessero Cosimo già si è mostrato abbastanza (3) per far vedere quanto era inetto, e falso questo argomento, se pure allora fu posto in campo per provare indipendente e la elezione di Cosimo, e la Libertà di Firenze. Ma andiamo avanti nel vedere le ragioni da loro pretese. (4) *E dove mai essersi trovato, o letto da centinaja d'anni in quà che la Città di Firenze in sua libertà costituita a Imperadore alcuno fosse sottoposta?* E questa è ella una proposizione da mettersi per interrogazione, quasi che non avesse replica? ella ripugna al fatto di tutti i secoli da noi provato. Qui le opponiamo una interrogazione che strangola: e dove mai si è trovato scritto, o letto il modo legittimo, e requisito, col quale è uscita Firenze dalla soggezione dell'Impero, la quale qui avanti centinaja d'anni si suppone che esistesse? dove le prove della Costituzione di quella Libertà, se pure per essa Piena Indipendenza si vuol' intendere? Le son ciarle, e sì inette, che nulla più. (5) *Le quali doglienze furon favorite da molti Cardinali, e specialmente da Pucci, e da Monti, mostrando al Papa, che* mentre d'alcuna differenza pendeva in giudizio, *non si dee cos' alcuna contra il legittimo possessore innovare &c.*

(2) *Ammirat. ivi.*

(3) *Sopra §. 3 seg. e §. 30 seg.*

(4) *Ammirat. ivi.*

(5) *Ivi.*

227. Nel racconto dell' Adriani v'è alcuna ragione di più, ma della stessa stoffa rispetto all' indipendenza: (6) *Quelle ragioni da' Cardinali amici del Duca erano come frivole, e di niun valore rifiutate.* Di vero i Cardinali di quel tempo con molta facilità condannavano i Papi di frivolezza; e forse in grazia dell' umor fantastico indipendente perdettero ogni precetto di buon costume: (7) *dicendogli* (seguita quello Storico a narrare) *che quell' atto di Lucca fatto per cortesia, o altrimenti non aveva forza di far pregiudizio a cosa tanto antica, e di tanta importanza, e che non solo al Duca, ma a tutta la Città di Firenze s'apparteneva: e che il tempo nè il nome del Ducato non doveva avere privilegio alcuno di poter scemar la dignità primiera della Città: e che l'ultimo che si diceva, era intieramente falso, cioè che lo Stato di Firenze fusse fatto feudo dell' Imperio.* Cotetti Porporati dando così la mentita al Sommo Pontefice mostrano dunque che nell' attaccare i sacri diritti dell' Impero, non vi fa bisogno, nè pure con esso lui di alcuna civiltà, nè prova di verità. Ma sentiamo la spiegazione egregia del vassallag-

(6) *Adrian. lib. 3. f. 90. H.*

(7) *Ivi.*

gio

gio del Duca Coſimo: (1) *Amico era egli bene dell' Imperadore preſente, & affezionato, e confederato.* Non era vaſſallo, ma buon compagno di Ceſare. Era venuto dunque al mondo con una alleanza naturale; poichè non ſe ne vide ma' nè il trattato, nè gli articoli, nè la eſtenſione, o reſtrizione, ſe non che ſecondo queſta ſciocca propoſizione eſſa alleanza ſi ristrigneva alla vita del ſolo Imperadore allora vivente, egli degnavalo di eſſere ſuo confederato. Ma avanti. (2) *Ma che maggioranza alcuna mai vi aveſſi avuto l'Imperio, altro che di riverenza, laquale ciaſcuno Principe gli deve; queſta era falſo.* Non badiſi al gergo e guazzabuglio della eſpreſſione; quella ſpezie di riverenza che doveva, e preſtava in coſpetto del mondo intero a Ceſare il Duca Coſimo, non era punto dovutagli da ogni Principe; ella non ſi chiedeva, che da' Principi vaſſalli, qual fu eſſo Duca. Coteſta parte la confuſione babilonica del linguaggio, e de' termini. Qui ſi fa ignorantemente la guerra al nome di Feudetario; col ſuppoſto falſo che preſto aveſſe a diminuire la Dignità di Coſimo. Ma il vero è, che ſe alcun ſolido fondamento avea il Duca di Ferrara e di Modena contro di Coſimo; egli era queſto, che non coſtava che Coſimo aveſſe ricevuto ſolennemente in Feudo lo Stato di Firenze; che non era creato veramente Duca con quella poteſtà propria e regale che aveva nel ſuo Stato il Duca di Modena: perocchè eſſo non avea mai a cedere il paſſo a Coſimo come a ſemplice Governatore od Amminiſtratore e Vicario.

(1) *Ivi.*

(2) *Ivi.*

228. Ma a noi non ſi appartiene l'entrare nel merito della cauſa di precedenza. Il Duca Coſimo potea aver torto o ragione in queſta controverſia ſenza riflеſſione ſull'eſſere indipendente dal S. Impero. L'articolo venne in mezzo a caſo, o incidentemente e ſi è veduto con qual coerenza. Non perſuade bene la conſeguenza, che la dignità che il Principato ſpirituale comparte a' Papi faccia paſſare, e comunichi la preminenza a' loro Vaſſalli temporali. L'un carattere è di natura differentiſſima dall'altro; e non ſi vede come i loro dipendenti ſecolari poſſano partecipare per mezzo del legame di feudalità, e ſoggezione mondana più di ogni altro Principe del mondo Criſtiano, de' vantaggi celeſtiali. La qualità d'eſſer vaſſallo del Pontefice non è tale, che in concorrenza con un'altro eguale a lui nel rimanente gli dia di neceſſità la precedenza, o coſtituiſca una preminenza ſe non forſe locale. Ma in ogni diſputa che ſoffre delle difficoltà, ſi producono dalle Parti delle ragioni forti, delle meno forti, e delle deboli; e non di rado di quelle che ſono falſiſſime, perchè fondate ſovra ſuppoſti, e fatti falſiſſimi. Dubiterei quaſi che que' Cardinali non aveſſero meſſo fuora quella dottrina in quel tempo. Gli Storici, che ne fanno fede ſcriſſero più tardi e in età ſoſpetta; voglio dire dappoichè il negare il vaſſallaggio della Caſa Medici era già divenuta moda, e ſtile degli Storici Fiorentini. E pare un difetto che Bernardo Segni il quale ſcriſſe circa il 1550., non abbia regiſtrate queſte particolarità. Ma dato che que' diſcorſi veramente veniſſero in campo ſin di allora, da ciò nulla riſulta ſe non la cognizione di quello che ardirono di dire in Roma alcuni appaſſionati, dal ragionamento de' quali non ſi vorrà che dipendano i diritti de' Sovrani. Quello che vi è di certo, ſi è, che il Duca Coſimo non comparì Autore di sì inetta e temeraria propoſizione. E come potea eſſo comparirlo ſenza bruttamente contraddire con ſimile dichiarazione alla ſua propia tante volte ripetuta profeſſione, e promeſſione e al fatto ſuo propio? Non era peranche venuto il tempo che la Corte di Firenze rompeſſe i cancelli, e diſprezzaſſe quella Ragione ed Autorità Imperiale, ſovra di cui unicamente poſava la giuſtizia del ſuo Principato. Ciò ſia qui ſegnato per

per lume della Storia concernente l'origine, i progressi, e la maturità che ha avuta la pretensione dell'indipendenza nella Casa stessa regnante, la quale in ciò indubitatamente ha variata, e dal primiero rettissimo istituto traviata. Sì come visibilissimamente si comprende da' fatti de' Medici, e del Duca Cosimo sin'ora esposti, e vie più per le azioni di Cosimo stesso da qui innanzi da esporsi, ognuno comprenderà. E per mostrare ancóra che questa ciarla che si pretende che venisse posta innanzi allora in Roma non avesse per Autore Cosimo, basta opporle le azioni stesse, ch'egli fece in quel torno, come perfetto vassallo inverso l'Imperadore.

229. Egli per l'appunto in quel tempo che si disputò di ciò in Roma nell'assenza di Carlo V. che era sotto Algieri, eseguì fedelmente quanto Cesare al partir suo gli avea commesso, cioè di aver l'occhio sulle cose dello Stato di Piombino che parve allora titubare nella fede, laonde *con esortazioni efficacissime ricercava il Sig. di Piombino* (racconta il Cini) (1) *Cognato della Madre a voler meglio le cose sue guardare: ed a voler'insieme nella divozione dell'Imperadore, di cui Piombino è feudo nobile, al tutto mantenersi*: E fu tale la vigilanza sua circa gl'Interessi dell'Imperadore, che lo stesso Scrittore lascionne questa testimonianza: (2) *Senza mai vedersi stanco, teneva con estrema vigilanza gli orecchi aperti non pure alle cose sue, ma a tutte le altre ancora, onde Cesare potesse alcun nocumento ricevere.*

(1) *Cini Vita di Cosimo lib. 2. carta 122.*

(2) *Cini ivi carta 128.*

230 Si può osservare a questo proposito, che il Duca Cosimo fino lì non avea avuto alcun'Uficiale di guerra nello Stato, che dipendesse propiamente da lui; tutti ubbidivano immediatamente a Cesare; ma in questo tempo egli cercò di liberarsi da questa soggezione, non però senza espresso consenso di Carlo V. (3) *Cosimo*, sono parole dell'Adriani, *cercando un Capo di guerra tale, che in tutto dipendesse da se propio, e lo servisse con fede, si risolve ad eleggere Stefano Colonna.... E però con CONSENSO DELL'IMPERADORE, a cui il Duca aveva aperto l'animo suo, si commise al Marchese d'Anghilara Ambasciadore Cesareo in Roma che vedesse di condurlo a servigio del Duca.* Veggasi come si accordino questi fatti colla assurda dichiarazione di non esser Feudatario, e Vassallo Cosimo. Ma per tornar'alla disputa di Roma.

(3) *Adrian. lib. 3. f. 93.*

231. La prima zuffa in questa guerra di precedenza terminossi, allo scrivere dell'Adriani, in questo modo, che (4) *Paolo Terzo finalmente si contentò che l'Ambasciadore del Duca di Firenze fusse mantenuto nel suo luogo, e che poi chi voleva litigare, litigasse; non dovendo alcuno esser cavato di possessione se non dopo sentenza legittima.*

(4) *Adrian. lib. 3. f. 91.*

232. Il motivo di lasciare il vantaggio del possesso a chi l'avea pare dunque in quelle circostanze, che movesse l'animo del Papa a desistere dalla deliberazione sua fatta contro alla preminenza del Duca Cosimo. Ma dal desisterne non crederei che si potesse inferire ch'egli avesse mutato parere circa il vassallaggio, e il carattere di Feudatario Imperiale di esso Duca: Egli era questo Pontefice troppo perito delle cose di Stato per prendere sì grosso granchio.

233. Costa dalle scritture, che le Corti di Toscana, e Modena lungo tempo dopo hanno fatto pubblicare in questa Causa, che Cosimo era ricorso, o comparso al Tribunale Cesareo per non soccumbere in questo conflitto; attesochè per parte de' Principi Medicei si scrisse: (5) *Hanc controversiam diremerunt..... Carolus V., ac pro ejus Majestate Albæ Dux, ipsius Majestatis Domus Præfectus Maximus quibus litteris die 29. Decembris anno 1547. datis declaravit Forlivii Epis-*

(5) *In libello, in quo præcedendi rationes explicantur edito an. 1561.*

copo,

copo, Oratori tum Florentino deberi primum locum. Poſtremò Ferdinandus, qui nunc imperat hoc idem anno proximo ſuperiore 1560. in perſona Equitis Medicei decrevit. Talchè ſe Coſimo volle attenerſi alla dichiarazione che aveva fatto l'Imperadore Carlo V. per mezzo del ſuo Delegato il Duca d'Alba, e al Decreto dell'Imperadore Ferdinando I., egli riconobbe di certo il Tribunale Ceſareo per ſuo Superiore, e conſeguentemente sè per Principe dipendente e Vaſſallo; e con ciò ſmentiſce le ragioni frivole ch'altri a favor della ſua allora non da lui vantata Indipendenza avea allegato in Roma. Il punto fu, che que' Decreti non aveano terminata, o deciſa la lite: quindi per parte degli Eſtenſi venne eſpoſto, o replicato: (1) *Diſpiciamus quod eſt Superioribus diebus à Ferdinando Ceſare STATUTUM; reperiemus enim ipſum AUDITIS UTRIUSQUE PARTIS RATIONIBUS, UTI CAUSA COGNOSCERETUR MANDASSE, atque interim in ſuſpenſo jus præcedendi reliquiſſe, quemadmodum ex ejus decreti verbis declaratur quod factum eſt id. Februarii hujus anni INTERIM AUTEM SUA MAJESTAS PRIORI DELIBERATIONI, ET VOLUNTATI SUÆ INHÆRET; quam ſe ipſius quoque Illuſtriſſimi Ducis Florentiæ Oratori, & aliis indicavit, ne tamquam Orator in Eccleſiam, vel ad publicos, & ſolemnes actus veniat, niſi tum à Cæſarea Majeſtate vocatus fuerit &c. Ac ſane cum INSTITUTUM FUERIT JUDICIUM APUD CÆSAREM, neſcio qua fronte quis audeat affirmare rem amplius integram non eſſe, tantæ Majeſtatis nulla ratione habita.* Se adunque entrambe le parti piatirono, ed eſperimentarono le loro ragioni avanti l'Imperadore; ſe egli ordinò la cognizione della cauſa a' ſuoi Tribunali, e ſe ſi ſtette a' ſuoi Decreti; ſe ſi ſottomiſero *de plano*, ſenza minima difficoltà, o proteſtazione al Giudizio ordinario che ne venne coſtituito, ed introdotto; ne riſulta che ſino qui non apparve veſtigio di denegata ſubordinazione all'Impero per parte del Duca Coſimo, o la Corte Toſcana; che che ne ſeguiſſe in appreſſo.

(1) *In Tractatu rationum præcedendi f. 13. edit an. 1562 18 Kal. Aprilis.*

234. Tanto baſti di avere qui detto intorno a queſta controverſia, che biſognerà toccare di nuovo a ſuo tempo proprio; ritorniamo ora alla conſiderazione de' caſi del Duca Coſimo; ne' quali egli continuò a praticare l'uficio del miglior Principe Vaſſallo che ſi aveſſe l'Imperadore Carlo V.

235. E nel vero per queſta via, cioè di moſtrarſi fedeliſſimo e devotiſſimo di Ceſare, egli ſeppe meritare, e conſeguì finalmente il poſſeſſo delle Fortezze di Firenze, e di Livorno, In occaſione che Carlo V. ritornato dall'Impreſa d'Algieri era venuto dalle Spagne in Italia a fine di amminiſtrare la guerra dalla parte di Fiandra per ridurre alla ſua ubbidienza il Duca di Cleves fattoſegli ribelle, e congiuntoſi col Re di Francia contro di lui.

236. De' ſucceſſi di queſta portata non vien bene il diſcorrere, nè ſi può con eſattezza, ove non ſi abbia ſotto gli occhi gl'inſtromenti, ed atti autenticati, i quali diano il lume neceſſario allo ſchiarare la materia. Io non ho cópia del contratto, o della tranſazione o ſcritura, in vigor di cui furono rilaſciate, e commeſſe alla fede di Coſimo quelle Fortezze: e perciò è giuoco forza contentarci del ſemplice racconto ſtorico ſuperficiale, che ne hanno fatto gli Storici Fiorentini, e le ſole penne conſecrate al genio della Caſa Medici.

237. Racconta dunque quel fatto l'Adriani in queſta forma: (2) *Carlo V. andando a Buſsè, e quaſi nel mezzo fra Parma e Piacen-*

(2) *Gio Batiſta Adriani lib. 3. f. 109.*

Piacenza, avendo in ſua compagnia il Duca Coſimo, e avendone conoſciuto LA PRUDENZA, E LA FEDE fu finalmente contento DI FARGLI GRAZIA DELLE FORTEZZE. Parla pur' in termini veriſimili e convenevoli qui l'Adriani; ma non è in ciò eguale a ſe da per tutto: ſoggiugne però incontanente, e con tenor ſimile: (1) *pur tendogli pure ch' egli ne foſſe troppo, e troppo lungo tempo gravato nell' onore, che per tutto ſi aveſſe a credere, come molti follemente ſi davano ad intendere, ch' egli NON PER SINCERITA' D'ANIMO, MA PER FORZA DOVESSE ESSER FEDELE ALL' IMPERADORE..... avvegnachè ... queſta deliberazione aveſſe molti Signori, & Italiani, e Spagnuoli potenti che la contraddiſſero, più per invidia ch' eſſi portavano alla grandezza del Duca Coſimo, che per bene, o ſervigio di Ceſare; DOVENDOLI IL DUCA PER COTAL GRAZIA ESSER MOLTO PIU' OBBLIGATO POI CHE PRIMA, e divenendone maggiore, e più potente Signore, e però a lui PIU' UTILE, E PIU' ONORATO SERVIDORE.* E più che giuſta la conſeguenza; maſſimamente procedendo il Duca Coſimo con ſincerità, e ſenza fraude, e non potendo mai credere di ricevere in ſpecie le Fortezze con legame meno ſtretto di quello, con cui avea ricevuto il Governo dello Stato in genere, cioè col vincolo di eſſer fedele, e devoto dell' Impero, e col fine di conſervare lo Stato in eſſa devozione e fede. (2) *Così* (ſegue a dire l'Adriani) *all' arrivo di Monſignor Granuela, il quale favoriva le coſe del Duca, il giorno XI. di Giugno .... ne promiſe gratamente la ſpedizione.* Sì che l'Imperadore adempì a quelle ſperanze, che avea date a Coſimo al partir ſuo per Algieri: cioè (3) *che alla ſua tornata lo inveſtirebbe delle Fortezze.* Il Duca dal ſuo lato corriſpoſe a queſto novello favore, e beneficio da vero Principe Vaſſallo; perchè (4) *Vedendo le gravi ſpeſe, e grandi, che havea fatto, e faceva continuamente Ceſare per la difeſa d'Italia, e per lo buono ſtato di quella, volontariamente gli promiſe 150. m. ſcudi ... e di mandar ſeco al ſuo Stato due mila Soldati ſotto Stefano Colonna.* Il beneficio nuovamente ricevuto da Coſimo è corriſpoſto dal Servizio Militare; e da una ſpezie di Laudemio. Segni entrambi di feudalità non punto ambigui. Non fu compera, ma giuſta rimunerazione; e comechè compera ſtata foſſe, non per queſto ſarebbeſi rimaſta di eſſere infeudazione. (5) *Nam & interventu pecuniæ feudum acquiri poſſe, certum eſt. 1. Feud. 16. & 20. & vendendo etiam benevolentiam ſuam exhibet Dominus, quod me potius quàm alium* (vel neminem) *habere vaſſallum velit: pecunia verò non tam eliciendi, quàm remunerandi beneficii cauſa data videtur.* (*Hattyſer. in Annalis: Jur. Feud. c. 3. lit. F.*) così avvenne qui il fatto.

(1) Ivi.

(2) Ivi.

(3) *Adrian. lib. 3. f. 85. A.*

(4) Ivi f. 109.

(5) *Samuel. Stryk Exam. Jur. Feud. c. 2. qu. 20.*

238. Scipione Ammirato parlando di queſto caſo ſcriſſe così: (6) *Dopo uſate le cerimonie, che co' Principi maggiori ſi oſſervano, ſi diede a* trattar con deſtriſſimo modo *per conto delle Fortezze.* Notiſi quella deſtrezza; non era ſcaltra, nè fraudolente; perchè porta il generoſo Duca Coſimo e in bocca e in fatto la fedeltà, e l'oſſequio verſo Ceſare. *Havendo* (continua l'Ammirato) *il negozio in mano Monſignor Granuela favorevole al Duca, fu l'undecimo giorno di Giugno .... ampiamente ſodisfatto. Havendo egli all' incontro ſovvenuto l'Imperadore di 150. mila ſcudi perchè nelle ſopraſtanti guerre ſervir ſe ne poteſſe, concedutogli la perſona di Stefano Colonna, della cui opera ſi volea l'Imperadore ſervir' in Fiandra, e permeſſo, che dello Stato ſuo ſi levaſſero quattro mila Fanti, due mila ſotto Camillo Colonna, e gli altri due ſotto Stefano ....*

(6) *Ammirat. Iſt. lib. 32. f. 466. D.*

239. Il

239. Il Baldini Scrittore della vita del Duca Coſimo uniforme all' Adriani, accenna per motivo principale d'impulſo, che moveſſe l'animo dell' Imperadore a graziarlo, e beneficarlo la ſperienza che aveva fatto pel paſſato, e la fidanza che avea per l'avvenire della fedeltà immutabile di eſſo Duca, e con le ſeguenti parole: (1) *L'Imperadore .... per far paleſe a ogn' uno quanto egli* CONFIDAVA NELLA FEDE, *e nella prudenza ſua (del Duca) ei* GLI RENDE *la Fortezza di Firenze, e quella di Livorno, le quali egli baveva in ſuo potere, e volle ch' egli ne foſſe* LIBERO SIGNORE E PADRONE *&c.... E per moſtrarſi grato a Ceſare del* BENEFICIO CHE SUA MAESTA' GLI HAVEVA FATTO *in havergli* RENDUTO *le due Fortezze ... gli donò dugento mila fiorini.*

(1) *Baccio Baldini Vita di Coſimo &c. f.* 34.

240. Prima di fare alcuna oſſervazione ſu queſto racconto ſentiamo ancóra il Manucci, il quale collo ſteſſo tenore, e con più circoſtanze ne favella come ſegue: (2) *Havendo l'Imperadore* PROVATA, E LA FEDE, *e la ſofficienza, e valore del Duca Coſimo, non havendo alcuno in Italia, che meglio ſoſtenere gli poteſſe i ſuoi Stati, e di cui più ſi poteſſe fidare, e conoſcendo lo Stato di Firenze fermo e per le qualità del Duca, e per la ſucceſſione del figliuolo maſchio, benche in ciò haveſſi e molti, che overo invidiando la grandezza e gloria del Duca Coſimo, o da altro ſpirito moſſi, il conſigliavano a far' altrimenti, ſi riſolvè a rendergli le Fortezze. Il che fu quando venne Ceſare di Spagna a Genova per paſſare in Fiandra .... la dove andò il Duca Coſimo a viſitarlo, e avendolo indi accompagnato fino a Pavia, andando Ceſare alla volta di Milano hebbero inſieme diverſi ragionamenti, da' quali Ceſare compreſo aſſai, quanto egli foſſe, e prudente, e conſiderato, per poco hebbe a menarlo ſeco in quella guerra per ſervirſi dell' opera, e conſiglio di lui; ſe non foſſe di ciò fare ſtato diſſuaſo da Granuela ſuo Segretario principale, il quale gli diede a vedere quanto foſſe meglio per lui, che egli andando a quella Impreſa con tutto il rimaſo de' ſuoi Soldati che baveva in Italia, laſciaſſe il Duca come per* SICURTA', E GUARDIA *de' ſuoi Stati, che erano in pericolo di eſſere da diverſe bande infeſtati. Per il che Ceſare ordinò a Gioanni di Luna Caſtellano che conſegnaſſe il Caſtello, e la Fortezza di Firenze al Duca, e quel di Livorno a chi per lui il riceveſſe: e così a' VII. di Luglio il Duca egli in perſona preſe il poſſeſſo della Fortezza di Firenze: e mandato .. a pigliare il poſſeſſo di quella di Livorno; fu libero in tutto da una* CERTA INDEGNITA', *che gli pareva ſoſtenere; e ne divenne* PRINCIPE ASSOLUTO CON ANIMO DI NON PARTIRSI MAI DALLA DIVOZIONE DI CESARE, *e così in Italia, come fuori di mantenere grande la ſua parte a tutto ſuo potere.*

(2) *Aldo Manucci Vita di Coſimo f.* 86. 87.

241. Odaſi ancóra il Cini, che racconta il fatto nella guiſa ſeguente: (3) *Era il Duca in queſto tempo con ſperanze più certe andato a Genova a trovare il medeſimo Imperadore, ove* PER LA FEDE, E PEL VALORE DIMOSTRATO VERSO QUELLA MAESTA' *era ſtato da lei molto lietamente ricevuto; e cominciato il negozio della* RESTITUZIONE *delle Fortezze, in cui dal Principe di Solmona fra gli altri ricevè notabili ajuti, ſeguitando ſempre l'Imperadore per la Lombardia camminava. Giunto finalmente a Pavia, e ſoprarrivato nel medeſimo luogo il Granuela, che di Germania faceva ritorno, dal quale le coſe del Duca erano ſtate ſempre molto*

(3) *Gio. Batiſta Cini Vita di Coſimo lib* 2. *carta* 231.

favorite, l'undeci di Giugno del 1542.... l'Imperadore non oſtante le molte contradizioni degl' invidioſi, ſi contentò DI LASCIARLO QUEL LIBERO, ED ASSOLUTO PRINCIPE CHE DA DIO, E DA SUOI CITTADINI ERA STATO CREATO, dando reſoluzione che l'una, e l'altra Fortezza fuſſe in intera podeſtà di lui conſegnata. Et egli a rincontro per moſtrarſi grato di TANTO BENEFICIO veggendo il biſogno di eſſo Ceſare volontariamente promeſſe di mandare a lui in tre paghe 150. mila ſcudi, ed accomodarlo del ſuo Luogotenente Stefano Colonna deſiderato da Ceſare per crearlo Maeſtro di Campo di tutte le ſue genti, aggiugnendo oltre a ciò l'ajuto di due mila eletti Soldati Toſcani, e ſopra tutto col laſciare eſſo Duca pieno di ARDENTISSIMO DESIDERIO, E PRONTEZZA D'ESPORRE PER SERVIZIO DI ESSO CESARE ovunque foſſe ſtato meſtiero, LO STATO, E LA PROPRIA VITA. Ed ordinato intorno a ciò quanto era neceſſario fare, preſe la volta di Firenze.

242. Narrazioni più ſincere, ed accurate delle precedenti non erano da eſpertarſi da queſto genere di valenti Scrittori. Coteſte ad ogni modo hanno a baſtare per teſtimonianza del vero vaſſallaggio di Coſimo de' Medici. Avverraſi però in primo luogo, che con diſcernimento ſi debba accertare quel modo loro di nominare Reſtituzione la Conceſſione, che fece l'Imperadore delle Fortezze. Con diſcernimento, diſs' io, poichè riſpetto alla Rocca di Firenze egli era falſo aſſolutamente, e in diritto, e in fatto, che coteſto arto foſſe reſtituzione, non reſtituendoſi a uno, ſe non quello che altre volte egli poſſedette, o di poſſedere già ebbe il gius queſito. Ora quella Rocca Coſimo non mai l'avea poſſeduta, nè alcuno gius a rigore di chiederne il poſſeſſo gli ſi competea. Era quella Fortezza di Ceſare per ſpezial patto ſtipulato tra lui, e il predeceſſore del Duca Coſimo, nelle cui Ragioni ſole eſſo Coſimo ſuccedeva; egli non avea alcun gius queſito, ſe non a ciò che Ceſare conceduto avea pe' ſuoi privilegj a Aleſſandro de' Medici. Nè ricorraſi alla ſola, che I Senatori, o la Città di Firenze conferiſſe di propria autorità ogni poter, diritto, e Signoria a Coſimo; poſciachè ciò ſi è moſtraro eſſer falſiſſimo, avendo eſſi Senatori in ciò operaro ſubordinatamente, e correlativamente a' precetti Ceſarei (1), non come autori, ma come meri eſecutori della legge, e coſtituzione Imperiale, riſtrignendo più toſto, che ampliandone i termini. Ed oltrachè la Città non volle punto dar più, ma bensì meno a Coſimo, ſe aveſſe potuta, di quello che avea avuto Aleſſandro; ella nè pure potea conferire a eſſo Coſimo un gius, e una coſa, che non ebbe eſſa medeſima. La Rocca non mai era ſtata in balìa ſua, ma ſempre in quella de' Medici, e con iſpecialiſſima dipendenza dall' Imperadore, ed obbligazione con eſſo lui, oltre a quella univerſal dipendenza, che ne hanno tutte le Fortezze coſtrutte nelle Terre ſia mediatamente, od immediatamente ſottopoſte all' Impero. Talchè in riguardo di queſta Rocca la grazia di Ceſare fu vergine, e nuova affatto, e ſi dovea nominare Conceſſione, e non Reſtituzione, ove ſi voglia tener conto della proprietà debita ed opporſi alla corruttela del linguaggio politico polemico aſſai comune nella Scuola de' male affezionati contra le Ragioni ſacroſante dell' Impero, allorchè convien delle Donazioni, e Conceſſioni Imperiali far conſeſſione, e capirale. Riſpetto alla Fortezza di Livorno, il vero è che Coſimo la renne in ſuo tal qual governo per quelle ſettimane, che ſcorſero dal dì della aſſunzione ſua al Primato ſino all' apparire del Conte Siſonres

(1) *Sopra §. 3. ſeg.*

Plen-

Plenipotenziario Imperiale in Firenze, a cui egli la fece evacuare col patto di tempo illimitato, *do ut facias*; *& facio ut des*; cioè Coſimo la diede a fine di eſſer' inveſtito, o confermato nello Stato; e ſunne inveſtito, o iſtituito, con che foſſe fedele a Ceſare, e della ſua fede deſſe quel pegno; il qual motivo finale potea protrarre il ſuo effetto all' Infinito, cioè a tempo da non diſinirſi, che dal beneplacito Imperiale di Carlo V. E tal beneplacito ſeppe conſeguire Coſimo con rendere certo l'Imperadore della ſua fede per moltiſſime, ed efficaciſſime prove: e conſeguendolo ſi può dire riſpetto al tale quale poſſeſſo primiero, che gli foſſe reſtituita la Fortezza di Livorno. E tanto, ſe pur non è troppo, del termine *reſtituire*, e *rendere*, colla ſpiegazione di cui ſi comprende inſiememente come ſi abbiano da prendere que' parlari di coteſti Scrittori, *le Fortezze ſue*, *le Fortezze di Coſimo*, cioè ſi hanno da prendere con *grano ſalis*.

243. E niente minore diſcretezza vi vuole ad intendere quel dire del Baldini che *l'Imperadore volle che il Duca di eſſe Fortezze foſſe libero Signore, e Padrone*: o pure ch'egli *ſi contentò di laſciarlo quel libero, ed aſſoluto Principe, che da Dio, e da' ſuoi Cittadini era ſtato creato*, come ſcrive adulatoriamente, e depravando la ſtorica verità il Cini: poichè il candore di un verace Storico volea, che diceſſe: quale ſu riconoſciuto da' Cittadini in eſecuzione de' precetti di Ceſare, il quale poi con tutti gli Stati, e Vaſſalli a lui ſubordinati dipende da Dio ſolo. Coſimo non potea eſſere più libero, nè più aſſoluto Signore delle Fortezze, che di tutto lo Stato inſieme: ora di tutto lo Stato lo ſu egli dipendentemente dalla ſuperiorità dell' Impero, e di Ceſare, come canta la Inveſtitura ſua, e colla mira, e condizione, che, come *fedele del Sacro Impero* cuſtodiſſe, e governaſſe quella Città, Repubblica, o Stato. Divenne il Duca Coſimo per la Conceſſione, o Inveſtitura delle Fortezze più libero, e più aſſoluto Signore riſpetto al ſuo Stato interno e la ſua poteſtà di reggere, e difendere egli medeſimo, come Capo, ciaſcun membro ſottopoſto alla ſua cuſtodia, e cura: ma non mica riſpetto a' legami, che lo aſtrignevano all' Impero, nè alle condizioni, co' quali avea ricevuto quel Governo, o Ducato. Crebbe egli di riputazione, autorità, ed onore, perchè venne trattato alla perfine al pari degli altri Duchi, e Principi vaſſalli dell' Impero, i quali tengono in lor balìa, e preſidiano a lor talento le Fortezze de' loro Stati. In queſto era ſtata fino lì deteriore la condizione di Coſimo, di quella degli altri Principi; non ſi potendo negare che la ſoggezione di vederle preſidiate, e governate dagli Uficiali, o Miniſtri del ſupremo Signore importaſſe notabile minoramento di poteſtà, libertà, e giuriſdizione; laonde per ſimile motivo Papa Paolo III. per l'appunto in que' giorni, in cui Coſimo impetrò la grazia delle Fortezze, ricusò il feudo dello Stato di Milano pel ſuo Nipote, non volendo Ceſare concederglielo che con ritenerne in ſua balìa le principali Fortezze. (1) *Il Papa* (cel racconta il Segni) *aſtuto, ed ambizioſo, quanto altro Principe, ſapendo i gran biſogni che haveva l'Imperadore di danari per amminiſtrare la guerra, che haveva in animo di fare contra il Duca di Cleves, faceva mettere innanzi di havere Milano per Ottavio ſuo Nipote, e Genero dell' Imperadore* (2)....., *i quali accordi non ebbono effetto, perchè l'Imperadore volendo ritenere le Fortezze in mano, e diſgiugnere Pavia dal reſto dello Stato, il Papa ne voleva l'intera poſſeſſione, laſciò andare quel ragionamento*. In queſta ſola contemplazione dunque potea dire adeguatamente l'Adriani, che il Duca Coſimo ſi pareſſe *troppo e troppo lungo tempo gravato nell' onore*; e il Manuccio, *che*

(1) *Bern. Segni Iſt. Fior. MSC. lib.* 10. *f m.* 196.

(2) *Ivi f.* 199.

che fu libero in tutto da una certa indegnità, che gli pareva ſoſtenere: atteſochè ſembrò che perciò foſſe ripuiato da meno, e di minor'autorità nel concetto comune, e forſe in alcun cinconiro, ed effetto particolare; portando così, non ſo ſe io mi debba dire, la pravità, o la condizione naturale degli uomini, lo ſtimare coloro, che ſono non ſolamente più potenti a difendere sè, e i ſuoi, ma più forniti di mezzi per far male, e di farſi temere: il perchè non è in ogni riguardo condannabile il penſiero di quel Jureſiloſofo, che diſſe: (1) *Conſiſtit bonor in ſolius potentiæ exiſtimatione*. Ma l'accreſcimento di autorità, libertà, e podeſtà e di onore che accrebbe al Duca Coſimo, non dovea per alcun conto produrre un malo effetto, quale ſarebbe ſtato il ſottrarſi dalla ſubordinazione dovuta al ſupremo Signore; ma per valerci delle parole dell' Adriani, dovea farlo *divenire Servidore*, cioè qui ſenza contratto Vaſſallo *più utile, e più onorato di Ceſare*; il che è lo ſteſſo che più *FEDELE*.

(1) *Hobbes de homine cap* 10 *f.m.* 47.

244. Contuttochè coteſti Scrittori abbiano più toſto mira di ottenebrare, che di paleſare il legame del Vaſſallaggio del Duca Coſimo; è tanta però, e tanto efficace la forza della verità ch' ella traluce a mezzo del velo de' loro detti, e racconti ſteſſi. Tutti a una voce, trattone l'Ammirato, che con più dilicata, o più accorta circoſpezione quivi ſcriſſe, dicono che queſta Conceſſione, o Reſtituzione, per accomodarci al loro linguaggio, era una grazia, e un tanto benefizio. Colla quale ingenua confeſſione eglino fanno paleſe, che non credettero che Coſimo aveſſe titolo di rigoroſa giuſtizia di pretendere il poſſeſſo delle Fortezze, e che Ceſare gli le concedette come aſſoluto, e Sovrano Signore, il quale ſino lì avea voluto, e giuſtamente potuto tenere in ſuo immediato governo, e potere quella Parte dello Stato. Concioſſiachè, ſe per tagion comune delle Genti, ſe per alleanza, o depoſito a qualſivoglia altro motivo di quelli, per cui i Principi eſtranei, e più potenti tengono, e preſidiano le Fortezze di altri da loro non dipendenti Potentati, aveſſe tenute Ceſare queſte; ſpirato tale motivo o tempo, ragion volea che foſſero tornate al natural Signore per via di giuſtizia, e non di grazia; nè v'era luogo di avere, e di profeſſare, e di praticare per la Conceſſione, o Reſtituzione una gratitudine, e un'obbligo che ſi eſtendeſſe non ſolamente a donare al concedente dugento mila ſcudi d'oro, e a mandare a ſervigio ſuo due mila Soldati, *con animo di non partirſi mai dalla divozione ſua, ma ancora con pieno deſiderio, e colla prontezza di eſporre per ſervizio di lui ovunque foſſe meſtiero, lo Stato, e la propria vita*. Talchè non ſi potendo negare nè pur da loro, che ciò foſſe veramente un benefizio; et eſſendo parimente manifeſto, che tal benefizio ebbe per cagione sì motrice sì finale la fedeltà già ſperimentata, e creduta per l'avvenire; ne viene per neceſſità, che l'atto importava un legame, o contratto feudale, e da Vaſſallo. Non eſſendo altro il Feudo che *Beneficium Fidelitatis*. Non favellò con tutta efattezza il Padre Foretti ove diſſe (2) *Felice facondia usò Coſmo de' Medici a pro de' ſuoi poſteri. Concioſſiachè in vece di priephi porgendo all' Imperadore* 200. *mila ſcudi d'oro, n'ebbe da lui l'Inveſtitura (delle Fortezze) di Livorno, e di Firenze*. Poſciachè, ſi è veduto che il principale motivo che ſpigneſſe l'animo di Ceſare a dar le Fortezze al Duca, fu di *averne conoſciuto la prudenza, la fede, la ſofficienza, e il valore*; motivi, per cui i Sovrani danno, e confidano a' Principi vaſſalli la cuſtodia particolare, e propia e perpetua degli Stati dipendenti dall' Impero. Di queſte qualità ſi fa capitale, ed elleno ſono guiderdonate non colla mira ſola di rimunerare i ſervigj paſſati; ma

(2) *Foreſti nella Vita di Carlo V. all' an.* 1543.

altresì

altresì di aſtringere il beneficato alla fedeltà futura; poichè il fine di tale beneficenza è, che la coſa data, o conceduta, o inveſtita ſia conſervata, retta, governata, e cuſtodita perpetuamente nella devozione, e per l'utilità del Signore concedente, e non mai ſi rivolga al danno di eſſo.

245. Per le quali loſuperabili ragioni biſogna che, ogni animo giuſto e di equità fornito confeſſi che il Duca Coſimo riceveſſe in feudo queſte Fortezze, sì come aveva ricevuto in feudo univerſalmente il governo, e la cuſtodia perpetua della Città, e dello Stato di Firenze. Il che reſta ſtabilito, ed inconcuſſo, pogniamochè non vi ſia intervenuto formale giuramento di fedeltà e preſtazione di omaggio per parte del Duca Coſimo de' Medici; il che io per ora non ſono nè per aſſolutamente negarlo, nè per aſſerirlo: tanpoco ſe ſeguiſſe nel contratto che ſeguì in Napoli tra Carlo V., ed Aleſſandro de' Medici; poichè non emmi venuto fatto averne copia, e non ſo quello, nè quanto altri di ciò in mano ſi abbia, o ſappia. La preſunzione è, che in Firenze ſi ſieno conſervati quegli Atti, non avendo i loro archivj patito alcun ſiniſtro incontro, eſſendo ſtato pacifico tutto 'l Principato in tempo de' Principi Medicei. Il ſoſpettare che vi foſſe qualche coſa di più di quello ne comunicano i Fiorentini Scrittori, non è gran peccato, conoſciuta la indole dello ſtile iſtorico loro in queſta parte. Puote oltre a ciò eſſere sfuggito anche alla cognizione loro alcuna circoſtanza di momento; perchè ſeguì coteſta negoziazione, come ſcriſſe l'Ammirato, *con deſtriſſimo modo*, e al dire degli altri, col favore del Principe di Salmona, e del Cardinal Granuela, e tra le pareti del Gabinetto; ne ſarebbe la coſa ſenza eſempio, nè contro alla pratica, aſſolutamente, ſtantechè (1) *ſiepe præſtatur juramentum in privato Conſilavi Imperatoris*. E ben ſi può dar cagione legittima, per cui ſi prenda, e conceda in ſegreto, e privatamente la Inveſtitura (2). Sarebbevi per chi foſſe curioſo in raccorre gl'indizj, e in peſare le probabilità e formar congietture, un altro ſegno idoneo a fortificare il ſoſpetto; cioè quello che ne arreca il Segni, dicendoci, che in ſuo tempo correva la voce che Coſimo non teneſſe le Fortezze con quella libertà che gli altri Duchi, e Principi dell' Impero, ma a nome preciſamente dell' Imperadore: (3) *Li nimici ſuoi*, dice quello Storico, *e li vaghi di cigulare affermavono, che le Fortezze gli erano ſtate date fintamente; e fu queſta coſa ſtimata per vera ancora fuori, e particolarmente da' Veneziani*. Eſſo nomina qui un genere di Perſonaggi, i quali nelle coſe pubbliche, e di Stato non ſoleano prender le lucciole per lanterne; egli attribuiſce ad ogni modo queſto falſo romore a ciò, che il Duca avea laſciato preſidio Spagnuolo nella Fortezza ad iſtanza della Ducheſſa ſua moglie. Evvi, chi afferma l'avere Carlo V. per legge appoſta nella Inveſtitura voluto che perpetuamente ſiavi per entro della Rocca una Compagnia Tedeſca di preſidio; il che ſi ſerba fin'a' noſtri dì, ſolendo di quella titolarſi Capitano o il Gran Duca, o il Gran Principe *pro tempore*. Ma di ciò non è punto da ingaggiar briga. Il lume della pura ragione vuole che ſi creda, che l'Imperadore con queſta grazia fatta a Coſimo, non abbia inteſo nè di ſpropriare ſe ſteſſo della ſuprema giuriſdizione ſopra queſta Rocca: perocchè eziandiochè ogni giuriſdizione ſopra un ſi fatto luogo paſſi nell'accettante, tuttavia s'intende riſervata alcuna maggioranza pel Concedente, Sovrano ed Imperadore. (4) *Magni enim refert* (dice il Paciano) *an Caſtrum vel territorium tranſferatur à ſupremo Principe. Nam quando Princeps ſupremus tranſfert Caſtrum, tunc licet in accipientem Juriſdictio cohærens*

(1) *Oldenburger in Limneo Enucleato lib 2. c. 18 n. 21. f. 263.*
(2) *Id. ibid. n. 15. f. 262.*
(3) *Segni lib. XI.*
(4) *Fulv. Pacian. conſ. 3. n. 10.*

vens Caſtro, tamen intelligitur reſervata ipſi Imperatori quædam Juriſdictionis ſuperioritas, quæ oſſibus Imperii adhæret. Nè tampoco, che abbia inteſo di partirſi dal fine, e riguardo che ebbe io commettendo, e la Fortezza, e lo Stato alla fede di Aleſſandro predeceſſore di quello, cioè di riſervarſi la facoltà di tenere in freno quella Città in un caſo di ſcadenza, o mancanza di ſucceſſione nella linea retta, a fine di farne quelle diſpoſizioni che foſſero atte a conſervare que' popoli nella devozione, e fede dell' Impero, alla qual coſa era tenuto Carlo V. di riflettere per ragion del ſuo Imperial debito, ed uficio. E nulla oſtar' a ciò potrebbe nè pure, anco chè non ſe ne foſſe fatto Scrittura, o Contratto, e che il poſſeſſo, e la Inveſtitura ſi foſſe data con poche parole, e ſuccinte in voce (1) *Nihil refert ſive verbo, ſive præcepto ſive baculo ſive alia re, quam in manu tenuerit inveſtiat aut intronizet Rex, & Imperator, & Inveſtitura neceſſaria eſt, ſed non neceſſaria eſt Scriptura, quæ tamen prodeſt* (2); perchè tuttavia qui ſuſſiſte l'obbligazione, e il vincolo ch'è naturale a queſti patti di feudo non giurati, o non giurabili. Il giuramento non obbliga punto d'avantaggio che la fede data per promiſſione, come fece cotante volte, e reiteratamente il Duca Coſimo: alla quale, ove eſſo aveſſe mancato, Ceſare, ſe non foſſe proceduto contra di lui, come contra un violatore di giuramento; ſarebbe però proceduto come contra un violatore della obbligazione naturale e della fede data; e lo ſteſſo ſi debbe dire ſenza fallo de' poſteri, e ſucceſſori riſpettivi, ſtantechè i primi non fecero altro che rappreſentare i ſeguenti. Ma fu bene alieno il virtuoſo Duca Coſimo dal violare la ſua fede, come anche ſi vedrà nell'andar' avanti.

(1) *Waltramus libro de Inveſtitura Epiſcoporum apud Conringium Exercit VII. n. 35. f. m. 303.*

(2) *De Luca de feudis in ſumma n. 128 & 332. Vedi ſopra cap 14.*

246. Nulla adunque opera qui il difetto delle ſolennità, molto meno la ignoranza, perdita, ſia volontaria, ſia accidentale de' documenti, come che in oggi l'odio contro a' ſacri diritti dell' Impero, ne voglia ritrarre un grandiſſimo, ed ingiuſtiſſimo profitto. Il che ad ogni guiſa non ſi può volere ſenza imprimere una macchia di biaſimo a due Principi di quella età per prudenza, e fede grandiſſimi, ciaſcuno conſiderato nella ſua ſfera: all' Imperador Carlo V. quella di eſſer ſtato troppo credulo alle promiſſioni, e dimoſtrazioni di perpetua fedeltà che gli fece Coſimo. Il che ſarebbe irragionevole, poichè per buona pezza, e con ogni cautela egli volle prima ſperimentare quale foſſe di Coſimo la fedeltà inverſo di lui, e la capacità per governare i Popoli commeſſigli, il perchè ſcriſſe l'uno de' ſuoi Croniſti, il Manucci, che l'Imperadore non ſeppe riſolverſi di dargli le Fortezze: (3) *Perciocchè di ſua natura non ſi fidava de' foreſtieri ſenza far prima lunga prova della lor divozione verſo di sè.* E per verità, delle prove egli ne ebbe, e tali e tante, che il più cauto, e guardingo ſarebbeſi laſciato ingannare, giacchè *Prudentia non eſt aliud, quam præſumptio futuri contracta à præteriti temporis experientia.* A eſſo Coſimo darebbeſi poi la taccia di avere con arte volpigna temporeggiato ed ingannato fino a tanto che metteſſe in ſtato sè, e i ſuoi di poter tirare i calci all' Impero, e che aveſſe inteſo di riſtrignere la ſua obbligazione alla ſola vita ſua, e di Carlo V. con una bruttiſſima fallacia ne' termini; quaſichè ſolamente alla perſona di queſto Auguſto aveſſe obbligato la ſua fede: e quaſichè Carlo V. aveſſe diſpoſto delle coſe di Firenze a favore de' Medici in nome ſuo privato, e non in nome pubblico dell' Impero. Le quali inſinuazioni, e ſuppoſizioni ſono falſiſſime per le ragioni e prove eſpoſte. E conſeguentemente imporrano imputazione ingiuriosa alla memoria di cotanto Eroe, il quale non

(3) *Aldo Manucci Vita di Coſimo f. 75.*

ebbe

ebbe tale iniqua intenzione; e ſe mai foſſe sì, che avuta l'aveſſe, con ciò non avrebbe accreſciuto un grado di ragione a coloro che pretendono che non vi foſſe alcun vincolo tra la Caſa Medici e l'Impero, e che da sè ſenza eſpreſſo conſenſo d'entrambe le parti fiaſi potuto diſſolvere.

247. Ma a fine di ſconfinare ogni ombra di sì ingiurioſo ed inverſimile ſoſpetto, ei fa di meſtiere ancóra il ragguagliare i fatti del Duca Coſimo eſeguiti, dappoichè ebbe ottenuto il poſſeſſo delle Fortezze; giudicheranno i Lettori ſe eſſi poſſano ſottrarſi al genere del dovuto vaſſallaggio, ed inſerirſi nella claſſe di una mera amicizia o gratitudine o di intereſſe propio, o di alleanza, da che ſi è moſtrato, che altra alleanza quivi non fu, ſe non quella che c'è tra 'l Vaſſallo e 'l Signor Supremo, e che perciò le azioni di Coſimo furono principalmente una ſequela della fede data, e promeſſa tante volte all' Imperadore, abbenchè accidentalmente la propia ſua utilità, ſicurezza e difeſa, e il bene comune di Coſare, e del Duca altresì ne foſſero potente occaſione concioſſiachè tra il Sovrano, e il buon Vaſſallo, tra l'Impero, e gli Stati da eſſo dipendenti mai ſempre ſono, e debbono eſſer comuni i pericoli, e i comodi.

Feceſi adunque paleſe di nuovo il zelo, e la fedeltà *in occaſione della guerra di Piemonte* (*l'anno* 1544.) *ove il Marcheſe del Vaſto avendo richieſto il Duca Coſimo della ſua Cavalleria, l'ebbe col Signor Ridolfo Baglioni, non volendo il Duca mancare in tanto biſogno all'Imperadore.* Il Giovio fa menzione di queſto ſoccorſo, dicendo: (1) *Coſmus tametſi cavendum ſibi ab inſidiis exulum, quas adverſus ſe parari audiebat, & tuendam à Barbaruſſæ impetu maritimam oram arbitraretur... Cæſari tamen, cui SUMMA OMNIA DEBEBAT OFFICIA ET VASTIO ÆQUA POSTULANTI, communi rerum diſcrimine deeſſe noluit, miſitque Rodulphum Baleoneum Malateſtæ filium, cum inſigni ala veteranorum equitum.* Donde mai quel ſommo debito, donde la equità delle richieſte del Marcheſe del Vaſto? Se non viene dall' avere l'Imperadore come Sovrano Signore di Firenze poſto, e mantenuto legittimamente in quello Stato il Duca Coſimo?

(1) *P. Jovius Hiſt lib.* 34. *f.* 328. *A.*

248. Non andò molto che il Marcheſe del Vaſto perdè la giornata di Cerafola. In queſto accidente (2) *Il Duca Coſimo fu diſpoſto per quell' avviſo non altrimenti, che ſe haveſſe havuta la rotta nel proprio Stato, ſi preparò di* denari, e genti *con la maggior preſtezza che ſi poſſa immaginare raccolte ſotto buoni Capitani quattro mila Fanti della miglior gente di Toſcana.... queſte Fanterie imbarcate ſu le galere del Doria, venute perciò a Livorno furono da Genova mandate a Milano... Era Fanteria buona, e ſcelta di Soldati vecchi, e riſuſcitò la ſpenta vita a' Milaneſi, i quali erano diſperati per la ſalute, e ſollevati dalle fazioni... Onde l'Imperadore a gran ragione dovette lodare il Duca, che in sì eſtremo biſogno ſuo gli aveſſe porto una certa ſalute.* Gerolamo Bardi nobiliſſimo Cronologiſta Fiorentino riponendo queſta azione tra le più memorabili di Coſimo dice: (3) *Inteſa la rotta degl' Imperiali alla Cereſola, mandò il* Savello con danari, e con Fanti *a Milano per conſervarla all' Imperadore: il che gli accrebbe gran grazia appreſſo Auguſto, bavendo fatto ciò ſenza eſſerne richieſto.* L'Ammirato attribuiſce a queſto opportuniſſimo, e fedeliſſimo ſoccorſo la vittoria che ottenne poco dopo il Marcheſe di Peſcara: *A* 4. *di Giugno*, dice eſſo, *il Marcheſe del Guaſto, non ſenza l'armi del Duca ebbe vittoria nella Stradella Caſtello poſto fra Piacenza, e Tortona, e ſi ricompenſò la rotta ricevuta nella Cereſola.*

(2) *Segni lib.* 11. *f. m.* 240.

(3) *Gerol. Bardi Cronologia parte* 4. *f.* 497.

249. Ma queſti ſono atti che provano troppo, dirà taluno, perchè paſſano di là dell'eſpreſſo obbligo de' Feudatarj, e Vaſſalli, e debbono aſcriverſi a una eroica gratitudine o al pericolo comune. Concedeſi che foſſe il pericolo comune per la combinazione delle coſe, che deſſe maggior ſpinta al zelo di Coſimo; concedeſi parimente, che la virtuoſa ſua inclinazione lo ſpronaſſe a moſtrarſi grato: ma riflettaſi di grazia al termine relativo di tal gratitudine, cioè al benefizio di averlo Ceſare legittimo Sovrano inveſtito, e poi mantenuto nel Primato, Governo, Principato e Ducato di Firenze. Abbiaſi riguardo alla eroicità del Duca Coſimo, ed inſieme a tutta la connеſſione delle circoſtanze, ed alle relazioni neceſſarie; e non dubiteraſſi più che Coſimo ſteſſo intendeſſe di operare, non pure da amico, ma anche da buon vaſſallo. E queſta verità è tanto manifeſta, che il dover la riconoſcere e confeſſare, fece venire la ſtizza a un Senatore, e Scrittore allora vivente, il quale proruppe in queſte parole: (1) *Il Duca vivendo ſotto l'ombra dell' Imperadore non agitava cos' alcuna di ſua autorità, anzi mantenneſi verſo di lui, come buon' amico, e buon ſuddito*: ecco come il debito viene conciliato coll' affetto, e non già attribuito ad alcuna alleanza: (2) *Sovveniva ſempre in denari, e gente in tutte le impreſe, e maſſimamente nelle guerre di Lombardia, perciò non haveva altra coſa, che d'inveſtigare modi di far danari per poter' adimpire le ſue voglie, e degl' Imperiali..... perchè ſovveniva, come io diſſi ogni giorno, di groſſe ſomme l'Imperadore..... E Don Franceſco di Toledo ſuo zio, quaſi ſempre ſtava in Firenze ſotto titolo d'Ambaſciadore dell' Imperadore, come per guardia di quello Stato.* Un tanto ſincero giudizio e teſtimonio moſtra quanto ſia grande l'affettazione di coloro che vogliono attribuire la ſubordinazione di Coſimo a altro patto che a quello che c'è tra l'Imperadore, e un Principe ſuo gratiſſimo, ed inſieme amiciſſimo Vaſſallo, e Feudatario. Accorſe co' ſuoi ſoccorſi opportunamente Coſimo a' pericoli del ſuo Sovrano: e con ciò anche non chiamato ſatisfece al debito di buon Feudatario. (3) *Vaſſallus regulariter non præſtat ſervitia niſi vocatus. Si tamen periculum Domino imminere videat, ultro præſtare debet* (2. *Feud.* 26. §. *licet*. *Struv. Synt. Feud. c.* 11. *th.* 9.)

(1) *Segni Iſt. lib.* 11. *f. m.* 278.

(2) *Ivi.*

(3) *Sam. Stryk Exam. Jur Feud c.* 18 *qu* 34.

250. L'anno 1545. Coſimo die nuova prova di ſua lealtà, e prontezza di ſovvenire Ceſare, e ne tenne memoria il ſopraccitato Bardi ſcrivendo, che (4) *deſtinate molte genti a' ſervigj dello Imperadore contra i Lutheranі... tenne in fede i Saneſi per Ceſare*; uficio di vero, e ſincero Vaſſallo, che coll' eſempio, e coll' opera contiene nel dovere gli altri Vaſſalli.

(4) *Gerol. Bardi Chronolog. P.* 4. *f.* 498.

251. (5) *L'anno ſeguente*, regiſtra il medeſimo Cronologo, *inteſo il biſogno di Carlo, con gran celerità mandò danari, e gente in Alamagna*. Talchè non ſolamente quando il fuoco vicino potea imprimere timore di pericolo; ma in caſi, che urgeano l'Imperadore ſolo, Coſimo ancóra ſi ſtimò tenuto di aſſiſterlo, come Signore di uno Stato attinente all' Impero. Gio. Battiſta Cini eſalta molto la fedeltà del Duca Coſimo in queſta occaſione: (6) *Le coſe di Ceſare ſi ritrovavano in molta ſtrettezza, e deſiderando il Duca di moſtrare ad eſſo Imperadore quanto foſſe la prontezza, e devozione ſua..... ſpinſe a quella volta (di Alamagna) Ridolfo Balioni con dugento Cavaglieri veterani..... i quali ſuperati molti pericoli, molto a tempo, e con molta laude del Duca furono raccolti; molto comandando eſſo Duca, che diverſamente da quel che uſavano molti altri oſſervava ſempre qual coſa di più di quel*

(5) *Id. ibid.*

(6) *Vita di Coſimo lib.* 2. *carta* 141.

che

che prometteva. Se Coſimo faceva meglio, e più di quello che coſtumano di fare i Principi Vaſſalli; egli fece troppo, perchè ſi poſſa dire che non ſi ſtimaſſe Vaſſallo.

252. Lo ſteſſo Storico ricorda ancóra quanta foſſe in queſto tempo l'attenzione di Coſimo agl' intereſſi di Ceſare in Italia: (1) *Non reſtando in queſto mezzo come vigilantiſſimo Cuſtode, come ſi è detto, di tutte le coſe Ceſaree d'Italia, e maſſimamente di Toſcana, d'inveſtigare diligentiſſimamente, ed ovunque il biſogno lo ricercava, di ſoccorrere colle proprie forze a tutte le occorrenze che ſi porgeſſero.* (1) *Cini lib. 2. carta 137.*

253. Avvenne in quel torno che i Saneſi male ſoddisfatti del governo che vi tenne Don Diego di Mendozza, faceſſero alcuni moti, che furono il principio della ſeguente guerra, i quali con deſtrezza, e zelo per ſervigio di Ceſare ſeppe reprimere ed acquetare il Duca Coſimo: ma perchè le mire di lui non ſembrarono del tutto ſinceriſſime e diſintereſſate, il Cini ſi duole forte di coloro, che lo ſoſpettavano di obliqua intenzione, ragionando come ſegue: (2) *I Miniſtri Imperiali .... non ſeppero contenerſi di non credere che il motivo del Duca, non a fine di ſalvar lui, & i ſuoi, e di conſervar Siena a divozione dell' Imperadore fuſſe ſtato fatto, ma perchè più tempo fa a divinirne egli ſteſſo Padrone, aſpiraſſe, tanto furono facili a penetrare le calunnie negli animi de' mal diſpoſti, da che derivava che l'invidia e timore che era cominciato ad entrare in eſſi Miniſtri Imperiali della troppa potenzia del Duca venivano a levare tutta la grazia di così opportuno benefizio, ma con tutto queſto da ſimili ed altre calunnie poco laſciandoſi il Duca traſportare, non mancava di moſtrare ſempre verſo Ceſare quella VERACE, E FEDELE DEVOZIONE, CHE FIN' ALLORA AVEVA FATTO.* (2) *Cini lib. 2. carta 139.* Il Cini chiama calunnie i ſoſpetti, e proceſſi politici de' Miniſtri Imperiali. Coſimo adoperò il più valido modo di ſmentirli per allora che ſi poteſſe, moſtrandoſi *verace fedele*, cioè buon Vaſſallo di Ceſare.

254. Io non poſſo non regalare gli eruditi Leggenti di un paſſo del Cini, il quale contiene un' avvenimento di queſta età raro per la ſtravaganza dell' Invenzione et idea, e non punto alieno dal noſtro ſoggetto per la ſua fine che ebbe. (3) (3) *Cini lib. 2. carta 143.*

„ Mentre che la Germania ardeva di guerra (*racconta queſto*
„ *Autore*) e l'Italia, ſpintivi i ſuoi migliori Soldati, pareva che
„ tutta queſta rimaſta foſſe cheta, da luogo al tutto inaſpettato,
„ ecco che novello accidente ſi ſente naſcere cauſato più preſto dalla
„ debolezza del cervello di Franceſco Burlamacchi Luccheſe, che
„ da alcuno ſtabile o ragionevole fondamento. Il quale moſſo da
„ humor malenconico avea fatto ſue chimere, e con gli eſempj antichi di Arato, di Focione, di Dione, e di altri ſimili (non conſiderando quanto la diſpoſizione delle coſe moderne ſia da quelle di
„ quei tempi diverſa) ſi era immaginato di poter Piſa, e Firenze, e
„ Siena, e Perugia, e Bologna, e finalmente tutta la Toſcana da
„ ogni ſervitù liberare, e riduria in quei primi termini, quando ſotto il glorioſo nome di dodici Colonie aveva a buona parte dell'Italia ſignoteggiato. Aveva queſto uomo che ne' principali Magiſtrati di Lucca era ſtato più tempo per la ſua nobiltà adoperato, conferito queſto ſuo penſiero molto prima con Benedino Tintore Luccheſe, huomo di qualche eſperienza, e con Baſtiano Carletti di condizione ſimile; de' quali ſi era ſervito a partecipare queſto di-
„ ſegno

„ segno col Priore degli Strozzi, che allora si trovava in Venezia, e
„ sotto il quale aveva il Carletto alcun tempo militato. E te bene
„ cotal disegno pareva al Priore più tosto un sogno, od una novella
„ immaginaria, che opera da potersi pure sperare di colorirla: non
„ di manco poichè con l'altrui pericolo si aveva a tentare, e paren-
„ dogli a suo proposito l'accendersi in qualunque modo il fuoco in
„ Toscana, andando in ultimo l'istesso Burlamacchi fino a Venezia
„ a trovarlo, l'aveva esortato, ed inanimato a dargli complimento.
„ Era il Burlamacchi stato qualche tempo Commessario sopra i Sol-
„ dati della Montagna de' Lucchesi, e quando porre ad effetto il suo
„ proponimento deliberava, si trovava appunto ancóra Gonfalo-
„ niere, e Capo di tutta la Città. Con l'occasione de' quali Magi-
„ strati disegnava che fattasi la tassegna delle genti, a lui raccoman-
„ date; le quali insieme co' Capirani si era fatto molto benevole, e
„ che potevano a dumila Fanti arrivare, di andarsene segretamente,
„ e di notte con essa a Pisa: ove per esser senza sospetto sperava,
„ l'addito facile, e gridato il nome della libertà, pensava di cac-
„ ciarne, e spaventare chiunque per il Duca facesse resistenza,
„ ed essendovi Vincenzo di Poggio fuoruscito Lucchese, Castel-
„ lano di quella Fortezza, teneva per molto facile, o l'accordarlo,
„ o assediarvelo dentro. Et quindi aggiunte alle sue le forze de' Pi-
„ sani, andarne subito a Firenze. Ove trovato il Duca improviso,
„ sperava che al nome della libertà quella Città li sarebbe subito le-
„ vata: tenendo che il medesimo dovesse fare Siena, e le altre e fin
„ che Roma dovesse dalla soggezione temporale de' Preti liberarsi.
„ Ma, mentre che per dar principio a questo le cose andavano pre-
„ parandosi, e che fino ad alcuni principali Sanesi confinanti a Luc-
„ ca, per il motivo fatto a Siena fosse richiesti a consentire alla con-
„ giura; scoprendo il Tintore la cosa ad Andrea Pezzini similmente
„ Lucchese in cambio di farselo compagno se lo fece accusatore:
„ perciocchè trovandosi egli del Burlamacchi mal soddisfatto,
„ protestò al Tintore di non voler consentire, et nel medesimo tem-
„ po sperandone rimunerazione, corse a Firenze a dar notizia al
„ Duca di cotal disegno: il che intesosi dal Burlamacchi, e dagli al-
„ tri ..... il Burlamacchi (benchè Gonfaloniere) nel suggirsi fu
„ preso; e poco di poi dagli Anziani, ed in ultimo da Don Ferrante
„ Gonzaga Governatore di Milano acerbamente esaminato: mosso
„ a ciò fare da Agnolo Niccolini mandato dal Duca in cotanto acci-
„ dente a Lucca: dalla quale essendo a Milano stato condotto, e nell'
„ esamini essendosi la Comunità trovata innocente, fu il Burlamacchi
„ in quella Città miseramente decapitato. Fu spento il principio di
„ questo imminente incendio; che qualunque evento avesse avuto
„ non poteva al Duca non essere, se non di sommo fastidio cagione.

255. Del consiglio e projetto del Burlamacco poco ci occorre a dire; solo che giacchè volea fondare una universale libertà nelle Città di Toscana, egli ci ebbe almeno questo di regolato, e di savio, che volesse prenderne il modello da' tempi, in cui veramente le dodici Città Etrusche erano indipendenti governate da' propj loro Lucomoni; cioè innanzi, che fossero soggiogate dalla Monarchia, o Repubblica Romana: meno vaneggiò in ciò il Burlamacco, di quello che si faccia quella classe di difensori della libertà Fiorentina, che pertinacemente vogliono rinvenire, e raffigurare la idea della Indipendenza, se non sotto l'Impero dell' antica

Roma

Roma, almanco ſotto il Regno de' Longobardi, e ſotto gl' Imperadori Franchi e Germanici, il che ſi è moſtrato eſſere un vaniſſimo ſogno. Ma la Cataſtrofe, con cui terminò queſta cabala contiene materia di qualche più rilevante conſiderazione. La Repubblica di Lucca dà il ſuo primiero Maeſtrato in mano della giuſtizia Ceſarea per eſſer' eſaminato; e quel Tribunale prende cognizione della cauſa, anche ad iſtanza di Coſimo; fa il proceſſo; trova il delitto degno di morte; ſentenzia, e fa dare il ſupplicio al convinto, e confeſſato. Tal pena non dovette eſſere ſenza delitto contro al Sovrano, dal cui Tribunale uſcì la ſentenza: delitto non v'era, ſe la Toſcana, lo Stato di Coſimo, e le Città di Piſa, e di Firenze, che furono il primo, e principale oggetto della coſpirazione, non foſſero di ragione Imperiale. In una parola, il Duca Coſimo de' Medici, come la Città di Lucca riconobbero ſenza ſoverchia dilicatura, ſenza difficoltà, e ribrezzo immaginabile la ſuprema giuriſdizione dell' Imperadore, e la ſovranità ſua ſovra la Toſcana, e di ciò non può dubitarne, ſe non chi ſi è laſciato corrompere le idee dalle milanterie degli odierni Indipendentiſti.

256. Un'altro ſaggio ſegnalato della ſua fedeltà, e del ſuo zelo die ſuora il Duca Coſimo in que' tempi, allorchè ſcoppiò la coſpirazione di Gio. Luiggi Fieſchi contro della Città di Genova, e il Principe Andrea Doria che ſtavano ſotto la protezione dell' Imperadore Carlo V. Di queſto ſcongiuramento egli n'ebbe la prima fama confuſa, e piena di pericolo; talchè egli, (1) *Stimando Genova, e le Galee, ed ogni altra cosa perduta: ſpedì ſubito a Roma all' Ambaſciadore Ceſareo Gio. di Vegha, & al Vicerè di Napoli, confortandogli a mandar ſubito le Galee di quel Regno, e di quel di Sicilia a Livorno per opporſi, ſe da Marſiglia o d'altronde i Fieſchi ſi procacciaſſero ajuto, ed egli convocati ſubito i ſuoi Cavalli ſotto Chiappin Vitelli, meſſo inſieme buona partita di danari per ſoldar genti, e fatto ſtar' in ordine le bande della ſua fanteria ordinaria per marciare ſubito ovunque biſognaſſe; chiamati a ſe tutti i Colonnelli, e Capitani, e di Roma ordinato che correndo tornaſſe Steffano Colonna, era per dare opportuno, e potentiſſimo ajuto alla parte Imperiale, e per ritenere in qualunque modo Genova (non ſi eſſendo rivoltata) a quella devozione, quando comparſi i ſecondi avviſi; s'intende che dopo tanto pericolo, quaſi per miracolo di Dio, tutte le coſe ſono in eſſa ritornate pacifiche, che le ſue Galee, benchè con qualche danno ſono reſtate ſalve, e che i Fieſchi trovandoſi ſenza Capo ſi ſono con molta indignazione di quaſi tutti i Genoveſi in Montoglio lor Caſtello ritirati.....* (2) *Furono poco di poi i Fieſchi in Montoglio accerbamente combattuti, ove il Duca ricercatone, con buon numero di Soldati ſcelti mandò Paolo da Caſtello, e molta munizione per battere quel luogo, il quale dopo lunga difeſa ſi preſe a diſcrezione.* E così Coſimo coll'animo, e coll'opera fu ſollecito per le coſe che riguardavano l'Imperadore, che invigilando ſu tutto (3) *per una lettera in cifera venutagli nelle mani non avea mancato alquanto tempo prima (ſe bene gli fu poco creduto) di metter ſoſpetto di queſto fatto ad eſſo Imperadore.*

(1) *Cini lib. 2. carta 146.*

(2) *Ivi carta 147.*

(3) *Ivi.*

Aldo Manucci non tacque in occaſione di queſto avvenimento, che (4) *in queſto non meno, che nel paſſato moſtrò il Duca Coſimo quanto egli tenero foſſe della ſalute, e della quiete comune, e dell' ONORE, E DE' COMODI DI CESARE* (vero obbligo di fedel Vaſſallo). (5) *E non fu in ſomma cos' alcuna ch' ei non ſi ſforzaſſe di fare perche le coſe di Ceſare ſteſſero ferme, e la quiete d'Italia non ſi turbaſſe.*

(4) *Vita di Coſimo f. 97.*

(5) *Ivi f. 98.*

257. Non manco attento ſtette Coſimo, e patato ad accor-

accorrere, e riparare a' danni dell' Imperadore nel Regno di Napoli; così lo attestò il già tante volte citato Cini: (1) *E perchè la prontezza, ed abilità del giovare alle cose sue si facesse appresso l'imperadore sempre più chiara, essendo in questo tempo seguiti i rumori di Napoli, per i quali il Vicerè temendo il furor popolare, si era rinchiuso in Castello; e da tutte le parti domandava soccorso. Il Duca al primo avviso spedito quattro Colonnelli, Otto da Montauto, Chiappino Vitelli, Giordano Orsino, Luccantonio Cuppano per soldare quattro mila fanti scelti, e già avendone la metà imbarcati, con la riputazione di quelle armi, e con l'offerta di maggiori forze, bisognando, fu non piccola cagione di spaventare i Napoletani dal persistere nella quasi cominciata ribellione; per lo che per questo nuovo, ed opportuno servizio, ne fu anche dall' imperadore nuovamente ringraziato, ed appresso a lui ne accrebbe in nuova grazia, ed autorità.*

(1) *Cini lib. 2. carta 149.*

258. Mette tra le memorie delle prodezze più memorabili del Duca Cosimo il già mentovato Cronologista Fiorentino all'anno 1540., che (2) *Cosimo governando con molta prudenza il suo Stato, andò stabilendo se stesso nella grazia di Cesare.*

(2) *Gerol. Bardi Chronolog. P. 4. all'ann. 1549*

259. E all'anno 1550. nota (3) *Che Cosimo soccorse Cesare per la impresa di Africa*, della qual spedizione dice il Segni: (4) *Nell' impresa di Africa il Duca Cosimo oltre alle sue quattro Galere, mandatevi sotto il Sig. Giordano, vi mandò di più il Sig. Chiappino con 1000. fanti pagati per servizio in quei bisogni dell' Imperadore.* Ma non rifinirei ad annoverare atti di fedelissimo Vassallaggio praticati da Cosimo. Come mai fu sì universale l'alleanza di Cosimo coll' Imperadore che contra ogni genere di nemici in offesa, e difesa, a richiesta, e senza richiesta, egli accorresse, e riscuotesse dallo Srato, e popolo sottoposttogli le somme per sovvenirlo, se non lo riputava Sovrano legittimo di sè, e di esso Stato?

(3) *Ivi all' an. 1550.*
(4) *Segni lib. 12. f. m. 338.*

260. Fia però maraviglia come l'animo di questo Principe in mezzo delle fallaci adulazioni, e de' consigli degli mai' affezionati al S. R. Impero abbia potuto costantemente serbare lo stesso tenore. Essi non mancarono di dar' assalti al suo cuore per farlo titubare nella fede dovuta, ed insuperbirlo di un' orgoglio inutilissimo, affine che affettasse una libertà, che troppo bene conosceva non appartenergli, con ingiuria del suo legittimo Sovrano. A questo proposito giova sentir far' una contanza al Segni: (5) *Mi ricordo... d'aver' udita dire una volta a Lottino..... e mi riferì avere un giorno ragionando col Duca dettogli queste parole: Signore, vi maravigliate che gli Veneziani non vi tenghino appresso Ambasciatore, come voi tenete appresso di loro; perchè li Veneziani riputandovi per Vassallo dell' Imperatore, giudicano esser superfluo a negoziare con uno, che non possa fare nelle occorrenze a suo modo, nè di questa vana credenza sarete liberato, prima che averete cavato il Presidio Spagnuolo dalle Fortezze.* Fu questo un ragionamento, per non dir' una ciurmeria, d'ingegno dozzinale, che talvolta anchora i Principi ascoltano per diporto. Ei suppone assurdissimamente una cosa che la sperienza insegna esser falsissima, testimonj le Corti allora di Ferrara, Milano, e Savoja; cioè che i Signori Vineziani non tenessero Ministri, Inviati, o Residenti nelle Corti de' Principi che si glotiavano di esser Vassalli, e Feudatarj dell' Impero; e che non ne tenessero che appresso di coloro i quali impunemente poteano far male a se, agli altri, e all' Impero, in facendo a modo loro nelle occorrenze. Se in quel tempo egli-

(5) *Bern. Segni Ist. Mis lib 10. f. 204.*

no

no non tennero Invlato in Firenze, ciò fu perchè non vi era gran materia di negozj: ed in effetto il Governo, e il Miniſtero vi era più Imperiale che Fiorentino in que' tempi, eſſendo ſino Il Coſimo come Principe giovine, e recente per così dire, in tutela del ſuo legittimo, e natural Curatore, o Tutore. Nè quello di Firenze fece grandi geſte in Vinezia; egli quivi ſtette *pro forma*, e realmente invigilò ſu' moti de' Fuoruſciti e ſingolarmente ſul Parricida Lorenzo de' Medici, il quale per opera ed autorità di lui fu ammazzato, dopo la qual coſa, egli ſe ne ritornò in Corte, e vacò quel poſto a fatto, e buona pezza: (1) *Parve che quell' Ambaſciadore non foſſe ſtato in Vinezia per altre faccende perciocchè dopo la morte ſeguita di Lorenzo... Si tornò in Firenze, nè il Duca per gran tempo vi tenne più Uomo alcuno.*

(1) *Segni Iſt. lib.12.f.305.*

261. Di ſimili ſuggeſtioni, e conſiglj ſentì egli talvolta farſi da alcuni ſuoi Conſiglieri, e Miniſtri, i quali in ciò ſeguitavano la paſſione del genio innato profittando della diſpoſizione, in cui videro l'animo del Principe forſe amareggiato o da' Miniſtri, o dalla Corte in qualche maneggio di affare: perchè non ogni coſa procede ſempre a brama. E di queſta fatta fu il negozio dell' Iſola dell' Elba e di Piombino, ſul quale Coſimo avea poſto l'animo, e che non ſuccedendoli per intero, e nel modo che avrebbe voluto; lo avea reſo alquanto male ſoddisfatto.

262. Non è sì lontana dal ſoggetto queſta particolar materia, che non meriti di eſſer ſuccintamente accennata, e preſa un po più da alto. Tanto quell' Iſola, quanto Piombino furono ab antiquo membro dello Stato di Piſa. In fine del quarto decimo ſecolo, eſſendo l'Impero fiacco, e diviſo ſotto Wencislao, contro di cui fu poſcia eletto Ruperto il Palatino, o di Baviera; gli Appiani ſi erano attribuito la Signoria di Piſa, e dello Stato tutto. Ma (2) *l'anno* 1399. *del meſe di Gennajo* (allo ſcrivere del Corio) *Gherardo Appiano conoſcendo non ſenza grave pericolo poterſi mantenere nel Principato di Piſa.... ſi convenne co'l Duca* (*di Milano*) *di concedergli quel Dominio, ritenendo per ſe Piombino, Suvereto, e Scarlino con l'Iſola dell' Elba..... E a' diciotto del meſe di Febrajo ricevè Antonio Porro a nome del Duca il Dominio di Piſa da Gherardo, inſieme con lo Stendardo dell' Imperadore, e quel della Comunità.* Comunque ſi andaſſe quella vendita, e riſerva di Stati concordè più a' diſordini di que' tempi, che alla ragion comune, e dell' Impero; gli Appiani rimaſero Signori di que' luoghi, con quel genere di diritto che ſe gli erano riſervati, perfino al tempo di Maſſimiliano I. il quale non avendo forze propie abbaſtanza da sè, ed eſsendo impedito da altri di rimetter Piſa in libertà e nella priſtina grandezza e di fare ragione come tentò colle armi a queſta Città ſempre meritevole, e fedele all' Impero, inveſtì l'anno 1502. l'Appiano dello Stato, e Feudo di Piombino per lui, e i ſuoi figliuoli, e diſcendenti maſchi (3), ad effetto di conſervare con quel vincolo queſta parte dell' antico Dominio di Piſa all' Impero; e in tal guiſa venne legitrimara la Signoria della Caſa Appiana, e la poſſeſſione, in cui fino qui avea continovata, e continuò ſino a tanto che ſcadeſſe il Feudo all' Impero per la eſtinzione della diſcendenza maſchia di Jacopo quarto Appiano (4) quando ne fu inveſtito il Principe Nicolò Lodoviſi. Ora Coſimo non ſolo fermandoſi, e conſolidandoſi nel ſuo Stato, volle divenir' ancóra maggior Signore, ed applicò l'animo all' acquiſtamento di queſto piccolo Stato: ei pare che a tale ſperanza, e diſegno gliene porgeſſe occaſione la minorità dell' ultimo Signore, la picciolezza delle forze di quello a diſendere le Terre dalle invaſioni de' Barbari, e

(2) *Bern Corio Iſt Milan. P.4.f.m.653.*

(3) *Card. de Luca de Feud.diſc. 55 n.4 diſc. 12. n.16.*

(4) *Id. diſc. 57 n 1.*

preda-

predatori del Mare, e le Fortezze da' pericoli degli attacchi, ed in oltre i tentativi che già aveano fatti gl' inimici dell' Imperadore d'impadronirsene contro di esso, ed alcune altre ragioni; tra le quali non fu l'ultima, che la madre del giovane Signore e natural sua Tutrice per genio di fazione era creduta contraria alle parti Imperiali. Per modo che l'animo di Cesare smosso da un lato pe' suddetti motivi, dall' altro per lo merito estremo, che colla sua fedeltà si facea di continuo Cosimo, era risoluto di dare altrove un feudo equivalente al Sig. di Piombino, e d'investire il Duca Cosimo di questo Stato. Una lettera scritta al Cardinal Farnese dal Cardinal Francesco Sfondrato, celebre nel ministero, e allora nella legazione sua a Carlo V. non meno che nelle altre cose, in data de' 24. del mese di Aprile dell'anno 1548., che abbiamo veduta nell' autentico, con poche parole arreca molto lume a questo affare: *Già V. S. Illustrissima sa la instantia fatta in nome di Sua Maestà al Signore, e la Signora di Piombino, perche lascino quello Stato, coll' offerirgli idonea ricompensa; e molto tempo fa venne il Sig Hieronimo di Piombino con mostrare che detti Signori per niun modo voleano consentire a tal permutazione, allegando le sue vive ragioni; e che dal canto loro erano per fare tutte quelle provisioni, così di fortificare quella Terra, ed assicurare, e satisfare alle altre domande che gli erano fatte, per quanto bastavano le forze sue. Hora finalmente Sua Maestà ha risoluto ..... che* per le pratiche quali si tengono con la detta Signora di razza (era de' Salviati) poco inclinata sempre a Sua Maestà, non può assicurarsi; *e però che per beneficio non solo di essa Maestà, ma del detto Signore conviene che accetti tal ricompenza, confortando esso Sig. Hieronimo ..... e dicendolo con tal modo che intendano gli bisogni così fare, e già come essa può sapere hanno levato forzatamente detta Signora e Signore fuora della Rocca, & il Sig. Duca di Fiorenza comincierà a fortificar l'Elba.*

263. Il fatto è, che Piombino venne prefidiato dagl' Imperiali sotto Don Diego di Luna, l'Isola dell' Elba colle Isolette fu ceduta a Cosimo, e all' Appiano restarono i luoghi aperti, e le rendite del Paese (1). E il Duca di Firenze fortificò egregiamente que' posti. Sentiamo il racconto di ciò, e in medesimo tempo la passione del Cini: (2) *Confermandosi Cosimo con cotali meriti* (inverso l'Imperadore) *nella possessione di essa Cosmopoli* (cioè di Porto Ferrajo) *i Genovesi, che altravolta per poco prezzo avevano potuto comperarlo, avvistisi tardi dell' importanza del luogo ne offerirono in questo tempo trecento mila scudi: e per assicurarsi di Piombino; temendo che il Duca anche di quello non s'impadronisse con nuove, e grandissime offerte cercarono di fargli ogni possibile impedimento; trascorrendo con le passioni, e con una certa ignobile invidia tanto oltre, che non mancò chi tra loro proponesse di andarvi con tutte le forze per spiantarne il Duca prima che vi mettesse più profunde le sue radici: ma da far questo furono dalla prudenza del Principe Doria ritenuti.* Quello Galantuomo nota il *trascorso di passione* in altri, e non si avvede della sua; chiama *ignobile invidia in altri* quegli effetti che nacquero negli animi Genovesi da una causa certamente non meno giusta di quella che partorì i disegni di Cosimo. Quelli cercò di aggrandire sè, e il suo Stato, anche con danno del Sig. di Piombino: quelli cercarono la sicurtà delle propie loro navigazioni, senza alterazione o pregiudizio degl' interessi di nessuno. E ciò sia qui notato di passaggio per indicare come questo genere di Scrittori cortegiani non si contentano di fare la da Panegiristi in vece di Storici; ma di più biasimano sconsideratamente

(1) *Oldenburger Simnaeo Enucleat. P. 2 tit. 22. n 93*

(2) *Cini Vita di Cosimo lib. 2. carta 153.*

mente in altri quello che magnificano ne' loro Eroi; il che è tanto contrario alla prudenza, e al retto giudizio, quanto all' uficio dello Storico.

264. Fece sì il Duca Coſimo, e tanto operò in Corte, e con Don Diego di Luna, che conſeguì anche il poſſeſſo di Piombino, e circa queſto ſi debbe udire ancóra eſſo Cini: (1) *Per liberarſi una volta Don Diego da tante brighe, e ſollecitudini, che per Piombino gli conveniva tutto il giorno ſoſtenere, e per oſſervanza della promeſſa fattane dall' Imperadore, ſi riſolvette a metter' il Duca ancora in poſſeſſo di quel luogo, conſegnandogli ſenza privare il Signore delle ſue entrate le Fortezze: e cavandone... tutta la guardia Spagnuola promettendo all' incontro il Duca di tenere ogni coſa ben guarnita, e fortificata a nome dell' Imperadore, ed a lui renderla qualunque volta ne foſſe richieſto &c. ..... Onde perciò Girolamo degli Albizi ne preſe il poſſeſſo, facendoſi da' Piombineſi, e ſue Terre, e Communità preſtare il ſolito giuramento, e rimanendovi in nome del Duca per Generale Governatore. ..... Ma il Signore di Piombino, benchè giovanetto ſpinto dalla madre era poco prima alla Corte Ceſarea condottoſi: ove da fomenti de' Genoveſi, e di Adamo Centurione che per altri pubblici affari in quella Corte negotiava, eſſendo grandemente ajutato, empieva di acerbiſſimi lamenti l'orecchie dell' Imperadore, e de' Miniſtri e Conſiglieri ſuoi, dolendoſi di eſſer così di fatto, e al tutto contro a ſua voglia privato di quello Stato... per darlo a chi in eſſo non haveva altra ragione che quanto a quella Maeſtà piaceſſe. Di che, oltre a molti ſoſpetti meſſigli della troppa potentia del Duca, e da' Genoveſi e da molti alcri invidioſi, il Confeſſore ſuo gliene faceva non piccolo ſcrupolo di coſcienza, allegando che oltre alla illecita forza che ſe ne faceva al Signore, ciò non doveva, ne poteva in neſſun modo effettuarſi fino a tanto che il ricompenſo dello Stato, che ſe gli toglieva, non era ſtabilito.* (1) *Cini tom. carta 154.*

Se queſto Storico limitavaſi nel racconto ſincero del fatto; ſe ommetteva gli epiteti odioſi, e i termini di ſenſo ingrato, come ſono *fomentare, da invidioſi ed empier l'orecchie di lamenti acerbiſſimi*, egli avrebbe ſatisfatto al debito del meſtiero e non avrebbe paleſato il ſuo poco amore per la cauſa giuſta, che appare pure che gli Avvocati, e Protettori di quel minore d'età patrocinaſſero, laudabiliſſimi in ciò, come che eziandio la ſalute di quello foſſe ſtata congiunta in parte colla propia loro ſicurezza o utilità. Le ragioni, che furono allegate per parte dell' Appiani, parlano da sè nè ſi vede che coſa loro ſi poteſſe opporre, ſe non le *pratiche ſoſpette* che teneva ſua madre, di cui ſi è parlato di ſopra, e probabilmente cogli Strozzi fuoruſciti e complici de' Salviati, e oltre a ciò l'inſufficienza delle propie forze a difendere e cuſtodire lo Stato in tempi pieni di pericolo e di ſoſpetto.

265. Furono tali i motivi addotti dagli amici del Sig. di Piombino, e il conſiglio del Confeſſore, che foſſe rivocato, e amendato quello che ſi era fatto dal de Luna, il che, colla ſteſſa meſcolanza di giudizio propio ſuperfluo, e di paſſione, lo racconta lo ſteſſo Cini, ſeguitando a ſcrivere, che (2) *Perciò a queſte ragioni (qualunque elle ſi foſſero) lo muoveſſero o che per altro metteſſe così conto all' Imperadore, poichè Genova per altro non molto ben diſpoſta verſo lui ne faceva tanto riſentimento la quale gli metteva fin ſoſpetto il Principe Doria come troppo alla grandezza del Duca aderente. Il fatto da Don Diego finalmente convenne, che ſi ſtornaſſe, e che ſenza riſpetto del doppio oltraggio, che al Duca ne veniva (il quale tanto per difeſa di eſſo Piombino* (2) *Cini tom. carta 155.*

haveva fatto) fusse la cura, e guardia di esso in mano di Don Diego di nuovo posta. Punse d'amara puntura questo fatto l'animo del Duca, lamentandosi, che i Ministri Imperiali, da cui più che dall' Imperadore s'arrecava questo disfavore fussero sì poco avveduti che non conoscessero quanto la PRONTEZZA, FEDELTA', E VIGILANZA SUA ne' tempi massimamente pericolosi fusse stata a quella di tutti gli altri amici superiore: e quanto alle cose Cesaree sempre opportuna, e giovevole, ed ora che per remunerazione, e riconoscimento dovesse esser COI AL SUA SINCERA FEDE CON VANI SOSPETTI, o di troppa sua grandezza, o di altro nella mente dell' Imperadore contaminata, poteva non parergli troppo duro, e strano a tollerare: sebbene per adolcirlo i medesimi Ministri non mancarono di andarlo con nuove speranze intrattenendo con mostrarsi di procurare, che nel Regno di Napoli si cercasse di Stato equivalente a quel di Piombino, con che a migliore occasione e tempo sarebbe ben presto stato compiacciuto.

266. Di cotesti successi serve la notizia a mostrare, quale occasione credesse Colimo di avere (non già di partirsi dalla fede, e devozione dovuta all' Imperadore, ma) di rallentare, o vacillare alquanto nell' esercizio e nella pratica di tante azioni utili non solo a Cesare, ma propie a denotare un zelo infinito per lo servizio di lui. Ecco adunque alcuni casi, ne' quali egli die segno della sua variazione, e turbanza sì; ma in un modo, che fa conoscere palpabilmente ch' egli si riputava Vassallo dell' Imperadore. Il Pontefice Giulio III. era entrato in lega coll' Imperadore contro a' Farnesi, della quale fu l'una delle convenzioni, (1) *Che il Papa con 3000. Fanti, e 600 Cavalli dovesse assediare la Mirandola, e conquistarla per se come Terra Suddita della Chiesa, e vinta da Giulio Secondo; e che l'Imperadore con 5000. Fanti mandasse Don Ferrante, e con 1000. Cavalli all' espugnazione di Parma per unirla al Ducato di Milano, sì come era innanzi che Papa Giulio l'havesse sottoposta alla Chiesa..... Et il Papa dichiarò per ribelli Ottavio, ed Orazio Farnesi, e li due Cardinali fece allontanarne dalla Corte* (2). In questa urgenza di cose Orazio Farnese, che allora si trovò in Francia, seu venne in Italia con due Galere; ma sull' altura di Lerici, urtato in uno scoglio, fu gittato dal tempestoso Mare sul lido di Pietrasanta (3). *I Pietrosantesi lo fecero prigione. Il Capitano di quella Terra che v'era per il Duca (Alessandro Gianfigliazi) corse ancor' egli..., e se lo fece consegnare, e raccoltolo humanamente lo condusse nel suo Palazzo, e subito tenuto con buona guardia, n'avvisò il Duca. Haveva allora il Duca in Firenze Gio. Battista Savello per Capitano sopra i fatti d'arme, successo nel luogo del Signore Steffano Colonna, che era già morto di febre in Pisa; chiamatolo subitamente per consultare, gli chiese parere sopra questo, se era bene ritenere, o rilassare Orazio senz' alcun dubbio dichiarato nemico dell' Imperadore: nella consulta intervenivano ancora certi altri..... fra' quali Messer Agnolo Niccolini consigliò il Duca a ritenerlo per fare quel servizio all' Imperadore, d'havere sostenuto un giovane Signore, e di grande spirito che veniva in Italia per turbarli i disegni suoi. In contrario disse il Vescovo di Cortona e Lelio da Fano, che non essendo per ancora rotta la guerra, nè li Farnesi per loro stessi essere nemici del Duca, non pareva che il Duca con ragion' alcuna dovesse offendere quel giovane, e più il Re di Francia, con intromettersi infra gli odii di questi due Principi senza proposito.*

(1) *Bern. Segni Ist. Fior. MSS. lib. 13. f. m. 335.*

(2) *Ivi f. m. 356.*

(3) *Segni ivi f. 361.*

poſito. Gio. Battiſta Savello allora diſſe, Signore, ſe troppo conſulterete queſta facenda, o ci metterete più tempo in mezzo, ſarete a mio giudizio ſforzato a non diſporre più cos' alcuna ſenza ſaputa dell' Imperadore; ma ſe preſto ve ne ſpedirete ſenza mettere tante coſe in conſulta barete fatto coſa, della quale, ſecondo me, non vi potrà imputare l'Imperadore, nè neſſuno. Piacque al Duca queſto conſiglio volto per ſe ſteſſo a non fare diſpiacere a' Farneſi; e benchè la moglie intendeſſe il caſo altrimenti, ſpacciò ſubito indietro a Pietraſanta, e commeſſe a quel Capitano, che rilaſſato ſubito Orazio ..., e li ſuoi compagni li faceſſe accompagnare ſicuri infino a' confini de' Lucchesi.

267. Conſiderandoſi queſto fatto da ogni banda, ſi vede che tutti gli Agenti, che v'intervennero conoſcevano il Duca Coſimo de' Medici per Vaſſallo di Ceſare. Primieramente i Pietroſantesi fanno incontanente prigione, e ſpogliano gente criſtiana ſalvatasi dal naufragio; ſenza dubbio perchè venne con baſtimenti, e bandiere di Francia, la quale non dovea recarſi allo ſpoglio, nè trattarſi per nemica del Duca, nè dello Stato Fiorentino, ſe non riſpetto la dipendenza ſua ſtretta dall' Impero. Potea ben dire Orazio: *ſum naufragus, ſpoliare quod genus eſt nefas* (1). Secondariamente, il Capitano del luogo, più che la plebe idiota ed avara della preda, conſcio del ſuo debito, ritiene Orazio Farneſe, e i ſuoi compagni ſotto buona guardia ſino a particolar' ordine. Il che con perſone naufragate non inimiche dello Stato, o del ſupremo Signore non conveniva punto. (2) *Quod enim jus habet Fiſcus in aliena calamitate, ut in re tam luctuoſa compendium ſectetur?* La crudeliſſima legge che i beni de' naufragati ſieno del Fiſco (3), non ſi pratica ne' Lidi umanizzati d'Italia, e del Mare Liguſtico, e Tirreno. Se in Francia ha luogo, sì come alcuni affermano, negandolo altri (4), ella non però toglie la libertà alle infelici perſone. La perpleſſità del Duca ſteſſo in riſolvere non potea naſcere, che dalla certezza di ſaperſi Vaſſallo dell' Imperadore; perchè come ſenza queſto titolo poteva egli giuſtificare col Mondo un' azione, che ſarebbe ſtata contra la ragione delle Genti? Senza la ſindereſi di eſſere Vaſſallo non vi era luogo di ſtare in ponte un momento circa la liberazione di coteſti prigioni. Tanto più che altro motivo di dubitare, e di arreſtarli non ebbe, che conſiderando *Orazio nemico dichiarato dell' Imperadore*; e altro argomento per abbattere quel motivo non ebbero il Vescovo di Cortona, e Lelio da Fano, che queſto, che *la guerra non era per anche rotta*; onde ne ſegue, che s'era apertamente rotta, Coſimo era tenuto di arreſtare gl' inimici di Ceſare. Il Cini ſpiega queſto argomento con diſtinzione: (5) *Il Duca aveva ciò fatto non perchè di fantaſia ſi fuſſe mutato, ma perchè tra 'l Re, e l'Imperadore la guerra non compariva ancora rotta: facendo l'uno profeſſione di ajutare il Papa, a che ogni Principe Criſtiano, e l'Imperadore maſſimamente è tenuto; e l'altro di difendere il ſuo raccomandato Ottavio. Onde il Duca altramente facendo troppo avrebbe affettato la grazia dell' imperadore*: a tale affettazione con offeſa d'altri non è tenuto alcun Vaſſallo; il cui obbligo chiamò qui il Cini *fantaſia*; non trovando forſe nome per eſprimerlo. Il conſiglio che gli diedero que' Conſultori di non *intromettersi* ſenza neceſſità *fra gli odj* dell' Imperadore, e del Re di Francia, moſtra che non v'era guerra tra 'l Duca di Firenza, e il Re di Francia, nè alleanza contro di queſto tra l'Imperadore, ed eſſo Duca; che coſa dunque v'era? v'era il patto, e la legge che aſtrigne il Vaſſallo al Sovrano; e che opera tal' effetto, quando non c'è patto di Neutralità.

L'avviſo di Agnolo Niccolini venne dalla ſteſſa perſuaſione; poichè il fare

(1) *Euripid. in Helena apud Grotium de I. B. & P lib. 2. c. 7. § 11.*

(2) *L 1. C. de nauf. apud Grot ibid.*

(3) *Auth. naufrag. C. de furtis.*

(4) *Lo nega il Rebuff. ad ll. Regias gl. 5. n. 74.*

(5) *Cini lib. 2. carta 164.*

un *ſervigio all' Imperadore* con violare la ragione comune, non ſarebbe ſtato da Conſigliere di Stato. L'avvertimento che gli dà il Savello di non tardare, ſe voglia liberarſi; poichè altrimenti ſenza ſaputa di Ceſare, non potrà più far nulla, indica che Coſimo dovea dipendere dalla volontà dell' Imperadore, e cognita che foſſe quella, non vi ſarebbe più luogo agli arbitrj: e tal mezzo termine potea pigliarſi in un caſo ambiguo. La Ducheſſa, che già tredici anni era ſtata compagna del Governo, e ben dovette conoſcere la condizione, e l'obbligo del Duca ſuo Signore, moſtrò parimente d'intendere la faccenda così. Io voglio raffigurarmi, che chi aveſſe dietro di un tapeto avuta la comodità di vedere, e di udire queſta venerandiſſima adunanza, ſarebbe rimaſto perſuaſo che lo Stato della quiſtione non fu nè punto nè poco, ſe Coſimo foſſe Vaſſallo: ma ſe in queſta contingenza egli doveſſe farla più da forbitiſſimo Cavaliere, e non inimico perſonale de' Farneſi; o da finiſſimo Vaſſalio, ed amico di Ceſare? Il Duca Coſimo ſperò in coſa favorevole di coprire colla oneſtà dell' un partito la mancanza del rigore nell' altro. E queſto è quello ch' egli ottenne; l'Imperadore, o che non ſapeſſe, o fingeſſe di non ſapere l'avvenimento, non ne fece caſo, come di coſa non già dell' ultima importanza. I Miniſtri Ceſarei lo ſcuſarono in ſimil guiſa; perocchè (1) *Don Diego di Mendozza, che ſi riputava trattoſo, e di gran giudizio, inteſo queſto fatto a Roma diſſe, il Duca havere fatto da gran Cavaliere, ma non già da Idalgo dell' Imperadore.* Sì che ancóra queſto Miniſtro verſariſſimo delle coſe di Stato nomina pubblicamente Coſimo Vaſſallo, e Feudatario di Ceſare. Biſogna ancóra dire, per pigliare gl' indizj eſterni, che il Re di Francia, e la Regina foſſero dello ſteſſo parere, poichè dell' avere dato la libertà a queſti infelici eglino ſeppero fare copioſiſſimi rendimenti di grazie a Coſimo: ma il ringraziare uno che abbia fatto l'uficio comune di umanità, che non abbia offeſo le leggi della ſocietà umana non ſarebbe venuto in mente a que' Principi; biſogna dunque confeſſare, che eſſi ſupponeſſero qualche obbligazione in Coſimo, alla quale eſſe in grazia, e per riſpetto di loro aveſſe derogato: (2) *Ne fu grandemente ringraziato il Duca dal Re, e dalla Regina di Francia ſua parente, e ciò aveva cauſato che ambodue erano entruti in ſperanza di poterlo ancora avere dalla ſua parte*; così ce l'atteſta Gio. Battiſta Cini. Odaſi il giudizio del Segni circa il partito che preſe Coſimo: (3) *Queſta fu la prima azione del Duca dopo anni tredeci, ch' ei fu eletto, che ſopraggiuntali di qualche importanza moſtrò alle genti di che conſiglio e' fuſſe in potere amminiſtrare le faccende; perchè infino a quel giorno mai haveva havuto coſa che haveſſe punto moſſo di non pigliare i partiti altrimenti, che ſe fuſſe ſtato VASSALLO DELL' IMPERADORE: ma in quel tempo eſſendo ſegretamente ſdegnato con Ceſare, che l'haveva uccellato con darli, e poi ritorli la Signoria di Piombino, havendo di più un Papa, del quale penſava poter diſporre a ſuo modo, PAREVA che voleſſe eſſere libero nel governarſi.* Conferma in tal guiſa il Segni, che tutte le azioni del Duca Coſimo, che fino a queſto dì abbiamo racconte, furono azioni da Vaſſallo: non importa ch' egli moſtri di credere che Coſimo non foſſe, o doveſſe eſſere Vaſſallo. La teſtimonianza ſua ſi cerca intorno a' fatti, che qui in queſta enumerazione di tanti atti ſi conſiderano; il diritto, e il debito eſſendo ſtato dimoſtrato da noi in ponendo i fondamenti di quelle azioni. Conferma egli ſimilmente quello che abbiamo detto della alterazione dell' animo di Coſimo, per lo contrattempo che ricevette per conto di Piombino.

(1) *Segni ivi lib. 13. f. m. 268.*

(2) *Cini lib. 2. carta 164.*

(3) *Segni ivi.*

E però

E però ben baſta quella maniera di favellare dell'altrimente coltiſſimo Scrittore, e di ogni giuſtezza ſprovveduta queſta eſpreſſione, *avere Ceſare uccellato Coſimo in darli, e poi ritorli la Signoria di Piombino*: si come un'Imperadore doveſſe compenſare la fedeltà di un Vaſſallo col danno dell'altro, e che non foſſe tenuto di udire gli aggravati, ed innocenti, e correggere i mandati, che da lui non bene informato, poſſono eſſere uſciti. Queſto è un far la giuſtizia all'aſce, e miſurarla colla utilità, e coll'amore ſregolato della propria nazione, e patria ſua.

268. Qualunque ſi foſſe, e al Segni pareſſe la mente, e l'intenzione del Duca Coſimo in queſta ſua deliberazione, egli però nel medeſimo tempo, poco avanti, e dopo, diede varj ſegni di fede, e di oſſequio, che potevano aſſorbire, e pienamente coprire ogni mancanza commeſſa in queſta occaſione. E di ciò fa fede Gio. Battiſta Cini, rammemorando un'azione ſegnalatiſſima di Coſimo per ſervizio di Ceſare, e del ſuo Governatore di Milano, e dicendo: (1) *Venne dopo queſto (cioè dopo il contratempo di Piombino) nuova occaſione di moſtrare a D. Ferrante Gonzaga, ed all'Imperatore quanto la VIGILANZA, E FEDELTA' SUA fuſſe alle coſe loro neceſſaria; perciocchè, eſſendo la nemicizia tra Caſa Gonzaga, e Farneſe più che mai ardente, e deſiderando oltre modo i Farneſi vendicar la morte di Pier Luigi, e la perdita di Piacenza; bavevano ordinato che alcuni, atti a ciò, partiti dal Parmegiano vedeſſero al tutto d'ammazzare Don Ferrante, di che eſſendo dal Duca ſtato avvertito, ed eſſendogli ſei di queſti tali venuti in mano vivi, e quattro, che fecero difeſa eſſendo ſtati ammazzati, ritraſſe che l'avviſo del Duca era ſtato veriſſimo, e con eſſo venne a ſcoprire alcuni trattati tenuti contro alla perſona ſua di non piccola importanza.*

(1) Cini lib. 2. carta 156.

269. Circa queſto tempo Don Diego di Mendozza avea d'uopo della Cavelleria, e Fanteria Fiorentina per contenere lo Stato di Siena, e Coſimo gli la mandò al confine alla richieſta ſua, e così, al dire del Cini, (2) *cominciò a dare a quel governo per le coſe Imperiali miglior forma, e più ſicura forma.*

(2) Ivi carta 157.

270. E tanto era il riguardo ch'ebbe al ſuo obbligo eſſo Duca Coſimo ch'eſſendo Don Filippo Principe di Spagna figliuolo unico di Ceſare arrivato in Genova, non volendo trasferirvili egli in perſona per oſſequiarlo, vi mandò il Principe Franceſco ſuo figliuolo con onorevole imbaſciata, ſcuſando ſe ſteſſo, ſe non era venuto, con dire di eſſer occupato nelle coſe di Siena per ſervizio dell'Imperadore. Ma ſia bene il ſentire l'Autor della ſua vita parlare di queſto fatto: (3) *Se bene pareva coſa conveniente che il Duca andaſſe perſonalmente a far reverenza a Don Filippo Principe di Spagna, ed unico figliuolo di Ceſare che appunto allora a Genova era arrivato; nondimeno gli parſe più a ſuo propoſito di mandarvi in ſua vece il Principe ſuo figliuolo giovanetto allora di belliſſima grazia accompagnato dal Veſcovo di Ricaſoli, da Don Pietro di Toledo fratello di Don Franceſco, e da Agnoli Niccolini ..... SCUSANDOSI D'ESSER OCCUPATO NELLE COSE DI SIENA PER SERVIZIO DELL'IMPERADORE, non volle ne anche a Milano trasferirſi, come quello a cui il poco conto da lui fatto nell'azione di Piombino, non era punto dalla memoria uſcito e che perciò aveva ſeco ſteſſo deliberato, non volere però tanto precipitar la ſua riputazione, che ogni cenno degl'Imperiali l'aveſſe ſempre in ogni coſa, e ad ogni lor voglia a muovere.* Seguita poi coteſto Scrittore

(3) Cini ivi carta 158.

re

re a ſcaricare la ſua bile contra gl' Imperiali con tanta veemenza, e paſſione, che fa ſoſpettare che quello ch' egli ci narra dell' interna deliberazione di Coſimo di ſtare più ſulla ſua, ſia un comento ſuo, o una chioſa fatta in piazza. Ma finalmente che che nel cuore ſi cuoceſſe il Duca Coſimo, l'operazione eſtrinſeca moſtra abbaſtanza ch' egli ſi riputaſſe tenuto agli oſſequj di un Vaſſallo di Ceſare, ed agli uficj aulici; poichè oltre all' aver compiuto il debito per Procuratore, in mandando il figliuolo ſuo ad oſſequiar' il figliuolo di quello, ſtimò di più neceſsario di ſcuſarſi del non eſsere venuto in perſona; e con quale genere di ſcuſa? che indicava attuale Vaſsallaggio, poichè *in ſervizio* (*MILITARE*) *dell' Imperadore occupato ſi dichiara*, al qual ſervizio da verun patto egli era obbligato, fuorchè da quello del Vaſsallaggio.

271. Il Cini ne dà indizio, che tra 'l Papa, e il Duca Coſimo ſi cominciaſse a maneggiare qualche ſegreta intelligenza contraria agl' intereſſi dell' Imperadore. (1) *Onde* (*il Pontefice*) *con l'Imbaſciadore ſuo Serriſtoro ſpeſſo diſcorrendo dimoſtrava che per beneficio comune molto avrebbe deſiderato, che il Duca aveſſe congiunto in Matrimonio la ſua terza figliuola col primogenito di Ottavio ſuo Nipote, la quale pratica al Duca per diverſe cagioni, ma maſſimamente per conſervazione non pure della libertà, ma della quiete d'Italia ſarebbe molto piacciuta SEMPRE CHE IL CONSENSO DELL' IMPERADORE CI FOSSE STATO, della parzialità del quale... non intendeva ſe non per ultima neceſſità di ſepararſi, onde per non deſiſtere da così fatto propoſito gli conveniva ad inſtanzia ſua andare continuamente cotal pratica trattenendo ſenza venire a concluſione.* Le opere provano la diſpoſizione dell' animo. Il laſciare di collocare la figliuola in Matrimonio, che ſembra di convenire, perchè manca il conſenſo di Ceſare, indica una ſegnalata dipendenza; il maritarla ſenza tal conſenſo non era nè pure un dipartirſi dalla ſemplice *parzialità* (vocabolo di modificazione adoperato dall' artificio del Cini) ma da un più che rigoroſo Vaſsallaggio. Sino qui ſi dobbiamo attenere alle prove palpabili, e non correre dietro a' giudizj degli Storici.

(1) *Cini lib. 2. carta 159.*

272. La guerra acceſaſi daddovero in Lombardia tra gl' Imperiali, e i Franceſi venuti in gran copia per difendere Parma, (2) *poichè le coſe erano tanto traſcorſe non mancava della ſolita AMICIZIA, E FEDELTA' SUA VERSO CESARE* (*il Duca Coſimo*) *ſe bene da Don Diego di nuovo nella negoziazione di Piombino, non era ſtato meglio, che dagli altri Miniſtri Ceſarei trattato.* Non par veriſimile che il generoſo Duca Coſimo aveſſe tanto di rancore contra i Miniſtri di una Corte che non potea, nè dovea ſpogliare il Sig. di Piombino mal ſuo grado, e ſenza precedente congrua compenſazione del ſuo Stato. Perciò tegniamoci agli effetti per giudicare dell' animo del Duca.

(2) *Cini ivi carta 159.*

273. (3) *Accomodò di nuovo* (racconta eſſo Cini) *il Principe Doria delle tre ſue Galee beniſſimo fornite, il quale dovendo andare a levar di Spagna il Re di Boemia Maſſimiliano d'Auſtria, che con la Moglie ſe ne tornava in Germania, e tenendo per fermo di doverſi incontrare nell' Armata Franceſe.... deſiderava con le tre Galee del Duca, e con altri di accreſcere il numero delle ſue, di ſorte che poteſſe con le Franzeſi contraſtare, poichè andando poco prima per fare il medeſimo viaggio era inaſpettatamente ſtato coſtretto vicino all' Iſola di Eres a ritornarſene quaſi fuggendo a Genova, trovandoſi per numero, e qualità di Galee inferiore. Con che ſi era avuto dagl' Imperiali*

(3) *Cini lib. 2. carta 165.*

il

il primo segno, che cessate tutte le simulazioni t'intendesse il Re con loro aver rotto apertamente la guerra. Ma come è tirato il Duca Cosimo a mandare i suoi Legni contra i Francesi dappoichè si vide rotta la guerra tra la Francia e l'Impero, s'egli non è dipendente di questo? Egli non è compreso nella confederazione del Papa con Cesare contra il Re di Francia; nè ha particolar guerra, o nemicizia con questo: nè altra alleanza coll' Imperadore se non quella dell' essergli fedel Vassallo.

274. In questo torno, cioè circa l'anno 1552. nacque una sedizione in Siena la quale servì di occasione a uno sperimento nuovo, se il Duca Cosimo dovesse farla, o no da vero Vassallo dell' Imperadore? Per buona ventura in mezzo de' suoi dubbj, e delle sue consultazioni, e delle sue ommessioni risplende la coscienza ch' ebbe della sua obbligazione. Don Diego di Mendozza (*come racconta a lungo il Segni*) (1) avendo lasciato in suo luogo al governo di Siena un' altro Capitano Spagnuolo si levò tumulto. Il Duca a questa novella in prima mandavi le sue genti; segno che a ciò si stima tenuto, e avrebbe potuto con ispedirvi altri due mila uomini, tranquillare ogni cosa, e contenere quella Città nella ubbidienza. Ma chiamato il consiglio vi furono diversi pareri d'ambe le parti. Il Vescovo di Furlì, (il quale a nome di Cosimo avea fin da principio promesso all' Imperadore perpetua fede, e leanza (2)), e Agnolo Nicolini gli consigliano (3) DI ESSER FEDELE PERPETUAMENTE ALL' IMPERADORE, e di soccorrere gli Spagnuoli. [illegible] Vescovo di Cortona all'opposito, e Monsignor Lelio da Fano (gli stessi che lo persuasero a rilasciare Orazio Farnese) da gran Politici, e Statisti discorrevano in contrario, dicendo di dovere (4) *una volta mostrare al Mondo che egli era libero Signore, e non Vassallo di Cesare*; (5) quelli discorsi ch' *mostravano più magnificenza*, dice il Segni, e il Camolano Segretario del Papa, e il Cardinal Farnese, e la speranza di avere una figliuola del Re di Francia in Isposa per il Principe Francesco de' Medici, ed altre vane riflessioni da ogni parte ispiaregli pe' malevoli di Cesare, lo indussero a stare di mezzo, e non impacciarsi delle cose di Siena. Egli richiamò la sua Gente; e per questo furono costretti i Soldati Spagnuoli di abbandonare Siena; ma tosto si pentì il Duca Cosimo (6) *ed era in gran travaglio d'animo per gelosia del suo Stato* [illegible] *Da una banda gli PAREVA D'AVERE OFFESO L'IMPERADORE nel caso seguito di Siena, invitando lo ad ogni ora la Moglie, ed i Cognati, & il Suocero a RISTORARE quel partito; e dall' altra la vicinanza de' Franzesi interessati co' suoi nemici lo mettevano in dubbio, & in gelosia*. Il quesito è, se il consiglio di coteili suoi attinenti fosse più giusto, più sincero, e più savio di quello che gli avevano dato i Seduttori. Cosimo spinto dal rimorso, e dalla cognizione de' suoi obblighi, e dell' errore commesso cercò di scolpare il partito che avea preso; e perciò (7) *Fu mandato in posta dal Duca all' Imperadore Ippolito da Coreggio suo Colonello AD ESCUSARLO con Sua Maestà del caso seguito, come era impossibile al Duca di fare altrimenti, benchè Don Giovanni Luogotenente di Don Diego in Siena in altra maniera havendo raccontato quella facenda e l'azioni del Duca Cosimo, parve che l'Imperadore accettasse tutto in buona parte*. L'Imperadore giudicò, che non fosse piccolo castigo allora per lo Duca di Firenze di lasciare le Armi Franzesi in Siena. Laonde (8) *scrisse con gran collera a' suoi Capitani, che licenziassero le genti, poichè il Duca di Firenze voleva li Franzesi in Siena, riputando non havere vinto quella guerra a cagione sola del Duca, non havendo servito l'Imperadore, e che non haveva voluto concorrervi con tutte le sue forze, di qui nacque*

che

(1) *Bern. Segni lib. Fior. Mac. lib* 13. *f.* 390. *seg.*

(2) *Sopra* § 80.

(3) *Ivi f.* 391.

(4) *Ivi f.* 392.

(5) *Ivi f.* 393.

(6) *Segni ivi f.* 396.

(7) *Ivi f.* 398.

(8) *Segni lib.* 13. *f.* 412.

che il Duca non havendo ſervito l'Imperadore, s'era dall'altro canto trecato per nemico il Re (di Francia).

275. Queſto fu il frutto de' rei conſigli, e dell'avere vacillato nella fede dovuta a Ceſare: (1) *Il Duca Coſimo reſtò dopo la partita dell'Eſercito in gran dubbio del ſuo Stato, perche havendo mal ſoddisfatto all'uno, e all'altro Principe, e durando grande ſpeſa per geloſia di non perdere la Signoria poſta in mezzo di tanti Cittadini, e foreſtieri nemici, riſolvette nondimeno, aſſettato un leggiero accordo co' Saneſi, nel quale reſtituì loro Lucignano per non ſi tirare allora addoſſo una guerra con i Franzeſi, a ſtarſi neutrale, benchè con animo più toſto volto a RIENTRARE NELLA GRAZIA DELL'IMPERADORE, confortavalo perciò la moglie, maſſimamente per eſſer di grande ſpirito, ed affezionatiſſima alla ſua parte, non reſtava mai di metter ſoſpetti al Duca de' Cittadini e del Re di Francia. Onde il Duca che era molto dubbioſo nell'animo, havendo ridotta la Fortezza di S. Miniato da tenerſi, la meſſe in guardia degli Spagnuoli, & armatoſi di nuovo; faceva in Firenze guardie infinite, & alla ſua perſona, oſſervando con diligenza grandiſſima tutti i ſegreti conſigli di ciaſcun Cittadino.....conduſſe allora a ſuo ſoldo Gian Jacopo de' Medici Marcheſe di Marignano nel luogo di Giovanni Savello che era morto, a contemplazione dell'Imperadore, che gliene dette per Capitano eſpertiſſimo provato in molti fatti da lui in diverſi tempi.*

(1) Ivi f. 414.

276. In queſta guiſa ravvedutoſi del ſuo errore Coſimo ſi riaccoſta al ſuo uficio, e vero intereſſe. E ben da por mente, che tutti i ſuoi trattati ch'egli fece co' Saneſi, lo fece come invigilando ſull'utilità di Ceſare, e queſto ſi raccoglie dal paſſo ſeguente del Cini: (2) *La Balia di Siena in tanto temendo di queſto, per non correr pericolo di reſtar privi della libertà ricuperata, ſpedirono al Duca Caliſta Cerrini, il quale a nome della Città offerſe di voler mantenerſi al tutto a divozione dell'Imperadore (ſapendo che queſta era la principal intenzione del Duca) e che ſe ſi erano moſſi a cacciarne fuori Don Diego, ed i Soldati ſuoi, che neſſuno meglio di lui ſapeva ſe n'avevano avuto legittima ragione.*

(2) Cini Vita di Coſimo lib. 2. carta 174.

277. In queſto incerto ſtato di coſe il Duca Coſimo procurò di rientrare nella totale confidenza ed intelligenza coll'Imperadore. (3) Ajutò i Signori Genoveſi con gente, e denaro ſegretamente a fare ſloggiare i Franzeſi dall'Iſola di Corſica ſapendo di fare con ciò coſa anche gratiſſima all'Imperadore; mandò il Concini alla Corte, ove ſi concertò la impreſa di ridurre Siena all'ubbidienza di Ceſare, (4) il quale acconſentì al parentado tra Giulio III. e Coſimo, a fine che aveſſe eſſo Pontefice non contrario, ma favorevole in queſta guerra.

(3) Segni lib. 14. f. 430. ſeg.

(4) Segni Ivi f. 432.

278. Scriſſe il Segni, che ſi era convenuto coll'Imperadore, (5) *che acquiſtandoſi Siena, alla fuſſe ſua.* Ma ciò è inverisimile, e falſo, e contraddice alla verità ſtorica. Sì bene ebbe egli la condotta di queſta Impreſa; e, come dice eſſo Scrittore: (6) *Dette in preda ſe, e tutto il ſuo Stato all'Imperadore*: e poſcia ſoggiugne: (7) *Poichè il Duca hebbe rotta la guerra, pubblicò un bando per tutto il ſuo Stato, per il quale comandava a tutti i ſuoi popoli, che andaſſino a' danni de' Saneſi, e che li trattaſſino in tutti i modi come nemici; PERCHE ESSI RIBELLATISI DALL'IMPERADORE & accettati per ſuoi ribelli contro alla tregua fatta con loro, hanno rotto ogni patto, aggiugneva poi che il fine ſuo in quella guerra era inteſo ſolamente per liberare Siena dalla ſervitù de' Franzeſi, e non per torli la libertà, nè il dominio.* In queſto Editto vengono

(5) Ivi f. 436.

(6) Ivi f. 430.

(7) Ivi f. 440.

gono autorizzati i popoli e ſudditi Fiorentini di aſſalire, e dannificare i Saneſi principalmente perchè queſti furono riputati *ribelli all' Imperio*. Il vendicare le ingiurie dell' Imperadore ſi appartiene a' Vaſſalli ſuoi; a queſti è lecito lo invadere le Terre de' ribelli dell' Impero, e non a' Potentati, e Popoli eſteri, ſe nò, ſe appariſce una ſpeziale alleanza la quale ſola gli abiliti a ciò fare; atteſochè la pecora ſmaritaſi dalla mandra, e ſcappata dalla cuſtodia del Paſtore, non ſi vuole perciò data in gola al Luppo, ma ſi vuol ridurre al gregge per mezzo de' maſtini fedeli cuſtodi. In queſto pubblico bando non c'è eſpreſſo altro motivo particolare, o titolo per cui i Fiorentini aveſſero, o a vendicare il torto ſtato fatto all' Imperadore, o a profittare dell' occaſione di quella ribellione a profitto proprio, e danno de' Saneſi. L'infrazione che accuſa Coſimo in ſecondo luogo, ed acceſſoriamente, che i Saneſi aveano fatta alla convenzione accordata con lui, tende allo ſteſſo fine, perchè, come ſi è veduto, egli la fece per aſtrignere i Saneſi di rimanere nella devozione dell' Imperadore; e ove da queſta non foſſero uſciti in niun modo Coſimo avrebbe oſato di attaccargli, o dannificargli. Sta ferma perciò la preſunzione che con queſto atto pubblico, in quanto ſuona il tenore di eſſo al riferire del Segni, Coſimo riconoſceſſe sè, e il popolo ſuo per vaſſallo di Ceſare: e ciò tanto più ſi rende concludente, quanto ſi è veduto chiaramente che Coſimo ſteſſo ſi giudicò tenuto ad accorrere e frenare i Saneſi colle armi ſino da principio di quelle ſollevazioni (1); benchè una falſa politica lo induceſſe di levar la mano intempeſtivamente.

(1) *Sopra* § 274. *fino* 277.

279. Alla Città di Siena egli ſcriſſe ſimilmente, che imprendeva la guerra contra loro per difendere le Ragioni dell' Imperadore, e al riferire del Tuano, in queſta ſentenza: (2) *Scire vos velim, o Senenſes, non motus alicujus adverſus vos excitandi, ſed Gallici jugi à cervicibus veſtris depellendi cauſa, me arma ſumpſiſſe, quod ſi melius conſulti mecum conſpiraveritis, quam utilem, & honeſtam operam meam antea, tam deinceps rebus veſtris ſalutarem experiemini. Sin contra animum obſtinatis, & in bello adverſus CÆSARIS AUCTORITATEM ſuſcepto perſeverantes vos cæci perdere vicinique veſtris incommoda dare decreviſtis, quam me hactenus amicum, tam infeſtum hoſtem, & adverſus, qui vos oppreſſum venere, perque ruinam veſtram ad alios invadendos ſibi viam ſternunt, acerrimum Propugnatorem ſentietis.*

(2) *Jac. Aug. Thuan. Hiſt. lib. 5 ad ann.* 1554 *f. m.* 387 *edit. Pariſ. an.* 1606.

280. Non ſi duole qui Coſimo di veruna infrazione di trattato particolare fatta da' Saneſi; ne meno ſi ſcorge tale motivo nelle ſue lettere ſcritte per modo di Manifeſto a' Principi Italiani, ove parimente allega il motivo di eſſerſi ribellati i Saneſi a Ceſare, ſiccome rapporta il medeſimo Tuano nello ſteſſo luogo: (3) *Ad Senatum Venetum, Ferrariæ, & Mantuæ Duces, item ad Lucenſes ſcripſit, & ſugillata (Reges Galliarum) ambitione, qui ſpecie defendendæ Senenſium libertatis ad Italiæ totius Imperium aſpiraret, pro LIBERTATE ITALIÆ, ET CÆSARIS AUCTORITATE arma ſe ſumpſiſſe dicit, ingratitudiniſque Senenſes ſubinde accuſat, qui tot beneficiorum à ſe acceptorum obliti, ultra ſe in Regis inimici clientelam dederint, REJECTO CÆSARIS LEGITIMO PATROCINIO &c.*

(3) *Ibid.*

281. Fece adunque Coſimo queſta guerra per ridurre Siena alla ubbidienza di Ceſare e per conſervare il propio ſuo Stato in quella devozione, e in ſuo potere; di mentre che Piero Strozzi difendeva Siena, ed ebbe per oggetto nello ſteſſo tempo di levar via il governo de' Medici da Firenze (4) *fece ſpargere polize, e ſcritture, colle quali promette-*

(4) *Segni lib.* 14. *f. m.* 448.

va la libertà a quella Città. Assoldò più di dieci mila uomini, e ne fece levare dal Re di Francia, e al Conte della Mirandola dieci mila altri (1). Aspettava che giugnesse in Corsica l'Armata Navale di Francia, e quella di *Dragut, che s'era obbligato a servirlo in numero di* 40. *legni* (2) a fine di assaltare di poi gli Srati di Toscana per la parte del Mare. In Roma si erano adunati molti Fiorentini Cittadini ricchi, i quali col denaro sovvenivano lo Strozzi, e molti si erano accostati al suo Campo; *A' quali il Re di Franzia per più animarli in questo proposito haveva donato vinti bandiere, le quali erano di color verde, entrovi il nome scritto di Libertà con il verso di Dante* Libertà vo cercando, ch'è sì cara, *& haveva fatto significare loro dal suo Ambasciadore in Roma, che intendeva che l'Impresa di Firenze si facesse per rendere la libertà a quella Patria.*

(1) *Segni lib. 14. f. 445.*

(2) *Ivi.*

282. Lo Strozzi valorosissimo Capitano già avea ottenuta una segnalata vittoria mediante un doppio tradimento di un Santuccio da Pistoja, il quale tirò Ascanio della Cornia, e Ridolfo Baglioni con 3000. Fanti, e 4000. Cavalli in una imboscata che loro fece lo Strozzi, in cui furono uccisi que' Capitani con gran parte delle genti, & il resto fatto prigione, (3) sicchè di 17. Insegne, 15. ne vennero in potestà de' Franzesi; il quale avvenimento costernò Cosimo, lo pose in sospicione contra l'universirà de' Cittadini, talchè tenne chiuse le porte della Città con estrema gelosia affinchè non ne partissero i più ricchi al Campo dello Strozzi, e lo fece ravvedere dello sbaglio, che aveva preso in seguendo il consiglio perverso del Vescovo di Cortona e di Lelio da Fano (4).

(3) *Segni ivi f. 442. seg.*

(4) *Sopra §. 266. e 267.*

283. Ma per buona sorte giunse in Toscana Giovanni di Luna Castellano di Milano speditovi (5) *da Don Ferrante Gonzaga con quattro mila fanti Italiani e due mila Tedeschi e 400. Cavalli a soccorrere il Duca.* Il Gran Priore di Capua fratello di Piero Strozzi giunto a Piombino con due Galere, fu colto di una archibusata a Scarlino ed ucciso; Dragut, e l'Armata Francese tardò a comparire, e mancarono a Piero le vettovaglie, le quali cose diedero respiro al Duca Cosimo.

(5) *Segni ivi f. 451.*

284. Il pericolo propio ispirò a Cosimo non solamente di far l'uficio suo inverso l'Imperadore da buon Vassallo, ma di ammonire altresì gli altri a non trasgredirlo. (6) *I Lucchesi davano a Piero vettovaglia in grand' abbondanza, e benchè il Duca v'havesse mandato Benedetto da Diaccetto per Ambasciadore a protestare loro per parte dell' Imperadore, che sarebbono dichiarati nemici di quella Maestà: rispondevano nulladimeno, che non davano nulla del loro, e che i Franzesi havevano mandate due Navi cariche di grani a Viareggio loro Porto, che mangiavano di quello &c.*

(6) *Segni ivi f. 449.*

285. La guerra si protrasse in lungo. Il Marchese di Marignano fu costretto di levare l'assedio di Siena non tutto, ma (7) *da una banda della Città e a ritirarsi alla volta de' Forti, lasciato bagaglio .... ed infinita valuta delle cose portate in Campo, che tutte andarono a sacco*; e Piero Strozzi vedendo di non poter rirare il Marchese a un fatto d'arme, (8) *rivoltò l'animo d'assaltare lo Stato del Duca dalla parte di Lucignano nella Val di Chiana, e per tal verso sforzare il Marchese a ritirarsi da Siena.* (9) Ma comparve il soccorso di 3000. fanti sotto Camillo Colonna fatti in Roma, e di 300. Uomini d'Arme, che aveva fatto venire da Napoli l'Ambasciadore Cesareo appresso il Pontefice.

(7) *Segni lib. 14. f. 457.*

(8) *Ivi f. 459.*

(9) *Ivi f. 460.*

286. I due Campi scomodandosi l'un l'altro, vennero a tal carestia (10) *d'ogni sorta di cose da vivere, e particolarmente degli humori da spegnere la sete, si diceva che il fiasco dell' acqua nell' uno, e nell'*

(10) *Segni ivi f. 465.*

e nell' altro Campo ſi vendeſſe un Giulio, onde era manifeſto che pochiſſimo tempo poteva durare in quel luogo; ma ciaſcuna parte ſopportando il diſagio e lo ſtento, attendeva il nemico foſſe il primo a diſloggiare, & haveſſe quel danno, e quel pericolo e ritirarſi, o almanco quel diſonore; quando il Marcheſe, che in quel giorno ch' era il primo d' Agoſto, havendo fatto venire tre pezzi groſſi d' Artiglieria diſegnava ad ogni modo l'altro dì di rimandarli per ritirarſi, non potendo più reggerſi; ma Piero che non ſapeva tanta eſtremità e ſapendo che non poteva ſopportare la ſua, gridando li Capitani che l'Eſercito ſi sbandaſſe, preſe conſiglio di ritirarſi a Lucignano a quivi 24. miglia; il che ſeguendo il dì 2. d' Agoſto, egli ſeguitato dal Marcheſe di Marignano fu attaccato vicino al foſſo chiamato Strozzagalli, ferito, ed interamente ſconfitto, e di 130. inſegne ne furono preſe 103. e perdè Lucignano: alla qual nuova il Re di Francia (1) *rimaſe ſtupito, come quello che s'era preſuppoſto per l'azioni ſeguite in quella guerra per l'eſpugnazione di Fojano avuta due giorni innanzi, non pure la liberazione di Siena dall' aſſedio, ma la vittoria di Firenze, e di tutta la Toſcana ..... e rivolto a' ſuoi diſſe che ſi pentiva d'averli dato il grado di gran Mareſciallo conceſſogli ſubitò poichè hebbe eſpugnato Fojano; domandato della cagione riſpoſe: perchè gliene vorrei dare hora, che gli ha perduta quella giornata. L'Imperadore ancor' eſſo udito la nuova della vittoria, e che Piero era rimaſto vivo, diſſe*: non es nada *che in ogni modo non ſi è vinto*.

(1) *Segni ivi f.* 473.

287. In effetto lo Strozzi ricondottoſi in Siena (2) riconfortò gli ſcoperti amici de' Franceſi, e ſoſtenne tuttavia l'aſſedio (3). Narra il Segni quante calamità di ogni ſpecie ſoffriſſe tutta Toſcana per queſta guerra, e particolarmente, che nello Srato Fiorentino *in ſolo quell' anno ne perirono di fame, e di ſtento ... ſeſſanta mila perſone*, e ſi morirono d'inedia le genti per le vie, e ſtrade pubbliche di Firenze; e dello Stato di Siena ne annovera ben ſettanta mila, e queſti rei accidenti uniti col ſommo pericolo che il Duca Coſimo perdeſſe tutto l'eſſer ſuo furono gli efferti del magnifico (4) Conſiglio del Veſcovo di Corrona, e di Lelio da Fano, e d'altri Uomini di ſomiglianre farina, che iſpirarono a Coſimo a moſtrare al mondo che non era Vaſſallo dell'Imperadore. Si vede che d'altro qui ſi trattò, che di acquiſtarſi per Coſimo nuovi Stati; non fu poco il conſervare gli anrichi, e ciò co' validi ſoccorſi Imperiali (5); *vennero altri tre mila Tedeſchi dal Contado del Tirolo*; coll' ajuto de' quali il Marcheſe di Marignano riduſſe la Città a tanta ſtrettezza, che i Saneſi mandarono un loro Ambaſciadore al *Papa, accioche intercedeſſe per loro appreſſo al Duca con accordo oneſto*; ma lor venne riſpoſto, che biſognava ricorrere al Duca: perchè queſto ebbe dall' Imperadore piena auorità di amminiſtrare queſta guerra.

(2) *Segni f.* 483.

(3) *Ivi.*

(4) *Sopra* §. 266. *e* 267.

(5) *Ivi.*

288. (6) *Pietro Strozzi infratanto* (*dice il Segni*) *ſempre dando loro ſperanza li faceva crepar di fame, onde la balia riſtretta inſieme mandò alli* 10. *di Marzo quattro Ambaſciadori al Duca, quali ..... chiedevano al Duca la libertà, e molte altre coſe, che non ſi potevano ottenere, ſe fuſſino ſtati pieni di coſe da vivere; onde rimandati dal Duca, e con parole in collera, che non ritornaſſino ſe non col mandato libero*. Pongaſi mente a quel, che intendeſſero i Saneſi per libertà; non verrà in capo ad alcuno, ch' eglino pretendeſſero con ciò la Indipendenza dall' Impero; da che non mai aveano negato di eſſerne dipendenti; ma ſolamente preſo l'armi dolendoſi della durezza del governo che vi tenne il Mendozza, ſiccome arreſta la Storia tutta, e le lettere

(6) *Segni ivi f.* 492.

loro ſcritte all' Imperadore Carlo V. Non dovea dunque ne meno ſignificare Indipendenza quel vocabolo nella dedizione, o capitolazione de' Fiorentini fatta con Gonzaga l'anno 1530. perchè eſſi non meno che i Saneſi erano ſoggetti al ſupremo Dominio Ceſareo. Non v'era altra differenza, che forſe non lo profeſſavano così liberamente, e così volontieri; ma ciò non muta lo ſtato, la condizione, l'obbligo e il diritto: e ſi ha a avere riguardo all' Intelligenza ch' ebbe e dovette avere nell'intendimento del Gonzaga (1).

(1) *Sopra cap. 20. § 5. ſeg. f. 403. ſeg.*

289. *Alli 24. dì quel meſe ritornati gli otto Ambaſciadori Saneſi in Firenze, dopo tre giorni concluſero in queſto modo l'accordo, cioè .... Che* SIENA RESTASSE LIBERA, *e che l'Imperadore doveſſe eleggere venti huomini a ſuo modo nella balìa di Siena; che in Siena doveſſe entrare una guardia di Fanteria d'Italiani, Spagnuoli, e Tedeſchi a piacimento del Duca, & in numero quanto li piaceſſe, che ſi doveſſe rifare in Siena una fortezza quando, e come aveſſe detto il Duca &c.*

290. Qui ſi può imparare, che la ciauſula SALVA LA LIBERTA', o che reſti libera la Città, non ſi nega ne meno a coloro che ſi arrendono per ultima neceſſità. E con queſto articolo dell' accordo, o, per pariar propiamente, di dedizione de' Signori Saneſi, ſi può ancóra ſpiegare quello della ſuddetta Capitolazione de' Fiorentini con Don Ferrante Gonzaga (2). Nell' uno ſi vuol *ſalva la libertà* di Firenze con ſottoporſi però al governo della Caſa Medici, ch' era a loro credere la coſa più contraria del mondo alla libertà loro: nell' altro ſi vuol libera Siena, con che crei l'Imperadore i Maeſtrati, ſi preſidj la Città de' ſuoi Soldati, e che ſi fabbrichi una fortezza ſul capo loro a beneplacito di chi faceva le veci di Ceſare, coſa potiſſima per la quale eſſi aveano preſe l'armi contro al Mendozza, e fatta la guerra, ſtimandola totalmente oppoſta alla libertà loro. Talchè Coſimo ſteſſo, il quale fece la impreſa a nome dell' Imperadore a fine di ridurre Siena, come Città dell' Impero alla ubbidienza di lui, ammettendo quella clauſula, che ſia libera la Città, c'inſegna come eſſa non importi punto la Indipendenza, e come ſi abbia a intendere quella formula, che foſſe *ſalva la libertà di Firenze*.

(2) *Sopra ivi.*

291. Queſta Capitolazione l'avea approvata il Toledo Vicerè di Napoli, e al dire del Tuano, alquanto ſconſideratamente, *non ſatis conſideratè*; e Ceſare per non diſapprovare il fatto di Coſimo, la confermò. Ma continuando la guerra per la ricuperazione degli altri luoghi di Toſcana, che i Franceſi, e lo Strozzi tuttavia difendevano, le coſe di Siena non ancóra bene ferme vennero a qualche pericolo, e parve ſpediente all' Imperadore di far perſuadere a quel popolo e Senato, che ſi deſſero affatto nell' arbitrio ſuo; con che eſſo ne inveſtì Filippo ſuo figliuolo Principe potente, et idoneo a difendere quello Stato. Contribuì non poco a far' incilnare, e conſentire a queſto partito gli animi de' Saneſi il timore, e orrore che aveano di ubbidire al Duca Coſimo, o a' Fiorentini. (3) *Id facere pronum fuit Cæſari, infeſta à præſidiariis Civitate; nec deerant ex Civibus qui libertatem mallent, qui non aliter Florentinorum ac Coſmi jugum quod ſummopere exhorreſcebant, excuti poſſe dicerent, & Oppida ac Caſtella ſuæ ditionis à Coſmo poſſeſſa recuperari quam ſi Reſp. quæ ſe defendere per ſe non poſſit in Philippi Potentiſſimi Principis manus ſe ſponte traderet, qui à Coſmo occupata reposcere, & eos conſtitutis in Italia rebus aliquando in antiquam libertatem ſuo beneficio vindicare poſſet.*

(3) *Thuan. lib. 16. f. cod. 440.*

292. Queſta

292. Queſta mutazione non venne bene al Duca Coſimo; tuttavia egli diſſimulando il ſuo diſguſto, e contentandoſi per ora del ſuo Stato, continuò ad aſſiſtere l'Imperadore, lo ſteſſo fece il ſuo Figliuolo coll'opera, conſiglio ed ogni ſua forza: *opere, conſilio, atque viribus adjuvabat* (1) *res Cæſaris.* (1) *Thuan. ibid.*

293. In queſta guiſa ebbe la Repubblica di Siena Sorte ſimile in molte circoſtanze a quella di Firenze. L'una, e l'altra per avere preſe l'armi contra di Ceſare fu ſottopoſta al Dominio di un ſolo; l'una, e l'altra fu data in Vicariato perpetuo a una Famiglia. La differenza fu che Siena fu data verbalmente, e con termini eſpreſſi in Vicariato: Firenze con termini, che importano lo ſteſſo per neceſſità di conſeguenza, come ſi può raccorre dalla lettura dell' Inſtrumento che qui ſegue.

☞ „ CAROLUS QUINTUS Divina favente Clementia Romanorum Imperator Auguſtus, ac Rex Germaniæ, Hiſpaniarum, utriuſque Siciliæ, Hieruſalem, Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Inſularum Balearium, Sardiniæ, Fortunatarum, & Indiarum, ac Terræ Firmæ Maris Oceani &c. Archidux Auſtriæ, Dux Burgundiæ, Lothrici, Brabantiæ, Limburgiæ, Lucemburgiæ, Geldriæ, Witembergæ &c. Comes Hasburgi, Flandriæ, Tirolis, Arteſiæ, & Burgundiæ Palatinus Hannoviæ, Hollandiæ, Zelandiæ, Ferreti, Kiburgi, Namurci & Zutphaniæ, Lantgravius Alſatiæ, Marchio Burgoniæ & Sacri Rom. Imp, Princeps Sveviæ &c. Dominus Phriſiæ, Molinæ, Salinarum, Tripolis, & Mechiliniæ. Recognoſcimus, & notum facimus tenore præſentium univerſis, quùm inter alia privilegia per Sereniſſimos prædeceſſores noſtros Romanorum Imperatores, & Reges Auguſtæ memoriæ, Civibus Senenſibus conceſſa, Sereniſſimus quond. Princeps Carolus Quartus Romanorum Imperator, præclaræ memoriæ iiſdem Senenſibus clementer indulſerit, ac pro eorum libertate, & ſtatu populari conſervando facultatem dederit eligendi Officiales, quos vellent, qui Civitatem, & diſtrictum regerent, & adminiſtrarent, haberentque merum, & mixtum Imperium, omneſque cauſas, tam civiles, quam criminales, & tam principales, quam appellationum decideren, & exequerentur, *ipſoſque Senenſes conſtituerit Vicarios Generales, Imperiali auctoritate promittendo* præfatam Vicariatus, & Regiminis conceſſionem non revocare, dummodo ipſi Senenſes in fide, obedientia, & reverentia debita perſiſterent, & prout hæc omnia latius conſtant literis præfati Caroli Quarti anno milleſimo trigenteſimo quinquageſimo ſeptimo editis. Quod quidem privilegium per ſubſequentes Imperatores, & Reges prædeceſſores noſtros tandem etiam à nobis ipſis approbatum, & confirmatum licet ipſis Senenſibus perpetuè integrum, ſalvum, & incolume eſſe ſumoperè deſiderabamus, & donec ea Civitas in ſua erga nos, & Sac. Rom. Imp. devotione, & obedientia perſeveravit, inconcuſsè, & inviolabiliter obſervari curavimus tamen cum ſuperioribus annis ſub prætextu liberæ Magiſtratuum electionis quorundam turbulentorum, & factioſorum hominum ſtudio amotis interdum quibuſdam à Reipub. adminiſtratione, & à publicis, quæ gerebant, muneribus, publica ejus Civitatis pax, & tranquillitas aliquoties turbata eſſet, & creſcentibus paulatim Civium inter ſe emulationibus, & odiis eorum, qui ad res novandas inclinatos animos gerebant inſtinctu, impuiſuque

„ crebræ

„ crebræ turbæ, & ſeditiones concitarentur, noſque aliquoties dili-
„ gentia, & vigilantia noſtra compoſitis, & placatis ejus Urbis re-
„ bus, ſubinde novis ſeditionibus renaſcentibus ſpreta ſæpè, & con-
„ tempta noſtra, & Legatorum noſtrorum auctoritate & manda-
„ tis animadverteremus inquietos, & civilibus ſeditionibus aſſuetos
„ Cives nec monitis, nec minis ad quietem, & tranquilitatem flecti,
„ aut in officio contineri poſſe, ut qui inexpiabili inter ſe odio, mu-
„ tuis injuriis cædibus, & præſcriptionibus aucto nimium indulge-
„ rent, & jam multoties impoſitas noſtro nomine, & ultro ab ipſis
„ acceptas adminiſtrandæ Reipub. leges excuſſerant, & in pernicio-
„ ſas Reip. ſeditiones relapſi erant inviti tandem ad remedia deveni-
„ re coacti ſumus, quæ licet dutiora Senenſi tamen Civitati ad con-
„ ſervandam priſtinam ejus libertatem, & amplitudinem ſalutaria
„ nobis & convenientia videbantur. Cumque pro cohibenda, &
„ coercenda effrenata factioſorum Civium inſolentia, & ut eam Ur-
„ bem inteſtinis odiis, atque diſſenſionibus graviter laborantem,
„ quam progreſſu temporis ſub hac Regiminis forma diutius conſi-
„ ſtere non poſſe, ſed per aliquam quæ ſe ob civiles diſcordias facile
„ offerre poſſet occaſionem, vel in privati alicujus tyrannidem, vel
„ in externi alicujus Regis, aut Principis poteſtatem, ſi non omnino
„ perventuram ſaltem initis conventionibus illius fidei adhæſuram
„ non immeritò metuebamus ab hujuſmodi ſervitutis metu libera-
„ remus, & in noſtra, & Imperii Sacri fide, & devotione retinere-
„ mus: dictaque Civitas non modo omni genere armorum nudata,
„ ſed etiam erarium publicum ita exhauſtum eſſet, ut impenſæ,
„ quæ ad effrenatam factioſorum libidinem cohibendam, & aucto-
„ ritatem Juſtitiæ conſervandam requirebantur non ſufficerent, ar-
„ cem ibidem validam præſidiario milite munitam magnis impenſis
„ extrui, atque ædificari curaſſemus, nobilque perſuaſiſſemus ea
„ ratione factioſis omnem omnino novandarum rerum, & Reip.
„ turbandæ occaſionem ſublatam fore, atque ideò inſtabilis, ac diu-
„ turnæ populi illius quietis ac concordiæ, atque in liberrate fide-
„ que, & obedientia Imperii conſervandæ illius Civitatis ſpem de-
„ veniſſemus, tantum abſuit ut Senenſes propenſiſſimum noſtrum
„ erga illos ſtudium gratis animis amplecterentur, noſtraque beni-
„ gnitate ad concordiam revocarentur, ut etiam in dies pejora mo-
„ lientes fidei, & jurisjurandi, quo nobis, & Sacro Imperio obſtri-
„ cti erant, obliti nuper conſpiratione facta præfatam Arcem arma-
„ ta manu invaderent, cumque ad illorum manus veniſſet, diruc-
„ rent, ac milite noſtro, qui ei præſidii cauſa impoſitus erat, partim
„ trucidato, partim urbem excedere coacto in poteſtatem ſe ſe Regis
„ Gallorum hoſtis noſtri dederint. Quod cum à fide, & obedientiâ,
„ quam ſinceram, & incorruptam nobis, & Sac. Rom. Imp. juxta
„ ſeriem præfati privilegii ipſis per præfatum Prædeceſſorem no-
„ ſtrum Carolum Quartum Imperatorem conceſſi exhibere tenebun-
„ tur, apertè defecerint, atque eo ipſo præfati privilegii Vicariatus
„ ſe ſe inhabiles, & incapaces rediderint, eaque res ita manifeſta,
„ & notoria ſit, ut ulteriore probatione non indigeat. His igitur
„ cauſis, & aliis, quas longum eſſet recenſere, moti, cupientes pro
„ noſtra in eam Urbem propenſione eandem in priſtinam liberta-
„ tem reducere & perpetuæ ejuſdem tranquilitati, & quieti in futu-
„ rum proſpicere, præfatam Vicariatus, & adminiſtrandæ Reipub.

„ conſer-

„ conceſſionem ipſis Senenſibus per præfatos prædeceſſores noſtros
„ factam & confirmatam, & diuturna non ſolum ejus Urbis, ſed &
„ totius Italiæ, in cujus umbiculo ſita eſt, quiete conſervanda decrevi-
„ mus virum aliquem eligere non minus viribus, & potentia, quam
„ conſilio, & auctoritate præſtantem, qui non ſolum eam Civita-
„ tem ad noſtram & Imperii Sacri obedientiam reducere poſſit, ve-
„ rum etiam noſtro Sacrique Romani Imperii nomine deinceps ſub
„ Vicarii Generalis titulo adminiſtrandarum rerum Senenſium cu-
„ ram ſuſcipiat, Civeſque illos in tutelam, & fidem ſuam receptos,
„ impoſita juſtè, rectèque vivendi forma, foveat, tueatur, atque
„ defendat, ac in fide, atque devotione Imperii Sacri retineat: huic
„ muneri obeundo quum Sereniſſimum Principem Dominum Phi-
„ lippum Principem Hiſpaniarum, Archiducem Auſtriæ &c. filium
„ noſtrum cariſſimum omni ex parte idoneum cenſuerimus tenore
„ præſentium, ex certa ſcientia, motuque proprio, ac de Imperialis
„ noſtræ poteſtatis plenitudine etiam abſolutè, deque Principum,
„ & Procerum noſtrorum ſano, ac maturo conſilio *revocatâ prius*
„ *præfata Vicariatus conceſſione* ipſis Senenſibus per præfatum Ca-
„ rolum Quartum facta, & quam ex abundanti, & quatenus expe-
„ diat, earum ſerie motu proprio, & de præfatæ noſtræ Imperialis
„ plenitudine etiam abſolutè annullamus, & pro ſolemniter, ac de-
„ liberate revocatis, & annullatis ab omnibus haberi volumus, &
„ declaramus modo, & forma quibus validius poſſumus eundem Se-
„ reniſſimum Hiſpaniarum Principem filium noſtrum, & poſt eum
„ filios, & deſcendentes ſuos, ordine primogenituræ ſervato, crea-
„ mus, & deputamus verum perpetuum, & irrevocabilem noſtrum,
„ Sacrique Romani Imperii Vicarium Generalem in præfata Civi-
„ tate, ac Dominio Senarum, cum auctoritate Ducalis, Principiſ-
„ que Imperii, & Prætorio Præfecti, concedentes eidem omnimodam
„ poteſtatem Juriſdictionis cum mero, & mixto Imperio, & gladii
„ poteſtate atque omnia, & ſingula Imperii jura, Regalia, & Fiſ-
„ calia, nec non pœnarum, & mulctarum compendia cum aliis om-
„ nibus viribus quibuſcumque nominibus tandem cenſeantur. Cum
„ autem immutandi, reformandi, ac in totum tollendi quoſcumque
„ Magiſtratus ad regimen ipſius Civitatis, & Dominii deputatos
„ quocumque nomine nuncupentur, & quavis etiamſi ſuprema ful-
„ geant dignitate, deputandique eorum loco, quos voluerit inſti-
„ tuendi etiam Judices qui tam de cauſis criminalibus, quam civili-
„ bus ſub reſſortu tamen ipſius Vicarii cognoſcant ſic ut quidquid per
„ ipſum judicatum, aut decretum fuerit ſine alia appellatione, &
„ provocatione firmum, ac irretractabile maneat executioniquè
„ mandari debeat, nec non etiam cum facultate munera realia per-
„ ſonalia, & mixta pro neceſſitate temporis, & conſervatione Sta-
„ tus, & Reip. Senenſis Civibus, & ſubditis indicendi, & ſuper in-
„ dicendi, ac de omnibus redditibus, ac publicis proventibus Civi-
„ tatis & Dominii Senenſis diſponendi, convertendique in eos uſus
„ qui Civitatis, ac publicæ quietis conſervationem, Civiumque
„ commoda, & utilitatem reſpicere videbantur abſque alicujus per-
„ ſonæ contradictione, & citra aliquod onus reddendæ de eis ratio-
„ nis ipſi Civitati, nobis aut ſucceſſoribus noſtris in Sacro Romano
„ Imperio; & cum facultate etiam deputandi Locumtenentem, qui
„ in ea Civitate ſuo nomine reſideat, & ea agat, quæ ipſe Vicarius

„ ſi præ-

„ ſi præſens eſſet virtute præſentis conceſſionis agere poſſet. Ita tamen
„ quod ex nunc in antea præfati Senenſes CENSUM ANNUUM
„ Imperio debitum, & conſuetum ſtatutis temporibus Cameræ noſtræ
„ Imperiali abſque contradictione, difficultate, & diminutione per-
„ ſolvant, SALVIS inſuper in reliquis Sacri Imperii pleno ſuperiorita-
„ tis, utili, & directo dominio. Mandantes id circo omnibus in ea
„ Urbe Magiſtratibus, ſeu Conſiliariis nec non etiam privatis qui-
„ buſcumque Civibus, ac Conſiliario populi, cæteriſque ad quos
„ ſpectat, ſeu in futurum ſpectabit, ut præfatum Sereniſſimum Hiſ-
„ paniarum Principem filium noſtrum cariſſimum, & poſt eum filios,
„ & deſcendentes ſuos ut ſupra, in Vicarium noſtrum Imperialem
„ perpetuum & irrevocabilem admittant, & recipiant, debitum-
„ que fidelitatis, & homagii juramentum totius Civitatis nomine
„ præſtent, & legitimè præſtari faciant, eidemque tamquàm Vica-
„ rio Imperiali, & ut ſupra pareant & obediant omni contradictio-
„ ne ceſſante. Nulli ergo hominum liceat hanc noſtram revocatio-
„ nis, annullationis, creationis, & conceſſionis paginam infringere,
„ vel ei quovis auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attenta-
„ re præſumpſerit, is, præter graviſſimam indignationem noſtram,
„ etiam alias pœnas noſtro arbitrio imponendas ſe noverit ipſo facto
„ incurſurum, harum teſtimonio litterarum manu noſtra ſubſcrip-
„ tarum, & ſigilli noſtri Cæſarei appenſione munitarum. Datum in
„ Oppido noſtro Bruſſellis Brabantiæ die trigeſima menſis Maji anno
„ Domini millesimo quingenteſimo quinquageſimo quarto Imperii
„ noſtri trigeſimo quarto, & Regnorum trigeſimo nono.
„ Signat. CAROLUS. V. An. Perrennot. V. Seld. Ad mandatum
„ Cæſareæ Catholicæ Majeſtatis proprium. Hallet.

294. Tanto convenne dire di paſſaggio della guerra di Siena, ultima occaſione, in cui il Duca Coſimo potette dar prova della ſua fedeltà all' Imperadore Carlo V. poichè indi a poco queſto Auguſto laſciò le grandezze del Mondo, e l'Impero.

295. Queſto fu quaſi l'unica congiuntura, in cui Coſimo dubitando ſtette in ponte, ſe doveſſe proſeguire a fatla ſpontaneamente da fedele Vaſſallo; ſe doveſſe accorrere a' cenni del Mendozza con tutte le ſue forze per raffrenare la tumultuante Siena, o pure ſerbare un' apparenza di neutralità, la quale non è ſempre, nè aſſolutamente dannabile. Perchè circa queſta ſollevazione, e circa l'arreſto di Orazio Farneſe, come detto è, (1) ſolamente nel prendere i partiti egli ha eſitato, e tentato la ſperienza ſe gli foſſe lecito, non dico di fare coſa contraria al ſuo debito, o operare da Vaſſallo negligente, e malizioſo, ma di ommettere una diligenza eſattiſſima. In guiſa che tutto 'l corſo di anni 18. dal momento, in cui pervenne al Primato, o Principato, fino al rinunziamento di Carlo V. la vita ſua fu una quaſi non mai interrotta catena di ſervigj, e di opere da fedeliſſimo Principe vaſſallo; le quali ſervono, e ſerviranno a ogni mente retta di un' argomento ſofficientiſſimo per provare ch'egli riconobbe Ceſare, e conſeguentemente il S. Impero per ſuo legittimo Superiore. E delle quali abbiamo fatto il racconto a gloria dell' immortal Coſimo, e di tutta la ſua Sereniſſima Real Diſcendenza; perchè elleno furono fondate e ſul debito, e ſulla virtù, e hanno ſervite di fondamento alle grandezze della ſua Caſa. Il frutto non debbe ſcordarſi del ſuo verace ſeme, ei non ſuol non ritenerne la natura, e l'eſſenza della medeſima qualità.

(1) *Sopra* §. 266. 267.

296. Per maggior'evidenza di queſto ragionamento voglio

voglio ben ventilare tutte quelle difficoltà, che potrebbero naſcere negl' ingegni più faſtidioſi, in ricevere per valevoli le prove, argomenti, o ſegni, e preſunzioni, che ſono alle prove viciniſſime.

Primieramente, che quelle azioni non ſono univoche; ma dubbioſe, che poſſono, e non poſſono provvenire dal debito di Vaſſallaggio, ma d'altro contratto, o di mera gratitudine, o d'intereſſe, e di amor propio.

Secondo; che molte di quelle azioni di Coſimo furono ſpontanee, paſſavano il debito comune de' Principi Vaſſalli, e che perciò debbano aſcriverſi a altre cagioni, che al debito del Vaſſallaggio; e che l'addurle per provare, che Coſimo ſi riconoſceſſe Vaſſallo ſia un provarlo con argomenti eccedenti; e che chi prova troppo, nulla provi.

Terzo; che la ſoggezione che arrecava a Coſimo la preſenza delle Armi, e de' Miniſtri Imperiali, che in principio gli fu neceſſaria, e nel ſeguito moleſta, abbia fatto ch'egli ſofferiſſe, e faceſſe molte coſe da Vaſſallo, che altrimenti nè *paſſivè*, ned *activè* ſarebbero avvenute.

Quarto; che alla fin fine queſti ſono fatti che non forniti, e ſoſtenuti dalla legge, e dal diritto non fanno alcuna prova legale.

297. Alla prima difficolrà riſpondo (laſciando per ora in diſparte quello ch'è di diritto, di obbligo, e di giuſtizia) contemplando i meri fatti; e concedo che queſti conſiderati alla rinfuſa o in groſſo, ſono una folla di atti arbitrarj di prudenza, d'intereſſe propio, di amicizia, e di gratitudine meſcolati inſieme co' neceſſarj, o ben dovuti: ma avverto, che tutti ſono convenienti alla qualità del Vaſſallo, e che non ce ne ha che ſieno contrarj a tal qualità, e che per fare la ſperienza che ve ne ha molti tra narrati di quelli che notano propiamente vaſſallaggio, baſta eſaminarli a uno ad uno, e ſi ravviſano degli univoci, come ſono la promiſſione della fede, e devozione perpetua (1); e de' ſervigj continui dell'una delle parti ſolamente, e la ricognizione della giuridizione paſſiva, ed attiva in coſe ſpettanti al Governo, Stato, ed alla perſona propia di Coſimo (2). Il che rendeſi viepiù paleſe, ove ſi dia mente agli effetti, ed impreſſioni che faceva la coſa univerſale ſugli animi della gente di quel tempo, e di tutto il mondo. Internamente, cioè in riguardo de' Fiorentini già ſi è veduto che non ſolamente i loro Scrittori, ma i Conſiglieri ſteſſi del Duca, e tra queſti, alcuni di maliſſimo grado loro, come inviperiti contro all'Impero, giudicarono quelle azioni per eſſer propie a' Vaſſalli (3). Per prova del concerto univerſale eſtrinſeco apporterò qui gli atteſtati de' maggiori nemici che ſi aveſſe Carlo V. in quelle età, a' quali parve, che queſto Imperadore onninamente la faceſſe da ſupremo Signore anche immediato in Firenze, tanto in tempo di Aleſſandro, quanto di Coſimo de' Medici.

Tra le lettere, e memorie di Stato del Ribiera (4) ſe ne trova una del Veſcovo di Tarbei ſcritta da Londra in data de' quattro di Luglio l'anno 1537. al Rè Franceſco I. di cui egli fu l'Imbaſciatore in quella Corte, e ſta come ſegue: *Sire, j'ay trouvé que l'Empereur, & le Roy de Portugal, des quels Don Diego Mendoça a le pouvoir, ont prié le Roy (Henri VIII.) vôtre bon frere, faiſant le Mariage entre Don Louyis de Portugal, & Madame Marie ſa fille, de vouloir rendre a la dite Dame le Dot de ſa feüe mère qui eſt de trois cent mille ducats, & d'être content que l'Empereur prenne la dite ſomme en baillant la DUCHE' DE MILAN, OU CELLE DE FLORENCE A L'INFANT DE PORTUGAL au choix, & election du dit Sieur Roy d'Angleterre pour l'aſſignation de la dite ſomme.* Non è del noſtro uficio lo eſaminare ſe ſia veriſimile, o nò tale intenzione dell'Im-

(1) *Sopra* § 8. *f.* 571.

(2) *Sopra* §. 194 *ſeg. f.* 610 *fino* 614 §. 221 *f.* 620. *ſeg* § 254. *f.* 635. *ſeg.*

(3) *Sopra* § 207 *f.* 615. *ſeg.* § 260. *f.* 638. *ſeg.*

(4) *Lettres, & memoires de Guillaume Ribier. livre* 1. *p.* 35. 37.

peradore: dirò ſolamente che nè meno Coſimo fu eſente di ſimile apprenſione per la geloſia ch' ebbe de' Farneſi nipoti di Paolo III. ſe crediamo al Segni. (1) *Haveva*, dice queſto Storico, *il Duca ſoſpetto* (*contro 'l Papa*) *che non aſpiraſſe al ſuo Stato, vedendolo in Parentado coll' Imperadore* per via di Margarita ſua figliuola vedova di Aleſſandro de' Medici data per moglie a Ottavio Farneſe. Nel rimanente in quelle Memorie di Stato ci viene ſuppoſto, che le notizie di queſto progetto veniſſero da carte ſtate intercette e ſcritte in cifera, e a queſta lettera ſi riferiſce nominatamente poi l'Autore de' Comentarj ſovra quelle Memorie in chioſando una altra piſtola del Veſcovo di Rodi Imbaſciatore del Re di Francia in Venezia ſcritta parimente ſopra le materie di Firenze, che dice così: (2) *Les Florentins l'an* 1530. *furent contraints par la force, & par la famine de ſe rendre, & comme vaincus recevoir la loy des Vainqueurs, & le Duc Alexandre pour Chef. En* 1537., *qui eſt l'année dont il s'agit maintenant, il faut conſiderer l'Empereur, a vray dire, comme êtant lors le Seigneur SOVVERAIN, ET ABSOLU DE FLORENCE il y tenoit garniſon d'Eſpagnols, ET COSME AUSSI BIEN QUE SON PREDECESSEUR N'Y COMMENDOIT QUE SOUS SON AUTHORITE', ET PROTECTION; On a veu meſme cy devant par la lettre de l'Ambaſſadeur du Roy a Londres du quatriéme de ce meſme mois de Juillet que l'EMPEREUR OFFROIT LA DUCHE' DE FLORENCE, OU DE MILAN au choix du Roy d'Angleterre moyennant le mariage de l'Infant de Portugal avec Madame fille du dit Roy, & de la Reine defunte Catherine Tante de l'Empereur: ce qui fait bien connoitre QUE LE NOVVEAU DUC COSME NE POSSEDOIT L'ETAT DE FLORENCE, NON PLUS QUE LE PRECEDENT DUC, QUE SOUS LE BON PLAISIR DE L'EMPEREUR, ET POUR EN JOVIR TANT QU' IL LUI PLAIROIT.* Che che ne ſia di queſti ſegreti maneggi, il fatto ha moſtrato che l'Imperadore Carlo V. non fu meno leale Sovrano, e Signore a Aleſſandro, e a Coſimo de' Medici, di quello ch' eglino furono a lui fedeli, e onorati vaſſalli. Il giudizio, e la teſtimonianza, che quivi ſi dà della condizione, in cui eſſi furono ſotto l'Imperadore è veriſſima in quella parte che riguarda la ſuperiorità dell' uno, e la ſubordinazione perfetta degli altri; e aggiunto alle tant' altre prove rende evacuato l'articolo ſpettante al fatto, cioè che eſſi la facevano da Vaſſalli dell' Imperadore, e teſta chiuſo il varco a quella ſcappata aſſurda che eſſi operaſſero sì bene da amici, o confederati, ma non da Vaſſalli, o Feudatarj dell' Imperadore.

(1) *Segni Iſt. MSS lib. 9. f. m. 133.*

(2) *Ivi p. 51.*

298. Replico poi alla ſeconda difficoltà, che dal fare uno più di quello ch' egli debbe a rigore, non ne ſegue punto nè poco, ch' egli a nulla ſia tenuto. Il Più dimoſtra l'animo ſuo, e non toglie la preſunzione del debito anzi la fortifica, poichè neſſuno è creduto di aggravare ſe ſteſſo ſenza obbligazione e laude, e ragione: e l'eſatta oſſervanza dell' obbligo di vaſſallaggio richiede altresì, ch' il Vaſſallo accorra e preſti ajuto ſenza che ne ſia richieſto (3).

(3) *Sopra §. 249. f. 634.*

299. E per venire alla terza difficoltà, non nego che la preſenza delle Armi, e de' Miniſtri Imperiali, che invigilavano sugl' intereſſi di Ceſare, produceſſero alcuni di queſti atti. Ma già è propio della natura delle coſe, e delle anime umane, che il timore, e l'amore, e la ſperanza ſieno le radici delle opere buone, e così anche di quelle de' Vaſſalli. Tanti non farebbero il debito loro ſenza que' motivi, e la ſperienza ne inſegna

ſegna, che in aſſenza del Padrone ogni minimo e maſſimo Servidore, e Vaſſallo, è meno pronto, o più ritroſo nelle funzioni da lui dovute. Ma dal negligentare il ſuo debito e dal farlo mal volontieri, e per ſoggezione, non ne ſegue che non ſia debito. E qui conviene conſiderare la varietà dello ſtato, in cui ſi è trovato il Duca Coſimo dal principio del ſuo Principato ſino alla fine del Regno di Carlo V. Appena ſucceduto ad Aleſſandro, reſtò come dipendente dal Conſiglio, e dall'aſſiſtenza del Cardinal Cibo, e di Aleſſandro Vitelli (1), i quali la facevano, e perſeverarono poi di farla da Miniſtri zelanti dell'Imperadore. Venuto il Conte di Sifontes per commeſſione di Ceſare laſciò, et ordinò che Coſimo, come Signore giovane ſteſſe, per così dire, nella tutela di eſſi Miniſtri, e di altri (2), mandatovi in oltre dal Marcheſe del Vaſto per Capitano della ſua Guardia lo Stipicciano detto Colonna. Coſimo dopo eſſer ſtato alquanto tempo in queſta condizione, creſcendo di età, o che foſſe impaziente di tanti Aji e Maeſtri, o che coſtoro abuſaſſero della loro autorità, e la faceſſero da *Coimperanti* moleſti, eſſo ſeppe deſtramente e con aſſenſo, e ordini di Ceſare allontanarſegli da sè l'uno dopo l'altro, facendoli comparire all'Imperadore mancanti ciaſcuno in qualche coſa; e vinſe ſempre l'impegno, perchè la ſua FEDE, E PRONTEZZA DI SOVVENIRE (3) poderoſamente al ſupremo Signore fu tanta che niſſun zelo de' Miniſtri potea reſiſterle. Così Aleſſandro Vitelli accorgendoſi delle male ſoddisfazioni del Duca chiedette all'Imperadore di poter conſegnare ad altri il Caſtello. Il de Luna che vi ſuccedette non vi ſi mantenne ſenza doglienze, e richiami, e da per tutto, ove fu; ebbe emulazioni con Coſimo. Il Cardinale Cibo per mezzo di quella lite della calunnia del veleno fu da Ceſare ripreſo, e rimoſſo dal maneggio degli affari, e aſtretto ad allontanarſi (4). Lo Stipicciano, o Pirro Colonna *Capitano della Guardia del Stato e Colonello Imperiale* poſto in quel grado dal Marcheſe del Vaſto, dal Conte Sifontes, e, come dice il Segni, (5) *dagli Agenti Imperiali, non parendo che ſtimaſſe il Duca per ſuo Padrone*, ſul motivo che avea battuto un nano in preſenza della Ducheſſa in riſpoſta di una coccente buffoneria che gli avea detto, fu onoreſtamente licenziato colla penſione di 1000. ſcudi annui, ch' egli rifiutò, e dolendoſi appreſſo l'Imperadore del ſucceſſo; il quale lo impiegò, e rimunerò altrove. (6) Il Comandante della Fortezza di Livorno Fazio da Piſa che dopo ſi trattenne in Piſa, e ſi dice foſſe della Caſa Caraccioli, non ebbe miglior ſorte. (7) Notabile fatalità, che tutti coloro che aveano mantenuto lo Stato nella fede, e devozione di Ceſare, e Coſimo in poſſeſſo di quello, diventarono, come colpevoli di qualche mancanza, o foſſe veramente così, o che foſſero troppo zelanti per Ceſare, o che erraſſero eglino in credere Coſimo compagno loro, e non Capo di quel governo; o che la geloſia del comandare ſolo iſpiraſſe l'arte al Duca di liberarſene; egli ebbe quella di conſeguire il fine ſuo con tutti a uno a uno, ma con quale arte? con quella di adempier, anzi di quaſi ſuperare tutte le parti del ſuo obbligo, in ajutando l'Imperadore con gente, e con danaro. Con queſto ſpediente egli ſi emancipò affatto da que' Cuſtodi, e Governatori troppo vicini, ritenendo in luogo di tutti il propio Suocero ViceRe di Napoli il quale ſervì non poco ad aſſueſare la Corte Imperiale alla mutazione, e riforma di quegli altri. Il Mendozza ſteſſo, che, ſi vuol dire che, ſi era vantato di fabbricare colla Fortezza di Siena ancóra una briglia al Duca, ebbe a perdere quel Governo; poichè Coſimo per quella geloſia, ed emulazione laſciò andare le coſe Saneſi a tracollo; ben-

(1) *Sopra* §. 3 *ſeg* f. 546 *ſeg* § 74 *ſeg.* f. 567 *ſeg.*

(2) *Sopra* §. 83 *ſeg* f. 573. *ſeg.*

(3) *Sopra* §. 253. f. 635.

(4) *Sopra* §. 184 f. 622.

(5) *Segni lib.* 8. f. 68.

(6) *Id lib.* 10. f. 213.

(7) *Id.*

chè con pentimento, e pericolo graviſſimo ſuo propio. Il ſolo Marcheſe del Vaſto era un lione troppo robuſto perchè il Duca oſaſſe di avventarſegli; onde cerconne l'amicizia, quale anche perpetuamente coltivò col Magno Andrea Doria. Ma queſte ſono oſſervazioni che ſi attengono alla Ragione politica, e di Stato, la quale inſegna a' Principi ſubordinati, e dipendenti, deſiderosi di ampliare l'autorità, di liberarſi quanto più poſſono, da' Miniſtri de' Superiori, i quali ſtanno troppo più del biſogno attenti a' moti, e caſi loro.

300. Sembrò nè pure indebito all' Imperadore, che, dopo tante, e tante prove di ſegnalariſſima fedeltà Coſimo foſſe padrone in Caſa ſua come ſono gli altri Duchi e Principi Primarj, Feudatarj, Vaſſalli, e dipendenti dall' Impero; ma non più di quelli. Altramenti Carlo V. non avrebbe ridotto, e ritenuto quello Stato all' ubbedienza dell' Impero; ma a quella della Caſa Medici ſolamente, il che è aſſurdo il penſarlo. Quelle mutazioni non importano che il più, o il meno di autorità e di libertà di governare quello Stato; ma non mai Piena Indipendenza: e queſta non l'affettò ne pure ſino qui per coſa al mondo il Duca Coſimo. Il quale anzi tutto all' oppoſito fece ogni ſuo ſforzo umano per perſuadere Ceſare ch'egli volea eſſergli fedeliſſimo Vaſſallo; ben conoſcendo che coteſta era la via di conſeguire legittimamente e con tacito conſenſo, quel che per riguardi che avere dovette per la opinione popolare (1), ottenuto non avea di prima eſpreſſamente; cioè, di poter ritenere lo Stato come Feudo vero, e da Duca Feudatario ſimile ed eguale agli altri Duchi. Imperciocchè colla preſtazione de' ſervizj da Vaſſallo diviene a poco a poco Feudo eziandio l'Allodio: il che vien chiamato da' Maeſtri (2) *quaſi feudum*. E ſi riconoſce per feudo allora *per inductionem* e ſenza precedente Inveſtitura: (3) *non verò requiritur titulus & Inveſtitura præcedens, ſed ipſa patientia eſt vice tituli & Inveſtituræ*. Quivi ci fu più che la volontaria pazienza e del Pubblico Fiorentino, e dell' Imperadore il quale ricevette da Coſimo tanti e tanti ſervizj da vero Vaſſallo e Feudatario. E queſto modo di coſtituire il feudo ben baſtava; perchè (4) *modus conſtituendi Feudum eſt extra feudum ipſum, & non pertinet ad Feudi eſſentiam & naturam*.

(1) *Sopra* §. 142. *f.* 597.

(2) *Struv. Syn. Feud. c.* 8. *th.* 12. *n.* 2.

(3) *Ibid.*

(4) *Ibid.*

301. Reſtaci a replicare alla quarta, ed ultima oppoſizione, che queſti ſono meri fatti sì, ma fatti originati, e generati nella miglior ſua parte dall' obbligo della fede promeſſa, e non da una confederazione, o amicizia contratta per ſolo mutuo intereſſe quale potea intravenire tra Coſimo, e un' altro potentiſſimo Sovrano foreſtiero, il quale ſi foſſe trovato in circoſtanze opportune di eſſer' utile, e neceſſario alla conſervazione, e protezione di un novello Duca di Firenze. Coſimo avea riconoſciuto Carlo V. per Sovrano Signore di quella Città, e Provincia, e come da tale, ne avea cercata, ſollicitata (5), e ottenuta la Inveſtitura, e confermazione con eſpreſſa riſerva de' ſupremi diritti dell' Impero (6); e certamente non ſenza la neceſſaria, e volontaria obbligazione per parte ſua di una indelebile fedeltà (7), ſiccome è ſtato provato. La quale ragione di patto non potea accadere in verun riguardo legittimamente tra Coſimo, e qualſivoglia altro potentiſſimo Re, che non foſſe Imperadore Romano-Germanico: perchè la coſa, e il ſubietto circa cui ſeguì il patto, cioè Firenze, apparteneva all' Impero. Il che dopo tante prove e demoſtrazioni io proveremo ancóra colla teſtimonianza del più grande nemico che ſi aveſſe allora l'Imperadore Carlo V., il quale per biaſimo e diſcredito di queſto Auguſto accuſollo avanti tutti gli Stati, e Principi del S. Impero di avere diſpoſto

(5) *Sopra* §. 124. *f.* 587.

(6) *Sopra* §. 133. *f.* 593.

(7) *Sopra* §. 80. *f.* 571.

mala-

malamente dello Stato di Firenze a favore de' Medici, e per così dire alienato un membro dell' Impero in quel ſenſo che ſi 'ntende alienazione allorchè un Stato coſtituito nella immediata libertà Imperiale ſi dà, e s'infeuda, e ſottopone a un ſolo (1). Egli fu queſti Franceſco I. Re di Francia acceſo d'ira contro di Ceſare per le immortali emulazioni, e diſſenſioni loro, il quale in una ſua Piſtola Apologetica titolata agli Ordini, e Stati dell' Impero fra molte altre acerbe accuſe prorompe in queſte parole: (2) *Cui enim (Veſtrûm) non dico Auſtria ipſa, cujus vos poſſeſſione, atque clientela majores ejus defraudarunt, ſed facta ejus recentia non inſident animo, vel potius verſantur ante oculos? Quæ ſi ego non ſingula quidem illa (nam infinitum eſſet ea commemorare) ſed ſi ex tam multis ea ſaltem vulnera commemorabo, quæ in Italia Florentia, & Piſæ; in Germania... Wirtenberga ab eo acceperunt: & ſi vos ea (ut facitis) recordamini, diſſimulate nunc, ſi poteſtis populo Florentino atque Piſano libertatem à Carolo M. Imperatore Veſtro, & Cive, datam, aliorum deinceps Imperatorum beneficio omnium conſervatam his proximis annis nulla habita ratione utrique populo per vim Cæſarem ademiſſe, & mox Tyranno contra juſjurandum, contra Imperatoris fidem, & officium mancipaſſe, deinde pretio accepto eidem in numerum dotis attribuiſſe &c.* queſt' ultime parole riflettono ſull' accordo che fece Aleſſandro de' Medici a Napoli con Ceſare (3). Ma non accade badare alle invettive da altri già ſtate confutate, come dettate dal diſegno di rendere odioſiſſimo l'Imperadore. Nè l'Auſtria, nè Wirtenberga, nè Firenze, nè Piſa ſono uſcite dalla clientela dell' Impero per quante variazioni abbiano ſofferto quegli Stati. Ma giova por mente all'atteſtazione di un tanto Perſonaggio, e tanto del Popolo Fiorentino amico, il quale qui ne loda la Libertà come venuta da Carlo M. COMPATRIOTTO ed Imperadore de' Germani, e conſervata, e conſeguentemente dipendente dall' Impero, biaſimando Carlo V. di avere di quelle Città Imperiali diſpoſto ſenza conſenſo (come egli dice) degli Stati, o Principi, e contra le leggi dell' Impero; le quali non ſi poſſono violare che intorno a' membri dipendenti da eſſo. Conchè dopo tante prove ſi conferma che Carlo V. diſpoſe di Firenze in favor de' Medici, come di Città Libera, ma Imperiale; e che Coſimo parimente di eſſa come tale fu inveſtito di quel governo, e dominio. Che ne diſponeſſe legittimamente, ciò l'abbiamo dimoſtrato. Ma poſtochè della ſua ſuprema autorità egli faceſſe più uſo, che conveniſſe, ſarebbegli ſtato perciò tenuto di meno il Duca Coſimo? Sarebbe queſti perciò ſtato manco dipendente, e vaſſallo dell' Impero? Certiſſima coſa è, che tra Ceſare e Coſimo ſoſſiſte tuttora, ed in ogni modo il vincolo? ma molto più tra Coſimo, e l'Impero; a cui neſſun difetto, ſe pur vi foſſe ſtato (ma non v'è ſtato) nella diſpoſizione, avrebbe potuto pregiudicare, da che egli accettò il beneficio colla eſpreſſa riſerva, ed obbligazione di ſerbare i diritti del S. Impero intatti. (4) Talchè di fatto le opere, e ſervigi, e atti di fedeltà che Coſimo fece a Ceſare in buona parte furono atti di vaſſallaggio, e per diritto furono atti di vaſſallaggio giuſto, legittimo, e dovuto non ſolo a Carlo V., ma all' Impero; perchè non ſi convenivano all' immortale Carolo, che qual' Imperadore.

(1) *Sopra cap.* 1. §. 38. *f.* 10.

(2) *Epiſt. Apolog. Regis Franciſci I. ad S. Rom. Imp Ordines apud Goldaſt. Politicor. Imperial. P.* 20. *f.* 932.

(3) *Sopra cap.* 22 §. 100 *e* 118. *f.* 527. *e* 531.

(4) *Sopra* §. 133. *f.* 593.

302. Baccio Baldini l'uno degli Scrittori della vita di Coſimo de' Medici, non volendo paſſare al tutto con ſilenzio tante prove di fedeltà date dal Duca all' Imperadore; e non ſapendo bene come ſi aveſſe a qualificarle per non inciampar nel carattere di Vaſſallaggio, ebbe per un' erudito ſpediente di comparare in un ſuo panegirico di eſſo Coſimo alle azioni di Maſſaniſſa inverſo la Repubblica Romana, e per tanto concludet-

cludette: (1) *Sì che LA FEDE, E L'AMORE ch' egli dimoſtrò ſempre inverſo lo 'mperadore non furon punto minori, nè degni di manco lode della fede, che oſſervò ſempre Maſſaniſſa Re di Numidia al Popolo Romano, nè dell' amicizia ch' egli tenne con lui.* Il Baldini andò a mira di mantellare colla fede dovuta per ragion di alleanza e di amicizia ſemplice, quella che dovuta era per ragion di Vaſſallaggio; ma Impenſatamente eſſo fece l'oppoſito: attefo che le azioni ſteſſe di Maſſaniſſa erano di un Vaſſallo; il che ſi fa manifeſto a chiunque non increſce il riandare alcuni accidenti principali della ſua vita. Maſſaniſſa avendo unita la ſua gente con quella de' Romani, inſeguì, con Lelio Capitano Romano, Siface Re d'un' altra porzione di Numidia e in queſta giornata la Regina Soſonisbe moglie di Siface ſi arreſe prigione ad eſſo Maſſaniſſa per odio, e timore che teneva de' Romani, il quale le diè la ſua fede promettendole non ſolamente di non conſegnarla a' Romani; ma di più ne fe la ſua Spoſa. Ma Scipione volle obbligarlo a rompere quel nodo, e di mancare alla parola data con laſciarla condurre in Roma, dicendo che la vittoria ſi era ottenuta ſotto gli auſpizj delle armi Romane, e perciò appartenerſi al Senato di Roma il decidere della ſorte di queſta inſigne prigione. (2) Il Re Numida riſpoſe a ciò colle lagrime, e chiedette in grazia di non eſſer' aſtretto a mancare alla fede data: (3) *Maſſaniſſæ* (dice Livio) *hæc audienti.... lacrimæ etiam obortæ. Et cum ſe quidem in poteſtate futurum Imperatoris dixiſſet, oraſſetque eum, ut quantum res ſineret fidei ſuæ* temerè *obſtrictæ conſuleret; promiſiſſe enim, ſe ſe in nullius poteſtatem eam traditurum.* Ma Scipione in ciò fu inetorabile; il perchè Maſſaniſſa mandò alla Spoſa una letal bevanda con queſto meſſaggio: (4) *Se libenter primam ei fidem præſtaturum fuiſſe, quam Vir Uxori debuerit; quoniam arbitrium ejus qui poſſunt, adimant, ſecundam fidem præſtare ne viva in poteſtatem Romanorum veniat. Memor Patris Imperatoris Patriæque & duorum Regum quibus rupta fuiſſet ſibi ipſa conſuleret.*

Si è veduto che il Duca Coſimo ricusò la Spoſa che gli fu offerta dal Pontefice Paolo III., ſolo perchè non gradì tal matrimonio Carlo V. (5). E che Coſimo fu ſull' orlo di dover mancare la fede al predatore delle Sete Luccheſi (6) a cui avea dato ſalvo condotto, e benchè Ceſare foſſe più mite, e diſcreto che Scipione, non eſſendo di tanta importanza il caſo; ad ogni modo Baccio Baldini Panigiriſta di Coſimo porea trovar dentro di queſti fatti una conformità e ſimilitudine ragionevole. Ma ſe Maſſaniſſa era ſemplice Alleato, sì cara preda da lui fatta dovette ben reſtar ſua; e la parola ſua meritar' oſſervanza. Scipione per conſolare il giovane appaſſionatiſſimo, e per ritenerlo in fede l'ornò in coſpetto dell' Eſercito della Dignità, e del nome Regio; ed egli riconoſcendo tal dono come in feudo, dal Popolo Romano (perdonino gli Antagoniſti l'applicazione del vocabolo meno antico della priſca (7) uſanza) mandò i ſuoi Inviati a Roma per renderne grazie al Senato, e per pregarlo di volerlo confermare in tal grado: (8) *gratias egerunt Legati quod Maſſaniſſam (Scipio) non appellaſſet modo Regem, ſed feciſſet, reſtituendo in Paternum Regnum, in quo poſt Siphacem ſublatum,* ſi ita Patribus viſum eſſet, *ſine metu, & certamine eſſet regnaturus. Deinde quod collaudatum pro concione ampliſſimis decoraſſet donis: quibus ne indignus eſſet, & dediſſe operam Maſſiniſſam, & porrò daturum eſſe. Petere ut REGIUM NOMEN cæteraque Scipionis beneficia, & munera Senatus DECRETO CONFIRMARET: & niſi moleſtum eſſet, illud quoque petere Maſſaniſſam, ut Numidas captivos, qui Romæ eſſent in cuſtodia, remitterent.*

Quello

(1) *Baccio Baldini Orazione in lode di Coſimo f. 21.*

(2) *Sopra §. 184 f. 607.*

(3) *Livius lib. 30 f. m. 357.*

(4) *Liv. ibid.*

(5) *Sopra §. 202 f. 614.*

(6) *Sopra §. 196. ſeg. f. 612 ſeg.*

(7) *Sopra cap. 2. §. 29. ſeg. f. 42. ſeg. E cap. 3. §. 3. f. 92 e §. 14. ſeg. f. 96. ſeg.*

(8) *Livius lib. 30 f. 358.*

Quello che fece Scipione Africano a Maſſiniſſa lo avea fatto Ferdinando di Silva Conte di Sifontes a Coſimo in piena adunanza de' Senatori Fiorentini(1);e quello che fecero i Legati di Maſſiniſſa nel Senato Romano,lo aveano fatto il Bandini, e il Serriſtori innanzi alla Maeſtà di Carlo V.(2). Chi potrà correggere Baccio Baldini dell' erudita ſua comparazione? Io,ſe non temeſſi di ſcandalezzare l'eſtrema dilicatezza de' Critici moderni, mi farei a nominare *Inveſtitura di Maſſiniſſa* quel Decreto, con cui il Romano Senato confermò a Maſſiniſſa la dignità e il nome di Re, e il poſſeſſo del Regno Paterno e di quegli altri Stati, e benefizj, che aveagli conceduti Scipione, ſecondo l'uſanza di quella Repubblica e di que' tempi (3).

(1) *Sopra §.115.ſeg. f.584.*
(2) *Sopra §.124.ſeg. f.557.ſeg.*
(3) *Sopra cap.2.§.29. ſeg.f.42.ſeg. It.cap.3.§.3. ſeg.f.92.ſeg. e §.14.ſeg. f.96.ſeg.*

E queſti non furono già meri complimenti. Tra Maſſiniſſa, e il Senato Romano nacquero de' caſi di riconoſcerne la giuriſdizione; poichè inſorti de' litigj, e criminali, e giuridizionali, tra lui, e il popolo Cartagineſe già vinto da' Romani; amendue, e per accuſarſi, e per difenderſi l'un l'altro mandarono i lor Deputati a Roma, e il Senato delegò chi li giudicaſſe (4) *Hanc tum Regionem, & terram infeſtam Maſaniſſa, & ex quadam parte dubiæ poſſeſſionis, ſui regni an Carthaginenſium eſſet, effecerat & quia ſimul ad purganda crimina, & queſtum de ſe Romam eos ituros comperit qui & illa onerarent ſuſpicionibus, & de jure vectigalium diſceptarent, Legatos & ipſe Romam miſit..... Reſponderi Legatis utriuſque partis placuit: miſſuros ſe in Affricam, qui inter populum Carthaginenſem, & Regem in re præſenti diſceptarent.* Quello che fecero i Cartagineſi a Maſſiniſſa, accuſandolo appreſſo i Romani, il fecero i Signori Lucchеſi in dolendoſi appreſſo Carlo V. di Coſimo(5). E quello che fece Maſſiniſſa a' Cartagineſi, caricandoli di ſoſpetti di delitto innanzi al Senato, l'avea fatto Coſimo contro al Burlamacchi Gonfaloniere di Lucca (6). E il Governatore di Milano Fernando Gonzaga ſi era portato da Giudice delegato. Sino qui adunque daraſſi peranche paſſata al paragone erudito di Baccio: Ma per non divertirci troppo nel paralello, vegniamo alla confeſſione propria, e ſolenne che fece Maſſaniſſa del ſuo vaſſallaggio, e della ſua feudalità e del ſolo utile Dominio per lo ſuo Stato paterno, e di nuovo acquiſtamento. Mandò egli un ſuo figliuolo Maſgaba a Roma a rendere conto della guerra amminiſtrata, e a offerire tutti li frutti delle Terre del ſuo Srato per l'alimento degli Eſerciti, come dovuti da lui a' Romani; il quale Maſgaba introdotto nel Senato, dichiarò per ordine del ſuo Padre: (7) *Maſſiniſſam meminiſſe, regnum a populo Romano partum, auctum, & multiplicatum habere: USU REGNI CONTENTUM, ſcire dominium & jus eorum qui dederint eſſe. Sumere itaque eoſdem non ſe rogare æquum eſſe, neque emere ea ex fructibus AGRI AB SE DATI, quæ ibi proveniant. Id Maſſaniſſæ ſatis eſſe, & fore, quod populo Romano ſupereſſet. Cum iis mandatis à Patre profectum.* E mirabile la civiltà deſcritta da Tito Livio, con cui ſi paſſarono le coſe tra' Padri Coſcritti, e que' Vaſſalli di antica ſtampa. Laonde in ciò, come nelle tante, e tante fiate ripetute dichiarazioni, e confeſſioni di Coſimo fatte per lui, per la ſua penna, e pe' Miniſtri ſuoi; quadra tuttavia il paralello, e non ſi può ridarguire di poca concinnità Baccio Baldini: il quale dovette anche avere innanzi agli occhi il paſſo di L. Floro, che dichiara il Regno di Maſſiniſſa feudo della Repubblica Romana, e che ſuona così: *in Romanorum fide, & clientela erat Regnum* (8). Il perchè Adherbale ricorſe come a Giudice e Protettore al Popolo Romano contra Giugurta, che gli volle torre la ſucceſſione al Regno, e la vita. Ma queſto Giudice amando più il danaro del tiranno, che la giuſtizia del legittimo Nipote di Maſſiniſ-

(4) *Liv.Liv. ibid.*
(5) *Sopra §.196.ſeg. f.612.ſeg.*
(6) *Sopra §.254.ſeg. f.635.ſeg.*
(7) *Liv.lib. 45.f.m.576.*
(8) *L. Flor. cap.1.lib.3.*

ſa,

ſa, mantenne in poſſeſſo Giugurta, poſcia fatto anche contro Roma rubelle. Nulladimeno ſiccome adivenire ſuole nelle Comparazioni, che in qualche parte cagionevoli ſieno e zoppicanti; così ancóra queſta di Baccio non con tutti e due piedi corre. Eſsa manca nel principio, e nel fondamento. Maſſiniſsa era nato Re liberiſſimo, e Signore di un piccolo Reame ſuo Paterno, non Cittadino di una Repubblica ſoggetta alla Repubblica Romana, fu nemico animoſo de' Romani, e per elezione ſi diede nella confederazione, ſocietà, fede, e amicizia di Scipione, con condizioni tali, le quali ancorchè non ſieno preciſamente cognite, ſi ſa però che tutte quelle formule importavano che (1) per eſſe diveniſse iſsofatto a un di preſso vaſsallo, o ſoggetto. La ove per l'oppoſito Coſimo nacque Cittadino di una Città e Repubblica ſubordinata all' Impero Romano-Germanico: ebbe il gius al governo di quella non per diritto ereditario; ma per la chiamata, e la iſtituzione grazioſa, e feudale che a favor della ſua Famiglia, e conſeguentemente di lui avea fatto il Sovrano Signore, riſervandone il ſupremo dominio a ſe, e all' Imperio di cui faceva le veci. Per me ſtimerei di non prendere grave sbaglio, ove comparaſſi la condizione di Maſſiniſſa a quella de' Re Longobardi Incominciando da Autari, e finiendo con Aiſtulfo e Deſiderio. Coſtoro, ſiccome prometto di dimoſtrare ſenza falio nell' ultimo Diſcorſo di queſt' Opera (2), erano Vaſſalli, e Feudatarj de' Re della Francia Orientale ed Occidentale, e del Pubblico o Popolo Franco, nella guiſa, che Maſſiniſſa e Giugurta furono del Popolo Romano. Perocchè quelli furono in giuſta guerra vinti dal Popolo Franco, e gli aveano giurata fedeltà; come queſti erano ſtati vinti dal Romano. Ma coteſto, a mio ſentire, fu un dominio di mero e ſemplice vaſſallaggio e feudalità ſenza previa proprietà: il quale ſolamente con la conquiſta di Carlo Magno fu convertito in dominio immediato di proprietà. Talchè il vincolo che annodò Coſimo a Carlo V. e all' Impero Romano Germanico, ſi de più toſto comparare a quello che aſtrinſe a Carlo M. e alla Corona Franca i Duchi di Firenze mandati e poſti da lui e da' ſuoi ſucceſſori a quel Governo; che al nodo che avea Maſſiniſſa coll' Impero del Popolo Romano: ſalva la differenza che c'è fra la poteſtà amminiſtratoria *tanquam in rem alienam*, e quella che ſi chiama *in rem propriam* (3). Per le quali coſe molto più forte, e molto più giuſto fu il vincolo di vaſsallaggio del Duca Coſimo che quello di Maſſiniſsa, e molto più dovuti da Coſimo, che dal Re di Numidia al Popolo Romano, i ſervigj preſtati da lui all' Imperadore Carlo V. e i ſuoi Succeſsori. E di qui è, che un' altro eccellente Scrittore Fiorentino ripone tra' pregi più ſegnalati di Coſimo, (4) *egregium animum Coſmi, noſtri Ducis, erga imperatoriam Majeſtatem, nec ullum officium ipſum unquam prætermiſiſſe, quod ad FIDEM, OBSEQUIUMQUE IN ROMANOS IMPERATORES pertineret.*

(1) *Sopra cap. 5. §. 21. e ſeguenti.*

(2) *Sotto cap. 25 §. 16. fino al §. 41. f. 210.** fino al f. 223.***

(3) *Sopra c. 22. §. 142. f. 540.*

(4) *Petr. Victor Orat. Funebr Imp. Maximil II.*

CAPITOLO XXIV.

CAPITOLO XXIV.

Delle coſe più memorabili ſeguite tra l'Impero, e i Principi Medicei dopo il Regno dell' Imperador Carlo V. ſino all'anno 1576.

§. 1. MAſe, qualmente dimoſtrammo, le prove di ſomma fedeltà, gli atti di oſsequio, li ſervigj, e le opere, che preſtò il Duca Coſimo a Carlo V., gli le preſtò gran parte per obbligo come a ſuo Sovrano a ragione di Firenze, e come a Imperadore, e come dovute all'Impero; ragionevole è il dire, che ne foſse tenuto parimente agli Auguſti ſucceſſori di lui. E non v'ha dubbio, che quello ch'era da lui dovuto all'uno, egli non doveſselo ancóra agli altri. Aſsurdo ſarebbe il confeſsare, che il Duca Coſimo de' Medici fu Vaſsallo Feudatario di Carlo V., e negare, che fu di Ferdinando I., Maſſimiliano II., e degli altri ſuoi ſucceſsori. E non ſi potendo ciò negare, convien parimenti concedere, che le opere, e gli oſsequj, che ſi vedranno preſtati da' Principi di Firenze in avvenire a' Ceſari ſieno da reputarſi per opere di vaſsallaggio, e non di mera elezione, corteſia, o da altri motivi, o troppo generali, o particolariſſimi prodotte: ſempre che ſieno di quegli atti, che i Principi Vaſsalli all'Imperadore ſono ſoliti di preſtare. Già ſi è tocco di ſopra (t) un dilemma inevitabile, e ſu; che o Coſimo la inteſe egli ſteſso in queſto modo; o ch'egli inteſe d'ingannare Ceſare, e di temporeggiare ſino a tanto, che gli veniſse bene di ſottrarſi all'autorità Imperiale; il che eſsendo aſsurdo, e ingiurioſo alla di lui memoria, è altresì inutiliſſimo ad acquiſtare l'indipendenza: dell'ultimo ſuppoſto non accade farne conto: e reſta fermo il primo. anno 1556.

(t) *Sopra cap. 23 §. 246. f. 632. ſeg.*

2. E però ben vero, che finito il glorioſo Regno dell'Invitto Carlo V. non più abbiamo sì ampia raccolta di Fatti, che moſtrino la Dipendenza, e il Vaſsallaggio de' Principi di Firenze. Ma ciò non ſi può, nè ſi de aſcrivere al difetto della obbligazione, o del vincolo; ma alla variazione delle circoſtanze, mancanza delle occaſioni, e de' motivi, e del preciſo biſogno, e ad altre cagioni eſterne, che noi ſiamo per qui additare leggiermente.

3. Laſciò Carlo V., in rinunciando all'Impero, l'Italia in uno ſtato tale, che le Armi Imperiali per buona pezza non furono neceſsitate a venirvi per difendere i Diritti, e gli Stati del S. Impero. Eſſo avea inveſtito Filippo ſuo Figliuolo dello Stato di Milano, e di Siena, il quale potentiſſimo vaſsallo dell'Impero per queſto conto, e Signore inſieme di ambe le Sicilie era baſtantemente idoneo a difendere, e mantenervi la quiete. E pochi anni di poi, cioè nel 1559. fatta la pace col Re

di Francia in Cambrai, finirono le guerre in Italia. Sì veramente, che non essendo Eserciti Cesarei in coteste Regioni, cessò per lungo tratto la principale, e più vicina occasione di contribuire, e sovvenire a' bisogni di quelli, e dell' Impero.

4. Oltre a ciò dall' altra parte il Duca Cosimo per non vietata politica, rivolse i suoi studj ed ossequj inverso il Gran Re delle Spagne vicino suo sì potente, dal quale egli potea temere, e sperare di molto: e ciò ben fare il potette non pure senza offensione, o pregiudizio; ma eziandio senza gelosia degl' Imperadori uniti di sangue, e d'interessi allora con quel Re. In guisa, che la venerazione con cui seguiva a coltivare la Casa di Austria, non lasciò scorgere mutazione di ossequio, o di fedeltà inverso i Cesari, e l'Impero.

5. Nè andò gran tempo, che venne a Cosimo il destro di farsi benemerito col Re Filippo, e di giuocare nello stesso tempo la sua carta con vantaggio. Imperocchè insorte le dissensioni tra 'l Re di Spagna, e P. Paolo IV., il quale inclinò alle parti di Francia, il Duca Cosimo attennesi a quelle di Spagna; e rimostrando in Corte il timore per lo proprio Stato, e il pericolo di que' del Re, ottenne, che gli si mandassero sei mila Tedeschi a fine di premunirsi su' Confini, il che fu occasione ad alcune acutezze politiche tra il Papa, e Cosimo il quale spiacevoleggiò, come col racconta il Ripamonti, in questa maniera: (1) *Pervicit (Cosmus) ut sex millia Germanorum ex Tirolensi agro, virtutis expertæ miles, & ob Sacramenti Religionem fidus, qua Tuscus ager Ecclesiæ finibus conterminus est, præsidia, stationesque duplicavit, disposuit equitum turmas, & belli moles in Hetruria jam exterruerat Romanum. Unde trepida, & artificiosa statim istius Pauli compellatio, calli dumque adversus eum Medicæi responsum, nec modicus eorum risus, quibus &c. Principum ludificationes innotuere. Cum enim jussisset Paulus interrogari Ducem quonam ille belli apparatus pertineret, eundemque moneret, posse suspicionem aliquam oriri ex tali apparatu, quæ turbaret inducias Regum; respondit ad ea Florentinus muniri parumper eos fines contra conatus, & meditamenta Gallorum. Ubi satis in præsentia securitati provisum esset, Catholico Regi habendam fore rationem, ut Senarum Urbem, vel in Ecclesiæ jus, ditionemque contribuat, vel assignet Caraffarum fratri uni, qui procul inde arcere hostem possit. Nescio ego quænam apud eos, qui tunc erant homines, fuerit cavilli hujus interpretatio; certè non alia debuit esse, quam ut vel avidi tas nimia terrarum exprobrata Pontifici sic intelligeretur, vel etiam spes objecta potiundæ Urbis, qua spe averteretur Pontificis animus a societate (Gallorum) &c.* Ma la verità è, che se Paolo IV. applicava l'animo all' aver Siena per un Caraffa suo Nipote, Cosimo fu rivale di lui, e la volle per sè. Talchè venne il tempo, che verificò, e giustificò il sospetto de' Ministri Cesarei, i quali molto avanti (2) avevano profetizzato, che il Duca avea mira di farsi Signore di Siena, il quale sospetto lo chiamarono gli Scrittori Cosmiani secondo lo stile della lor Scuola, *invidia, e calunnia* nerissima, come mostrano queste parole del Cini: (3) *I Ministri Imperiali... non seppero contenersi di non credere, che il motivo del Duca non a fine di salvar lui, & i suoi e di conservar Siena a divozione dell' Imperadore fusse stato fatto, ma perchè più tempo fa a DIVENIRNE EGLI STESSO PADRONE ASPIRASSE; tanto son facili a penetrare le CALUNNIE negli animi de' MALDISPOSTI. Da che derivava, che l'INVIDIA, E 'l TIMORE, ch' era cominciato ad entrare in essi MINISTRI IMPERIA-*

(1) *Ripamont Vita Philippi II. p.m.132.*

(2) *Sopra c.23.§.153. f.635 e §. 264. f.641. e § 299 f.659.*

(3) *Cini lib. 2. f.139.*

PERIALI DELLA TROPPA POTENZIA del Duca venivano a levare tutta la grazia &c. (appreſſo Ceſare) ma con tutto queſto da ſimili, ed altre CALUNNIE poco laſcioſſi il Duca traſportare &c. Ciò ſia additato col ſolito fine (1) di avvertire i Lettori quanto capitale ſi abbiano da fare de' giudizj, e delle rifleſſioni proprie di que' paſſionati Storici. Il Cini moſtrò tanto minor giudizio, quanto, ch' egli ſcriſſe dappoichè aveva veduto veramente effettuato quello, che i Miniſtri Ceſarei molto tempo avanti avevano antiveduto, e per zelo, e debito al Padrone, ricordato. Ma non fermiamoci intorno a un punto tanto dilicato. Il Re Filippo, che non cercò di aver briga col Papa, ma avrebbe voluto ſtaccarlo dalla parzialità di Francia, moſtroſſi rivolto, e facile a concedere queſto Stato a' Caraffi; il che preſentitoſi da Coſimo, queſti fece fare nuove premuroſiſſime rappreſentanze al Re, che rovinerebbe tutto lo Stato ſuo, ſe Siena foſſe in poteſtà d'altri che del Re di Spagna, che perciò lo ſupplicava di permetterne a lui ſolamente la cuſtodia, e la guardia, che ad ogni cenno Regio, l'avrebbe dipoi rilaſciata.

(1) *Sopra c. 23. §. 263. f. 640. ſeg.*

6. Di mentre, che Coſimo intratteneva queſte pratiche, le coſe tra 'l Papa e il Re s'ingroſſarono, e Coſimo profittando della congiuntura ſeppe dar' a credere a Filippo II., che lo Stato di Siena congiunto col Fiorentino ſarebbe di molta ſicurezza alle Parti Regie; e condusſe la faccenda al termine, che il Caſtellaoo di Milano il Figueroa fu commeſſionato ad ordinare tal negozio col Duca, ed a dargli per Inveſtitura il Vicariato, e il Dominio di Siena, e di Porto Ferrajo io ſuo feudo nobile, e ligio *con ogni diritto pertinente a Ceſare e alla Maeſtà del Re; e nella forma ch' egli tenea que' luoghi da Sua Maeſtà Ceſarea.* Il che fu effettuato nel Ducal Palazzo di Firenze l'anno 1557. a' 13. Luglio: reſervandoſi il Re *Port' Ercole, Orbitello, Telamone, Monte Argentario, e Porto San Stefano*; ſì come appare dal Diploma che ſegue:

☞ „ Inveſtitura Vicariatûs Seneoſis Subinfeudati Coſmo I. an. 1557. „ die 3. Julii.

„ In Dei Nomine Amen. Per hoc præſens publicum Inſtrumen- „ tum cunctis pateat evidenter, quod anno à Nativitate ejuſdem „ Domini milleſimo quingenteſimo quinquageſimo ſeptimo Indi- „ ctione quintadecima die vero tertia menſis Julii. In mei Notarii „ publici Teſtiumque ſupraſcriptorum ad hæc ſpecialiter vocato- „ rum, & rogatorum præſentia perſonaliter conſtitutus.

„ Illuſtris Vir Dominus D. Joannes de Figueroa, Catholici, & „ Poteotiſſimi Princ. D Philippi Hiſpaniarum &c. Regis Conſilia- „ rius, ejuſque Arcis Mediolanenſis Præfectus, qui verbo dixit, & „ expoſuit quod cum ipſe alias ſub die videlicet undecimo ſeptimo „ menſis anni præſentis milleſimi quingenteſimi quinquageſimi ſep- „ timi fuerit per Catholicam Majeſtatem dicti Potentiſſimi Hiſpa- „ niarum Regis Philippi conſtitutus Procurator, & Mandatarius „ ad infraſcripta peragenda ejus veris patentibus literis Regia ſua „ manu ſigoatis, & ſubſcriptis ejuſque Regii ſigilli impreſſione mu- „ nitis, & per Conſalvum Pererium ejus Secretarium reſerendatis „ Dat. Caleto dicto, & ut ſupra proximo calendato die, & eſt talis „ ſcilicet.

„ Philippus Dei gratia Hiſpaniarum, Angliæ, Franciæ, utriuſque „ Sicilliæ, Hieruſalem, Hiberniæ &c. Rex, Arcidux Auſtriæ, Dux „ Burgundiæ, Mediolani, Brabantiæ &c. Comes Habſpurgi, Flan- „ driæ, Tiroli &c. Recognoſcimus, & ootum facimus tenore præ- „ ſentium,

„ sentium, universis cum Cæsarea Majestas Patris mei clementissimi
„ longa obsidione, magnis sumptibus, vario, ancipitique armorum
„ conflictu Civitatem Senensemque nonnullorum perditorum ho-
„ minum impulsu ab illius obedientia desciverat, à Gallica potestate
„ in sua redegisset, agere in eo bello Senensis ager vastata pleraque
„ direpta ac depopulata ipsa adeo Civitas miserrimè tractata, atque
„ afflicta fuisset. Posteaquam in nostra potestate devenit nihil majo-
„ ri nobis curæ fuit, quam ut quo ad ejus fieri posset, mala illa om-
„ nia resarciremus ad explendumque istud nostrum desiderium, at-
„ testandumque amorem, quo eam Rempublicam semper iumus
„ prosecuti viam aliquam inveniremus, temporum tamen gravitas
„ annorum sterilitas bellorum sumptus, & incommoda in quæ sub
„ ipsa Regni nostri initia incidimus, in causa extitere ut id quod
„ tanto peroptabamus ad hunc diem effici non potuerit, ut eam
„ utrique ex iis angustiis, in quas fuerat illa ipsa erigeremus. Verum
„ cum hæc cogitatio nullo nos tempore destitueret, sed animo sæpè
„ ac multum volueremus, qua id tandem ratione possemus consequi,
„ nulla certior, aut promptior occurrit quam si eam cum ejus Castro,
„ atque universo Dominio, in Feudum honorificum, & ligium,
„ per quam Illustri Principi Cosmo Medici Secundo Florentiæ Duci,
„ sub aliquibus conditionibus donaremus. Qui præterquamquod
„ in ejus Urbis, & Dominii expugnatione magnos labores sustinue-
„ rit, & sumptus fecerit ob eas quibus præditus est, virtutes, Agri-
„ que vicinitatem & fertilitatem justitia eam regere, Annona alere
„ ab hostibus defendere, omnibus modis juvare, cum summa deni-
„ que Senensium utilitate, & tranquillitate, bonorumque percep-
„ tione, & fruitione in Pace, & libertate tenere poterit. Cupientes
„ igitur hoc negotium ipsi Senensi Reipublicæ tam necessarium ad
„ exitum perducere, ne qua longior mora hujus rei executioni in-
„ terjiciatur, confisi plurimum de fide, & dexteritate Magnifici fide-
„ lis nobis dilecti Don Joannis de Figueroa Consiliarii nostri nostræ-
„ que Arcis Mediolanensis Castellani, eidem hanc Provinciam de-
„ mandare duximus, ac tenore præsentium demandamus, damus ei
„ plenam facultatem, authoritatem, & potestatem, ut nostro no-
„ mine, & pro nobis possit, & valeat cum prædicto per quam Illu-
„ stri Cosmo Medice Florentiæ Duce, conventiones super hac re,
„ pacta, & capitula quæcunque inire, tractare, concludere, & fir-
„ mare, nec non quascunque cautiones, securitates, & promissiones
„ ad hanc rem necessarias, cujuscunque qualitatis, & existentiæ
„ sint, prout ipsi bene visum fuerit, promittere, acceptare, & no-
„ stro nomine assecurare, etiamsi mandatum exigant magis specia-
„ le, quam præsentibus est expressum, omniaque alia, & singula
„ facere tractare, firmare, disponere, ordinare, quæ circa prædicta
„ necessaria fuerint, & quomodoliber opportuna, & quæ ipsi face-
„ re, disponere, & ordinare possemus, si coram præsentes essemus,
„ & illa si opus fuerit nostro nomine juramento firmare, eandemque
„ præterea potestatem, authoritatem eidem D. Joanni de Figueroa
„ damus, & concedimus, ut post concluſa pacta, & capitula præ-
„ dicta Ligii, & Homagii, ac fidelitatis juramentum nostro nomi-
„ ne ab ipso per quam Illustri Cosmo Medice Duce Florentiæ pro
„ Civitate, & Dominio Senensi recipere possit, & valeat in hunc,
„ qui sequitur modum.

„ Ego

» Ego Coſmus Medices Florentiæ Dux Secundus promitto, &
» juro ex nunc pro me, & meis deſcendentibus maſculis, & de legi-
» timo natis matrimonio, eſſe, & fore fidelem Vaſſallum, & Feuda-
» tarium immediatum, & Ligium *Sereniſſimi Regis Philippi,*
» *ejuſque Succeſſorum Hiſpaniarum Regum in perpetuum, & pu-*
» *ram, & veram fidelitatem, & homagium præſtiturum, prout*
» *nunc præſto & me Ligium, & Homagium conſtituo.* Quodque
» eorum res, jura, honores, & ſalutem uſque ad ultimum vitæ ſpi-
» ritum omni cura, & ſollicitudine, & quo ad viribus meis iniri po-
» tuero, fideliter cuſtodiam & ſervabo, & ablata vel injuſtè amiſſa
» recuperabo, & recuperata tuebor, omneque periculum ab eis
» avertam ſi potero, aut ſaltem ſi non potero, ne id fiat ſummo-
» pere curabo, & ne eorum perſonæ damnum in corpore, vel aliqua
» ejus parte detrimentum patiantur ne aliqua alia contumella, injU-
» riave, aut læſione afficiantur pro meis viribus impediam, & ſi ho-
» ſtium, & inimicorum conatibus reſiſtere non potero, ſaltem illicò
» Dominis meis revelabo. Quod ab aliis tentari, & tractari in eo-
» rum bonorum famæ, & vitæ præjudicium cognovero, aut præ-
» ſenſero, ipſeque contra eorum ſalutem, bona, & honorem nun-
» quam conſpirabo, aut machinabor, per me, vel per alios, neque
» alios ad id peragendum adjuvabo. Secreta commiſſa fideliter re-
» ticebo, & nemini propalabo ſine licentia Domini, neque aliquid
» faciam, aut prætermittam . . . . . per quod prædicta ſecreta,
» pandantur, & requiſitus, ſivè bellum movere, vel ſe defendere
» Dominus voluerit, omne, ſicut potero, & debebo auxilium præ-
» ſtabo, & conſultus bonum dabo conſilium, prout magis mihi ex-
» pedire videbitur, & demum omnia, & ſingula faciam, & obſer-
» vabo in omnibus, & per omnia ad quæ ipſe ratione prædicti Feu-
» di juxtà utramque formam antiquæ, & novæ fidelitatis teneor.
» Ita me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia habita....
» pro nobis reali, & vera poſſeſſione contentorum in tractatu ſuper
» his firmando, & aliis omnibus, quæ præcedere debent, adimple-
» tis, & quæ ſubſequi debent cautelis neceſſariis aſſecuratis, & non
» alias aliter, nec alio modo poſſit, & valeat præfatum per quam
» Ill. Coſmum Medicem Florentiæ Ducem in poſſeſſionem Civitatis
» Senenſis, ejuſque Caſtri, & Dominii inducere, ponere, & inte-
» grare eo modo, quo dictum eſt. Promittentes ſub noſtrâ fide, &
» verbo Regis nos ratum, & gratum habituros, & (omni dolo, &
» fraude remotis) obſervaturos, quidquid per eundem D. Joannem
» de Figueroa Mandatarium noſtrum, actum, geſtum, ordinatum,
» conventum, concordatum, promiſſum, & concluſum fuerit circa
» præmiſſa, vel quodlibet præmiſſorum, & nullo unquam tempore
» revocaturos, neque ulla ex parte contraventuros, ſub bonorum
» noſtrorum, omniumque præſentium, & futurorum obligatione.
» Harum teſtimonio literarum manu noſtra ſubſcriptarum, & Si-
» gillo noſtri ſecreti impreſſione munitarum. Datum Caleti die
» XXVII. menſis Martii anno Domini MDLVII. Regnorum autem
» noſtrorum Hiſpaniarum, & ulterioris Siciliæ anno ſecundo An-
» gliæ vero Franciæ citerioris Sicillæ, Hieruſalem, & Hiberniæ
» quarto.

YO EL REY.

Conſalvus Pererius.

» Ideo

„ Ideo dictus Illuſtris D. Don Joannes de Figueroa Mandatarius
„ in præinſertis regiis patentibus literis nominatus, & conſtitutus
„ ex ejus certa ſcientia, ac conſulto vice, & nomine dictæ Sereniſſi-
„ mæ, & Regiæ Majeſtatis Philippi Hiſpaniarum Regis præfati,
„ aſſereus penes eandem Regiam Majeſtatem eſſe omnia jura in-
„ fraſcripta cum pleniſſima facultate ea cuilibet concedendi, & vo-
„ lens ad exequtionem voluntatis dictæ Regiæ Majeſtatis (ut par
„ eſt) devenire juxta & ſecundum tenorem præinſerti mandati, &
„ prout melius de jure, & alias potuit, & debuit, poteſtque & de-
„ bet Illuſtriſſimo, & Excellentiſſimo Principi, & D. Coſimo Medi-
„ ci Florentiæ Duci Secundo, ibidem præſenti, & acceptanti *pro*
„ *ſe, & ſuis filiis maſculis legitimis, & de legitimo matrimonio*
„ *natis in infinitum*, ſalva ſemper jure primogenituræ dat, & con-
„ cedit in *Feudum nobile Ligium, & honorificum de jure, vel alias*
„ *pertinentibus Civitatem &c.* Senarum cum ejus Caſtro, Arce,
„ ſeù Fortalitio, & toto, & integro ſuo Dominio, & Statu ejuſque
„ univerſum Agrum ad dictam Civitatem olim, & hodie pertinen-
„ tem, tam per dictam Regiam, & Catholicam Majeſtatem, & per
„ Illuſtriſſimum Ducem prædictum poſſeſſum, quam per quoſcun-
„ que Gallos, aut alios quibuſcunque nominibus cenſeantur, inva-
„ ſum, occupatum, ſeu uſurpatum, *una cum omni jure ad Cæſa-*
„ *rem, & Regiam Majeſtatem pertinentes, & prout ea habet à*
„ *dicta ſua Cæſarea Majeſtate.*

„ Cum hoc, quod dictus Ill. Dux Coſmus, ſuique ut ſupra deſcen-
„ dentes teneantur, & obligati ſint ea omnia, & ſinguia ſupradicta
„ recognoſcere, & tenere in *Feudum, Ligium nobile, & honorifi-*
„ *cum ſecuudum Leges Feudorum, ac Salicas, & approbatas Feu-*
„ *dorum conſuetudines* à dicta Regia, & Catholica Majeſtate Sere-
„ niſſimi, & Potentiſſimi Philippi Hiſpaniarum Regis, & à ſuis de-
„ ſcendentibus, & ſucceſſoribus Regib. Hiſpaniarum, *& illis jura-*
„ *re Fidelitatem, & Ligium Homagium juxta traditam à dicta*
„ *Majeſtate* juramenti formam in dictis ejus præinſertis patentibus
„ Regiis mandati literis, ac alias in forma ſolita, & conſueta, de-
„ clarandam tamen, ut infra, & ab eis, ſeu unoquoque ipſorum in
„ caſibus à jure expreſſis petere inveſtituram, ſeu inveſtituras op-
„ portunas, & omnia alia facere, & adimplere, ad quæ ex natura
„ dicti Feudi, Vaſſalli Feudatarii ſuis veris directis, & ſupremis
„ Dominis tenentur, & ſunt obnoxii, & ſi contingat (quod Deus
„ avertat) dictum Illuſtriſſimum Ducem, ſeu ejus, ut ſupra *deſcen-*
„ *dentes maſculos ſucceſſores in dicto Feudo decedere ſine filiis*
„ *maſculis legitimis, & de legitimo matrimonio natis, tunc, & eo*
„ *caſu dicta Civitas Senarum cum omni ſuo integro Dominio, &*
„ *Statu, ejuſque univerſo Agro, prout ſupra conceſſum, & cum*
„ *omnibus*, & ſingulis ſuperius deſcriptis, & conceſſis ad dictam
„ Regiam, & Catholicam Majeſtatem, ejuſque in dicto Regno
„ Hiſpaniarum ſucceſſores præbeat, *& omninò revolvatur, & revo-*
„ *luta ſit, & eſſe cenſeatur*. In hâc tamen Feudi conceſſione ſua,
„ præfata Catholica Majeſtas, & dictus Illuſtris D. Joannes de Fi-
„ gueroa Mandatarius præfatus non intendit comprehendi, nec ullo
„ modo comprehendere, nec comprehenſa videantur, ſed omninò
„ excluſa, ut expreſsè excluduntur *Oppida, Caſtra, Portus, Loca,*
„ *ac Terræ dicti Agri Senenſis, videlicet, Portus Herculis, Orbi-*

„ *tellium*,

„ *tellium*, *Thelamonium*, *Mons Argentarius*, *& Portus Sancti* „ *Stephani*, quæ ſupradicta Oppida, Caſtra, Loca, Terras, Mon„ tem, & Portus, ac omnia, & ſingula jura, redditus, & bona ad „ ea, & eorum quælibet quoquo modo pertinentia dictæ Regiæ „ Majeſtati, & ſucceſſoribus ſuis Hiſpaniarum Regibus pleno jure, „ plenaque *poteſtate reſervat*, & pro reſervatis habet, & habere „ vult, & intendit, prout ſibi ante conceſſionem Feudi hujuſmodi „ pertinebant, & ſpectabant, & ac ſi conceſſio dicti Feudi facta mini„ me fuiſſet, & quo ad eam, & ejus ſingula, prout non facta cenſeatur „ hoc tamen expreſsè declarato, *quod Prædia*, *Paſcua*, *& Bona*, „ *quæ Maſſa Manliana dicuntur*, *& quæ ſub dicto nomine conti„ nentur pleniſſimo jure proprietatis*, *& poſſeſſionis ad Illuſtriſſi„ mum Ducem prædictum pertineant reſervata Regiæ Majeſta„ ti*, *& ſucceſſoribus ſuis juriſdictione*, *prout ſupra aliis bonis* „ *particularium perſonarum* exiſtentibus in Territorio ſupradicto„ rum locorum reſervatorum, pertinent Suæ Majeſtati, ejuſque ſuc„ ceſſoribus, quatenus dicta Maſſa Manliana, ſeu aliqua ejus pars „ intra Territorium prædictorum locorum, aut alicujus eorum ſita „ exiſtat.

„ Reſtituet, ſeu relaxabit dictæ Suæ Regiæ Majeſtati, *vel ejus* „ *Procuratoribus Illuſtriſs. Dux Oppidum*, *& Statum Plumbini* „ *illamque*, cæteraſque Inſulas cum ſuis annexis pertinentiis metal„ lis, ferri fodinis, & aluminibus, quæ à Sua Excellentia, ejuſque „ Præſidiis tenentur, excepto tamen Oppido, Arcibus, & Portu „ Ferrario cum duobus millibus paſſuum Territorii circumcirca, „ adjacentis præter metalla, & cujuſcunque qualitatis fodinas, & „ alumina, ſi qua ibidem ſint, vel quandocunque reperiantur, quæ „ ad Plumbini dominium pertineant, ſicuti cætera dicti Status „ Bona. Quod Oppidum, & Portus Ferrarius, una cum dicto „ Territorio eodem jure feudi, ſicut Civitas, & Dominium Senen„ ſe Illuſtriſs. Duci conceduntur, hoc etiam addito quod Tormen„ ta, Pulvis, Salnitrum, & Munitiones, cæteraque Bellica In„ ſtrumenta, quæ in Civitate, & Arce Senarum, & in Oppido, & „ Arce Plumbini reperientur Suæ Majeſtati, & Illuſtriſſimo Duci „ æquis æſtimationibus invicem concedantur, vel compenſentur.

„ Hoc inſuper expreſsè declarato, & in unaquaque parte hujus „ conceſſionis, & capitulationis repetito, quod ſub nomine prædicti „ Feudi ligii continentur dumtaxat bona, & jura Civitatis, & di„ tionis Senenſis, & Oppidi, Portuſque Ferrarii Illuſtriſſimo Domi„ no Duci elargita, *ſuper aliis vero ſtabilibus*, *& bonis dicti Illu„ ſtriſſimi Ducis*, ejuſque ſucceſſorum nulla jurisdictio, nullumque „ jus modo aliquo Regiæ, aut Cæſareæ Majeſtati quæratur, quæ „ ſitumque eſſe intelligatur ratione prædictæ Feudationis. Remittit „ Illuſtriſſimus Dux, & ex ejus certa ſcientia, & omni meliori modo, „ quo de jure, & alias poteſt, & debet, quaſcunque ſummas, & pe„ cuniarum quantitates, ſibi tàm ratione belli Senenſis, quam cauſa „ mutui vel aliis, quibuſvis cauſis & rationibus cogitabilibus, vel „ incogitabilibus tam per Suam Majeſtatem Regiam præfatam, „ quam per Cæſaream Majeſtatem Invictiſſimi Imperatoris Caroli „ Quinti, vel earum quamlibet debitas calculatas, vel non calculatas, „ de quibus realiter, & cum effectu ſibi ſatisfactum, aut ſolutum „ non eſt, quas hic pro expreſſis, & ſpecificatis habet, quas quidem

„ ſum-

„ ſummas omnes prædictas, quantæcunque, & qualeſcunque ſint, „ cum omni, & quocunque, ac qualicunque intereſſe illarum ratio- „ nis quomodolibet forſan ſubſecuto, & ſubſequendo cedit, & tranſ- „ fert in eaſdem Majeſtatis prout unicuique in res ſpectat, eiſque con- „ donat, remittit, & relaxat, ac ab earum, & cujuslibet illarum ſo- „ lutione eos, eorumque & cujuslibet eorum ſucceſſores omninò li- „ berat, ita quod ad ſolutionem earumdem, ſeu alicujus partis ea- „ rum amplius non teneantur, & de eis, & earum ſingulis, ſi verè, „ & realiter omni fraude, & dolo ceſſantibus ſolutum, & ſatisfa- „ ctum vocatur exceptioni non habitæ, & non numeratæ pecuniæ, „ erroris calculi, & alii cuicunque exceptioni quæ ſibi de jure, aut „ alias quovis modo juvare poſſet expreſſe, & de ſimili certo ſcientia „ renunciando, & caſſando penitùs, & extinguendo, ac annullan- „ do omnes & quaſcunque ſcripturas, chirographa, & obligationes „ tam publicas, quam privatas ſupradictis debitis per quoſcunque „ factas, ubicunque, & quandocunque reperiantur, quæ pro non „ factis omnino habeantur.

„ Et eodem modo, & cum ſimili denunciatione cedit, & tranſ- „ fert in dictam Regiam Majeſtatem omnes illas quantitates, & pe- „ cuniarum ſummas, quas facto computo, datorum, & acceptaro- „ rum conſtiterit Suæ Excellentiæ Illuſtriſſimæ deberi per Plumbini „ Dominum tam ratione ſerri, quam alia cauſa, & ratione quacun- „ que, uſque in præſentem diem ad quarum ſolutionum, ſeu partis „ alicujus earum minimæ teneatur dictus Plumbini Dominus, nec „ ejus ſucceſſores.

„ Quodque dictus Illuſtriſſimus Dux, ejuſque deſcendentes ut ſu- „ pra dabunt, toties quoties opus fuerit, pro juſto, & moderato pre- „ tio; commiatum, ſeu Annonam atque Operarios neceſſarios ad „ munitionem prænarratorum Portuum, & Oppidorum maritimo- „ rum Senenſium, & Plumbini dictæ Regiæ Majeſtari, & ſucceſſo- „ ribus ſuis, & dicto Plumbini Domino deſuper reſervatorum, quo- „ ties opus fuerit, ac etiam ſi majoribus præſidiis ea loca, & quælibet „ eorum indiguerint eam concedet ſumptibus tamen omnibuſque „ impenſis Sereniſſimi Regis præfati, & ſucceſſorum ſuorum.

„ Et caſu quo Oppida, & Portus Orbitelli, Thelamonis, & Por- „ tus Herculis, atque alia, quæ dictæ Regiæ Majeſtati, & ſucceſſori- „ bus ſuis præſenti conceſſione reſervantur, Terra, Marivi oppu- „ gnarentur, aut obſiderentur, vel invaderentur ab Hoſtibus Maje- „ ſtatis, & ſuorum ſucceſſorum dictus Illuſtriſſimus Dux, ejuſque „ ſucceſſores præfati toties quoties requiſiti fuerint per ſuam Maje- „ ſtatem, aut ſucceſſores præfatos aut ejus Miniſtros teneantur ſubſi- „ dium, aut auxilia ferre, & præſtare dictis locis, ut ſupra oppugna- „ tis, obſeſſis vel invaſis ſumptus autem in dictis auxiliis impenden- „ di pertineant pro tertia parte dicto Illuſtriſſimo Duci, & ſucceſſo- „ ribus ſuis, & pro aliis duabus tertiis partibus dictæ Regiæ Majeſta- „ ti, & ſucceſſoribus præfatis, dummodo tertia illa pars ſit juxta for- „ mam, & obligationem ligæ &c., & confæderationis hic contentæ „ & illam non excedat.

„ Concedet dictus Sereniſſimus Rex, & ſui ſucceſſores præfati & „ ad id dictus Illuſtris Don Joannes pro Sua Majeſtate & ejus nomi- „ ne, expreſſe ſe obligat dare dicto Illuſtriſſimo Duci pro recuperan- „ dis Oppidis, & Locis ditionis Senenſis ab Hoſtibus occupatis qua-

„ tuor

„ tuor mille Hiſpanorum, & partim Germanorum Peditum, & qua-
„ dringentos Equites Suæ Majeſtatis ſumptibus, ſtipendio, & mer-
„ cede pro ſex menſibus conductos, ſi tanto tempore bellum pro Ho-
„ ſtibus ut ſupra expellendis duravetit, ſin autem infra dictum tem-
„ pus bellum ab auxiliaribus Regis una cum copiis Illuſtriſſimi Ducis
„ confectum non fuerit, rurſus Regia Majeſtas & Illuſtriſſimus Dux
„ communi conſenſu de tatione, & tempore belli proſequendi hujuſ-
„ modi diſpoſitioni dicti Illuſtriſſimi Ducis relinquatur, dum tamen
„ copiarum Ductores, & Officiales à Regia Majeſtate mittendi cum
„ eis, quibus miſſi fuerint copiis, & officiis remaneant cum quibus
„ in recenſendis militibus, & ſtipendiis perſolvendis Miniſtris à Sua
„ Excellentia deputandis (ut omnia rectè, & diligenter aganrur)
„ interesſe debeant. Promittit idem Illuſtriſſimus D Dux quod tam
„ ipſe, quam deſcendentes præfari dabunt, & commodabunt Trire-
„ mes quas habebunt Regiæ Majeſtati præfatæ, & ſucceſſoribus præ-
„ dictis, toties quoties ab eis, ſeu eorum Miniſtris requiſiti fuerint,
„ abſque tamen aliquo ſumptu, aut impenſa Suæ Majeſtatis, & ſuc-
„ ceſſorum hujuſmodi.

„ Eadem Regia Majeſtas, & dictus Illuſtris D. Joannes pro ea, &
„ ejus ſucceſſoribus, ut ſupra promittit laturum opem auxiliaturam-
„ que Illuſtriſſimo Duci, & ejus ſucceſſoribus caſu quo Status Flo-
„ rentiæ, aut Senarum exercitu belloque petatur, cum decem milli-
„ bus Peditum Hiſpanorum, Germanorum, aut Helveticorum,
„ quotquot mercede ea Majeſtas conducere poterit, reliquis uſque
„ in eum numerum Italis, atque inſuper cum quadringentis Equiti-
„ bus cataſractis, &..cent...levis armaturæ, ſumptibus, & ſtipen-
„ dio ejuſdem Majeſtatis, quouſque prædictæ Ditionis, & Status ab
„ illatis bellis, & imminentibus periculis libetæ fuerint.

„ Quod ſi quando Regnum Neapolitanum armis terreſtrique exer-
„ citu petitum fuerit præſtabit Illuſtriſſimus Dux præſtiturumque
„ promittit, & deſcendentes prædicti præſtabunt pro ejus defenſione
„ quatuor mille Hiſpanorum Germanorum, aut Helveticorum Pe-
„ dirum, quotquot haberi potuerint, & reliquo uſque in eam quan-
„ titatem ex extructis Peditibus ſupplendo, & quadringentos Equi-
„ tes vel minorem numerum Peditum ad libitum Regiæ Majeſtatis
„ ejuſdem Illuſtriſſimi Ducis & deſcendentium prædictorum ſumpti-
„ bus, & ſtipendio, & mercede eademque auxilia, eiſdemque ſump-
„ tibus, ſtipendio & mercede dabunt Illuſtriſſimi Dux, & deſcen-
„ dentes præfari quandocunque Regiæ Majeſtati, & ſucceſſoribus
„ prædictis in Lombardia bellum illatum fuerit à Summo Pontifice,
„ Duce Fertariæ, aut aliis quibuſcunque Italiæ Potentatibus per ſe,
„ aut cum alio vel aliis fœdere conjunctis ita tamen ut uno eodemque
„ tempore dictus Illuſtriſſimus Dux, & deſcendentes præfari non te-
„ neantur prædicta auxilia præſtare, niſi in altera tantum parte ad
„ Suæ Majeſtatis, & ſuorum ſucceſſorum electionem.

„ Eritque perpetuum fœdus, quod ex nunc præſenti capitulatio-
„ ne, expreſſo, & inviolabili vinculo firmatur offenſiuum, & defen-
„ ſivum Illuſtriſſimo Duci, ejuſque ſucceſſoribus cum Sua Catholica
„ Majeſtate, & ſucceſſoribus ſuis prædictis, & Hiſpaniarum, omni-
„ buſque aliis Catholicæ Majeſtatis, & ſucceſſorum ſuorum Regnis,
„ & Statibus, conditionibus ſupra, & inſraſcriptis, adeour Illuſtriſ-
„ ſimus Dux, & deſcendentes ſui præfati eoldem Hoſtes, & Amicos

„ habeant, quos Sereniſſimus Rex, & ejus ſucceſſores habebunt,
„ idemque per Regiam Majeſtatem, ejuſque præfatos ſucceſſores
„ erga dictum Illuſtriſſimum Ducem & ſucceſſores prædictos per
„ omnia obſervabitur. Præterea ſi bellum alicui, aut aliquibus infe-
„ rendum cenſebit communi conſenſu Sereniſſimus Rex, & Illuſtriſ-
„ ſimus Dux, & eorum, ut ſupra ſucceſſores, convenient tam de ra-
„ tione belli, quam de copiarum, & impenſarum numero, contri-
„ butionibus, ac etiam acquirendorum participatione; ſupradictis
„ nihilominus in ſuo robore permanentibus.

„ Nullum inſuper Fœdus, ligamve tractabit aut inibit Illuſtriſſi-
„ mus Dux neque ejus in dictis Ditionibus ſucceſſores, cum aliqui-
„ bus Principibus, Potentatibus, aut Dominis, tam Italis, quam
„ exteris in præjudicium præſentis Ligæ, & Confederationis. Idem-
„ que è converſo Sereniſſimus Rex, & ejus ſucceſſores erga Illuſtriſ-
„ Ducem ſucceſſoreſque illius obſervabunt.

„ Quibus omnibus, & ſingulis, ſicut præmittitur per dictum Illu-
„ ſtrem D. Joannem de Figueroa nomine Regiæ Majeſtatis præ-
„ fatæ, & dictum Illuſtriſſimum D. Ducem factis conceſſis, pactis
„ capitulatis, & concluſis, ac per pactum ſolemne, & expreſſum,
„ & ſtipulatione vallatis dicti Illuſtris D. Joannes de Figueroa dictæ
„ Regiæ Majeſtatis, & ſucceſſorum ſuorum nomine, ac Illuſtriſſi-
„ mus Dominus Florentiæ Dux Coſmus Medices ſuo, & deſcenden-
„ tiæ dictorum, & ſucceſſorum ſuorum nomine, omnia, & ſingula
„ in præſenti publico Feudi conceſſionis, & capitularionis inſtru-
„ mento contenta, per ſolemnem ſtipulationem, ac Regis, & Prin-
„ cipis reſpectivè verbis, promiſerunt, & convenerunt ſibi invicem,
„ ac mihi Notario pro eis, & eorum quolibet, ac utriuſque eorum
„ ſucceſſoribus ſolemniter ſtipulanti, & recipienti, ac juraverunt,
„ ut infra perpetuo, & perpetuis temporibus, ac omni tempore,
„ firma, rata, & grata habere, tenere, attendere, & obſervare, &
„ efficaciter adimplere, & non contrafacere, vel venire per ſe, vel
„ alium, ſeu alios de jure, vel de facto, aliqua ratione, vel cauſa,
„ vel aliquo modo, caſu, vel jure, ſive ullo legum vel decretorum,
„ ſeu reſcriptorum auxilio Apoſtolicorum, vel judicialium impe-
„ tratorum, vel impetrandorum, nec petere reſtitutionem in inte-
„ grum adverſus præſentem contractum, & in eo contenta ex qua-
„ cunque cauſa, etiam ex clauſula generali, ſi qua mihi juſta cau-
„ ſa &c. nec opponere aliquam exceptionem, contradictionem, vel
„ defenſionem, aut vexationem juris adducere.

„ Quinimmo prædicta omnia plenum ſortiantur effectum, nec
„ etiam petere abſolutionem à juramento, de quo infra quas, &
„ quamcunque ex eis ſi impetraverint, & obtinuerint, vel proprio
„ motu conceſſæ fuerint, voluerunt, & volunt ex nunc prout ex
„ tunc, & è contra ſibi non prodeſſe, nec eis uti promiſerunt, &
„ quamcunque ex eis ſore, & eſſe nullum, & non valere, nec tene-
„ re, quinimmò eiſdem, & cuicumque ex eis ex nunc, & ut ſupra
„ renunciaverunt & renunciant ex certa ſcientia, & per pactum
„ expreſſum.

„ Pro quibus omnibus, & ſingulis ſupradictis in præſenti Inſtru-
„ mento contentis dictus Illuſtris D. Joannes, quo ſupra nomine, &
„ Illuſtriſs. Dux obligaverunt ſibi invicem omnia eorum, & utriuſ-
„ que eorum bona præſentia & futura, ulteriuſque manibus corpo-

„ ralitet

„ ralliter tactis ſcripturis, juraverunt ad Sancta Dei Evangelia præ-
„ dicta omnia in præſenti Inſtrumento contenta fuiſſe, & eſſe vera,
„ & ea attendere, & obſervare, ac efficaciter adimplere, & non
„ contravenire, vel contrafacere, ut ſupra, & prout ſupra. Ita eos
„ Deus adjuvet, ejuſque Sancta Evangelia, & pro majori omnium,
„ & ſingulorum præmiſſorum robore, in nota, ſivè Protocollo, vel
„ in Breviatura mei infraſcripti Notarii de prædictis rogati ſuis
„ propriis manibus firmaverunt, ſigilliſque ſuis imprimi juſſerunt.
„ Ex quibus omnibus, & ſingulis præfati Illuſtris Don Joannes de
„ Figueroa Regiæ præfatæ Majeſtatis nomine, & Illuſtriſſimus, &
„ Excellentiſſimus Florentiæ Dux Coſmus Medices, mandaverunt
„ mihi publico Notario infraſcripto, ac rogaverunt, quatenus de
„ prædictis unum, & plura publicum, ſeu publica facerem, & con-
„ ficerem Inſtrumentum vel Inſtrumenta, quæ fuerunt acta Floren-
„ tiæ in Ducali Palatio die, menſe, & anno, & indictione, quibus
„ ſupra præſentibus ibidem pro teſtibus per quam Magnificis Domi-
„ nis Don Bernardo de Bolea, Franciſco de Villanova, Alexandro
„ de Vicecomitibus, omnibus de Conſilio Regiæ Majeſtatis, & Ma-
„ gnificis Dominis Lelio Torello Auditore, & Primario Secretario
„ Suæ Excellentiæ Illuſtriſſimæ Angelo Nicolino ambobus de Conſi-
„ lio Secreto præfatæ Suæ Excellentiæ, & Alphonſo Quiſſello Au-
„ ditore, & Fiſcalo, & Domino Bartholomæo Concino Secretario
„ dictæ Suæ Excellentiæ, & factis præmiſſis dicta, & eadem die me
„ Notario Teſtibuſque ſupra, & Infraſcriptis, in eodem loco ad In-
„ fraſcripta ſpecialiter vocatis, & rogatis, præſentibus.

„ In executionem, & confirmationem omnium prædictorum
„ Idem Illuſtris D Joannes, dicto nomine, dictum Illuſtriſſimum
„ D. Coſmum Ducem præſentem, & recipientem inveſtivit, &
„ actualiter inveſtit de dicta Civitate, & Dominio Senenſi, ac Op-
„ pido, & Portu Ferrario, ut ſupra per Bireti impoſitionem Baculi
„ traditionem, & Anuli immiſſionem, & ulterius in ſignum mutuæ
„ dilectionis, & fidei, pacis oſculo prædicta omnia firmaverunt.

„ Et dictus Illuſtriſſimus Excellentiſſimus Princeps Coſmus Me-
„ dices Dux Florentiæ Secundus volens juramentum per Suam
„ Excell. Ill. pro conceſſione dicti Feudi requiſitum præſtare cum
„ declaratione tamen, ut ſupra in Capitulis præinſerti Inſtrumenti
„ facta, & expreſſa proteſtatione, quod per Infraſcriptum juramen-
„ tum ſub nomine Feudi Ligii contineantur bona, & jura Civita-
„ tis, & ditionis Senenſis, & Oppidi, Portuſque Ferrarii dumtaxat
„ dictum juramentum efficaciter, ac reverenter tactis Sacroſanctis
„ Scripturis, manibus ſuis infra manus dicti Illuſtris D. Joannis de
„ Figueroa Mandatarii præfati poſitis, per Deum ſuper Crucem
„ Domini noſtri Jeſu Chriſti, ac ejus Sancta quatuor Evangelia,
„ juravit dicens, & proferens alta, & intelligibili voce. Ego Coſmus
„ Medices Florentiæ Dux Secundus promitto, & juro ex nunc pro
„ me, & meis deſcendentibus maſculis, & de legitimo natis matri-
„ monio eſſe, & fore fidelem Vaſſallum, & Feudatarium immedia-
„ tum, & Ligium Sereniſſimi Regis Philippi, ejuſque ſucceſſorum
„ Hiſpaniarum Regum in perpetuum, & puram, & veram fidelita-
„ tem, & homagium conſtituo, & præſto, quodque eorum res, jura,
„ honores, & ſalurem uſque ad ultimum vitæ ſpiritum omni cura,
„ & ſollicitudine, & quo ad viribus meis inniti potero, fideliter cu-
„ ſtodiam,

„ stodiam, & servabo, & injustè ab ipsis ablata recuperabo, &
„ recuperata tuebor, omneque periculum ab eis avertam si pote-
„ ro, aut saltem si non potero, ne id fiat, impedire summope-
„ re cutabo, & ne eorum personæ damnum in corpore, vel aliqua
„ ejus parte detrimentum patiantur, nec aliqua alia contumeliâ
„ injuriâ, aut læsione afficiatur pro meis viribus impediam, & si
„ hostium, & inimicorum conatibus resistere non potero, saltem
„ illico Dominis meis revelabo quod ab aliis tentari, & tractari in
„ eorum bonorum, famæ, & vitæ præjudicium cognovero, aut præ-
„ sensero ipseque contra eorum salutem, bona, & honorem nun-
„ quam conspirabo, aut machinabor per me, vel alios neque alios
„ ad id peragendum adjuvabo, secreta commissa fideliter retinebo,
„ & nemini propalabo sine licentia Domini, neque aliquid faciam
„ aut prætermittam scienter, per quod prædicta secreta pandantur,
„ & requisitus, sive bellum movere, vel se defendere Dominus vo-
„ luerit omne, sicut potero, & debebo auxilium præstabo, & con-
„ sultus bonum dabo consilium, prout mihi magis expedire videbi-
„ tur. Et demum omnia, & singula faciam, & observabo in omni-
„ bus, & per omnia, ad quæ ipse ratione prædicti Feudi Senensis,
„ & Portus Ferrarii juxta utramque formam antiquæ, & novæ fide-
„ litatis teneor. Ita me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia
„ ex quibus tam dictus Illustrissimus Dux, quam dictus Illustris
„ D. Joannes de prædictis omnibus publicum per me Notarium in-
„ frascriptum, requisiverunt fieri Instrumentum &c. Testes fue-
„ runt præmissis præsentes Rever. P D. Bernard. Episcopus Areti-
„ nus, Rever. D. Ugolinus de Grinsonibus Magister Generalis Alti-
„ passus, Illustris D. Albericus Cibo Marchi. Massæ, & Illustris
„ D. Ludovicus de Toleto, nec non Illustris D. Chiappinus Vitellus,
„ ac omnes alii in supra inserto Instrumento pro Testibus descripti,
„ & nominati, vocati, atque rogati.

„ De quibus omnibus, & singulis suprascriptis fuit etiam rogatus
„ Magnificus D. Amator Rasdegongora Cæsar Augustanus publicus
„ ubique Apostolica, & Imperiali authoritatibus Notarius.

„ Ego Joannes olim Sigismundi de Comitibus Civis, & Notarius
„ publicus Florentinus Imperialique authoritate Judex ordinarius,
„ suprascriptis omnibus, & singulis, dum sic agebantur, interfui
„ eaque rogatus scribere, scripsi, & publicavi, & in hanc publicam
„ formam redegi, sed aliis impeditus negotiis præsens Instrumentum
„ à quodam mihi fido scribendum curavi; In quorum omnium, &
„ singulorum fidem me subscripsi, Signumque meum appositum
„ consuetum.

7. In questa Investitura dagli Oppositori gentilmente appellata CONVENZIONE, ove meno si sarebbe pensato ritrovarono eglino un' argomento della particolar' Indipendenza Fiorentina; e ciò in un' articolo di riserva che vollero le parti, che vi avesse luogo, e fu questo *Hoc insuper expressè declarato, & in unaquaque parte hujus concessionis & capitulationis repetito, quod sub nomine prædicti Feudi ligii contineantur dumtaxat bona & jura Civitatis, & Ditionis Senensis, Portusque Ferrarii Illustrissimo Duci elargita; super aliis vero STABILIBUS ET BONIS dicti Ill. Ducis, ejusque successorum, nulla jurisdictio, nullumque jus modo aliquo Regiæ, aut Cæsareæ Majestati quæratur, quæsitumque esse intelligatur ratione dictæ Infeudationis.* Eda

queste

queſte parole preſe il Memorialiſta occaſione di ſcrivere, che (1) *le même Coſme I. fut toûjours ſi jaloux de ſa Souveraineté a l'egard du DOMAINE DE FLORENCE, que lorqu' il fut queſtion de prendre une Inveſtiture pour l'Etat de Sienne; pour empêcher qu' en confondant le droit de CET ETAT AVEC CELUI DES AUTRES qu' il poſſedoit, on ne vint a les prendre tous indiſtinctement pour des Fieſſiges; il voulut que dans la convention, & dans l'acte du ſerment qu' il devoit prêter on inſerât une declaration expreſſe, que par l'infeudation de la Ville, & du Territoire de Sienne, & de Porto Ferraio l'Empereur, ou le Roy d'Eſpagne ne ſeroient cenſez avoir acquis aucune juriſdiction ni aucun droit SUR LES AUTRES ETATS.*

(1) *Memoire p.* 28.

Il che fu fedelmente tradotto e di nuovo al Mondo Letterato dal Traduttore Latino (2) preſentato come un'argomento dell' Indipendenza molto valido: con queſta ſola giunta che Ferdinando II. Imperadore e i ſuoi ſucceſſori aveano puntualmente confermata la ſteſſa clauſula, *IN CONVENTIONE à Ferdinando II. Imp. & ſucceſſoribus confirmata.*

(2) *Tract. Lat de Lib. Flor. p.* 64.

8. Que' libelli furono compoſti per giuntare il Mondo; non fia maraviglia, che queſto paſſo di eſſo ſia pieno d'inganno. E' vollero provare con quella riſerva, che il Duca Coſimo con ciò abbia voluto ſignificare di non eſſer Feudatario dell' Impero per ragion dello Stato Fiorentino, il che però non mai puote provarſi con queſta clauſula.

9. Imperciocchè, in primo luogo, il vero teſto della Inveſtitura, dice che non s'intenda acquiſtata alcuna giuridizione all' Imperadore, e al Re delle Spagne con coteſta infeudazione ſopra GLI ALTRI STABILI E BENI DEL DUCA; ma non dice punto ſopra GLI ALTRI STATI, E CITTA' DI ESSO; come adulterandolo al ſuo ſolito quello Scrittore ha riferito nel ſuo libello, dicendo *ſuper aliis vero Statibus* in vece di *ſuper aliis vero Stabilibus*, e ciò a fine di far ſonare alto la voce ETATS nel ſuo paralogiſmo franceſe, la quale gli è paruta più atta ad empier l'orecchio, e a ſoprapprendere il lettore, che ſe aveſſe adoperato un vocabolo che propiamente rappreſentaſſe i BENI STABILI del Latino teſto (3). So che nella latinità baſſa ſi è talvolta adoperato la parola *Stabilia* in vece di *Feudo*, ma non mai, ſingolarmente nella accettazione degli ultimi ſecoli, eſſa ebbe anneſſa la nozione di Stati interi, e sì conſiderabili, qual ſi è lo Stato di Firenze. Ma ſi prende per l'oppoſto di quello, che chiamiamo beni mobili *Stabilia, bona immobilia. Italis: Stabili, quibus opponuntur mobilia*, ora aſcoltiamo come ſonerebbe a orecchi Italiani, ſe per additare lo Stato, o gli Stati del Gran Duca, diceſſe taluno, *I Stabili del Gran Duca*. Di vero un tal parlare laſcerebbe l'uditore molto dubbioſo. E in fine che che ſignificare poteſſe il vocabolo, il Memorialiſta almanco nel Teſto Latino citato non dovea torlo via e ſcambiarlo, come che aveſſe voluto tradurlo a ſuo vago talento.

(3) *Ducange gloſſ. lat. in verbo Stabilia.*

10. Imperocchè il Duca Coſimo non mai ebbe STATI che non foſſero feudo, o ſubfeudo del S. Impero: bensì ebbe, e potette avere STABILI, poderi, e beni non ſoggetti al legame ſtretto, e propio de' feudi; cioè di quelli da poterſi alienare, vendere, o pignorare, e laſciare per teſtamento, o altramenti; il che non potea farlo circa il ſuo Stato, o i ſuoi Stati ſteſſi. Riſpetto a queſti dunque, e non alla Città, nè allo Stato intero di Fiorenza tale riſerva apporviſi potea.

(4) *Jacobinus de S. Georgio tract. de Feud. de diviſione Feud. diviſ. 7. p.m.* 149.

11. Ma evvi di più; poichè l'effetto, che produce il giuramento ligio ſi vuole che ſia tale, che tutti i beni di qualunque ſpecie, eziandio liberi, e allodiali vengano ſottopoſti alla giuridizione del Signore, a chi ſi fa (4). *Addo vobis, quod hujus homagii ſeu feudi ligii tanta*

eſt

est virtus, quod omnia bona hominis ligii dicuntur esse sub jurisdictione Domini nedum feudalia sed etiam alia, quia homo ligius principaliter obligat personam suam, & in sequentiam bona, arg. l. si pater familias ff. de adoptio. Laonde la clausula, e spiegazione preaccennata potea parere convenevole.

12. Ma tuttochè si volesse stiracchiare la mente de' Contraenti in questa clausula a tutto lo Stato Fiorentino; non però si ravvisa, che con ciò venga ivi negato Firenze esser Feudo dell'Impero; vi è espresso che *SUB NOMINE PRÆDICTI FEUDI LIGII contineantur dumtaxat bona, & jura Civitatis, & Ditionis Senensis, Portusque Ferrarii*: dalle quali parole al sommo si può ricavare, che il giuramento ligio, e le altre obbligazioni in quel contratto espresse, e propie al Feudo ligio, non si debbano estendere su gli altri Territorj, i quali possono essere feudali, senzachè abbiano annesse quelle tali precise obbligazioni: essendo veriſſimo, che la Città, e lo Stato di Firenze era possedu-to da Cosimo sì bene, come feudo impropriato, ma non coll'espresso obbligo, e patto di prestarne il giuramento, e di rinnovarne le investiture, il quale parto fu apposto siccome era connaturale al Feudo ligio, leggendosi ivi: *Cum hoc, quod dictus Illustrissimus Dux Cosmus, suique descendentes, teneantur, & obligati sint ea omnia, & singula supradicta recognoscere, & tenere in feudum ligium, nobile, & honorificum secundum leges Feudorum, ac Salicas, & approbatas feudorum consuetudines à dicta Regia, & Catholica Majestate ..... & à suis descendentibus, & successoribus ... ET ILLIS JURARE FIDELITATEM ET LIGIUM HOMAGIUM JUXTA TRADITAM à dicta Majestate juramenti formam ... Et ab eis, seu unoquoque ipsorum IN CASIBUS A JURE EXPRESSIS PETERE INVESTITURAM seu Investituras opportunas, & omnia alia facere, & adimplere, adque ex natura dicti Feudi Vassalli Feudatarii suis veris, & supremis Dominis teneantur &c.* Parti, e condizioni, che non furono apposte nella Investitura di Alessandro, e di Cosimo de' Medici per lo Governo, e Stato di Firenze, e l'ommessione delle quali potea ben fare, che non lo tenessero con omaggio ligio, ma non mica, che non lo tenessero in Feudo almeno impropriato e non giurabile; perchè (1) *Ligii dicti sunt quod ligatis Reges pollicibus fidei, Imperiique sic suos vinciant, atque obnoxios statuant*, al dire di Giovian Pontano, o di un'altro (2)

Esse tenebatur homo ligius atque fidelis
Et tanquam Domino jurando juraligari.

Di modo che risperto a questi privilegj, che Cosimo avea, e che avere si possono, senza che il Feudo lasci di essere feudo, i Contraenti potrebbero avere avuto di mira ancóra tutto lo Stato Fiorentino; il che però non apparisce punto, parlandosi nella riserva solamente, siccome dicemmo, degli altri STABILI E BENI, e non di alcuno Stato, o Domioio.

13. Ma alla perfine, posto che eziandio Cosimo avesse avuto questa bieca intenzione dagli Oppositori nomata un zelo di Libertà, il che è affatto improbabile; ciò nulla rileverebbe, se non si provasse, che l'altra parte l'avesse inteso come egli; ma il mettere avanti tal cosa è più che assurdo. E parlandosi qui degli *altri Stabili e Beni* così indistintamente e in genere; non si fa intendere perchè la Città di Firenze in ispecie, o, come dice il Memorialista, *le Domaine de Florence*, più che Pisa, Pistoja, Volterra, Arezzo, e gli altri luoghi i quali non ebbero mai la pretensione di non essere soggetti all'Impero, dovesse esser'inteſa eccettuata. E senza dubbio egualmente assurdo il voler particolarizza-

(1) *Jovian Pontan. Lib. de gestis Ferdinandi.*
(2) *Wilchelm Armonius l. 2. Philip. apud Ducange Glos. Latin. verbo Ligius.*

rizzare a favor di Firenze, e il voler'eſtendere la riſerva ſopra tutte le membra dello Stato, e Dominio e Fiorentino, e Piſano, e di quelle altre Città; perchè il Tutto, e le ſue Patti ſono avvinte cogli ſteſſi legami al S.R. Impero, e tanto ſtrettamente quanto la ſteſſa Siena; eccettuatene le ſolennità che intravvenero, e le eſpreſſe condizioni, che furono appoſte in queſta Inveſtitura. Poichè nel rimanente la ſorte, condizione, e qualità de' Signori Fiorentini, e Saneſi, Piſani, Aretini, Piſtojeſi, o Volterrani Sanminiateſi &c. riſpetto all' Impero è, e debbe eſſere la ſteſſa in ſoſtanza, quantunque ſia diverſa per gli accidenti: e il Duca Coſimo non era meno tenuto all' Impero per Siena, che per Firenze, ſe non in quanto importa la diverſità di eſſere per conto dell'una Vaſſallo a dirittura, e per l'altra Subvaſſallo degl' Imperadori. E Coſimo I. non oſſervò, e non preſtò deſſo a Carlo V. per Firenze tutta quella fedeltà nel cuſtodire il ſegreto di eſſo, e nel rivelare le coſpirazioni d'altri, e nell'ajutarlo eziandio non richieſto, ch' egli qui giurò a Filippo II. per Siena? C'è più armonioſo confronto di quello tra queſto giuramento preſtato all'uno, con la ſerie de' Patti (1) preſtati all'altro? Queſto è quanto ſi potrebbe dire, et addurre per la cognizion del motivo, e del fine, per cui fu laſciata inſerire quella clauſula, o riſerva, la quale altramenti non era punto eſſenziale, o neceſſaria, e certamente non può ſervire di un'indizio ragionevole della Piena Libertà, o della intenzione di aſſerire la Piena Libertà di Firenze.

(1) *Sopra cap. 23. §. 3. fino alla fine del cap. f. 546 fino 664.*

14. Alcuno Storico laſciò ſcritto, che Carlo V. ſentendo, nell'Eremo ove ſi era ritirato, la novella di queſta alienazione fatta da Filippo ſuo figliuolo nel Duca Coſimo, non l'approvaſſe punto, ma diceſſe, (2) *Che Filippo aveva portato Coſimo dalla condizion di Vaſſallo, a quella di Sovrano indipendente*. Che che ne ſia della verità ſtorica di queſto motto, quello, che abbiamo di certo per le coſe ſtate eſpoſte ſi è, che l'Imperadore Carlo V. ſi partì dal Trono Imperiale, e dal Secolo colla credenza che Coſimo Duca di Firenze foſſe Vaſſallo dell'Impero.

(2) *Loſchi Compend. Iſtoric. degli Auſtriac. di Spagna f. m. 80.*

Nè gli Auguſti Succeſſori di lui hanno creduto altrimenti; nè Coſimo loro ha dato pure occaſione di dubitarne; imperocchè ſebbene l'obbligazione, e l'affetto perſonale, che v'era ſtato tra lui, e Carlo V., non accadevagli con eſſo loro, ciò non oſtante nelle congiunture, nelle quali i Principi Vaſſalli dell'Impero debbono ed oſſequiare e ſovvenire l'Imperadore per debito di vaſſallaggio, e perchè poſſeggono Fondi e Terre dell'Impero, e il Duca Coſimo e il Principe Franceſco ſuo figliuolo lo hanno fatto.

15. Imperocchè per quanto per ora è venuto a noſtra notizia, ſenza averne fatto particolar ricerca, l'anno 1563. (3) *Vegnendo in Milano i due figliuoli di Maſſimiliano II Re de' Romani (cioè Ridolfo il primogenito, poi Imperadore, ed Ernesto) il Prencipe di Toſcana Franceſco aſſunto in participazione del governo deliberò di andarli a viſitare; & alle ſue Galee comandò che ſi trovaſſero a Genova per accompagnare i due giovanetti Principi in Barzellona.* Ma queſto atto oſſequioſo, benchè ſia *ſervitium anlicum*, ſi potrà anche attribuire a una pura corteſia, e buona intelligenza: non così il ſeguente ſi potrà ſlettere, come quello ch'è un'atto puro di vaſſallaggio.

(3) *Ammirat. Iſt. lib 35. f. 536. A.*

16. (4) *L'anno 1565. i Principi di Toſcana cioè Coſimo, e Franceſco ſuo figliuolo ricbieſti dal nuovo Imperadore (Maſſimiliano II.) di moneta per trovarſi in guerra col Tranſilvano, il ſovvennero in più volte di dugento mila ſcudi.* Queſto ſovvenimento non ſi vorrà peravventura aſcrivere alla generale obbligazione, che hanno tutti i Principi, e Potentati della Criſtianità (alla quale generalità amano di ricorrere gli Avverſarj) di ſovvenire l'Imperadore contro al Turco: perchè

(4) *Id. ibid. f. 540. B.*

chè questo fu un'ajuto contra il Transilvano Principe Cristiano, ma nemico dell'Imperadore. Nè Massimiliano si sarebbe creduto in diritto di esigerne di sì fatti ajuti dall'Inghilterra, o dalla Francia senza speciale alleanza. L'anno susseguente venne poi il bisogno, che (1) *Cosimo intesa la venuta del Turco mandasse danari, e gente all'Imperadore Massimiliano II.*, e ciò senza fallo come Membro, e Principe Vassallo dell'Impero: perchè a fine di credere che la facesse per un dovere comune a tutti i Principi di Cristianità, bisogna prima far constare, ch'egli fosse uscito da' legami della dipendenza. E Baccio Baldini la fa da Commentatore ozioso, allorchè favellando di questo fatto scrive: (2) *Veniva allora Solimano Re de' Turchi con un grandissimo Esercito in Alamagna a i danni di Massimiliano Imperadore, perche il Duca gli mandò in ajuto sì come A PARENTE SUO, E CAPO DI TUTTI I CRISTIANI tre mila fanti della sua ordinanza pagati da lui del Sig. Aurelio Fregoso benissimo armati tutti, dell'opera, e valore de' quali Cesare si servì assai in quella guerra.*

(1) *Gerol. Bardi Chronolog. P. 4. f. 508.*

(2) *Baccio Baldini vita di Cosimo f. 73.*

17. Dal qual fatto, sprezzata la impropria interpretazione del Baldini, si vede, che ancóra sotto gli Augusti successori di Carlo V. durasse in Cosimo la ricognizione del suo debito inverso l'Impero. E con ciò si è mostrato fin qui una lunga, copiosa, e non mai interrotta serie di atti di vassallaggio praticati per lo corso di poco meno di QUARANT'ANNI da' tre Principi Medicei Signori di Firenze, Alessandro, Cosimo, e Francesco. E qui per adesso nel cammino storico facciamo pausa.

18. Restaci a vedere quale conseguenza si possa ritrarre adeguatamente, e con fondamento di ragione da' Fatti sopramentovati a fine di stabilire la condizione vera del Duca Cosimo nel doppio rispetto sì all'Impero, sì alla Città e lo Stato di Firenze. Innanzi tratto però dichiaro, che non intendo di favellare a verun genere d'uomini, che neghi, o rivochi in dubbio che Cosimo fosse veramente Signore di Firenze (esimendomi dall'inutilissimo carico di prendere briga con coloro, i quali chiamano Tirannide, come fa Donato Gianotto, Giunio Bruto, ed altri, il Governo de' Medici, nè con coloro, i quali sognano che tuttavia non il nome, non l'ombra di Repubblica, ma la Repubblica stessa fussistea sotto Cosimo, e i suoi discendenti.)

19. E stabilito ch'egli ne fosse veramente Signore, come sono gli altri Duchi; dico, rimettendomi alle dimostrazioni che ne ho fatte, ch'egli n'era Signore per l'autorità, e per la concessione dell'Imperadore, come di quello, che si ripurò Sovrano, e supremo Padrone di Firenze, e non per una libera, et indipendente elezione del Popolo, o Senato Fiorentino, perchè questo fu mero esecutore della legge di Cesare. (3)

(3) *Sopra cap. 23. §. 3. fino 64. f. 545 fino 564. e §. 116. seg. f. 585. seg.*

20. Ed avverrato ciò, ripeto, che per le ragioni state dedotte, non si può rimirare conceduto a lui il Governo, e Dominio, e lo jus perpetuo, di reggere lo Stato di Firenze, coll'utile Dominio, e Titolo di Duca, che come in Feudo (4), in quanto si attiene alla sostanza intrinseca, e agli effetti essenziali, che ne hanno da seguire rispetto all'Impero; onde segue che gran parte di quegli atti, e servigj erano dovuti, e furono segni, ed effetti del debito vassallaggio.

(4) *Sopra cap 22. §. 116 seg f. 600 seg.*

21. E avvegnadiochè quest'ultimo articolo sia stato posto in evidenza; tuttavolta diamoci a supporre per un momento, senza punto derogare con ciò alla verità già asserrata, che vero fosse quello che gli Avversarj hanno posto innanzi, e portato quasi in trionfo, e nel Memoriale, e nella Lettera del Whig, e nel Trattato Latino, che in due segnalate occasioni i Duchi di Firenze, cioè Alessandro de' Medici stesso in

Napo-

Napoli, e Coſimo per gl' Inviati ſuoi in Iſpagna rifiutaſſero di accettare Firenze in Feudo; fondandoſi quegli Oppoſitori ſu quelle vane ciarle del Varchi, e dell' Adriani, e del Cini tre Autori, de' quali l'ultimo fu ſervil copiſta del ſecondo, e il ſecondo ſerviliſſimo imitator del primo, e li ſogni de' quali ſono ſtati ſovrabbondantemente combattuti, e disfatti (1); e fingiamo pure ſu queſto ſuppoſto che Carlo V. non concedeſſe in Feudo lo Stato, o Governo Fiorentino a' Medici, ma ch'eglino il riceveſſero con altro qualſivoglia titolo ofcuro, ed innominato. E ſuppoſtolo, aſſeriſco, che la ſerie, e la qualità de' fatti prenarrati, ſecondo le Regole della miglior Giuriſprudenza feudale, ad ogni modo opererebbe tanto, che que' Principi per queſt' eſſi Fatti foſſero divenuti a nome dello Stato di Firenze Vaſſalli Feudatarj del S. Impero.

(1) *Sopra c.23.§ 149. fino 148. f... 594. fino 593*

22. Tre caſi legalmente ſi poſſono dare, e ſono d'avvertimento degni. L'uno, che la coſa non veramente ſtata data al Vaſſallo in feudo, ma in mera cuſtodia, e guardia dal Signore Supremo e diretto puote divenire feudo a favore del Vaſſallo, come, che eſſo Signore intorno a ciò non dichiaraſſe punto la ſua volontà, ed intenzione: (2) *Vaſſallus præſcribit utile dominium alicujus rei tanquam feudum, quæ revera illi à Domino in feudum data non erat.* E ciò ſi fa col preſtarſi dal Conceſſionario, e riceverſi dal Concedente le opere convenevoli alla qualità del Vaſſallo feudatario per lo ſpazio di uno, di dieci, o di trent' anni. Lo ſpiega il Roſental con queſta finzione di eſempio: (3) *Mævius Titio ob fundum* (il qual fondo non ſiagli dato in feudo o pure di ſua natura non ſia feudale) *feudalia præſtitit ſervitia (annis XXX) vel alio modo ratione dicti fundi à Titio pro vaſſallo agnitus fuit .... etiamſi talis recognitio, aut ſervitia illa ab inde nunquam iterari contigiſſet, continuò, & ſine interruptione, ut feudum, vel tanquam feudum poſſediſſet, utile dominium ſibi acquiſivit ita ut iſtum fundum in poſterum à Titio in feudum teneat Mævius, ETIAMSI DE INVESTITURA NON DOCEAT, ſed etſi apertè conſtet poſtea quod ANTE NULLA INVESTITURA facta fuerit* (4).... *Feudum autem ita præſcriptum, naturam feudi veri, recti, & ejus quod vulgo informe vocant, induit, & aſſumit.* E queſto modo di acquiſtare il feudo vale contro al Concedente ſteſſo (5): *Circa hanc præſcriptionem notandum eſt, quod Vaſſallo poſſidenti ex eâ contra omnes, etiam ipſum Dominum, quidem detur exceptio, qua ſe in poſſeſſione ſua tueatur.* E ſe il Vaſſallo foſſe entrato in poſſeſſo ſenza conceſſione, ad ogni modo, perchè ſi preſumerebbe preceduta, baſterebbe la ricognizione mutua, e la preſtanza di ſervigj per lo tratto di dieci anni: (6) *Quinimo* (*quod notabilis loco eſſe poteſt*) *ſi Vaſſallus rem aliquam tanquam feudalem, poſteaquam indè, vel ſemel, vel ſæpius vaſſalitica obvit officia, aut eam in feudum recognovit, poſſedit; ſolemnis conceſſio ſine ullo alio adminiculo, aut Vaſſalli juramento, modo Vaſſallus ſe in conceſſione fundet ad eam docendam tanti temporis poſſeſſionem cum præſtatione ſervitiorum inducat, præviſſe præſumitur.* Per eſcludere poi ogni prova in contrario vi vogliono, e baſtano anni trenta: (7) *Ut feudum per inde habeatur, ac ſi revera conſtitutum, nec probatio in contrarium admittatur* (*requiruntur triginta anni*) *nam ad hoc ut aliqua præſumptio pro Vaſſallo, qua ſe in poſſeſſione tueatur, inſurgat, non requiruntur anni triginta, ſed ſi Vaſſallus anni uniuſ ſpacio, domino ſciente, præſente, nec contradicente, ſed SERVITIUM AB EO TANQUAM VASSALLO RECIPIENTE in alicujus rei poſſeſſione, tanquam feudalis fuerit, & adhuc ſit, licet non poſſit probare ſe, aut patrem ſuum de ea inveſtitum eſſe.*

(2) *Roſental. Synopſ. Feud. cap 6. concluſ 77 n 1.. f.169. col. 3. It. Struk Exa. I F c.11 qu. 1. It Struv. Syn. I F c.8. th.12. n.2.*

(3) *Id. Roſent. ibid. n.3.*

(4) *Id. n.11.*

(5) *Id. ibid. concl. 78. n.8 f.170. col. 3.*

(6) *Id cap. 6. concluſ 79. n.6 f 171. col. 2. It. Struk. loc. cit.*

(7) *Id. Roſental. ibid. concl 79 n. 12 f.171. col. 2. It. Struv. l.c.*

23. L'altro caſo ſi è, che avendo il Signore conceduto la coſa in feudo al Vaſsallo, con qualche pregiudizio di una terza perſona, il Conceſſionario col poſſeſso può legittimare il ſuo titolo, ed a pro del Concedente. *Si Dominus rem alienam in feudum concedat, eam quoque præſcribimus* (1), *& ſi Vaſſallus rem non tantum recognovit, ſed, & cum titulo decem, vel ſine titulo triginta annis, utroque caſu bona fide interveniente, nomine Domini, rem autem recognitam poſſederit: Hoc caſu Vaſſallus ſibi utile dominium, Domino verò, quem tanto tempore* (con preſtare tanti ſervigj) *recognovit dominium directum præſcriptione acquiſivit* (2). E lo ſpiega in queſto modo quel Dottore: *Quod idem foret, etiamſi ego rem tertii, quaſi eam à ſejo in feudum accepiſſem, illi SERVITIA INDE EXHIBENDO poſſiderem, cum tamen ea non Seji, ſed tertii illius in veritate ſit, nec mihi à Sejo unquam in feudum conceſſa* (3). E tale regola viene conſolidata per queſta eſtenſione, od ampliazione che ſe ne fa; cioè, che ſebbene il Concedente non foſse Padrone della coſa conceduta, o non vi aveſse ſopra tutto il pieno gius, e che il Conceſſionario l'aveſſe ſubinfeudato a un terzo: quel terzo non potrebbe valerſi contro al primo Concedente della eccezione, ch'egli non era Padrone legittimo, ma ſarebbe tenuto onninamente di riconoſcerlo. (4) *Quod ſi non Dominus mihi in feudum rem alienam dedit, ego eandem alteri ſubinfeudavi; & iſte ſubvaſſallus tempore legitimo poſſedit, ac ego vitæ functus ſum.... poſterior Vaſſallus huic, quaſi non fuerit rei Dominus, objicere nequit; & manifeſtum eſt quod ſubinfeudati præſcriptio etiam Domino primo proſit.* Ora ſe non può valerſi della eccezione il ſubvaſſallo, il quale non ha alcun'obbligazione, nè preſtato ha alcun ſervigio al primo Concedente; molto meno valerſene dovrà il primo Vaſſallo, ed i deſcendenti di quello, i quali gli hanno l'obbligazione, e gli hanno preſtati que' ſervigj; e nel vero non ſe ne poſſono valere nè l'uno, nè gli altri, perchè neſſuno può alterare a ſe medeſimo, e colla propia determinazione, ſenza l'aſſenſo del Concedente, la primitiva cauſa del ſuo poſſeſso. *Poſſeſſionis cauſam ſola animi deſtinatione nemo ſibi mutat.*

24. Il terzo caſo è, che il Vaſſallo per mezzo delle opere, e de' ſervigj convenienti alla qualità di un Feudatario preſtati per un certo tempo al Signore per ragion de' beni, ch'egli poſſiede comechè ſieno liberi, propri ſuoi, et allodiali, li fa divenire feudali. (5) *Si Vaſſallus alicui ex re ſua propria allodiali, ſervitia, ſeu alia præſtat, Dominus ejus directum dominium, vel hoc jus, ut res illa ei impoſterum ſit feudalis, ſibi plenè acquirit.* Ma non ſolamente la coſa libera diviene feudale, ma il Poſſeſſore diviene perſonalmente Vaſſallo del Signore, che riceve que' ſervigj. (6) *Si nimirum quis ratione ſui fundi allodialis, & liberi, alicui tanquam Domino, ac ſi feudalis eſſet, ſervitia feudalia exhibuerit, eaque Dominus receperit, & ab illo tempore triginta annorum ſpatium elapſum ſit, Dominus non minus ſibi hujus prædii dominium directum.... ac ipſum ſervientem ſibi ejus prædii reſpectu Vaſſallum acquirit, ac facit, quam ſupradixi, quod Vaſſallus contra Dominum præſcribat.* Evvi al ſommo queſta ſola differenza, che tale preſcrizione traſcorte in termine più breve a favor della perſona del Vaſſallo contro al Signore, e in termine più lungo a favor del Signore contro la perſona del Vaſſallo. *An eodem modo id Dominus procedat quæritur, ſi is tanto tempore (hoc eſt decem annis) ſervitia feudalia ex re Vaſſalli perceperit, ut titulus Vaſſallagii contra Vaſſallum præſumatur? Hoc ſanè quidem aſſerunt. Verum frequentius placuit; cum hoc caſu de graviori agatur præjudicio; dum nimirum non ſolum de præſumendo*

titulo

(1) *Id. Roſenthal. cap. cod. concl. 77. n. 1.*

(2) *Id. cap. 8 eod. concl. 70. n. 3. f. 164. col. 2.*

(3) *Id. concl. 77. n. 1. f. 169. col. 3.*

(4) *Id. cap. eodem concl. eadem 70. n. 6.*

(5) *Id. cap. eod. concl 77. n. 1. f. 169. col. 3.*

(6) *Id. cap. 6. concluſ 81. n. 1. f. 173. col. 1.*

titulo quoad rem, ſed etiam perſonam Vaſſalli, ut ea quadam ſubjectione, vel vaſſallitica obligatione obſtringatur, non minus, quam triginta annos requiri, & ejus temporis curſu præſcriptionem compleri dictum eſt (1)..... *negari tamen non poteſt quia in quaſi poſſeſſione percipiendi ſervitia Dominus, etiamſi tempore breviore præſcripſiſſet, modo remediis poſſeſſoriis utatur, manutenendus ſit* (2). Talchè il valente Dottore non ammette nè pure cotal differenza a pro del Vaſſallo; anzi in un' altro luogo nega il ſuo aſſenſo allo Schradero che volle tale diſtinzione, e differenza: (3) *Schraderus ait, ex lapſu decem, vel viginti annorum rem pro qua ſervitia feudalia exhibita, feudalem; poſſeſſorem vero non, niſi ex lapſu triginta Vaſſallum præſumi; ſed à prædictis non moveor.* Ma il termine dl trent' anni, include tutte le opinioni diverſe, e toglie via ogni dubbietà: e queſto nella Storia Medicea l'abbiamo più che compiuto. In prova di queſti tre punti io non imprendo d'empier la margine di più copioſe dottrine, ed autorità, che del ſolo Roſental; imperocchè queſto Giureconſulto gli ha sì ampiamente, e con sì gran chiarezza dedotti e con tanti teſti e dottrine di altri Dottori illuſtrati, che nulla più. Facciamoci noi a moſtrarne l'uſo e l'applicazione al noſtro ſoggetto, nella ipoteſi teſtè ammeſſa.

(1) *Id. cap. eod. concl. 1 ad n. 3. & 4.*

(2) *Ibid. n. 6.*

(3) *Id. cap. eod concl. 79. in gloſ. d. in fin.*

25. Per la regola concernente il primiero caſo ſi vede eſſer la preſtanza de' ſervigj ſtati accertati dal Signore tanto favorevole al Vaſſallo, che poſto che ſi foſſe venuto alla eſecuzione di quello, che notificò l'Imbaſciadore di Francia in Londra al Re Franceſco I, cioè che Carlo V. meditaſſe d'inveſtire lo Stato di Firenze all' Infante di Portogallo (4): o pure quello, che temette Coſimo da' Parneſi, ſecondo che ci diſſe il Segni (5); ovvero, che Ceſare ad iſtanza de' Fuoruſciti aveſſe voluto riordinare la Repubblica full'antico piede rimoſſone ogni governo, e dominio de' Medici, e che tale mutazione foſſe ſtata impreſa, dappoichè l'Imperadore avea ricevuti tali, e tanti ſervigj da que' Principi di Toſcana; e dato eziandio, ch' eſſi non aveſſero avuto a produrre altro titolo di conceſſione ſingolare, iſtituzione, inveſtitura, e chiamata fatta a loro pro da Ceſare; eglino col titolo ſolo de' ſervigj da loro fatti, e da Ceſare ricevuti, in termine di legge, e giuridicamente avrebbero potuto piatire contro l'Imperadore, dolerſi del torto, e in vigor della buona fede, con cui eſſi l'aveano ſervito, e ſovvenuto, pretendere di eſſerſi formato Titolo dell' eſſer mantenuti In poſſeſſo del dominio come ogni altro Vaſſallo Feudatario. Ora, addimandando io, non eſſendo avvenuto alcuno di que' caſi avverſi alla Caſa de' Medici, per eſſer ſtato Carlo V. di ottima ed illibatiſſima fede inverſo di quella; ma dandoſi per avventura il caſo oppoſto, cioè, che Coſimo, o alcuno di loro, perchè gli veniſſe bene, aveſſe voluto ſimulare di non eſſer Vaſſallo Feudatario, ma di eſſer liberiſſimo Signore di uno Stato liberiſſimo; ſe l'Imperadore in tal' emergente colla ſteſſa giuſtizia non avrebbe potuto valerſi de' mezzi opportuni di aſtrignerli all' uficio, in vigore della buona fede, con cui egli avea eſatti, e ricevuti per tanti anni da loro i ſervigj di fedeli Vaſſalli, e in contemplazione de' quali avea mantenutili, e fermarili nel poſſeſſo? Certa coſa è, che per l'argomento, che ſi rirrae dal luogo de' correlativi, per la ragione de' ſimili, e per la dottrina de' Giureconſulti di ſopra eſpoſta, la quale ſi fonda nella legge di natura, e delle genti, lo effetto debbe eſſere favorevole ugualmente per lo Signore Supremo, e non mica pel ſolo Vaſſallo, e ſino a tanto, che a lui vada a talento ed a capriccio; o fin' attantochè gli torni a conto, e il timore di alcun pericolo, o la ſperanza di alcuna grandezza a ciò fare l'invitl. Perocchè tutto quello, che da prin-

(4) *Sopra cap. 2 §. 297. f 657. ſeg.*

(5) *Sopra ivi.*

cipio si fece giustamente e legittimamente a motivo del pericolo di dubbioso evento, non sarebbe diventato nullo quando il successo fosse stato contrario, come si 'mpara dal testo espresso della legge 1. *C. de pact. l. de Fideicom.* 11. *Cod. de Transact. l. si pater puellae* 12. *C. de inoff. testam. l. sed an ultrò. §.1. de negot. gest.* Tanto più adunque debbe sussistere e durare quel che una volta piacque al Vassallo per suo vantaggio e per sua conservazione, dappoichè le cose sono prosperamente accadute. Egli è dolo, e compete l'azione del dolo contro chi cessa di dare a chi ha fatto quel che si dovea a fine che gli si desse (1). E qui non bisogna badare meno a quel che potea accadere, che a quel che accaduto è trattandosi di cose casuali.(2) Ed anche in cose, che diciamo essere *potestative* meramente; le quali ancorchè felice successo avute abbiano, si può però dire, che non sarebbero in tal modo succedute, se non fosse intervenuto, l'ajuto, e l'opera e riverenza di colui, che già ebbe la cosa in sua potestà. Perchè pazza sarebbe l'opinione, che quel che da principio fu o volontario o accidentale, si abbia a tenere per necessario solamente perciò, che in appresso e dopo ch'egli è accaduto, necessario sia. Chi negherà che la riverenza giustissima de' Popoli per la ragione, e potestà degli Augustissimi Imperadori non abbia ajutato a mantenere nella grandezza, e nel possesso de' suoi dominj i Serenissimi G. Duchi? Chi dubiterà, che quando i Popoli indebitamente, avessero ribellati contra di essi, gl'Imperadori non gli avessero sostenuti in virtù delle prime istituzioni, e dell'uficio loro Sovrano ed imperatorio? Strana cosa sarebbe il volere svaniti gli effetti di una obbligazione, per quelle cagioni, per le quali appunto, se durassero tuttavia o rivivessero, di nuovo giustissimamente si metterebbero in opera gli stessi mezzi. Onde che il negozio resta appianato rispetto al primo caso.

(1) *Leg. naturalis* 3. §. *quod si faciam, D. de praesc verb.*
(2) *l.1.C. de pact.*

26. Vengo al secondo, nel quale si suppone, che il Signore conceda a danno di un terzo una cosa a un'altro, senza, ch'egli abbia veramente l'autorità, o il gius di disporne, e si vuole pure, che il Concessionario ne prescriva la legittimità, ma sempre a beneficio del Concedente; massimamente se per lungo tempo lo ha riconosciuto per Padrone di quella, col prestargli a quel titolo molti servizj. Può applicarsi questo al Supposto, che il Popolo Fiorentino fosse stato aggravato contra li suoi privilegj, e che l'Imperadore avesse ecceduto i limiti della sua autorità, come artificiosamente, e per emulazione, o invidia ne fu accusato dal Re Cristianissimo Francesco I. (3) allora suo nemico: la qual cosa non è vera. Poichè il Pubblico Fiorentino, e la Parte di dentro che rappresentava la Repubblica e tutto 'l Popolo conferì in Alessandro de' Medici, quanto per lui si potea, tutta la sua autorità, il Principato e l'utile dominio (4); e comechè la Parte di fuora de' Fuorusciti tale accrescimento di potestà ed autorità a lui disputáro innanzi al Tribunale di Carlo V. (5): e Cesare non fosse alieno dal loro fare dar le soddisfazioni convenienti all'uficio ed obbligo suo, e alla ragione della Libertà loro. Tuttavia pel loro poco buon governo e poco sincero fine il condussero e quasi astrinsero a confermare Alessandro nella autorità che avuto avea dalla Città (6). In questo stato di cose, chi dubiterà, che Alessandro non potesse validamente, e senza offesa della Repubblica Fiorentina, che avea in lui collocata ogni potestà, prendere con Carlo V. obbligazioni, le quali fossero equivalenti a quelle che i Fuorusciti erano parati di prendere con lui in consegnandogli in perpetuo le Fortezze dello Stato (7) per sicurezza della sua Ragione Sovrana, e della loro fede et ubbidienza inverso l'Impero? Cioè, chi dubiterà, che Alessandro non potesse astrignersi di tenere la Fortezza della

(3) *Sopra cap. 23 §. 201. f. 661.*
(4) *Sopra cap 22. §.1. fino 10 f 491 fino 497.*
(5) *Ivi §.10. seg f.497 seg.*
(6) *Ivi §.75. seg. f. 518 seg.*
(7) *Ivi §.61. fino 66 f.514 fino 516.*

Capita-

Capitale, (ſe pure non c'era altresì il ſimile obbligo per le altre nella ſcrittura delle Reverſali da me non veduta) a nome di Ceſare col patto di riverſione in mancanza totale della ſua linea maſchile? E tanto di Aleſſandro. Vegnendoſi a Coſimo, a ſuo riguardo egli è parimente falſo che Ceſare eccedeſſe i termini non dico della ſovrana ſua poteſtà, ma della più ſcropoloſa equità; poichè il Conte di Siſontes era commeſſionato di riordinar quella Repubblica in qualunque forma ſoda, giuſta, tranquilla e durevole, a ſoddisfazione de' buoni Cittadini (1); sì che ſoltanto per le cabale e male intelligenze degl'ingegni diviſi e non rettamente intenzionati (2) la faccenda ebbe quell' eſito, che ebbe; e di poi il Popolo Fiorentino chiederle a Ceſare, che confermaſſe ogni poteſtà, e titolo, e prerogativa di Duca a Coſimo I. (3); e Ceſare gli concedette ſoltanto quello che deſideravano i Fiorentini: ma quel tanto fu lo ſteſſo appunto, che erigere lo Stato Fiorentino in Ducato e in Feudo: ancorchè non il nome, ma la coſa richiedeſſero (4). Ma poſto che foſſe ſtata vera; ciò ad ogni modo non accreſcerebbe di niente la libertà, ne diminuirebbe l'obbligazione di que' Principi inverſo l'Imperadore, e il S. Impero. Il torto, che ſi foſſe fatto al Terzo non potrebbe mai ſervire a loro beneficio, e in danno del Signore putativo, e diſciorre la fede, e l'obbligazione, ch' intervenne loro col Concedente. La ragione del richiamo avrebbe aſſiſtito lo aggravato, il Popolo, o la Repubblica di Firenze, e tanto contro al Signore Mediato, quanto l'Immediato: con queſta notabiliſſima differenza, che il Supremo Signore avrebbe potuto allegare validi motivi dell' avere poſtergati i Privilegj e la Libertà competente alla Repubblica in vigore di eſſi, colla eſigenza ſia della ſalute e pace univerſale e particolare, ſia della propria ſicurezza contra un popolo pieno di Fazioni, e di ſemi di ribellione poc' anzi perperrata, e per l'avvenire temuta; e alla fin fine colla pienezza della ſua podeſtà. Quando per l'oppoſito non ſi vede qual motivo almeno almeno apparente aveſſero potuto allegare per giuſtificare il dominio loro que' Principi, ſe non che quello di eſſere ſtati meſſi in poſſeſſo da chi ne avea ſomma e legittima la podeſtà. Imperciocchè vano è quello, che vogliono inſinuare i Favoratori della Indipendenza, cioè, che i Medici aveſſero il gius queſito al Principato, prima che Ceſare ſe n'ingeriſſe (5): eſſi ſi ſcordano, che il ſuddito non può nè acquiſtare, nè preſcrivere il dominio ſopra la ſua Repubblica renitente (6); e che ſe la Repubblica Fiorentina aveva data qualche preminenza a' Medici, non loro l'aveva data ſovrana, nè con legge alcuna di perpetuagione; ma limitata, e ſempre come a' ſudditi (7), a' quali ove lo giudicaſſe ſalutevole, e neceſſario, la poteva ritorre, come avea fatto: laddove la preſcrizione, o acquiſizione, di cui noi qui favelliamo, avvenuta per lo intervenire del Supremo Signore, s'intende fatta da perſona privata contro a perſona privata, quali furono certamente la Città di Firenze, e la Caſa de' Medici Cittadina di quella riſpetto a Ceſare, ed all' Impero: alla autorità di cui unicamente dovea riferirſi, ed a cui la ricognizione per tanto e sì lungo ſervigio preſtato, era dovuta; e conſeguentemente concorre e ſerve a provare, che il dominio, che ſi ſuppone e pretende, che abbiano preſcritto ſopra quello Stato, lo abbiano preſcritto a favor del Supremo Signore, non oſtanti gli antichi Privilegj, e la Libertà fondata in quelli. A fine di ſchiarare più queſto articolo, pongaſi mente, che la legge vuole, che allorchè il Vaſſallo eſtende, e dilata i confini del feudo conceſſogli contro a uno eſtraneo, egli acquiſti al Signore del Feudo il ſupremo, o diretto dominio ſopra l'acquiſizioni novelle, ſempre, che per conto di quelle eſſo gli ha preſtato i ſer-

(1) *Sopra cap. 23. §. 82. f. 572. e §. 94. ſeg. f. 576. ſeg.*
(2) *Sopra ivi §. 94. ſeg. f. 577 ſeg.*
(3) *Sopra ivi §. 124. f. 587*
(4) *Sopra ivi §. 141. f. 596 ſeg.*
(5) *Sopra cap. 18 §. 8. ſeg f. 347 ſeg. e cap. 21. §. 73 ſeg f. 459. ſeg.*
(6) *Sopra ivi.*
(7) *Sopra ivi.*

i servigj da Vassallo. (1) *Eadem quoque dicenda sunt si Vassallus fines feudales contra extraneum qui non sit ejusdem Domini Vassallus, præscriptione ultra extendat, ac porrigat.* Ora se ciò vero è circa una cosa sulla quale il Signore non avea alcun diritto, e la quale su acquistata dal medesimo Vassallo, senza, che v'interveniss il Signore; nè il consenso del primiero possessore; molto più sarà vero circa quelle, ch'egli gli concedette con consentimento dello sposseduto, e per sua autorità, e sovra le quali intese di avere, e realmente avea il diritto di poterle concedere.

(1) *Resem. cap. 6. concl. 77. n. 1. f. 169. col. 3.*

27. Passo al terzo ed ultimo caso, intorno al quale ci viene insegnato che il possessore libero sa divenire feudali eziandio i suoi beni liberissimi, e sè stesso Vassallo per mezzo de' servigj di Vassallaggio, che per lungo tratto el presta al Signore. E questa dottrina è applicabile al supposto, che millantarono gli Avvocati della piena Indipendenza, allorchè ebbe principio la controversia di precedenza in Roma, e che dopo ne' libelli da noi confutati spacciato hanno il Memorialista, e il Whig, e il Trattante latino, contro ad ogni verità storica da noi stata dimostrata, cioè Cosimo esser stato elerto a mero e liberissimo arbitrio del Senato, Consiglio, e Popolo Fiorentino, non solamente senza, ma direttamente contra l'istituto dell'Imperadore (2): che l'elogio sul piedistallo della Statua equestre di Cosimo (3) avesse ad intendersi litteralmente, e *ad verbum*, e che fosse prova legale, come essi vorrebbero; e in fine che fosse vero il motto, o concetto, che un Panigirista eloquentissimo di Cosimo in una sua Orazione funebre tanto vizza e vuota di argomento e di verità in questa parte, quanto ripiena nel rimanente di bellezze oratorie, attribuisce a questo Duca troppo più savio, e della giustizia amatore, perchè l'avesse pronunziato egli, cioè (4) *che esso aveva avuto Fiorenza da Dio, e Siena dal Re*: sprezzando, secondo il senso, in cui viene spacciato, così indebitamente l'autorità e superiorità del S. Impero, e l'obbligazione sua. Ma poniamo, che queste millanterie fossero vere, quegli atti di ossequio nulladimeno avrebbero prodotto quell'effetto, che dicemmo; poichè in conformità di quella supposizione falsa, il Popolo, o Senato avrebbe conferita ogni sua podestà in Cosimo, ed egli avrebbe rappresentato la Repubblica tutta, e quello ch'egli fece come assoluto Signore, e disportico dello Stato sarebbe riputato di averlo fatto a nome di tutti. Ora egli promise fede, e leanza perpetua a Carlo V., come a Imperadore (5); cercò da lui titoli, investiture e confermazioni della dignità, e potestà sua (6); le accettò colle riserve de' diritti (7) supremi Cesarei, e col trattamento di suddito e Vassallo del S. Impero; riconobbe la giuridizione Imperiale sopra di sè, e i suoi Cittadini in Firenze stessa (8); sovvenne l'Imperadore, e l'Impero alle richieste, e ne' bisogni senza richiesta (9) nella guisa, che fanno gli altri Principi Feudatarj dell'Impero; e Cesare accettò queste opere colla miglior fede, (10) che Cosimo sarebbe ottimo Vassallo, e fedelissimo; e in contemplazione di esse investì, e mantenne lui nello grado, governo, e Stato di Firenze; senza la qual cosa nè esso, nè la sua famiglia avrebbe avuto nè conservato il Principato. E credere bisogna, che Cosimo le prestasse colla stessa fede, perciocchè egli era sincero, virtuoso, giusto e magnanimo; e se stato nol fosse, la mala fede non avrebbe punto da nuocere a colui, contra chi venne commessa, ma a chi la commise; a cui per parlar co' Giureconsulti, non soccorre il Senato Consulto Macedoniano; ma soccorre allo ingannato.

(2) *Sopra c. 23. §. 1 fino 64. e §. 116. seg. f. 545. seg. e f. 545.*
(3) *Sopra ivi.*
(4) *Nell'Orazione di Bernardo Davanzati in morte di Cosimo I. tra le Prose Fiorentine raccolte dal smarrito volum. 1. cart. 53 edit. Fiorent. all'an 1661. in quarto.*
(5) *Sopra cap. 23. §. 3. f. 546. e §. 78. seg. f. 569 seg.*
(6) *Sopra ivi §. 80 f. 571. e §. 87. f. 578. it §. 124. f. 587. seg.*
(7) *Ivi §. 124. f. 587. seg.*
(8) *Ivi §. 194. fino 208. f. 610 fino 616. e §. 221. f. f. 620.*
(9) *Ivi §. 212. seg. f. 618.*
(10) *Ivi §. 214 seg. f. 619.*

28. Abbia qui fine il nostro Ragionamento sopra la forza, e il genere delle prove; che si ritraggono giustamente da quella serie di atti di subordinazione e di Vassallaggio attivo, e passivo praticati,

e ac-

e accaduti a Aleſsandro, Coſimo, e Franceſco de' Medici ſino all' anno 1566. termine, al quale ci ha condotto l'ordine iſtorico. I quali atti ſi hanno voluto annoverare *ex abundanti* non perchè ciò foſse neceſsario a provare; ma perchè è molto opportuno a maggiormente rendere evidente il Vaſsallaggio di que' Principi; concioſſiachè nel rimanente baſtino a ſofficientemente provarlo le ſole loro prime iſtituzioni, sì che le azioni ſuſseguenti ſervano ſolamente a ſpiegare quello, che forſe potea dentro di quelle eſservi di ofcuro, e di ambiguo; effetto che produce l'oſservanza poſteriore a ſimili coſtituzioni (1). Atteſo che non ſi dà più certa interpretazione de' patti e convenzioni di quella che ſi raccoglie della pratica ſuſseguita appellata da' Giureconſulti (2) *Conſuetudo interpretativa*. Al qual propoſito ſoggiugnerò ancóra un paſso di Antonio Fabro, il quale trattando delle Inveſtiture o Conceſſioni Imperiali alquanto ambigue magiſtralmente dice: (3) *Unde namque melius, quàm ex eventu, ſecutaque obſervatione, dignoſcere poſſumus quænam fuerit antea mens & intentio contrahentium?* et indi cita lungo ſtuolo di teſti ed autorità, e ſegue a dire: *ubi loquuntur de obſervantia etiam non præſcripta. Quod naturali rationi, aut potius inſtinctui adeò conſentaneum eſt, ut in beſtiis quoque idem obtineat, ſcilicet ut ex eo, quod poſtea fecerunt, probetur quid antea in animo habuerint, §. pavonum. 15. Inſt. de rer. diviſ. in poſtremis illis verbis.* „*Revertendi autem animum tùm videntur deſinere habere, tunc cum revertendi conſuetudinem deſeruerint*„. *Quod ſumpſit Juſtinianus ex Cajo in l. naturalem. 5. §. Pavonum, de acquir. rer. dom.*

(1) *Sopra cap. 22. § 162 ſeg. f. 601 ſeg.*
(2) *Text. in l. 2 verſ. licet enim, C. de acquir. poſſeſſ. l. ſi major. 4.*
(3) *Ant. Faber. Conſult. contra Duc. Mant. Part. 1. p. 69.*

29. Ma fermato così, e dichiarato il Vaſsallaggio, e coſtituito il feudo una volta per ragion tanto della prima iſtituzione, quanto della ſuſseguente oſservanza, ſi ha da riputare, che perpetuamente duri quello Stato di coſe, fin' a tanto, che non intervengano coſe tali, le quali ſieno atte a mutarlo, ed a turbare, e ſconvolgere il poſſeſso, e il diritto in cui già fu ed è il Signore del Feudo. Fondaſi ciò nella ragione naturale, ſeguitata da' DD. che a una voce dicono, che il Vaſſallo non può acquiſtare, nè preſcrivere contro al Sovrano la libertà totale, ancorchè per anni mille ſi rimaneſse di preſtargli ſervigio veruno: (4) *ſemper enim eodem jure ac modo poſſidere, & Vaſſallus ad ſerviendum paratus eſſe præſumitur, nec enim ſibi cauſam poſſeſſionis mutare poterit. Neque Dominus directum ſuum dominium ſolo non uſu amittit.* (5)

(4) *Vide Roſental. in gloſa ad cap. 6. concluſ. 82.*
(5) *Ibid. ead. concluſ. n. 1. f. 172 col. 4.*

30. Purchè, come detto è, il Vaſsallo non abbia interrotto il poſſeſso del Sovrano, il che ſi fa qualora eſso nega apertamente di preſtare i ſervigj, qual Vaſsallo. (6) *Si per mille annos non ſervierit, non præſcribit, niſi interpellatus denegaverit*; o pure, ch' il Vaſsallo non ſi vanti per jattanza di non eſserlo, e che il Signore lo ſappia e tolleri. *Niſi ſe ſe Domino ſciente, & patiente pro libero jactitarit, & geſſerit*; o pure, ſe il medeſimo Signore aveſse negletto di eſigerne i ſervigj dovuti da Vaſsalli ſimili, e in occaſione, che d'altri gli ha eſatti e da quello nò: (7) *poſſeſſionis interverſionem quidam eo ipſo fieri aſſerunt, ſi ipſi Domino negotia intervenerint, ad quæ alios jure Vaſſallos, hoc... præterito, vocaſſet.*

(6) *Affliſ. in cap. licet vaſſallus n. 1 apud Coſtun. ibid. cap. 6. concl. 82. gloſa a.*
(7) *Ibid. n. 17.*

31. E pur ben l'avvertire, che ſimile negazione di ſervigj, e jattanza di libertà non vale punto nè poco ove le reſiſta la mala fede del vantatore contumace: (8) *Etiamſi iſtam non factam recognitionem, aut ſimile non factum, loco interverſionis, & mutationis habere velit; tamen præſcriptio adhuc non procederet, niſi Vaſſallus ille juſtam haberet ignorantiæ cauſam, cur certo crediderit, hoc feudum eſſe rem ſuam liberam; quod ob malam ejus fidem non obtineret, ſi ipſe recogno-*

(8) *Id. concl. ead. 6. n. 9.*

gnoviſſet, aut literat inveſtiturarum majorum penet ſe haberet. Ora pongaſi il caſo, che Aleſsandro, o Coſimo, o Franceſco de' Medici aveſse voluto negare la recognizione, i ſervigj, il vaſsallaggio, o a Carlo V., o a' ſuoi Auguſti ſucceſsori: e veggaſi come queſta dottrina ſi ſarebbe potuta applicare alla loro jattanza: ſe poteano per innocente ignoranza, o con buona fede credere, che ſoſse coſa loro libera, e propria la Città, e lo Stato di Firenze?

32. Lo ſteſso convien dire de' Succeſsori di eſſi, perchè non poteano ignorare il contenuto delle prime illituzioni, ſarebbe ſtata una affettazione d'ignoranza delle coſe più memorabili e non punto rancide della Famiglia, nè è veriſimile, che non ne teneſſero appreſso di loro le Memorie: (1) *Quinimò nec hæret Vaſſalli, quamvis is, qui in locum alterius ſucceſſit, juſtum ignorantiæ prætextum habere ſoleat, feudum præſcribere poſſet; cum quod res eodem modo ab hærede poſſideri præſumatur, quo à defuncto poſſeſſa fuit; tum ſi ſciat ob ſuam ipſius malam fidem, vel etiam ſi ignorat rem eſſe feudalem, ob malam fidem defuncti. Siquidem magis communi, & frequenti interpretum calculo, ac ipſo etiam rerum uſu recepta videtur eſſe doctrina, quod hæres ob malam fidem defuncti præſcribere non poſſit, etiamſi ipſe conſcientiam rei alienæ non habeat, & tempus præſcriptionis, à ſuæ poſſeſſionis initio, non connumerata poſſeſſione defuncti, inchoare, & numerare velit.*

(1) *Roſental. ibid con. l. 82 n. 10. & 11. f. 417. col. 1.*

Il che vale a dire, che il vizio della mala fede de' predeceſsori paſsa anche ne' ſucceſsori ignoranti, ſecondo la mente della legge *cùm heres. 11. D. de diverſ temp. præſcript.* e molto vizioſo ſarebbe il poſsesso, di cui ſi foſse voluto mutare la cauſa da sè, con iſconvolgere il poſsesso del Sovrano Signore, conforme alla legge *vitia 11. C. de acquir. poſs.*

33. Per le quali ragioni fino a tanto che non ſia patente, che i Principi Medici abbiano con otrima fede, con ignoranza virruc ſa del loro vincolo per parte loro, o colla tolleranza degl' Imperadori, e colla negligenza di eſigerne la debita ricognizione, e li ſervigj conſueti nelle occaſioni neceſſarie, in cui da altri Principi Vaſſalli ſono ſtati eſatti (il che ſervirebbe in luogo di un taciro, ed efficace conſenſo) eſſi riputarſi dovranno per Principi Feudetarj e Vaſſalli, e tenuti a' peſi e opere, a cui ſono tenuti gli altri. Al che ſoggiungo, che tutto quanto ho affermato in queſto articolo della obbligazione de' Principi Medicei conſiderati per Vaſſalli e Feudetarj, non avrebbe niente minor forza nel caſo, ove ſi vogliano conſiderare per meri Vicarj ed Amminiſtratori perpetui Imperiali per le ragioni già dedotte (2).

(2) *Sopra cap. 22. §. 118. f. 531. Lit. c. 23 §. 143 f. 597. ſeg.*

34. Fondate queſte non mai negabili Maſſime della Legge, rimettiamoci nella via ſtorica affine di vedere, ſe i fatti dall' anno 1566. in poi avvenuti tra' Principi di Toſcana, e gl' Imperadori ſieno tali, che l'applicazione di eſſe Maſſime rieſca favorevole, o contraria a' diritti della ſuperiorità Imperiale.

35. La elevazione del Duca Coſimo fatta l'anno 1569. dal Pontefice Pio V. e dal Duca Franceſco fatta l'anno 1572. dall' Imperadore Maſſimiliano II. alla Dignità gran Ducale, ci porge copioſa materia a tale diſamina; eſſendo, che gli Avvocati moderni della Indipendenza pretendono, che queſti avvenimenti provino la Piena Libertà de' Principi, e gran Duchi di Toſcana; la ove ſiamo per porre in chiaro, ch' eſſi provino tutto l'oppoſto.

36. E a ciò ſa di meſtiere il ripigliare il filo ſtorico della Controverſia di Precedenza tra Principi Eſtenſi e Medici, che di ſo-

pra

pra (1) conducemmo fino all'anno 1561. ſotto l'Imperadore Ferdinando I. moſtrando, che fino là, non era ſtata dinegata da' Medici la ricognizione, o ſubordinazione, e che quell' Auguſto ſi era portato da Sovrano giudice d'ambe le Parti.

(1) *Sopra cap* 23 §§. 233 *ſeg. f.* 624. *ſeg.*

37. Nel torno del 1568. trovandoſi la Corte di Toſcana in molta intelligenza con Papa Pio V., queſti volle aſſumere la Cauſa, il che impreſe di prima come a grado a grado; ma in ultimo terminò a precipizio: Coſimo ſtette ſopra di ſe dubitando forte di poter ſottrarſi al Tribunale Ceſareo: l'Adriani narrò, al ſuo ſolito, il fatto così: (2) *il Duca di Firenze non volle sfuggire il giudizio di Ceſare* (*così buone, e giuſte ragioni aveva nella cauſa*) *ne moſtrare diffidenza* Non è della provincia noſtra far' eſami, o di ſentenziare, come già fecero gli arditi Apologiſti d'Indipendenza, circa la giuſtizia della Cauſa: ma qualunque ella ſi foſſe, non d'altri, che da Ceſare dovea deciderſi, ove dovea avere un' effetto univerſale. Non ſi ſcorge che Coſimo ſotto Carlo V. nè ſotto Ferdinando maſticaſſe di ſottrarſi al Tribunale Ceſareo; potea ben' eſſere nata occaſione più comoda, ma non mica più giuſta ragione di evitarlo ſotto Maſſimiliano II. Ma ecco come ſi andò maneggiando queſto affare.

(2) *Adriam. Iſt. lib.* 20 *f.* 801. *D.*

38. (3) *Coſimo deſiderando* (dice lo ſteſſo Adriani) *venire a termine, impetrò dal Pontefice un Breve a Ceſare, per lo quale lo pregava, che di ragione, non come Imperadore, ma come perſona di autorità all' una, e all' altra parte infra certo ſpazio ne giudicaſſe, e che non lo facendo la cauſa tornaſſe a Roma.* Che l'Imperadore quando ciò gli aggrada, in certe Materie, ſoſpenda il ſuo carattere naturale di Giudice, ed aſſuma quello di Arbitro anche tra Principi dipendenti dall'Impero, ciò in nulla offende la ragione, purchè altri ciò non gliene preſcriva (4). Queſte che ſembravano raccomandazioni del Papa per la ſpedizione di quella Cauſa, furon' un preambulo della vicina perturbazione di giuridizione; il perchè Maſſimiliano ſi offeſe delle condizioni, e limitazioni appoſtevi, e non volle punto accettarle, ma ritenne il ſuo carattere naturale: (5) *Ricevette il Breve, e propoſta la cauſa in Conſiglio, volle ciaſcuno de' Conſeglieri vi penſaſſe bene; ma alquanto ſi ſdegnò, che il Papa aveſſe voluto dargli regola, oltra che la domanda del Duca, era molto limitata, che vietava il riſolverſene altro che di giuſtizia, e col ſuo proceſſo, e dentro al termine prefiſſo dal Pontefice.* Ecco l'Imperadore, ſe crediamo all' Adriani, ſoggetto a' divieti del Duca Coſimo. Strano ſconvolgimento delle coſe politiche! ma queſta catacreſi, *Coſmo vietava*, è fiorentinità, o privilegio della fiorentina favella di coteſti Scrittori parlanti degli Auguſti; tale confuſione di domanda del Duca, colle propoſte del Papa, ſi potrebbe giudicare, che foſſe una *penumbra*, o un ſordo indizio di non retta intenzione. Lo vogliono Arbitro; ma Ceſare non ſi ſmoſſe dall' eſſer Giudice: domandare finalmente ſi potea ſenza offenſione; ma ſtava all' Imperadore di prendere quel partito, che più gli piaceva. (6) *Ceſare l'avrebbe voluta libera, e in qualunque modo terminarla, e a ſua poſta, e di maniera che niuna delle parti ſe ne foſſe ſdegnata; eſſendoſi meſſo in animo di adoperare L'AUTORITA', CHE GLI DAVA LA SUA PERSONA:* ciò vale a dire la Ragion Sovrana.

(3) *Adr. ivi.*

(4) *Sopra cap.* 20. § 60. *ſeg f* 418. *ſeg. lt. c.* 21. §. 53. *f.* 449 *ſeg*

(5) *Adriam. inf.* 802. *F.*

(6) *Adr. ibid.*

39. Ceſare, tra perchè l'affare fu di ſua natura di sì difficile e dilicata deciſione, e perchè eſſo non aveva alcuna obbligazione di oſſervare la condizione del tempo, e del modo additatogli dal Pontefice, laſciò traſcorrere quel termine ſenza curarſene punto; moſtrando con ciò di eſſere, e di voler' eſſer Giudice, e non ſemplice Arbitro delle differen-

ze. Quindi ſi preſe nella Corte Romana un raro ſpediente di terminare la diſputa a favore del Duca di Firenze; il quale fu di ſublimare lui, e i ſuoi ſucceſſori a un grado, il quale da sè gli deſſe la precedenza ſopra il Duca di Modena, o di Ferrara: il negozio fu maneggiato in guiſa, che pareſſe non ricercato da Coſimo, ma nato nel petto del Papa, il che ci vien' aſſerito con gran fermezza da Girolamo Catena nella vita di eſſo Pontefice, ove dice che il Papa ſollevò (1) *come Principe ſupremo, che può dare, e torre le dignità e titoli, di grado Coſimo de Medici, Duca di Firenze, creandolo Gran Duca della Provincia di Toſcana, coſa non procurata da Coſimo in tempo di Pio V., ne penſata di averla da lui, ma fu di ſola diſpoſizione del Papa (che che falſamente altri dicono) & in queſta, e non in altra guiſa intervenne.* Chi non foſſe di parere di acchetarſi alla ſola imperiosa aſſerzione del Catena, può anche ſentire l'Adriani, che dice nella ſteſſa ſentenza: (2) *in queſto mentre avvenne, che il Papa, che molto amava il Duca Coſimo, ſi riſolvè di propria volontà d'inalzare lui, e i ſuoi ſucceſſori a maggior dignità, e come Principe digniſſimo, e ſovrano a tutti gli altri, fece una bolla molto onorata, & alta, e privilegio ſolenne, con la quale alzava il Duca di Firenze, e i ſuoi ſucceſſori a Gran Duchi di Toſcana.* E bene però il ſentir' ancor narrarlo dal Tuano Storico nè Fiorentino, nè Imperiale, a fine che gli eruditi comparino lo ſcrivere dell'uno con quello degli altri: (3) *Cum Alfonſus Ferrarienſis, & Coſmus de controverſa inter ſe dignitatis prærogativa diu magna contentione certaſſent, cauſam inde Cæſare, hinc Pontifice ad ſe trahente, Pontifex Coſmi OCCULTO, cui ultra modum favebat, INSTIGATU, cauſam, inſigni præjuditio, & quod ad manifeſtam Alfonſi injuriam ſpectabat jugulavit, & emiſſo diplomate V. Calendas VIIbr. Coſmum magnum Etruriæ Ducem creavit.*

(1) *Geral. Caten. Vit. di P. Pio V. carta 117.*

(2) *Adrian. lui. f. 840. ††*

(3) *Jac. Aug. Thuan. Hiſt. lib 46. T. 2. f. 614. B. edit. Genev. an. 1626.*

40. Tra' motivi che allegò il Pontefice in ſua bolla, che l'avevano indotto a farlo, v'era eſpreſſo queſto, che il Duca Coſimo era indipendente per ragione del ſuo Dominio Libero, come ſi legge nell' Atto medeſimo aggiunto in fine della vita di Coſimo ſcritta dal Manucci; e come parimente ne lo eſtraſſe il Tuano: (4) *& quod ratione liberi Dominii nemini ſit ſubjectus*, il che intendendoſi della Città, e dello Stato di Firenze, fu egli il primo, di quanti Papi foſſero prima di lui, che ſi ſappia, il quale aveſſe tale opinione circa quel Punto.

(4) *Thuan. ibid.*

41. La novella di queſto partito preſo in Roma non ebbe gran plauſo nel mondo, nè tra' Principi; e dall' Imperadore fu contradetto. (5) *Quod factum à Pontifice æquitatem, & animi moderationem profeſſo, cum inſolens pleriſque viſum, tum vero Cæſari graviſſimum fuit, quod ad illius & Imperii haud injuriam dubiam pertinere exiſtimaretur.* L'Adriani ne favella in queſta forma: (6) *Ceſare moſtrò di non lo avere molto a caro, e il Re Cattolico quando il Cavaliere de' Nobili mandatoli Ambaſciadore gli ſignificò cotal dignità, non volle accreſcere alla dignità di prima, volendo vedere, come lo Imperadore ſuo cugino pigliaſſe la riſoluzione del Pontefice. Il medeſimo ſi fece col Duca di Savoja, il quale moſtrò ſembiante di contentarſi d'ogni onore, e grandezza, che al Duca di Firenze ſi fuſſe aggiunta, non avendo voluto il Papa, in nulla ſcemarli la dignità con l'onore altrui, ma nel vero TUTTI miravano pure come Ceſare lo prendeſſe, il quale ſi doleva che in coſa di tanta importanza, il Pontefice (che forſe temeva di non eſſer nojato in dar perfezione al ſuo intendimento) non gli aveſſe ſignificato nulla, e però lo fece ſegretamente, e ſecondo quella autorità e podeſtà, che*

(5) *Thuan. ibid.*

(6) *Adriani lib. 20 f. 841. C.*

aveva

aveva piena ed aſſoluta, e ſopra altra podeſtà umana, credendo in queſto modo tagliare ogni mala radice, che conteſe, e liti poteſſe germogliare. Ma giova l'udire Scipione Ammirato, ad effetto, che s'intenda quale uſo facciano de' loro lumi coteſti Scrittori, allorchè ſi tratta della ragione dovuta all'Impero. (1) *L'Imperadore ſi doleva agramente, come ſe da queſto notabilmente ne veniſſe offeſa la Imperiale Maeſtà, che da lei ſi deſſero di sì fatti titoli a' Principi Secolari; non ſi ricordando ceſſato l'Impero in Ponente per lo ſpazio di 325. anni, a Carlo Magno ſuo primo predeceſſore, non da altri, che dal Romano Pontefice eſſer queſta dignità primieramente ſtata conferita, e dicendo eſſer coſa anche pregiudiciale agli Elettori; parea che da queſta azione qualche grave movimento foſſe per naſcere.* Perſuadanſi gli eruditi, che il valente Ammirato credeſſe daddovero, che l'Impero foſſe affatto ceſſato in Occidente tre buoni ſecoli avanti Carlo Magno; e che egli ignoraſſe, che Roma ſteſſa poche dozzine d'anni innanzi a queſto nuovo Imperadore, ubbidiſſe ancóra agli Auguſti Conſtantinapolitani; e ultimamente, che Carlo Magno dal popolo Romano veniſſe acclamato ed eletto in Imperadore, e non dal Pontefice, ſe non come da perſona autorevoliſſima in Roma, e come parte ragguardevole di eſſo popolo! non ſe lo perſuaderanno. Si bene conoſceranno, che nella Setta de' contraddicenti a' ſacri diritti dell' Impero, non corre la pena del roſſore; e che non è coſa di roſſore l'affettare, o parere di eſſer' ignorante, purchè ſi contraddica.

(1) Scip. Ammirat. Iſt. lib. 35. f. 548. D.

42. (2) *Gli uomini privati*, proſeguiſſe l'Ammirato, *interpretarono ancor' eglino queſta azione diverſamente, ſtimandola alcuni per ambizioſa, e piena di molti pericoli, e parea, che deſideraſſer' in ciò la tanto celebrata prudenza del gran Duca Coſimo, il quale ſe aveva rifiutato di metter mano all'impreſa di Corſica, per non tirarſi adoſſo odio & invidia, colla quale andava nondimeno congiunta grandezza, e riputazione vera, e ſuſtanziale; perchè oggi aver, ſi può dire commoſſo tutto il mondo, e meſſo alle mani il Papa e l'Imperadore, per non conſeguir' altro, che un vano ſplendore d'un titolo infruttuoſo.* Coſtoro, o non credettero, che la promozione ſi foſſe fatta ſenza ſegreta briga e ſollecitazione di Coſimo, o eſigevano dalla ſua prudenza di ricuſare ezlandio la dignità offertagli ſpontaneamente dal Papa. I Savj giudichino ſe foſſe più ragionevole il Contra, o il Pro, che ſegue: *altri per altre ragioni* (ſeguita l'Ammirato) *approvavano ſommamente, quel che ſi era fatto, facendo vedere, come con l'unire ſotto titolo di gran Duca di Toſcana, lo Stato di Firenze, e di Siena, non era altro, che un' aſſicurare in eterno, come del Regno di Napoli era avvenuto, che quelli Stati non ſi aveſſero giamai più a ſmembrare.* Si dice che i Sanesi, Piſani, Aretini ed altri non ſi curavano punto di queſto genere di immutabile unione, ma altro è la grandezza, e l'intereſſe della Dominante, altro delle Città ſubordinate; altra è l'utilità univerſale; altra la ſingolare di ciaſcun popolo: quindi vedeſſero di non ſi apporre al tutto male coloro, i quali al dire del medeſimo Scrittore allegarono, *che di ciò naſcerebbe ſempre per la riputazione, e potenza di così fatto Ducato la maggior ſicurezza, e riputazione de' popoli di eſſo Stato, non così atto ad eſſer' urtato, e voltato da ogn' uno mantenendoſi unito. Aggiugneranno ancora eſſer' uffizio di Principe di valore il ridur le coſe tranſandate al primiero ſtato, e che per queſto non eſſendo coſa nuova, che la Toſcana ſi fuſſe retta non era già mille anni ſotto titolo di Marcheſi.* Potea dire non era già quattrocent' anni, ma è figura del numero incerto per lo cer-

(2) Ivi f. 589. A.

to. Non è poco che ſi ricordaſſero del Dominio de' Marcheſi, e Duchi, i quali comandarono la Toſcana, e Firenze come Miniſtri, Vficiali e Principi Vaſſalli dell' Impero: ſoggiugne in fine *e molti: e molti anni prima ſotto nome di Re*. Noi ammetteremo qui le parole dell' Adriani il quale di queſta novella dignità, e delle forze marittime del Duca di Firenze concludendo diſſe (1) *il che quanto poſſa importare nel girar de' tempi, e nell' occaſioni vegganlo i prudenti*, profetizzando per ſorte anch' egli un Regno aſſoluto.

(1) *Adrian. lib. 21. f. 940. N.*

43. Non oſtante, che l'apparenza univerſalmente poco ſi moſtraſſe favorevole alla novità incominciata, il Pontefice, e Coſimo vollero perfezionarla, quanto per loro più ſi poteva; quinci al raccontar del Catena, (2) *ſendo Coſimo andato a Roma a prender la Corona, Pio nella real Sala il ricevette, poſcia in Capella alla Meſſa ſolenne, con le proprie mani li miſe la Corona in teſta, e diegli lo Scettro in mano, avendo Coſimo preſtato il ſolito giuramento di fedeltà al Papa, & alla Chieſa. Nè patì, ch'egli prima deſſe avviſo all' Imperadore, nè al Re di Spagna, nè all'andata a Roma, nè della Coronazione, perciochè, diceva Pio, che per l'emulazione degli altri Principi, ne ſarebbon moleſtati, a fin che aveſſero impedita a lor potere quella azione, la quale era propria della Sede Apoſtolica, per riconoſcere in sì fatta maniera i benemeriti*. Non ſembra che vi ſarebbe ſtato d'uopo di ſimulazione, o di circoſpezione, nè d'impedire Coſimo di avviſare prima Ceſare; ove foſſe ſtato piano ed accordato il punto, che tale azione era propria alla Sede Apoſtolica. Il Conte Proſpero dell' Arco Ambaſciadore di Ceſare era di ſentimento oppoſito.

(2) *Gerolamo Catena Vita di P. Pio V. carta 119.*

44. Il perchè, come narra lo ſteſſo Catena, (3) *prima, ch' egli entraſſe in Capella, l' Ambaſciadore dell' Imperadore li fece umil proteſta, che non doveſſe coronar Coſimo, non eſſendo ſuo Vaſſallo, ma che toccava all' Imperadore. Egli (il Papa) dicendo con che autorità l'Imperadori ſteſſi ſono, e ſi chiamano Imperadori, ſe non per la Sede Apoſtolica? chiamò il Procurator Fiſcale, che avvertiſſe per l'intereſſe ſuo, il quale avendogli domandato il mandato, o la copia della commeſſione, ne avutala, riſpoſe, che il Papa non aveva ammeſſa, ne ammetterà cotal proteſta, come contraria alla ragione*. Diati mente alla dimanda, che l'Arco eſibiſſe il mandato ſpeciale, circa un' affare, ch' era ſtato premeditato, e maneggiato ſegretamente; ma che però la dimanda fù fatta. Il Tuano riferì queſto fatto come ſegue (4) *IIII. non. Mart. qui dies peragendis ceremoniis dictus erat, Cæſar per Oratores ſuos interceſſit, proteſtatione facta, quam & ſcripto comprehendit, additis minis, ſi Pontifex ulterius in Imperii Jura invaderet: cumque proteſtationem ſe non admittere Pontificii Fiſci patronus reſpondiſſet, peracta ſunt inaugurationis ceremoniæ*.

(3) *Catena ibid. carta 120.*

(4) *Jac. Aug. Thuan lib. 46. f. 614. D.*

45. Se le oppoſizioni del Conte d'Arco non fecero effetto ſull' animo di Pio V. nè di Coſimo, nulladimeno lo fecero ſopra gli animi di tutti li Miniſtri, ed Ambaſciatori di Principi Cattolici dimoranti in Roma. Neſſuno di loro volle aſſiſtere a sì celebre cerimonia. Talchè ſi può preſumere, che giudicaſſero la proteſtazione eſſere ragionevole e giuſta; l'Adriani ne fa teſtimonianza: (5) *non oſtante che lo Ambaſciadore dell Imperadore gli aveſſe fatto intendere prima, che coſa tale diſpiaceria infinitamente a Sua Maeſtà Ceſarea, agli Elettori, & agli altri Principi dell' Imperio, & in oltre ne fece il proteſto, volendo moſtrare al Papa non convenirle dare titoli, ſe non a' ſuoi Vaſſalli, e che agli altri*

(5) *Adrian. lib. 20. f. 842. F.*

altri ſi doveſſe laſciare alla Maeſtà dell' Imperadore. Il Papa riſpoſe, che ciò faceva perche ſapeva di poterlo fare legitimamente, e quanto ſi conveniva in quel luogo: a queſta Coronazione non intervennero Ambaſciatori de' Principi, chi per un conto, chi per un' altro, ſcuſando tutti di NON VOLER FAR CONTRO ALLA VOLONTA' DI CESARE. Ma ſe eſſi aveano un sì fatto riſpetto per Ceſare, ciò fu ben ſegno, che in lui riconoſcevano il dirirto, e non nel Ponrefice, che ſenza ragionevole motivo non avrebbero voluto diſguſtare, allontanandoſi da una ſua celebrità sì ſtrepitoſa. L'Adriani, che non è punto obbligato di aver giudizio, allorchè ſi tratta di quello che a' ſacri diritti di Ceſare ſi appartiene, ſoggiugne alla circoſtanza del fatto ſucceduto una preſtantiſſima *cauſale* di quel rifiuto di tutti gli Ambaſciadori, dicendo: (1) *Ma tutto ſi conoſceva naſcere da malignità, & invidia, eſſendo quaſi ſempre coſtume di tali perſone, riſentirſi forſe non meno dell' altrui bene, che dolerſi del proprio male.* In queſto modo amò meglio l'accorto Indagator e ſcrutator del cuore umano, accuſare di malignità, e di livore un corpo intiero di uomini ſcelti per la loro prudenza e capacità, che di laſciar luogo alla preſunzione, che in ciò ſi ſervilſero de' lumi della loro coſcienza e ſapienza civile; quaſi che non foſſe un riſentimento conforme non ſolamente alla natura ragionevole, ma alla legge dell' egualità politica, l'opporſi alle inſolite diſtinzioni, preferenze, e novità, che portano ſeco qualche pregiudizio del terzo, e qualche perturbazione nell' ordine pubblico. Il giovine Ammirato non ſi è vergognato di ricantare la ſteſſa cantilena frivola, là ove ſcriſſe, che (2) *l'Ambaſciadore (di Ceſare) adirato non che a queſte coſe acconſentiſſe, ma ne pur volle trovarſi alla cerimonia preſente, anzi diede eſempio agli altri Ambaſciatori, che ne ancor' eſſi v'interveniſſerò; tollerando ciaſcuno mal volontieri, ſicome è peccato congiunto con la natura umana, il veder sì preſto ſorger cotanta riputazione, e grandezza.*

(1) *Adrian. 121.*

(2) *Scip Ammirat iſt. lib. 35. f. 549.*

46. Commoſſe oltre miſura l'animo dell'Imperadore la notizia di queſto ſucceſſo, e vi fece contro egli medeſimo una ſolenne proteſtazione, come atteſta lo ſteſſo Adriani, aſpergendo del ſale ſolito delle proprie ſue rifleſſioni il racconta: (3) *I più de' Principi di Criſtianità, queſti per invidia, e quelli ſotto altri colori, impugnavano quanto potevano la nuova dignità del Gran Duca in Toſcana, che l'Imperadore ſdegnato non conſentiva in modo alcuno, che nè anche da altri gli ſi aggiugneſſero i titoli, che gli ſi convenivano, eſtimando pure tal coſa appartenerſi all' Imperio, e volendo confermare il proteſto, che a Roma ne avea fatto nell' atto della coronazione il ſuo Ambaſciadore, potendo forſe ſtimare alcuno, che lo aveſſe fatto ſenza commiſſione, primieramente in Camera propria preſenti molti Ambaſciadori, e l'Arciduca Ferdinando ſuo fratello, e ſuoi Conſiglieri, e altri Perſonaggi, ſi fece leggere ad un ſuo Segretario una ſcrittura contenente, che avendo il Papa, non oſtante li molti ufizj, che aveva fatto ſeco il ſuo Ambaſciadore, e col Duca di Firenze altresì, che a quello atto non ſi veniſſe, voluto ad ogni modo procedere alla coronazione, e che tornando ciò* A PREGIUDIZIO DI QUELLA MAESTA', E DELLO IMPERIO, PER ESSERLI VASSALLO IL DUCA DI FIRENZE, *ratificava, e confermava quella proteſtazione, e dichiarava quello atto, che ne avea voluto fare il Pontefice nullo, e di cotal proteſtazione, fece fare ſcrittura pubblica, nè baſtandogli queſto mandò a Roma due de' ſuoi Conſeglieri, che chiamavano aulici, acciò confermaſſero*

(3) *Adrian. lib. 21. f. 850. F.*

sero il medesimo avanti al Papa, & a' Cardinali. L'atto di cui favella l'Adriani secondo il suo originale è questo.

☞ „ Die vigesima nona Martii anno MDLXX. in Conclavi Suæ Cæ-
„ sareæ Majestatis, magna frequentia summorum virorum, ipsa po-
„ tissimum Serenitate Archiducali assistente, aliisque Magnatibus
„ præsentibus, hæc infranotata acta, & dicta sunt, circà horam
„ quasi nonam antemeridianam. Primùm in hæc verba exortus est
„ Cæsaris ViceCancellarius Dominus Zasius, quoniam Sacra Cæsa-
„ rea Majestas, Dominus noster clementissimus, ab Oratore suo in
„ Urbe Romana residente, superioribus diebus cognovit, circa præ-
„ tensam inaugurationem, & coronarionem asserti Magni Ducis He-
„ truriæ multa ibidem facta & gesta esse, quæ ejus Majestas de pre-
„ hendit in EVIDENS, SUMMUM, ET MANIFESTUM
„ SUUM, ET S. R. IMPERII, ATQUE ADEO SUCCESSO-
„ RUM SUORUM ROMANORUM IMPERATORUM, ET
„ REGUM FUTURORUM PRÆJUDITIUM VERGERE:
„ Equidem Majestas Sua Cæsatea memor Imperialis sui muneris,
„ nequaquam intermittere nec voluit, nec potuit, quin ea quæ per
„ præfatum Oratorem suum, adversus prædicta acta sunt, hic quo-
„ que rata & grata haberet, & insuper voluntatem etiam Suam Cæ-
„ saream protestando uiterius deciararet. Quo circa jussit ejus Maje-
„ stas cuncta ea scriptis comprehendi, quæ & vult hic publicè præ-
„ legi, sicuti & statuit illa postmodum omnibus debitis modo & for-
„ ma Romæ quoque insinuare, & nota facere.

Prodear Notarius.

„ Quo facto Cæsarea Majestas in manibus tenens Schedam, pro-
„ priæ suæ novæ protestationis, Schedam porrectam, postea mox in
„ publicam formam redigi voluit. Hisce Majestas Cæsarea, Zasio
„ Vicecancellario Schedam porrexit, qui eam Doctori Martino Ger-
„ stheinio, Secretario latino prælegendam rtadidit; hancque præle-
„ ctam idem Vicecancellarius rursus accepit, ac demum Domino
„ Notario exhibuit. Qua accepta, idem quoque sua voce requisi-
„ tioni Cæsareæ se per humillimè obtemperaturum obtulit, omnes-
„ que circumstantes hortatus est, & admonuit, horum omnium me-
„ mores, ut esse vellent.

47. Dai Re Filippo II. delle Spagne la faccenda parimente su sentita con poco gradimento; e lo attesta l'Adriani: (1) *Alla Corte di Spagna fu la medesima e forse maggior difficoltà ..... Benche l'Ambasciadore (di Firenze) facesse istanza, che il Re desse risposta alle lettere del Gran Duca, non potette per molto tempo ottenerlo, & a quella Corte tutti gli Ambasciadori de' Principi cercavano di saper pure, se il Re darebbe i titoli al Gran Duca, e vi era anche chi avea fattoli intendere malignamente, che lo Stato di Firenze era Feudo dell' Imperio* (udire, che impostura, che calunnia! gabbare così un Re Filippo II., che non sapeva di chi fosse lo Stato di Firenze?) *e che perciò il Papa senza consenso dell' Imperadore non potesse farlo .....* (2) *Da altra parte il Gran Duca avea mandato a quel Re copia della Bolla, e del Brieve del Papa, e si mostrava, che per quello non si faceva pregiudizio ad alcuno, e che lo Stato di Firenze, come si provava* (e, perchè non accomunarci quelle Prove? perchè defraudare così i famelici Lettori, di far loro sentirne una fiata una?) ma sarà tal prova forse stata l'asserzione enunziativa senza prova che funne inserita nella Bolla („quod ratione

(1) *Adrian. lib. 21 f. 844. E.*

(2) *Ivi f. 844. H.*

ne liberi dominii nemini ſit ſubjectus) *era liberiſſimo in tutto e ſenza maggioranza di Imperadore e d'altro*. In ſomma l'effetto di queſte ragioni e prove fu, che non credute nè giudicate degne di attenzione alcuna, ma poſpoſte alle ragioni, che con ſommo riſentimento fece ſpiegare, e ſpiegò l'Imperadore ſteſſo, in una ſua lettera al Re di Spagna, di cui ci racconta il contenuto, colle ſue circoſtanze il medeſimo Storico: (1) *Ma ecco venire volando dall' Imperadore un Corriere, il quale intorbidò ogni coſa* (cioè gettò qui, ed atterrò quegli argomenti della ſommiſſa Libertà Fiorentina & Indipendenza di Coſimo) *che avendo udito Ceſare, il Gran Duca voler' andare a Roma, come ſi dicea per ringraziare il Pontefice in preſenza di così onorato dono, commiſe al Conte Proſpero d'Arco ſuo Ambaſciadore, che ſi interponeſſe col Papa, e col Gran Duca ſteſſo, ancora, acciò non ſi procedeſſe più oltre, ſoſpettando, che non ſe ne celebraſſe la coronazione, come ſi fece; e benchè lo 'mbaſciadore Imperiale ne aveſſe fatto opera, vedendo poi non giovarli, nè appreſſo il Pontefice nè col Gran Duca, il quale s'infinſe dell' animo del Papa, ne fece in ultimo il proteſto; il che uditoſi dall' Imperadore, ne preſe ſdegno maggiore, e ſe ne acceſe più ad ira, e ſcriſſe una lettera di lunga doglienza di queſto fatto al Re Cattolico ſuo Cugino, e che li pareva, che i ſuoi Miniſtri foſſero ſtati beffati, havendo ſtimato, che doveſſero eſſer baſtanti a ritener' il Papa, che non foſſe venuto a quello atto, e che il Gran Duca ſe ne foſſe aſtenuto, e ne aveſſe tenuto poco conto, il quale GLI AVEA MOSTRO di voler' andare a Roma con animo di ringraziare il Pontefice, e non per altro come poi era riuſcito; e che l'aveſſe voluto addormentare; & in ſomma ne ſcriſſe con molta commozione di animo a Diedrichſtein ſuo Ambaſciadore, che ſe ne trattaſſe caldamente, e col Re, e co' ſuoi Conſiglieri, e moſtraſſe il movimento, che di queſto fatto ſarebbe in Germania, e fra que' Principi maggiori, e pregaſſe quella Maeſtà ad aver riſpetto all' Imperio, al pregiudizio, che li ſarebbe ogni volta, che con ſue lettere egli aveſſe confermato il fatto del Pontefice, aggiugnendo in ultimo, che teneva autorità ſopra la Toſcana, e ſpecialmente ſopra Firenze, e Siena.....talmente che il Re Cattolico, che forſe* (queſto avverbio di dubbio forſe, fu qui adoperato giudizioſamente, benchè ripugni un poco alla evidenza di quelle ſopraddette prove di totale libertà) *veduta la bolla, e le buone ragioni de' Principi di Toſcana ſi ſarebbe laſciato andare, a dare i titoli, cedendo tanto rumore di Ceſare, e della Germania.....che non volea far coſa contro alla dignità dell' Imperio*.

(1) *Adrian. lib. 21. f. 845. E.*

48. Inverſo il Duca Coſimo ſteſſo, ſgravò l'Imperadore l'animo ſuo con molto riſentimento, il quale ſi può leggere nella Storia dello ſteſſo Adriani, ma con la cautela di ſceverare dal reſto le ſentenze proprie che va ineſtando nel ſuo racconto: (2) *Si moſtrava ſdegnatiſſimo di queſto fatto col Pontefice, e molto più col Gran Duca di Toſcana; con l'uno, che ſi aveſſe uſurpate le ragioni, e giuriſdizioni dell' Imperio, volendo moſtrare, ſecondo l'uſo degl' Imperadori* (gran vizio attaccato alle oſſa de' Ceſari, e così ſingolarmente riſpetto a Firenze!) *di avere ricognizione in generale ſopra la Provincia di Toſcana, ed in particolare ſopra Firenze, oltre a quello, che non ſi potea negare della ricognizione dello Stato di Siena*. (Ma onde mai una sì notabile differenza? per l'omaggio ligio, che fu preſtato per ragion di Siena, e non di Firenze? altra ragion di differenza non v'è; ma queſta non baſta) *e coll' altro, perchè avendo il Concino, prima quando fu a quella Corte col Principe di Firen-*

(2) *Adrian. lib. 31. f. 850. 5.*

Firenze (*diceva egli*) notiſi queſta parentesi, che rivoca in dubbio l'aſſerzione di Ceſare intorno quel miſerabile fatto quasi che uno Imperadore e uno Storico Fiorentino foſſer di egual fede degni, *trattato co' ſuoi Conſiglieri di queſto titolo, e poi fattolo dimandare anco all' Arci-Duca Carlo quando fu in Firenze, nè per degni riſpetti ottenutolo, e ultimamente fattolo chiedere al ſuo Ambaſciadore preſente, lo aveva addormentato con la remiſſione, ch' avevano fatta fare in lui dal Pontefice della lite della precedenza con Ferrara, e quando ciò meno ſi aſpettava, ſe lo aveva fatto concedere dal Pontefice, in danno e diminuzione delle ragioni dell' Imperio, affermando, che i Signori Elettori & altri Principi di Germania ne erano commoſſi, e che alla prima Dieta da celebrarſi in brieve a Spira, ſe ne farebbe riſentimento grande contro al Papa, e che potrebbe il fatto riuſcire di maniera, che ſe ne veniſſe all' armi.*

49. Le doglienze, e pretenſioni dell' Imperadore Maſſimiliano non erano nuotanti in aria, ed appoggiate ſovra mere aſſerzioni enunziative. Eſſo ne ſeppe dire, in ſuccinto, le ragioni fondamentali, e di qualità a chluder la bocca a chi ha il cuore di dar riſpoſte diſcordanti dal vero, e giuſto; che ogni amatore della verità lo può ravviſare nella lettera dal medeſimo Imperadore ſcritta al Duca Coſimo in queſto tenore. (1)

(1) *Epiſtola Maximiliani II. Romanorum Imperatoris, ad Coſmum Florentiæ Ducem.*

„ Illuſtriſſime Dux, affinis, & Princeps chariſſime, cum nobis
„ aliquoties per dilectionis tuæ Oratorem, in Curia noſtra reſidentem, expoſitum fuerit, dilectionem tuam ſcire cupere, quid illam
„ de prætenſa Magni Ducatus Hetruriæ inauguratione facere velimus, nos & ſi accepto præteritis menſibus Sanctiſſimi D. Pontificis
„ reſponſo, ad factam longo ante tempore coram Sanctitate Sua, & Reverendorum in Chriſto Patrum S. R. E. Cardinalium Collegio
„ inſinuationem proteſtationis noſtræ, contra ejuſmodi inaugurationem præteritis menſibus in Arce noſtra Regia Praga ſolemni
„ modò interpoſitæ(2), ad Sanctitatem Suam ea ſcripto referri curavimus, quæ noſtra, ac Imperii Sacri neceſſitas hoc loco expoſcere
„ viſa eſt, adeoque cum iſta cum Sanctitate Sua, utpote à qua aſſerta illa Inauguratio proficiſcitur agere ſtatuerimus. Nihilominus
„ tamen ad prædicti dilectionis tuæ Oratoris inſtantiam prætermittere noluimus, quin dilectioni quoque tuæ animi noſtri voluntatem benignè, ac eo candore, quo in hujuſmodi, & quibuſcumque
„ aliis negotiis verſari conſuevimus, aperiremus. In primis igitur
„ dilectioni tuæ illud in mentem vocandum occurrit, quod ſicut
„ Sanctitati ejus nullo jure licuit tale quid de Hetruria ſtatuere, atque diſponere, ſic certè dilectionem tuam, TANQUAM NOSTRUM IMPERII SACRI VASSALLUM; longè minus decuit, oblatam dilectioni tuæ novam illam dignitatem (ſi tamen
„ dignitas dici debet, quæ indigno modo, ac nulliter ſit) inſciis nobis, utpote Romanorum Imperatore, cui IN HETRURIAM
„ SUPERIORITATIS JUS competere, efficaciſſimis rationibus, & quidem magna ex parte VETERIBUS, ET RECENTIBUS INVESTITURIS probari poteſt, acceptare, nedum quoad
„ Florentiæ Statum, noſtram illam, ac Sacri Imperii ſuperioritatem, juriſdictionem, & authoritatem, non ſolùm in dubium vocare verùm etiam inani quodam libertatis prætextu prorſus negare.
„ Nam cum fieri nequeat, quin dilectio tua memor ſit, quo pacto, & quas ob cauſas, Divus quondam Imperator Carolus Quintus &c.
„ Dominus Patruus, & Socer noſter chariſſimus Auguſtæ memoriæ,
„ poſt-

(2) *Sopra §. 46.*

„ poſtquam Florentiæ Civitatem, quæ à Majeſtatis Suæ, & Sacri „ Imperii devotione deſciverat, longa obſidione cinctam, ad dedi„ tionem adegiſſet, ac Imperatoriæ poteſtatis plenitudine, & inter „ alia eam quoque ob rationem quò deinceps in Majeſtatis Suæ, & „ Sacri Imperii fide, & devotione perpetuò maneat &c. Quondam „ Ducem Alexandrum Reipublicæ illius Florentinæ gubernio præ„ fecerit. Eàdem Civitate in gratiam receptà, ac in ſpecialem „ Majeſtatis Suæ, & Sacri Imperii protectionem, & ſalvaguardiam „ aſſumptà, nec non confirmatis illius privilegiis, juribus, & exemp„ tionibus, quæ à Majeſtatis Suæ anteceſſoribus Romanorum Impe„ ratoribus & Regibus, ac Sacro Romano Imperio, antequam à „ devotione iſta recederet, obtinuerat; ac denique eadem ſuperiori„ tate ſibi, ac Sacro Imperio, ita reſervatà, ut ſi forſan Reſpublica „ ei inſtitutæ à Majeſtate Sua regiminis formæ contraveniret, tan„ quam à Majeſtate Sua, & Sacro Imperio rebellis, ingrata, & ino„ bediens, conceſsà ipſi remiſſione, indulto, confirmatione, & privile„ giis &c. privata, atque univerſum ejus Dominium ad Sacrum Ro„ manum Imperium devolutum cenſeri, & eſſe debeat &c. (1), quæ „ quidem omnia ejuſdem remiſſionis, inſtitutionis, & creationis li„ teris expreſſis verbis continentur. Cum dilectio autem tua præfa„ to Duci Alexandro eòdem planè pactò ſucceſſerit, ſanè dilectio„ nem tuam, vel eorum omnium parum memorem fuiſſe creden„ dum, vel certè abſurdum eſt, id à dilectione tua negari, ſine quo „ nec prædeceſſoris ſui Ducis Alexandri erectio, ne dum dilectionis „ tuæ, vigore ejuſdem inſtitutionis ad ſe delata ſucceſſio valida„ eſſet, atque ſubſiſteret.

(1) *Sopra c. 21. §. 91 fine alla fine f. 463. ſeg.*

„ Quæ cum ſic ſe habeant, ac proinde nos dilectionis tuæ nulliter „ factam in Magnum Hetruriæ Ducem creationem, ac ſubſecutam „ paulò poſt coronationem, abſque graviſſima noſtræ Cæſareæ, ac „ Succeſſorum noſtrorum, Sacrique Romani Imperii authoritatis, „ jurium, & præeminentiæ diminutione, nullâ omnino ratione ferre „ queamus, prædicto Sanctiſſimo Domino Pontifici hanc noſtram „ mentem, Sacrique adeò Imperii neceſſitatem memorato ſcripto „ ſuſius declaravimus: eundem obnixè rogantes, atque monentes, „ ut hac in re talia convenientia, opportuna, & efficacia remedia „ providere velit, quò ſublato gravi iſto, ac intolerabili præjuditio „ nobis, ac Sacro Imperio noſtra authoritas, præeminentia, digni„ tas, & juriſdictio, ſalva, integra, & illæſa maneat, retractanda „ ſcilicet ea quæ ſic ac à Sanctitate Sua illegitimo modo inſtituta „ ſint. Et quia dilectio tua ex iis omnibus ſatis intelligit, id, quod „ dilectionem tuam ſcire cupere ejuſdem Orator aliquoties nobis „ retulit, de dilectione rua ſic nobis planè pollicemur, dilectionem „ tuam ſe huic animi noſtri declarationi, ut quæ ipſa æquitate niti„ tur, accomodaturam, ac non ſolum Sanctitatis Suæ retractioni ſe „ facile ſubmiſſuram, verum etiam, ubi ſortè Sanctitas Sua in eo ſe „ difficiliorem exhibere velit, eidem Sanctitati Suæ, ut noſtris mo„ nitis locum faciat, ſuaſorem ſore: vel ſaltem ipſam, & dilectionem „ tuam novo illo, prætenſi Magni Ducatus titulo, & nomine, quæ„ que prætereà eidem adhærent, ſe ultro prorſus abdicaturam eſſe, „ quò ſic negotio iſto in priſtinum ſtatum reſtituto, diverſarum diſ„ ſenſionum, ſcandalorum, & turbarum, quæ hac ex re facilè oriri „ poſſent, præſcindatur occaſio, quod uti dilectionem tuam factu-

„ ram eſſe omnino confidimus, ſic dilectioni tuæ certò perſuaſum „ cupimus, nos in aliis omnibus, quæ citrà noſtræ, ac Sacri Imperii „ jurium, & authoritatis præjuditium, & diminutionem fieri poſ„ ſunt, dilectionis tuæ, ac ejuſdem filii, Illuſtr. Florentiæ Principis, „ Sorotii, & Principis noſtri chariſſimi, dignitati, & commodis „ promovendis, pro ſingulari, & benevolentiæ, & propenſionis „ ſtudio, quo utramque complectimur, nunquam eſſe defuturos. „ Quod ſupereſt dilectionem tuam diu rectè feliciterque valere op„ tamus. Datum in Oppido noſtro Imperiali. Dunckelſpuhl 26. „ Dec. 1570.

Nomina qui l'Imperadore il Duca Coſimo Vaſſallo ſuo, e dell' Impero, e ciò perchè lo Stato, e la perſona di lui ſono ſoggetti all' Impero. In ordine allo Stato, è la Città di Firenze, egli dice, che gliene appartiene il ſupremo Dominio per ragioni efficaciſſime, le quali in gran parte ſi provano, co' privilegj, et inveſtiture antiche, e recenti, delle quali parecchi ne abbiamo riportate, eſpoſte, ed illuſtrate a ſuo luogo. In ordine alla perſona, e la Caſa de' Medici, egli cita gli Atti, con cui furono inveſtiti, e iſtituiti, tanto Aleſſandro, quanto lo ſteſso Coſimo de' Medici, e ſingolarmente ſi fonda ſulla cagione motrice, e finale per cui, e ſulla condizione con cui ne furono inveſtiti: cioè *eam quoque ob rationem, quò deinceps in Majeſtatis Suæ, & Sacri Imperii fide, & devotione perpetuò maneret &c. .... ac denique eàdem ſuperioritate ſibi, & S. Romano Imp. reſervata*. Ed in fine ſulla pena appoſtavi, ove eſſa Città uſciſſe dalla ſopraddetta devozione, e fede, nel qual caſo *univerſum ejus Dominium ad Sacrum Romanum Imp. devolutum cenſeri, & eſſe debeat &c.*, col quale ricordo l'Imperadore indicò ſenza enimma, quanto era il pericolo di eſſo Coſimo: poichè ſe la Città uſcendo della ubbidienza, e devozione potea eſſere dichiarata ribelle; per neceſſaria conſeguenza, dovette poterlo divenire colui, il quale ſi faceva capo, e autore di tale mancamento con dinegare la debita ricognizione, e con voler ſottrar lo Stato dalla legittima ſubordinazione contro al fine precipuo, ed eſpreſſo, per cui egli era ſtato coſtituito in quel grado. In fine Maſſimiliano reduce il Duca Coſimo alle anguſtie dell' aſſurdo, additandogli, che in dinegando di eſſer Vaſſallo di Ceſare, egli confeſſava di eſſere illegittimamente Capo, e Duca di quel popolo. *Vel certè abſurdum eſt, id à tua dilectione negari, ſine quo, nec prædeceſſoris ſui Ducis Alexandri erectio, ne dum dilectionis tuæ, vigore ejuſdem inſtitutionis, ad ſe delata ſucceſſio valida eſſet, atque ſubſiſteret*. Quale ragionevole riſpoſta, e ſoluzione mai potea il Duca Coſimo dare a queſto argomento?

(1) *Adrian. lib. 21. f. 851. E.*

50. (1) *In queſto mezzo tempo, erano a Roma due Ambaſciadori*, ripiglio ancóra la narrazione dell' Adriani, o *Conſiglieri Aulici, i quali dopo lo aver baciati li piedi al Papa, e rendutagli l'obbedienza, domandarono di aver' udienza in pubblico Conciſtoro, per eſporre alcune ambaſciate da Ceſare; fu contentò il Papa, che in una larga Congregazione di Cardinali, dove foſſe egli ancora, foſſero aſcoltati, i quali ricevutivi, parlando riverentemente dopo alcune parole di corteſia diſſero. Che Sua Maeſtà Ceſarea non poteva non ſentir diſpiacere del pregiudizio, che la dignità, e gli onori conceduti al Duca di Firenze (che così il chiamavano, lodandolo per altro molto) recavano all' autorità Imperiale, che ella teneva ſopra la Toſcana, E SPECIALMENTE SOPRA LA CITTA' DI FIRENZE, per conſervazione della quale aveva al ſuo Ambaſciatore, ordinato che nell' atto della Coronazione ne faceſſe il proteſto,*

teſto, al quale vedendo non ci avere preſo ſpediente alcuno il Pontefice, non potendoſi in ciò quietare, ne i Principi d'Imperio altresì, era coſtretto di nuovo con le perſone loro a rinovarlo, e preſentarono inſiememente una carta dell' annullazione di quell' atto, che ne faceva l'Imperadore. Il Papa udito queſto, domandò, che quel che avevano detto in voce, lo deſſero in iſcrittura, e ciò fatto, promiſe loro, che in brieve ſe ne darebbe la riſpoſta, e li licentiò, i quali dopo aver viſitati i più de i Cardinali, e date lor lettere da Ceſare, ſenza attendere riſpoſta, la quale il Papa avea commeſſa ad alcuni de i Cardinali che faceſſero..... ſe ne tornarono toſto in Germania, ove ſi dovea fare in brieve la Dieta Imperiale a Spira.

51. Indi a non gran tempo il Pontefice in preſenza di alcuni Cardinali fece leggere all' Ambaſciador Ceſareo una ſua riſpoſta a quel proteſto, della quale l'Adriani, alla cui fede ci conviene ſtare, tenne la memoria ſeguente: (1) *la riſpoſta del Papa al proteſto fatto da quei due mandati di Ceſare fu dolce, ne volle opporviſi, come avrebbe potuto fare.* E che fare non avrebbe potuto? queſto graviſſimo, e delle ragioni di Stato infarinatiſſimo Scrittore nol additò; fu al ſuo credere una mera grazia, e moderazione, l'aver ſentito que' deputati, e il negare in riſpoſta a Ceſare la ſovranità di una sì conſiderabile Provincia; quindi ſeguita a dire: *ma ſi contentò, che li foſſe moſtrato, che non aveva cagione di dolerſi di lui, perche aveſſe onorato il gran Duca di Toſcana, che ben ſapeva l'Imperio non aver' autorità alcuna ſopra la Città di Firenze*: e baſtava l'aſſerirlo, o negarlo ſenz'altra prova con dire, che ben ſapevalo. *Nè da Carlo V., nè da altro Imperadore, nè mai eſſer ſtata fatta Inveſtitura al Duca Aleſſandro de' Medici, o ad altri, come dicevano i Ferrareſi*: e i Ferrareſi forſe non differo eglino la verità? furono eſſi i ſoli, che lo diſſero; Ceſare ſteſſo non lo diſſe in ogni ſua dichiarazione, e nella lettera ſcritta a Coſimo nol provò? nol dicono le ſteſſe Inveſtiture, o Privilegj (i quali non ſono punto Atti di minor ſovranità, che le Inveſtiture in ſenſo ſtretto così detti) con cui Aleſſandro, e Coſimo furono inveſtiti, ed iſtituiti? nol dirà chiunque di vederli (2) non iſchifa? Non biſogna confeſſare ch'il Pontefice era poco informato del negozio, ſe di queſti Atti non avea contezza? *anzi avea ſempre mantenuta la ſua libertà, e quel che di lei ſi era fatto, eſſerſi fatto da i Cittadini, che ne aveano il potere, come liberi di loro ſteſſi ed autori della loro Città.* Si è veduto, come per libero volere de' Cittadini fu ricevuto Aleſſandro; cioè dopo un' aſſedio quaſi ſaguntino (3): e ſi è moſtrato (4), qual fu il potere di que' Cittadini, e quale fu la loro liberrà, e come ricevettero volontieri Coſimo, cioè in ubbidendo alla legge del Vincitore, e Sovrano naturale: *e che Carlo V. nella guerra di Firenze nel MDXXX. non avea fatto, che ajutare una parte* (e di queſta propoſizione la inſuſſiſtenza, e falſità ſi è dimoſtrata (5), come ſi moſtra, che due e uno fanno tre). *Queſta riſpoſta*, proſeguitce il giudizioſo Scrittore, *fu molto più longa, e con migliori ragioni.* Vale un Perù coreſta ſuppletiva, con cui a buonora ſovviene al diferto di ogni ragioni. Ma dlacine, perchè darne la cruſca, e naſconder' il fiore? Gli veniva pur bene, il regalare il Lettore di una di quelle ragioni migliori, per iſciacquargli la bocca dal ſapore di quelle tanto ſciapite, per non dire ſtomacchevoli cagioni, o inventate dall' Adriani, o ſtate fraudolentemente da infedeli Miniſtri ſuppoſte, o vendute per buone al S. Pontefice, e perciò laſciatiſi ſdrucciolare per entro di quella riſpoſta.

(1) *Adrian. lib. f. 852. G. H.*

(2) *Sopra cap. 21. 22. 23.*

(3) *Sopra cap. 19. 20.*

(4) *Sopra cap. 23.*

(5) *Sopra cap. 20. 21. 22.*

52. Circa tal quiſtione di fatto concernente la Piena

Libertà di Firenze l'uno de' due dovea eſſer' ingannato, o il Pontefice, o l'Imperadore. Tanto potea eſſere errato il Papa, quanto l'Imperadore, perchè non era coteſta materia di reveiazione, o di fede. Per decidere il quale di due abbia preſo sbaglio, baſta vedere, chi di loro abbia fondato la ſua aſſerzione, o negazione ſopra un Fatto falſo. La ragion naturale vuole, che ogni legge, e ogni ſentenza del più autorevole legislatore, la quale ſi ravviſi appoggiata ſopra un fallace ſuppoſto, ſi riputi iſſofatto nulla, e non promulgata; e ciò anche per una ſeconda legge tacitamente ſtatavi appoſta dall' Autore ſteſſo della ſentenza, o legge eſpreſſa. Ora che i Fatti ſuppoſti per veri, in quella riſpoſta foſſero falſi; e i ſuppoſti per falſi foſſero veri, ſono coſe da noi provate a ſofficienza. Corre in oltre in queſta materia temporale la preſunzione più toſto contro al Pontefice, che contra Ceſare. L'uno fonda la ſua reſiſtenza, ed offenſione unicamente ſulla ragione di ſuperiorità, e di dominio, che ha ſopra Firenze, e Toſcana; aſſai meno importandogli de' titoli, e onori, che il Papa conferiſce a' Principi eſtranei, e non ſottopoſti alla giuriditzione dell' Impero. La ove all' incontro il Papa ſi era dichiarato nella Bolla di poterli conferire, e di aver conferito quell' onore, per ragion dell' Uficio paſtorale univerſale, e per la poteſtà datagli dal Cielo, o come diſſe il Catena, (1) *come Vicario di Chriſto, di cui è il Cielo, e la Terra*: talche fornito di queſta autorità, è ragione ſuperiore la quale inghiottiva, in quella ipoteſi, ogni altra particolare, di leggieri potea negligentare un' eſame più eſatto della dipendenza di Coſimo dall' Impero, ed appagarſi ſulle ragioni ſuperficiali ſtategli eſpoſte da Miniſtri poco ſtudioſi della verità, le quali ragioni, comechè inſoſſiſtenti foſſero, ad ogni modo al credere di S Pio, potea ſoſſiſtere la creazione da lui fatta di quella nuova dignità, ma quello che corrobora la preſunzione favorevole all' Imperadore ſi fu, che

(1) *Vita di P. V. carte 320.*

53. Di mentre che tal' affare ſi dibatteva tra il Pontefice, e Ceſare, quaſi neſſun Principe Criſtiano, informato della cauſa, aderì nè diede peſo, nè eſecuzione all' operato della Corte Romana, nè trattamento, o titolo di Gran Duca a Coſimo de' Medici.

(2) *Sopra §. 41.*

54. Del Re Cattolico già ſi è ſentito quello che potea ſperarſene (2): ma in oltre eſſo vi fece far contro pubblica proteſtazione, ad eſempio di Ceſare: (3) *mandò . . . . per compiacere all' Imperadore, e perchè così parea neceſſario, anch' egli a Roma a fare al Papa i medeſimi proteſti; ed a moſtrare la medeſima indignazione.*

(3) *Gio. Batiſta Cini Vita di Coſimo cart. 493.*

55. (4) *Il Duca di Ferrara mandò alla Corte Ceſarea Don Alfonſo ſuo Zio . . . . . ancora per perſuadere all' Imperadore, che non confermaſſe il fatto del Pontefice, & a domandare, che non ſi faceſſe pregiudizio alle pretenſioni della precedenza con proponimento di averne a litigare ancora avanti al ſuo Tribunale, e non oſtante il fatto del Pontefice d' averne ad eſſer' aſcoltato.* (5) *Altri Principi d' Italia parimenti ſi dolſono con Ceſare, che il Papa aveſſe preſo una deliberazione, ſenza averne fatte partecipazione, non ſolo ad alcuno di loro, ma ne pure a i Cardinali ſteſſi.*

(4) *Adrian. lib. 21 f. 843. D.*

(5) *Ibid.*

56. I Signori Veneziani colti all' Improviſo, e non ſoſpettando, che tale novità foſſe avvenuta ſenza beneplacito di Ceſare, riſcriſſero al Duca Coſimo, ornandolo co' nuovi titoli, e il Duca di Savoja ſoprappreſo da quell' eſempio fece lo ſteſſo; ma toſto, che ſentirono la verità e le circoſtanze tutte del ſucceſſo, ſe ne aſtennero, e ritornarono all' antico ſtile: il che ben moſtra, che non fu la malignità et invidia, sì come voliero gli Scrittori ſopraccitati, ma il riſpetto dovuto alla Ragione dell'

Impe-

Imperadore, che deſtò negli animi la ſoſpenſione, e diſapprovazione dell' avvenuto; ritraggonſi le sì fatte particolarità, dal racconto dell' Adriani: (1) *Mandò ancora (Ceſare) un ſuo Uomo* (noriſi, che ſe coſtui foſſe ſtato ſpedito da Firenze ſarebbe ſtato qualificato ſecondo lo ſtile univerſale di que' Scrittori, per Ambaſciadore, ma parlandoſi di un Miniſtro di Ceſare baſtava quel modo compendioſo *un ſuo Uomo*; ella è Fiorentinità coteſta) *a Vinegia a pregare quella Signoria, a non paſſare più oltre co' titoli a quel Principe, che ſi foſſe coſtumato dolendoſi del Duca di Savoja, che aveſſe mandata in Firenze il Conte di Camerano, a rallegrarſene, e gli aveſſe conceduta, e con lettere confermata cotal dignità, il che fece moſſo dall' eſempio del Doge di Vinegia, il quale riſpondendo al Gran Duca, che di Roma gli avea ſcritto una amorevoliſſima lettera di queſta ſua nuova dignità, rallegrandoſene, gli aveva concedvto il titolo: ma la lettera eſſendo venuta in mano al Soriano Ambaſciadore di quella Signoria, udendo il gran romore* (cioè il giuſtiſſimo ſdegno; è fiorentiniſmo altresì) *che ne faceva l'Ambaſciadore Imperiale, la ſi ritennè, e non volle renderla, di che poi la Signoria ſi ſcusò co' Miniſtri del Gran Duca, moſtrando, che in tanto loro biſogno non conveniva offendere Ceſare, e molto meno il Re Cattolico, il quale in queſto caſo ſi andò ſempre indurando, & il ſuo conſiglio vie più.*

(1) *Adriani lib. 21. f. 850.* †

57. Nella ſola Corte di Francia, perchè v'era la Reina Madre di Caſa Medici, e per altre alquanto obblique ragioni, fugli conceduto il titolo di Gran Duca; ma in un modo imperfetto, non corriſpondendo al nome l'effetto principale, per cui ſi era maneggiato tutto quell' intrico; atteſo, che ivi tuttavolta ſi dava la mano al Miniſtro del Duca di Modena ſopra quello del novello Gran Duca; di ciò giova ſentirne favellare gli ſteſſi Fiorentini; l'Adriani ſcrive, che (2) *Fra i Re grandi ſolamente quel di Francia, e prima la Reina Madre aggradendo molto cotal dignità nella ſua Famiglia, ſi contentò dare nelle lettere ſue, e in altre ſcritture, nome, e titolo di Gran Duca, e il ſomigliante fece il Re, ſe bene l'uno, e l'altro fu pregato dal Duca di Ferrara a non lo fare, e l'Imperadore lo ebbe a male, e voleva, che ſe ne aſteneſſero; non conſentiron già quello, che per conſeguenza ne veniva, che lo Ambaſciadore Fiorentino ſedeſſe ſopra quello di Ferrara.* Il Cini parte copiando al ſuo ſolito, parte confermando quello che ſcriſſe avanti di lui l'Adriani, ne parla così: (3) *La Regina Madre di Francia con molto lieto animo, approvò quanto ſi era fatto, non potendo ſe non eſſergli molto grata ogni eſaltazione della ſua Caſa de' Medici: ma dall' altra parte col non ammettere nel medeſimo tempo al luogo più degno l'Ambaſciador Toſcano del Ferrareſe, parve quaſi che foſſero a ſe ſteſſi contradicenti ..... gli altri quaſi tutti, reſtando ſoſpeſi, dicevano, voler ſtar' a vedere, quel che in ciò l'Imperadore, ed il Re Cattolico deliberaſsero.* Scipione Ammirato, il quale non coglie nel ſegno ſolamente allorchè non vuole, annovera più di una cagione del governo ſingolare, che tenne la Corte di Francia in queſto emergente, in guiſa di laſciare al giudizioſo Lettore, ſiccome ancóra noi facciamo, la libera elezione della conghiettura più veriſimile: (4) *In contrario ſi era moſtrato la Corona di Francia, o perchè non aveſſe ſenza ſuo pregiudizio ad aver diſcara l'altrui riputazione, o perchè veggendo l'Imperadore, e il Re di Spagna ſentirla altramenti, ſperaſſe con queſta occaſione poter tirare dalla ſua il Gran Duca di Toſcana, il quale haver per amico, o nimico, occorrendogli di tentar' alcuna impreſa in Italia, l'eſperienza di Siena l'avea moſtrato*

(2) *Adriani. lib. 21. f. 851. B. b.*

(3) *Cini Vita di Coſimo lib. 7. carte 484.*

(4) *Scip. Ammirat. Iſt. lib. 35. f. 349. A.*

quel

quel che importasse. Nel vero, l'avere o non avere nelle parti sue un Principe Signore dello Staro di Firenze, e di Siena, potea parere qui un solidissimo Impulso a un Re di Francia, il quale meditasse imprese in Italia. Aggiungasi a quest' ultima riflessione, quello che in caso di una guerra, che si temeva, fece di fatto allora quella Corte, all' afferire dell' Adriani: (1) *A questa mala soddisfazione* (*dell' Imperadore*) *facevano contrapeso il Re, e la Reina di Francia, i quali cercavano di farsi ubbligati i Principi di Toscana, e promettevano loro ogni ajuto segretamente*.

(1) *Adrian. lib. 22. f. 897. D.*

58. Per tanto si è mostraro, che l'Imperadore offeso nella sua sovranità sopra Firenze per quella Coronazione, e clausula espressa nella Bolla, ha riparato il torto, quanto dovea per Atti contrarj: e che la giuridizione sua nel modo convenevole a tale soggetto è stata riconosciuta da tutta la Cristianità, la quale per motivo universale fondato unicamente nel rispetto delle Ragioni del S. Impero, ebbe più riguardo alle protestazioni di Cesare, che alla esecuzione effettiva del Pontefice in questa congiuntura: e che la sola Corte Regale di Francia per motivo d'interesse particolare, e in modo imperfettissimo, favorì al Duca Cosimo. Proseguiremo nel fatto.

59. Il Pontefice veggendo da per tutto il negozio arenato, e gli animi inasprirì, ancorchè non volesse disdire l'operato, nè rivocarlo, deliberò di mandare il Cardinal' Alessandrino al Re di Spagna, e il Comendone all' Imperadore, tanto per invitarli alla lega contra il Turco, quanto per mirlgare l'un, e l'altro: (2) *Exacerbatis Imperii Principibus postremò eo res devenit, ut Pontifex, quamvis natura sua morosè pertinax ægrè sententiam mutaret, ejus verò rationem, ut ulli redderet, nunquam induci posset, de ea re tamen sibi cum Cæsare agendum existimaverit. Itaque per Joan. Franciscum Commendonum Cardinalem approbare factum conatus est*.

(2) *Thuan. hist. lib. 46 f. m. 614. D.*

60. Il Cardinal' Alessandrino giunto in Ispagna, ragionando con Filippo II. intorno alla guerra del Turco, ebbe a sentire in risposta le doglienze, che li fece quel Re (3) *della azione del Papa, intorno al titolo conceduto al Duca di Firenze*. A queste il Cardinal legato replicò scusando il Duca: (4) *lo pregò in nome del Papa, a voler specificare il pregiudizio, che li pareva ricevere con animo di sodisfarli, mostrando, che il Papa si era mosso a ciò per li molti meriti di que' Principi, e se bene non avea consentito, che innanzi al fatto gliele avessen fatte intendere ciò era stato perchè così avea voluto egli, pregandolo in ultimo a voler restar contento dell' onor dato ad un Servidor* (Servidor significa qui all'Adriani e debbe significar Vassallo; non negava già che Cosimo non fosse tale di Filippo II.) *di Sua Maestà, e di tanta fede* (e fede conseguentemente significa fedeltà di Vafsallaggio: perchè non avrà la stessa significanza, nello stesso libro dell' Adriani, allorchè Cosimo de' Medici fa rappresentare a Cefare (5), ch'egli gli è Servidore fedele, e fedelissimo! condonisi la diversione, perchè serve ad intendere le forme di dire di cotesto Scrittor Fiorentino) *e merito, e a non si sdegnare del modo, tirando sopra se tutto il difetto, che in cotale azione si fosse potuta notare* (così sgrava il mancamento del Vafsallo ligio, che pareva aver riconosciuto altro Sovrano che l'Imperadore e il Re delle Sapgne) .... *In tanto il Gran Duca non lasciava passar' occasione alcuna a disporre quel Re continuando di tenerlo sempre avvisato di ciò, che avesse creduto esserli profittevole*, cioè fece le parti d'un' attentissimo, e diligentissimo Vafsallo, e per l'appunto quelle, che per tanti anni avea fatte coll' Imperadore Carlo

(3) *Adrian. lib. 22. f. 896. F.*

(4) *Ivi.*

(5) *Sopra cap 23. §. 170 seg. f. 604.*

lo V.: sto a vedere, che tali atti abbiano a mutar' anco' essi di significato.

61. (1) *Ma nè questi uffizj* (seguita tuttora l'Adriani) *nè le preghiere del Pontefice montaron nulla, perchè il Re non volle mai specificare cosa onde si teneſse gravato, e rimetteva pure il fatto all' Imperadore, come a cui più toccaſse, che a lui, e che perciò non poteva di presente risolverne, nè deliberarne, se prima non conferiva quello, che in tal' affare si fosse proposto con altri.* Cosa assai patente è, che l'aggravio del Re Filippo, fosse un movimento, come si dice per natural consenso con quello di Cesare; conoscendo, e sentendo in se l'uno, quanto ingiustamente era stato offeso ed aggravato l'altro. *Il Legato non mancò di replicare, che quella risposta non conveniva alla domanda, essendo diviso il fatto dell' Imperadore da quel della Corona di Spagna.* Il Porporato, sapendo ben la regola, *divide, & impera*, volle mettere in dua l'interesse; ma il Re conobbe che il Duca Cosimo ad ogni modo, e per Firenze, e per Siena, era Vassallo, e Subvassallo dell' Impero; sicchè la ragione essendo comune, non gli sembrò bene la divisione meditata dal Cardinale; e per tanto (2) *per procurare, che facesse di trarne altra risposta, non potè ottenerlo, nè si potè mai cavarne altra risoluzione.* (1) *Ivi.* (2) *Ivi.*

62. L'unica cosa, che s'impettò con questa Legazione dal Re Filippo, si fu ch'egli raccomandasse questa causa di controvertita dignità, intercedendo, per così dire, la grazia all' Imperadore: (3) *Ottenne nondimeno nella sua partita, che il Re Cattolico manderia un Personaggio onorato all' Imperadore per invitarlo, primieramente alla lega, & in oltre per disporlo a favorir la causa de' Principi di Toscana*: era dettera comendatizia al Sovrano Giudice: segno più manifesto, non si potea desiderare, che il gran Re Filippo fosse ben bene persuaso, che la giustizia, e l'autorità di tutto questo affare, dovesse movere unicamente da Cesare. (3) *Ivi.*

63. (4) *Quasi nel medesimo tempo che arrivò l' Alessandrino in Spagna arrivò il Commendone a Vienna con le stesse commissioni d'invitare l'Imperadore ad entrare in lega..... e nel secondo luogo di disporre Cesare a contentarsi del fatto intorno al titolo del Gran Duca di Toscana..... Il Legato dopo aver confortato più vivamente Cesare a disporsi alla lega, con buone ragioni; mostrò a Cesare quanto giustamente il Papa avesse onorato il Gran Duca di Toscana, mettendo innanzi esempli di quante altre volte, avesse la Chiesa adoperata una somigliante autorità in dare titoli, e corone..... E che vie più gli era lecito, e conveniente di farlo inverso i Principi di Firenze, lo Stato de' quali si mostrava libero da ogni soggezione Imperiale, e da altra.* Sin qui l'Adriani. Ma a fine di far sentire con ogni sincerità la forza tutta degli argomenti cui adoperò questo Legato per provar' il suo assunto, e per persuadere l'Imperadore, non dobbiamo defraudare il Leggitore della relazione che ne dà Gerolamo Catena, il quale ordinatamente, riparte in due classi gli argomenti, l'una contenente que' che provavano la Potestà Universale del Pontefice in questo genere: l'altra della Piena Libertà di Firenze, e della indipendenza del Duca Cosimo, ed eccone la prima. (4) *Adrian. ivi f. 897. A. B.*

64. (5) „ Onde (Pio V.) a bocca dal Cardinale
„ Commendone gli fece intendere quanto que' suoi Consiglieri l'avea-
„ no sinistramente informato, allegando gli esempj, oltre le ragioni
„ di quelle, potea egli esser capace e della trasiazione dell' Imperio
„ fatta in Occidente fatta per la Sede Apostolica, e della creazione
„ degli (5) *Gerol. Catena Vita di Pio V. carta 121.*

„ degli Elettori in Germania, e della poteſtà, ch'eſſi hanno dalla
„ Sede Apoſtolica, li quali con una lor lettera autentica con ſette
„ ſigilli, che ſi conſerva in Caſtel Sant' Angelo di Roma, tutto ciò
„ confeſſano; e tanti Imperadori nelle lor lettere ſcritte a' Pontefici
„ Romani, ſomigliantemente. Oltre quello che fecero i Papi di
„ tempo in tempo. In Francia come Zacheria conſtituendo Pipino
„ Re, levato Hilderico: e la ſentenza fu eſeguita. In Polonia, la
„ quale ſi pretendeva ſotto l'Imperio, Benedetto IX. vi fece Re Ca-
„ ſimiro, ed ebbe effetto Gregorio VII. ne privò Boleslao, e la pri-
„ vazione fu eſeguita. Demetrio Re di Ruſci, e la Reina diero il
„ giuramento di fedeltà al Papa: fu fatto da Gregorio VII. Re della
„ Croazia, e della Dalmazia Demetrio; e pure erano ſotto la giuriſ-
„ dizione d'Ungheria. Di Portugallo Aleſſandro III. fece Re Alfon-
„ ſo, che prima ſi chiamava Duca, e pur'era ſotto la giuridizione di
„ Caſtiglia, e il Regno fu fatto cenſuale in perpetuo alla Chieſa Ro-
„ mana e 'l cenſo fu con effetto riſcoſſo di due marche d'oro puriſſi-
„ mo, il che avvenne dopo il Concilio Lateranenſe, donategli di più
„ mille ſcudi, i quali non ſi annoverarono nella ragione del cenſo,
„ Et Innoc. III. Papa, come ſi trova nel ſuo regiſtro autentico, con-
„ fermò il Regno al figliuolo, e nuovamente gliel conferì nel 1198.
„ Approvò il teſtamento di lui, e riſcoſſe il cenſo dovutogli da San-
„ cio Re II. e dal ſuo predeceſſore di 100. biſantj, e di quattro oncie
„ d'oro, e ſi dichiarò per ſcritture pubbliche eſſer' il Regno cenſuale
„ alla Chieſa Romana. Nel Regiſtro di Lucio II. Bologneſe ſi trova
„ che Alfonſo obbligò ſe, e i poſteri in perpetuo di pagare il detto
„ cenſo, e Gregorio VII. apertamente dice eſſere il Regno di Spagna
„ patrimonio di San Pietro. Il medeſimo Innoc. III. fece Re de Bul-
„ gari, e di Blachi Colajoanne, e pur'erano ſotto la giuridizione
„ d'Ungheria, e ſimilmente Innoc. III. concedè al Re de' Boemi,
„ che ſi poteſſe nelle ſue lettere nominar Re. Erano i Boemi ſotto
„ l'Imperio. Honorio Terzo ricevette in protezione il Re Theſſaloni-
„ cenſe: era Theſſalonica ſotto l'Imperio Conſtantinapolitano. Ho-
„ norio medeſimo fece Imperador di Coſtantinopoli il Conte Alciſi-
„ dorienſe, ſenza che precedeſſe alcuna elezione. Mindaco Duca di
„ Lituania per autorità Apoſtolica fatto Re. Et Daniel di Ruſſia
„ auſtrale, & a tempo di Ludovico Ceſare, aſſai Città d'Italia ſi fece-
„ ro molti di lor tiranni: ma poi per autorità del Papa hebbero tito-
„ lo, chi di Duchi, chi di Marcheſi. Il Regno di Ibernia da Adriano
„ Papa fu dato al Re d'Inghilterra. Paolo IIII. l'ereſſe in titolo, e
„ dignità Reale. Honorio III. pigliò in protezione il Regno di Sco-
„ zia, & eſercitò la ſuprema podeſtà di Scozia, e d'Inghilterra. Il
„ Re Cattolico poſſiede il Regno di Navarra con ragioni fondate
„ nella privazione fatta dalla Sede Apoſtolica a Caſa di Vandome
„ nella ſucceſſione, ſicchè ſe non foſſe lecito a' Pontefici diſponer fuo-
„ ri del loro Stato in coſe temporali non poſſederebbe il Re Cattoli-
„ co con giuſto titolo quel Regno. Quaſi infiniti altri eſempj furo-
„ no addutti dal Legato a voce, che non mai volſe Pio che ſe ne fa-
„ ceſſe ſcrittura, come di coſa più chiara, che 'l Sole, nè di leggier
„ ho per ſoſpetto, che di ſciemo nella fede ſenta chiunque vacillan-
„ do in ciò ſcrive, e truova ſottigliezze da invilupar le menti de'
„ Principi. Tanto più che ſi ſa, che l'opinione più comune de' Dot-
„ tori di leggi civili, & Imperiali, e a favor della Chiaſa .....(1)

(1) *Vol carte* 120.

poc' an-

» *poc' anzi lo ſteſſo Catena diſſe*: Pio, come Vicario di Criſto di cui » è il Cielo, e la Terra, non vuole ſi metteſſero in ſcritti le repliche, » non convenendo, avendo eſſo l'Imperio ſopra tutte le terrene po- » teſtà per ben di tutta la Criſtianità, il che ſenza contraſto fu & è » ſentenza di tutti Teologi, e Canoniſti, e determinazioni de' Con- » cilj, maſſimamente del Niceno, ove ſi trovarono trecento dieciotto » Padri, che 'l ſucceſſore di S. Pietro ſia Signore e Rettore di tutti i » Principi del Nome Criſtiano, di tutte le Provincie, e di tutte le » genti: anarhematizzando chiunque ardiſſe ciò contraſtare, e S. To- » maſo d'Aquino, e nelle coſe ſpirituali, e temporali ciò dice eſſer » vero, non eſſendo finalmente altro, che un capo in un ben propor- » zionato corpo: talmente che del Papa ſi conſacra il Capo col Criſ- » male, e de' Principi s'unge il braccio ſolamente con l'olio.

L'equità vuole che i Leggitori non ſieno defraudati della cognizione di quelli motivi.

65. Non già perchè all'aſſerire del Catena, la comune de'Dottori ſia in queſto articolo pe' Papi; nè tanpoco perchè egli riputi ſcemo di ſede chiunque non ſenta con eſso lui, che ciò ſarebbe ingiurioſo a tanti, e tanti ottimi Dottori Cattolici, e ſingolarmente a S. Gregorio II. Papa, il quale dopo del ſagroſanto Concilio Niceno candidamente confeſsò in una ſua lettera a Leon Iconomaco Imperadore, che (1) *quemadmodum Pontifex introſpiciendi in Palatium* (dell'Imperadore) *poteſtatem non habet, ac dignitates regias deferendi; ſic neque Imperator in Eccleſiis introſpiciendi, & electiones in clero peragendi ..... Vides Imperator Pontificum, & Imperatorum diſcrimen*? ma perchè non è punto neceſsario al noſtro iſtituto l'entrare in queſta diſcuſſione, non ci faremo a diſaminare queſte ragioni. In tanto laſcio a ſuo luogo, fin dove s'eſtenda il Vicedeato de' Pontefici nelle coſe del ſecolo, ben pronto a portargli tutta quella venerazione, che ogni ſincero Cattolico, e al pari del Catena zelante, è veramente obbligato di portargli, maſſimamente in ſequela del vero e ſincero ſenſo del Concilio Niceno, il quale non favellò mai d'Impero, o podeſtà, che aveſsero i Papi ſu i Regni, e ſu Governi del mondo per diſporre del loro reggimento temporale, e de' loro tiroli. Al ſentimento però rigoroſo del Catena, e alla preteſa comune de' Canoniſti, potrebbeſi opporre nella materia, e nel caſo preſente, la pluralità de' voti di tutti quaſi i Teologi, e di tutti i Principi Criſtiani, i quali ſe gli anderemo raccogliendo troveranno ſi univerſalmente contrarj; poichè que' Potentati avrebbero dovuto riconoſcere incontanente, e riſpettare la novella dignità nel Duca Coſimo, ove il vacillare in cotal credenza foſſe una ſpecie di eresia. Mi permetterà ancóra quello Scrittore di aſcrivere più toſto ad ogni altro ſaggio riguardo, che alla evidenza, ſecondo lui, chiara più che il Sole, il volere il S. Pontefice che quella eſpoſizione del Cardinale non foſſe ridotta in iſcrittura, ma ſi faceſſe così tranſitoriamente in voce. L'argomento concludeva troppo, ed intereſſava troppi ſoggetti, e poco meno di tutti i Regni del Mondo. Tanto baſti circa il giudizio del Catena.

(1) *Apud Labbè Concil Tom. 7. f. 26.*

66. Laſciata, come dicemmo, la parte del dirtto circa i fatti ſteſſi ivi allegati, molto ci faria che dire. Non queſta ſarebbe la prima volta che un Pontefice riposto nel Catalogo de' Santi aveſſe operato ſupponendo veri alcuni fatti, che non furono mai. Si ſa e il Pio Otto Friſingeſe (2), Sigeberto nella ſua Cronaca (3), e Goffredo di Viterbo (4), e il Tritemio nella Cronaca Hirſaugienſe (5), ed Onofrio Panvinio (6), e tanti

(2) *Cron. lib. 6. c. 55 e lib. de geſtis Friderici c. 11.*
(3) *Chron. ad an. 1089.*
(4) *Chron. parte 17.*
(5) *Ad an. 1106*
(6) *De varia creat. Pontif.*

tanti altri aſſeriſcono avanti Papa Gregorio VII. non ſi trovar' eſempio, che alcun Papa ſpogliaſſe alcun' Imperadore, o Re dell'Impero, Regno o Principato; nulladimeno eſſo Papa Gregorio VII. dichiara in una ſua (1) lettera reſponſoria a Grimanno Veſcovo di Mers, ch'egli fonda la giuſtizia della ſentenza di depoſizione da lui pronunziata contro all'Imperadore Enrico IV. in gran parte ſugli eſempj paſſati, ſul coſtume, ed uſo della Chieſa di dare, o torre i Regni a' Principi ed Imperadori. Come conciliare queſte partite? Il dotto Padre Natal Aleſſandro in una diſertazione, in cui agita queſto punto con eſatta critica, le concilia con dire, che il Segretario di Gregorio VII. gli ſomminiſtraſſe, ed allegaſſe documenti falſi. E di vero come altrimenti accordare la verità iſtorica colla coſcienza del Pontefice? (2) *Gregorio itaque VII. obreptum eſt, falſaque documenta ipſi ſubminiſtrata fuere, vel potius undequaque corroſa ab eo qui ipſi erat ab epiſtolis.* Nè con tale interpretazione ragionevole ſi fa ingiuria veruna alla memoria di un Pontefice; e Natal Aleſſandro moſtra, che lo ſteſſo Gregorio VII. non pretese di eſſere da ſimili sbagli privilegiato: (3) *Sanè ſibi in his præcipuè rebus obrepi potuiſſet Gregorius VII. non ægre faſſus eſſet, qui in Epiſtola ad Hugonem Epiſcopum XXXI. lib. IX. ſcribit. Noverit prudentia tua, quia multa tanquam à nobis deferuntur, & ſcripta, & dicta, nobis neſcientibus. Multa etiam ſubſcribi poſſunt, minus ad ſingula intentis, utpotè diviſis ad plurima, & intentis ad maxima, quibus vehementer arctamur, unde in hac cauſa, quod profectò minime recordamur, ſi quid forte ſubreptum fuit, optatò magis amamus corrigere, quam ab æquitate, & rationis tramite deviare, vel aliis corrigendum relinquere.* Ove noi vorremo far' un'eſame delle particolarità tutte, e di tutti li punti ſtorici dal Carena narrati in quella eſpoſizione di eſempj, toſto ci vedremmo ridotti dalla neceſſità, a dar la ſimile ſpiegazione alle difficoltà, e contraddizioni, che ſi paleſerebbero.

(1) Ep. 25. lib. 4.

(2) *Natal Alexand. diſſertatione II. in hiſtoriam Eccleſiaſt. ad ſæcul. XI & XII. f. 698. edit. Pariſ. 1699.*

(3) *Id. ibid.*

67. Ma comunque ſi andaſſero que' fatti antichi, ſtato il Cardinal Comendone ſoſteneva un punto, il quale provato, dovea placare l'animo dell'Imperadore: ove non ſovraſtaſſe un' articolo più aſpro e ſcabroſo. Nella bolla della creazione di gran Duca, era ſtata inſerta tra le formule *cauſali* di quella Coronazione queſta; che Coſimo era aſſoluto et indipendente per ragion della Città, e Stato di Firenze; la quale, ſempre che avverrata foſſe l'univerſale potestà del Pontefice di poter' erigere nuove dignità in ogni Regno di qualſivoglia giuriſdizione, v'era oltre al biſogno. Ma eſſa non fu inſinuata al Pontefice, ned appoſtavi ſenza conſiglio de' parziali del Duca Coſimo, e nemici indubitati de' Diritti più chiari del S. Impero; poteaſi quaſi dubitare, ſe per quella giunta, l'atto diveniſſe o più o meno aggravante alla Dignità di Ceſare: poichè ove ſi foſſe conceduto, o confeſſato ivi, o eſpreſſamente, o tacitamente, che Coſimo era Vaſallo dell'Imperadore, qual' egli fu, la giuriſdizione dell'Imperador, ſarebbeſi infranta più francamente: e ſupponendoſi all'incontro per indipendente lui, la intenzione di chi operava, pareva che non offendeſſe, nè intereſſaſſe tanto l'Imperadore; e ſempre pareva meno debole la ſcuſa, e più agevole l'aver' errato nella ſuppoſizione del fatto, che l'aver violato il diritto, che altri pretendeva, e credeva apparteneſſegli. Or'oltra. E veggiamo queſta ſeconda claſſe di argomenti, di cui ſi aſpetta lo eſame alla noſtra cauſa, che abbiamo con Firenze, e non punto con Roma; co' Principi di Toſcana, e non co' Pontefici.

68. Furon' adunque eſpoſte le ſeguenti ragioni di Coſi-

Coſimo de' Mediçi pel dominio Fiorentino (1). *Se nel privilegio Pio aveva eſpreſſo, Coſimo, eſſendo d'aſſoluta Podeſtà per ragion del libero, e diretto dominio Fiorentino, a niuno eſſer ſoggetto, ſi era fondato nell' antica libertà di Firenze, havuta da Ridolpho Imperadore, e confermata da Maſſimiliano Primo; tale era quello Stato innanzi l'aſſedio.* Per lo appunto tale era; e per queſta ragione l'Imperadore Carlo V. l'aveva come ribelle aſſediata, e potea diſporne ſecondo l'eſigenza della ragione de' tempi. La libertà che Maſſimiliano confermò a' Fiorentini, era quella, che gli altri Auguſti ſuoi predeceſſori le aveano grazioſamente conceduta, come abbiamo dimoſtrato (2). E le conceſſioni degli altri ſi è veduto *ad verbum* in che coſa conſiſteſſero nelle vite di Ruperto il Palatino, e di Carlo IV.; e ſe Ridolfo ha conceduto libertà a Firenze, queſta non puote ſpacciarſi, che per quella, che godono tutte le altre Città libere dell' Impero; chi aſſeriſſe l'oppoſito è tenuto a provarlo col documento, che non mai ſi vide; o con prove equivalenti, il che è impoſſibile. Ora quella libertà è tale, che in certi caſi, e ſingolarmente per delitto eſſe Città la poſſono perdere, e ritornare al Fiſco ad eſſer date in Feudo a chi aggrada agl' Imperadori, e all' Impero. La vendita di una Libertà totale, attribuita all' Imperadore Ridolfo, per ſorte non gran tempo dopo la medeſima bolla di Pio V. per gli ſteſſi Fiorentini Scrittori più zelanti della indipendenza, è sì fattamente ſtata eſploſa, che di comun conſenſo ella va omai in compagnia dell'opinione, che non ſi danno antipodi, e di ſimili errori, che già un tempo occuparono gl' ingegni degli uomini poco curioſi delle regole critiche, e neceſſarie a rinvenire la verità. Per modo che ſi vede, che quella *clauſula, o formula cauſale* affermante la Piena Libertà di Firenze ſi fonda ſopra un fatto manifeſtamente falſo, e conſeguentemente ruina tutta la fabbrica, che vi regge ſopra: e baſta la neceſſità, ch'ebbe il Partito del Duca Coſimo di addurre sì vana prova a ſcreditare, e fare perdere quella Cauſa, avanti di ogni ſincero giudice, e retto: queſta volta sì che l'adulazione, e l'impegno avea partorito monti, e fece naſcer un non nulla. Poſto un sì ſaldo fondamento, che Firenze avanti l'aſſedio foſſe liberiſſima, reſtava al Cardinal Comendone a moſtrare, che colla guerra, che fece l'Imperadore a' Fiorentini non acquiſtò alcuna ragione nuova ſopra di Firenze. E nel vero queſta ultima partita di leggieri gliela concediamo. Neſſuno ha preteſo, che con ciò nuove ragioni acquiſtaſſe: perchè di ciò non ne avea meſtiero; baſtarongli le antiche, ch' egli bensì conſervò con quegli atti, che fece in quella guerra, in adoperando il ſuo diritto ſupremo. Udiamo dunque il Legato proſeguire nel ſuo argomento.

(1) *Gerol Catena tvi. Vita di Pio V. carte* 123.

(2) *Sopra cap.* 16. § 12. *ſeg. f.* 319.

69. (3) *E la Capitolazione fra Papa Clemente VII., e l'Imperador Carlo V. fu con obbligo eſpreſſo, che 'l governo di quella Città ſi mutaſſe, e formaſſe ad arbitrio di Clemente VII.* Tale fu l'obbligo, che contraſſe l'imperadore nel trattato di Barcellona, e tale fu l'effetto: poichè Ceſare ordinò lo Stato non punto come a giudizio di arbitro delegato (4) ma a beneplacito e ſatisfazione del Pontefice, e tenne l'occhio agli ordinamenti, che vi fece eſſo Clemente. Ma ſpoglioſſi egli perciò della ſua ſovrana ragione? Non fu quella promeſſa un' aſſenſo di piacevolezza, che il vero Sovrano preſta ſovra una coſa di ſua ragione, a un terzo (5)? Il Pontefice ſteſſo non riconobbe egli Carlo V. per ſupremo Signore di Firenze (6)? chiunque ſta in forſe circa queſte interpretazioni eſpoſte da noi con tutta ſincerità, rivegga di grazia quello, che abbiamo provato nel capitolo, che tratta dell' accordo di

(3) *G Catena tvi.*

(4) *Sopra cap.* 18. § 20. 42. *f.* 350 e 356.

(5) *Sopra tvi.*

(6) *Sopra cap* 17. § 23. *ſeg. f.* 226 *It. cap* 18 § 63. *ſeg. f.* 362. *It. cap.* 19. § 30. *f.* 378.

Barcellona. E noi facciamo cammino con rivedere il reſto.

70. (1) *Stando dunque detta libertà, nè eſſendo la Città venuta dopo in alcuna ſoggezion dell' Imperio, fino al tempo dell' accordo, nel quale fu eſpreſſamente RISERVATA LA LIBERTA' SUA: non poteva mai eſſer devoluta all' Imperio; perciochè ſenza vaſſallaggio, non ſi può commetter fellonia.* Sta a meraviglia la maggiore, e tanto vero è, quanto il ſuppoſto che contiene, e la minore è falſa. La negazione del vaſſallaggio di Firenze, quivi ſi fonda full' aſſerzione fallace della favoloſa vendita di piena libertà fatta dall' Imperador Ridolfo. Dunque rivolte le veci, la giuſta negazione di eſſa vendita importa l'affermazione del vaſſallaggio di Firenze, tuttora ſuſſiſtente. Di quale momento foſſe la *riſerva di libertà* appoſta nella Capitolazione di Don Ferrante Gonzaga, lo abbiamo dimoſtrato a lungo a ſuo luogo (2): cioè, che ella non potea importare in ſenſo delle Parti contraenti, ſe non che la reſtituzione de' privilegj antichi alla Città, trattone quello di eleggere in avvenire da ſe i ſuoi Capi di Maeſtrato. Il ragionamento del Legato ſeguita in queſta forma; (3) *che ne anche le parole ſteſſe de' privilegj, quando foſſero molto più eſpreſſe a favor dell' Imperio, le poteron pregiudicare, perchè ſi ha da attendere alla verità.* E propoſizione giuſtiſſima; ma qui parimente ſi falla nel ſuppoſto, perciocchè la *verità*, che ſecondo che vollero coteſti Indipendentiſti, *ſi ha da attendere* quì, e lo notino bene i Lettori, conſiſte tutta nella conceſſione di Piena Libertà fatta dall'Imperador Ridolfo; cioè in una mera favola. Andiamo innanzi.

(1) Catena tri.

(2) Sopra cap. 20. §. 10. ſeg. f. 404. ſeg

(3) Catena tri.

71. (4) *Nè pregiudica il ricorſo fatto dalla Città all' Imperador Carlo, dopo la morte del Duca Aleſſandro, havendo egli per vigor della Capitulazione a dare la forma a quel governo il che non importa vaſſallaggio.* Non importa vaſſallaggio, in l'accordo, allorchè ſi concede la facoltà di riformare a un'eſtraneo. Ma importa vaſſallaggio, ſempre, che il legittimo Sovrano ſi aſſume tal'uficio, e aſtrigne i vaſſalli a laſciarlo a lui eſercitare, qual ſupremo Signore, ſiccome lo eſercitò Ceſare (5). Poi potrebbeſi chiedere per quante volte aveſſe a dar la forma a quel governo l'Imperadore, in vigor della Capitolazione, con cui ſi arreſe la Città vinta nelle braccia del vincitor' Auguſto? nel modo che vacò il Principato nel quinto anno dopo la iſtituzione di Aleſſandro ſenza prole maſchia legittima, così potea parimente vacare colla morte di Coſimo: e così di mano in mano, indefinitamente: sì veramente, che la facoltà di ordinare la Repubblica era in perpetuo appreſſo l'Imperadore Carlo V., ſecondo l'inſegnamento di queſto difenſore della indipendenza, e così realmente fu; ma per certo in vigore di quella Capitolazione, la quale ſe ſi foſſe fatta con uno ſtraniero Principe aſſunto in arbitro, non mai ſi dovea eſtendere a tempo infinito, e alle pluralità degli atti, de' quali un ſolo avrebbe terminato, e conſumato il diritto di tale forma. Il ricorſo, che fece la Città in quella aperrura a Carlo V. fu un veriſſimo atto di ricognizione, e tale, quale in ogni ſcadenza, o apertura, e mancanza di ſucceſſore abile debbe farſi agli Auguſti, ed all' Impero; poichè a Carlo V. ſi fe' come a Imperadore e non altrimente, come è ſtato provato (6).

(4) Catena tri.

(5) Sopra cap. 20 §. 60. ſeg. f. 416 ſeg lit c 21. §. 53. ſeg f. 449 ſeg

(6) Sopra cap 3. §. 3. ſeg. f. 146. e §. 18 ſeg f. 369. ſeg.

72. Seguita il ragionamento attribuito al Cardinale Legato, che ſe il dar forma a un governo importaſſe vaſſallaggio della Città, cui ſi riforma (7) *la Sede Apoſtolica il vi potrebbe molto prima pretendere, havendo Benedetto XI., e Clemente IV. inſtituito altre volte governo in quella Città*: che que' Pontefici s'ingeriſſero nelle coſe del governo Fiorentino è arcivero; ma è vero del pari, che vi ſi ingeriſſe-

(7) Catena tri.

ro

ri o come ſoliti erano in tutti i Regni del mondo, o a nome dell' Impero, come in coſe d'uoa Città Imperiale, qualmeote l'abbiamo provato ad evidenza(1); per modo, che queſti eſempj provano a dirittura l'oppoſto di quello, che volea porr' in chiaro quel Cardinale; cioè, provano, che Fireoze non fu libera, ma ſoggetta all'Impero, allorchè que' Pooteficl ordinarono quella Repubblica. Continua poi quella miſerabile teſſitura di prove come ſegue,

(1) *Sopra cap. 8.*

73. (2) *Mane anche l'Imperadore Carlo il pretendette, per ciò che, quantunque foſſe poſta pena ne' privilegi della devoluzione all' Imperio, chiaramente ſi vede ciò eſſer fatto a terrore, per tenere a freno quel popolo, che nuovamente contra alla Caſa de' Medici, non machinaſſe.* O l'egregia forma di ſpiegare la mente de' privilegi! *chiaramente ſi vide* per certo, che la pena fu appoſta *a terrore*, e ad effetto di tener quella Città in freno; ma ove non foſſe ſtata dipendente dall' Impero, tidicoloſamente ſi ſarebbe minacciata della devoluzione all' Impero; oon convien tal pena a' popoli Liberi. E *a terrore* di chi fu ella oppoſta? a *raffrenarlo* da qual delitto? dal ſolo delitto di macchinare contro a' Medici. Bella ſortita, per chi ſi trova nelle ſtrette. L'Imperadore in quello ſteſſo atto, poche paragrafi avanti, aſſolſe quel popolo dalla colpa di ribellione incorſa, noo mica per aver' eſpulſa la Caſa Medici, ma per aver preſe le armi contra Ceſare, e per altre macchinazioni ivi oon eſpreſſe contra l'Impero: e poi ſi vuole, che in avvenire non poſſa incorrere tal colpa, ſe non unicamente ſe macchinaſſe contro a' Medici. Il macchinare contro de' Medici era ribellione e delitto di Maeſtà unicamente, perchè eſſi erano Miniſtri, Vicarj, e Maeſtrati iſtituiti dall' Imperadore, e ſubordinati all' Impero, oltre che aſſurdo implicante, er inudiro ſarebbe quel genere di pena; ma ciò è ſtato dilucidato (3), e il ripeterlo ſarebbe ſtucchevole. E pur ſeotaſi ancóra queſt' altro eccelleote argomento, e ſentaſi s'è degno di uo Cardinale di S. Chieſa.

(2) *Catena ivi.*

(3) *Sopra cap 21. § 91. f. 463 ſeg.*

74. (4) *Onde fu eſpreſſamente coſtituita queſta pena alla Città, e non a' Medici.* Ma perdonino all' Immortale Carlo V., s'egli ebbe sì corteſe opinione del generoſo ſaogue Mediceo, e tanto ſi fidaſſe nella fedeltà, e gratitudine dovuta a lui, e all' Impero per cotanti ſuoi benefizj, che non iſtimaſſe neceſſario di apporre ancóra eſpreſſamente una claulula penale a *terrore* di que' nobiliſſimi animi, e ad effetto di tenerli a *freno*. E ove mai vide la Eminenza Sua cooferire i Vicariati colla giunta di tali cominazioni contro a' Vicarj iſtituiti? Ed ove mai udì inveſtire i Principi degli Stati dell' Impero con queſte eſpreſſe minacce? e i Principi, che non aveano ribellato, e che furono sì radicati nella fede, devozione, e protezione dell' Impero? de' quali non ſi era provato, nè ſi prevedeva, nè ſi dovea prudentemente preſumere una cotanto rla diſpoſizione di animo? A queſta forma di ragionare, ogni vaſſallo, che non è eſpreſſamente ſottopoſto a tale pena, e che non giura eſpreſſamente la fedelrà, ſarà io libertà, anzi ſuora del caſo, di poter' eſſer fellone. Comeche eſpreſſa non ſi legga, è ſcritta a lettere majuſcule quella *comminazione* a' Principi dello Stato di Firenze: vi ſi legge però con lettere intellettuali, e viſibili a ogni occhio diſapaſſionato (5). Se Ceſare concedette Firenze a' Medici, con che la manteneſſero io fede, e devozione dell' Impero; ſe eſſi accettarono il beneficio con tal patto: ſe poi la Città ſcuotendoſi d'addoſſo tal devozione e fede divien ribelle; come ſi può comprendere, che ooo diveniſſero ribelli dell' Impero, e felloni coloro che l'aveſſero farta prevaricate per autorità loro contra quello ſtretto, e legittimo dovere? non volle quell' argomeotante fare uſo alcuoo di quell' aſſioma triviale:

(4) *Catena ivi.*

(5) *Sopra cap. 21. § 64. f. 455 ſeg.*

id

id propter quod aliquid eſt tale magis eſt tale; il che pure ſarebbe baſtato a farlo ravvedere dal ſuo fievoliſſimo ſofiſma, ricavato da una reticenza conformiſſima al buon coſtume, e allo ſtile delle inveſtiture, e de' Privilegj. Ma biſogna ſentirlo creſcere nell' argomento.

(1) Catena ivi.

75. (1) *Anzi fu eſpreſſamente dichiarato, che queſto, e 'l reſtante de' Privilegj a beneficio di detta Caſa s'intendeſſe, e ſi interpretaſſe.* Oh sì che coteſta è la rara conſeguenza! Hannoſi da interpretare i Privilegj conceduti a beneficio de' Conceſſionarj; dunque hanno da interpretarſi a danno, e pregiudizio del Concedente. Sugl' inizj di queſto Trattato avverrimmo che fino da' tempi de' Priſci Romani uſavanſi conſimili formule ne' Privilegj dalla Repubblica conceduti a' ſuoi ſudditi; ſenza che provaſſero indipendenza (2). Ma non vogliono riſpoſta tali nenie. Odanſi le altre dello ſteſſo metallo.

(2) Sopra cap 2. §. 26. verſ. quell' altra f. 41.

(3) Catena ivi.

76. (3) *Nè i due Privilegi di Carlo V. egli non dà nè ad Aleſſandro, nè a Coſimo titolo alcuno di Duca, ma l'uno, e l'altro chiama Capo di Repubblica.* Il Fatto è veriſſimo; sì come parimente veriſſimo è, che i Diputati di Coſimo e della Città ſupplicarono più volte Ceſare (4), che voleſſe accordargli il titolo di Duca, e che non l'ottenne che forſe implicitamente, e ciò non a danno della ſovranità Imperiale, ma più toſto della Dignità di Coſimo (5). La conſeguenza poi che da quel Fatto ritrae il Cardinale, cioè, che per aver' egli chiamato Capi Aleſſandro e Coſimo, non doveſſe più chiamarli Duchi, è falſiſſima: *E nondimeno*, ſegue il Legato, *gl' Imperadori Carlo, Ferdinando, & eſſo Maſſimiliano nelle lettere, che loro hanno ſcritte gli chiamano Duchi di Firenze.* E con queſto ſteſſo l'Imperadore crea Duca uno. E mancano per avventura eſempli, che in voce, o per lettera ſcritta, eziandio a un terzo, e quel che più è per errore, taluno per eſſervi ſtato nomato con nuovo titolo, ha conſeguito il grado di Conte, di Marcheſe, di Duca, e ſimili?

(4) Sopra cap. 23 §. 54. ſeg. f. 559 ſeg e §. 121. f. 586 e §. 149. ſeg f. 599. ſeg

(5) Ivi.

77. Come ſi andaſſe la biſogna circa il titolo Ducale di Aleſſandro de' Medici, a ſuo luogo la dicemmo (6). Eſſo era Duca, e chiamoſſi il Duca Aleſſandro avanti, che l'Imperadore lo inveſtiſſe di Firenze, come Capo della Repubblica; perchè avea il Ducato di Penna datogli da Ceſare; avendo poſcia acquiſtato quaſi l'aſſoluto potere ſovra la Città di Firenze; cioè, eſſendone divenuto Duca di fatto, ſe non lo era eſpreſſamente di nome, agevole coſa era il confondere l'idea delle coſe coll' idee de' nomi, e traſportarle dall' un ſubietto all' altro. In queſto modo ebbe il nome di Ducato la Brabantia; cioè, perchè ella fu comandata da un Signore, che ſi chiamò Duca di Loraringia, e non ſi trova (7) *Cæſarem, Regem, aut alium Principem Brabantiæ titulum dediſſe, aut pro ſe comitatus titulum, vel Marchionatus aliundè babuiſſe*, ſe crediamo a Ponto Eutero; e perciò uſcì, e non fu la Brabantia ſotto l'Impero? Ma qui c'è più, abolendo Aleſſandro il Gonfalonerato, ſi era fatto dichiarare per decreto municipale Doge della Repubblica. Il che non offendeva punto l'autorità ſuperiore di Ceſare, come provato è (8); ma potrebbeſi anche prendere per una ſequela, o eſtenſione della coſtituzione Ceſarea, o del Privilegio, il quale dovea intenderſi, ed interpretarſi, come ripetè il Cardinale Legato teſtè, *a beneficio, e favore di Aleſſandro de' Medici*; e lo interpretare la voce Capo, per quella di Doge, o Duca, fu coſa favorevole a Aleſſandro, non ripugnante forſe alla mente del Legislatore. Il che ſi depurò maggiormente; poſciachè i Fuoruſciti, fatto di ciò un' articolo delle loro accuſe contra Aleſſandro in Napoli, egli ſe ne giuſtificò avanti Ceſare, dicendo, che quel Decreto Municipale altro non era, che un traſportare in ſe

(6) Sopra cap 22. §. 5. ſeg f. 493. ſeg

(7) Pontius Euterius in Belg o lib. 2. c. 12. f. 120.

(8) Sopra cap 22. §. 36. f. 507.

il

il Gonfaloniere perpetuo; e che non per contravvenire a' precetti Imperiali; ma per onorare maggiormente l'Imperadore, ciò l'avea fatto il consiglio della Città. Per quello, che concerne il titolo Ducale in Cosimo, si è veduto quante volte, e con quale sollecitudine esso ricercasse da Cesare tal titolo, e che non prima di aver ricevuta la Cesarea Investitura, o confermazione, la quale implicitamente contenea tale permissione, esso, nè si sottoscrisse, nè si fece titolare sulle lettere Duca di Firenze. Si è veduto altresì, qualmente egli medesimo si sosscrive e gloria di essere stato creato Duca da Cesare (1). In guisa, che quel ragionamento del Cardinale Legato non prova altro, se non che, Cosimo non avea avuto fino lì per privilegio espresso il titolo di Duca: ma non prova, che tale titolo l'avesse da altri, che dall' Imperadore, ed in diverso modo dal da lui addittato, il qual non è mica l'unico è il solo idoneo a conseguir tal dignità da Cesare. Vi ha anche alcun'esempio, che i Vassalli dell' Impero hanno da se incominciato ad attribuirsi il titolo di Duca, senza perciò uscire dalla devozione, e giuridizione Imperiale; così di Gottofredo il Barbato stimandosi, e per la nobiltà del sangue, e per lo valore, e la potenza, degno di tal titolo: (2) *Constat primum relicto Comitis Lovaniensis titulo, nullius Cæsaris, nec Regis, sed propria auctoritate sumpsisse Ducis ..... titulum, quod id sibi jure deberi censeret*: la Lotena fu nè più, nè meno feudo dell' Impero in appresso. Il discorso del Legato proveria al sommo, che Alessandro, e Cosimo de' Medici, erano in ordine alla Dignità, Duchi meno perfettamente, che gli altri Duchi veri dell' Impero, quali furono que' di Mantova, di Modena, di Savoja, e di Milano, creati con tutta solennità, e con erezione degli Stati e Vicariati in veri Ducati, e che era di quella classe de titolati, che a favor dell' uso, costume, accidente, tolleranza, e connivenza, o posteriore *ratihabizione*, si hanno acquistato un nome di dignità.

(1) *Sopra cap. 2 §. 54. seg f 559. seg §. 121 f 586. e §. 149 seg. f. 599. seg.*

(2) *Pontius Euter. l. c.*

78. Ma ritorniamo in filo dell' argomentazione riportata dal Catena: (3) *E rispondendo l'Imperadore, che tutti i Capi delle REPUBBLICHE si chiamavano Duchi*; non è credibile, che l'Imperadore dicesse tal cosa; il *TUTTI* vi sarà di più, l'università non v'ha luogo. *E che Capo, Duca, e Governatore era il medesimo*. O questo sì è verisimile, che lo dicesse, e nel soggetto di cui si trattò, era verissimo, e bastantissimo per l'assunto. *Il Legato disse che gli esempi, e l'uso circa il primo punto mostravano il contrario. Imperocchè in Firenze medesima il Capo della Repubblica è stato chiamato Gonfaloniere* Quadrava ominamente la risposta, sempre che vera fosse la proposta; il che si allontana dal verisimile. *E circa il secondo, che se fosse vero, tutti i nomi, che dinotano Signoria, sarebbono indifferenti fra loro, come Imperadore, Re, e Principe, e Duca, e Marchese*. Potea aggiugnete ancóra, *e Gran Duca*: e così era tolto a mezzo il soggetto della disputa. Ma Indifferenti sarebbero ne' Regni assolutissimamente indipendenti, ove non indicano carica ed uficio, Ministero, e Dignità Vicariale, quale sempre fu la Ducale Fiorentina, e Toscana. *E nondimeno questa differenza esser nell' Impero più, che in alcuna altra Provincia del mondo*. Per l'appunto, perchè sono ivi tutti titoli, e dignità indicanti o Vicariato, uficio, e amministrazione a nome dell' Impero, o Principato dipendente quale fu, e dovette essere, quello di Cosimo, e de' Duchi, e Gran Duchi di Fitenze. *Essendo tanto distinti i Duchi da' Marchesi, e questi da' Lantgravi, nè potendo alcun d'essi senza privilegio mutarsi, o accrescersi il suo titolo*.

(3) *Catena loc.*

79. Non di certo, non è verisimile, che tale disputa cavillosa de' nomi, avvenisse tra l'Imperadore, e il Legato, quale ce la riportò il Catena, nè che Cesare mettesse innanzi una proposizione in senso

assolu-

aſſoluto, di cui non ve n'era biſogno, in vece di metterla in ſenſo modificato, quale gli baſtava. Che tutti i Capi delle Repubbliche ſi chiamino Dogi, Duces, e Duchi, o Duci, non è il vero; ma è veriſſimo, che Capo, Duca, e Governatore era il medeſimo. Nè convien credere, che l'Imperadore voleſſe aſſerire una manifeſta, ed inutile falſità concernente il mero nome: poichè ſe i Capi delle Repubbliche di Venezia, e di Genova chiamavanſi Duchi, i Capi però della Repubblica di Lucca, e di altre in Italia, e fuora non portarono tal titolo: sì bene convennero tutti i Capi di tutte le Repubbliche, in ciò, ch'eglino erano Governatori, e perciò non è del tutto aſſurdo, che tanto gli uni, quanto gli altri poteſſero aſſumere il titolo di Doge, o Duca, per decreto municipale, al pari del nome di Gonfaloniere, o ſimili, che indicano dignità ed amminiſtrazione. E di ciò n'è la ragione verace queſta, che tale indifferenza, non ha da prenderſi, e non naſce dalla perfettiſſima, e immutabile equivalenza di que' nomi, la quale difficilmente ſi dà nella fiera de' vocaboli; ma dall'eſſere eglino non contrarj tra di loro, e molte volte equipollenti, e dall'uſo reſi applicabili alla ſteſsa coſa. Ond'è, che male ſarebbeſi appoſto il Comendone, ſe creduto aveſſe di confutare la propoſizione di Ceſare, coll'eſempio, e l'uſo ch'era ſtato per l'addietro in Firenze, di chiamare il Capo, non Doge, e Duce, o Dux, ma Gonfaloniere: perciocchè primieramente, ei avrebbero potuto pretendere che non offendevano i privilegj di eleggere il lor proprio Maeſtrato, con battezzarlo Doge, Duce, Dux, in vece di Gonfaloniere, o con ogni altro nome indicante uficio, e non indipendenza; ſalva ſempre la condizione, che s'intendeſſe tale in qualità di Vicario dell'Impero: in ſecondo luogo, Aleſſandro de' Medici ſteſſo, in aſſumendo il titolo di Doge, o Dux per decreto municipale, non inteſe di aſſumere altra dignità, che quella del Gonfalonerato; così proteſtò egli medeſimo in pubblico giudizio, e per la penna di Francesco Guicciardino (1): tale fu dunque la dignità Ducale ſpecifica di Aleſſandro; della quale egli non osò punto di uſurpare il Titolo fuor delle mura di Firenze nè in preſenza di Ceſare (2). E ſe in queſta, e non in altra ſi vuol ſucceduto, il Duca Coſimo ne verrà, che in *ſubjecta materia* era veriſſima la propoſizione di Ceſare, e falſiſſima la preteſa replica del Legato. Quello, ch'egli diſſe della differenza, al ſuo ſentire, eſſenziale tempre tra nomi Imperadore, Re, Principe, Duca, Marcheſe, e Lantgravio, nulla conclude; perchè non c'è regola fiſſa; e ſecondo la varietà de' tempi, e luoghi, ſi è veduto i Re talvolta, in ordine alla poteſtà, non eſſer'altro, che ſemplici Capi put'eſſi, e gl'Imperadori (in ſenſo antico latino) eſſer meno de' Re, i Conti eguali a' Duchi, e queſti a' Marcheſi, ora ſuperiori, ora inferiori. Il che tal volta ſi vede accadere nell'Impero; ove l'ordine delle jerarchie politiche e de' gradi diverſi ſi oſſerva, con tanto maggior, e minor eſattezza, e rigore, quanto tai nomi vanno, o non vanno uniti a certe prerogative, cariche, e diritti, pe' quali l'abuſo di eſſi titoli cagionaſſe diſordine, offendeſſe altri, od intereſſaſſe l'univerſità; la qual coſa non ſi può dire, che adiveniſſe con Aleſſandro, nè con Coſimo de' Medici, uſando eglino il titolo di Duca, o per conceſſione tacita dell'Imperadore, e per connivenza, e quaſi irregolarmente; ſe non, che queſta ambiguità forſe potea ſervire al Duca Alfonſo di Modena di un motivo di ſopra più agli altri, che di avere ſi perſuaſe al poter prender la mano a Coſimo, eſſendo inſieme in Lucca (3). Ma quello, che rende più inetta l'obiezione attribuita al Legato ſi è, che in quello inveriſimile dialogo tra lui e Ceſare, egli vuol trarre i vocaboli Imperadore, Re, Marcheſe &c. alla medeſima applicazione,

(1) *Sopra cap.* 22. § 36. *f.* 507.

(2) *Sopra cap* 22 § 8. *f.* 496

(3) *Sopra cap.* 23 §. 222. *ſeg. f.* 621.

che

che fece l'Imperadore del vocabolo di Duca, o Doge. Il che è affurdo; perchè il nome Dux o Doge, ſi dava in quel tempo, come ancóra oggidì ad alcuni Capi di Repubbliche in Italia, ma non il nome *Imperator, Rex, vel Marchio*; ſopra tale uſo particolare fondaſi il ragionamento dell' Imperadore, e il Legato non dovea farſi ad argomentare dalla ſpecie al genere, che ſotto pena di eſſere riputato per ſofiſta appreſſo gl' intendenti. Paſſiamo ora alla conſeguenza, che tira da quelle premeſſe il Legato.

80. (1) *In guiſa tale che molto ragionevolmente conviene a credere, che ſe Carlo V. aveſſe tenuto il Gran Duca Coſimo per Vaſſallo dell' Imperio, non gli averebbe permeſſo, che ſenza ſua licenza aveſſe uſato altro titolo di quello, ch' era nel privilegio.* Se foſſe vera la teſi, che Coſimo aveſſe uſato il titolo di Duca ſenza licenza di Ceſare: la ipoteſi ſarebbe patimente vera. Ma eſſendo falſa la prima, la ſeconda ritiene la medeſima natura. Coſimo non chiamoſſi Duca, *nec præter, nec contra voluntatem Imperatoris*, come diſtinguono gli Scolaſtici; che ne riceveſſe la licenza per iſtrumento pubblico, o per grazia privata eſpreſſamente, o in modo implicito, nulla monta; l'origine, e lo effetto furono lo ſteſſo riſpetto a Ceſare e Coſimo, il quale riconobbeſi ſoggetto, dipendente, e Vaſſallo, con cercare da Carlo V. quel titolo nella guiſa che ſi è veduto (2). E pur diſperato il partito a cui s'appigliano coſtoro, di aſſerire, che contro il voler di Ceſare, e di propria autorità Aleſſandro, e Coſimo oſaſſero di chiamarſi Duchi; dapoichè provare non ſeppero, che Ceſare, come Sovrano d'entrambi loro non deſſe lo eſſere Duca, che più è, che il chiamarſi Duca: concluſe ultimamente il Cardinal Comendone:

81. (3) *Sì che ſe Coſimo, ha potuto da ſe pigliarſi il titolo di Duca, tanto maggiormente il Papa gli avea aggiugner potuto il nome di Grande.* Eterna fallacia di circolo! che Coſimo non credeſſe di poter da sè pigliarſi, nè che da ſe pigliaſſe il titolo di Duca: e ch'egli più volte, e con anſietà il cercaſſe da Ceſare; e che da lui averlo ricevuto ſi gloriaſſe, lo atteſtano le lettere ſcritte dal ſuo pugno, lo atteſta una caterva di Scrittori Fiorentini (4), de' quali ſe aveſſe voluto vedere pur' uno il Legato, e collazionarlo colle falſe informazioni, che gli adulatori, e nemici della verità, gli aveano per avventura conſegnate, e nelle mani e nella mente ficcate, egli ſarebbeſi aſtenuto dal metter' avanti un fatto, tra tanti altri, manifeſtamente falſo. Tanto dico della premeſſa, della conſeguenza giudichino gli altri. Io peno, e avrà penato meco chiunque è informato della Cauſa, ed ama la verità, a vedere cavilli, ed argomenti, tanto miſerevoli portati da un Cardinale, per parte di un Pontefice, a difeſa di un Gran Duca avanti ad un' Imperadore: ma ei non ſono le perſone, ma la neceſſità dell'impegno, e la povertà della cauſa d'Indipendenza, e forſe il modo appaſſionato, cui tengono alcuni Scrittori nel raccontar' i fatti, cui dobbiamo imputarne il difetto.

82. Queſto paſſo del Catena, è una delle miniere, ed arſenali, onde i modetni propugnatori d'indipendenza, il Whig, il Memorialiſta e il Trattante Latino, hanno cavate le loro ſpade ſpuntate, ed inermi; ſcuſabili per avventura in picciola parte delle tante inezie, da loro vendute nel foro politico, per aver' avanti di loro l'eſempio di qualche uomo preſtante, a cui non ſi è avuto vergogna di attribuirle. E quantunque nel cammino paſſato di già avevamo atterrata ognuna di quelle; ad ogni modo ci è convenuto il riandarle di nuovo, e fermarvici alquanto attorno, ad effetto di farne ſcotire a' ricercatori del vero la debolezza tutta; la quale tanto più oſſervabile è, quanto era urgente, e propria l'occaſione di

(1) *Catena ivi.*

(2) *Sopra cap. 23. §. 54. ſeg. f. 559 ſeg. e §. 121 f. 586 e §. 149. ſeg. f. 594 ſeg.*

(3) *Catena ivi.*

(4) *Sopra c. 23. §. 209. f. 616 ſeg.*

metter'in campo, e in viſta i più forti argomenti della Piena Libertà.

83. Nè accade ſoſpettare, che a Gerolamo Catena, non foſſero cognite tutte le più valide ragioni, che in queſta importante congiuntura furono inſinuate a' Legati, e forſe da loro prodotte; poichè eſſo era Segretario dell'uno, cioè del Cardinale Michele Bonello Aleſſandrino; e di conſeguenza, depoſitario, e conſapevole delle informazioni, circa la novella opinione, che portò ſeco quel Legato in Iſpagna. Ove quella mercatanzia ebbe ſpaccio niente più felice, che in Germania.

84. Maciò che ci puote convincere, che l'Achille degli argomenti di que' Legati, ſempre mai fu la cantilena della venduta Libertà per Rodolfo I. ſi è, che lo ſcrittore della vita del Cardinale Comendone, Anton Maria Graziano ripone queſte parole in bocca di eſſo Cardinale, parlando all'Imperador Maſſimiliano: (t) *Liberi juris eſſe Coſmus, Civitaſque Florentinorum, ac Cæſarum poteſtati pecunia ſe exemiſſe DICITUR, & diploma remiſſi juris à Rodulpho auctore gentis tuæ, atque hujus amplitudinis, quâ inter omnes eminet familia veſtra conditore oſtenditur.* Queſto Autore fa parlar'il Legato in più trattoſo modo, e per fare sì, che l'Imperadore mandaſſe giù un boccone cotanto groſſo, lo fa inviluppare d'un'encomio affettato, che però ſarebbe un grave biaſimo, ad effetto di mettere quaſi in punto di riputazione Maſſimiliano, di non allontanarſi da un Fatto, non mai fatto di un Auguſto ſuo antenato. Quella modificazione *DICITUR eſſe liberi juris: che ſi dice, che ſia di ſua ragione, e indipendente*, deſta nell'animo de' Leggenti un concetto più favorevole alla riputazione del Cardinal Comendone, e della ſua diſcreta prudenza, e veracità: che quell'aſſerire rotondo, che gli attribuiſſe il Catena. Veriſſimo era, che ſi diceſſe eſſer'indipendenti, la Città, e il Signore di Firenze, e per aver quella comperata la Libertà. E il ridire, che ciò ſi diceva, era parimente ſenz'offeſa del vero. Nella guiſa che diremo anćóra, che ſi dice Macometto eſſere Profeta; ma le ragioni per le quali lo dicono i ciechi ſeguaci di lui eſſendo conoſciute per ingannevoli, ir eſecra poi quel dire: così debbeſi rigettare, e ſprezzare quell'aſſerire la Libertà di Firenze, conoſciuta ch'è per fallace e vana la ragione, cioè la vendita o compera d'eſſa Libertà, per la quale ſi vanta indipendente.

(t) *Anton. Maria Gratianus epiſt. Amerin. de vita Joh. de Comendoni Card. edit. Pariſ. an. 1669. in 4. lib. 3. & 8. pag. 283.*

85. Quel dire: *diploma remiſſi juris oſtenditur*, moſtra che il Cardinale era ingannato, e che gli avevano fatto credere, che tal diploma eſiſteſſe. Deh ſe foſſe così, perchè non moſtrarlo in tante, e sì rilevanti occaſioni, che già accaddero, e che ne' noſtri tempi ſonoſi rappreſentate? Neſſun'inveſtigatore di tali preziose anticaglie, per quanto accorto aveſſe ed eſperto il fiuto, nè il Sigonio, nè il Borghini, nè l'Ammirato, nè tanti altri, a cui furono patenti, ed acceſſibili i diplomatici depoſiti di Firenze, e delle altre Città di Toſcana, ed Italiche, non trovarono mai, nè in quel tempo, nè avanti, nè dopo il ſentore di tale documento Rodolfino: anzi aſſeriſcono non trovarſene, nè a favore di Firenze(2), nè di altre Città. Ma il valente Miniſtro volle, e dovette, in quelle circoſtanze pur dir'alcuna coſa, per colorire alla meglio quella ſuppoſizione; e dovendolo fare lo fece ſaviamente, e con diſcretezza, ſenza compromettere il ſuo onore. Merita perciò riprenſione il Catena, di eſſer ſtato in ciò meno guardingo nel ſuo dialogo fabbricato tra Ceſare e il Legato, che il Graziano.

(2) *Sopra c. 9. e 10.*

86. Il quale Graziano ſe in ciò ha avuto il debito riguardo alla dignità e riputazione di un tanto Cardinale, di cui ſcriſſe la vita, in moltiſſimi luoghi, anzi univerſalmente nel ſuo libro, non ebbe niun riſpetto per la verità, ove ella può appartenerſi alla ragione de' diritti

Ceſarei

Ceſare nella Toſcana. Non ebbe egli riparo non ſolamente di tralaſciare il vero, ma di dire coſe nororiamente falſe in queſto genere, quaſi che foſſe opera meritoria, il poter' oſcurare le Ragioni dell' Impero, e degl' Imperadori. Arrecheronne qui alcuoi pochi ſaggi. Favellando della iſtituzione di Aleſſandro de' Medici, o della converſione della Repubblica di Firenze in Principaro, egli ſcriſſe così: (1) *Rem Florentinam Alexander Medicus habebat Dux Civitatis paulò ante armis ſubactæ à Clemente VII. Pontifice Maximo impoſitus.* Ragionando della guerra, e riduzione di Sieoa in queſto modo: (2) *Senam opulentam Urbem domitam armis Imperio ſuo adjecit (Coſmus Medices) atque ita duplicatum propè Regnum ejus.* Raccontando come furono ricevuti, e uditi all' aſſembiea de' Cardinali, que' due Conſiglieri aulici, che l'Imperadore mandò ad intimare il proteſto, e l'annullazione della novella creazione di gran Ducato, in queſta guiſa: (3) *Privatim ab adſidentibus aliquot patrum auditi, atque etiam redarguti coram fuerunt.*

(1) *Gratian. vita Comendonis lib 3., & 8. p 378.*
(2) *Id. ibid.*
(3) *Id. ibid. p 282.*

87. I quali racconti figurati ſono falſi per tutte le prove, che noi ne abbiamo fatte al contrario. Firenze fu ridotta colle armi principalmente di Ceſare (4); e qui non vien nomato Ceſare. Aleſſandro fu iſtituito, e prepoſto alla Città vinta, non dal Pontefice Clemente VII., ma da Carlo V. Il Duca Coſimo non conquiſtò Siena, ma la riduſſe all' ubbidienza di Ceſare (5); e l'ebbe come ſi è veduto (6). I due Conſiglieri aulici furono accolti, e accomiatari ſenza immagioabile acerbirà (7), o riprenſione del Sacro Collegio, o del S. Pontefice, il quale diſſe eſpreſſameote, che avrebbe riſpoſto indi a non guari, come fece nel modo, che ſi è moſtrato. Ond' è, che qui ſi tacque il vero, e ſi diſſe il falſo; difetto eſecrabile in chi ſcrive la ſtoria, e non condonabile, che appreſſo i più appaſſionati avverſarj de' ſacri Diritti dell' Impero. Ci è paruto beoe di rappreſentare a' lettori con queſte poche pennellate, tra le moltiſſime che ci ſono, il carattere di quel Libro, il quale tra più altri di ſimigliante ſcuola, può ſervire di un perfetto modello agli Scrittori direttameote, ed iodirettamente nemici della giuſtiſſima Cauſa, e Ragione degli Auguſti. Leggaſi, e rileggaſi tutto, di rado ſi ravviſa il ſolo nome d'un ſacratiſſimo Principe Auguſto, ſenza un' aria di ſomma negligenza, per non dire di peggio. E queſta in tal parte ſfiguratiſſima Storia, è ſtata tradotta dall' Abate Flechier io buon Franceſe; con che ſi vanno propagando le falſità di ſecolo in ſecolo, di nazione in nazione, di idioma in idioma. Ei pare quel trattato eſſere ſtato compoſto colla mira remoriſſima, che ſe mai l'Europa foſſe inondata di una barbarie e deſolazione tale, che togliefſe via tutti i libri, ſcritture, e memorie, e che queſto ſolo ſovravanzaſſe le comuni ruine delle lettere, o ſtoriche verità; i poſteri non poſſano rintracciare alcun ſegno della legittima ſuperiorità, e giuridizione de' Ceſari Auguſti nè pure ſopra un' angolo di terreno In Italia, e tanto che ne meoo ſi poteſſe con ſicurtà a quella far lo Pitafio: (8) *Fuimus Troes, fuit Ilium, & ingens, Gloria Teucrorum: Ferus omnia Jupiter argos tranſtulit.* E di queſti originali, e modelli, quanti, e quanti altri ve ne ha!

(4) *Sopra cap. 19. 20.*
(5) *Sopra cap. 23. §. 275 ſeg f. 648 ſeg. §. 289 ſeg f. 652.*
(6) *Sopra cap 24. §. 6. f. 667 ſeg.*
(7) *Sopra §. 30. ſeg.*
(8) *Virgil. Aenid lib. 2. v. 325.*

88. Per quello che concerne l'effetto che partorì quella legazione, e le ragiooi eſpoſte dal Cardinal Comendone, o attribuitegli in quel diviſamento; Ceſare non ne reſtò perſuaſo punto, nè poco: (9) *Inſiſtendo pure* (dice l'Adriani)...., *e moſtrando non credere aſſolutamente le coſe che il Legato diceva della ſincera libertà di Firenze, e che al Papa foſſe ſtato lecito di fare quanto aveva fatto.* E il ſoprammentovato Graziano riferiſce, che Maſſimiliano ſoſtenne tuttavia, che

(9) *Adrian. lib. 22 f. 897. C.*

Cosimo era suo Vassallo, pretendendo che si annullasse quanto si era fatto: (1) *Ea re minui dignitatis suæ jura, nec Pontifici M. licuisse eam appellationem Cosmo tribuere, qui in fide, ac ditione Cæsarum esset, neque omnino tales impertiri honorum titulos ad alium quam ad Cæsarem pertinere ferens, honorem ipsum Cosmo abrogaret.* E lo stesso intimò a Cosimo, poco dopo per quella lettera, che abbiamo riferita, volendo, ch'egli dall'usare il nuovo titolo si astenesse, ed il Pontefice a dichiarar nullo il fatto inducesse. E non solamente Massimiliano non si appagò di tali rimostranze, nè si acquietò dell'offesa ricevuta per la creazione di quella nuova dignità: ma di più ricusò di entrare allora nella lega contra l'inimico comune esterno, sdegnato di essere negletto di dentro, e meditando la riparazione di un tanto torto.

(1) *Gratian. vita Comendoni cap. 3. p. 282.*

89. Quindi è, che non si rimase dalle minacce; e perciò il Pontefice Pio V. per sostenere animosamente la partita dal suo canto, avea dato ordine al Cardinal' Altems di far gente a conto suo, per mostrarsi uguale di forze, e superiore di risolutezza all'Imperadore; il che chi lo vuole vedere raccontato con una vivacità bellicosa ed imperiosa, legga le parole del Catena: (2) *Fece (Pio V.) saper per lo Cardinale Alessandrino al Catholico, ch'egli non solamente non facesse difficoltà alcuna per le ragioni, che ci pretendesse egli, ma che operasse d'acquetar l'Imperadore. Et quando pure stesse egli duro in ciò gli facesse sapere, ciò ch'egli avea fatto, esser ben fatto, haverlo potuto fare, e che farebbel nuovamente, e per difenderlo, ci metterebbe la testa. Ma quanto apparteneva alle minaccie dell'Imperadore, gli fece intendere, che 'l mondo era partito in modo, che quando si venisse ad altro, che a parole, dovea conoscere, quanto egli ne potesse sperare* (questa si fu una validissima prova delle ragioni d'Indipendenza) *per la qual cosa mandato a chiamare il Cardinale d'Altemps gli disse, se gli dava il cuore di poter assoldare dodeci milla Thedeschi. Et avuta la risposta del sì, ingiunsegli, che in caso l'Imperadore si muovesse, dato il debito provedimento, gli havesse all'ordine.* Questo non abbisognò non additarlo, per far vedere, a' quali estremi era per arrivare il negozio della nuova dignità.

(2) *Catena vita di Pio V. carte 225.*

90. Onde, come attesta ancóra l'Adriani, (3) *I Principi di Toscana non ne rimanevano intieramente sicuri; anzi alle Corti loro, ed altrove si spargevano voci, che loro sarebbe mossa la guerra, e gli Spagnuoli, che stavano per le guarnigioni di Toscana ne davano segnale.* E più lo spiega il Cini Scrittore della vita del Duca Cosimo: (4) *la gelosia, che in Toscana potesse facilmente risorgere nuova guerra, non pure era cessata, ma pareva, che più che mai vigilasse: sentendosi oltre alla durezza de due Principi, Imperadore, e Re Cattolico, che i Ministri Spagnuoli continuavano nelle minaccie medesime, e che i presidj di Portbercole, di Piombino, ed Orbitello facevano portamenti poco amichevoli, non mancando pur sempre il Re di Francia, di offerire le sue forze, e di mantenere il gran Duca nella prima impressagli opinione.* L'Ammirato finalmente attesta lo stesso: (5) *Vennero in sospetto i Prencipi di Toscana, che cotante armi, & apparecchi di Spagna si facessero per occupargli lo Stato di Siena, predicando spesso gli Spagnuoli, quanto precipitosamente fusse quello Stato dato al Duca di Firenze.*

(3) *Adriani lib. 22 f. 837.*

(4) *Cini vita di Cosimo lib. 3. carta 304.*

(5) *Scip. Ammirat. Ist. lib. 33. f. 351. B.*

91. Lasciamo le cose in questo stato dubbioso alquanto, per fare una al soggetto molto convenevole digressione, perchè concernente la storia della stravagante opinione della Piena Libertà nella Casa

de'

de' Sereniſſimi Medici ſteſſi. In queſto torno, a qualche anno di preſſo, ſi può dire, che trapelaſſe, ed a poco a poco dagli oſcuri politici ſeni, il capo alla luce di alzare oſaſſe tale ſtrana, e non mai per parte de' Medici aſpettata Pretenſione. Per lungo ſpazio, che già aveſſe durato la lite di Precedenza, queſto argomento moſtruoſo non ſi era prodotto negli aringhi. Eſſo non ſerì le orecchia di Carlo V., nè di Ferdinando I. riconoſciuti amendue per Giudici naturali di queſta lite eziandio da Coſimo (1). E Maſſimiliano II. ſugli inizj del ſuo Regno, non ebbe luogo di dubitarne; onde fu ſoprappreſo oltre modo dalle novità, che vide avvenire in queſto falſiſſimo ſuppoſto. Nè Coſimo volendo precedere qual Duca di Firenze al Duca di Ferrara, ne tenne d'uopo. Divenne eſſo utile, e poco meno, che neceſſario a lui creato Gran Duca d'altri che da Ceſare; la quale fattura difficilmente poteva ſoſſiſtere colla confeſſione del debito vaſſallaggio, e traeva ſeco la negazione implicita almanco.

(1) *Sopra cap. 23 §. 233 f. 624. ſeg.*

92. Di qui fu, che le prime ſcritture pubblicate per parte della Corte di Toſcana, non negano la dipendenza di que' Principi, ma la confeſſano, o preſuppongono come fondamento di una parte eſſenziale di raziocinio. In prova di che addurrò ſolamente il teſto di quella difeſa, che ſcritta a penna ſi ſerba tra copioſi, e ſtimabili MSC. della Biblioteca Ambroſiana Borromea in Milano (2) ove eſpreſſamente ſi dice: *Ma, come ſi è detto di ſopra, il Signor Coſimo ha queſto titolo di Duca dall' Imperadore, e non dalla Repubblica*: con che s'abbatte l'uno de' punti eſſenziali della nuova opinione, sì caldamente ſoſtenuto, e con tante ſofiſticherie nel libro del Catena, e nel luogo, che abbiamo diſcuſſo, ed altrove dagli avverſarj ſtato con gran faſto riprodotto in iſcena. E non ne manca delle ſtampate, che dicano aſſeverantemente la medeſima coſa, come ſi può vedere ne' Voti uſciti dal Collegio de' Giureconſulti di Milano, e di Lovanio, e della Rota di Bologna, i quali fondano ogni prerogativa perſonale del Duca di Firenze ſulla ſuprema autorità di Ceſare, e ſonano le parole della Rota Bologneſe a queſto tenore: (3) *An Florentinus Dux eſt inſtitutus, erectus, vel confirmatus SOLUM auctoritate Imperiali Cæſarea*; e queſta ſentenza la ripetono, e ſoſtengono da capo, fin' appiè della conſultazione, e dicono poco dopo: (4) *Conſtitutus fuit (ab Imperatore) Ducatus durante vita, & ad deſcendentes, poſteroſque tranſitorius, & perpetuus, quo caſu, quando Ducatus perpetuus ad hæredes, & deſcendentes tranſmiſſibilis DD noſtri faſentur hujuſmodi Duces, Marchiones, Comites in eorum territorio eſſe Principes, & omnia poſſe quoad ſubditos eorum quæ poſſet Imperator*. E non lungi della fine, eſtraendo tuttavia dalla inveſtitura di Coſimo gli argomenti dicono: (5) *Dum Imperator voluit privilegia omnia, & conceſſiones per ſuos prædeceſſores, & Auguſtos Reip. Florentinæ factas, confirmatas, & implendas fore, & obſervari, noluit Remp. extingui; quia ſi hoc eſſet, ex quo factum eſt ab Imperatore, ubique ejus privilegia eſſent extincta, & quemadmodum Reſp. non duraret, nec ejus privilegia durare poſſent.* Così ragionavaſi, ed eſclamavaſi in que' tempi innocenti e puri, contra chiunque ſoſpettò, che il Duca di Firenze foſſe tale, ſenza l'autorità di Ceſare, ma che portaſſe quel nome a caſo, per autorità propria, o d'altri. Alla fin concludono: *Quis autem tantæ ſuperbiæ faſtigio tumidus erit, ut Imperialem ſenſum contemnere auſit!* Sicchè per ogni conto a confeſſione loro ancóra ogni baſe della pretogativa, e della Repubblica, e del Duca Coſimo, conſiſteva ne' Privilegj, e nelle Coſtituzioni Imperiali. Queſti Dottori aveano meglio ponderate le Inveſtiture, e le ragioni, che pote-

(2) *Diſcorſo MSC., di che non poſſono li Ferrareſi argumentare, che la Repubblica di Firenze ſia mutata della nuova forma del governo Cod. MS Ambroſ. notato Q n. 115.*

(3) *Conſilia Franciſci Marzarii edit Florent. anno 1570. conſilio XXV. verſ. 9 f 233.*

(4) *Ibid verſ. 24 f 238.*

(5) *Ibid verſ. 35 f 257.*

potevano assistere, e Firenze, e i Duchi di Toscana, che que' loro favoreggiatori, che per passione, negarono, ed affermarono quel che loro venne in bocca senza punto curarsi di provarlo. E come che nell' andar avanti la cavillazione siasi appigliata ad ogni rampino, e la malizia abbia abusato della libertà, che somministra il diritto della difesa, convertendola in licenza: e come che gli aborti venuti alla luce più tardi, abbiano voluto significare il contrario; ciò non distrugge le prime confessioni; perchè vale più un' atto affirmativo proprio e volontario di foggezione, che mille negazioni.

93. Gli Oppositori tuttavia non solamente s'infingono di non avere contezza delle sì fatte confessioni proprie; ma di più l'Autor del Trattato Latino appone agli Avvocati Estensi il non aver nè pur' eglino osato di rivocare in dubbio la pienissima Indipendenza de' Fiorentini. (1) *Imo quod magis est, hoc ipsum apertè declarant illi ipsi, qui causam Ducis Ferrariæ tuebantur; qui etsi magno conatu, studioque conniterentur ad infringenda jura Cosmi Primi, tamen ausi non sunt in controversiam vocare an Cosmus plena, perfectaque immunitate ab omni aliena jurisdictione frueretur.* Ma o che coresto Scrittore abusa della pazienza de' suoi lettori, in confondendo l'idea del Gius territoriale, che importa libera giuridizione, coll' idea della Indipendenza torale; o ch' egli non ha verun rossore di affermare il falso. Non mai si vide Scrittura per parte degli Estensi, ned egli può addurne alcuna, la quale supponesse indipendente dall' Impero Firenze o Cosimo: ciò sarebbe stato contrario a' primi principj del loro litigare. Essi riconobbero, e vollero che Cosimo altresì riconoscesse il Tribunale di Cesare per Giudice competente e Sovrano. Tutte le loro Scritture presuppongono, ed alcune provano la Fiorentina dipendenza, e il vassallaggio tanto del Duca di Firenze, quanto di quel di Modena; il quale non godea niente minore immunità e giuridizione nel suo Stato, che Cosimo nel suo.

(1) *Tract. Lat de Lib. p. 66.*

94. Sì veramente, ch'egli sopraggiugneva una falsa supposizione all' altra con dire: (2) *Eo confugerunt, dignitatem ac præcedentiæ jus non esse metiendum ab antiqua, ABSOLUTAQUE Reipublicæ libertate; sed ab eo tempore, quo Alexander fuerat Princeps constitutus, de industria considerantes per personam Principis Rempub. regentis, non ipsius Reipublicæ Dignitatem ac Majestatem, cujus personam Princeps repræsentat & gerit contra omnia juris publici præcepta*: era tale l'argomento degli Estensi, quale lo rapporta il Trattante; a riserva della falsificazione da lui aggiunta, che essi confessassero l'antica Fiorentina Libertà essere stata ASSOLUTA; nel che sta il cardine della nostra Disputa, e l'impostura dell'Avversario. E l'argomento degli Estensi nel senso convenevole suddetto tanto bene strignea, che per sciorlo è abbisognato convertire il Duca in GranDuca: e da Duca nuovo a Duca vecchio potea la lite tuttavia restar pendente.

(2) *Ibid. p. 67.*

95. I precetti poi della scienza Civile che il Trattante rileva, per giusti che siano, nulla hanno che fare nella Controversia nostra: sì bene in quella della precedenza. (3) *Nam licet* (dice egli) *administrationis forma sæpe mutetur, & auctoritas Magistratuum modo crescat, modo minuatur, modo deficiat, & à gubernaculis Reip. sæpe dejiciantur qui ea diu tractarunt: tamen Respublica perpetua est, & manet semper eadem, retinetque suam dignitatem & amplitudinem à quocunque regatur, & quomodocunque administretur, dum ne EXTRANEIS SUBJICIATUR, ET ABSOLUTAM SUAM POTESTA-*

(3) *Ibid. p. 67.*

TESTATEM amittat. Tutto cammina, fuorchè il falsissimo supposto, che la potestà de' Fiorentini fosse ASSOLUTA, e ch'essi non fossero soggetti *EXTRANEIS*, cioè, in questo lor senso, all'Impero Romano-Germanico.

96. Disutilissimi perciò al soggetto nostro sono i ricordi ch'il Trattante segue a darci. (1) *Hoc docent Albericus Gentilis, & Grotius hujus juris peritissimi; & de Republica Florentina scripserunt Modestinus Pistorius, Joannettus, & Hermannus Hermes celeberrimi Professores: ille in Lipsiensi Academia; alter in Ingolstadiensi Primarius, & à Consiliis Maximiliani II. Imperatoris: postremus in Academia Salisburgensi, quorum verba referuntur in fine n.* 18. Mera e monda cerretania erudita ed ingannevole. Il fatto si è, che di que' uomini peritissimi nella disciplina, e celebri nelle Academie nè pure uno ve n'ebbe, il quale dubitasse della dipendenza di Cosimo, o che insegnasse, o presupponesse ne' suoi Scritti i Fiorentini essere indipendenti dall'Impero. Ondechè i loro testi furon tirati a mezzo solamente per gittar la polvere negli occhj de' disattenti, e per ampliare la scenica Tavola delle allegazioni di Autori Oltremontani fuor di ogni proposito citati. Vero è (nè accadea provarlo coll'autorità di quegli Scrittori) che la mutazione della sola Forma, non toglie via la Repubblica, e la sua podestà assoluta, se assoluta l'avesse avuta; ned impedisce ch'ella conservi i suoi privilegj; ma altrettanto è vero, che la mutazione della sola Forma non è mutazione di Sovrano, e non rende indipendente una Città che dipendente fu; ancorchè la mutazione fosse procurata ed introdotta da chi si sia: molto meno, se la si è introdotta per l'autorità e potestà somma dello stesso Sovrano, sì come avvenne a Fitenze: la quale però da Municipio, diremo così coi vocabolo Prisco, fu convertito in quasi Prefettura (2), ma con la conservazione degli antichi privilegj trasportati da tutti o da più in uno. Ondechè ben potea conservare il nome di Repubblica (3) per lo quale con tanto calore, e con tante fallacie pugna il Trattante.

(1) *Ibid.*

(2) *Sopra cap. 2. § 69. seg. f. 60. seg.*

(3) *Ivi.*

97. Ma della poca fede di questi Scrittori, dopo tante prove datecene, non è da prendersi maraviglia: più tosto è da vedere, come salveremo noi qui la tanto lodata costanza di fedeltà, e lealtà del Duca Cosimo. Come accorderemo queste rate azioni con tanti fatti suoi da noi sostenuti per segni, ed argomenti del suo vassallaggio volontario? Ma s'egli ha variato, noi abbiamo meno a badare al governo della sua coscienza e politica, e al modo con cui fu tirato in questo ambizioso, e pericoloso labirinto, che alla verità delle azioni, e dell'effetto, ch'esse hanno potuto influire nelle prove dell'articolo, che qui si de dilucidare.

98. Sino qui si sa, che ne anche dopo la Coronazione sua in Gran Duca, esso negasse apertamente con voce, o Scrittura sua indirizzata all'Imperadore, o a' Ministri suoi di esser vassallo. Mi si dirà che parlava col fatto, poichè accettando l'accrescimento della dignità da altri, che da Cesare, mostrò di non riconoscerlo; e tale parve l'azione a Cesare stesso, e al Re delle Spagne, ed altri. Ma diasi mente, che qui verrà tenuto aperto il varco a un sotterfugio, in guisa, che un valente Casista avrebbe potuto assicurarlo che ricevendo la novella dignità dalle mani del S. Pontefice, il quale credette di avere tale autorità non meno sovra i Vassalli dell'Impero (3), che sovra tutti i Principi del Mondo, la coscienza sua potea riposare sopra quella del Papa. Potea fare qui un gran giuoco sull'animo del Duca impegnato di volere vincere la lite di Precedenza con una sì bella giunta, la dottrina de' Probabiliti. Queste cose però pendono dall' intrinseco consiglio. Si potrebbe

(3) *Sopra §. 64. seg. f. 794 seg.*

trebbe dire, che il Duca Cosimo tirasse i fassi alla debita superiorità Cesarea dalla Sacristia, e per mano d'altri, ora de' Cardinali, ora del S. Pontefice. Laonde osservò il Tuano (1) *ad has rationes* (Pontificis) *& Cosmus addebat suas, sed per os Pontificis*. Il perchè ancóra disse l'Adriani: (2) *Egli s'infinse della mente del Papa*, e questi tirò sopra di se tutto il dispetto, che in cotal'azione si fosse potuto notare contra Cosimo. Che così venisse bene di fare al Duca Cosimo, per non aggravare la propria coscienza, o per ischifare il biasimo di un'immensa ingratitudine, lasciando il carico dell'errore agli altri, o per avere un'uscio di riserva aperto, a poter sfuggire il bando dell'Impero, che potea essere il primo passo nel romperla guerra per questo affare, atteso che senza la prova legale dell'aver'esso negato contumacemente la ricognizione dell'Imperadore, ei sembra, che giuridicamente non potesse esser processato per ribelle: io non vo farmi a squitinarlo, che questo non è il tema del diviſamento. Ristringomi a dire, che quel promovere la nuova pretensione sottomano, clandestinamente, e con modo obbliqun, ben serve di una possente presunzione, ed anche prova, che la si avea ad introdurre, per così dire, per contrabbando.

(1) *Thuan. Hist. lib.46. f.615. A.*
(2) *Adriani lib.22. f.896.*

99. Ma avvegnadio che que' principj della Toscana Indipendenza, e le Massime di quella Corte allora fossero venute in campo più francamente; le negazioni loro non averebbero ricevuto da ciò un'immaginabile accrescimento di peso di più a derogare a' diritti Cesarei chiari, e notorj, nè a scancellare i fatti, e gli obblighi precedenti di essi Principi. E quali ragioni mai averebbero potuto allegare per colorire tal pretensione? poteano servirsi di quelle, che il Catena attribuì al Cardinal Comendone; e si è veduto di quale peso fossero.

100. Ma a voler palesare ogni lor più valido argomento, senza nascondere cosa alcuna di quanto si è mai prodotto in questa ardua occorrenza contro l'Impero, e a favor della Indipendenza, non posso dispensarmi del riferire la Quinta essenza di una delle loro Scritture, che fecero pubblicare circa l'anno 1572., titolata *Informazione sopra le ragioni della precedentia* nella quale all'articolo XVIII. si trova epilogato tutto il ristretto di esse ragioni, ed esposto il fondamento sovra cui reggeva la pretesa Indipendenza.

101. (3) *Præsupponitur in facto Thusciam ab inclinatione & defitutione Romani Imperii, se se in libertatem vindicasse; & propriis legibus oppidatim vixisse*. E pur facile il supporre così in aria; alla prova abbisognava venire. Declinato l'Impero in Occidente la Toscana ubbidì a' Gotti, e Firenze in ispecie; e forse fu ribelle all'Impero (4), per voler'ubbidire a costoro: poscia ritornò all'Impero (5); di poi fu acquistata da' Langobardi (6), e fu parte del Regno loro fatto Vassallo di quello de' Franchi. *Usque ad tempora, quibus nonnulli Imperatores Germani potentes in Italiam penetrarunt*. Il primo degl'Imperadori Germani, o Franchi Orientali fu Carlo Magno, il quale innanzi che fosse Imperadore, già fu Signore, e Padrone di tutto il Regno Longobardico, o Italico, e per conseguenza della Toscana, di cui fu picciolo membro Firenze (7). Da Carlo Magno in appresso la Toscana, e Firenze hanno ubbidito senza fallo a ognuno di que' Principi, che furono Re d'Italia (8), fino a Ottone il Grande, il quale parimente ne fu il legittimo Sovrano, co' più giusti titoli di Dominio, e con questi hanno continuato nella legittima sovranità gli Augusti successori di esso. *Quibus aliquando nonnullæ Civitates secundùm factiones adhæserunt*. Bei sogni, Fazioni, et aderenze di quella fatta, e ribellioni contro agl'Imperadori non ve n'ebbe

(3) *Informat. de Ration. precedent. f.23.*
(4) *Sopra cap 3.§.*
(5) *Sopra cap.3.§.*
(6) *Sopra cap.4.*
(7) *Sopra cap.4.*
(8) *Sopra cap.4.e c.5.*

avanti

avanti Enrico IV., e quelle che seguiron, dapoi, non disciolsero il legame della giusta soggezione.

102. *Inter quas nunquam fuit Civitas Florentina, quæ semper in libertate vixit, nullumque superiorem recognoscens.* Sfrontatissime falsità! Firenze era in servitù sotto a' Gotti (1), e Longobardi; ebbe miglior condizione sotto gl' Imperadori Carolingi (2), passato l'Impero de' quali, peggiorò di sorte. E la più grande Libertà, e la più giusta, che dalla sua Culla mai ebbe, fu quella, che l'Imperadore Ottone e i suoi successori per mera beneficenza le concedettero, ritenendola nella loro soggezione e fede (3). Indi in poi riconobbe ella per suoi Padroni gli Augusti volontariamente, e fedelmente, sino alla morte di Arrigo Terzo (4). Nelle disensioni dell' Impero e del Sacerdozio, toccò nelle rebellioni: ma fu costretta di ubbidire, ed ubbidì ancóra a' Federici Primo, e Secondo, cioè sino all' anno 1250. o circa, comechè fosse il nido delle sedizioni (5).

(1) *Sopra c.3.*
(2) *Sopra c.4.*
(3) *Sopra c.5.*
(4) *Sopra c.6.*
(5) *Sopra c.7.*

103. *Præsertim postquam pretio libertatem redemit a Rodolpho Imperatore ut in historiis notum est.* Ecco l'antica fola, base di questo nuovo edificio ritornata in mostra; basta nominarla per confutarla (6).

(6) *Sopra cap.8. e 9.*

104. *Sed fuit diu sub protectione Regum Neapolitanorum a Carolo I. & Roberto, & Successoribus citra.* Soggiugnere doveano, quello che infedelmente ommisero, che Firenze ubbidì a que' Re di Napoli, come Vicarj Imperiali, fatto che si è dimostrato (7). Oltre a ciò di ragione nulla giova al ribelle suddito il darsi sotto la protezione d'altri, per ischivare il legittimo Dominio; l'ubbidire, e non ubbidire al Re Carlo di Napoli, non fu nel libero arbitrio de' Fiorentini; eglino gli dovettero ubbidire, come a Vicario Imperiale, dato loro per tale da colui, che se n'era attribuita la facoltà di preporre alla Toscana un Vicario dell' Impero. Fu bene in loro arbitrio di darsi in una servitù particolare dello stesso Vicario, spogliandosi con ciò de' privilegj proprj. E in fine all' uso di que' secoli anch' altre Città soggette eleggevano i suoi Rettori, e Potestà come più lor piacea. Ma quali furono queste premesse, tali sono le conseguenze, che ne ritraggono: e sono, che

(7) *Sopra cap.8. § 48. seg f.472. seg cap 9 § 13. seg f.496. seg*

105. *Quâ libertate suffulta crevit opibus, & Imperio multis incrementis aucta sub regimine populari subactis, Aretiis, Pisis, Pistorio, ac Volaterris, quæ civitates prius libertate fruebantur, & Dominio aliorum locorum, ut Cortbonæ Regulo, consentinatium Comite, atque aliis, tunc in Etruria regnantibus: adeò quod à finibus Ecclesiæ Romanæ, Senensiumque, ac Lucensium, cætera Etruriæ loca, partim etiam ex earum ditione, partim aliunde acquisita possedit, & possidet.* Mi astengo dalle esclamazioni, ed ammirazioni al vedere sì sfacciate e sì fallaci asserzioni. L'acquistare, e soggiogare i suoi vicini, in libertà e in soggezione a se eguali, quando si possa giustificare colla necessità della difesa propria (altra cagione non ve ne ha, che non sia iniqua), non importa mai la liberazione del legittimo giogo. I vincitori, e i vinti restano nella stessa dipendenza. Nè gli acquisti de' Fiorentini furono tinti di un' immaginabile colore di giustizia inverso l'Impero, fino a tanto, che gli Augusti accomodandosi all' esigenza de' tempi, e della salute pubblica, e per evitare maggiori mali, non convertissero quelle usurpazioni in possessioni legittime, colle loro concessioni, confermazioni, ed investiture, che Firenze procacciò di conseguire, profittando della opportunità delle congiunture, come si sa per le investiture di Carlo IV. (8) di Ruperto (9), e di Massimiliano

(8) *Sopra cap.12.*
(9) *Sopra cap.13.*

miliano I.(1)e di Carlo V.(2)date alle Città; nelle quali sono nominate quelle Terre, e Città respettivamente; talchè non le possedeva, che per concessione, privilegio, investitura, ed in Vicariato, come anche le proprie regalie, e libertà; cioè nella guisa, che l'altre Città Imperiali possiedono, le immunità, prerogative, e dominj loro.

(1) *Sopra cap.16*
(2) *Sopra cap.17.*

106. Posto che questa scrittura sia stata esibita in Corte, o ne' Tribunali Cesarei, per parte de' Principi di Toscana, il che non par credibile; bisognerebbe ammirare la connivenza del Ministero, e più la magnanimità dell' Imperadore Massimiliano II di avere tollerato inezie di questa fatta; e dire, che tutto si permettesse al privilegio della Difesa in quella lite contra gli Estensi fino al poter sconfinare la dovuta modestia di là da' termini di ogni verità, e verisimilitudine. Ma comunque si andasse tal bisogna, sovra argomenti, e dimostrazioni di quella portata, fondossi la pretensione bieca della Indipendenza della Città, e de' Duchi di Firenze. Ciò vale a dire, ch' eglino non erano, nè provavano di essere, indipendenti; ma diceano di esser tali: il che se basti, lo giudichi il mondo.

107. Le cose dunque tutte fin qui fatte, o state tentate per parte, o a nome de' Principi di Firenze da per se non valevano a provare, nè a stabilire una novella Indipendenza; nè a sovvertire l'antica subordinazione. Ma perchè non si dia alcun valore alla indebita jattanza, e da sapere, ch' eglino in questi medesimi tempi fecero atti, i quali strugevano e roversciavano ogni asserzione contraria alla superiorità Imperiale, nella cui possessione si mantenne l'Imperador Massimiliano coll' esercizio attivamente; perocchè il Duca Cosimo di bel nuovo, dopo alcune ritrosie tentate in vano, si sotropose alla giuridizione di Massimiliano II., il quale volle farla da supremo Giudice, e tentare tutte le vie giuridiche, prima di pigliare quella de' fatti: e nulla curando la nuova dignità, nè gli effetti, che seguirne doveano in ordine alla precedenza, fece citare Cosimo, come suo Vassallo al suo Tribunale, ed esso presentossi per Procuratori; al raccontar dell' Adriani il fatto andò nel modo, che segue: (3) *Gli Agenti del Duca di Modena comparsono avanti al giudizio aulico di Cesare, e dimandarono, che si intimasse la lite al Duca di Firenze, per conto della precedenza col Duca loro, quale domandarono Duca di Modena, e di Reggio, questa cosa come artificiosa e nuova* (nuova perchè per l'addietro il era chiamato Duca di Ferrara insiememente) *avea mosso gli Ambasciadori di Toscana, e ne fecero querela con Cesare, allegando, che la causa o pendeva al Tribunale di Roma, o per la nuova dignità* (*gran Ducale*) *del Duca non si dovea più agitare. A quali rispose Cesare, che non potea mancare di giustizia a chi la domandava* (rispose da Sovrano di colui contro di chi si chiedea giustizia). *Nè li conveniva osservare quello che in Roma, o altrove si facesse* (cioè, circa i suoi Vassalli), *e fu loro mandato un decreto da esso Cesare dal medesimo tenore, quale non vollono accettare, non avendo procura di farlo, onde Cesare lo mandò al Gran Duca CITANDOLO, o in persona propria, o per legittimo Procuratore fra tre mesi per agitare* (4) *la sua causa..... A' Principi di Firenze, come liberi* (secondo la supposizione adulatoria dello Storico, e secondo le prove fattene da loro di sopra) *pareva duro l'aver' a venire in giudizio d'Imperio vegliandone la causa a Roma supremo Tribunale, dove ella si dovea avere per terminata, o quivi attenderssene sentenza, e dove con dignità appresso il Pontefice l'agitava il Cardinale de' Medici* (ma un conto faceva il ghiotto, un' altro il tavorniere, dice il proverbio Fiorentino) *nondimeno sperandone dall' Imperadore*

(3) *Adriani lib.12 f.902. E.*

(4) *Adriani lib f.927. D.*

dore col tempo miglior riſoluzione, ſi contentarono (quaſi per mera clemenza, e bontade) *che i loro Ambaſciadori a quella Corte Meſſer Lodovico Antinori e Meſſer Giovambatiſta Concini, riſpondeſſono agli atti, quali mandarono in giudizio aulico un loro ſuſtituto, che riſpondeſſe in cauſa, con proteſtazione di non iſcemare per quelli atti la libertà della Città di Firenze.* In fine ſi ubbidì alla Citazione, e ſi fece un' atto di ſubordinazione debita per parte della Corte di Firenze.

108. Quel cavillo di proteſtazione aggiunta all' atto di ubbidienza fu il lambiccato de' più valenti Leggiſti Toſcani di quel tempo, sì come ſi ritrae dallo ſteſſo Storico: (1) *Queſta nuova lite portava ſeco penſiero di non far riſentire più Ceſare, negandoſi il decreto: e lo accettarlo pareva che ſcemaſſe la libertà di Firenze, onde ſi ricorſe a' ſavj di ragion civile per allungamento di tempo, conoſcendoſi la conteſa eſſer più per mantener la dignità Imperiale, che per mal' animo.* Finalmente s'avvidero, che qui ſi trattava della dignità Imperiale, e che la viltà del mal' animo non c'era per parte dell' Auguſto Maſſimiliano II. Ma che coſa ſignifica quella proteſtazione? Ella ſignifica sì, che un poco ſi vede e un poco non ſi vede l'Idolo della Indipendenza vantata, quaſi che egli ſi ſteſſe dietro al Crivello.

(1) *Adriani lib.*

109. E il conſiglio aulico potette eſſo ammettere tale proteſta? Onninamente, e non pure da' Principi di Firenze, ma altresì da qualunque altro Principe e Città dell' Impero ſarebbeſi potuto ammettere, e ſenza difficoltà. Gli Auguſti non mai vollero toccare la libertà di Firenze, e de' Duchi ſuoi, purchè nelle coſe debite ubbidiſſero agli Auguſti. E ſolamente in caſo di enorme diſubbidienza e infedeltà eſſa Firenze ha corſo il pericolo di perdere ogni libertà. La riſerva che Coſimo con ſottopporre quella ſua cauſa a giudizio aulico non intendeva di ſcemare in nulla la libertà di Firenze, non era punto contraria alla intenzione del Giudice ſovrano di eſſo Coſimo, e di Firenze. Ma diraſſi almanco era diſutile, e ozioſa in queſto ſuppoſto; e ſe foſſe ſtata di qualche utilità, e ad ognuno lecita, e propria, l'averebbe altresì potuta apporre il Duca di Modena entrando in litigio: riſpondo, che avrebbe potuto farlo, ma che primieramente per parte ſua non ſi fecero paſſi nugatorj, equivoci, e falſi; e in ſecondo luogo, che in un riguardo eſſa clauſula reſervativa, o proteſtante, potea eſſere opportuna, propria, ed utile, particolarmente alla cauſa preſente del Duca di Firenze. Cioè, perchè ſi pretendea, in tutte le ſcritture, e moſtrava per parte della Corte Toſcana, che gl' Inviati Fiorentini, in tempo, che ſi era governata a Repubblica la lor Città, ſempre aveano preceduti agl' Inviati di Ferrara, e de' Duchi di Ferrara, e di Modena: in guiſa che il cedere in avvenire, dapoichè la forma del governo ſi era mutata, ſembrò un derogare all' antico privilegio, prerogativa, o libertà ſua: ed avverato queſto, lo ſtato di quiſtione della precedenza avea due aſpetti; l'uno tra il Duca di Ferrara, e Firenze conſiderata nel poſſeſſo della precedenza, e dell' antica ſua libertà, e prerogativa; l'altro tra il Duca, e i Principi Medici meno antichi degli Eſtenſi nella nobiltà e dignità Ducale, e Principeſca. In queſto riſpetto adunque faceva molto al caſo quella eccezione, o proteſtazione, e non dovea eſſere rigettata. Ma non, dirà alcun faſtidioſo; chi ci aſſicura, che chi proteſtò non aveſſe di mira, ed intendeſſe di aſſerire Firenze a fatto a fatto indipendente, e non punto obbligata a comparire a' Tribunali Ceſarei? La formula può ſignificare l'un' e l'altro. Serva a ciò di riſpoſta, che poniamo, che tale foſſe la intenzione di chi proteſtò, o che con un vano equivoco aveſſe vo-

lato fare sbagliare le viste fieboli; poichè la espressione non importa tale significato; sempre che le Città, e i Vassalli e Principi dell' Impero favellano coll' Imperadore della libertà, e superiorità loro, s'intende quella giustissima libertà; e superiorità subordinata alla potestà somma dell' Impero, e perciò danno gli Augusti stessi, e l'Impero come autori di essa libertà tale predicato, ed attributo ne' loro Rescritti cotidianamente a' loro sudditi, e vassalli nel grado, che competono. Talchè questa forma di dire nel Tribunale di Cesare non patisce quell' equivoco, ma è di semplicissimo significato in rispetto della Indipendenza; e chi avesse voluto indicare una libertà assoluta, dovrebbe averla spiegata con termini, i quali senza equivoco significassero la pretensione di una piena ed assoluta Indipendenza, e non si potessero ristrignere al significato de' soli privilegj, e prerogative comuni a tutti gli Stati subordinati, ciascuno in suo grado. Ma a tal segno non era peranche giunta la corruttela, e la temerità; nè per quanto paresse l'Augusto Massimiliano II. di altre importantissime e gravissime faccende e guerre vicine impedito, non sembrò tanto opportuna la combinazione delle cose del tempo, che si potessero impunemente porre in campo sì arrischiate proposizioni; e se debbo sinceramente dire il mio pensiero, credo, che nell' animo del gran Cosimo vegliassero tuttora le scintille di una retta sinderesi, e virtuosa ricognizione del suo dovere, ch' egli lasciò piegar, ma non rompere. E poniamo alla per fine, che si fossero adoperate, vanissimo ne sarebbe stato, ed inutilissimo l'impiego. Primieramente, perchè sarebbero state contrarie alla patente verità, e fondata unicamente sovra quelle misere e frivole ragioni, che furono esposte nelle occasioni predette, ad effetto di provare il sogno della piena libertà. In secondo luogo, perche sarebbero state ripugnanti al fatto medesimo, che eseguiva allora allora il Duca Cosimo; la protestazione ai sentire di tutti li Giureconsulti, ove è contraria al fatto del Protestante non merita alcuna attenzione (1); ed è riputato di aver rinunziato a quella, chi fa una azione avversativa a lei nello stesso tempo, o nel susseguente. Tanto convenne ricordare qui a voler porre in chiaro, che l'anno 1572. in mezzo del bollore più forte della opinione d'Indipendenza, Cesare operò da Sovrano di Cosimo; e il Duca Cosimo, e il Principe suo figliuolo, già partecipe del governo, operarono da Vassalli di Cesare in vista del Mondo tutto.

(1) *l. Cum plures §. locatum ff. locati cap. gratum de offic. de legat. cap sollicitudinem de appellat Bald ment c. 55. cart. 209.*

110. La verità del fatto, che il Duca Cosimo venisse citato dall' Imperadore, e che comparisse, fu scioccamente negata da alcuni de' moderni Oppositori; quindi bisogna ancóra corroborarla colla testimonianza di altri Scrittori, e ammassare testi, ove un solo dovrebbe bastare, a che fare ci ha obbligato generalmente la pratica delle cavillazioni usate dagli Avversarj. Il Tuano dunque favellando del medesimo fatto disse: (2) *Cosmus à Cæsare citatus, tanquam Imperii Beneficiarius per Ludovicum Antenoreum, Johannem Baptistam Concinum procuratores suos, prius protestatus, ut nullum inde inposterum libertati, ac immunitatibus Florentinæ ditionis præjudicium factum intelligeretur, prolatis instrumentis, & rationibus in medium propositis, se defendere coactus.* A quello ancóra si può aggiugnere quello, che scrisse il Cini l'uno degli Scrittori della vita di Cosimo: (3) *Ordinò ancora (Massimiliano II.) che esso (Cosimo) fosse citato, ed intimatagli la lite per a tempo; da diffinirsi innanzi al suo Tribunale.....* (4) *E per non irritare più di quel, che si fosse fatto l'Imperadore, avea finalmente (Cosimo) consentito, che dal Tribunale Pontificio all' Imperiale si trasferisse, dandogli*

(2) *Jac. Augst. Thuanus Hist. lib. 54. f. 888 G.*

(3) *Gio. Batista Cini vita di Cosimo lib. 7. f. 493.*

(4) *Ib f. 517.*

degli però l'Imperadore di quella, e del titolo ottime ſperanze, innanzi al quale i due Giureconſulti Lodovicbo Antinori, e Giovan Battiſta Concini ..... conſtantemente vi difeſero ſempre la libertà di Firenze. Cioè la libertà di una Città, di cui il Principe era Vaſſallo dell' Impero, per cagion di eſſa Città; e del quale Principe eſſi Inviati furono Procuratori. Non oſtante le maniere e forme di dire, onde va intrecciando, e sfigurando la ſua narrazione il Cini; n'eſce ſuora però queſta verità, che Coſimo fu citato come Principe Feuderario e Vaſſallo, quale lo nominò ſempre mai l'Imperadore, e ch'egli comparve per Procuratore. Nè fia ſtrano, ch'egli abbia fatta la ſalamoga, e data la concia a queſto caſo aſpro per indolcirlo: egli ſatisfa con ciò al genio ſuo, conoſciuto in tutta l'opera, e più al guſto di quel tempo, di cui parliamo.

III. La controverſia tuttavia pendente della Precedenza, e della nuova dignità Gran Ducale, mirabilmente affinò l'ingegno di coloro, che trattarono le penne in quel tempo, o poco di preſſo in deſcrivendo le coſe di Firenze. Il medeſimo Cini infra gli altri era divenuto sì delicato per non dire ſuperſtizioſo in queſta materia, ch' egli ſeppe vedere di gran difetti in queſto genere nella vita di Coſimo ſcritta da Baccio Baldini, da noi ſtata più volte citata. Eſſo ne dà un giudizio aſſai rigido in una ſua lettera ſcritta ad un Veſcovo con dire: (1) *Havendo (il Baldini) pubblicato che l'opera ſua è ſtampata con ſua partecipazione (del Duca Coſimo) anzi di poi ch' eſſo Gran Duca l'ha tenuta molti giorni appreſſo di ſe, lo rende approbabil teſtimonio. Perche chi ci voleſſe malignar contro, ei porge larga materia non pure a' Franceſi, ma a Ferrara, ed a Savoja, con chi s'ha lite di precedenza di valerſene contro di noi, che con gl' inconſiderati Scerpilani, che dice può, & oggi, & in avvenire in molti caſi pregiudicarci*. Dal quale giudizio ſi ſcorge, che la confeſſione di quelle verità che concernevano il Vaſſallaggio de' Principi di Toſcana, non era più di ſtagione, e doveanſi in ogni poſſibil modo naſcondere. Tal maſſima in realtà è ſtata oſſervata con tanta eſatezza, che nulla più. Ebbe tanto influſſo nelle penne Toſcane quella controverſia e creazione di Gran Ducato fatta in Roma, che quanto ſi è ſcritto da quegli anni in appreſſo, ſi trova avere un ſapore differentiſſimo dalle coſe anteriori. Ancorchè non mai foſſero liberali quegli Scrittori in confeſsare la giuſtizia de' diritti Imperiali, vi fu tuttavia queſta notabile differenza, che gli uni con più induſtria, che gli altri, mantellarono il vero: gli Autori poſteriori al Guicciardini, al Giovio, Varchi, e Segni, ſono in ciò molto più diligenti, e ſuperano eziandio ſe medeſimi con ſomigliante cura, e ſono diverſi da ſe ſteſſi nell' avanzar de' tempi: il perchè, ove per moltiſſimi anni ſi erano ſparſe a larga mano le atteſtazioni dell' *oſſequio della fedeltà, leanza, e devozione de' Duchi di Firenze*, come coſa dovuta a Ceſare, e laudabiliſſima a' Duchi di Firenze: ſul tardi ſi ſcorgono banditi cota' vocaboli, ed epiteti de' loro teſti, come certe armi nelle Città governate con eſatta polizia. E vi ha una tradizione in Firenze, che uſciſſe in tempi più baſſi, tra le coſtituzioni fondamentali più ſacre, e recondite della dotta Academia de' Cruſcanti, un decreto *probibitorio* (di cui non accade portare qui il traſunto autentico, per eſſer notizia fuoravia d'incidenza rimota), che niuno Scrittore di riputazione in trattando o iſtoricamente, o in orazione ſciolta, o legata, delle coſe, e delle lodi de' Principi di Toſcana, poteſſe più adoperare que' o ſimili nomi, e vocaboli relativamente all' Impero, e gl' Imperadori, ſotto la grave pena di eſilio perpetuo da tutto il Regno, ove ſi eſtendono le giuridizioni della Cruſca, e le

leggi

(1) *Lettera MSC della Biblioc Ambroſ. di Milano Cod. R. n. 126. p. 3. comunicatali dal celebre Sig. D. Saſſi.*

leggi dell' ineforabile Tribunale della Tremoggia: E che tale pena abbia sì fatramente atterrita gli animi degli Scrittori anelanti all' esere membri di quella Repubblica, o di mantenervisi con singolare stima, che non solo non hanno mai più (trattone pochissimi) detto, e scritto, nè in verso, nè in prosa, che un Duca, Principe, o Gran Duca fosse *fedele, ubbidiente, e devoto*, non che esserlo dovesse, a uno degli Augusti, ma oltre di ciò sonosi formati universalmente il costume de' loro stili, o di non nominare mai gl' Imperadori, nè il nome dell' Impero, se non che *l'Impero di Toscana*: e ove pure la materia richiedesse di far parole del S. R. Impero, e degl' Imperadori, di disgiugnere questi nomi il più che si possa disseparati da' nomi di Toscana, Firenze, Pisa, Arezzo, e da que' di Principi, Duchi, o Gran Duchi di Toscana; col fine di ovviare, che la troppa vicinanza di tali vocaboli diventati di suono meno grato a coloro, che aveano già fatto, o voleano far l'orecchio al nuovo genere di stile, non risvegliasse imporunamente l'idea de' tempi più semplici, schietti, e puri, ne' quali la verità, o si mostrava in certi giorni ignuda, o senza abbigliamento cotanto affettato, e studiato almanco sotto un velo, che la faceva agli occhi di sinceri amatori di lei, niente più bella apparire. Questo è quanto abbiamo qui voluto dire della variazione de' Scrittori, che si sono accomodari di leggieri alla variazione della Corte regnante, il che da per tutto suol' avvenire. Ma la inconstanza nè dell' una, nè degli altri ha la forza di alterare gl' immutabili effetti della giustizia e verità.

112. A rimetterci ora nella carriera storica, di mentre, che si ravvedeva la lite della precedenza, era venuto a morte il S. Pontefice Pio V. a' 30. Aprile 1572. E il Duca Cosimo parimente infermo si avvicinò alla sua fine, e già avea lasciato tutto il peso delle faccende pubbliche al Principe suo figliuolo. Era stato eletto Papa Gregorio XIII. appresso del quale l'Imperadore, il quale nulla lasciò di fare per remediare al torto ricevuto, insistè vivamente, ch' egli annullasse la creazione di Gran Duca impresa dal suo predecessore.

113. Ma l'annullare le cose fatte da' S. Pontefici, in qualsivoglia genere, sempremai fu un negozio difficilissimo e delicatissimo; tanto è il rispetto ed il favore che dee il mondo al loro sacro carattere: studiossi su' mezzi termini, ma con tardo successo. Il Duca Cosimo, al dire di Natal Conti, (1) *non cessava di sopplicar l'Imperadore, che cotal pratica la qual in vero malagevolissima pareva, non proponendo l'imperadore alcun partito, terminasse diceva (il Duca Cosimo) nissun altra strada, se la benignità Cesarea l'istesso titolo non gli conferiva, in cotal fatto ritrovarsi*. L'Adriani parlò di ciò in questa forma: (2) *l'Imperadore cercava per ogni via di disfare (la dignità nnova del gran Duca) recandosi ad onta, e danno, che il Pontefice li avesse perturbata la giuridizione delle dignità temporali: ma il Papa nuovo, benche nel principio li avesse Cesare fatto intendere per suo Ambasciadore più d'una volta altieramente, che annullasse il fatto dal suo antecessore, non men prudente, che costante difendeva il fatto, e l'autorità della Chiesa*. E in altro luogo: (3) *non avrebbe già volnto il Papa sdegnare Cesare ....., e però andarono attorno trattati di convenzione, ma il Pontefice non voleva diminuirsi il fatto di Pio V. Pregavasi il Re di Spagna, che interponesse l'antorità sua con Cesare, & egli prometteva di volerlo fare, e mandare perciò nomini suoi a quella Maestà, e così mettevano la cosa in indugio, rispondendo qne' Principi grandi l'uno all' altro ..... e in tal maniera durò molti anni la contesa .....* (4) la

(1) *Natal Conti Istor. lib. 16. pag. 285. B.*

(2) *Adrian. lib 22. f. 927. D.*

(3) *Ib. f. 937.*

(4) *Ib. f. 928.*

la causa fu lunga, e più tosto contesa de' periti nelle leggi, che altro, dandosi di quà, e di là scritture, e rispondendosi con lunghe, ed espresse dilazioni.....

114. Così andarono rotando al Tribunale Cesareo per la precedenza i Principi di Toscana cogli Estensi sino alla fine dell' anno 1575. Quando l'Imperadore Massimiliano II. si trasferì alla Dieta di Ratisbona per far' eleggere il suo figliuolo Ridolfo in Re de' Romani, ove il Concini ottenne finalmente il Diploma, o formulario della investitura pel titolo di Gran Duca a Francesco de' Medici, la quale ebbe la sua perfezione in principio dell' anno 1576. in Vienna, per la spedizione di esso Diploma, che qui si esibisse agli occhi del pubblico.

☞ „ Diploma Maximiliani II. quò Magni Etrutiæ Ducis titulum „ Francisco, Florentiarum Duci, contulit.

„ Maximilianus Secundus &c. Ad perpetuam rei memoriam, te„ cognoscimus harum serie literarum, ac universis & singulis notum „ facimus, quemadmodum unicus ille parens rerum, ac mundi opi„ fex, cum mortale hominum genus cœlesti civitate donat, id ipsum „ non promiscue quidem, neque citra delectum facit, sed ut vel vi„ rus, vel officia unicujusque exposcunt, & merentur, in felicissimas „ quemque divorum classes & ordines digerit, atque collocat, alte„ rumque alteri præfert; sic Nostrarum quoque partium esse plane „ cognoscimus, terrestre hoc Nobis concreditum imperium ad cœ„ leste illud quam simillime referre, Nostraque & sacri Romani Im„ perii beneficia, insignia & honores, pro unius cujusque dignitate, „ & meritis, distribuere, ac impertiri. Quo sane diligenter respe„ xerunt olim Divi prædecessores Nostri, Romanorum Imperato„ res, & Reges, omni cura adhibita, ne suum à bene meritis officium „ desiderari paterentur, quod intelligerent illud ad sustinendam, „ amplificandamque gloriam & existimationem suam maxime per„ tinere. Hinc est quod præclarissimo more ab iisdem Divis Impe„ ratoribus, majoribus Nostris accepto, nihil antiquius, nihil cha„ rius unquam habuerimus, quam Principes, de Cæsarea Majestate „ Nostra, sacro Imperio, inclytaque Domo Nostra Austriaca, ac tota „ denique Republica Christiana optime meritos, maximorum ho„ norum præmiis prosequi, & ornare, ut intelligant virtutes, egte„ gia facta, excellentiaque merita Nobis esse charissima, ac tum ipsi, „ eorumque descendentes & posteri, ad virturem, ac de Nobis, Sa„ cro Imperio, inclytaque Domo Nostra Austriaca, bene merendum „ magis etiam excitentur, tum alii etiam ad eadem studia sectanda „ alliciantur & inflammentur. Ejus vero benignæ ac piæ mentis „ Nostræ declarandæ, amplam & idoneam nacti sumus occasionem, „ in exornando Illust. Francisco Medices, Reipub. Florentiæ, & Se„ natum Duce tertio. Quum quidem, tum propter animi sui egte„ gias excellentissimasque virtutes, generisque ac familiæ Medicæ, „ ex qua in utraque Republ. tam Ecclesiastica quam politica, multi „ insignes, præstantissimique heroes prodiere, nobilitatem, tum *lu„ culenta & utilia obsequia, tam Nobis quam antecessoribus No„ stris, Romanorum Imperatoribus, & Regibus*, ac præmemoratæ „ inclytæ Domui Nostræ Austriacæ hactenus præstita, nec non ma„ xima in universam Rempublicam Christianam merita, plurimi „ semper fecimus, & singulari benevolentiæ affectione prosecuti su„ mus, adeo quod in singulatis, ac vere sinceri amotis, clementiæ,

„ & be-

» & benignitatis Noſtræ teſtimonium, affinitatem ſecum inivimus,
» & uttamque familiam eo vinculi genere, quod idem eſt omnium
» arctiſſimum atque ſanctiſſimum, aſtrinximus, ipſumque in ſuo-
» rium Noſtrum cooptavimus. Cum igitur eundem Ducem Fran-
» ciſcum, cujus in Nos ſacrumque Romanum Imperium, præclaræ,
» propenſæquæ voluntatis ſtudium, nec non in adminiſtranda, mo-
» derandaque juſtitia, ac ſubditis ſuis recte, feliciterque tegendis in-
» gularis teligio, virtus atque prudentia, Nobis jam diu perſpecta,
» cognitaque eſt, dignum omnino cenſeamus, quem una cum ſuc-
» ceſſoribus ſuis, illuſtriori quodam dignitaris & honoris loco collo-
» cemus, ſicque inſigne aliquod Noſtræ in Dilectionem ſuam propen-
» ſiſſimæ voluntatis documentum poſteris relinquamus, atque inſu-
» per, prætet memorata, ipſius Ducis Franciſci obſequia, virtutes,
» atque merita, generis item nobilitatem, atque ſplendorem, ac ar-
» ctiſſimæ affinitatis neceſſitudinem animo clementiſſimo tepetamus,
» quæ nobiſcum ab aliquot annis per Illuſtr. Coſmum Medicem, cujus
» etiam in Divos quondam Imperatores, Carolum Quintum, &
» Ferdinandum, dominos, patruum, ſocerum & genitorem Noſtros
» chariſſimos, auguſtiſſimæ memoriæ, ac Nos ipſos, inſignium me-
» ritorum grata apud Nos extat memoria, eoque poſtea defuncto,
» per ipſum filium & ſucceſſotem ſuum præfatum Franciſcum Me-
» dicem Duces, de magno Hetruriæ Ducatu acta ſunt, *omnibuſque*
» *tum ſacri Romani Imperii Principibus Electoribus in maturam*
» *deliberationem deductis*, tam ſupra memoratis, quam aliis juſtis,
» & rationabilibus cauſis impulſi, motu proprio, ex certa ſcientia
» Noſtra animo bene delibetato ac ſano, *Noſtrorum, & ſacri Impe-*
» *rii fidelium accedente conſilio ea, qua fungimur Cæſarea autho-*
» *ritate*, ac de Noſtræ Imperialis poteſtatis plenitudine, in nomine
» Domini Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti, à quo omnis principatus,
» & honor promanat, eundem Illuſt. Franciſcum Medicem Ducem,
» ejuſque deſcendentes in infinitum, *maſculos, legitimos, & natu-*
» *rales*, ac illis deficientibus, vel non extantibus, *proximiores maſ-*
» *culos ex Medicea familia*, in perpetuum, ut ſupra, omnes tamen
» ſucceſſuros ordine *ac jure primogenii, in Magnos Duces Hetru-*
» *riæ, eorum locorum, quæ ibidem ipſe Dux Franciſcus poſſidet,*
» *ſeu ad eum pertinent*, & ipſam provinciam reſpective, ad pro-
» priam dignitatem, nomen & titulum Magni Ducatus *re ipſa, &*
» *cum effectu eveximus*, exaltavimus, ſublimavimus, & amplifica-
» vimus: ipſumque Ducem Franciſcum, ad dictos ſucceſſores ſuos,
» ejuſdem provinciæ Hetruriæ, Magnos Duces vere creavimus, fe-
» cimus, conſtituimus, extulimus, & declatavimus, aliorumque,
» cujuſvis provinciæ Magnorum Ducum numero, cætui, & conſor-
» tio, realiter aggregavimus, in eorumque ordinem, ac gradum,
» pleno jure cooptavimus. Atque inſuper omnia, & ſingula privi-
» legia, jura, indulta, dignitates, liberrates, honores, immunita-
» tes, ritulos, gradus, honorantias, facultates, authoritates, præ-
» eminentias, ac omnes & quaſcunque gratias, quibus alii, vere &
» proprie provinciarum Magni Duces, & Principes, quavis digni-
» tate præfulgentes, ac quacunque poteſtate fungentes, de jure vel
» conſuetudine utuntur, potiuntur, & gaudent, ſeu uti, frui, poti-
» ri, & gaudere poſſunt, & debent, & in futurum quomodolibet
» potetuot, vel ſoliti ſuetint, illis perfecte tribuimus, dedimus, tra-

» didi-

„ didimus, atque conceſſimus, prout per præſentes eadem ſcientia
„ & authoritate erigimus, exaltamus, ſublimamus, amplificamus,
„ creamus, facimus, aggregamus, cooptamus, damus, concedi-
„ mus, tradimus, & cum effectu ampliſſime tribuimus, decernen-
„ tes, *& hoc Noſtro Cæſ. edicto firmiſſime ſtatuentes, ut poſthac*
„ *perpetuis futuris temporibus* dicta provincia Hetruriæ, una cum
„ ſuis civitatibus, terris, caſtris, oppidis, arcibus, fortalitiis, villis,
„ locis, & juribus, ac univerſis, & ſinguliis pertinentiis ab eodem
„ Illuſtriſſimo Duce Franciſco poſſeſſis, ſeu ad eum quomodolibet
„ pertinentibus, pro vero Magno Ducatu habeatur, teneatur, re-
„ putetur, tractetur, & ſic idemque Magnus Dux Franciſcus, ejuſ-
„ que præfati deſcendentes, & poſteri, in Magno Iſto Ducatu ſuc-
„ ceſſuri, ordine & modo qui dictus eſt, ab hac hora in perpetuum
„ ſint, inſcribantur, dicantur, appellentur & nominentur, Magni
„ Duces Hetruriæ, ac ut alii cujuſcunque provinciæ Magni Duces
„ honorentur, tractentur, & reputentur, ab omnibus & ſinguiis,
„ cujuſcunque gradus, ſtatus, ordinis, conditionis, & dignitatis ex-
„ titerint, tam in ſcriptis, quam viva voce, aut alias quotieſcunque,
„ & quomodolibet illorum mentio erit facienda, aut eorum ratio
„ habenda fuerit, omnibus & ſingulis prænarratis privilegiis, titulis,
„ honoribus, libertatibus, gratiis, & effectibus tam de jure, quam
„ ex conſuetudine, in genere, vel in ſpecie ipſis Magnis Ducibus
„ competentibus in ſeſſionibus, celebritatibus, pompis, ceremoniis,
„ & actibus, publicis vel privatis, in quibuſcunque locis ubique ter-
„ rarum, etiamſi aliqui alii Magni Duces, ſimileſque Principes, ut
„ ſupra præſentes fuerint, uti, frui & gaudere poſſint, & debeant,
„ non quidem ad illorum inſtar, & ſimilitudinem, ſed pariformiter,
„ vere, proprie, & abſque ulla prorſus differentia, non obſtantibus
„ quibuſcunque conſtitutionibus, legibus, ordinationibus Imperia-
„ libus, ac provinciarum, civitatum, & locorum quorumlibet ſta-
„ tutis, & conſuetudinibus, etiam juramento, confirmatione Impe-
„ riali, vel quavis firmitate alia roboratis: privilegiis quoque, indul-
„ tis, & diplomatibus Imperialibus, quibuſvis perſonis, etiam Du-
„ cibus, quibus forſan Imperiali aut quavis alia authoritate conceſ-
„ ſum ſit, quod privilegiis, favoribus, præeminentiis & gratiis, ad
„ inſtar Magnorum Ducum, perinde ac ſi ipſi Magni Duces realiter,
„ & cum effectu eſſent, uti & gaudere poſſint in genere vel in ſpe-
„ cie, ſub quibuſcunque tenoribus, & formis, & cum quibuſvis
„ etiam derogatoriis, & quantumcunque efficaciſſimis clauſuiis, &
„ decretis, quomodolibet conceſſis, confirmatis, vel innovatis. Qui-
„ bus omnibus, etiamſi de illis, eorumque tenoribus ſpecialis, ex-
„ preſſa, individua, ac de verbo ad verbum mentio ſeu quævis alia
„ expreſſio habenda, aut aliqua exquiſita forma ad hoc ſervanda
„ eſſet, eorum omnium tenores præſentibus pro ſufficienter expreſſis
„ habentes (illis alias in ſuo robore permanſuris) hac vice duntaxat,
„ ad effectum præſentium, ſpecialiter & expreſſe derogamus, tota-
„ literque & latiſſime derogatum eſſe volumus, & decernimus: cæ-
„ teris contrariis quibuſcunque non obſtantibus, ſuppientes ex ea-
„ dem poteſtatis plenitudine, & certa ſcientia, omnes, & ſingulos
„ defectus, tam juris, quam facti, ſi qui forſan in præmiſis compertl
„ fuerint;

„ Volumus tamen, quod hæc conceſſio minime debeat præjudi-

» care, juribus cujuscunque prætendentis dominium, super dictis
» locis, & *ut porro salva sit superioritas Nostra, Sacri Imperii,*
» *ac cujuslibet alteriut*, utque omnia & singula interpretentur in
» favorem dictæ familiæ Medicææ. Nulli ergo hominum liceat hanc
» Nostræ erectionis, exaltationis, sublimationis, amplificationis,
» creationis, dispositionis, declarationis, concessionis, decreti, vo-
» luntatis, derogationis, suppletionis, & gratiæ paginam infringe-
» re, vel ei, quovis ausu temerario, contraire: si quis autem id at-
» tentare præsumpserit, præter Nostram & Imperii sacri indigna-
» tionem graviſſimam, pœnam mille marcharum auri puri, pro di-
» midia fisco, seu ærario Nostro Imperiali, reliqua vero parte injuria-
» tam passis, irremissibiliter applicandam, se noverit ipso facto in-
» curriſſe, harum testimonio literarum, manu Nostra subscripta-
» rum, & bullæ Nostræ aureæ appensione munitarum.

» Datum in Civitate Nostra Viennæ, die vigesima sexta Januarii,
» anno Domini milleſimo quingenteſimo septuageſimo sexto, Re-
» gnorum Nostrorum Romani decimo quarto, Hungarici decimo
» tertio, Bohemici vigesimo septimo.

La idea di questo magnifico Privilegio, prescindendosi anche dalle antecedenze, spira sovranità pel concedente, e dipendenza per l'accettante. La introduzione, o il preparamento, con cui Cesare indica di essere per conferire un Beneficio, cioè un Feudo di dignità, a Francesco de' Medici come a Principe dell'Impero, n'è una chiara nota. *Nostrarum partium esse planè cognoscimus ..... nostra & Sacri Romani Imperii beneficia, insignia, & honores, pro unius cujusque dignitate, & meritis, distribuere ac impertiri.* Il guiderdonare coll'ampliazione delle dignità, *præmiis prosequi*, si conviene tra 'l Sovrano e il Dipendente. Gli ossequj, che Massimiliano allega per motivo d'impulso della nuova collazione, e ch'egli dice essere stati prestati a lui ed a' suoi Augusti predecessori, sonosi veduti innanzi, ch'erano ossequj di Principi vassalli (1). La lode ch'egli comparte a Francesco dell'amministrare la giustizia a' Popoli, e di reggerli religiosamente, non sarebbe tanto convenevole in bocca di altro Principe, che in quella del supremo Signore. Alla esposizione de' quali due articoli possono servire le parole di Pietro Vettori, celebre Scrittore Fiorentino di quel tempo, pronunziate in Firenze in lode dell'Imperadore Massimiliano II. e ad una di Cosimo I. e Francesco de' Medici, le quali riflettono sopra questo Diploma. (2) *Probitas etiam* (Maximiliani II.) *optimi Principis, perpetuaque & constans voluntas in eos ornandos, quos ob eximias ipsorum animi dotes, honestaque facta, præmio & honore dignos judicabat, in eo apparuit, quod cum sæpè perspexisset egregium animum Cosmi, nostri Ducis, erga Imperatoriam Majestatem, nec ullum officium ipsum unquam prætermisisse, QUOD AD FIDEM OBSEQUIUMQUE IN ROMANOS IMPERATORES DECLARANDAM PERTINERET; multaque sæpe audisset DE SUMMO CONSILIO IPSIUS, ET SINGULARI SAPIENTIA ATQUE JUSTITIA IN REPUBLICA, QUAM REGEBAT, ADMINISTRANDA; ut de vera quoque imagine ipsius, æmulaque paternarum virtutum, Francisco Filio, non cessavit unquam in omni sermone ipsos dilaudare, & testimonio suo dignitatem gloriamque ipsorum augere. Nec verbis tantum, & oratione contentus fuit, sed factum quoque addidit, quod valdè claram hanc, & Illustrem Familiam magis adhuc decoravit, & quod habuit summum pretium, ei persolvit, cum optimi Parentis*

(1) *Sopra § 21 fine 30.*

(2) *Petr Victor. in Oration. Funebr. Maximil II. Imperat. Inter. Orat. edit. Florent a. 1576 p. 65.*

rentis optimum filium Magnum Etruriæ Ducem creare voluit ..... Unum igitur hoc eorum eſt, quo compenſare Maximilianus ex parte voluit officia multa, vel merita potius in ſe variis temporibus collata. La rettitudine e giuſtizia nel reggere i Popoli che Maſſimiliano II. lauda qui nel Gran Duca Franceſco; Carlo V. la collaudò già in Coſimo I. qualora venne a viſitare queſto Imperadore in Genova (1) e a rendergli conto del governo dello Stato ſuo. La menzione grata, che fa Maſſimiliano de' meritī di Coſimo I. e di Franceſco inverſo il S. Impero, e gli Auguſti predeceſſori ſuoi, non è peravventura una vana cirimonia, ned un vile o coloritto preteſto. Toltone l'inconveniente della elevazione alla dignità Gran-Ducale ricevuta dal S. Pontefice contra la volontà e Ragione di Maſſimiliano II., infiniti ed incomparabili erano i meriti di Coſimo I. e di Franceſco inverſo Carlo V. e Ferdinando I. Un' altro uomo aſſai giudizioſo, il quale viſſe e ſcriſſe allora, cioè nell' anno 1560. innanzi che Maſſimiliano II. riceveſſe queſta offenſione, eſprime al vivo e al vero que' ſegnalatiſſimi meriti. E perchè il paſſo conferma appunto in riſtretto, quel, ch' io ne' proſſimi precedenti due capitoli ho a lungo provato, il riporterò qui. (2) *In Fiorenza, e nello Stato ſuo, da che vi è queſto Duca (Coſimo I.) non hanno ricevuto (gl' Imperadori) mai un minimo ſconcio, s'è mantenuto ſempre la Provincia, e quella Potenza con ALTISSIMA RIPUTAZIONE ET UTILE DELLE COSE DELL' IMPERIO, e di tutti i Regni di quella Regia & Imperial Caſa d' Auſtria, così in Italia come fuori. Non ne ha Carlo, e Ferdinando Auguſti havuto mai, SE NON UTILE, SE NON FEDE, ſe non contentezza, ſe non gloria, ſe non vera conſervazione della riputazione e grandezza loro; nè ſo imaginarmi qual Vicerè, o Vice Duca, o Governatore Spagnuolo o Italiano habbia da già molti anni havuto Carlo o Ferdinando, da chi haveſſe potuto ſperare, o deſiderare, non che attendere, o conſeguire più ſicuro e tranquillo, & utile ſervitio, che da queſto per ogni parte dal principio al fine. Nelle maggiori turbulenze loro, quando la Germania era in sì gravi combuſtioni ..... ſi è veduto quel Signore ſtar ſempre ſaldo, far pochi ſtrepiti, moſtrar maravigliosa modeſtia e bontà con ciaſcuno; ma SOPRA TUTTO INTEGRISSIMA FEDE, AMORE, DEVOTIONE, E GRATITUDINE verſo le coſe DI CARLO, DELL' IMPERIO, e della Corona di tutti coloro. Et finalmente, quando e dove è ſtato opportuno, ha operato IN QUEL MODO, CHE HA VEDUTO, E CHE VEDE IL MONDO. Et qui io mi rendo certo, che V. Signoria & ogni altro, potrà molto ben conoſcere, che io non aggiungo punto nè pelo di bugia, anzi, che NON DICO COSA, CHE NON SIA NOTISSIMA, COME VERISSIMA.* Sì veramente, che Maſſimiliano II. placato l'animo placidiſſimo ſuo per natural' indole, ſcordata l'offeſa, con veracità allegò per motivo del preſente ſuo Benefizio i meriti ed utili oſſequj preſtati da' Principi Medici a lui, e a' ſuoi predeceſſori, e al S. Impero. Ma torniamo al teſto del Diploma. Il convertire ed erigere per EDITTO la Provincia di Toſcana compoſta de' luoghi allora poſſeduti dal Duca Franceſco in Gran Ducato, è l'anima, e l'effetto di queſto Atto poſitivo di ſovranità Imperatoria eſercitata in uno Stato dell' Impero: la riſervazione eſpreſſa di cui toglie e ſconfina dall' Editto ogni dubbio circa la medeſima. E ultimamente la limitazione de' ſucceſſori nella dignità di nuovo conferita e creata, a' ſoli figliuoli, e diſcendenti maſchi, legittimi, e con legge di primogenitura; e conſeguentemente la eſcluſione delle Principeſſe o Femmine, non laſcia dubi-

(1) *Sopra cap 23. §. 167 ſeg. f. 602.*

(2) *D. Ippolito Chizzuola nella lettera a Gio. Battiſta Gaverdo tra le lettere de' Principi. Parte III. p. 216.*

(1) *Sopra cap. 23. §. 159. f. 601.*

dubitare che la conceſſione non foſſe feudale (1). Perocchè, chi mai vide in un' atto di ſemplice ricognizione, e non di creazione o collazione feudale di dignità appor ſimile limitazione? Come ſi aſpettava egli a Maſſimiliano II. appor quella legge ſe non era Sovrano? Fu forſe una diſpoſizione teſtamentaria; un' atto civile; una iſtituzione di Fideicommeſſo, Primogenitura o Maggiorato uſata tra' privati? Ella fu conceſſione del Signore diretto e ſupremo della Provincia che ſi ereſſe in Gran Ducato, relativa anche in queſte clauſule limirative alle due Conceſſioni ed Iſtituzioni ſovrane fatte da Carlo V. ad Aleſſandro nel 1531. ed a Coſimo I. nel 1537. ed altresì al parto della reverſione delle Fortezze fatto con entrambi. Ora in niuna conceſſione di Sovrano, la quale non ſia feudale, o pari ed equivalente alle Feudali, ſi ha a trattare dell' includere od eſcludere i ſecondogeniti, i non legittimi, e le femmine ſingolarmente. (2) *Nec de fœminis in conceſſione aliqua tractari poteſt, ad eas ſive admittendas, ſive excludendas à ſucceſſione; NISI CUM AGITUR DE FEUDO*, dice Antonio Fabro, ed illuſtra la ſentenza col teſto della *l. quidam*. 132. *D. de verbor. oblig. verſ. in eo autem qui non adoptavit, quem intellectum habeat hæc conceptio, ſi eum aliter quam filium obſervaſſet, non proſpicio: an & hic exigemus exhæredationem vel emancipationem, res in extraneo ineptas*. E ben' adattamente egli adoperò queſto Teſto: perocchè niente manco inetta coſa farebbe un Principe, il quale in trattando circa Stati e dignità non da lui dipendenti, con altro Principe eguale a lui in libertà, apponeſſe tali limitazioni per le perſone che hanno a ſuccedergli in quelle dignità e Stati; di quel che faria inetto in uno ſtraniere non Padre naturale nè adottivo, il parlare di emancipare o diredare uno che non è ſuo figliuolo almen' adottivo. Mentre che nella guiſa, che a' ſoli Padri pertiene il gius e la poſſibilità di emancipare o di diſeredare; così al ſolo Principe ſupremo negli Stati a lui ſpettanti, ſi appartenga il limitare, riſtrignere o dilatare le Conceſſioni ſue circa la ſucceſſione delle Famiglie. In queſte dunque clauſule riſtrittive a' maſchi legittimi, contenute in tutti gli Atti paſſati tra' Principi Medici e gl' Imperadori; cioè in quelli del 1531. in Firenze, e del 1535. in Napoli con Aleſſandro; e in quello di Coſimo nel 1537. e queſt' ultimo del 1576. con Franceſco ſta riſerrato il Patto Feudale. Ed atteſochè, dalla qualità del Patto contenuto nel contratto, ſi de conoſcere la qualità e natura di eſſo contratto che lo contiene, eziandio qualora le parole od eſprimano, o pajano di eſprimere coſa diverſa, conforme all' inſegnamento de' DD. (3) *Pactum adjectum contra naturam contractus, ipſum contractum non vitiat, ſed eum mutat in aliud contractus genus*. Sopra la legge *ubi ita donatur* 27. *D de mort. cauſ. donat.* E ſopra la legge *Lucius tit. D. depoſ.* per quelle parole: *nam ſi ut tantundem ſolveretur convenit, egreditur ea res notiſſimos depoſiti terminos. Lex conducto*. 15. *§. Papinianus, aliàs l. ſi uno D. locat*, ne ſegue, che molto più le ſuddette Imperiali conceſſioni, ed in ſi pecie queſt' ultima di Maſſimiliano II. in cui non c'è ſillaba nè parola la quale contraddica alla qualità di feudo, debbano eſſere per Feudali riputate.

(2) *Ant. Faber. Conſult. contra Duc. Mant. P. 1. p. 45.*

(3) *Dionyſ. Gottofr in not. d ad l. ubi ita donatur* 27. *D. de mort. cauſ. Donat.*

115. E per certo, sì come la Dignità Ducale era di qualità Feudale in Coſimo I. così ancóra la medeſima Dignità del medeſimo genere eſteſa a più alto grado, ed al Gran Ducale dovette eſſere Feudale nel ſuo ſucceſſore e figliuolo. Concioſſiachè manifeſto ſia, per la legge Ceſarea ſuddetta di ſucceſſione in tutta la Diſcendenza maſchile, che Coſimo non era del genere de' Duchi, o Dogi, che le Repubbliche ſi fanno da sè o amovibili, o a tempo limitato, o a vita. Nè di quell' altro genere indicante

dicante potestà assoluta, quale l'ebbero i Duchi della Russia fuor dell' Impero; o quale sel diè per politica modestia Filippo Macedone sopra le Città Greche da lui colle armi pel diritto della guerra e virtoria soggiogate, e di cui dice Giustino: (1) *Ita vicit ut victorem nemo sentiret: sed nec REGEM se Græcis; sed DUCEM appellare jussit. Atque ita inter tacitam lætitiam, & dolorem hostium temperavit, ut neque apud suos exultasse, neque apud victos insultasse videretur.* Peciocchè, nel decreto Fiorentino municipale fu per Cosimo I. escluso quel titolo (2); ned egli da altri l'accettò, nè l'adoperò, se non dappoichè Cesare glieoe avea data la permissione: la quale non si chiede nè si aspetta per chi può averla, o l'ha avuta da un popolo che veramente è libero et indipendente (3).

(1) *Justin. lib. 9. p. m. 107.*

(2) *Sopra cap. 23. §. 54. seg. f. 559. seg.*

(3) *Joh. Selden de Titulis honorum P. 2 c. 1. n. 8. p. 26 seg.*

La dignirà Ducale semplice non fu ne meno del genere delle meramente *PERSONALI ED ONORARIE*; perocchè venne richiesta da Cosimo I. relativamente alla giuridizione, al governo, e dominio sopra il Territorio, o lo Staro di Firenze; e nel medesimo tempo (4) ed Atto, con cui si chiedette la Investitura o Confermazione di quel Governo, o Stato. A talche essa dignirà era congiunta ed annessa col possesso dello Staro, e conceduta da chi operò da Sovrano sopra di esso; e in tal caso per la idea, natura, e per lo merodo delle subordinazioni essa fu delle dignirà subordinate e dipendenti; e di quelle, che sempre ne' Regni di Francia e d'Italia, e nell' Impero Romano-Germanico furono FEUDALI, secondochè abbiamo dimostraro (5); e secondochè insegna Giovanni Seldeno *ex professo* (6). E lo stesso si avverifica degli Arciduchi. (7) *Post Imperium ad Francos translatum in Carolo Magno (sub quo FEUDALES ISTÆ DIGNITATES frequentes fuerunt in Regnis Italiæ, Galliæ, & Germaniæ) non tantum isti tituli DUCUM, comitumve, sed & alii plures FEUDIS CONNEXI SUNT: quorum primarii ex illis Ducum & Comitum derivati: ut Archidux..... Comes Palatinus, Landgravius, Marchio.* Cammina lo stesso pe' Gran Duchi, e per lo Gran Duca di Firenze in ispecie: (8) *Sicuti in Germania ArchiDucis titulo Austria claret, ita in Italia Florentiâ vocatur Magnus Ducatus, seu Magnus Dux Etruriæ.* Cioè, l'uno in Germania, l'altro in Italia godono preminenza tra' Duchi: ma entrambi con dipendenza dall' Impero; ciascuno a misura de' suoi Privilegi speciali Imperiali; ed in genere quella in conformità del *Gius Francico*; cui soggiacquero ab antico gli Austriaci, e Bavari: quello del *Gius Italico*, cui soggiace Firenze e Toscana. Avverrire si può che della espressa erezione dell' Austria in Ducaro abbiamo la formula, e il Diploma di Federico I. (9) quando della collazione della Dignirà Arci-Ducale non si ha; talchè nè pure facilmente si può difinire in qual tempo veramente incominciasse (10): ed all'incontro della creazione del Gran-Ducato di Toscana l'abbiamo; quando dal Ducato semplice, ch' io sappia, non c'è. La qual cosa conferma quel che già altre volte ho detto (11), che anche senza scrittura si possono avere coteste *dignità feudali*: e che basta, che non si usurpino senza la concessione sia espressa sia implicita, nè contra la volontà dell' Imperadore e del S. Impero. Anche per le nude parole di Cesare si ottengono; ondechè dice il Seldeno favellando de' Conti dell' Impero di primo grado: (12) *Recentiores vel per Diploma, vel etiam per verba nuda creati sunt.* Arrecandone l'esempio di Adriano de Croy Signore di Rodi, che fu con sole parole dallo stesso Carlo V. in Bologna l'anno 1530. creato Conte del S. Impero (13); e parlando de' Gran Duchi di Borgogna e di Slesia dice, che ebbero similmente quella dignirà senza Diploma, e formale creazione: (14) *Neque per formulam creationis Titulum*

(5) *Sopra c. 22. §. 142. f. 340.*

(6) *Joh. Seld. ibid. n. 23. p. 66. & passim.*

(7) *Ibid.*

(8) *Ibid. n. 31. f. 94.*

(9) *Limnæus Enucleat. lib 3. cap. 2. n 12.*

(10) *Limnæus Enucl. lib. 2. c. 14. n 9.*

(11) *Sopra §. 76. seg. f. 710 seg.*

(12) *Seldeu. ibid. n 32. p. 105.*

(13) *Ex Corn. Agripp ap. Goldast. Polit Imper. P. 4 p. 337.*

(14) *Seldeu. l. c.*

tulum Magni Ducis acceperunt Burgundi & Sileſii alias. Ma in ordine alla dignità ſemplice Ducale di Coſimo I. al diſetto del Diploma ben ſuppliſce la moltiplice richieſta e ſupplica ch'egli ne fece a Carlo V. e la confeſſione propria di averla avuta da lui (1). E riſpetto alla GranDucale di Franceſco ſuo Figliuolo, perchè la ſi conſideri per *Dignità feudale*, baſta bene, ch'egli l'accettaſſe, e quaſi comperaſſe da Maſſimiliano II. dappoichè queſto Ceſare ſi era dichiarato e pe' ſuoi Miniſtri ſolennemente, e per le propie ſue parole, che non volea che Coſimo I. ne portaſſe il Titolo, ſenza il conſenſo ſuo, aſſuntoſi; appunto perchè egli era Feudatario e Vaſſallo ſuo per Firenze e Siena; e non per altra cagione. Pe' ſuoi Miniſtri, diſs'io, perocchè il ſuo Imbaſciadore in Roma in proteſtando contra la creazione che ne fece il S. Pontefice Pio V. diſſe queſte formali parole: (2) *Quandoque FLORENTIA ET SENÆ CAMERÆ SUNT ROMANI IMPERII, neque poteſt neque debet circa titulum DUCIS FLORENTINI aliquid innovari citra voluntatem Cæſareæ Majeſtatis; alioqui enim pertinebit ea res ad manifeſtum equidem Majeſtatis præjudicium; atque ita tanquam non facta habebitur, & viribus omnibus deſtituetur.* E Maſſimiliano II. nella ſua lettera comminatoria a Coſimo I. (3) ripetè la ſteſſa ragione, appellandolo ſuo Vaſſallo: e come tale lo citò davanti al ſuo Tribunale Aulico Imperiale, ed egli comparve (4). Ora ſe dopo tali premeſſe Franceſco accetta da quell'Imperadore la nuova Dignità GranDucale, anneſſa al Territorio e Stato ſuo, non veggo come ſi poſſa negare, che l'accettaſſe come *Dignità feudale*. E per non laſciarci diſtrar dalle cavillazioni e ſottigliezze vane, l'origine ſola di tutta la controverſia di precedenza, onde fu prodotto finalmente queſto Diploma, quale la ravviſiamo raccontata da' Fiorentini Storici (5), non ſi fonda eſſa nella qualità di Principe Feudatario e Vaſſallo? Principi aſſoluti et indipendenti non hanno coſtume d'intervenire ne' ſervigj aulici, nel modo che fece Coſimo; molto meno di cedere la mano a' Principi vaſſalli. Niun Principe o Perſonaggio di Francia diſputerebbe il rango al Sereniſſimo Principe Elettorale di Baviera, od altri con allegare per cagione di preminenza, ch'egli ha fatto ne' Conviti Regj od in altre ſolennità dell'ultimo Spoſalizio una funzione ſimile in preſenza de' Principi foreſtieri, e a quella Corona non ſubordinati. Il *dare all'Imperadore la ſervietta*, o il mantile per iſciugarſi le mani ſi conviene o a chi ha *dignità miſteriale ed ufizio Aulico*; o a chi ha *dignità feudale*. In alcune Corti ſi aſpetta tale ufizio al Mariſciallo, che col mantile ſulla ſpalla precede a coloro, i quali conducono e portano i cibi alla Real Menſa: e con queſto va conneſſo l'impiego di preſentare il Bacino, e di verſare l'acqua ſulle mani del Sovrano, ove non ſi preſenti la ſteſſa falvietta da un canto bagnata per minore incomodo del Signore: ed è per lo più riputato coteſto miniſtero più onorevole tra gli Aulici (6). Ondechè ſi attribuiſce nel Convito Regale dopo la elezione dell'Imperadore o Re de' Romani all'Arcimariſciallo dell'Impero l'Elettore Saſſone (7); benchè talvolta anche ſi ſia amminiſtrato dal Palatino e Brandeburgheſe. Sì che il Duca Alfonſo di Modena non ſenza fondamento da queſto Atto ſolo preteſe di inferire il poſſeſſo di preminenza ſopra Coſimo I. conſiderato o per capo ſemplice di Firenze, o come inveſtito della dignità feudale di Duca. Perocchè a' Duchi è molto onorevole tal miniſtero. Il perchè l'Imperadore Carlo IV. conferì lo ſteſſo o il ſimile a Wencislao ſuo fratello Conte di Lucenburgo, e a' ſuoi diſcendenti e ſucceſſori tutti, nell'atto ſteſſo con cui lo creò Duca ed ereſſe quella Contea in Ducato, e gliel diè in feudo, con queſta formula: (8) *Te hæredes & ſucceſſores*

(1) *Sopra cap 23. § 54. ſeg. f. 559 ſeg e §. 121. f. 586. §. 149. ſeg. f. 599. ſeg.*

(2) *Apud Anton. Gabut. vita Pii V. lib. 3. c. 16.*

(3) *Sopra §. 49.*

(4) *Sopra §. 107. e ſeg.*

(5) *Sopra c. 23 §. 222. f. 621.*

(6) *Limnæus ad A. B. c. 27. § 6 p. 51. & Velſer de Offic. & Subaffic. S. R. I. c. 10. § 12. & ſeg. p. 164. ſeg.*

(7) *Paſtorius in Rom. Alem. vel Theatr. Election & Coronation. Rom. Cæſar. T. 1. p. 31.*

(8) *Diplom. Erection. Comitat. Lucenburg. in Ducat. ap. Leibniz. Cod. Jur. Gent. P. 1. ad a. 1358. p. 207.*

ceſſores tuos Duces Lucenburgi perpetuo infraſcripto claro quidem officio gratioſius inſignimus; ut quoties nos aut ſucceſſores noſtros Romanos Imperatores ſive Reges ad reprimendam rebellium noſtrorum ſuperbiam, vel ad noſtros ſeu Imperii procurandos honores, armatos contigerit incedere, Tu hæredes aut ſucceſſores tui Duces Lucenburgenſes qui pro tempore fuerint, frenum Imperialis ſeu Regalis Dextrarii noſtri à latere dextro gubernare, & proſpicere debita fidei diligentia debeatis: & IN RECUBITU MENSÆ NOSTRÆ CIBOS REGIOS, QUI IN SOLEMNIBUS CURIIS NOSTRIS ADMINISTRATI FUERINT, CORAM NOBIS INCEDERE (vel incidere) ut ſic tanquam Principes fideles Imperii guerrarum & pacis in tempore, noſtri curam & cuſtodiam habeatis. Dipintura del ſervigio pagano o militare, e dell' Aulico feudale.

116. Sì veramente, che ripetute le coſe dal loro inizio, e prógreſſo ſino alla fine, e comparate tutte le antecedenti con le contenute nel medeſimo Diploma, e ſpiegate queſte per quelle, sì come è dovere, che ſi ſpieghino gli effetti per le lor vere cagioni; e vedendo noi, che ſolamente dopo queſta Conceſſione Imperiale avuta da Maſſimiliano II. con molte iſtanze, fatiche e ſpeſe; e non prima i Principi Criſtiani hanno dato il Titolo Gran Ducale a' Principi Medici; chi negherà queſto ſolo eſſere un' argomento di ſubordinazione da una parte, e di ſovranità dall' altra? e chi può concepire queſta Dignità con idea diverſa da quella che ſi ha delle *Dignità feudali* riſpetto all' Imperadore, e il S. Impero. Il che non è riſpetto al S. Pontefice, ed alla S. Sede, in linea temporale parlando. E non appare nè pure che P. San Pio V. abbia preteſo altro, che confeſire una ſemplice dignità di eccellenza, e preminenza. Ma poichè la Bolla Pontificia riſuona formule ſovrane, e l'atto ſteſſo è da gran Sovrano; non vorrei, che confondeſſimo, sì come deſiderano gli Oppoſitori, le diverſe ſpecie, e le idee delle coſe, e peravventura le coſe diverſe ſteſſe; e perciò diamo mente ad alcune poche oſſervazioni. San Pio V. dichiara nel ſuo Diploma, d'intendere, che Coſimo I. era indipendente per ragion di Firenze da qualunque poteſtà umana. *Quod abſoluta poteſtate ratione liberi & directi Dominii Florentini nemini ſit ſubjectus, ita ut juxta diſtinctionem piæ memoriæ Pelagio ſimiliter Romani Pontificis prædeceſſoris noſtri, uti Rex & Magnus Dux ac Princeps merito exiſtat.* Confeſſiamo, che le idee della diviſione, o diſtinzione che fecero tra Lodovico Pio, e P. Paſquale delle Terre e Città di Toſcana; e della piena ed aſſoluta indipendenza, ſono idee incompatibili tra di loro, e chiunque della Cancelleria Apoſtolica ſaprà collegarle inſieme, ſarà un grande Apollo. Certiſſima coſa è, che fu deciſo, tra di loro, e P. Paſquale dichiarò, o ſi contentò ben volontieri, che nomatamente Firenze, e tutte le Città componenti l'antico dominio o Stato Fiorentino, e Gran Ducato foſſero in eterno Città all' Impero Franco ſoggette immediatamente (1); ſecondochè ſi è provato. Ma non importa; quivi non ſi tratrò di provare, ma di aſſerire ſoltanto. Dichiara in oltre nella ſua Bolla P. San Pio V. che nemeno al dominio temporale di S. Chieſa era ſoggetto quello Stato: *ejus maxima pars nobis & ipſi Apoſtolicæ Sedi ſubjecta non eſt.* Non vorrei, che alcuno ſoſpicaſſe, che San Pio V. dichiaraſſe di prima indipendente Fiorentini e Coſimo I. con la mira di poterli legittimamente far diventare ſuoi Vaſſalli, per quell' Atto ſteſſo di erezione in Gran Ducato per l'avvenire. Tra perchè la ſemplice collazione di tal dignità, ſenza precedente diritto di ſovranità ſopra gli Stati cui viene annеſſa, non debbe importa-

(1) *Sopra* §. 4 § 78. *f.* 204.

portare tal mutamento: II. non si può ne meno arguire fondatamente dalle parole, dalle formule, e dalla mente di esso Atto, che tale fosse la intenzione del S. Pontefice. Conciossiachè, sebbene tra le cagioni efficienti e finali di tal benefizio si allega la ubbidienza nel passato da Cosimo I. prestatasi alla Santa Sede: *Quod nos & S. Sedem..... continuato debitæ reverentiæ honore coluerit; mandatis nostris filiali obedientia paruerit;* e la fiducia che in futuro la presterebbe con illibata fede: *Firma spe freti, quod is & ejus successores collati nostri in eos beneficii memores debitam nobis, futurisque Romanis Pontificibus grato animo fidei, ac devotionis sinceritatem perpetuo exhibere, conservareque studebunt*; ciò tutto però vien temperato, e spiegato dalla formula del giuramento, che Cosimo in ricevendo la Corona Gran Ducale prestò, con dire: (1) *Promitto & juro, Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, ejusque Sedi Apostolicæ, & Tibi, Pie, Dei providentia hujus nominis Quinte Pontifex, SOLITAM HACTENUS obedientiam, & venerationem quemadmodum per Legatos meos eam AD HANC DIEM SEMPER EXHIBUI, & AD OFFICIUM PRINCIPIS pertinet.* Perocchè se non giurò, che solamente quella ubbidienza che avea prestata nel passato, e sempre; e se nel passato, a confessione del S. Pontefice stesso lo Stato Fiorentino e Cosimo I. rispetto a quello era indipendentissimo eziandio dalla S. Sede; la promessa e giurata ubbidienza non potea per l'avvenire importare vassallaggio, nè dominio temporale sopra quest'esso Stato. E comprendesi, che qui si tratta di quella fede et ubbidienza che ogni Principe Cattolico debbe; e gl' Imperadori stessi nelle loro inaugurazioni Romane all' Impero giurarono a S. Chiesa: *quemadmodum ad officium Principis pertinet*, e più di ogni altro all' uficio del Capo degli altri Principi, e del Protettore naturale di S. Chiesa. Di già ha capito l'avveduto Leggitore, che con queste considerazioni io intendo di ovviare al fallacissimo argomento, che gli Avversarj *passim* mettono in opra, contra il valore delle formule usatesi dagl' Imperadori, e Re ne' loro Diplomi: argomento ch' essi tirano dalla similitudine, che hanno colle adoperate altresì da' SS. Pontefici. Ma *ex diversis non fit illatio*. Ta' formule non importano ne' Diplomi Pontifizj, quel ch' importano ne' Reali ed Imperiali de' Potentati indipendenti ed assoluti. I SS. Pontefici, si sa, come a poco a poco imitassero ed introducessero ne' loro Canoni, Costituzioni, Bolle e Lettere Apostoliche lo stile, e i termini propj a' soli Imperadori e Sovrani assoluti; coll' occasione che metteano in uso la lor podestà spirituale co' Popoli in verun conto al' loro dominio temporale soggetti: e che in riguardo del loro venerabilissimo carattere, e della loro autorità e dignità tra tutti i Cattolici eccellentissima, i Principi assoluti non ne presero quella ombra, o quello scrupolo, e scandalo, che prenderebbono, ove un Principe secolare favellasse con esso loro, o co' loro sudditi in termini risuonanti tanta superiorità. Farebbesi una collezione di volumi degli Atti, Diplomi, e Riscritti Apostolici contenenti consimili argomenti per provare la sovranità de' SS. Pontefici sopra tutti quasi i Regni del Mondo. I quali Diplomi però non si possono sanamente spiegare, che nel modo che pur' ora accennai; ovvero per quel principio universale, per lo quale affermò lo Scrittore della vita di San Pio V. questo Papa avere fatto Gran Duca, il Duca Cosimo I. cioè, (2) *come Principe supremo, che può dare, e torre le dignità e titoli*: e ch' è contenuto nell' esordio del Diploma stesso di San Pio V., ove dice di fare tale creazione perchè era *disponente domino super gentes & regna constitutus*: il quale quanto di valore avere debba negli affari temporali,

(1) *Ap. Fr. Modium, pandect. triumph. Tom. 1. l. 4. c. 27.*

(2) *Sopra §. 39 f. 690.*

porali meri, il laſcio che co' SS. Pontefici il dibattano i Potentati intereſſati, non eſsendo ciò lo ſtato della noſtra quiſtione. Gl' Imperadori all'incontro, e gli altri Re, e Sovrani aſsoluti non avendo, e non pretendendo di avere nè titolo, nè preteſto sì univerſale; ne viene, che i ſimili loro parlari non poſsono eſser' equivocoſi in queſta parte; ma che ſono *univoci*, e che s'intendono di eſsere adoperati ſolamente co' loro Sudditi, Vaſſalli, Feudatarj e Dipendenti. E qualora con altri uſanli, ſono riputati per Uſurpatori. Laonde per la comparazione, e confuſione delle diſparate idee delle formule diplomatiche Pontificie, colle Imperiali e Reali, in niun modo viene indebolita la forza de' Privilegj e Diplomi Ceſarei, e Reali: e da quelle a queſte non vale una noce la illazione: e il Diploma di San Pio V. pe' Sereniſſimi Gran Duchi non importa; ma il Diploma di Maſſimiliano II. onninamente importa *Dignità feudale*. Salvo ſe non ſi voglia, che gli Stati tanto indipendentiſſimi, quanto i dipendenti dall' Impero, ſieno Feudi de' SS. Pontefici.

117. A queſta evidenza ſi oppone per parte degli Oppoſitori un' Atto, od una ſpecie di Proteſto fatto dal Gran Duca Franceſco tra le ſole parieti del ſuo Palazzo, per adulare la Corte Romana.

(1) „ Inſtrumentum Proteſtationis, factæ à Sereniſſimo Franciſco „ Magno Etruriæ Duce die 13. Februarii 1575. Indictione IV. ex „ Archivio Generali Florentino.

„ In Dei nomine Amen. Anno Dominicæ Incarnationis 1575. „ Indictione quarta, & die tertiadecima menſis Februarii, Grego- „ rio XIII. Summo Pontifice, & Sereniſſimo Franciſco Medici Ma- „ gno Etruriæ Duce Dominante. Actum Florentiæ in Palatio præ- „ fati Sereniſſimi Magni Ducis, ſito in Populo S. Romuli: præſentibus ibidem, Illuſtriſſimo Domino Bartholomæo olim D. Joannis „ Baptiſtæ de Concinis de Comitibus Pennæ, & Magnifico D. Antonio D. Laurentii de Servidis Equite S. Stefani, Teſtibus, ad infra- „ ſcripta omnia & ſingula vocatis, habiris, & rogatis.

„ Cunctis pateat evidenter, qualiter in mei & Teſtium præmiſſorum præſentia, perſonaliter conſtitutus Sereniſſimus Dominus noſter, Dominus Franciſcus Medices Magnus Dux Etruriæ II. & „ animadvertens, alias felicis recordationis Sereniſſimum Coſmum „ Medicem Progenitorem ſuum, tunc Florentiæ Senarumque Ducem, ex cauſis, tunc plene cognitis, per Sanctiſſimæ Memoriæ „ Pium V. Pontificem declaratum & creatum fuiſſe Magnum Etruriæ Ducem, decretis & adſcriptis ejus dignitatis inſignibus, & ut „ ex Bulla, Romæ data ſub ſexto Kal. Septembr. 1569. latiùs videre „ eſt: *In cujus exècutionem idem Magnus Dux, quamdiu vixit, talem ſe nuncupavit, verboque & ſcriptis ac re ipſa geſſit, & à quamplurimis Principibus, in Italia & extra, pro Etruriæ Magno Duce tractatus & nuncupatus fuit*. Cumque eo è vivis ſublato, innumeris meritis præfati Sereniſſimi Magni Etruriæ Ducis „ Franciſci ſuadentibus, ejuſque præſtantia, & multiplicatis obſequiis inducta Cæſarea Majeſtas Maximiliani II. Romanorum Imperatoris electi, præfatum Sereniſſimum Franciſcum Magnum „ Ducem II. prædictum tamquam de novo dicto titulo decoraverit „ & donaverit, ut publico Diplomate, manu Cæſarea obſignato, & „ aureo ſigillo munito, conſtat. Tenore cujus inſpecto, præfatus „ Sereniſſimus Franciſcus I. Magnus Dux Etruriæ cenſendus videretur; quod quidem ab eis..... aliquatenus diſcrepat cum authori- „ tate

(1) *Ex Append Bo ument Tract. Lat de Libert. Florent. n XIX. f. 71.*

» tate Apoſtolica Secundus habendus ſit: *& ita demum ex dicta Cæ-*
» *ſarea conceſſione titulum prædictum adipiſci conſtituerit, ut nec*
» *in minimo priori conceſſioni officiat aut deroget, ejuſque effectum*
» *lædat, ſed in ejus augumentum cedat*; ideo omni meliori modo,
» quo id fieri potuerit & debuerit, & poſſit & debeat, Cæſaream
» conceſſionem acceptaverit, & acceptare intendat, eaque uti &
» potiri decreverit & decernat; ad majorem tamen mentis ſuæ de-
» clarationem, & voluntatis animique ſui teſtimonium, vobis DD.
» Teſtibus, & uti probis viris & honeſtis perſonis, & mihi Notario
» rogato, ad perpetuam rei geſtæ & gerendæ memoriam, ad prædi-
» ctum & omnem alium ei magis proficuum finem & effectum, dixit
» & declaravit, *& proteſtatus eſt, ſe dictum Cæſareum privile-*
» *gium, omniaque & ſingula in eo contenta, in augumentum & cor-*
» *roborationem confirmationemque Apoſtolicæ conceſſionis, & in ea*
» *expreſſorum, acceptaſſe & acceptare, & vanæ potius dubitatio-*
» *nis tollendæ cauſa*; quam quod Pontificiæ gratiæ authoritas, poſ-
» ſeſſioque actus & tractatus, quibus idem felicis recordationis ejus
» Genitor, eoque defuncto ipſe Magnus Dux II. uſus eſt, & in futu-
» rum uteretur, in aliquo irritentur, verum nec in minimo lædantur:
» volens & intendens à nullo jure & poſſeſſione, ſibi quomodolibet
» quæſita, recedere, vel ei præjudicium inferre; ſed eorum effectum
» augere, & juta juribus ſuis addere, & quia aliter & alias, niſi ani-
» mo & mente præmiſſis, ad prædictam acceptationem per eum de-
» ventum nullatenus foret. De & ſuper quibus omnibus mandavit,
» per me Notarium infraſcriptum hoc publicum confici inſtrumen-
» tum, unum vel plura.

» Ego Angelus Favilla, olim Laurentii Angeli filius, Civis &
» Notarius publicus Florentinus, de prædictis rogatus.

(1) *Tract. Lat. p. 71.*

Di queſto Atto fa un ſtrepitoſo uſo il Trattante Latino con dire: (1) *Nec propterea quod Cæſareæ quoque conceſſionis ſollicitus fuerit Franciſcus, jura ſibi Pontificiâ benignitate jam delata, vel minus valida, vel parum profutura putavit, quin imo titulum Magni Ducis ab Imperatore ſe animo acceptarum declaravit, fuitque proteſtatus, ut jura juribus adderet, non verò Apoſtolicam conceſſionem vel minimum læderet, aut juri ex eâ quæſito derogaret, ut ex actu adjecto in fine n. XIX.* L'Azione per ſe ſteſſa fu poco laudabile in Franceſco Gran Duca: e non v'è dubbio, che quando foſſe venuta a notizia dell'Imperadore, e che queſti non aveſſe giudicato opportuno il diſſimulare l'offeſa, od aveſſe avuto le forze neceſſarie per una eſecuzione, egli avrebbe potuto farne giuſtiſſimo riſentimento di qualità, a farne pentire il Gran Duca. Ma non appare un minimo ſegno nella Storia di quel tempo, che Franceſco aveſſe l'audacia di rendere queſta ſua proteſtazione nota alla Corte di Vienna, o al Conſiglio Aulico dell'Impero; con ſolennità ſimile a quella con cui Maſſimiliano II. intimò le ſue Proteſtazioni contra l'operato del Papa in pubblico Conciſtoro in Roma; e contra Coſimo con la ſua propria lettera (2). Ma quel che qui importa ſi è, che fu coteſto clandeſtino Atto nugatorio e difutile affatto a favore dell'Indipendenza; perchè fu contrario non pure al Diritto dimoſtrato; ma altresì al Fatto notorio propio della perſona proteſtante: (3) *Contraria enim proteſtatio juri minimè incerto nullius ponderis cenſetur. Tum quoque quum contraria actui manifeſto deprehenditur.* Vero è, che i DD. vogliono (4), che col rimedio della proteſtazione

(2) *Sopra §. 49 e 50.*
(3) *Koch de Jur. Territ. cap. 5. n. 65. p. m. 499.*
(4) *Bart & alii in l. de pupillo 5. §. ſi quis ipſi Prætori D. de oper. nov. nunciat.*

ſtazione anche ſegreta provvedere ſi poſſano coloro, i quali temono di dover'eſſere, o che ſono attretti a conſentire ad alcuna coſa per terrore o ingiuſta violenza o troppa venerazione di un Preporente, il quale gl'impediſca di dolerſi del terrore impreſſo, e della violenza temuta. Perocchè, ſecondo Ulpiano (1), ſe uno da un Maeſtrato perpetuo, che l'Attore non può chiamare in giudizio, riceve torto: (2) *Debet interim teſtari ſe non poſſe nunciare, & ſic, IMPEDITUS DENUNCIARE, PROTESTARI INTERIM DE SUO IMPEDIMENTO debet; ut ea proteſtatio jus ſuum conſervet, & nunciatio poſtea facta retrotrahatur.* Ma quivi quale impedimento avea il Gran Duca Franceſco di non far denunciare e pubblicare nella Corte Ceſarea e nel Giudizio Aulico dell'Impero la ſua proteſtazione? dove era il pericolo della violenza minacciato alla vita, o alla libertà, che gli vietaſſe di farlo? dove la venerazione o riverenza per l'Imperial Dignità? contro alla quale per corranti anni ſi era operato irreverentemente in queſto affare; e inverſo di cui non ſi piegò il Gran Duca Franceſco che vinto dalla forza della Giuſtizia e Ragione. Niun'impedimento per verità c'era, trattone il roſſore di una Incoſtanza e contraddizione al propio fatto inescuſabile in chi ſi ſia, e molto più in un Principe. Ora egli è concorde ſentenza de' medeſimi Savj, che ſimili proteſtazioni in occulto fatte ſenza neceſſità ed impedimento di pubblicarle ove conviene, ſieno nulle e vane (3). E quivi non ſolamente non ci fu veruno impedimento valevole, o colorito; ma nè pure nell'atto della medeſima occulta Proteſtazione non c'è ſillaba di menzione di violenza, timore, o terrore, ſeguito intorno al Fatto contra cui ſi proteſtava: il quale però, ove ſtato vi foſſe facilmente potea, e naturalmente dovea eſſere menzionato; e può ben'al caſo applicarſi il detto di Giuſtiniano: (4) *Sed & varietatis non in occulto ſit ratio.* Ogni ragione e motivo, ch'allega ivi il Gran Duca, dell'avere preſo il Diploma Ceſareo è: *vanæ dubitationis tollendæ cauſa.* Ed appunto non ſi era diſputato di altro tra 'l Pontefice e Ceſare, e tra Ceſare ed i Medici. Ed i Principi, et Imperadori ſaranno giudicati di fare con grande apparato atti nulli, vani, ed inutili; la quale ſciapitezza nè pure in dubbio preſumeſi da' privati (5) di menoma ſtima ed autorità. Ed il Diploma di Maſſimiliano II. avrà finalmente prodotto un'effetto del tutto contrario al fine per lo quale Ceſare reſiſtette alla poteſtà arrogataſi del S. Pontefice contro alla ſua: cioè avrà confermato la poteſtà uſurpara, e la creazione, che anzi annullò; ed avrà disfatto la propria e la giuſta. Il che è sì aſſurdo, che nulla più. Tanto della inutilità, e vanità di queſto atto. Ora una parola dell'efferto, che la produzione di eſſo fattaſi nella cauſa, e nel Trattato ſtampato in Piſa, può avere. Per dir vero, in producendolo gli Avvocati d'Indipendenza o ſono ſtati poco avveduti, o poco curanti del non contraddirſi egli ſteſſi; ovvero hanno ſtimato di ſcrivere per Leggitori aſſai facili, o di groſſa viſta. Poichè non ce n'è, chi più confermi le ragioni ch'io ho apportate teſtè per provare, che il Diploma di Maſſimiliano II. ſpira ſovranità dei Concedente, e ſoggezione o dipendenza dell'Accettante; la qual coſa gli Oppoſitori dentro de' loro libricciuoli, muniti della lepida autorità di Natal Conti sì gagliardamente negano. Il Gran Duca Franceſco, o chi lo ſeduſſe a far quella vana Proteſtazione, ben conobbe, che il Diploma, ancorchè depurato foſſe de' vocaboli feudo, inveſtitura, vaſſallaggio fedeli ſervigj e ſimili, in ſe ſteſſo però, per ſua natura e per quella dell'affare importava quelle coſe tutte; ed era annullatorio di quello del S. Pontefice Pio V. quale

(1) *Ibid. dd.*

(2) *Dionyſ. Gottefr. in d. l. not. p.*

(3) *Bart. & alii in d. l. de pupillo §. ſi quis ipſi Prætori D. de oper. nov. nunciat.*

(4) *L. unic §. ubi autem verſ. ſin autem a t deficientis C. de caſ. toll. ubi inter corpo. valia de tranſlat.*

(5) *Vulg. l. quoties 12. D de reb. dub. l. ſi ita ſtipulatus 126 Chriſogonus verſ. neque enim malignè de verb. oblig. l. non ſolum 21 de oblig. & action.*

stato non sarebbe, se non fosse dimanato da chi intendeva di essere, ed era Signore Sovrano delle persone cui concerneva. E se fosse stato un Patto od Atto di mera ricognizione del nuovo grado di dignità ne' Duchi di Firenze, quale si potea dar tra loro e le Corone d'Inghilterra, Spagna, Francia od altre, non con atto contrario, protestativo et odioso, ma con gradimento ed applauso sarebbe stato ricevuto e corrisposto. Tanto è egli vero, che per provare un punto non sostenibile, ma rovinoso, non si possono produrr' argomenti, che reggano, o che non sieno almen' in alcuna parte contrarj al fine di tenerla in piedi. E per vero dire, se le sì fatte e landestine operazioni fossero un valido rimedio per acquistare l'Indipendenza, a che servirebbero le Investiture anche nelle pubbliche paci deliberate, ed accordate? Non c'è da fare più conto di questa protestazione nella nostra disputa, che sì come non mai fosse stata fatta: ella può indicare poco buon' animo nel Principe vassallo o dipendente; ma non provare la sua Indipendenza: poichè gli atti di dovuta subordinazione ancorchè *coattivi* la provano, e conservano il Diritto del Sovrano. Atteniamci perciò al valore del validissimo e solennissimo Diploma di Massimiliano II. ed in difendendolo contra le cavillazioni degli Avversarj, consideriamone la efficacia con nuova attenzione.

118. Prima di farci incontro al Memorialista, al Whig e al Trattante Latino, el sa di mestieri di andare al fonte onde essi hanno succiati gl' insigni loro argomenti ed opposizioni; ed è egli questo, il racconto torbido di Natal Conti il quale si mostra infetto del veleno di avversione contra le Ragioni del S. Impero; tantochè, sebbene per alcuni libri eruditi suol egli abbia qualche nome nel mondo, la sua passione però l'ha fatto travedere singolarmente in questa parte, come in più altre a segno tale, che fu riputato per molto ignorante nella Storia della propia patria, secondo l'avvertimento, che ne dà a' Leggitori Gasparo Bitschio nella Prefazione sua alla Storica Opera di lui; cosa che trovo avvisata dal Sig. Hahnio (1); e Giosesso Scaligero Principe de' Letterati, e de' Critici del suo tempo, ascrivendo il difetto a una natural' inezia lo chiamò (2) *HOMINEM FUTILISSIMUM*. Se nella materia presente egli meriti di esser qualificato con più favore, il giudicheranno gli eruditi dalle riflessioni dissipite, ch'egli fa sovra ogni articolo della negoziazione che maneggiò il Concini co' Ministri Cesarei, ch'egli riporta con molte circostanze, tra le quali ve ne ha delle inverisimili, et assurde affatto: volendo noi fin' alla fine seguire l'istituto nostro di non lasciar addietro, e di non dissimular nulla di quanto mai fu posto in opera di più sconcio per fondare, o consolidare l'errore della Fiorentina Indipendenza, e che servì di fondamento a' ragionamenti degli disensori di essa, non possiamo non trascrivere qui la narrazione di lui. (3) *Non venendo di Spagna risoluzione alcuna, quantunque con molte lettere s'instasse alla conchiusione: ultimamente per Volfango Romsio mandato dall' Imperadore in Ispagna, per negoziare insieme le cose di Fiandra, e 'l Titolo di Firenze, si ottenne, che il Rè per suoi rappresentanti dichiarasse di esser per approvare, quanto in ciò l'Imperadore terminasse. Ma desiderando pure l'Imperadore in questa materia lettere dal Rè Catolico dopo molti anni del negocio incominciato, tirato dalla comodità degli Elettori della Dieta intimata in Ratisbona per l'elettione del Rè de Romani congregati, e spinto anco dalla ferventissima instanza degli Oratori Fiorentini, alli dui di Novembre nel 1575. prononciò la sentenza, la quale fù data all'*

Amba-

(1) *De Jur. Imp. in Flor. p. 53.*
(2) *Joseph Scaliger. Epist. lib. 14. Epist. 309.*
(3) *Natal Conti Ist. Parte 2. lib. 26 p. 186. a. Traduzione di Gio Carlo Saracent edit. Venet. 1589.*

Ambaſciadore di Firenze per il Vicecancelliere Ceſareo in queſta forma. *La Sacra Ceſarea Maeſtà, e Clementiſſimo noſtro Signore, ſecondo la ſua ſolita benignità, conoſce, che già alquanti anni gli Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Prencipi, Coſimo de Medici, e morto lui il figliuolo e ſucceſſore ſuo Franceſco de Medici, Ducbi di Firenze, e per nome di quelli i loro agenti hanno colla Maeſtà Sua Ceſarea negociato il titolo di gran Duca di Toſcana: & appreſſo ſi riduce a memoria i fedeli, et utili oſſequii fin qui alla Maeſtà Sua, & a i ſuoi anteceſſori da amendue preſtati.* Il teſto latino dice: (1) (fidelia & utilia obſequia hactenus Majeſtati Suæ, ejuſque anteceſſoribus alacri ſemper promptiſſimoque ſtudio præſtita) *e di più il ſtrettiſſimo parentado, che la Maeſtà Sua con la Caſa de' Medici ritiene. Però poſta queſta materia con gli Principi Elettori del Sacro Imperio in matura conſultazione, hà determinato conferire all' Illuſtriſſimo Duca di Firenze il titolo di Gran Duca di Toſcana di tutti i luoghi, li quali ivi immediatamente egli poſſiede, nè ad alcun altro rendono obedienza, nell iſteſſa forma, e ſotto le medeſime clauſule contenute nell' elettione dell' Illuſtriſſimo Sig. Aleſſandro de' Medici ſublimato già dall' Imperadore Carlo V. ..... alla Ducea di Firenze. Con riſerva però, che tal conceſſione non debba punto alle ragioni della Ceſarea Maeſtà, o del S. R. Imperio, o di qualunque altro pregiudicare: della qual coſa la Ceſarea Maeſtà Sua hà voluto particolarmente l'Oratore del prefato Illuſtriſſimo Duca di Firenze avvertire: nel reſtante poi la Ceſarea grazia ſua corteſemente concedendo. Decreto fatto in Ratisbona alli 2. di Novembre 1575.*

(1) *Natal Comes lib. latin in f. edit Venet. anno 1581. lib. 26.*

Entra di poi Natal Conti nel ragguaglio diſtinto delle eccezioni, che fece il Concini Orator Fiorentino contro di queſta formula di privilegio, il quale per vero dire, era imperfetto, in quanto dovea eſſere ordinato a ſublimare realmente la dignità del Duca Franceſco, e a dirimere il litigio della precedenza, fini principali a cui ſi dirigeva tutta la faccenda: ma non mica imperfetto per le ragioni, che da ingegno a bandiera aſſerì queſto Storico, o chiunque gli ſomminiſtrò sì frivole Memorie, ch'egli ſenza diſcernimento effuſe ſu le carte, dice dunque egli:

119. (2) *Ma parendo a Gioambatiſta Concini Agente del gran Duca quel privilegio per il ſuo Signore poco honorato, lo rendette avertendo, che per quelle parole (fedeli oſſequii) l'Imperadore trattava il gran Duca come ſuddito, e Vaſſallo.* Le parole latine dello Storico ſono *quod per illa verba* fidelia, *Cæſar innueret illum eſſe ſubditum.* Ma non è inverisimile, che il Concini aveſſe ſcrupolo ſulle voci fedeli; e che, per poco favore che aveſſe col Miniſtro ch' eſtendeva la formula del privilegio, ne ottenesſe la mutazione, purchè ſi ſupponga ch'egli di ciò allegaſſe alcuna cagione ragionevole; ma incredibile affatto è, che queſto Inviato aveſſe l'impudenza di negare il vaſſallaggio del ſuo principale, in chiedendo, e ricevendo una grazia, la quale non gli faceva di meſtiere, ſemprechè ſi foſſe accordato dalle Parti, ch'egli non era Vaſſallo. Ed a riconoſcerne il vero, ſupponiamo, ch'egli aveſſe adottata quella improbabile ragione, che additò quivi Natal Conti, vedremo toſto in quale aſſurdità egli ſarebbe incorſo, e faciamone la ſperienza.

(2) *Natal Conti lib p. 286. B.*

Il Concini diſſe che lo Epiteto *fedeli* aggiunto al vocabolo *oſſequii*, indica (ne' privilegj, ed editti Imperiali e Regali) ſoggezione, e vaſſallaggio; ed egli diſſe il vero, e chiunque lo nega, ſimula d'ignorare lo ſtile Camerale, ed Aulico, e Feudiſtico. Ma ſe queſto adiettivo opera tal' effetto

fetto ove ſtia giunto al vocabolo *oſſequii*, non meno l'opererà trovandoſi unito al nome appellativo della perſona che riceve il privilegio, ſpecificando di quella il carattere di fedeltà, che de produrre gli atti oſſequioſi, e fedeli; poichè la cagione debbe avere certamente vie più la proprietà, che il ſuo cagionato; nè di ciò può reſtare uno immaginabile dubbio a chi di queſta materia ha una menoma pratica. Ora ben tornaci in mente, che Aleſſandro de' Medici fu iſtituito nel governo di Firenze ſotto il vincolo di fedeltà per lo Editto, e Diploma Ceſareo (1); e ch'egli proteſtò in una ſua difeſa pubblica ſolennemente di eſſer fedele, et ubbidiente(2) a Ceſare; e che realmente fu tale ſenza neo di eccezione (3). Sovvieneci parimente; che il Duca Coſimo ſuccedendo a quello incontanente promiſe per ſolenne imbaſciata *fedeltà e leanza* all' Imperadore, e più volte in appreſſo in occaſioni ſolenni (4) colle parole, e co' fatti: e che accettò la Inveſtitura ſua in qualità di *Fedele e Diletto dell' Imperadore, e dell' Imperio*. Aggiungaſi a ciò, che per molti anni il ſopraſcritto delle lettere Ceſaree ſcritte a lui, portarono queſto indirizzo. *Coſimo Fideli Dilecto noſtro* . . . . . Laonde per neceſſaria illazione lo ſteſſo Concini venne a confeſſare, che gli anteceſſori del Duca Franceſco furono o Sudditi, o Vaſſalli dell' Impero: Ma s'egli ciò confeſsò, come potea ſenza implicanza aſſurda negare; che altresì lo foſſe il Duca Franceſco. Riduciamo all' incontro la faccenda ne' limiti del veriſimile. L'Epiteto, o il titolo di Fedeli ſi dà a' Principi Vaſſalli dell' Impero. Ma non ſempre, nè a que' che ſono di prima ſfera, e degni di trattamento diſtinto. Ora trattandoſi in queſta negoziazione tra l'Imperadore e il Duca Franceſco potiſſimamente di un' accreſcimento di dignità di grado diſtinto, il quale non laſciaſſe a' comperitori ſuoi materia di più diſputargli il paſſo: il Procuratore del Duca di Firenze con queſta ragione potea convalidare il ſuo ſcrupolo, e promoverlo, ſenza offeſa della ſuperiorità, e del debito di ricognizione, e chiedere che quell' Epiteto ſi ſcancellaſſe e mutaſſe. E il miniſtero Imperiale dal canto ſuo potea, ſu queſto motivo ammettere la eccezione, e mutare la parola. Imperocchè il torla via, non toglieva punto il carattere di feudalità, e di vaſſallaggio, e di dipendenza, nè la ricognizione della ſovranità dell' Impero, che per la natura dell' atto ſteſſo, e per altre eſpreſſioni in quello contenute, viene notato, riſervato, ed eſpreſſo. Che il nome di Fedele ſi dia a' Sudditi e Vaſſalli, et indichi ſoggezione o vaſſallaggio, queſta è una propoſizione veriſſima; ma eſſa non è convertibile; cioè non è neceſſario, che ogni Vaſſallo ſi chiami con quel nome o epireto in attratto, o in concreto: il perchè dal non eſſere uno trattato con quella appellazione, non ſegue, ch'egli non abbia l'obbligazione di eſſere fedele quel Vaſſallo, ove di tale obbligazione coſti altronde. E chi lo ſupponeſſe, porterebbe il piede in un groſſo fallo: quaſichè que' Principi Vaſſalli dell' Impero, che per buon tratto di tempo furono nominati con tale titolo, ed epireto, toſtochè ommeſſo quello, con più diſtinto formulario ſono ſtati trattati, ed onorati dagl' Imperadori, uſciſſero da' legami della dipendenza, o del vaſſallaggio. Il che ripugna alla ragione, ed alla ſperienza, siccome, per non uſcire d Italia, lo provano gli eſempj nella Real Caſa di Savoja, e nella Sereniſſima Eſtenſe. L'Imperadore Friderico II. nelle lettere ſue di Vicariato Generale del S. Impero in Lombardia dato a Tommaſo di Savoja Conte di Moriana l'anno 1249. il chiamò *Comitem, dilectum conſanguineum, & fidelem noſtrum* (5). Enrico VII. l'anno

(1) *Sopra cap. 21. §. 65 ſeg f 456. ſeg lit §. 78 leg f. 460 ſeg lit §. 87 ſeg f. 462. ſeg. lit §. 128. f. 477 ſeg.*

(2) *Sopra cap. 22 §. 71. ſeg. f. 517.*

(3) *Sopra c 22. § 155. ſeg f 543.*

(4) *Sopra cap 23. §. 3. f. 546 e § 78. ſeg f. 569. ſeg*

(5) *Guichenon Geneal. de la Maiſon. de Savoye.*

l'anno 1313. nella Inveſtitura fatta a Amadeo gran Conte di Savoja il chiamò *Affinem, & Fidelem noſtrum Cariſſimum*; e creollo Principe, *ultra honorem, & dignitatem, & nomen Comitis.. nomen, honorem, & dignitatem, atque adminiſtrationem ..... Principis, & Principatus, & privilegia largientes.* Carlo IV. all'incontro nelle ſue lettere di Vicariato dato al Conte Verde l'anno 1365. lo appellò *Amedeum Comitem Sabaudiæ, Principem, & Conſanguineum noſtrum Cariſſimum*, ommeſſo il nome, o l'epiteto *Fidelis*; nè indi in poi ſi appoſe forſe più a' nomi de' Principi di queſta Real Caſa. Come appariſce nelle lettere di Vicariato dell' Imperadore Sigiſmondo date l'anno 1412. a Ludovico di Savoja Principe di Achaja. E nella Inveſtitura di eſſo Sigiſmondo data l'anno 1416. al Duca Amedeo VIII. ove l'appella colla medeſima formula, che usò Carlo IV. E Carlo V nella Inveſtitura data l'anno 1554. al Duca Emanuello Filiberto de' ſuoi Stati, lo chiama *Illuſtrem Emanuelem Philibertum Sabaudiæ Ducem, Principem & Nepotem noſtrum Chariſſimum*. E in queſto ſtile ſi è continuato, come moſtrano le Inveſtiture di Ferdinando II. ed altri Atti pubblici. Nella Sereniſſima Caſa di Modena veggiamo Borſo Marcheſe d'Eſte inveſtito dall'Imperadore Friderico III. l'anno 1452. chiamaſi *Noſter, & Imperii Sacri Princeps fidelis dilectus*. La ove all'oppoſito ſi è ommeſſo quel vocabolo nella Inveſtitura di Maſſimiliano I. data al Duca Ercole I. l'anno 1494 ove ſi nomina (1) *Illuſtrem Herculem Marchionem Eſtenſem Principem conſanguineum, & affinem noſtrum dilectum*. La ſteſſa formula usò Carlo V. l'anno 1535. con Ercole II. (2) Dal che ſi conoſce quella ommeſſione, e mutazione eſſere un mero diſtintivo nel Cerimoniale; e ſi conclude, il Concini aver potuto promovere i ſuoi ſcrupoli con quello zelo o colore, o titolo, e i Miniſtri Ceſarei compiacergli, ſenza derogare alla Ragion Sovrana Imperiale.

(1) *Ib. inſerto nel Documento 24. f. 401*
(2) *Ibid.*

120. E queſta ragionevole credenza, ch' egli non abbia ardito di allegare la eſorbitante negazione di vaſſallaggio, e dipendenza, e che abbia addotto quel motivo, o alcuna altra ſottigliezza, ſi fortifica al vedere, ch' egli non ſi è avanzato di chiedere altresì, che ſi togliesſe la parola *Obſequia*; la quale negli Atti pubblici Regali, ed Imperiali non ſi dà, ſe non che o a' Sudditi, o a' Vaſſalli e Feudatarj, e Clienti; i quali Clienti preſtano, e debbono preſtare gli oſſequj per ragion della protezione, o naturale, o convenzionale (3). E non dandoſi la *convenzionale* tra Ceſare, e il Duca Franceſco; ma la naturale, e univerſale (quale fu co' ſuoi predeceſſori, e con tutta Firenze pria che cedeſſe a' Medici) che va conneſſa colla giuridizione, e ſuperiorità, ed importa dalla parte del Cliente la ſubordinazione; ne viene, che non avendo controvertito l'uſo di queſto vocabolo, nè tentato di farlo cangiare, non abbia negato il nodo della dipendenza, nè del debito di vaſſallaggio. Tanto più, che qui non ſi favella già di oſſequj di mera riverenza, o di riſpetto, ma di *oſſequj utili*, cioè conſiſtenti nelle opere ſteſſe, e relativi a quegli Atti, che abbiamo in gran parte raccontati; e che ſi poſſono in linguaggio di Bartolo nominare *Operæ obſequiales* (4), alla preſtazione delle quali ſi oppone quel dire di Sveton io (5) *Obſequium rumpere*, ove parla della ribellione de' Germani contra Galba. Il teſto del Diploma dice *propter luculenta, & utilia obſequia tam nobis, quam anteceſſoribus noſtris Romanorum Imperatoribus, & Regibus, ac inclitæ Domui noſtræ Auſtriacæ hactenus præſtita*: conchè ſi indica, che que' ſervigj, o oſſequj, che abbia-

(3) *Friſch. P. 1 exercit. 2 n 36. & 37.*
(4) *Bartol. apud Panulph. Praetium commentar de verbor ſignifi. verbo obſequia f. 377.*
(5) *Sveton. in vita Galbæ Imper.*

abbiamo riportati, o che quì s'intendono, furono prestati a Carlo V., e a Massimiliano stesso, e principalmente come a Imperadori, e non come alle persone loro particolari. *Luculenta obsequia* tanto si dice de' Vassalli, come *fidelia obsequia*; così vidimo (1) nel privilegio di Ottone IV. dato l'anno 1210. alla Città di Milano: *Nos in pectore nostro reposuimus, & firmiter recondidimus multa, &* præclara obsequia. *Præclara*, e *luculenta* sono sinonimi, i quali non escludono l'obbligo della fedeltà; ma dimostrano la importanza, e eccellenza de' servizj; e di simili esempj ve ne ha un mondo. Di modo che per ogni conto riesce poco credibile, che il Concini osasse di chiedere quella mutazione, in negando il vassallaggio, e la dipendenza: e assurdo ch'egli fosse in ciò compiacciuto su tale rimostranza lesiva: et assurdissimo in fine il ricavare una prova, od un'indizio di Piena Libertà, da somigliante ommessione, e mutazione di termini.

(1) *Di sopra*

121. E io son di credere, che un destro cancellista burlerebbe un'astuto inviato, il quale gli ugnesse bene le mani, perchè scancellasse l'epiteto sedeli, *fidelia*, e vi sostituisce quello di *utilis*, o sia *utilia*. Nella favella diplomatica feudale sono sicurissimamente sinonimi questi due epiteti *fidelia*, ed *utilia*. Quindi si legge appresso di Alberto Stadense nella sua Cronaca all'anno 944., che Otton Magno avendo astretto il ribelle Ugone Duca della Borgogna Ducale a giurar fede al suo Sovrano Signore Luigi IV. l'Oltramarino, questo Duca su poi *utile* cioè *fedele* al suo Re. *Juxta Imperium Regis (Ottonis Magni) cum Domino suo Lothevvico pactum iniit, manum dedit, UTILISQUE exinde permansit*. Ed in vero se utile si chiama il dominio de' meri Vassalli, e convenevole che utile si dica l'ossequio de' Vassalli al loro Signore. Un'altro esempio di questa sinonimia ne arreca la lettera di Papa Giovanni VIII. a Carlo Manno Re di Baviera, e d'Italia l'anno 883. affine d'intercederne il perdono a Wigbodo Vescovo di Piacenza, che coll'aderire a Carlo Calvo erasi reso, giusta il sentire di Carlo Manno, ribelle; imperciocchè il Papa ivi scrive le parole che qui soggiugniamo: (2) *Si forte quondam Vobis fuit inutilis, nunc verò Vobis & Nobis UTILIS quamvis custodiens simile circa Vos servandæ fidei dedit judicium*. Ivi l'epitero *Utilis* equivalente ritrovasi alla voce *Fidelis*, come può raccogliersi da tutto il contesto di quella epistola riferitasi da noi per l'addietro in buona parte.

(2) *Sopra cap. 4 § 93. f. 216.*

122. Seguitiamo ora a sentire le altre eccezioni, che faceva questo negoziatore contra la prima minuta del privilegio, dalle quali si comprenderà sempre più, che la mira di lui su, di conseguire un compiuto accrescimento di dignità, ma non di evitare la ricognizione della Imperial Sovranità (3) *Parimente dove diceva* (di que' luoghi ch'egli immediatamente possiede, nè ad alcun'altro rendono obbedienza) *pareva strignere e coartare il titolo del Ducato solo di Firenze, nè includervi lo Stato di Siena*. Avea ragione in ciò il Concini; restava certamente non compreso lo Stato di Siena; perciocchè, questo lo possedeva il Duca Francesco mediatamente, e non immediatamente dall'Impero, come Firenze, il che non lo negò il Concini; dunque non negò la sovranità di Cesare, ned il Vassallaggio del Gran Duca. *Similmente quella riserva* (che non si facesse pregiudizio alle ragioni altrui) *rendeva il titolo più tosto ridicolo, che di alcun valore*. Fù altresì verissimo, riperro al fine della Precedenza; perchè lasciava vive, ed intatte le ragioni, e le pretensioni del Duca di Modena, e Ferrara; non si conseguiva il fine di ultimare

(3) *Natal Conti ib.*

quella

quella lite, e non a torto circa tale eccezione indefinita rifletteasi, che *si poteva dubitare, che non solo restasse in piedi con gli emuli* la controversia della precedenza, ma d'ogni intorno eziandio si porgesse a nuove contese occasione; onde se il pregiudizio eccettuato i semplici Duchi riguardava, venivano tosto i lamenti in campo; poichè il Gran Duca da S. Maestà questo grado, solo per salire ad un'ordine superiore, et escludere ad un tratto ogni litigio, e gara degli altri Duchi ricercava, chiaramente costando i gradi maggiori in tutti i luoghi per loro natura precedere a minori: (1) *Oltra ciò ponderandosi quella parola* (in Toscana) *pareva-no altri Principi nel Paese di Toscana, oltra il Gran Duca ritrovarsi.* Di vero era molto imperfetto questo Gran Ducato in quella limitazione, e generava un suono un poco strano all'orecchio quel *Gran Duca in Toscana. Lamentossi dunque forte il Concini co'l Vice Cancelliere*, continua a dire Natal Conti, ma non specifica il tenore delle doglienze; nè apparisce indi, che il Concini negasse in faccia del Ministro il debito di Vassallaggio, l'avrà negato nella immaginazione di Natal Conti. *Il quale* (*Vicecancelliere*) *rispose, il tempo non servire a rinovare il negozio, dovendo la mattina seguente l'Imperadore partire per Vienna. Pur disse, che innanzi la sua partenza procurarebbe, se era possibile, di riformare qualche parola del decreto, dovendo con la Maestà Sua di altre importanti materie anco favellare.* Ciò pareva molto convenevole, da che si voleva fare un'atto non inutile al fine per cui si faceva; ma nè pure lesivo alla Imperial dignità, e sovranità; perciò, *la mattina fu appresentato il secondo decreto: nel quale non più* fedeli, *ma* splendidi ossequi *era scritto, e la parola immediatamente era cassata. Rimase però quel Periodo in piedi* (nè ad alcun' altro obbedienza), *il quale lo ristringimento dello Stato Sanese conteneva. Onde essendosi di nuovo l'Oratore doluto, che il suo Signore, si rinchiudeva a stretti passi, partì tutto conturbato & alterato.* Della conversione dell'Epiteto *fidelia* in quello di *luculenta* ne abbiamo al bisogno parlato (2); aggiugniamo solo, che se il Ministero Imperiale a fare questa mutazione, e a satisfare il Concini su questo articolo, non ebbe gran difficoltà; egli ben conoscea, che con ciò nulla si diminuiva dalla Ragione sovrana. Notisi ancóra, che l'ubbidienza non si negò, che fosse dovuta; ma la doglienza riguarda la esclusione dello Stato di Siena.

(1) *Natal Conti ivi.*

(2) *Sopra §. 120.*

Stucchevole cosa sarebbe il riportare tutti gli andirivieni, che Natal Conti sa fare al Concini, e gli artifizj, con cui ora l'una ora l'altra voce ottiene, che si mutasse: e vana parimente sarebbe la briga di pesare ogni riflessione, e ogni immaginazione, che al raccontar dello Storico, vi ebbe intorno quell'Oratore, che ivi vien rappresentato con liscíato e non sincero racconto, come un'uomo massimo in coteste bagatelle minime; il che sarebbe pregio della briga il farlo, ove noi avessimo una ingenua relazione di quelli trattati dall'altra parte; allora dal paragone si potrebbe estrarre la verità: ma dei dire di uno Scrittore, che si mostra appassionato in un soggetto, ed ignorante de' termini della Materia, e dice in quella non poche particolarità ripugnanti alla verisimilitudine, non si può più nel rimanente far capitale.

La conclusione si fu, che questa Minuta, dappoichè fu titoccata alcune volte, e lambita come il parto dell'Orsa, ricevette quella forma, in cui l'abbiamo riferita poc'anzi (3).

(3) *Sopra §. 116.*

123. Dubbio non v'ha, che il Concini facesse valere la sua industria, e profittasse del beneficio della congiuntura, per comparire in quelle minuzie un diligentissimo Ministro; della quale cosa non ha già a aver biasimo; si bene coloro, i quali in ciò fanno consistere uo trionfo

della sognata Indipendenza. Quello Storico stesso attesta, che (1) *Tal cosa sortì pur ultimamente lieto fine, quantunque con grandissima fatica, e forse maggiore delle passate ..... ma perchè l'Imperadore nelle cose di Polonia, le quali gli erano infinitamente a cuore, non potè dire di nò; non volendo in alcun modo da se questo Principe, da cui sperava ajuti e comodi rilevanti, alienare.* Il che all'Intenditore significa, che il ministero usò convenienza, perchè Cesare avea d'uopo di validi soccorsi ed ajuti per le premure pubbliche; i Principi vassalli possono profittare di somiglianti congiunture, ma non abusarne; nè serve loro l'abuso contro alla Ragion sovrana.

(1) *Natal Conti ivi p. 288. B.*

124. Il soprammentovato Scrittore della vita del Cardinal Comendone attesta la medesima verità, ma colla consueta sua indiscretezza: (2) *Maximilianus idem honoris, quod Pius dederat, auctius etiam cumulatiusque Francisco filio*, accepta pecunia *tribuit ..... cum Maximiliani animus eò scilicet spectaret, ut concepti honoris mercedem, quamplurimum à Cosmo pecuniæ exprimeret &c.* Questo giudicio quantunque stemperato, indica la necessità ch'ebbero Cosimo, e Francesco di comperare, al dire di questo buon Giudice, la novella dignità dall'Imperadore, la quale non la hanno i Principi assolutamente liberi. Essi per altri conti dovettero soccorrere a Cesare ne' bisogni dell'Impero, e perciò nessuna sconvenevolezza vi fu, che in questa occasione redimessero il Breve, e pagassero con profumato prezzo le Bolle, e il nuovo Benefizio a titolo di una non insolita, nè punto indecente ricognizione e compensa; perchè, di cortesia, non avea Francesco a pagare somme eguali nelle Corti di Spagna, di Francia, d'Inghilterra, di Savoja ed altrove per riceverne il trattamento di Gran Duca? Eranò forse gli eserciti Imperiali su' Confini d'Italia e di Toscana ch'esigessero questa contribuzione? La più bella protestazione a favor della Indipendenza sarebbe stata il non dare una medaglia alla Cancelleria, nè alla Camera Imperiale. Queste e simili sono rendite giustissime dell'erario del Sovrano: nè dubiterà punto chi ha posto mente a tutta questa Storia di novella dignità, che i Principi di Toscana sarebbero stati prontissimi sino dal primo dì, allo sborso di una buona somma d'oro, per esimersi dal pericolo, e disturbo in cui per sì lungo tempo sospesi si videro. Conseguentemente conoscerà quanto sia temerario, e sciocco il giudizio del Graziano. Ma come uscire da' giudizj lievi, ove ci abbattiamo in un genere di Scrittori, i quali o sono ignoranti dello stile e costume dell'Impero, o pure non solamente sono appassionati, ma ne meno hanno avuto un minimo riguardo di colorire la lor passione, e di salvare le apparenze del verisimile; sì forte confidando, che la lor mercatanzia troverà spaccio nella moltitudine che non fa uso di alcun compasso di ragionevole critica per misurare la verità di queste materie.

(2) *Gratianus vita Commendoni lib. 3 p. 288.*

125. Odasi perciò ancóra un passo di Natal Conti, il quale è un vero ritratto della leggerezza, e parzialità di lui: (3) *Onde formato prima dal Consiglio Cesareo l'Imperadore, quanto deboli erano le sue pretensioni, contentossi di cedere destramente, & evidente segno mostronne: non inserendo nel privilegio le parole, e clausule già poste nel decreto di Cosimo, e d'Alessandro, dove riposta parea tutta la forza delle giuridizioni del Dominio Fiorentino ....., ma acciò in qualche parte paressero elle inserite, contentossi il Gran Duca che vi si traponessero almeno quelle parole, le quali nel decreto del Duca Alessandro favorivano la Casa de' Medici.* In questo modo diede la legge il Gran Duca all'Imperadore, se a cotesti favoleggiatori si ha fede. La prima

(3) *Natal Conti lib. 26 p. 288. B.*

cosa

coſa, ci rappreſentano così debole, e leggero l'Imperadore di aver differito di eſſere a conſiglio intorno alle ſue Ragioni ſovra Firenze ſino all'ultimo giorno della conceſſione della dignità Gran Ducale, e di non eſſerſene conſigliato prima di pubblicare le ſue pretenſioni in Roma, e in tutte le Corti della Criſtianità contro di eſſa dignità creata dal Papa co' così vivi proteſti ſuoi ſoſtenuti per tanti anni; volendo con ciò dare a credere al Mondo, che con quell' eſſo Atto, e Privilegio ſi ſia diſdetto; la ove all'oppoſito egli fu un' Atto di giuriſdizione per parte ſua, e per parte del Gran Duca una confeſſione di dipendenza. La ſeconda ſi è, di farci comparire così indegno, venale, e corrotto il miniſtero, di aver perſuaſo Ceſare, ſenza addurne alcuna ragione di una coſa cotanto falſa, e la quale tutta la eloquenza del Legato Pontificio il Cardinale Comendone (1) non avea potuto indurlo di crederla punto nè pelo. La terza ſi è; che falſiſſimamente affermano che l'Imperadore poneſſe per unico fondamento della ſovranità le clauſule contenute nelle inveſtiture date da Carlo V. ad Aleſſandro, e a Coſimo de' Medici; quaſi che Maſſimiliano II. foſſe sì nouizio nella ſcienza delle Ragioni Ceſaree d'ignorare i diritti, che avea Maſſimiliano I. e tutti gli altri predeceſſori ſuoi, e di Carlo V. Le clauſule di quelle inveſtiture, e le inveſtiture ſteſſe provano incontraſtabilmente, che l'Imperadore Carlo V. operaſſe da Sovrano di Firenze, in iſtituendo i Medici nel governo, e che coſtoro furono iſtituiti come Vicarj e Vaſſalli dell' Impero. Ma che l'operare di Carlo V. foſſe legittimo, valido, e giuſto, e la iſtituzione de' Medici, e il loro Principato non una tirannia eſecrabile, ciò lo provano le ragioni più alte; ciò quelle nelle quali fondavanſi e le clauſule e le inveſtiture ſuddette, e che ſono ſtate da noi ampiamente eſpoſte: e che l'imperadore Maſſimiliano non ſi fondaſſe ſu alcune mere formule delle inveſtiture, o coſtituzioni fatte dall' Imperadore Carlo V., ma delle altre più antiche inſiememente, e ſovra le ragioni ſuperiori a' privilegj, lo dimoſtra la lettera dal medeſimo Imperadore ſcritta al Duca Coſimo di ſopra allegata (2), a cui ſi avrà più fede, che alle ciarle di quella frivola Storia.

(1) *Sopra* §. 88.

(2) *Sopra* §. 48. 49.

126. Ma con tutte queſte deformiſſime maniere di racconti e ſuppoſizioni, oſſerviſi come ſi danno colla ſcure ſul piede; dicono che Ceſare cedette deſtramente, e di cedere moſtronne evidente ſegno, non inſerendo nel privilegio quelle clauſule, dove pareva riposta ogni forza delle preteſe giuriſdizioni ſue. E io riſpondo: o queſte clauſule de' diplomi antecedenti aveano veramente tale forza, o non l'aveano: ſe non l'aveano, perchè adoperoſſi per canto del Duca Coſimo, e del Gran Duca Franceſco, e del Concini tanta e poi tanta ſollecitudine e ſpeſa per eſcluderle? ſe nulla ſignificavano, ſi poteano ben laſciar correre; ſe non aveano il vigore di provar la ſovranità, non l'aveano d'impedire, ch' eglino foſſero padroni indipendenti de' loro Stati. Se poi l'aveano, chieggio loro, ſe reſtarono di aver quella forza per lo innanzi. Ridicolo errore ſi è queſto: laſcianſi fuora del Diploma concernente la ſola dignità Gran Ducale (la quale non iſcema dall' una parte la ſuperiorità all' Imperadore, nè accreſce a' Duchi di Firenze la giuriſdizione o Libertà dall' altra) certe formule, e clauſule; dunque reſtano invalidate, annullate, ed abolite ne' Diplomi antecedenti, in vigor de' quali i primi Duchi ottennero l'amminiſtrazione perpetua o il Vicariato, e in virtù de' quali principalmente i Gran Duchi poſſedono lo Stato, e 'l Principato Fiorentino, ed ogni lor giuriſdizione in eſſo. Se l'ultimo Diploma non toglie da mezzo i primi, non toglierà ne meno la forza contenuta nelle formule di quelli; e l'ommeſſione di queſte, non ſi può ragionevolmente attribuire,

che al riguardo, che ebbe il Concini alla differeoza che c'è tra 'l trattamento che conviene alla Dignità Gran Ducale, e quella che conviene a un'Amministratore perpetuo o Duca ſemplice, procurando egli, che foſſe trattato il novello Gran Duca con eſpreſſioni, che in nulla adombraſſero la recente Dignità; per tanto non meno faceto è queſt'altro errore. Ceſare cedette alle importune iſtanze, e conſentì alla ommeſſione, e al ſilenzio di certe clauſule indicanti ſovranità dall'una, e vaſſallaggio dall'altra parte; dunque Ceſare cede, e rinuncia alla ragione di eſſere Sovrano, e confeſſa di non eſſerlo. Ora queſte ſono le belle concluſioni contenute in quel pellegrino giudicio, e racconto.

127. La ſoluzione ſta in queſto: che il ſilenzio di quelle clauſule nell'ultimo Diploma comparte ben'un più diſtinto cerimoniale alla nuova e più accreſciuta Dignità, ma non arreca un'immaginabile aumento alla ſognata Indipendenza; nè una poſſibile diminuzione alla giuridizione Ceſarea Sovrana. Alla quale l'Imperadore provide di là del biſogno (in materia di formule, e clauſule) con queſta ſola riſerva: *Ut porro ſalva ſit ſuperioritas noſtra, & Sacri Imperii*. E di là del biſogno, io diſſi; perciocchè quantunque ſi foſſe eziandio tacciuta queſta riſerva, ella *de jure commuui* vi ſi intenderebbe eſpreſſa; da che conſta della *ragione* anteriore, e della ſovranità Ceſarea per gli atti di Carlo V. e degli anteceſſori di lui. L'uſo unico dell'ultimo Diploma a favore della Sereniſſima Real Caſa de' Medici è queſto, di provare, ch'eſſi hanno un grado ſuperiore a' Duchi ſemplici dell'Impero: per provare la loro Dipendenza dall'Impero ſerve e queſto, e gli antecedenti Diplomi inſiememente; e in queſta parte l'ultimo non è contrario nè deroga punto nè fiore a' primi. Tanto più che nell'ultimo non ſi fa menzione (giacchè ſi tratta di riſerve, e clauſule condizionali) di alcuna indipendenza; ma ſi bene della ſuperiorità Imperiale.

128. Concludiamo per tanto, che ſe Natal Conti volea veramente far trionfare in queſto maneggio, e trattato il Concini, o il Gran Duca Franceſco, nella pretenſione della Piena Libertà, eſſo dovea fare sì, che in contrapeſo di queſta riſerva s'apponeſſe queſta: che il Duca Franceſco con tuttochè prendea la Inveſtitura della nuova Dignità da Ceſare, l'accettava però ſenza pregiudizio della ſovrana Indipendenza ſopra la Città, e lo Stato Fiorentino nella guiſa a uo di preſſo che ſpiegò P. San Pio V. nel ſuo Diploma (1). La riſerva poi della Superiorità Imperiale diviene più efficace qui, dappoichè tanto ſi è ſudato di ſupprimere e riformare molte altre clauſule indicanti il vaſſallaggio: perchè la eccezione purifica, e conſolida le regole; e qui eſpreſſamente viene eccettuata, e ſalvata la ſovranità dell'Imperadore; il che baſtar poteva a Ceſare; perchè quello, che ſi può fare con un'articolo, il quale ſuppliſce a tutti; non ha da farſi con molti; e in ciò poteano condeſcendere, e compiacere i Miniſtri, ch'eſſetero il Diploma alle iſtanze del Concini. E non era punto da farne tanto rumore, il quale indica l'ignoranza o vera o ſimulata de' termini, dello ſtile e coſtume; e non ſerve, che a ſtordire, ed ingannare i poveri lettori incauti. Ma di queſte giravolte doveano ſervirſi coloro, i quali vollero, che per una novella antiperiſtaſi quell'atto che fu una mera ricognizione di Dipendenza da un canto, e di Superiorità, e podeſtà ſuprema dall'altro, produceſſe un'argomento di Pieniſſima Libertà.

(1) *Sopra* §. 116. *in f.*

129 Dal vedere però, come da un libro di ſtoria, che ſi maneggia da molti, e ſi legge in più di un'idioma, veoga magnificato, innal-

ſonalzato, e rappreſentato trionfante il Concini, e il Gran Duca Franceſco, in confronto dell' Auguſto Maſſimiliano II., e del ſuo Miniſtero depreſſo ivi, e con falſi colori indegnamente avvilito, ſi può ritrarre queſto uſo, ed imparare: che i Miniſtri Ceſarei a molta ragione vanno guardinghi, e rattenuti in ſomiglianti negoziazioni co' Miniſtri de' Potentati dipendenti, mirando bene con chi abbiano che fare, et eſſendo non troppo indulgenti, e corribi in cedere nella diſcuſſione di ſomiglianti eziandio non eſſenziali formalità; ma ſi attengano all'antico ſtile, e formulario: poichè quanto ſi è fatto, e ſi fa per eccesſo di corteſia, e per diſtinzione, lo rivoltano non ſolamente contra la riputazione del Miniſtero, ma contra i diritti del Signore Sovrano, e della Maeſtà ſteſſa.

130. La qual riflesſione maggiormente ſi rende avverata, in vederſi, che per quanto frivolo, e ſprezzabile ſia tutto il racconto di Natal Conti, e ſpecialmente quell' ultimo paſſo; eſſo però ha ſervito all' Autore del Memoriale divulgato nelle Corti di Europa, per l'uno degli argomenti principali della Indipendenza. Poichè la ove lo ha riportato faſtoſamente, dice: (1) *Noël Conti, Venetien, a raconté au long, que le Miniſtre du Gran Duc, reſident* (non era Miniſtro reſidente, ma mandato appoſta per riſpondere in queſta lite) *a la Cour de l'Empereur, ne voulut recevoir le Diplome, qu' apres en avoir* rejetté *deux autres; & obtenu qu' on retrancheroit du troiſieme quelques clauſes qui avoient eté employes dans les diplomes pour les Ducs Alexandre, & Coſme, ce qui lui fut accordé ainſi, que le dit cet Hiſtorien. Parceque Maximilien ayant appris de ſon conſeil, que ſes pretentons ſur l'Etat de Florence n'etoient d'aucune conſideration, crut devoir renoncer a faire uſage des pieces, ſur le quelles ſeules elles êtoient fondées. Contentus fuit tacite cedere, quod ſanè fit aptè, cum non poſuerit in privilegio illa verba, & clauſulas, quæ erant in decretis Alexandri & Coſmi &c.* Notiſi di paſſaggio quella forma di dire ſprezzante contra l'Imperadore, ed inſolentemente magnifica per lo Concini, *apres en avoir rejetté deux autres.* Se Ceſare foſſe ſtato più corribo, ſe non aveſſe avuto graviſſimi e giuſtiſſimi motivi di ſtare renitente, avrebbe fatto ſpedire di primo colpo il Diploma in forma baſtantemente ampia: ma gli umori eſſendo turbati da principio, ogni coſa procedeva con molte difficoltà. Noriſi parimente la falſità, e l'inganno, che ſta nella verſione malizioſa del Franceſe, peſſima copia d'un' aſſai cattivo originale, *renoncer a faire uſage des* pieces *ſur les quelles* ſeules *ſes pretentons etoient fondées.* Lo Storico Veneziano in latino dice, che ſi contentò Ceſare di ommettere *alcune clauſule, e parole* contenute ne' privilegj di Aleſſandro, e di Cosimo. Il traduttor Franceſe dice, che Ceſare rinunciò all'uſo totale di que' privilegj; *pieces*, ſuona differentemente da *clauſule*: di più ciò era falſiſſimo come già ſi è veduto; poichè la formula, in cui ſi riſerva Maſſimiliano i diritti ſupremi della ſua ſovranità, e dell' Impero, è cavata dalla Inveſtitura del Duca Cosimo (2). Quel dire poi di Natal Conti, *quod ſanè fit aptè*; conferma la giuſtiſſima cenſura dello Scaligero, che quello Storico foſſe uomo inetto: *homo futiliſſimus*; perchè *non ſanè aptè, ſed ineptiſſimè*, ſi conclude dal ſilenzio di alcune clauſule, che cedeſſe, o rinunziaſſe l'Imperadore alla ſua Ragione, o alla validità di eſſe clauſule, e degli Atti in cui ſono contenute; ma ſentiamo come ſeguita il Memorialiſta: (3) *Cela ſe juſtifie par le Diplome meſme, le plus favorable qui fut jamais, & qui ne paroiſſant pas encore aſſez depuré de ces expreſſions vagues qui ſe trouvent dans tous, a été terminé par cette clauſe, que tout ce qui y ſouffri-*

(1) *Memoire p. 31.*

(2) *Supra cap 23 §. 1 24. f. 587. ſeg.*

(3) *Memoire p 31. It Tract. Latin. de Libert. Flor. p. 70.*

souffriroit quelque difficulté se devoit interpreter en faveur des Grands Ducs „ . Utque omnia & singula interpretentur in favorem dictæ familiæ Mediceæ . Ingannevole è la cirazione di questa ciausula: ella è tirata parimente dalla Investitura di Alessandro de' Medici, e fu trasportata nell'ultimo Diploma del Gran Duca Francesco in questa unione: *Volumus tamen quod hæc concessio minimè debeat præjudicare juribus cujusquunque prætendentis Dominium super dictis locis, & ut porro salva sit superioritas nostra, & Sacri Imperii, ac cujuslibet alterius, atque omnia & singula interpretentur in favorem dictæ familiæ Mediceæ.* Lascio indovinarlo a' leggitori perchè il Memorialista non abbia riferito intero il Paragrafo. Lascio parimente giudicare a lui, se la grazia conceduta, che si interpreti ogni cosa a favore della Casa Medici, abbia a roversciare i diritti del Sacro Impero. Se l'uom potesse fermarsi questo concetto nell'animo, che chi come Sovrano concede il privilegio, si spoglia di ogni diritto, e attitudine, e podestà Sovrana, egli potrebbesi altresì applicare, e rivolrare questa ultima formula, contra la immediatamente precedente. Ma chiunque ha idea della natura de' privilegj, e chiunque considera, che nè i Diplomi di Alessandro, e di Cosimo, nè quello del Gran Duca Francesco furono fatti per distruggere, ma per mantenere la sovranità Imperiale sopra Firenze, e sovra la Casa de' Medici, rideransi della sciocca malizia di questa puerilissima impostura di ommessione.

131. Seguita poi l'Autor del Memoriale: (1) *On ne s'avisera pas apparamment de dire que independemment des circonstances, la seule concession d'un titre marque la dependance de celui a qui il est accordé.* Sia vero questo assioma. Ma perchè nega, nasconde, sfigura egli le vere *circostanze*, da cui dipende la cognizione della verità ricercata; cioè, quelle che mostrano, che il Duca Francesco fu astretto di cercare, e cercò il titolo di Gran Duca dall' Imperadore, come da suo Sovrano? (2) *Tout le monde sçait, que ces sortes de traitemens, faits, ou par le Pape, ou par les Empereurs à qui ne leur est pas soumis, n'induisent, la subordination, de celuy qui les accorde. Cette maxime est si conforme à la raison, qu'on ne pense pas que personne ait osé dire le contraire*: e poscia citano nel margine il Lampadio. Ma il vero è che il Lampadio favellando non dal semplice trattamento, consistente nel dar titoli, ma dalle creazioni delle Dignità principesche dice espressamente: (3) *Nec subditis absolutam potestatem, exteris verò neque dignitatem, neque Imperii potestatem tribuere quis potest*. Da che si inferisse, che, se i Duchi di Firenze erano Principi esteri, e non dipendenti dall' Impero, non aveano d'uopo di farsi creare Gran Duchi dall' Imperadore. E questo medesimo eccellente Pubblicista seguita a dire: *Nec quis putet dignitatum, quam diximus, collationem jurisdictioni non subjici &c.*

Chi poi consulterà il Lampadio circa l'applicazione speziale della sua dottrina al nostro caso, troverà che la concessione della Dignità Gran Ducale, fu un' atto di giuridizione Cesarea, perchè questo Autore sostiene, come abbiamo provato, (4) che i Gran-Duchi, e lo Stato di Firenze tian soggetti all' Impero. Sicchè non era il Lampadio quell' Autore, a cui il Memorialista si dovea appoggiare. Egli confonde qui ad arte le funzioni, o diritti de' Papi con que' degl' Imperadori. Gli Augusti non creano Dignità nuove, che nell' Impero: e tal podestà non vien loro contestata da chi si sia. I Papi, come si è veduto per le ragioni da parte loro allegate, si presero a far tali creazioni da Sovrani di tutta la terra come Vicarj di Cristo (5). Ma questa sovranità loro vien controvertita da' Signori tempo-

(1) *Memoire p. 32. It. Trad. Latin. de Libert. Flor. p. 71.*

(2) *Memoire ivi. It. Trad. Lat. ivi.*

(3) *Lampad. de Rep Germanor. parte 3. c. 13. n. 7.*

(4) *Sopra cap. 14 §. 26. seg. f. 172 seg.*

(5) *Sopra § 116.*

temporali i quali non la trovano unita al Vicariato di Criſto ſull' anime. Dalla confuſione dunque artificioſa di queſte due idee diverſe, non ſi ricava nulla, che faccia al propoſito (1).

(1) *Sopra ivi.*

132. Ne tanpoco fa al caſo la Maſſima, che ta' *trattamenti fatti dagli Imperadori, o da altri Rè, a chi loro non è ſoggetto, non inducano ſubordinazione*: perchè non ſi può applicare al Gran Duca Franceſco, ch'era di prima ſoggetto all' Impero: e perchè altra coſa è il trattare, e il riconoſcere uno per quello, che vuol' eſſere, altro il creare di novello una Dignità, come fece qui l'Imperador Maſſimiliano. Circa il primo genere i Duchi di Firenze trovarono difficoltà in tutte le Corti della Criſtianità; circa il ſecondo, non aveano a negoziare, che nell' Imperiale: onde mai queſta diverſità di effetti? Comparino gli eruditi alcun' eſempio di altre novelle Dignità accreſciute, ed aſſunteſi da qualche Potentato Europeo Indipendente, con queſto eſempio de' Gran-Duchi: conſiderino quello, che avvenne, e come ſi negoziò nell' uno, e nell' altro avvenimento per le Corti, e comprenderanno palpabilmente la cagione di eſſa diverſità, ſenza che io più la ripeta.

133. Niente manco è alieno dal propoſito quello che ſegue nel Memoriale: (2) *Le Saint Siege avroit pû avec bien plus de raiſon pretendre quelque droit ſur l'Etat de Florence, puiſque ce fut Pie V. qui confera le titre de Grand Duc a Coſme.* Perchè, come già ſi è detto, in primo luogo Pio V. gli conferì quel titolo credendo di averne la legittima podeſtà fondata in ragione differente da quella, che gl' Imperadori, e gli altri Re hanno ſovra i Principi loro ſudditi, e vaſſalli. E il Pontefice non acquiſtò con ciò più diritto ſovra Firenze (3), di quello che già avea per ragion Divina (come vogliono) del Vicedeato, che gli competea egualmente ſopra gli Stati, e Vaſſalli della Francia, Spagna, Inghilterra, Polonia, Ungaria, e ſimili Regni. Talche ſe l'aveſſe trovato opportuno e riuſcibile, avrebbe pel medeſimo principio univerſaliſſimo potuto creare in Francia un' Arci-Mariſciallo, o in Iſpagna un' Arci Grande, in Inghilterra un' Arci-Milord; e così degli altri. Secondariamente quanto avea fatto il Pontefice ſi rimirava per non nulla non ſolamente dall' Imperadore ed Impero, ma dalla univerſità de' Principi Criſtiani; talche v'era d'uopo di una creazione reale della dignità *ut re ipſa & cum effectu revocaretur, exaltaretur*, acciò a quella tutta la univerſità ſi conformaſſe, come avvenne.

(2) *Memoire p 31. It. Tract. Latin p. 71.*

(3) *Sopra §. 116.*

134. L'Autor del Memoriale trovò cotanto neceſſario al ſuo falſo ſiſtema di fare comparire al mondo, che l'Imperadore Maſſimiliano II. non era rimirato, nè operò da Sovrano giudice nella Cauſa della Precedenza, e nella creazione del Gran Ducato, che a tal' effetto, ei ruppe tutti gli ſteccati di quella vergogna, e modeſtia, in cui ſogliono contenerſi eziandìo i più triviali Scrittori, in negare o aſſerire le coſe che ſono vantaggioſe, o avverſe al loro aſſunto. Primieramente, egli non pure nega intrepidamente, ma accuſa come falſarj coloro che hanno aſſerito, che Coſimo foſſe citato come Vaſſallo dall' Imperadore al ſuo Tribunale, e ch'egli compariſſe ivi: ed eſclamando (4) *Ce qu'on dit enſuite que dans la diſpute ſur le rang avec le Duc de Ferrare, Coſme I. fut cité, & comparut comme feudataire de l'Empire, eſt une fauſſeté, qui a echapé à Monſieur de Thou, & que Conringius ſeul etoit capable d'adopter pour ſe detromper, il ſuffit de lire Adriani, & les autres Hiſtoriens de ce tems-la.* Così è veramente; egli baſta leggere quegli Scrittori, per diſingannare chiunque dubitaſſe, che gli Oppoſitori non vendano fumo: e

(4) *Memoire p 29 It. Tract. Latin p. 68.*

baſta

basta leggere que' passi che abbiamo fedelissimamente citati (1) dall' Adriani, e dal Cini Scrittori Cosmiani, e Medicei: i quali ampiamente attestano, che Cesare citasse Cosimo, e che comparvero i Principi Toscani al Tribunale Sovrano-Imperiale. Massimiliano II. come Sovrano sctisse, ed intimò al Duca Cosimo, come a suo Vassallo, nominandolo tale, che dovesse rinunziare al titolo di Grao Duca; e come tale lo citò al suo Tribunale, nè ad altro titolo avea jus di citarvelo, nè egli obbligazione di comparire. Chiunque ha contezza del Tuano, e del Contingio giudicherà quanto stia bene agli Apologisti d'Indipendenza di parlare con sì grande disprezzo di uomini tali in genere di sincerità storica.

(1) *Sopra* §. 107 *seg.*

135. Egli pur continua: (2) *on apprendra d'eux* (cicè dall' Adriani, e degli altri Scrittori di quel tempo) *que Cosme proteſta, & dans les lettres, & par les Miniſtres auprés de l'Empereur, & qu' il declara nettement, qu' il conſenteit bien que l'Empereur decidat le differend, mais qu' il ne pouvoit conſentir qu' il le fit come juge competent.* Falsità manifesta; non c'è ombra di tali sfacciate proteste, o negazioni di competenza di giudice; abbiamo riportati i testi sovra cui esso si fonda(3); e nol dicono. Il Papa avea presa la libertà di apporre quella condizione di arbitramento, e l'esclusione del giudizio ordinario. A Cosimo sarebbe piacciuta: ma non mai osò egli di prescrivere tali confini al suo Sovrano. Cesare sdegnossi dell' abuso commesso dal Pontefice; e in questa parte la Bolla sprezzò; non fece caso delle limirazioni, e con ciò lo fece da giudice, e non da arbitro; poichè per giudicare quel piato, non avea da aspettare il consenso di chi si sia. E Cosimo non faceva eccezione di cosa, che fosse in sua libertà, cioè di avere, o di non avere per giudice l'Imperadore: potea ben' averlo per arbitro, senza che cessasse per questo la qualità di essere giudice competente suo. Ondechè ella è una meta impostura, che Cosimo facesse eccezione contra la competenza: e il fatto ha mostrato il contrario; ma i Sofisti lo nascondono, e l'adulterano: perchè tosto abbandonano l'autorità e la testimonianza degli Scrittori Sincroni, di cui si contentano di citare i soli nomi; ma non già le parole, ned i testi.

(2) *Memoire p. 29. It. Tradt. Latin. p. 66.*

(3) *Sopra* § 37 *seg.*

136. Ora in confronto della verità dimostrata fia bene il porr' innanzi agli occhi dell' erudito Lettore la sfacciata confutazione che il Trattante Latino ne fa fondato nelle sue falsissime supposizioni ed affermazioni. (4) *Itaque hoc objectum*, dice egli, *ejusdem generis est ac alia duo ſuperiora petita ex electione Coſmi, & ex citatione ejusdem ad Imperatorem: nam & hoc non aliter, atque illa retorquetur in adverſarios. Primum nobis viam ſtravit ad explorandum probandumque eos, qui res Imperatoris adminiſtrabant, cum inveſtituram Coſmo obtuliſſent, veritate perſpecta, ab incepto deſtitiſſe; atque hoc facto dilucide comprobaſſe Coſmum Imperio ſubiectum non eſſe. Secundum diluimus oſtendendo Coſmum repudiaſſe Imperatorem tamquam Judicem, non diffitentem eidem Imperatori tamquam Arbitro cauſam committere. QUOD CUM ADMISERIT IMPERATOR, NULLAM SE IN COSMUM HABERE JURISDICTIONEM APERTE DECLARAVIT.* Per lo appunto; tanto è vero che Cosimo non comparisse innanzi Cesare come innanzi al suo Giudice Sovrano, e che Massimiliano apertamente dichiarò di non avere sopra di lui giuridizione alcuna; quanto è vero che Cosimo non succedesse per ordine dell' Imperadore; e che ripudiasse di tenere in feudo Firenze. Noi abbiamo provato, ch' ei sono meri sogni che Cosimo non fosse eletto per legge di Cesare; (5) e che sì Alessandro, (6) come Cosimo de' Medici (7) facessero il così fatto rifiuto;

(4) *Tradt. Latin de Lib. Flor. p 69.*

(5) *Sopra cap. 2 §§.*
(6) *Sopra cap 22 §§.*
(7) *Sopra cap. 23 §§.*

fiuto; che ottenesſero alcun poco di manco che lo Stato in feudo (1), e che quinci nascere potea in parte la controversia di Precedenza. Abbiamo parimente provato, che non fu Cosimo, che osasse di non riconoscere Massimiliano II. per suo Giudice, ma che lasciò fare al Papa (2): e che finalmente ubbidì alla citazione (3). Ma ponlamo, che di prima avesse tale ardimento avuto; e da quando in qua da un'atto renitente del Vassallo ha egli a dipendere la Ragione del Sovrano Signore?

(1) *Sopra cap. 13 §. 143 f. 197.*
(2) *Sopra §. 98 f. 719. ſeg.*
(3) *Sopra §. 110 f. 724.*

137. Dappoichè gli Oppositori hanno avuto la impudenza di negare la citazione, e la comparsa di Cosimo innanzi al Tribunale di Cesare, e di negarle in faccia de' Fiorentini Testimonj da lor medesimi citati; essi appigliansi a un testo di uno Scrittore Oltramontano; e vedasi con quale astuzia: (4) *Monsieur de Vicquefort, qui avoit puisé dans les sources qu'on indique, raconte ce fait avec beaucoup de precision* (5) *Cosme disoit (ce sont les paroles de cet Auteur) que la Republique de Florence, avoit toujours precedé le Duc de Ferrare, & qu'elle ne pouvoit perdre le rang, qu'elle avoit toujours tenu, sous pretexte qu'elle etoit gouvernée par un Prince Souverain. Le Duc de Ferrare soutenoit, que Florence ayant perdu la premiere dignité d'ancienne Republique pour devenir nouvelle Principaute, il n'estoit plus question, que de l'ancienneté entre les deux Duchees. Le Pape Pie V. offroit de regler le different; mais le Duc de Ferrare soutenoit que c'etoit a l'Empereur a le decider. Le Duc de Florence y acquiesça, & y fit aussi consentir le Pape, mais a condition, que l'Empereur n'y feroit que l'office d'arbitre, & non de juge. Maximilien II. s'en facha, & comme les deux Princes êtoient ſes alliez fort proches, il n'avoit pas grand envie de prononcer, & tiroit l'affaire en longueur.* Puote essere, che il Vicfort avesse attinto da' forgenti, che il Memorialista indicò: non però intorbidonne punto le acque, come ha fatto il Difensore d'Indipendenza.

(4) *Memoire p. 29. & Tract. Lat. p. 67.*
(5) *Vicquefort lib. 1 de l'ambaſſad. & de ſes fonctions ſect. 2. § aujour d'hui n'y a plus &c.*

Il Vicfort racconta sinceramente il fatto, e ridice in ritratto la somma delle ragioni esposte dalle Parti disputanti per la precedenza. In una parte non è affatto perfetto quel racconto; cioè in quella ove si è ommesso, che il Papa, e non il Duca Cosimo, scrisse un Breve all' Imperadore in cui appose la condizione che terminasse la causa, non come giudice, ma come arbitro, ed in tempo limitato; la quale limitazione sprezzò l'Imperadore, assumendo la cognizione della causa sul piede di giudice, sul quale l'aveano trattato gli Augusti suoi antecessori Carlo (6), e Ferdinando, ma questa ommessione, o imperfezione non rileva molto nel Vicfort.

(6) *Sopra c. 23. §. 223. f. 624 ſeg.*

Il punto sta in questo, che Cosimo avrebbe voluto, che l'Imperadore la facesse da Arbitro, e non da Giudice; il qual tentativo era vano: ma pure non era illecito a un Vassallo: tocca al Sovrano giudice di accettare, o non accettare la proposta, e farla da giudice se gli vien bene. Sino qui il Vicfort non offese in nulla la verità. Si bene la offese impudentemente il Memorialista in succiando da quelle stesse forgenti la brutta bugia, che Cosimo negasse la comperenza del giudizio di Cesare. Questa notizia la ricavò egli dal fonte perenne delle sue invenzioni favolose. Questa n'è l'una. Veggiamo un'altra specie di impostura sua.

138. Tutto quel passo del Vicfort, l'osservino bene gli amanti della verità, concerne un fatto avvenuto alcun'anno avanti alla creazione del Duca Cosimo in Gran Duca fatta dal S. Pontefice Pio V., e conseguentemente non può servire a provare un fatto seguito alcun'anno dopo di essa creazione. Il Breve, con cui Pio V. volle introdurre la causa per via di arbitramento appresso di Cesare, già era stato scritto l'anno

1569. La citazione all'incontro, e il compatire de' Principi Toscani avanti al Tribunale Cesareo avvenne l'anno 1572., laonde è ben chiaro, che chi vuole provar contro alla testimonianza del Tuano come imprende quivi il Memorialista, che Cosimo non venisse citato, nè ubbidisse, deve allegare testimonianze contratie valide e coincidenti nel tempo medesimo, e fondate in fatti non compatibili colla citazione, nè colla comparsa. Ma questo ingegnoso Propugnatore non ha bisogno di queste regole naturali, ed ordinarie di provare le sue negazioni; bastagli l'artificio di pervertire i tempi, e scambiare i fatti; come in più altri luoghi abbiamo fatto osservare, ch'egli si fece con imperturbabile tranchezza (1), sperando, che i Leggitori non prenderebbero la briga di riveder'a lui il conto, o li testi ne' fonti.

(1) *Sopra cap 16 §.66. seg f.300 seg*

139. Su questa fidanza continua poscia a divisare in questa guisa. (2) *On ne croit pas que personne s'imagine que cet acquiessement de Cosme puisse convenir à la qualité que Monsr. de Thou lui attribué*. Comico per affatto è quel volere ridurr'a una condescendenza di pura elezione quello, che non istava in libertà del Duca Cosimo di fare, o di non fare, e quello che egli avea fatto per tanti anni per naturale competenza, cioè di litigare, ne' Tribunali di Carlo V. o di Ferdinando I. come di Giudici sovrani (3) suoi qual Vassallo di loro. Ma se questo ripiego muove le risa, eccone uno che genera lo sdegno.

(2) *Memoire p.30. Ir. Tract. Lat. p.68.*

(3) *Sopra c.23.§.233. f.624. seg.*

140. *Il n'est pas même vray qu'il ait êté cité*. Non solo fu citato, ma comparve. Non credasi al Tuano, giacchè gli fa nausea uno Scrittore di tanta riputazione per l'essere egli veritiero: credasi all'Adriani, e al Cini (4) Evangelisti di lui, ove mostrano avvertione a' diritti del S. Impero. Ma questo novello propugnatore si gloria della sua costanza nell'essere sfacciato con dire:

(4) *Sopra §. 10 f.724. seg.*

141. (5) *On assure avec autant de confiance (eadem animi alacritate dicimus) que M. de Thou s'est encore trompé lorsqu'il a écrit, que le Grand Duc Francois obtint d'être appellé Gran Duc à la Cour de l'Empereur, comme Feudataire de l'Empire* Le parole del Tuano sono queste (6) *Io. Baptista Concinus multoties ad Maximilianum Cæsarem ob concessum à Pio V. Magni Etruriæ Ducis titulum Cosmo, & Francisco successentem missus, tandem obtinuit, ut hi Francisco tituli tanquam Imperii beneficiario confirmarentur, eaque de re amplissimum à Cæsare diploma impetravit*. Rivedano di grazia i Lettori tutta la Storia di questa novella Dignità, quale l'abbiamo compendiata colle parole degli Scrittori Cosmiani, e Fiorentini; e dicano se il Tuano mal si apposse. Egli parimente fece una compendiosa narrazione di tutti que' successi, e avendo in fine veduto citare, e comparire pe' lor Procuratori, e *coattivè* avanti al Tribunale di Cesare, Vassalli come i Principi di Toscana; e avendo osservato nel Diploma stesso, per quanto vantaggioso ed ampio fosse, la espressa clausula ristrittiva a' discendenti maschi (7), e la condizione, che in avvenire stesse intatta la sovranità dell'Impero; conchiudette, che il Duca Francesco de' Medici ricevette da Cesare quella Dignità, come suo Vassallo. E perchè ragionevolmente così nominarlo potesse, non avea già d'uopo di distinguere e scernere a minuto tutte le fila che componevano il manto della Potestà e Dignità de' Duchi o Gran Duchi di Firenze; cioè, in quale rispetto e tempo era meramente Vicariale ed amministratoria; in quali altri Principesca e propria Ducale, il che vale a dire Feudale (8). Scrisse desso da Storico e non da Difensore od Impugnatore delle Parti, il quale dovesse ponderare gli Articoli e le qualità singule di tutti gli

(5) *Memoire p.30. Ir. Tract. Latin. p.69.*

(6) *Jac. Aug. Thuan. Hist. l LX f.82. F.*

(7) *Sopra §.114.*

(8) *Sopra c.22.§.142. f.540.*

Atti.

Atti. Se si fosse con lui entrato in disputa, e se si fosse difeso all'esame di quelli, naturalmente si sarebbe anche venuto alla cognizione o dimostrazione delle cose da noi esposte colla scorta della veritiera Storia e de' Documenti. Cioè, che sebbene Alessandro de' Medici non ottenesse nell'anno 1531. per lo Diploma Cesareo propriamente in feudo coll'utile dominio la Città e lo Stato di Firenze; ma solamente il Vicariato e la perpetua amministrazione di quello. Tuttavolta, perchè egli di poi avea ottenuto per Decreto municipale del Pubblico Fiorentino l'utile dominio e ogni potestà, che sogliono avere i Feudatarj propj ne' lor Feudi; egli era cosa dovuta, che, per confermarglielo, seguisse altra Imperiale Sovrana disposizione, per un'atto, che si può appellare (1) *Novatio cautionalis*; la quale assorbiva l'antecedente convenzione, con cui non potette stare insieme la nuova tanto accresciuta potestà di Alessandro a norma di quel, che dice Ulpiano: (2) *Novatio est cum ex præcedente causa ita nova constituitur, ut prima perimatur*. La qual *novazione* consistette in ciò, che Alessandro si obbligò di tenere in avvenire le Fortezze dello Stato, od almeno quella di Firenze espressamente a nome di Cesare, e col patto di Reversione; il che vale a dire tanto, quanto con patto feudale (3). Perocchè chi mai ha potuto negare, o concepire nella mente, che un tal patto non importasse Feudalità? (4) *Quotiescunque beneficium aliquod datur, certis legibus & conditionibus; sed EA POTISSIMUM LEGE, ut aliquo casu AD DOMINUM REVERTI DEBEAT, feudum certè, non allodium est, cum fuerit illa feudi antiquissima natura, & dominorum potestati adeò connexa, ut quando vellent illi possent auferre rem in feudum à se datam: quod tamen postea sic immutatum est, ut non nisi post certum tempus, deinde ex certis tantum causis, & quibusdam duntaxat casibus facere id possent cap. unic. §. & quia vidimus, ubi omnes notant, qui feud. dar. pos. & tit. 23 in quibus caus. benef. amitt. & tit. seq. quæ fuit prim. caus benef. amitt.* E questa, dis'io pur'ora, *novatio cautionalis* era ben dovuta: perciocchè Alessandro avendo per se, e pe' suoi discendenti ricevuto dal Popolo Fiorentino tutta quella potestà ed autorità, ed utile dominio, ch'esso Popolo avea in qualunque modo dagl' Imperadori e dal S. Impero per concessioni tacite od espresse ricevuto; ragion volea, che Cesare avesse alcuna sufficiente sicurtà, che i Principi Medicei a lui e al S. Impero prestassero que' servigj, ossequj, opere e fedeltà; che di prima tutto 'l Popolo di giustizia, per cotanti Privilegj, benefizj, e Territorj goduti, di prestare era obbligato: cioè, ch'essi fossero fedeli et ubbidienti Principi Vassilli suoi; e che dopo di loro non passasse in altre mani quello Stato. E sì come questa *novazione* era cosa dovuta; così ancóra Alessandro, secondochè di sopra mostrammo (5), potette giustamente stipularla con Cesare per se e i suoi discendenti; e issofatto che il Pubblico Fiorentino ha conferita in lui ogni sua più alta potestà, si de intendere di avergli altresì conferita questa: perchè non si de nè si può presumere ch'abbia inteso di creare un Principe assoluto, et indipendente.

Ora se Alessandro in tal rispetto era per certo Feudatario e Vassallo dell'Imperadore: ne viene, che molto più lo è stato altresì Cosimo I. succeduto nel suo luogo; posciacchè non solamente egli ancóra ricevette da Carlo V. per Investitura, e beneficio esse Fortezze; e per ogni sana e più violenta presunzione colla stessa primiera condizione o legge di Riversione (6): ma oltre a ciò con la medesima potestà che avea avuto Alessandro, ne ottenne anche il titolo, e la dignità di Duca, la quale importa da se l'essere Feudatario (7). E se era Feudatario e Vassallo Cosimo I.; perchè mai nol

(1) *L. 1 §. Cautionales D. de Pact. stipul.* (2) *L. 1. D. de Novat.*

(3) *Sopra c. 22. § 100. seg. f. 527 seg.* (4) *Ant. Faber Consult. contr. Duc. Mant. P. 1. p. 42.*

(5) *Sopra §. 26.*

(6) *Sopra c. 23 § 145. f. 632.*

(7) *Sopra c. 21 § 142. f. 540.*

sarebbe stato Francesco; il quale continuò a possedere quella potestà, dignità e lo Stato, non già perchè il suo Padre glielo lasciasse; ma perchè Carlo V. concedendolo a Cosimo lo avea altresì conceduto a Francesco; di mentre, che avealo conceduto pe' discendenti maschi tutti in infinito: laonde per modo di successione naturale, e non civile, era subentrato Francesco non nel gius, ma nel luogo del Padre. E se furono per tali cagioni Vassalli e Feuderarj tutti e tre; perchè non dovettero comparire, come Vassalli citati al Tribunal' Imperiale? e perchè Francesco dovette egli ricevere da altri, che dall' Imperadore e altramenti, che qual Principe Feudatario la nuova dignità Gran Ducale? La notizia od almen la idea di questi ed altri Fatti avvenuti in tempo del Tuano; e la cognizione delle Ragioni legali che ne sortono a cotanto Uomo non punto nascoste; il de presumere, che lo muovessero a dire, che Francesco de' Medici ricevette quel grado di novella dignità *tanquam Cæsarit & Imperii beneficiarius*.

142. Ned era il Tuano Avvocato premiato in modo alcuno dalle Parti; nè passò giammai per parziale dell' una, e nemico dell' altra; nè previde punto la controversia presente; ei raccontò tutti i Fatti senza dissimularne; e in questo particolare si trova conformissimo agli altri Storici del suo tempo eziandio Fiorentini; e di queste cognizioni niuna ne manca al Memorialista; a chi de' due avrassi a dar fede in questo soggetto? Io non ho contezza della persona dell' Autor, o degli Autori del memoriale, se non quella che me ne somministra l'Opera; questa mi serve, e de servire nella disputa pendente di una vera effigie dell ingegno di lui, e di loro: e tale quale si è dipinto, o si sono dipinti questi Autori ne' loro Dettati, io metto qui in confronto del loro ritratto, e di Natal Conti sovra cui si fondano, la immagine del da loro cotanto vituperato Tuano, quale la hanno ricavata i migliori Critici del nostro tempo dagli scritti di lui. Giovanni Clerico in più di un luogo de' suoi libri, ove arreca le regole di giudicare della bontà degli Scrittori, e ove ne critica dimolti, venendo alla censura del difetto di questi Storici, i quali asseriscono fatti, a' quali ei non poterono essere presenti; nè vicini, senza che citino mai alcuna testimonianza di altri Storici, o documenti fededegni, conclude con questo giudizio: (1) *Il n'y a qu'une seule chose, qui puisse faire pardonner cela a un Historien, c'est si l'on est assuré d'ailleurs de sa sincerité C'est aussi ce qui a fait que l'on n'a pas censuré Jacques Auguste de Thou, pour en avoir usé de la sorte. Les Marques claires de sincerité & de moderation, qu' il donne par tout, lui ont fait pardonner cette faute; qu'on ne pardonne a des gens comme Varillat, dont la passion, e l'esprit Romanesque éclattent de toutes parts.* Langlet di Fresnoy nel suo libro applauditissimo del metodo di studiare la Storia (2) nel Capitolo ove addita i caratteri di un buono, e d'un cattivo Storico, dopo di avere fatto la divisione degli Scrittori in quella specie, che scrivono le cose, nelle quali hanno avuto eglino la maggior partecipazione, e in quella, che hanno una gran perizia ed esperienza pel maneggio degli affari, passa ad un' altra sorta dicendo: *I terzi sono quelli finalmente, che si sono chiusi nel gabinetto per ivi esaminare sull' altrui fede i fatti de' quali non hanno potuto esser' informati da se medesimi. Si sa che la loro autorità è meno grande di quella de' primi, nondimeno, quando si sono affaticati in buone memorie, e per la sodezza del loro giudizio non hanno preso l una cosa per l'altra, può la loro autorità essere così certa, come quella degli altri suddetti. Una simigliante giustizia si è fatta al Tuano; quegl' istessi che gli erano più contrarj l'hanno riconosciuto per lo Storico più since-*

(1) *Jean le Clere en ses Parrhasiane, ou pensees diverses Tom. 1. cap. 3 de l'Histoire p. 149 & 194. seqq.*

(2) *Tom. 5. cap. 14 n. 1. p. 278. Trad. ital edit. Venet. an. 1718.*

ſincero, che vi foſſe nel ſuo tempo: Una così eſatta ricerca della verità, che gli è tanto glorioſa cagionò nel progreſſo del tempo la rovina intera della ſua Famiglia. Bayle finalmente il flagello de' cattivi Storici trattando della verità de' fatti di Carlo V., fa una oſſervazione la quale più particolarmente fa al noſtro ſoggetto, che concerne un' intereſſe del S. Impero: (1) *Une page*, dice egli, *de M. de Thou eſt preferable a un volume de Sandoval, parceque M. de Thou bon Francois n'eſt point ſuſpect de Flatterie.* Per sì farro modo, il Tuano ha per ſe il concetto, e la preſunzione dell' eſſere veridico, e ſincero, sì forte, che ove non ſi moſtri, ch' egli abbia errato, merita, ed ottiene fede, eziandio colla ſemplice aſſerzione, e ſenz' altra teſtimonianza ne' fatti ſpettanti alle materie politiche, o di Stato: molto più adunque la merita quando cogli altri concorda. Egli è riputato giudizioſo e diligente eſaminatore de' documenti ſovra cui forma, e fonda i ſuoi racconti. E ultimamente non è punto ſoſpetto di avere adulato gl' Imperadori, o l'Impero; ma che coſa dedurremo noi da ciò? Non già, che con tutto ciò non poſſa eſſer più d'un luogo nella ſua proliſſa Storia ove abbia preſo sbaglio, eſſendoſi fidato, e non avendo potuto far' a meno di fidarſi, ſull' altrui fede circa un fatto, o pure non eſſendo ſtato informato a baſtanza de' diritti. Ma dedurronne, che biſogna eſſere d'ingegno arriſchiato oltre miſura, per accuſare un tanto Scrittore per colpevole di falſità, o di negligenza, in un punto nel quale, non ſolamente niuno Scrittore autorevole gli è contrario, ma molti di que' che ſono in queſto ſoggetto fuor di ogni eccezione; vanno con eſſo lui concordi. Dedurronne, che quando quegli altri Scrittori, non confermaſſero quello ch'egli ha detto, o con ſilenzio lo paſſaſſero, la ſola teſtimonianza di lui reggerebbe contro al ſilenzio, et eziandio contra l'aſſerzione di coloro, che non ſono eſenti del ſoſpetto di parzialità, e dell' adulazione, e conſeguentemente in ſpecie contra Natal Conti.

(1) *Bayle Diction Critique Tom 1. 111 Charle luins marque V f 8, 7 edit. de Rotterdam an. 1702.*

143. Dedurronne alla per fine, che il Conringio non merita quel biaſimo, che li comparte il Memorialiſta, anzi merita lode per eſſerſi ſervito della teſtimonianza di queſto Scrittore contemporaneo, giudizioſo, dotto, foraſtiero, e non ſoſpetto di parzialità per l'Impero, in una cauſa ſpettante agl' intereſſi, e dirtti Imperiali in iſcrivendo come ſegue: (2) *Ad hoc nemini non apparet, Medicens novum illum Principatum ſuum non urbi & Civibus ſuis, ſed ſoli Cæſari debere, atque auctoritate Cæſarea cum Alexandrum tum omnes ſucceſſores Florentinis præeſſe. Quæ quum ſint clariſſimæ veritatis, mirum ſanè ſtatim Alexandri ſucceſſorem Coſmum à Pontifice creari ſe Magnum Hetruriæ Ducem addita regali corona paſſum anno MDLXIX. idque cauſatum (per os Pontificis), quod Florentina Reſpublica ſui juris eſſet, neque ad Imperium pertineret, adminiſtratio ipſius ex fœdere cum Carolo V. inito à Clemente VII. ordinata eſſet; Mediceos illius Principes Ducum titulum à ſe, non Cæſarum auctoritate ſibi ſumpſiſſe: ceu loquitur Thuanus l. 46. Sed bene eſt, quod illam ignominiam Imperii juribus fieri, nequaquam permiſerit Cæſar Maximilianus Secundus, & ad meliorem ſententiam redierit Coſmi ſucceſſor Franciſcus, nam Cæſar quidem pri-*

(2) *Conring. de finib. Imp. Germ lib 2. cap. 23 § 20 21. p 316. ſeq edit. Lip. 1654*

tlet ad Maximilianum Cæſarem, ob conceſſum à Pio V. Magni Hetruriæ Ducis titulum, Coſmo, & Franciſco, qui ſororem ipſius in matrimonio habebat, ſucceſſorem, miſſus, tandem obtinuit, ut hi Franciſco Tituli tanquam Imperii beneficiario confirmarentur, eaque de re ampliſſimum à Cæſare Diploma impetravit. Quæ faciunt, ut nunc quidem amplius, de jure Imperii in Magnum illum Ducatum, non liceat ſine aliqua ſuſpitione, ſivè malitiæ nota dubitare.

144. Ma ne dubita tuttavia, anzi lo nega il Memorialiſta; e gli ſerve di ſorte argomento per negarlo, e per far' invettiva contra il Tuano, e il Conringio, il ſilenzio della voce Feudetario e Vaſſallo non eſpreſſe nell'ultimo Diploma di cui ſi tratta, e perciò ſcriſſe. (1) *On ne lui a attribué ni cette qualité (de Feudetaire) ni aucune autre qui en approchât dans le Diplome; & comme ce la ne pouvoit être inconnu à la Cour de Vienne, Corringius pouvoit aiſement s'inſtruire de la verité, pour ne ſe pas decrediter de plus en plus par la facilité a adopter ſans examen tout ce qu'il lui paroiſſoit favorable a l'Empire.* Il Conringio non è quegli, il quale ſi è diſcreditato appreſſo gli amatori della verità, nè per eſſer troppo corribo, ignorante, o malizioſo; nè un colpo di penna leggiera vale a dargli diſcredito in quel Tribunale: tanto più che altrove abbiamo dimoſtrato, che nel Memoriale con artificioſa impoſtura gli ſono ſtati appoſti degli errori indebiramente, e contra ogni ragione. Ho anche voluto riportare qui tutto il paſſo del Conringio (2) concernente l'articolo particolare, che qui ſi agita, e il quale comprende quello del Tuano: affine che il Lettore poſſa paragonarlo con tutta la ſerie de' fatti, che io di ſopra con ogni poſſibile fedeltà ho riferiti ed eſtratti dagli Scrittori Fiorentini ſteſſi; e conoſcere, che nè il Tuano, nè il Conringio hanno meſſo fuora un penſiero che non ſi verifichi in quegli altri: e facendo il Lettore queſto uſo delle mie citazioni egli verrà ancóra a conoſcere, perchè ſia qui ſtato io sì accurato in deſcrivere intere pagine. Non mi ſento di godere del privilegio, che ſi attribuiſcono gli Avvocari della Piena Indipendenza, i quali diſendono, ed impugnano gli Autori, o con epireti di laude, o di vituperio ſputati con franchezza, ſenza mettere ſotto agli occhi de' retti Giudici bene diſteſi, e fedelmente deſcritti i paſſi che fanno il ſoggetto della diſeſa, o della cenſura. La ſcuſa che ſi può ritrarre dall' amor della brevità, e dalla noja della proliſſità, non fa al caſo noſtro, ove ſi ſcrive più per dilucidare il vero, che per piacere con una momentanea eloquenza; e tanto meno fa al caſo, quanto che il Memorialiſta non è nè ſcarto, nè breve nel citare, ſe non ove i teſti non finiſcono di cantare a modo ſuo.

(1) *Memoire p. 30. It. Trad. Lat. p. 69.*

(2) *Sopra §. 143.*

145. Più che chiaro è, che que' due celebri Scrittori non hanno detto parola che non ſia conforme alla verità generale, e particolare della ſtoria che abbiamo della lite di Precedenza, e della creazione del nuovo titolo di Gran Duca; onde dunque tanto romore, onde tanto diſprezzo a loro riguardo? Dalla unica voce Feudatario, o Vaſſallo, *Beneficiarius Imperii*, profferita et adoperata dal Tuano ma ſtata tacciuta nel Diploma. Ma pian piano! Coteſto Scrittore non ſcriſſe mica di aver letto tal vocabolo o nome nel Diploma: non moſtroſſi punto sì dolce di ſale di credere, che perchè uno venga tratrato o la facia da Vaſſallo, ei ſia neceſſario l'eſſer' egli letteralmente così appellato nelle Lettere, Conceſſioni, Strumenti e Diplomi. Fanno coſa frivola gli Oppoſitori in compartendo tanta forza al povero argomento negativo preſo dalla ommeſſione di que' termini. Il Tuano ſeppe, ch'ei fu ſempre regola de' valoroſi Giureconſulti, e Scrittori giudizioſi d'intendere gli Atti non ſecondo quel, che

che verbalmente e materialmente esprimono, ma secondo la mente intrinseca, e per le causalità per le quali si fanno. (1) *Multa enim aguntur quæ non dicuntur, & quæ veniunt tacitè ex natura contractus, & negotii de quo tractatur. Alioqui nunquam non appareret quid actum esset, si aliud nihil actum intelligeretur, quàm quod dictum fuisset: contra quam tamen scriptum sit in l. 35. semper in stipulationibus D. de Reg. Jur. aliisque plurimis juris nostri locis.* E singolarmente, conforme a quello che già cento volte è bisognato dire (2), per fare, che uno riceva una cosa in feudo, o diventi feudatario, non c'è immaginabile bisogno, che si nomini nell' Atto o nella Concessione nè Investitura, nè Feudo: (3) *Ad inducendum, aut probandum Feudum, nihil interest an investituræ mentio in aliqua Concessione facta sit, an Feudi; scilicet secundum usus Feudorum extra quos investituræ nomen propriè sumptum sanè nihil nisi possessionem significat. tit. 2. quid sit Invest. lib. 2.* Perocchè il feudo si costituisce non solamente per l'Investitura, ma per Atti equivalenti; ciò pe' quali vien messo in possesso il Concessionario sotto condizioni propie soltanto a' Feudi e Feudatarj, sì come qui avvenne al Gran Duca Francesco (4). Per la qual cosa convien confessare che il Tuano, e dopo di lui il Conringio non fecero, che una operazione di sanissimo intelletto, in dicendo, che egli operò in questo fatto *tanquam Imperii Beneficiarius*. Ma e non fu quest' essa qualità la materia, e l'anima di tutta la disputa tra l'Imperadore, e il Papa, e il Duca Cosimo? Non fu ella questa la cagione per cui restò senza effetto la creazione fatta dal Pontefice, e per cui annullata dall' Imperadore, riputata per non fatta da quasi tutto 'l mondo Cristiano, sovrastava il bisogno della Creazione nuova Imperiale? Non è egli vero, che se i Duchi di Firenze non fossero stati Vassalli o Vicarj dell' Impero, sarebbe stata superflua questa seconda creazione, e che sarebbe bastata una semplice ricognizione della novella dignità, quale la fanno gli altri Re, e Principi, che non hanno giuridizione alcuna sovra la persona del nuovo Titolato? Non è egli vero parimente, che i Principi Toscani furono citati, e comparvero come Vassalli o Ministri Vicarj nel giudizio di Cesare; e che senza essere Vassalli o Vicarj non avea Cesare il gius di citarli, nè essi l'obbligo di comparire? non è vero in fine, che l'Imperadore nel Diploma, in cui crea la nuova dignità vi appone l'espressa condizione, che ciò sia salvi i diritti della superiorità Cesarea, cioè, che i Gran Duchi debbano anche in avvenire essere riputati per sottoposti, dipendenti, e Vassalli dell' Impero? Imperocchè chiunque appone, ed accetta l'eccezione dello jus contra la forza del suo privilegio, colui riconosce senza fallo, che quel gius eccettuato è maggiore, e superiore alla cosa conceduta, ed alla persona, a cui si concede per via di tal privilegio. Ora siccome, non ostante le sfacciate negazioni del Memorialista, tutte queste parti sono vere, ne viene che non si può senza un manifesto torto incolpare di falsità il Tuano, e di leggerezza il Conringio, per avere eglino asserito, che Francesco de' Medici fu fatto Gran Duca di Toscana come Vassallo dell' Impero: e che niuna ragione sopportevole ad uomini sinceri si possa allegare per infievolire la verità provata, che fin qui i Gran Duchi non usci-

(1) *Ant. Faber Consult. contr. D. Mant. P. 1. p. 105.*

(2) *Sopra cap. 15. §. 4. seg f 212. seg lit c. 22. §. 96. seg f. 525.*

(3) *Id Faber. ibid. p. 51. 52.*

(4) *Sopra §. 114 seg. f. 730. seg.*

tetia d'intonare molt'alto (1) *La celebre Bulle du Pape Pie V. par laquelle il donne le titre de Gran Duc à Coſme I. pourroit ſeule ſuffire pour tous. Car ..... il rend un temoignage ſolemnel de l'independence du Domaine de Florence, & la poſe pour fondement de la conceſſion.* Di vero ſe non ebbe altro fondamento la giuſtizia, e la validità di queſta conceſſione, ella era vana ed ingiuſta, per le ragioni evidentiſſime, con cui abbiamo provato la Dipendenza di Coſimo, e del ſuo Stato. Ma non favellò con eſattezza il Memorialiſta, anzi con affettata negligenza, in dicendo che Pio V. poneſſe per fondamento della Conceſſione la indipendenza: perchè nella Bolla Pontificia ſi pone innanzi l'autorità univerſale che ſi attribuiſce il Papa ſovra tutti i Principi Criſtiani, ſenza eccezione, e di conferire, e creare Dignità nuove; e le benemerenze di Coſimo inverſo di tutta la Criſtianità; e a tali motivi aggiugne per acceſſorio quello della preteſa Indipendenza del Dominio Fiorentino. Ma poniamo che queſto foſſe ſtato l'unica baſe dell'operazione del Papa, e ch'eſſo, e i ſuoi Legati nelle giuſtificazioni ſuſſeguenti all'alternativa, non aveſſero premuto ſulla univerſal podeſtà Pontificia di creare nuove dignità (della quale podeſtà preſcindiamo qui, ne accade diſcettarne) Io vorrei ſapere per quale ragione ſi abbia a credere più ad una enunziativa, o aſſerzione, o teſtimonianza di P. Pio V. che d'uno ſtuolo intero di altri Papi ſuoi predeceſſori, che hanno dichiarato co' detti, e co' fatti tutto l'oppoſito, e tra' quali non ne fu alcuno capace di tanto, e di tanto vile adulazione per l'Impero, nè tanto intereſſato per quello, che aveſſero voluto pregiudicare alla Libertà Fiorentina ſenza neceſſità?

147. Nel corſo di queſti noſtri ragionamenti abbiamo fatto oſſervare col lume de' documenti, e della ſtoria, che Leone III. (2) Paſquale I. (3) Innocenzo III (4) Clemente IV. (5) Nicolò III. (6) Martino IV. (7) Onorio IV. (8) Bonifacio VIII. (9) Clemente V. (10) Gregorio XI. (11) Leone X. (12) Clemente VII. (13) e Paolo III. (14) hanno dichiarata Firenze ſoggetta, ed appartenente al S. Impero. Nè con ciò peravventura abbiamo vuotato tutta la fonte di queſto genere di prove. Ritorcerò dunque contro al Memorialiſta, che un sì notabile numero di S. Pontefici dall'ottavo, ſino al ſeſtodecimo ſecolo concorrenti, e conſenzienti coll'operare, e col dire, e col credere che Firenze foſſe dell'Impero, dovrebbe, e debbe ſolo baſtare a convincere ognuno, che il S. Papa Pio V. era ſtato ingannato circa la ſuppoſizione di queſto fatto. Sicchè egli non è altro che una ſofiſtica declamazione adoperata in luogo di un'argomento, quello che ſegue a dire l'Autor del Memoriale: (15) *Tout le monde eſt aſſez perſuadé de la Sainteté de ce Pape pour l'aſſeurer que ce ne fut ny l'ambition, ny la partialité, ny le deſir d'acquerir des droits, & d'en depoüiller les autres, ny aucun autre motif humain qui lui firent prendre une pareille reſolution, & que ce fut le ſeul amour de la verité qui l'engagea non ſeulement a rendre juſtice au gran Duc, mais encore a ſe mettre en état de la ſoutenir avec le pouvoir qu'il tenoit de Dieu contre les plus fortes oppoſitions de l'Empereur Maximilien.* Laſcio intatta la purità di Pio V. da ogni ambizione, parzialità, ingiuſtizia, e ſimili motivi terreni: ma dico che queſto arrificioſo Avvocato, pecca alquanto materialmente per lo ſofiſma che naſce *ex defectuoſa enumeratione partium.* Tutta la terra ſarà perſuaſa, come egli vuole, della Santità di queſto Pontefice, maſſimamente dopo la Canonizzazione di lui, delle virtù ſue oppoſte a' vizj, ch'eſſo annoverò: ma inſiememente ſarà perſuaſa dell'errore da lui commeſſo circa queſto

(1) *Memoire p.12.*
(2) *Sopra cap.4.§.56. f.186*
(3) *Ivi §. 78. f.204.*
(4) *Sopra cap.7.§.47. ſeg.§.100. 107.f.472. ſeg.*
(5) *Sopra cap.8.§.48. §.52.ſeg f. 472.ſeg.*
(6) *Sopra cap.9 §.13. ſeg.f.496. fino 502.*
(7) *Ivi §.27. c.29.f.503. fino 505.*
(8) *Ivi §.37. f.508.*
(9) *Sopra c.10.§.147. §.155 157. 174 f.570. ſeg e f 576.*
(10) *Sopra cap.11.§.2 f.3 e §.36. f.18*
(11) *Sopra cap.12.§.94. f.126. ſeg.*
(12) *Sopra cap.17.§.24. f.326 ſeg*
(13) *Sopra cap.18.§.6. ſeg f.346. It.cap 19. §.30 f.378. ſeg e §.53. f.386.*
(14) *Sopra c.23.§.224. 225.f.621. ſeg.*
(15) *Memoire p.12.*

questo Fatto; da che il Fatto per mille e mille ragioni evidenti si sperimenta diverso da quel, ch' esso il suppose o credette. Nulla dunque provò, ma in vano declamò il Difensore, non provando che Pio V. era esente dell' ignoranza de' fatti. Il buon Papa fondò questa sua credenza unicamente, sovra un fatto falsissimo, cioè sovra la vendita della libertà dell' Imperador Rodolfo I. come consta dalla esposizione del suo Legato il Commendone (1). Circa l'articolo che addita il Memorialista della fermezza, e risoluzione che ebbe quel Papa di sostenere eziandio colle armi la creazione del gran Ducato, lascio giudicare agl' intelligenti, se maggior lode, esso, o minore ammirazione l'Augusto Imperadore Massimiliano II. si meriti per avere sostenuto le ragioni sue sovrane con egual costanza, e moderazione; temprando il suo giustissimo sdegno con quella riverenza che hanno gli animi Austriaci pliissimi per lo carattere de' Sommi Pontefici, la ove per la podestà temporale di Pio V. ad averla non era tenuto. (2) *Massimiliano fu un Principe giusto, e pacifico, e Pio ..... facilissimo in oltre a dimenticare le offese, sordo alle adulazioni, e alle calunnie*, secondo il ritratto, che ne fanno i più disappassionati Scrittori.

(1) *Sopra §. 84.*

(2) *Forest. deg' Imper. Austriaci in Massimiliano II.*

148. Lo Esaminatore del Memoriale rispose alla precitata millanteria, che Pio V. avrebbe colle armi sostenuto il fatto da lui con queste parole: *On repond que ce sont des espressions Romanesques. L'Empereur Maximilien, Prince pieux, sage, & moderé, s'il en fut jamais, est introduit icy comme combattant contre Dieu même. Pendant qu'il ne fait, que maintenir les droits de sa Couronne. Mais l'Auteur ne s'est pas souvenu, que l'on n'attribüe pas aux Papes, en fait de politique, & d'Histoire, l'infallibilité, que l'on respecte dans les matieres de religion. D'ailleurs ont scait que Pie V. n'a pu soutenir dans la suite ce qu'il avoit avancé au commencement.* Questa saggia risposta, et adequata a cui fu provocato lo Esaminatore, e contra cui il Whig non avea cosa in acconcio a replicare, la interpretò questo uomo dilicato, nelle cose che concernono i Papi, per derisoria e sprezzante con questo ripiego: (3) *L'Auteur qui paroit prendre goût à cette maniere d'écrire* (cioè a metter' in ridicolo) *veut aussy qu'on regarde avec mêpris l'usage que les Auteurs de Memoire on fait du temoignage de Pie V.* Ma dove mai trovò egli qui il carattere burlevole, e derisorio? Meriteranno gli Autori del Memoriale, e chiunque li difende di essere derisi, ove con un' affettato zelo, e con mentito rispetto fuor di tempo, vorranno attribuire a una pretensione, proposizione, espressione, ed enunziazione di qualche Pontefice circa cosa meramente temporale, più valore e più autorità di quello che i più Santi tra' Papi pretendono di avere. S'eglino si stimassero infallibili in somiglianti materie di fatto, non tante volte apporrebbero nelle lor Bolle, e Concessioni la clausula condizionale; *In quanto si troveranno avverrate le cose esposte*, o simili; le quali quantunque non espresse sempre si sottintendono. In somma ancóra eglino in questo genere vogliono godere del privilegio dell' ignoranza; cioè non vogliono che si arrechi lor' a colpa, nè si converta in uso dannoso al terzo un' errore, che possono aver preso circa un qualche fatto. A voler giudicare con equità nell' affare presente bisogna dire: che se il Pontefice Pio V. asse-

(3) *Lettre d'un Whig. p. 12.*

stificazione del suo Legato a Cesare il Cardinal Comendone: ma questa vendita è una favola; dunque Pio V. non desidera, che si abbia fede nè pure all'asserzione, che sovra quella unicamente si fondò. Dunque si vestono di un falso zelo, e di una mentita venerazione coloro, i quali s'infingono di rispettare scrupolosamente quella asserzione, o enunziativa, da che non ignorano essere una chimera quella compera di libertà, discreditata in oggi, quanto lo è la negazione degli antipodi. Dunque alla per fine non commette disprezzo, non manca di rispetto contro chi si sia lo Esaminatore, ove in difesa della verità, mostra che non si può fare uso di quella asserzione del S. Pontefice in questa disputa. E tutto all'apposito, volendone fare un tanto uso cercano un savio sutterfuggio, e vorrebbero attenersi all' Ancora sacra, nel naufragio delle loro miserabili argomentazioni i modesti Difensori.

149. Ed ecco un' altro cattivissimo raziozinio del Whig: (1) *Mais le temoignage de Pie V ne paroîtra pas tout a fait indifferent a qui considerera que ce Pape vivoit dans le tems, où la sentence arbitrale avoit été donnée, puisqu' il montre ce qu'on pensoit alors de la grande resolution du* 1530. *dont le souvenir étoit si recent.* Ancóra i SS. Pontefici pur'ora annoverati (2) erano testimonj viventi, non che vicini a' casi. Nel rimanente l'unica conseguenza che si può ritrar da quella enunziativa di Pio V. nomata dal Whig testimonianza, si è che nel suo tempo vi furono de' favoreggiatori della Indipendenza, degli adulatori di Cosimo de' Medici, degl' inimici della verità, e de' S Diritti dell' Impero, i quali colle loro favolose ciance stordirono, ed empirono la Corte di Roma, e sorpresero il S. Pontefice, il quale non prese la briga di ponderare diligentemente gli atti, le investiture, e i documenti con una disamina sofficiente a poter' assettare un giudicio, o una testimonianza. Tutto il rimanente è vana immaginazione. La Bolla del Pontefice fu fatta quarant' anni dopo la gran rivoluzione di Firenze accaduta l'anno 1530. In questo spazio avea regnato P. Clemente VII. e Paolo III., i quali Papi nelle cose politiche non furono di certo men' esperti di Pio V. amendue però confessarono l'Imperadore Sovrano di Firenze (3). Perchè dunque premere più sulla testimonianza di Pio, che di quegli altri? perchè preferire l'opinione di chi dettò e concepì quella Bolla, alla verità de' Fatti, e delle Ragioni, quale si manifesta ne' Documenti; e alla opinione ch' ebbero tutti que' Principi della Cristianità, i quali non vollero riconoscere i Duchi di Firenze per Gran Duchi, prima che non avesse l'Imperadore Massimiliano II. creato Francesco in Gran Duca? questi non sono eglino tanti testimonj contrarj, e bastanti a contrappesare una enunziativa scappata per errore, ove tacessero i Detti, e i Fatti stessi de' medesimi Principi Toscani, e della Città di Firenze, e i Documenti, e le Storie, che concernono i successi avvenuti dal 1530. fino al 1576.?

(1) Ivi.

(2) Sopra §.142.

(3) Sopra ivi.

150. (4) *Ce n'est pas sans doute* (seguita il Whig) *bien combattre ce temoignage, que de dire, que Pie V. n'a pû soûtenir dans la suite ce qu' il avoit avancé au commencement, puisque Cini qu'il cite pour son garant assure au contraire que Pie V appella Cosme a Rome, ou il le couronna avec beaucoup de magnificence, e qu' il continua jusqu' a la mort de presser l'Empereur de reconnoitre le titre de Gran Duc.* Chi vuol vedere secondo la sua vera luce le bellezze di questo raziozinio eccolo: il Cini racconta la magnifica incoronazione di Cosimo fatta da Pio V. Dunque lo Esaminatore ha combattuta male l'enunziativa di quel Papa: e non ha detto il vero in asserendo che quel

(4) Ivi.

Papa

Papa non potè ſoſtenere la propoſizione meſſa avanti: e finalmente che a torto ha citato il Cini. Quattro coſerelle mi accade avvertire qui. La prima, che la incoronazione preaccennata fu per l'appunto il principio della lite nata tra l'Imperadore, e il Papa. Sicchè è affatto aſſurdo il voler ricavarne una prova, che ſi debbe prendere dalle coſe ſuſſeguenti. La ſeconda, che rettamente ſi dice, che non ha ſaputo ſoſtenere la ſua propoſizione poſta in campo, chi non ha ſaputo provarne la verità: ora ſi ſa che il Pontefice non ſeppe provare la ſua propoſizione, circa la Indipendenza Fiorentina, che colla favoloſa vendita di Rodolfo; dunque rettamente, diſſe lo Eſaminatore, che non ſeppe ſoſtenere quello, che in principio avea avanzato. La terza, che il Cini è ſtato citato in acconcio ſemprechè dalla Storia di lui ſi fa manifeſto, che la Creazione della dignità GranDucale fatta dal Papa non ebbe il ſuo effetto nel mondo, e nelle Corti Criſtiane, che ſoffrì eccezioni univerſali e particolari graviſſime, che Coſimo ſi trovò in gran pericolo, che loro fu favorevole la congiuntura delle coſe di tutta l'Europa, che l'un' e l'altro ebbe d'uopo di appigliarſi a' negoziari e raggiri politici, per ovviare a eſtremi ſconcerti, che ſi ebbe più riguardo dall' univerſalità de' Principi Criſtiani all' annullazione di Maſſimiliano, che alla Creazione del Papa di quella Dignità: che l'Imperadore minacciò tuttavia di far deporre colla forza quel titolo al Duca, e che il dado era per ancóra ſul tavoliere prima e dopo la morte di Papa Pio V. La quarta, che la voce *preſſer* è ſtata adoperata dal Whig con affettata, ed equivocoſa negligenza, potendoſi prendere in ſenſo cattivo; laddove all' incontro pel Cini ſi fa, et altronde, che il Papa fece iſtanze premuroſe sì; ma non tanto imperioſe, quanto ſi affetta di far' apparire. Che ſi trattava meno di ottenere dall' Imperadore ch'egli riconoſceſſe Coſimo col nuovo titolo, che di diſtorlo dall' impreſa di caſtigarlo; che tale ricognizione non ſi è mai ſperata, ma per ſomma grazia, ſempre per mezzo termine fu manegglata una Creazione da farſi di novello per Ceſare. Ma udiamo il reſto: (1) *Il n'y a qu' une voye d'excuſer l' Auteur de l'Examen; qui eſt de dire qu'il a vû dans Cini, que le Pape mourut avant que d'avoir pû engager Maximilien a ce qu'il vouloit; je ne ſcai ſi vous la trouverez bonne.* Il giro che piglia qui il Whig mi fa tornar' a mente quello, che diſſe uno Scrittore, ove gli avvenne di parlare dell' eſito che ſogliono avere le controverſie de' Principi, e degl' Imperadori co' Papi. *On peut dire qu'il n'y a preſque point d'Empereur qui ait tenu tête aux Papes, qui ne ſe ſoit en fin tres mal trouvé de la reſiſtence. Encore aujourd' huy le démelez de plus puiſſans Princes avec la Cour de Rome, ſe terminent preſque toujours a leur confuſion.* Era meno male, che la ſpuraſſe rotonda così giacchè lo avea nello ſtomaco, ſenza prendere quella affettata giravolta, per iſcuſare l'Eſaminatore. E tanto buona queſta ſua ſcuſa data a piggione, quanto ſuperflua, cioè; ella è puerilisſima; avendo voluto (con un' a ſuo credere aſſuto ritrovo) moſtrarci la sferza, e dirci, che ſe non premoriva Pio V., aſſè averebbe fatto far' il latino all' Imperadore. Ma e quando ancóra Ceſare aveſſe ceduto al Papa, che coſa proverebbe ciò a favor della Indipendenza del Duca Coſimo? Notiſi che l'ambiguità delle voci *preſſer & engager*, in vece di perſuadere, et indurre uno con dolci

(1) Whig ivi p. 12.

portoit, & força en fin la repugnance de Maximilien. Ognuno dalla debolezza delle riſpoſte del Whig ravviſa, che il raziocinio dell' Eſaminatore rimane nella ſua forza, e reſta intatto. Queſto Critico attribuiſce qui la conſumazione del negoziato a Coſimo, il quale non ottenne mai il titolo di Gran Duca, e conſeguentemente non ſi può dire ch' egli *sforzaſſe* (come eſſo dice con fraſe inſolente) con alcun genere di armi, nè aſtrigneſſe Maſſimiliano a cedere, o ad ubbidire a lui. Ma non badiamo a' ſuoi piccoli errori ſtorici, notiſi la vanità, e l'artificio ſanciulleſco dell' argomentare; cioè notiſi, che Coſimo potea ſoſtenere, e per riputazione della propria coſcienza, e del Pontefice, et eziandio per iſcuſa dovea ſoſtenere, che il Papa gli avea potuto dare il titolo di Gran Duca di Toſcana, ſenza che per tanto negaſſe di eſſere Vaſſallo dell' Imperadore; nè egli ardì negarlo con alcuna dichiarazione aperta: dopo alcune obbliquità comparì citato qual Vaſſallo innanzi i Tribunali Ceſarei, e finì i ſuoi giorni, laſciando la lite del titolo ancóra pendente.

151. Ora veduteſi tutte le povere, falſe, e puerili oppoſizioni de' Difenſori della Indipendenza, concludiamo, che l'anno 1576. fino al quale punto abbiamo condotto la noſtra dimoſtrazione, Firenze, e i Principi, e Gran Duchi di Firenze, e Toſcana ſi trovarono tuttavia nel giuſto vincolo di dipendenza e vaſſallaggio inverſo il S. R. Impero: e che diſſe con verità il Tuano, che il Gran Duca Franceſco Impetrò dall' Imperadore *tanquam Imperii Beneficiarius*, la novella Dignità, la quale eſſendo *Dignità Regale*, sì come era *Regale la Poteſtà*, che Aleſſandro e Coſimo aveano a poco a poco ottenuto da Carlo V.; perciò nella guiſa che tal poteſtà, non tennero nè tenere potettero legittimamente, ſe non che dall' autorità Sovrana Imperatoria, e (1) *Jure Feudi*, ancorchè queſto titolo non foſſe verbalmente eſpreſſo; così parimente tal nuova *Dignità Regale* non ottenne Franceſco che quaſi o pure *tanquam jure Feudi*. E ciò eſſendoſi da noi fondatamente provato, perchè mai i Sereniſſimi Principi e Gran Duchi, i quali hanno continovato nel poſſeſſo in vigor di que' primi Titoli, perchè diſſi, non ſaranno eſſi tuttavia da' medeſimi vincoli legati? E per ſorte accaduto Fatto alcuno, il quale ſia atto a diſcioglierlo? Niuno degli Oppoſitori lo ha francamente affermato, molto meno provato. Laonde con tutta ragione potrei terminare qui l'Opera, e dire di aver ſoddisfatto all' Aſſunto. Imiterei con ciò valenti Scrittori, che compendioſamente hanno trattato queſto punto nelle lor Diſſertazioni *de jure Imperii in Magnum Ducatum Etruriæ* uſcite ſotto nome del Sig. Frichs e del Sig. Hahn, i quali non hanno badato alle lievi obiezioni degli Avverſarj. Ma io già impegnato nel ſervire la verità eziandio con combattere i ſogni e le ombre; perchè le ombre e i ſogni ingannano molti: perciò ſolamente ſarò pauſa; non finirò qui nò: ma ſoltanto prenderò alcun poco di riſpiro dalla lunga ſcorſa. E nell' ultima Diſſertazione, la quale ſola formerà la Terza Parte dell' Opera, con proporzione conſiſtente non nella mole ma nella forza delle Verità e delle Dimoſtrazioni adunate e riſtrette inſieme, procaccierò di levar via dalla mente di qualunque ſtudioſo del vero ogni ſcrupolo.

(1) *Sopra §. 114. 115. e cap. 22 §. 142. f. 540.*

AOI 14 72300